

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SULLE CONDIZIONI
DEI LAVORATORI IN ITALIA

VOLUME IV

LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO

OSSERVANZA DELLE NORME SULLA
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Relatore : Sen. CRISTOFORO PEZZINI

SEGRETARIATI GENERALI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA MCMLXIII

IL PARLAMENTO ITALIANO, nel corso della II Legislatura (1953-1958) – in base all'articolo 82 della Costituzione ed agli articoli 135-137 e 115-116 dei Regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica – ha approvato la proposta dei deputati *Alessandro Buttè* e *Ettore Calvi* per una **Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia.**

La realizzazione della inchiesta è stata demandata ad una **Commissione parlamentare** con il compito di condurre una approfondita ed esauriente indagine sulle condizioni dei lavoratori delle aziende, in ordine alla applicazione della legislazione sociale e dei contratti collettivi, alle condizioni morali ed ai rapporti umani nei luoghi di lavoro, alle provvidenze sussidiarie ed integrative in atto nelle aziende, e di suggerire al Parlamento ed al Governo provvedimenti atti a migliorare e perfezionare il sistema protettivo del lavoratore e la sua rigorosa applicazione.

* * *

La **Commissione parlamentare**, costituita con deliberazioni della Camera dei Deputati del 28 gennaio 1955 e del Senato della Repubblica del 3 marzo 1955 (*Gazz. Uff.* 27 aprile 1955, n. 96), è stata così composta (*):

PRESIDENTE: on. **LEOPOLDO RUBINACCI.**

VICE PRESIDENTI: sen. *Cristoforo Pezzini*, on. *Oreste Lizzadri.*

SEGRETARI: sen. *Stefano Perrier*, on. *Massimo Caprara*, sen. *Francesco Zane.*

deputati: *Mario Bettoli, Corrado Bonfantini, Alessandro Buttè, Ettore Calvi, Nunzio Caroleo, Francesco Colitto, Michele Del Vescovo, Erisia Gennai Tonietti, Riccardo Lombardi, Agostino Novella, Giuseppe Rapelli, Giovanni Roberti, Vincenzo Sangalli, Vito Scalia, Alberto Simonini, Carlo Eugenio Venegoni.*

senatori: *Pietro Amigoni, Cesare Angelini, Alfonso Artiacco, Filippo Asaro, Giuseppe Bardellini, Carlo Braitenberg, Antonio Bussi, Arturo Colombi, Francesco De Bosio, Michele Mancino, Francesco Mariani, Nicola Nacucchi, Celeste Negarville, Luigi Russo, Giuseppe Salari, Alessandro Schiavi, Emilio Sereni, Lorenzo Spallino, Leopoldo Zagami, Vincenzo Zucca.*

(*) La Commissione, in base all'art. 2 della deliberazione istitutiva, è stata composta di 15 deputati e 15 senatori, oltre il presidente. L'elenco comprende tutti gli onorevoli deputati e senatori che hanno fatto parte della Commissione stessa, anche se successivamente sostituiti.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA è stata coadiuvata da due segreterie:

– **Segreteria tecnica:**

composta degli esperti: prof. *Giorgio Cannella*, prof. *Mario Figà-Talamanca*, dr. *Emanuele Levi*, dr. *Ugo Piazzi*, dr. *Lamberto Siniscalchi*, ing. *Ferdinando Vasetti*.

– **Segreteria parlamentare:**

diretta dal dr. *Paolo Ferri*, vice direttore della Camera dei Deputati.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA

IL PRESIDENTE

*Al Presidente
della Camera dei Deputati*
On. GIOVANNI LEONE

*Al Presidente
del Senato della Repubblica*
Sen. CESARE MERZAGORA

Ho l'onore di consegnare al Parlamento la Relazione sulla Osservanza delle norme sulla igiene e sicurezza del lavoro predisposta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, che ho avuto l'alto incarico di presiedere.

Alla Commissione fu assegnato il compito di condurre una approfondita indagine sulle condizioni dei lavoratori delle aziende in ordine alla applicazione delle leggi sociali, al rispetto dei contratti, nonché al trattamento dei lavoratori ancora non tutelati dai contratti collettivi, alle condizioni morali ed ai « rapporti umani » nei luoghi di lavoro, alle provvidenze sussidiarie ed integrative in atto nelle aziende, e di suggerire al Parlamento ed al Governo provvedimenti atti a migliorare e perfezionare il sistema protettivo del lavoratore e la sua rigorosa applicazione.

L'attività della Commissione parlamentare di inchiesta si è svolta in tre fasi: di preparazione, di indagini dirette, e di elaborazione del materiale raccolto per trarne le conclusioni da presentare al Parlamento.

* * *

La fase di preparazione si è presentata assai più laboriosa ed impegnativa del previsto, anche per la difficoltà di ordinare, entro uno schema organico, una materia così vasta, complessa e delicata come quella oggetto della indagine. Per lo svolgimento dei compiti inerenti alla preparazione della Inchiesta, la Commissione ha dovuto preliminarmente affrontare una serie di ricerche tecniche e metodologiche in ordine ai vari aspetti dei problemi da considerare e, in modo speciale, in ordine al reperimento ed alla elaborazione dei dati statistici.

Si è proceduto, quindi, a predisporre un ampio ed organico piano di lavoro che comprendeva, tra l'altro, un quadro statistico della struttura economica italiana per la scelta di un campione delle imprese. Altrettanto laborioso risultava l'approntamento delle modalità di svolgimento delle indagini dirette, che hanno costituito l'aspetto più originale della attività della Commissione, il risultato del diretto contatto tra i rappresentanti del Parlamento e gli ambienti di lavoro.

La predisposizione, ad esempio, delle tematiche per gli interrogatori, di per sé lavoro complesso e difficoltoso, ha conseguito risultati di notevole valore in quanto ha permesso di individuare la problematica della Inchiesta.

Il quadro statistico della struttura economica italiana e le tematiche, al di là del fine strumentale per cui sono state predisposte, costituiscono già un concreto risultato, in quanto permettono di disporre di un accurato accertamento della distribuzione dei lavoratori subordinati in Italia, nonché di una precisa identificazione dei problemi più rilevanti inerenti alle condizioni dei lavoratori del nostro Paese.

Inoltre, è stata raccolta una vasta serie di rapporti sugli argomenti oggetto di indagine dai Ministeri interessati – in particolare da quello del Lavoro e della Previdenza Sociale – dagli Enti previdenziali e assistenziali, dalle Associazioni sindacali dei lavoratori, dei dirigenti, degli imprenditori; e sono stati consultati sui vari problemi esperti di chiara fama.

Hanno, altresì, portato un apprezzato contributo di mezzi, oltre che una efficace collaborazione tecnica, l'I.N.A.I.L., l'I.N.P.S., l'I.N.A.M., l'Istituto centrale di statistica, il Seminario di sociologia empirica (Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Università di Roma) ed altri enti ed istituti.

* * *

Il 10 gennaio 1956 si iniziavano, dopo la fase di impostazione e di studi preliminari, le indagini dirette in un primo gruppo di 195 aziende dei settori industriali metallurgico, meccanico, chimico, tessile ed estrattivo. Nel giugno dello stesso anno si effettuavano anche le indagini nel settore agricolo ed in quello edilizio. Successivamente, dall'aprile al settembre 1957, venivano svolte le indagini in altri settori economici in modo da completare il quadro delle rilevazioni.

Nei settori industriali – metallurgico, meccanico, chimico, tessile ed estrattivo – le aziende sono state distinte in tre gruppi a seconda del numero dei dipendenti, e cioè: un gruppo da 51 a 100 dipendenti, un secondo gruppo da 101 a 500 dipendenti, ed un terzo oltre 500 dipendenti. Per le aziende metallurgiche, meccaniche ed estrattive, nella scelta, si è anche tenuto conto della potenza installata.

Le indagini sono state svolte in 65 aziende tra i 51 e 100 dipendenti, in 75 aziende tra i 101 e 500 dipendenti e in 55 aziende con oltre 500 dipendenti.

Nel settore della industria edilizia sono stati visitati 20 cantieri – per costruzioni di case, per lavori idroelettrici, per lavori stradali e ferroviari – distribuiti in 6 provincie.

Nel settore agricolo sono state visitate 13 provincie, e l'indagine si è estesa anche ad alcune attività connesse alla agricoltura, come l'industria conserviera, la lavorazione del tabacco, l'attività ortofrutticola ed i zuccherifici.

In complesso, sono stati visitati i seguenti settori economici:

SETTORE INDUSTRIA:

- *metallurgico* 16 aziende.
- *meccanico* 62 aziende.
- *chimico* 28 aziende.
- *tessile* 54 aziende.
- *estrattivo* 35 aziende e 1 salina.
- *edile* 20 cantieri.
- *acquedotti* 1 acquedotto municipale.
- *alimentazione* 1 centrale del latte.
- *cinematografiche* 1 stabilimento di produzione.
- *elettricità e gas* 1 azienda elettrica e 1 azienda del gas.
- *pesca* 1 tonnara e colloqui con lavoratori e datori di lavoro.
- *tabacco* 1 manifattura tabacchi.

SETTORE AGRICOLTURA E ATTIVITÀ CONNESSE:

- *agricoltura* 45 comuni agricoli.
- *conservieri* 2 aziende.
- *lavorazione del tabacco* colloqui con lavoratori e datori di lavoro.
- *ortofrutticoli* 1 azienda ed 1 cooperativa.
- *zuccherifici* 2 stabilimenti.

SETTORE COMUNICAZIONI E TRASPORTI:

- *ausiliari del traffico, trasporti complementari e portuali* compagnie portuali e aziende di spedizioni.
- *trasporti marittimi* . . . compagnie di navigazione.
- *trasporti terrestri* . . . ferrovie dello Stato, ferrovie in concessione, tramvie urbane ed extraurbane.

SETTORE COMMERCIO:

- *alberghi e pubblici esercizi* 1 grande ristorante e 1 grande albergo.
- *commercio all'ingrosso e al dettaglio* grandi magazzini e negozi al minuto.

SETTORE CREDITO E ASSICURAZIONI:

- *assicurazioni* colloqui con organizzazioni sindacali.
- *credito* 1 banca di interesse nazionale.
1 istituto di diritto pubblico.
1 media banca, 1 banchiere privato.

SETTORE ATTIVITÀ VARIE:

- *mercati generali e mattatoi* . 1 mercato generale e 2 mattatoi.
- *nettezza urbana* 1 servizio municipale di nettezza urbana.

Per rendersi conto della ampiezza e della vastità dello sforzo compiuto dalla Commissione inteso a constatare direttamente la reale situazione degli ambienti di lavoro italiani, è sufficiente considerare i seguenti dati:

— provincie visitate	n.	56
— unità campione visitate	»	235
— comuni agricoli visitati	»	45
— rappresentanti sindacali interrogati	»	926
— membri di commissioni interne interrogati	»	757
— datori di lavoro e dirigenti aziendali interrogati	»	526
— lavoratori interrogati	»	5.185

È doveroso sottolineare il poderoso e delicato lavoro svolto, nell'attuazione di questo vasto piano di indagini dirette, dai componenti della Commissione.

Le Delegazioni parlamentari, nelle indagini dirette, sono state coadiuvate, nella loro opera, dagli Uffici del lavoro e dagli Ispettorati del lavoro e, in ciascuna provincia, hanno interrogato sulle condizioni dei lavoratori, oltre che gli Uffici ed Ispettorati medesimi, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei dirigenti di azienda, degli imprenditori. Sono state, inoltre, visitate le sedi degli Istituti previdenziali; in varie provincie sono stati anche sentiti i dirigenti delle Camere di commercio.

Nelle singole aziende dei settori industriale e dei servizi sono stati svolti colloqui con la commissione interna, con i dirigenti, con i singoli lavoratori, i cui nominativi sono stati estratti a sorte, e con altri volontariamente presentatisi (questi ultimi in misura non superiore al 30 % del numero dei colloqui previsti).

Le Delegazioni hanno, inoltre, effettuato visite dirette negli stabilimenti per accertare, in particolare, le condizioni igieniche e la situazione della prevenzione infortuni.

Le indagini nel settore agricolo hanno riguardato essenzialmente le condizioni dei braccianti e dei salariati fissi, nonché alcune aziende industriali e commerciali connesse con l'attività agricola.

Per quanto riguarda l'espletamento delle indagini dirette, data la mutabilità del luogo di lavoro dei braccianti agricoli, è stato deciso che l'unità locale presso la quale svolgere l'Inchiesta fosse il comune agricolo, anziché la singola azienda. Le Delegazioni hanno, quindi, provveduto, nelle provincie prescelte, alla identificazione dei comuni da visitare ed hanno condotto le indagini dirette interrogando, in 45 comuni distribuiti in 13 provincie, datori di lavoro e lavoratori, oltre alle Autorità pubbliche ed alle Organizzazioni sindacali. Nei comuni dove prevale il salariato fisso sono state condotte indagini dirette in numerose aziende. Inoltre, sono state estese visite ed indagini ad aziende tipiche o di natura particolare.

* * *

Nella fase della elaborazione, il materiale raccolto durante le indagini dirette – verbali degli incontri e degli interrogatori, relazioni, schede statistiche, rapporti delle singole Delegazioni, ecc. – è stato via via ordinato al centro, suddiviso per materie, riassunto e sottoposto al vaglio dei Parlamentari.

Si tratta di centinaia di migliaia di pagine di verbali di interrogatori dalle quali sono stati estratti, selezionati e incasellati le notizie, i dati, gli elementi, emersi per ciascuno dei temi fissati in precedenza come specifico oggetto di indagine. Tale enucleazione, seguita da una meticolosa classificazione e da successivi raggruppamenti per problemi affini, ha permesso di individuare i diversi modi di presentarsi di uno stesso fenomeno a seconda delle varie situazioni (zona territoriale, ramo di attività, dimensione aziendale, ecc.) e dei diversi punti di vista. Ciò ha condotto al reperimento, per ciascun tema prefissato, di centinaia di argomenti ad esso attinenti e meritevoli di attenta disamina ai fini della esatta identificazione dei vari fenomeni che sono stati oggetto della Inchiesta.

Si è proceduto, inoltre, alla raccolta, coordinamento ed elaborazione delle notizie e dei dati suscettibili di misura statistica, reperiti attraverso le indagini dirette.

Sui varî argomenti ampio ed approfondito è stato l'esame da parte della Commissione, sia in appositi Comitati che hanno affiancato i relatori e sia nelle sedute plenarie.

Le Relazioni predisposte dalla Commissione e le relative Documentazioni sono state raccolte in due collane di Volumi secondo lo schema riportato a parte.

Si ritiene che, dai sia pur sintetici accenni già dati, sia possibile trarre l'impressione della vastità e della complessità del lavoro.

Si è trattato, in definitiva, di ordinare in un preciso schema organico tutto il materiale raccolto intorno ai più diversi aspetti giuridici, psicologici, economici, ecc., della condizione del lavoratore, per trarne tanti quadri distinti, quanti sono gli argomenti compresi nelle tematiche predisposte per gli interrogatori nelle indagini dirette e quante sono le specifiche situazioni affiorate dalla Inchiesta.

Da tale materiale sono stati estratti gli elementi – rispondenti alla effettiva realtà del mondo del lavoro italiano – sulla base dei quali sono state predisposte le Relazioni che ho l'onore di presentare.

Tali Relazioni, oltre a presentare una esatta descrizione dei fenomeni esaminati, contengono le valutazioni e le indicazioni che la Commissione ha ritenuto suo dovere prospettare al Parlamento italiano.

La Commissione si lusinga di avere quanto meno conseguito il risultato di permettere che, in avvenire, i problemi attinenti alle condizioni dei lavoratori in Italia siano trattati, non più sulla base di luoghi comuni o di visioni di parte, ma sulla base di dati obiettivi e rappresentativi, scaturiti da uno studio attento e concreto della effettiva e complessa realtà del mondo del lavoro italiano.

* * *

Nel presente Volume – che ho l'onore di presentare al Parlamento – la Commissione raccoglie i risultati delle indagini sulla osservanza delle norme sulla igiene e sicurezza del lavoro.

La Relazione è divisa in tre parti. Nella prima, si esamina la situazione esistente al momento della Inchiesta. Nella seconda, si espongono i risultati emersi dalla Inchiesta stessa. Nella terza parte,

si prospettano le valutazioni effettuate dalla Commissione sulla base dei risultati della Inchiesta e le considerazioni conclusive cui essa è pervenuta.

La situazione esistente all'atto della Inchiesta è delineata soprattutto attraverso i rapporti predisposti, su richiesta della Commissione, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Tali rapporti illustrano la situazione legislativa allora esistente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, e l'attività esecutiva svolta in tale campo, inquadrano in particolare la situazione dell'E.N.P.I., e comunicano infine i dati statistici sul fenomeno in esame.

I risultati della Inchiesta sono esposti con particolare riferimento agli organi di vigilanza e controllo, agli ambienti di lavoro in relazione alla sicurezza ed alla igiene del lavoro, alle lavorazioni nocive, all'organizzazione aziendale della sicurezza, all'impiego dei mezzi personali di protezione, ai servizi sanitari di azienda, ai servizi igienico-assistenziali, al lavoro in sotterraneo, alle industrie estrattive, al settore agricolo.

Le considerazioni conclusive attengono sia alla legislazione vigente al momento della Inchiesta in ordine alla sicurezza e alla igiene del lavoro, sia alla applicazione pratica delle norme in essa contenute, sia alle condizioni psico-fisiche del lavoratore e alle cause soggettive di infortunio.

* * *

La Commissione si augura che la Relazione, estesa a seguito di attenta valutazione del materiale raccolto – materiale che ha il pregio della freschezza e della originalità, poiché proviene da un contatto diretto dei Parlamentari con le categorie interessate, e presenta le garanzie della più assoluta obiettività, sia per la stessa composizione della Commissione, sia per la varietà delle fonti – possa servire di base al Parlamento per la attività legislativa in materia sociale ed offra un positivo contributo alla evoluzione dei rapporti sociali in Italia.

LEOPOLDO RUBINACCI

I risultati della Inchiesta sono stati pubblicati, a cura dei *Segretari generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*, avv. CORALDO PIERMANI e dott. NICOLA PICELLA, in due Collane, contenenti:

LE RELAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI

- Vol. I. - DISTRIBUZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO IN ITALIA.
- Vol. II. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Compendio delle norme protettive del lavoro.*
- Vol. III. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Osservanza delle norme protettive del lavoro.*
- Vol. IV. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Osservanza delle norme sulla igiene e sicurezza del lavoro.*
- Vol. V. - CONTRATTI E CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO.
- Vol. VI. - COMMISSIONI INTERNE.
- Vol. VII. - INDAGINI SUL RAPPORTO DI LAVORO: *Retribuzione - Orario di lavoro - Qualifiche e carriera del lavoratore - Trattamento e tutela delle lavoratrici.*
- Vol. VIII. - RAPPORTI PARTICOLARI DI LAVORO: *Contratti a termine - Lavoro in appalto - Lavoro a domicilio - Apprendistato.*
- Vol. IX. - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO.
- Vol. X. - RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO.
- Vol. XI. - PREVIDENZA SOCIALE: *Aspetti statistico-finanziari - Effetti sulle condizioni economico-sociali e sanitarie dei lavoratori - Soggetti protetti - Enti gestori.*
- Vol. XII. - PREVIDENZA SOCIALE: *Concessione e godimento delle prestazioni - Interferenze e lacune - Problemi particolari del sistema di tutela - Contenzioso - Conclusioni della Commissione.*
- Vol. XIII. - PREVIDENZA SOCIALE: *Casse mutue private sostitutive.*
- Vol. XIV. - RAPPORTI UMANI E PROVVIDENZE SUSSIDIARIE E INTEGRATIVE.
- Vol. XV. - CONDIZIONI DI VITA DEL LAVORATORE: *Risultati dell'indagine statistica sugli aspetti aziendali ed extraziendali.*
- Vol. XVI. - CONDIZIONI DI VITA DEL LAVORATORE: *Risultati delle indagini particolari sugli aspetti extraziendali.*

I DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI

Ciascun Volume di tale Collana corrisponde, non numericamente, ma nella materia, ai Volumi della Collana delle *Relazioni* per i quali la documentazione è stata reperita.

CRITERI PER LA CONSULTAZIONE DELLE RELAZIONI

I. — Impostazione della pubblicazione.

*In applicazione del « Piano generale di pubblicazione » dei risultati della Inchiesta, predisposto dal Presidente **On. Leopoldo Rubinacci**, il coordinamento generale — effettuato a cura dei **Segretari generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica** — per l'impostazione della Collana delle « Relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia », è stato ispirato al criterio specifico di presentare una pubblicazione che, pur conservando intatta la natura precipua e l'interesse particolare, inerenti ad una esposizione dettagliata dei risultati di una Inchiesta parlamentare a carattere nazionale, offrisse in ciascun volume una costruttività sistematica, aderente per quanto possibile all'ampiezza e rilevanza degli istituti e che, soprattutto, potesse assolvere compiutamente alla finalità e funzionalità che debbono caratterizzare ogni atto parlamentare: quelle, cioè, di una agevole e concreta consultazione e di una facile ed immediata acquisizione di dati ed esperienze.*

In attuazione di tale indirizzo, il coordinamento generale — dopo una accurata revisione tecnica e formale del testo — è stato realizzato in quattro fasi di lavoro corrispondenti alla strutturazione in parti, capitoli, sezioni e paragrafi; all'inserimento in note dei richiami legislativi; all'aggiornamento, egualmente in note, del testo e dei richiami; all'armonizzazione e stesura definitiva delle tabelle.

a) *La prima fase di strutturazione ha inteso assolvere alle esigenze di un ampio ridimensionamento dei testi presentati, onde conferire ai volumi degli Atti caratteristiche similari, adeguate ed indispensabili a trasformare le singole relazioni e le corrispondenti documentazioni in compute ed esaurienti trattazioni dei singoli istituti e dei particolari argomenti.*

b) *La seconda fase di lavoro è stata improntata ai più moderni e funzionali sistemi di impostazione editoriale, nella considerazione precipua di permettere l'accennata completa e rapida consultabilità degli Atti, ovviando alle note carenze generalmente presenti nelle pubblicazioni a carattere scientifico, ove i richiami a norme giuridiche o a testi legislativi vengono redatti con indicazioni scarsissime, tali da renderli spesso di difficile intendimento o da impegnare il consultatore in ricerche non lievi di biblioteca e di archivio.*

c) *La terza fase del coordinamento è stata indirizzata ad evitare inconvenienti a volte affiorati nella pubblicazione degli Atti delle precedenti inchieste parlamentari; quelli, cioè, che essi, per la edizione ritardata in parte, se non in tutto, venissero, poi, considerati inattuali perché scaduti nel tempo, tali da costituire unicamente una opera storica o letteraria, e non più attendibile o consultabile, inconvenienti questi che, però, è facilmente comprensibile si verificano — dato il lungo periodo di lavoro necessario per la effettuazione della Inchiesta, dipendente dalla ponderosità del compito e dall'ampiezza delle indagini — nelle more tra la compilazione dei testi ed il momento successivo della definitiva pubblicazione.*

Riferendosi, però, l'Inchiesta ad un determinato periodo sociale, economico e storico del Paese è altrettanto evidente ed imprescindibile che le risultanze della stessa debbano essere chiaramente riferibili al periodo medesimo, cristallizzandosi nel tempo considerato, onde permettere una ampia visuale di esame e la costruzione di quel quadro ben definito, la cui individuazione è indispensabile per l'acquisizione di esperienze e per lo studio degli strumenti adeguati a risolvere i problemi specifici e le carenze lamentate.

Provvedendo a tutti gli aggiornamenti possibili dei testi sino all'atto della pubblicazione, e a condensarli in note corrispondenti ai singoli argomenti, il problema della attendibilità dei testi stessi è risolto, contemperando, così, i due criteri di dare un quadro del materiale all'atto del termine della Inchiesta, e di evitare che i volumi possano essere considerati, nel momento stesso nel quale vengono distribuiti, di non più attendibile ed utile consultazione.

d) La quarta ed ultima fase ha avuto per finalità l'armonizzazione delle tabelle, comprensive di dati statistici, di riepiloghi di norme e testi legislativi e di prospetti di modalità; tutte intese a volere offrire una base di ulteriore comprensibilità dei testi, indipendentemente dalla documentazione riportata nei volumi corrispondenti.

2 — Distribuzione della materia.

La Collana delle Relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, comprende 16 volumi.

Ciascun volume è diviso in parti, capitoli e paragrafi. Per taluni capitoli è prevista anche una ulteriore suddivisione in sezioni.

Ogni volume, nel contenuto, è separato dall'altro, trattando argomenti specifici diversi. Pertanto, in ciascuno, la numerazione in parti, capitoli, paragrafi, note e tabelle è a sè stante e ricomincia nel volume successivo.

Per gli argomenti non esauriti in un volume, la trattazione è stata continuata nel volume successivo (ad esempio: volumi XI e XII - Previdenza sociale). In essi, comprensibilmente, concernendo materia unica, la numerazione suddetta continua sino ad esaurimento dell'oggetto.

Nei volumi che comprendono argomenti diversi, raccolti, però, in un'unica trattazione, anche se i singoli oggetti sono diversi uno dall'altro, tuttavia, per la identica strutturazione del volume, la numerazione stessa continua sino al termine del volume medesimo.

Le parti corrispondono alla più ampia suddivisione del materiale ed hanno titolo corrispondente alla trattazione relativa.

I capitoli - ugualmente con titolo indicativo - rappresentano la ripartizione organica della materia.

In fase di coordinamento generale, pur cercando di mantenere identica l'impostazione delle indagini e l'iter di svolgimento delle stesse, si è cercato di armonizzare il complesso del materiale, a volte diversissimo ed eterogeneo perché concernente argomenti molteplici e perché redatto con lo ausilio di numerosi esperti, in una uniforme suddivisione in capitoli dei singoli volumi, onde la Collana potesse costituire un tutto unico di più facile consultazione.

I capitoli di più ampio contenuto sono stati suddivisi in sezioni, numerate ugualmente con numero romano ed ugualmente indicate con titolo corrispondente.

La suddivisione in paragrafi ha, poi, costituito una delle fasi di lavoro di più attenta esecuzione e di più considerevole portata.

La finalità precipua è stata quella - a costo anche di esagerare in ampiezza - di predisporre un sommario in paragrafi di notevole capillarità, in quanto esso - come è noto - permette al consultatore di rendersi più facilmente edotto del contenuto dei testi e conferisce maggiore facilità e concreta rapidità nell'individuazione degli argomenti ricercati.

In tale impostazione e con cennati limiti, deve, pertanto, considerarsi la suddivisione in paragrafi della materia, strettamente legata alla funzionalità di atto parlamentare che deve caratterizzare la Collana delle Relazioni; senza, con ciò, ritenersi inadeguato allo scopo prefisso, un troppo diffuso spezzettamento del testo che, in una opera a carattere esclusivamente sistematico, sarebbe stato evitato.

3. — Note.

L'inserimento delle note si è voluto considerare come il più adeguato completamento alla trattazione della materia, da acquisire a ciascun volume ed all'intera Collana.

Nei criteri adottati a base della fase di lavoro del coordinamento generale, si è inteso dare un precipuo rilievo all'inserimento delle note, la cui finalità si può individuare nella seguente ripartizione:

a) Note legislative, l'inserimento delle quali ha costituito il compito più ponderoso delle relative fasi di lavoro.

Ciascun richiamo a norma legislativa, contenuto nel testo, ha, pertanto, una nota corrispondente che indica il titolo esatto della legge — o comunque dell'atto legislativo — contenente la norma stessa, la data, il numero della legge od atto stesso, l'indicazione della data e del numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione e quelli di altre Gazzette Ufficiali, ove siano stati pubblicati eventuali errata corrige.

Nel caso di citazione di un articolo di codice, di legge o di decreto, la nota contiene anche il testo dell'articolo richiamato.

Si tenga presente che, per motivi di comprensibile riduzione del numero delle note, qualora in un volume siano più volte citati leggi od articoli di leggi, i testi integrali degli stessi sono stati riportati nella nota relativa al primo riferimento. Le note successive corrispondenti contengono, non la ripetizione della citazione, ma il rinvio alla nota precedente con l'indicazione anche della pagina ove la nota stessa è inserita; il che facilita l'immediata ricerca.

b) Note di richiamo, contenenti i riferimenti più ampi ad altre parti del testo, alla dottrina, alla giurisprudenza, alla bibliografia, alle tabelle allegate al volume, ecc.

Tali note hanno costituito un particolare impegno di compilazione, in quanto sono conseguentemente indispensabili per favorire quella armonizzazione della materia che è stato indirizzo precipuo del coordinamento finale della Collana.

Particolare cura è stata, poi, dedicata alla individuazione delle note relative alla giurisprudenza con l'indicazione delle sentenze della Corte di Cassazione, delle Corti di Appello, dei Tribunali e delle Preture, complete di date e riferimenti bibliografici.

c) Note di aggiornamento, la cui stesura ha costituito la terza e più complessa fase di lavoro inerente alla compilazione delle note.

In esse, si è cercato, per quanto attuabile, di inserire tutti gli aggiornamenti della legislazione, sino all'atto di pubblicazione di ciascun volume, onde permettere al consultatore di avere il quadro più aggiornato possibile della materia trattata.

La numerazione delle note è autonoma, a pagina, in numeri arabi progressivi.

4. — Tabelle.

Ciascun volume è corredato di tabelle, inserite nel testo se in numero limitato, allegate in fondo al volume se in numero considerevole o di particolare ampiezza.

Il contenuto delle stesse può essere di triplice materia:

a) tabelle statistiche, contenenti dati statistici ed elaborazione degli stessi;

b) tabelle contenenti norme legislative e contrattuali, quando, per una più esatta acquisizione degli argomenti, si sia considerata necessaria la pubblicazione, con maggior rilievo, dei testi integrali di leggi, decreti, accordi interconfederali, contratti collettivi di lavoro, ecc.

c) prospetti di disposizioni, modalità, ecc., adeguati a rendere possibile al consultatore un riepilogo ed un riassunto di norme legislative o regolamentari.

5. — Abbreviazioni.

Per norma generale, si sono volute evitare nel testo tutte le abbreviazioni di qualsiasi dizione, onde rendere la lettura di più facile acquisizione. Nei richiami legislativi e nelle note si è, invece, fatto ampio uso di abbreviazioni, secondo le accezioni tradizionali ed i seguenti significati:

<i>D.C.G.</i>	=	Decreto del Capo del Governo.
<i>D.L.C.P.S.</i>	=	Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato.
<i>D.L.</i>	=	Decreto legge.
<i>D.L.L.</i>	=	Decreto legislativo luogotenenziale.
<i>D.M.</i>	=	Decreto ministeriale.
<i>D.P.R.</i>	=	Decreto del Presidente della Repubblica.
<i>L.</i>	=	Legge.
<i>L.R.</i>	=	Legge regionale.
<i>R.D.</i>	=	Regio decreto.
<i>R.D.L.</i>	=	Regio decreto legge.
<i>T.U.</i>	=	Testo unico.
<i>C.C.</i>	=	Codice civile.
<i>C. Comm.</i>	=	Codice di commercio.
<i>C.N.</i>	=	Codice di navigazione.
<i>Cost.</i>	=	Costituzione.
<i>C.P.</i>	=	Codice penale.
<i>C.P.C.</i>	=	Codice procedura civile.
<i>C.P.P.</i>	=	Codice procedura penale.
<i>acc. intf.</i>	=	Accordo interconfederale.
<i>c.c.l.</i>	=	Contratto collettivo di lavoro.

Sono state, inoltre, adottate le seguenti abbreviazioni generali:

<i>App.</i>	=	Corte d'Appello.
<i>art.</i>	=	articolo.
<i>c.</i>	=	comma.
<i>cap.</i>	=	capitolo.
<i>Cass.</i>	=	Corte di Cassazione.
<i>c.i.</i>	=	commissione interna.
<i>Cort. Cost.</i>	=	Corte Costituzionale.
<i>Gazz. Uff.</i>	=	Gazzetta Ufficiale.
<i>Min.</i>	=	Ministero.
<i>par.</i>	=	paragrafo.
<i>Pret</i>	=	Pretura.
<i>pubbl.</i>	=	pubblicato.
<i>Reg.</i>	=	regolamento.
<i>sent.</i>	=	sentenza.
<i>sez.</i>	=	sezione.
<i>Trib.</i>	=	Tribunale.

Nel testo, gli enti pubblici e privati sono stati spesso indicati con sigle, delle quali, essendo ben noto il significato, non si predispone un particolare elenco alfabetico.

Alla stesura della Relazione sull'*Osservanza delle norme sull'Igiene e sicurezza del lavoro*, redatta del sen. Cristoforo Pezzini, ha collaborato un gruppo di lavoro diretto dal dott. Marcello Zamponi e composto dagli esperti dott. Paolo Bulgarelli, dott. Carlo Michelazzi, dott. Mario Colzi, dott. Ugo Piazzi, dott. Amelio Malatesta.

* * *

RELAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA

LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO

OSSERVANZA DELLE NORME
SULLA IGIENE
E SICUREZZA DEL LAVORO

Relatore: **Sen. CRISTOFORO PEZZINI**

VOLUME IV.
OSSERVANZA DELLE NORME SULLA IGIENE
E SICUREZZA DEL LAVORO

INDICE

PARTE PRIMA

LA SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE NEI RAPPORTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CAPITOLO I. — **La situazione legislativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro esistente all'atto della Inchiesta parlamentare.**

1. — <i>L'indagine sulla osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro</i>	Pag. 35
2. — <i>Richiesta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di un rapporto sulla azione svolta nel settore</i>	» 37
3. — <i>L'intervento dello Stato in materia di igiene e sicurezza del lavoro</i>	» 38
4. — <i>Fonti legislative dal 1899 al 1955</i>	» 39
5. — <i>Legislazione dall'aprile 1955 in poi: a) criteri informativi</i>	» 42
6. — <i>b) norme di carattere generale in materia di prevenzione infortuni: il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547</i>	» 43
7. — <i>c) norme integrative di prevenzione infortuni: il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302</i>	» 45
8. — <i>d) norme speciali di prevenzione infortuni</i>	» 47
9. — <i>d-1) norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni: il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164</i>	» 48
10. — <i>d-2) norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo: il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320</i>	» 48
11. — <i>d-3) norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa: il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321</i>	» 49

- | | | |
|---|------|----|
| 12. — d-4) norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nella industria della cinematografia e della televisione: il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322 | Pag. | 49 |
| 13. — d-5) norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici: il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323 » | | 50 |
| 14. — e) norme generali e speciali in materia di igiene del lavoro » | | 50 |

CAPITOLO II. — La situazione legislativa in materia di protezione contro le malattie professionali

- | | | |
|---|---|----|
| 15. — Premessa e cenni storici sulle fonti legislative | » | 53 |
| 16. — Disciplina vigente | » | 55 |
| 17. — Programma legislativo | » | 57 |
| 18. — Considerazioni conclusive sulla attività del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in materia di prevenzione delle malattie professionali | » | 63 |

CAPITOLO III. — La situazione in ordine alla attività esecutiva in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

- | | | |
|---|---|----|
| 19. — L'attività esecutiva svolta dallo Stato in materia prevenzionistica | » | 64 |
| 20. — L'attività di vigilanza e gli organi ad essa preposti | » | 65 |
| 21. — Cenni sul contenuto delle nuove norme e sui mezzi per la loro diffusione | » | 65 |
| 22. — Il coordinamento della azione di vigilanza e della diffusione delle norme | » | 67 |

CAPITOLO IV. — La situazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

- | | | |
|---|---|----|
| 23. — Istituzione e compiti dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e precedenti storici | » | 69 |
| 24. — Riorganizzazione dell'E.N.P.I.: la legge 19 dicembre 1952, n. 2390 | » | 71 |
| 25. — Compiti affidati all'E.N.P.I. dalla vigente legislazione » | | 71 |
| 26. — Ordinamento ed organizzazione dell'E.N.P.I. | » | 74 |
| 27. — Organizzazione funzionale e territoriale | » | 75 |
| 28. — Considerazioni conclusive sulle funzioni dell'E.N.P.I. | » | 77 |

CAPITOLO V. — Le statistiche sugli infortuni e sulle malattie professionali.

29. — <i>Le fonti statistiche</i>	Pag.	78
30. — <i>Gli infortuni denunciati</i>	»	79
31. — a) <i>infortuni in agricoltura</i>	»	80
32. — b) <i>infortuni in industria</i>	»	81
33. — <i>Scarto fra infortuni denunciati e infortuni indennizzati</i>	»	84
34. — <i>Le frequenze degli infortuni</i>	»	85

PARTE SECONDA

**I RISULTATI DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE SULLA
OSSERVANZA DELLE NORME SULLA IGIENE E SICUREZZA
DEL LAVORO**

**CAPITOLO VI. — I risultati della Inchiesta parlamentare in ordine
all'Ispettorato del lavoro.**

35. — <i>Gli organi preposti alla prevenzione infortuni ed alla igiene del lavoro</i>	»	93
36. — <i>I compiti dell'Ispettorato del lavoro</i>	»	97
37. — <i>La mancata esecuzione di ispezioni a talune aziende segnalate dalle organizzazioni sindacali</i>	»	99
38. — <i>La mancanza di sorpresa nella esecuzione di talune ispezioni alle aziende segnalate</i>	»	101
39. — <i>Osservazioni sulla sommarietà delle informazioni trasmesse alle organizzazioni sindacali in merito alle risultanze delle ispezioni</i>	»	102
40. — <i>Le funzioni di divulgazione e di consulenza</i>	»	104
41. — <i>Effetti della vigilanza</i>	»	107
42. — <i>Segnalazioni di interferenze</i>	»	107
43. — <i>Cause limitatrici della efficienza dell'Ispettorato del lavoro</i>	»	107
44. — <i>Entità numerica del corpo degli ispettori del lavoro in relazione ai compiti loro affidati</i>	»	108
45. — <i>L'entità dei mezzi tecnici a disposizione e l'organizzazione territoriale</i>	»	110
46. — <i>Cause determinanti il ritardo negli interventi ispettivi</i>	»	111
47. — <i>Preparazione tecnico-professionale del personale ispettivo</i>	»	112
48. — <i>Difficoltà di organizzazione del servizio ispettivo nel settore della prevenzione degli infortuni e della igiene del lavoro</i>	»	114

49. — Possibilità di collaborazione da parte dei lavoratori in occasione delle ispezioni	Pag. 118
50. — Possibilità di collaborazione esterna da parte di altri organi	» 119
51. — Proposte per potenziare la vigilanza dell'Ispettorato del lavoro	» 120
52. — Rapporti con l'Autorità giudiziaria	» 121
53. — Inefficacia della azione contravvenzionale per la inadeguatezza di alcune sanzioni pecuniarie	» 124
54. — Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulla efficienza dell'Ispettorato del lavoro	» 126

CAPITOLO VII. — I risultati della Inchiesta parlamentare in ordine all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

55. — Compiti dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.)	» 129
56. — Studi e ricerche compiuti dall'E.N.P.I.	» 130
57. — Attività di propaganda antinfortunistica	» 132
58. — Attività formativa di tecnici specializzati nel settore igienico-prevenzionistico	» 132
59. — Formazione di organismi aziendali per la sicurezza	» 133
60. — Distribuzione di mezzi individuali di protezione e di presidî chirurgici e farmaceutici	» 134
61. — Esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche e degli esami psicotecnici	» 136
62. — Attività di consulenza e funzioni di controllo	» 142
63. — Controlli e collaudi facoltativi ed obbligatori	» 145
64. — Ostacoli allo svolgimento delle attività facoltative e obbligatorie dell'E.N.P.I.	» 146
65. — Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sull'E.N.P.I.	» 147

CAPITOLO VIII. — I risultati della Inchiesta parlamentare sulla igiene negli ambienti di lavoro.

66. — Considerazioni generali sull'ambiente di lavoro	» 148
Sezione I. — Requisiti costruttivi	» 150
67. — Commento alle principali disposizioni delle norme generali per l'igiene del lavoro, in materia di requisiti costruttivi	» 150
68. — a) altezza, cubatura, superficie dei locali	» 151

69. — b) coperture, pavimenti, aperture, pareti	Pag.	153
70. — c) illuminazione, temperatura, riscaldamento, aerazione, umidità	»	158
71. — d) lavori nei locali sotterranei	»	171
72. — Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sui requisiti costruttivi	»	173
Sezione II. — Difesa contro gli agenti nocivi	»	175
73. — Commento alle principali disposizioni delle norme generali per l'igiene del lavoro, in materia di difesa contro gli agenti nocivi	»	175
74. — Considerazioni generali sulla difesa da agenti nocivi	»	177
75. — a) inquinamento dell'aria da gas, fumi, vapori	»	179
76. — b) presenza di polveri e di sostanze nocive	»	184
77. — c) radiazioni nocive	»	192
78. — d) rumori	»	194
79. — Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulla difesa contro gli agenti nocivi	»	195

CAPITOLO IX. — I risultati della Inchiesta parlamentare sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

80. — La protezione dei posti di lavoro e di passaggio	»	199
81. — Infortuni per caduta di materiali o investimenti per l'uso degli apparecchi di sollevamento	»	202
82. — Infortuni dovuti a materie ed a prodotti pericolosi e nocivi	»	204
83. — Infortuni collettivi	»	206
84. — Infortuni dovuti a mezzi ed apparecchi di sollevamento e trasporto	»	210
85. — Infortuni causati da macchine e da organi di trasmissione	»	213
86. — Infortuni da cause elettriche	»	225
87. — Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulla sicurezza negli ambienti di lavoro	»	229

CAPITOLO X. — I risultati della Inchiesta parlamentare sulle lavorazioni nocive.

88. — Indagini svolte dalla Commissione parlamentare di inchiesta nel campo della nocività del lavoro	»	231
89. — La malattia professionale e la nocività del lavoro	»	232
90. — Riqualificazione professionale degli invalidi	»	233

91. — *Malattie da lavoro non professionali* Pag. 234
 92. — *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulle lavorazioni nocive* » 238

CAPITOLO XI. — I risultati della Inchiesta parlamentare sulla organizzazione aziendale della sicurezza.

93. — *Servizi aziendali per la sicurezza* » 239
 94. — *Partecipazione dei lavoratori ai Comitati aziendali* » 240
 95. — *Risultanze della Inchiesta parlamentare* » 242
 96. — *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulla organizzazione aziendale della sicurezza* » 244

CAPITOLO XII. — I risultati della Inchiesta parlamentare sull'impiego dei mezzi personali di protezione.

97. — *Considerazioni sull'impiego dei mezzi personali di protezione* » 246
 98. — *Resistenza dei lavoratori all'uso dei mezzi personali di protezione* » 249
 99. — *Applicazione delle norme concernenti i mezzi personali di protezione.* » 251
 100. — *Educazione antinfortunistica dei lavoratori* » 253
 101. — *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sull'impiego dei mezzi personali di protezione* » 254

CAPITOLO XIII. — I risultati della Inchiesta parlamentare sui servizi sanitari di azienda.

102. — *Attrezzature sanitarie esistenti presso le aziende* » 257
 103. — *Presenza del medico nelle aziende con funzioni terapeutiche e prevenzionistiche* » 260
 104. — *Il medico di fabbrica. Funzioni di prevenzione e funzioni fiscali* » 261
 105. — *Segnalazioni sul servizio medico di fabbrica raccolte tra i lavoratori* » 262
 106. — *Esplicazione pratica della attività del medico di fabbrica. Rapporti con il datore di lavoro e con i lavoratori* » 265
 107. — *Visite mediche preventive o periodiche* » 266
 108. — *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sui servizi sanitari di azienda* » 267

CAPITOLO XIV. — I risultati della Inchiesta parlamentare sui servizi igienico-assistenziali.

109. — <i>La disciplina giuridica dei servizi igienico-assistenziali</i>	Pag.	270
110. — <i>Risultanze della Inchiesta parlamentare: a) acqua da bere</i>	»	272
111. — <i>b) lavandini e docce</i>	»	273
112. — <i>c) gabinetti</i>	»	276
113. — <i>d) spogliatoi</i>	»	278
114. — <i>e) refettori e mense</i>	»	279
115. — <i>Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sui servizi igienico-assistenziali</i>	»	281

CAPITOLO XV. — I risultati della Inchiesta parlamentare sul lavoro in sotterraneo.

116. — <i>I lavori in sotterraneo</i>	»	283
117. — <i>L'igiene e la sicurezza del lavoro in sotterraneo: a) considerazioni generali</i>	»	285
118. — <i>b) la ventilazione, la temperatura e l'illuminazione</i>	»	287
119. — <i>c) il pericolo di esplosione e di incendio e l'impiego esplosivi</i>	»	289
120. — <i>d) i servizi igienico-assistenziali</i>	»	293
121. — <i>e) i servizi sanitari</i>	»	299
122. — <i>f) ritmi e sicurezza del lavoro</i>	»	300
123. — <i>Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sul lavoro in sotterraneo</i>	»	302

CAPITOLO XVI. — I risultati della Inchiesta parlamentare sulle industrie estrattive.

124. — <i>Le indagini sulla sicurezza ed igiene del lavoro nella industria estrattiva</i>	»	303
125. — <i>Scavi e armature</i>	»	304
126. — <i>Metodi di sollevamento e trasporto</i>	»	308
127. — <i>Condizioni ambientali</i>	»	310

128. — Nocività delle lavorazioni e malattie professionali . . .	Pag. 315
129. — Impiego degli esplosivi	» 318
130. — Macchine ed attrezzature elettriche	» 319
131. — Mezzi di protezione individuale	» 321
132. — Servizi igienici ed assistenziali	» 328
133. — Acqua potabile e mense aziendali	» 333
134. — Servizi e controlli medici e servizi di pronto soccorso e salvataggio	» 334
135. — Condizioni psico-fisiche	» 339
136. — Organizzazione antinfortunistica e formazione profes- sionale	» 343
137. — Evoluzione della disciplina legislativa: le nuove norme del 1959	» 347
138. — Compiti attribuiti al Corpo delle miniere ed all'Ispetto- rato del lavoro	» 353
139. — Aspetti particolari della nuova disciplina in materia di igiene del lavoro	» 355
140. — Riepilogo delle risultanze delle Inchiesta sulle industrie estrattive	» 360

**CAPITOLO XVII. — I risultati della Inchiesta parlamentare sul set-
tore agricolo.**

141. — Le indagini nel settore agricolo: l'igiene del lavoro . . .	» 362
142. — Le indagini nel settore agricolo: la prevenzione degli infortuni	» 366
143. — L'abitazione rurale secondo il parere degli Enti e delle Organizzazioni sindacali	» 368
144. — Caratteristiche igieniche delle abitazioni e dei dormitori rurali	» 368
145. — Abitazioni rurali in rapporto alla sistemazione igienica delle stalle e delle concimaie	» 372
146. — Servizi igienici nelle abitazioni rurali	» 373
147. — Andamento degli infortuni	» 374
148. — Lavorazioni nocive: a) malattie da ambiente di lavoro; b) malattie da materiali di lavoro; c) malattie di carat- tere sociale; d) malattie da lavoro e infortuni	» 374
149. — Pronto soccorso	» 377
150. — Asili nido e riposi per allattamento	» 377
151. — Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sul settore agricolo	» 378

PARTE TERZA

VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SULLA OSSERVANZA DELLE NORME SULLA
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVOROCAPITOLO XVIII. — **Considerazioni sulla legislazione concernente la
prevenzione infortuni e la igiene del lavoro.**

152. — <i>Interferenze verificantisi in materia di igiene e sicurezza del lavoro</i>	Pag. 381
153. — <i>Confluenza di interessi pubblici e privati alla sicurezza del lavoro</i>	» 383
154. — <i>Varietà delle fonti delle norme di sicurezza sul lavoro</i>	» 385
155. — <i>Rapporti tra evoluzione della tecnica e promulgazione delle norme giuridiche protettive</i>	» 389
156. — <i>Norme extragiuridiche emanate da particolari organi tecnici (C.E.I., U.N.I., ecc.)</i>	» 390
157. — <i>Portata e limiti delle norme emanate in base alla legge-delega 12 febbraio 1955, n. 51</i>	» 393
158. — <i>Discordanze fra norme di sicurezza sul lavoro contenute in provvedimenti diversi</i>	» 396
159. — <i>Questioni di legittimità costituzionale derivanti da talune disposizioni sulla sicurezza del lavoro</i>	» 400
160. — <i>Riepilogo delle risultanze della Inchiesta in ordine alla applicazione delle norme protettive</i>	» 402

CAPITOLO XIX. — **Considerazioni sulla applicazione delle norme
protettive.**

161. — <i>Ostacoli e difficoltà nella applicazione delle norme protettive</i>	» 404
162. — <i>Pluralità delle Amministrazioni interessate alla disciplina della igiene e sicurezza del lavoro</i>	» 405
163. — <i>Pluralità degli organi di controllo</i>	» 406
164. — <i>L'Ispettorato del lavoro</i>	» 407
165. — <i>Il Corpo delle miniere</i>	» 408
166. — <i>I compiti della Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.)</i>	» 409
167. — <i>I compiti dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.)</i>	» 411

168. — <i>Organi collegiali preposti alla sicurezza del lavoro</i> .	Pag.	411
169. — <i>Interferenze fra Uffici pubblici in materia di sicurezza e di igiene del lavoro</i>	»	416
170. — <i>Problemi relativi alla inchiesta giudiziaria</i>	»	419
171. — <i>Difficoltà di reperimento delle norme sulla sicurezza</i> . .	»	420
172. — <i>Considerazioni conclusive sulla applicazione delle norme protettive</i>	»	421

CAPITOLO XX. — Considerazioni sulle condizioni psico-fisiche del lavoratore e sulle cause soggettive di infortunio.

173. — <i>L'infortunio sul lavoro e le sue cause</i>	»	422
174. — <i>Adeguamento del salario alla entità del rischio</i>	»	424
175. — <i>Ritmi di lavoro in rapporto agli infortuni</i>	»	425
176. — <i>Ricerca di un « limite di sicurezza »</i>	»	427
177. — <i>Preparazione del cittadino alla sicurezza sul lavoro</i> .	»	429
178. — <i>Conseguimento di particolari titoli professionali per la abilitazione all'esercizio di determinate attività</i>	»	431
179. — <i>Considerazioni conclusive in ordine alle cause soggettive di infortunio</i>	»	432

CAPITOLO XXI. — Conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta in ordine alla igiene e sicurezza del lavoro.

180. — <i>Considerazioni conclusive in ordine alla legislazione concernente la prevenzione infortuni e la igiene del lavoro</i>	»	434
181. — <i>Considerazioni conclusive sulla applicazione delle norme protettive</i>	»	437

PARTE PRIMA

LA SITUAZIONE
ALL'ATTO DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE
NEI RAPPORTI DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CAPITOLO I.

LA SITUAZIONE LEGISLATIVA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ESISTENTE ALL'ATTO DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE

Sommario: 1. *L'indagine sulla osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro.* – 2. *Richiesta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di un rapporto sulla azione svolta nel settore.* – 3. *L'intervento dello Stato in materia di igiene e sicurezza del lavoro.* – 4. *Fonti legislative dal 1899 al 1955.* – 5. *Legislazione dall'aprile 1955 in poi:* a) *criteri informativi.* – 6. b) *norme di carattere generale in materia di prevenzione infortuni: il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.* – 7. c) *norme integrative di prevenzione infortuni: il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302.* – 8. d) *norme speciali di prevenzione infortuni.* – 9. d/1) *norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni: il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.* – 10. d/2) *norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo: il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320.* – 11. d/3) *norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa: il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321.* – 12. d/4) *norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nella industria della cinematografia e della televisione: il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322.* – 13. d/5) *norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici: il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323.* – 14. e) *norme generali e speciali in materia di igiene del lavoro.*

I. – L'indagine sulla osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro.

Alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia venne specificatamente assegnato il compito di svolgere, fra l'altro, un approfondito esame sulla applicazione delle leggi sociali.

I risultati specifici della indagine effettuata in merito alla legislazione protettiva del lavoro vennero coordinati in due distinte *relazioni*: la prima dedicata alle norme sulla igiene e sicurezza del lavoro, pubblicata nel

presente Volume; e una seconda concernente le altre norme protettive, pubblicata in altro Volume (1).

La Commissione, nel predisporre l'indagine circa l'*osservanza delle norme di legge protettive del lavoratore*, decise, preliminarmente, di far compilare da un gruppo di giuristi un compendio della legislazione sociale con riferimento ai singoli istituti ed al campo di applicazione di ciascuna legge.

In tale compendio, oltre ad una sistematica esposizione della disciplina giuridica delle singole materie nelle sue linee essenziali, vennero individuate le lacune, le contraddizioni, le duplicazioni esistenti nella disciplina stessa e furono messe in evidenza quelle norme protettive sulle quali in modo particolare fosse necessario indirizzare l'indagine della Commissione circa la loro applicazione.

E vennero, inoltre, nel corso della conseguente *Relazione* della Commissione su tale argomento, esaminate specificatamente anche le norme sulla igiene e sicurezza del lavoro (2).

A tale *Relazione* si fa, pertanto, riferimento per quanto concerne l'esposizione e la valutazione della legislazione vigente in materia.

La Commissione richiese, successivamente, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rapporti informativi sull'*andamento della applicazione delle leggi protettive del lavoro* negli ultimi dieci anni, sul *servizio di ispezione del lavoro*, nonché sulla *prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali*, sull'*E.N.P.I.*, sulla *osservanza delle leggi previdenziali*.

La Commissione sollecitò, poi, dagli Ispettorati e Uffici del lavoro, dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, memorie, dati ed informazioni sull'andamento della applicazione delle leggi sociali; e predispose, quindi, le proprie indagini dirette – svolte secondo il sistema del « *campione* » – prevedendo, tra l'altro, appositi accertamenti in ordine alla igiene e sicurezza del lavoro.

Individuato il programma di lavoro della Commissione, è opportuno definire, sia pure sommariamente, l'oggetto delle indagini.

L'azione attinente alla *prevenzione degli infortuni* ed alla *igiene del lavoro* mira a tutelare la integrità fisica dei lavoratori contro la azione derivante da cause violente e ad evitare il verificarsi di eventi che possano intaccare

(1) v. Volume III delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: *Legislazione protettiva del lavoro – Osservanza delle norme protettive del lavoro*.

(2) v. Volume II delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: *Legislazione protettiva del lavoro – Compendio delle norme protettive del lavoro* e, in particolare, il Capitolo VI « *Igiene del lavoro* » a cura del prof. Carlo Lega, e il Capitolo VII « *Sicurezza del lavoro* » a cura del dott. Nicola Castelli.

l'organismo, specialmente in determinati settori ove tali rischi sono più gravi e più frequenti.

In particolare, la *prevenzione degli infortuni* – più propriamente detta *sicurezza del lavoro* – ha prevalentemente carattere tecnico aziendale, in quanto provvede alla predisposizione di accorgimenti, apparecchiature, schermi, riposi ed altri mezzi, che servono, tutti, a proteggere materialmente il lavoratore dalle insidie delle macchine.

L'*igiene del lavoro* si propone, invece, di difendere la persona contro le cause di malattia e di invalidità e, in genere, di menomazione della integrità fisica, che dipendono, direttamente o indirettamente, dalla prestazione di una attività lavorativa.

Entrambe, comunque, hanno carattere preventivo; e, spesso, è difficile separare nettamente le norme che riguardano la igiene del lavoro da quelle che si riferiscono alla sicurezza del lavoro. E ciò, a causa della unità fondamentale dei rischi fisici del lavoro.

Data, quindi, la importanza precipua che la materia presenta nel mondo del lavoro, e considerato che si è proceduto alla sostituzione di una legislazione, ormai superata di cinquanta anni, con una più rispondente alla evoluzione della tecnica e dei processi produttivi e del lavoro, nonchè più aderente alla nuova concezione dei rapporti di lavoro – realizzando, così, un vero e proprio *corpus juris* in materia, valido e prezioso strumento nella lotta contro il doloroso fenomeno degli infortuni sul lavoro – la Commissione parlamentare di inchiesta ritenne quanto mai opportuno dedicare una particolare *Relazione* ad un attento e circostanziato esame, nei suoi diversi aspetti, della materia della prevenzione infortuni e della igiene del lavoro.

2. – Richiesta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di un rapporto sulla azione svolta nel settore.

Ai fini del reperimento di dati e notizie utilizzabili e necessarie per la effettuazione delle diverse indagini prestabilite, la Commissione parlamentare di inchiesta richiese, pertanto, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – con lettera in data 20 luglio 1955, n. 00126 – un *rapporto sulla azione svolta dal Ministero stesso per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali*.

Notizie particolareggiate vennero, poi, sollecitate in merito alla formulazione delle nuove norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, sia quelle di recente in vigore che le altre in corso di elaborazione.

Infine, la Commissione prospettò la esigenza di conoscere precise notizie sull'ordinamento e sui compiti affidati all'*Ente nazionale preven-*

zione infortuni (E.N.P.I.) in materia di prevenzione infortuni, nonché relativamente agli infortuni sul lavoro recentemente verificatisi.

Aderendo alla richiesta formulata, il Ministero stesso, con due *rapporti* separati, presentò un quadro esauriente della azione svolta dal Governo – e, per esso, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – in questo particolare specifico settore, fornendo, inoltre, chiarimenti in merito alla attività esercitata nel campo delle malattie professionali e riguardo ai compiti ed all'ordinamento dell'E.N.P.I.

Il testo integrale dei due *rapporti ministeriali*, nella fase conclusiva di presentazione al Parlamento, da parte della Commissione, delle singole Relazioni, è stato considerato come parte integrante della specifica *Relazione* sulla osservanza delle norme sulla igiene e sicurezza del lavoro e, pertanto, viene pubblicato nel presente Volume, incorporato continuativamente nel testo, nei paragrafi seguenti (1).

3. – L'intervento dello Stato in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Con il primo *rapporto*, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha, anzitutto, tenuto a rilevare come la azione del Governo, nel particolare settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, si sia compiutamente inquadrata nella ampia attività che lo Stato svolge nel campo della tutela fisica della classe lavoratrice.

Per illustrare con ampiezza tale settore sarebbe conseguentemente necessario procedere ad un esame degli scopi istituzionali che lo Stato si prefigge e ad una ricerca dei mezzi più idonei per conseguirli; indagine che, pur presentandosi di indubbio interesse, esulerebbe però dai fini cui la Commissione parlamentare di inchiesta intendeva pervenire, nonché dalla richiesta di notizie formulate al Ministero del Lavoro.

È apparso, invece, al Ministero più opportuno effettuare una indagine sugli interventi svolti dal Governo – e, per esso, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – in merito ad una riduzione, la più ampia possibile, del fenomeno infortunistico, i cui dannosi riflessi tanto si ripercuotono sulla vita dei lavoratori.

Per quanto concerne tali interventi, è innanzitutto necessario distinguere, da un lato l'attività che lo Stato svolge per la emanazione di norme giuridiche e, dall'altro, quella intesa a garantire la attuazione delle norme di legge di conseguenza emanate.

(1) Paragrafi 3-34, pagg. 38 e segg.

Le due diverse attività – *legislativa* ed *esecutiva* – devono, pertanto, essere trattate separatamente.

4. – Fonti legislative dal 1899 al 1955.

In merito alla *attività legislativa*, il *rapporto* del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rileva che lo Stato, in primo luogo, agisce nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro emanando norme giuridiche obbligatorie per tutti coloro che partecipano al processo produttivo, sia in forma diretta (quali il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e gli stessi lavoratori), sia indirettamente (e, cioè, i costruttori ed i commercianti degli impianti e delle macchine necessarie alla attività produttiva).

In proposito, occorre distinguere:

a) la *tutela della incolumità fisica del lavoratore*, che forma l'oggetto della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) la *tutela della salute del lavoratore*, che costituisce, invece, l'oggetto della protezione igienica del lavoratore.

Allorquando si procede all'esame della prevenzione degli infortuni sul lavoro, non può non essere presa in considerazione la *prevenzione delle malattie*, in quanto, tra i fattori che maggiormente possono apportare un contributo alla diminuzione delle cause di infortunio, deve appunto annoverarsi lo *stato di salute generale* del lavoratore.

Ciò posto, può concludersi che la azione preventiva rivolta alla protezione del lavoratore si esplica su due linee direttrici diverse ed interdipendenti: nel *prevenire*, cioè, le malattie comuni, attraverso la adozione dei mezzi atti, in primo luogo, ad evitarle, nonchè approntando gli strumenti necessari per controllare periodicamente lo stato di salute e per diagnosticare anzitempo le eventuali alterazioni; e, poi, nel *preservare* i lavoratori dagli infortuni e dalle malattie professionali vere e proprie.

Per tutelare la vita e la sicurezza dei lavoratori, lo Stato ha, da tempo, emanato una serie di norme giuridiche, sia di ordine generale che particolare, le prime delle quali vennero contenute nel *Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie* predisposto nel 1899 e, successivamente, in taluni *Regolamenti speciali* riferentisi a determinate attività produttive.

Il *Regolamento generale*, approvato con il *R.D. 18 giugno 1899, n. 230* (1), – come la sua stessa enunciazione indica – recava disposizioni di carattere

(1) *R.D. 18 giugno 1899, n. 230. – Approvazione del Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie alle quali si applica la legge 17 marzo 1898, n. 80. (Gazz. Uff. 26 giugno 1899, n. 148).*

generale, applicabili cioè a tutti i settori industriali ed a tutte le attività di lavoro.

I *Regolamenti speciali* disponevano per le seguenti materie:

— 1) *miniere, cave e torbiere*: il Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave, approvato con *R.D. 18 giugno 1899, n. 231* (1); la *legge 30 marzo 1893, n. 184* (2), concernente la polizia delle miniere e delle cave e il nuovo Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con *R.D. 10 gennaio 1907, n. 152* (3);

— 2) *costruzioni*: il Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni indicate dalla *legge 17 marzo 1898, n. 80* (4), approvato con *R.D. 27 maggio 1900, n. 205* (5);

— 3) *ferrovie e tramvie*: il nuovo Regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle strade ferrate, approvato con *R.D. 7 maggio 1903, n. 209* (6); il Regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle tramvie a trazione meccanica extra-urbane, approvato con *R.D. 23 novembre 1911, n. 1306* (7);

— 4) *industrie di prodotti esplosivi*: il Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano ed applicano materie esplosive, approvato con *R.D. 18 giugno 1899, n. 232* (8);

(1) *R.D. 18 giugno 1899, n. 231*. — *Approvazione del Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave*. (Gazz. Uff. 26 giugno 1899, n. 148).

(2) *Legge 30 marzo 1893, n. 184*. — *Polizia delle miniere, cave e torbiere*. (Gazz. Uff. 17 aprile 1893, n. 90).

(3) *R.D. 10 gennaio 1907, n. 152*. — *Applicazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere*. (Gazz. Uff. 20 aprile 1907, n. 94).

(4) *Legge 17 marzo 1898, n. 80*. — *Sugli infortuni degli operai sul lavoro*. (Gazz. Uff. 31 marzo 1898, n. 75).

(5) *R.D. 27 maggio 1900, n. 205*. — *Approvazione del Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge 17 marzo 1898, n. 80*. (Gazz. Uff. 12 giugno 1900, n. 137).

(6) *R.D. 7 maggio 1903, n. 209*. — *Approvazione del Regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle strade ferrate*. (Gazz. Uff. 18 giugno 1903, n. 142).

(7) *R.D. 23 novembre 1911, n. 1306*. — *Approvazione del Regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle tramvie a trazione meccanica extraurbane*. (Gazz. Uff. 19 dicembre 1911, n. 294).

(8) *R.D. 18 giugno 1899, n. 232*. — *Approvazione del Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplosive*. (Gazz. Uff. 26 giugno 1899, n. 148).

— 5) *generatori e recipienti di vapore a gas*: il Regolamento di esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331 (1), che, al titolo I, reca norme per la prevenzione contro gli infortuni, approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824 (2); le norme integrative del Regolamento sugli apparecchi a pressione, approvato con D.M. 22 aprile 1935 (3); le norme per l'esonero di apparecchi dalle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro per il trasporto di recipienti a gas compressi liquefatti e disciolti, approvate con D.M. 1° agosto 1935 (4); le norme per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, approvato con D.M. 13 agosto 1937 (5); ecc.

— 6) *impianti ed esercizi di ascensori*: la legge 24 ottobre 1942, n. 1415 (6), recante norme per l'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato, nonchè le norme fissanti la competenza dello E.N.P.I. per ciò che riguarda l'impianto ed il controllo degli ascensori, emanate con D.M. 8 aprile 1943 (7);

— 7) *oli minerali e carburanti*: il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 (8), che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti; il D.M. 31 luglio 1934 (9), che approva le norme di sicurezza per l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali e per il trasporto dei medesimi.

(1) R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331. — Costituzione della Associazione nazionale per il controllo della combustione. (Gazz. Uff. 11 agosto 1926, n. 185).

(2) R.D. 12 maggio 1927, n. 824. — Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione (Gazz. Uff. 4 luglio 1927, n. 152).

(3) D.M. 22 aprile 1935. — Norme integrative del Regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione. (Gazz. Uff. 18 maggio 1935, n. 117).

(4) D.M. 1° agosto 1935. — Norme per l'esonero di apparecchi dalle disposizioni per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e per il trasporto di recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. (Gazz. Uff. 20 agosto 1935, n. 193).

(5) D.M. 13 agosto 1937. — Norme per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore. (Gazz. Uff. 16 settembre 1937, n. 216).

(6) Legge 24 ottobre 1942, n. 1415. — Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato. (Gazz. Uff. 16 dicembre 1942, n. 297).

(7) D.M. 8 aprile 1943. — Competenze dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni in materia di collaudi e primi impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato. (Gazz. Uff. 25 maggio 1943, n. 121).

(8) R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741. — Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti. (Gazz. Uff. 30 dicembre 1933, n. 301).

(9) D.M. 31 luglio 1934. — Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi. (Gazz. Uff. 28 settembre 1934, n. 228).

5. - Legislazione dall'aprile 1955 in poi: a) criteri informativi.

Il *rapporto* del Ministero del Lavoro osserva, poi, che - come può desumersi da un esame, anche sommario, dei provvedimenti sopra citati - trattasi di leggi la cui emanazione risale, per lo più, nel tempo di oltre cinquanta anni. È comprensibile, pertanto, come le stesse contengano norme non più adeguate alle esigenze inerenti alla sicurezza del lavoro; e ciò in relazione alla evoluzione della tecnica e dei processi produttivi del lavoro, avendo l'industria fatto enormi progressi ed essendo state profonde le innovazioni apportate soprattutto nei settori siderurgico, chimico, estrattivo, meccanico, elettrico.

D'altra parte, alle modificazioni intervenute nella tecnica, ha corrisposto una trasformazione della situazione dal punto di vista sociale e morale.

Una nuova concezione è, inoltre, intervenuta, in questi ultimi anni, in materia di prevenzione infortuni: ad una *politica di riparazione* si è sostituita una *politica di tutela della personalità fisica e morale del lavoratore*; trasformazione che è stata sancita nella stessa *Costituzione*, la quale, allo art. 32 (1), afferma che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività», ed all'art. 35 (2) che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni».

Tenendo presenti le esigenze tecniche e produttive, ed avendo riguardo a questa nuova concezione, più ampia e più umana, della tutela del lavoratore da parte dello Stato, il Ministero del Lavoro iniziava nel 1955 l'integrale revisione ed il riordinamento della materia normativa, affrontando, di conseguenza, l'arduo complesso problema della rielaborazione delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché quello della formulazione di altre norme aventi come oggetto settori di lavoro finora mai disciplinati sotto il profilo antinfortunistico.

(1) *Cost.* - ART. 32. - «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dello individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

(2) *Cost.* - ART. 35. - «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero».

Il lavoro pre-legislativo del Ministero del Lavoro era facilitato dalla concessione di una delega accordata dal Potere legislativo al Governo, con la legge 12 febbraio 1955, n. 51 (1), onde emanare, entro un anno, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro.

In attuazione della suddetta delega, il Ministero del Lavoro — utilizzando le indagini compiute da organismi ministeriali ed interministeriali, tecnici, giuridici o sindacali — è stato in grado di predisporre un provvedimento generale, riguardante cioè tutti i settori della produzione, ed alcuni provvedimenti di carattere particolare.

6. — b) norme di carattere generale in materia di prevenzione infortuni: il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

Le norme di carattere generale sono state emanate con *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (2)*, e sono entrate in vigore il 1° gennaio 1956. Esse, abrogando, in pari data, tutte le norme precedenti hanno dettato una nuova compiuta disciplina di carattere generale, anche se alcuni titoli od alcuni articoli riguardano determinate attività o produzioni.

Importantissime sono le caratteristiche e le innovazioni apportate alla disciplina antinfortunistica. Anzitutto è stata colmata la lacuna, da tempo rilevata, riguardante la mancanza di precise disposizioni per macchine, attrezzature e strumenti ben definiti, nonché per settori e per processi lavorativi specifici. Alle poche norme contenute nel provvedimento del 1899, è subentrato un complesso organico e razionale di ben 406 articoli, di cui oltre 380 di natura strettamente tecnica.

In secondo luogo, la tutela antinfortunistica è stata estesa:

a) a tutte le forme di attività produttiva, ancorchè non soggette all'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

b) a tutti i soggetti delle attività stesse, vale a dire ai dirigenti ed ai preposti, e non soltanto — come prima era stabilito — ai datori di lavoro ed ai lavoratori;

c) a tutti gli operatori economici, e cioè ai costruttori, ai commercianti ed ai noleggiatori di macchine, attrezzature, apparecchi ed utensili.

(1) Legge 12 febbraio 1955, n. 51. — Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. (Gazz. Uff. 7 marzo 1955, n. 54).

(2) D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, Suppl. ord.).

Inoltre, il *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*(1), prevedeva:

a) la costituzione di una speciale Commissione consultiva permanente, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici e delle Organizzazioni sindacali di datori di lavoro, di dirigenti, di lavoratori, avente il compito di esprimere pareri e formulare proposte su questioni generali relative alla prevenzione degli infortuni ed alla igiene del lavoro, nonché sui ricorsi, sulle richieste di deroghe, ecc.; Commissione già costituita con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 2 gennaio 1956, e che da allora iniziò a funzionare regolarmente;

b) la istituzione, presso ogni azienda, di un registro degli infortuni comportanti una assenza superiore a tre giorni;

c) la rilevazione, da parte degli ispettori del lavoro, e la elaborazione e la pubblicazione di statistiche sugli infortuni e sulle malattie professionali;

d) la attribuzione a determinati enti e persone di talune verifiche e controlli per l'accertamento dello stato di sicurezza di impianti, installazioni e dispositivi contemplati dal provvedimento in questione.

Al fine di conseguire la più vasta conoscenza delle nuove norme di cui trattasi, il Ministero del Lavoro, prima ancora che le stesse fossero pubblicate in uno speciale supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, si è premurato di richiamare su di esse, con apposita circolare, l'attenzione degli Ispettorati del lavoro, sollecitandoli a svolgere la più intensa azione di divulgazione presso le aziende economiche e produttive interessate, ed inviando a detti Ispettorati un congruo quantitativo di copie dello speciale numero della «*Rassegna del Lavoro*», dedicato interamente al provvedimento.

In più, lo stesso Ministero, in occasione della *Fiera del Levante* del 1955, convocò a *Bari*, nel settembre dello stesso anno, i titolari di tutti gli Ispettorati regionali ed i capi degli Ispettorati del lavoro dell'*Italia Meridionale*, al fine di procedere ad un ampio approfondito scambio di idee sui nuovi ritrovati tecnici ivi osservati e sui mezzi adottati o che avrebbero potuto essere adottati per prevenire gli infortuni, onde richiamare su di essi, con perfetta cognizione di causa, l'attenzione delle ditte espositrici e di quelle similari.

Infine, un Convegno di ispettori regionali e provinciali del lavoro venne tenuto nei giorni 19-20 e 21 gennaio 1956 a *Roma*, nel corso del quale si discussero a fondo i problemi organizzativi e funzionali sollevati dalla entrata in vigore delle nuove norme generali.

(1) v. nota 2, pag. 43.

7. - c) norme integrative di prevenzione infortuni: il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302.

Nonostante la quantità e la ampiezza delle disposizioni contenute nel *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (1), alcuni particolari aspetti della prevenzione erano stati accantonati; e formarono oggetto di norme integrative delle norme generali, emanate con successivo *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302* (2).

Tali norme riguardano:

- 1) *la produzione e l'impiego degli esplosivi;*
- 2) *la disciplina dei collaudi;*
- 3) *le mole abrasive.*

1) *Produzione e impiego di esplosivi.*

Per quanto attiene al primo dei tre settori, si era ritenuto opportuno, in un primo momento, inserire le norme antinfortunistiche, aventi per oggetto *l'impiego degli esplosivi*, nel complesso delle norme speciali per le costruzioni edili o in quelle per il lavoro sotterraneo, dato che è proprio in questi settori in cui gli esplosivi vengono maggiormente adoperati.

In un secondo momento, invece, superato il conflitto di competenza tra il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell'Interno, che rivendicava la esclusività della disciplina in materia di esplosivi — risolto nel senso della coesistenza di due discipline, l'una rivolta alla tutela del cittadino in genere, e l'altra relativa alla tutela del lavoratore addetto alla produzione degli esplosivi o che di essi si serve nello svolgimento della quotidiana attività produttiva — si è venuti nella determinazione di stralciare dagli schemi delle norme speciali tutta quella parte della regolamentazione sugli esplosivi che ha recato e reca riflessi di carattere generale.

In effetti, è sembrato più opportuno e organico che le norme sulla produzione e sull'impiego degli esplosivi, ai fini della prevenzione degli infortuni, trovassero collocazione come complemento ed integrazione dello stesso provvedimento che contiene le norme generali, in quanto esse risultano prevalentemente di carattere generale e, pertanto, sono applicabili ad altri settori diversi da quello della edilizia, come ad esempio nei lavori sotterranei, nella demolizione di opere in muratura, nei lavori subacquei, in agricoltura, ecc.

(1) v. nota 2, pag. 43.

(2) *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302. - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.)*

2) *Disciplina dei collaudi.*

Per quanto riguarda la *disciplina dei collaudi*, si rilevò, in occasione di alcuni accertamenti compiuti a seguito di un grave infortunio verificatosi alcuni anni fa in provincia di *Genova*, che non esistevano nella allora vigente legislazione, norme in materia di collaudi; lacuna che, peraltro, si riscontra anche nella legislazione di altri Paesi e nello stesso Regolamento tipo di sicurezza del *Bureau International du Travail*.

Allo scopo di colmare tale carenza, particolari studi sono stati effettuati, per disciplinare compiutamente i collaudi parziali e definitivi di impianti e macchinari che presentino particolari pericoli di scoppio, incendio e disintegrazione, ecc.

Il Ministero del Lavoro ha, pertanto, predisposto uno schema di norme generali, aventi lo scopo di tutelare la vita e la integrità fisica dei lavoratori, durante le prove di collaudo, riguardanti, più che gli aspetti tecnici dei collaudi – difficili da disciplinare data la varietà degli impianti e dei macchinari – l'ambiente di lavoro nel quale i collaudi stessi si svolgono, nonché le modalità ed i rapporti tra le imprese costruttrici, le imprese committenti e le imprese collaudatrici.

3) *Mole abrasive.*

Infine, per quanto riguarda le *mole abrasive*, si è manifestata la necessità di rendere applicabile, adeguandola alla nuova situazione attuale, la norma già contenuta nello art. 84 del *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (1).

(1) *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, Suppl. ord.).

.....

ART. 84. — « Le mole abrasive artificiali, prima di essere usate devono risultare già, a cura dello stesso costruttore, collaudate ad una velocità superiore di almeno il 40 % a quelle di uso.

Per le mole di diametro superiore a 300 millimetri, il collaudo di velocità deve essere effettuato per ogni singola mola.

Ogni mola deve portare una etichetta con l'indicazione del tipo, della qualità, del diametro e della velocità massima di uso, espressa in numero di giri al minuto primo – velocità angolare – riferita a mola nuova ed in metri al minuto secondo – velocità periferica – nonché il nome e la sede del costruttore.

La velocità di cui al comma precedente deve essere esclusivamente indicata con la dizione « velocità massima di uso ». È vietato far menzione della velocità di collaudo.

La velocità massima di uso deve essere stabilita in modo che il coefficiente di sicurezza rispetto alla velocità limite di rottura per forza centrifuga non sia inferiore a 5 ».

Difficoltà di ordine pratico, esistono nei riguardi di alcuni tipi speciali di mole e di alcuni settori marginali della produzione, riferentisi soprattutto alle mole troncatrici, alle mole a stazza e ad anelli teneri di grana grossa e alle mole di piccoli e piccolissimi diametri.

Onde chiarire la portata del citato art. 84 (1), ed integrare la disciplina in esso contenuta, è stata elaborata una nuova norma, poi inserita tra le disposizioni integrative complementari.

8. - d) norme speciali di prevenzione infortuni.

A *latere* ed in conseguenza delle norme di carattere generale, sono state emanate norme di carattere speciale, per particolari attività produttive o per determinate branche di attività economiche.

Esse riguardano:

— 1) la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni: norme emanate con *D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164* (2);

— 2) la sicurezza e l'igiene del lavoro in sotterraneo: norme emanate con *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320* (3);

— 3) l'igiene e la sicurezza del lavoro nei cassoni ad aria compressa: norme emanate con *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321* (4);

— 4) la sicurezza e l'igiene del lavoro nella industria della cinematografia e della televisione: norme emanate con *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322* (5);

— 5) la prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore telefonico: norme emanate con *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323* (6).

(1) v. nota 1, pag. 46.

(2) *D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164*. — *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni*. (Gazz. Uff. 31 marzo 1956, n. 78, Suppl. ord.).

(3) *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320*. — *Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo*. (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, Suppl. ord.; v. *avviso rettifica* in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

(4) *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321*. — *Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa*. (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, Suppl. ord.; v. *avviso rettifica* in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

(5) *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322*. — *Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione*. (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, Suppl. ord.).

(6) *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323*. — *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici*. (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, Suppl. ord.).

9. – d/1) norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni: il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.

Le esigenze di una regolamentazione giuridica speciale in tema di prevenzione infortuni nei lavori per le costruzioni in genere trova il suo logico fondamento nella peculiarità del processo produttivo in tale settore industriale, determinata sia dalle caratteristiche esigenze dei lavori, che si svolgono in luoghi sopraelevati o in profondità, sia dalla gravità e frequenza dei relativi rischi.

Notevole importanza hanno, nei lavori di costruzione, le misure di natura igienico-sanitaria, oltre quelle di contenuto strettamente tecnico-prevenzionistico.

Il *D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164* (1) – provvedimento destinato a sostituire quello, ormai superato, riferibile al 1900 (2) – riguarda tutti i lavori di costruzione, di manutenzione, di riparazione e di demolizione di opere, ad eccezione di quelli che si svolgono in sotterraneo e nei cassoni ad aria compressa, per i quali ultimi si è parimenti ravvisata la necessità di una regolamentazione *ad hoc* che ha come soggetti destinatari gli stessi delle norme di carattere generale.

La vasta gamma delle norme in esso contenute concerne tutti i settori, i mezzi e le lavorazioni interessati, dalla viabilità, alla ubicazione e costruzione delle fosse, dai requisiti di idoneità delle opere provvisorie, delle scale e delle cinture di sicurezza, alla stabilità delle pareti degli scavi, dai depositi e trasporto di materiali, alla difesa contro i gas nocivi pericolosi.

10. – d/2) norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo: il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320.

Avvertita la imprescindibile necessità di disciplinare con norme particolari la esecuzione di questi lavori – i quali, presentando peculiari caratteristiche tecniche, hanno esigenza di specifiche misure di sicurezza – il Ministero del Lavoro ha provveduto a redigere apposite norme, le quali sono state emanate con il *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320* (3).

Finora, i noti provvedimenti di sicurezza riferentisi ai lavori che si attuano in sotterraneo riguardano le miniere, le cave, e le torbiere, le quali,

(1) v. nota 2, pag. 47.

(2) v. nota 5, pag. 40.

(3) v. nota 3, pag. 47.

logicamente hanno una sfera di applicazione limitata, con esclusione dei lavori per costruzione di bacini idroelettrici, di pozzi, di gallerie ed opere simili, interessanti molteplici rami di attività produttive, quali quello idrico, agricolo, elettrico, della viabilità, ecc.

Il criterio seguito nella elaborazione delle nuove norme è stato quello di considerare soltanto i rischi di infortunio specifici in sotterraneo, nonché i rischi comuni ad altre attività lavorative — ma che in sotterraneo hanno una maggiore rilevanza — rinviando, invece, alle norme di carattere generale ed a quelle di carattere speciale per le costruzioni, i diversi aspetti aventi attinenza con i rischi generici o comuni.

11. — d/3) norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa: il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321.

Un altro settore di notevole importanza, ai fini della prevenzione degli infortuni e della igiene del lavoro, è quello riguardante i lavori nei cassoni ad aria compressa, che, per la loro natura e per le circostanze nelle quali vengono svolti, espongono gli operai a pericoli molto gravi.

Mentre taluni Stati hanno, da tempo, disciplinato tale settore, il nostro Paese presentava al riguardo ampie lacune legislative che hanno notevolmente contribuito al verificarsi di frequenti infortuni, spesso mortali.

Invero, i primi studi per la regolamentazione della materia risalgono al 1927, con risultanze che motivi d'ordine vario hanno, finora, impedito di tradurre in norme cogenti.

Il provvedimento in oggetto — *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321* (1) — contiene norme di carattere tecnico ed igienico-sanitario, le quali disciplinano dettagliatamente i requisiti di costruzione e di arredamento degli impianti e degli apparecchi, la denuncia preventiva dei lavori all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, i servizi sanitari e quelli igienici, e l'ordinamento dei lavori.

12. — d/4) norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nella industria della cinematografia e della televisione: il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322.

L'attività cinematografica presenta caratteristiche ed esigenze del tutto speciali, tali da richiedere una disciplina speciale ed indipendente dalle norme

(1) v. nota 4, pag. 47.

di carattere generale, in quanto ad essa non potrebbe adattarsi il complesso di norme rivolte prevalentemente a settori ed a mezzi produttivi di natura stabile e continuativa, tenuto conto che tale attività, soprattutto se diretta alla ripresa dei films specie nei luoghi aperti al pubblico, viene effettuata con mezzi e con una organizzazione a volte improvvisati.

Caratteristiche tecniche speciali presenta anche la televisione, la quale necessita di una disciplina, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, piuttosto semplice per affermarsi e portarsi allo stesso livello esistente in altri Paesi economicamente più ricchi e più avanzati.

Il Ministero del Lavoro, aderendo anche ad apposita richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha predisposto uno schema di norme speciali, che sono entrate in vigore con il *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322* (1).

13. - d/5) norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici: il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323.

Anche per quanto riguarda il particolare settore della costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione degli impianti telefonici, è stato fatto presente dalle categorie interessate e dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni che le norme generali di prevenzione infortuni - emanate con il più volte citato *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (2) - trovano in pratica difficoltà per una loro applicazione integrale e razionale.

Avuto riguardo a ciò, sono state predisposte dal Ministero del Lavoro norme particolari - con il *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323* (3) - destinate ad integrare ed a sostituire, per gli impianti di cui trattasi, alcune delle disposizioni di carattere generale.

14. - e) norme generali e speciali in materia di igiene del lavoro.

La delega legislativa, accordata dal Parlamento al Governo, con la *legge 12 febbraio 1955, n. 51* (4), riguarda non solo il settore della prevenzione infortuni, ma anche quello della igiene del lavoro.

In effetti, il Governo è stato autorizzato a modificare le norme di igiene del lavoro esistenti ed a emanare nuove norme rivolte alla tutela della salute del lavoratore.

(1) v. nota 5, pag. 47.

(2) v. nota 2, pag. 43.

(3) v. nota 6, pag. 47.

(4) v. nota 1, pag. 43.

In dipendenza di tale delega, le norme generali per l'igiene del lavoro sono state predisposte con *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303* (1).

Le modifiche apportate al precedente *Regolamento del 1927* (2) si riferiscono soprattutto ai necessari aggiornamenti di alcuni precetti, sulla base della ormai lunga esperienza e al coordinamento sul piano tecnico con gli altri provvedimenti legislativi, emanati o emanandi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Dette modifiche, se non implicano una profonda revisione dei criteri fondamentali del precedente *Regolamento*, tuttavia, assumono notevole importanza dal punto di vista pratico e segnano un progresso sensibile ai fini della tutela igienica del lavoratore.

Fermo restando il sistema giuridico precedente, alcune norme fondamentali sono state modificate, ed altre aggiunte soprattutto per quanto riguarda: la segnalazione delle sostanze nocive; il servizio medico di fabbrica; l'altezza, la cubatura e la superficie degli stabilimenti; i requisiti degli ambienti di lavoro; l'illuminazione e la temperatura; la difesa delle radiazioni nocive; la difesa dell'aria dall'inquinamento di prodotti nocivi; la difesa contro le polveri; la difesa dai rumori e scuotimenti; e, infine, l'organizzazione e l'apprestamento dei bagni, degli spogliatoi, dei refettori, dei dormitori e dei locali di ricovero e di riposo.

Soprattutto due punti nelle nuove norme vanno posti in rilievo, e cioè:

— 1) l'ampliamento della disciplina delle visite mediche preventive e periodiche, previste dall'art. 6 del soppresso *Regolamento generale per l'igiene del lavoro* (2), integrato dal *D.M. 20 marzo 1929* (3) che approva l'elenco delle lavorazioni industriali nelle quali si adoperano o si producono

(1) *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. — Norme generali per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.; v. avviso di rettifica in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

(2) *R.D. 14 aprile 1927, n. 530. — Approvazione del Regolamento generale per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 25 aprile 1927, n. 95).

.....

Reg. — ART. 6. — « Nelle lavorazioni industriali nelle quali si adoperino o si producano sostanze tossiche od infettanti, e che verranno indicate in un elenco da compilarsi dal Ministero dell'economia nazionale di concerto col Ministero dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, i lavoratori dovranno essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro, per constatare se abbiano i requisiti speciali di resistenza all'azione degli agenti nocivi alla cui influenza devono esporsi;

b) successivamente, a periodi da indicarsi nello stesso elenco, per constatare il loro stato di salute».

(3) *D.M. 20 marzo 1929. — Approvazione dell'elenco delle lavorazioni industriali nelle quali si adoperano o si producono sostanze tossiche od infettanti, agli effetti dell'obbligo delle visite mediche preventive o periodiche degli operai prescritto dall'art. 6 del Regolamento generale 14 aprile 1927, n. 530, per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 24 aprile 1929, n. 96).

sostanze tossiche o infettanti, agli effetti dell'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche degli operai.

In proposito una nuova Tabella è stata predisposta ed inserita nelle nuove norme, tenuto conto della progressiva evoluzione della tecnica industriale, ed in particolare della chimica, la quale porta alla introduzione di sempre nuovi procedimenti e all'impiego di un numero sempre crescente di sostanze ad azione nociva.

D'altra parte, in taluni settori produttivi, la introduzione e la diffusione di nuovi processi sono così rapide che, non sempre, è dato di conoscere tempestivamente le eventuali proprietà lesive delle sostanze utilizzate e dei prodotti ottenuti. Il più delle volte, anzi, tali proprietà si rilevano soltanto attraverso conseguenze patologiche solo in seguito avvertite.

È sembrato, pertanto, necessario dare al controllo sanitario periodico una estensione più vasta così da coprire il maggior numero possibile di rischi, pur tenendo conto delle difficoltà, assai maggiori rispetto al passato, di racchiudere in una elencazione, per sua natura definita e circoscritta, rischi di considerevole necessità e variabilità.

— 2) La emanazione — soprattutto per la difesa del lavoratore dalle polveri — di norme fondamentali per la prevenzione della silicosi e della asbestosi, utilizzando, in questo campo, la delega al Governo conferita con la *legge 12 febbraio 1955, n. 52 (1)*, a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

Oltre alle norme generali di igiene del lavoro — modificatrici o in aggiunta a quelle esistenti — sono state emanate nuove norme speciali che sono state inserite nei vari provvedimenti speciali di prevenzione contro gli infortuni, di cui più sopra è stato fatto cenno.

Come può rilevarsi dalla enunciazione dei provvedimenti suddetti, essi riguardano, non solo la sicurezza del lavoro, ma anche l'igiene del lavoro.

(1) *Legge 12 febbraio 1955, n. 52. — Delega al Governo a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi. (Gazz. Uff. 7 marzo 1955, n. 54).*

CAPITOLO II.

LA SITUAZIONE LEGISLATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
CONTRO LE MALATTIE PROFESSIONALI

Sommario: 15. *Premessa e cenni storici sulle fonti legislative.* – 16. *Disciplina vigente.* – 17. *Programma legislativo.* – 18. *Considerazioni conclusive sulla attività del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in materia di prevenzione delle malattie professionali.*

15. – Premessa e cenni storici sulle fonti legislative.

Il rapporto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prosegue con l'esame della attività legislativa specificamente svolta in materia di protezione contro le malattie professionali.

In proposito, viene rilevato che la prima legge per l'assicurazione contro le malattie professionali è costituita dal *R.D. 13 maggio 1929, n. 928 (1)*, il quale provvede ad assicurare:

- a) *le intossicazioni da piombo, sue leghe e composti;*
- b) *le intossicazioni da mercurio, sue amalgame e composti;*
- c) *le intossicazioni da fosforo bianco o giallo;*
- d) *le intossicazioni da solfuro di carbonio;*
- e) *le intossicazioni da benzolo e omologhi, da derivati nitrati e clorati del benzolo ed omologhi;*
- f) *l'anchilostomiasi.*

In prosieguo di tempo, fu avvertita la necessità di unificare le disposizioni contenute nel citato R.D. e quelle emanate con il Testo Unico approvato con *R.D. 31 gennaio 1904, n. 51 (2)*, concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ciò avvenne in base alla *legge 29 gennaio 1934, n. 333 (3)* – che autorizzava il Governo a riformare le norme del Testo Unico

(1) *R.D. 13 maggio 1929, n. 928. – Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.* (Gazz. Uff. 14 giugno 1929, n. 138).

(2) *R.D. 31 gennaio 1904, n. 51. – Approvazione del Testo Unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.* (Gazz. Uff. 27 febbraio 1904, n. 43).

(3) *Legge 29 gennaio 1934, n. 333. – Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.* (Gazz. Uff. 13 marzo 1934, n. 61).

del 1904 – a seguito della quale le disposizioni del *R.D. 13 maggio 1929, n. 928* (1) e del Regolamento approvato, con il *R.D. 5 ottobre 1933, n. 1565* (2), furono assorbite dalla nuova legge per gli infortuni sul lavoro industriale emanata con *R.D. 17 agosto 1935, n. 1765* (3), dalle disposizioni integrative di cui al *R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276* (4), e dal Regolamento, approvato con *R.D. 25 gennaio 1937, n. 200* (5).

Prescindendo dalle modifiche intervenute successivamente, debesi rilevare che il *R.D. 17 agosto 1935, n. 1765* (3), costituisce la legge fondamentale in materia. Essa contempla lo stesso numero di malattie professionali assicurate con il *R.D. 13 maggio 1929, n. 928* (1), ma il suo campo di applicazione comprende altre industrie o lavorazioni e, inoltre, il numero degli assicurati contro le malattie professionali subisce un notevole aumento.

Con la *legge 12 aprile 1943, n. 455* (6), il numero delle malattie professionali soggette alla assicurazione obbligatoria venne elevato ad otto, in quanto l'assicurazione stessa fu estesa anche alla silicosi ed all'asbestosi.

Infine, la *legge 15 novembre 1952, n. 1967* (7), ha modificato la tabella annessa al *R.D. 17 agosto 1935, n. 1765* (3), portando le malattie professionali a 40, mentre le altre due (silicosi ed asbestosi) rimangono regolate dalla *legge 12 aprile 1943, n. 455* (6), testè citata.

La legislazione in materia risulta, pertanto, sufficientemente aggiornata con l'emanazione di questo ultimo provvedimento. L'unica deficienza che viene da più parti lamentata è costituita dalla circostanza per cui l'assi-

(1) v. nota 1, pag. 53.

(2) *R.D. 5 ottobre 1933, n. 1565*. – Approvazione del Regolamento per la esecuzione del *R.D. 13 maggio 1929, n. 928*, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. (Gazz. Uff. 2 dicembre 1933, n. 279).

(3) *R.D. 17 agosto 1935, n. 1765*. – Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

(4) *R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276*. – Disposizioni integrative del *R.D. 17 agosto 1935, n. 1765*, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (Gazz. Uff. 22 gennaio 1937, n. 17).

(5) *R.D. 25 gennaio 1937, n. 200*. – Approvazione del Regolamento per l'esecuzione dei *RR.DD. 17 agosto 1935, n. 1765* e *15 dicembre 1936, n. 2276*, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (Gazz. Uff. 10 marzo 1937, n. 58).

(6) *Legge 12 aprile 1943, n. 455*. – Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi. (Gazz. Uff. 14 giugno 1943, n. 137).

(7) *Legge 15 novembre 1952, n. 1967*. – Modificazioni alla tabella delle malattie professionali allegata al *R.D. 17 agosto 1935, n. 1765*. (Gazz. Uff. 12 dicembre 1952, n. 288).

curazione contro le malattie professionali verrebbe limitata al settore del lavoro industriale, lasciando scoperto quello del lavoro agricolo.

16. – **Disciplina vigente.**

Come si è già rilevato, le *malattie professionali* che rientrano sotto l'assicurazione obbligatoria sono attualmente 42, di cui 40 sono elencate nella *Tabella* allegata alla *legge 15 novembre 1952, n. 1967* (1), e 2 sono, invece, contenute nella *Tabella* annessa alla *legge 12 aprile 1943, n. 455* (2).

Le summenzionate *Tabelle* contemplano ormai quasi tutti i rischi professionali del settore industriale, e determinano altresì le lavorazioni corrispondenti alle malattie professionali, e l'indicazione del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

È, inoltre, opportuno precisare, per una più adeguata valutazione della ampiezza assunta dalla tutela assicurativa con la *legge 15 novembre 1952, n. 1967* (1), che la nuova *Tabella*, oltre a portare le malattie a 40, ha anche eliminato la discriminazione restrittiva delle lavorazioni soggette all'obbligo assicurativo, contenuta nella precedente *Tabella*, per cui restano oggi tutelati tutti gli operai comunque esposti alla azione delle cause lesive considerate (salvo poche eccezioni riferentesi a rischi particolari, quali: l'ossido di carbonio, i rumori e l'anchilostomiasi). Altra limitazione soppressa nella *Tabella* vigente è quella relativa alle manifestazioni morbose indennizzabili e la sostituzione del termine più lato di *malattia* a quello di *intossicazione*.

Si può, quindi, affermare che l'ampliamento della tutela assicurativa è da valutarsi non soltanto in rapporto all'aumento numerico delle malattie (o, meglio, gruppo di malattie considerate), ma anche in relazione allo abbandono di talune restrizioni sancite nella *Tabella* precedente.

Tra le malattie professionali sono comprese la silicosi e l'asbestosi che costituiscono, purtroppo, le manifestazioni attualmente più diffuse. La loro frequenza è da mettersi in rapporto alla enorme diffusione della silice in natura, presente in quasi tutti i minerali.

La ragione di una speciale forma di assicurazione per la silicosi è nel particolare carattere di essa (diffusione, gravità, irreversibilità, e soprattutto frequente associazione alla tubercolosi).

(1) v. nota 7, pag. 54.

(2) v. nota 6, pag. 54.

È questa la ragione per la quale si ritenne a suo tempo necessaria l'emanazione delle disposizioni di cui alla *legge 12 aprile 1943, n. 455* (1), la quale disciplinando la materia, stabilisce, peraltro, che le misure di prevenzione e di sicurezza tecnica e profilattica contro le malattie di che trattasi, da una parte, e le modalità ed i termini per l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche per i lavoratori, dall'altra, troveranno sede, rispettivamente in regolamenti speciali e nelle norme di attuazione (artt. 11 e 16 della *legge n. 455*) (1).

Senonchè al momento della compilazione del rapporto ministeriale non risultavano ancora emanate dette disposizioni, nè per quanto concerne la *prevenzione tecnica*, nè per quanto riguarda la *prevenzione medica*.

Invero, la prevenzione medica formò oggetto di un *decreto ministeriale* predisposto in data *31 agosto 1943* — che, tuttavia, non fu pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* a causa degli eventi bellici dell'8 settembre 1943. Le relative disposizioni — intese a disciplinare la materia delle visite mediche preventive e periodiche — furono, in seguito, emanate dal governo della R.S.I. in data *10 marzo 1944*; ma divennero operanti soltanto nel territorio della Repubblica stessa.

Pertanto, manca — al momento della compilazione del presente rapporto — una apposita disciplina in materia. È da rilevare, peraltro, che le disposizioni contenute nel *decreto del 1944* continuarono ad avere pratica applicazione, sia per l'interessamento svolto al riguardo dagli Ispettorati del lavoro, sia per il contributo apportato dall'*Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni* (E.N.P.I.) e dall'*Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro* (I.N.A.I.L.), i quali ultimi provvedono ad inviare presso le aziende gli autocarri radiologici per l'effettuazione delle visite mediche ai lavoratori interessati.

(1) *Legge 12 aprile 1943, n. 455. — Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed alla asbestosi.* (Gazz. Uff. 14 giugno 1943, n. 137).

.....

ART. 11. — « Le disposizioni particolari concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle lavorazioni, sono prescritte dai regolamenti speciali ».

.....

ART. 16. — « Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per la attuazione della presente legge e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.

Per le violazioni delle norme della presente legge e delle norme che saranno emanate ai sensi del comma precedente, potrà essere comminata a carico del datore di lavoro la pena dell'ammenda in misura da L. 20 a L. 200 per ogni dipendente nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.

L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le L. 10.000 ».

Inoltre, alla carenza delle disposizioni di prevenzione tecnica hanno finora supplito quelle norme del *Regolamento generale per l'igiene del lavoro* — approvato con *R.D. 14 aprile 1927, n. 530* (1), che sono intese a prevenire ogni pericolo connesso alla inalazione di polveri di qualsiasi natura, restando escluse comunque le attività minerarie ed il lavoro in galleria.

17. — Programma legislativo.

Per ovviare alle deficienze sopra rilevate il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale — all'epoca della compilazione del rapporto — stava provvedendo, in merito, avvalendosi della delega concessa al Governo con la *legge 12 febbraio 1955, n. 51* (2), e la *legge 12 febbraio 1955, n. 52* (3).

La seconda di dette leggi, infatti, autorizzava il Potere esecutivo ad emanare, entro un anno dalla sua entrata in vigore (7 marzo 1956), norme intese ad integrare o modificare quelle della *legge 12 aprile 1943, n. 455* (4), concernente la estensione della assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi — per le parti riguardanti la

(1) v. nota 2, pag. 51.

(2) v. nota 1, pag. 43.

(3) v. nota 1, pag. 52.

(4) *Legge 12 aprile 1943, n. 455. — Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi.* (Gazz. Uff. 14 giugno 1943, n. 137).

.....

ART. 5. — « I lavoratori addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 devono sottoporsi, a cura e spese del datore di lavoro, a visita medica al momento dell'assunzione ed a visite successive periodiche nei modi e nei termini stabiliti dalle norme previste dall'art. 16, ferme le disposizioni dell'art. 6 del Regolamento generale per l'igiene del lavoro 14 aprile 1927, n. 530 e le norme del 20 marzo 1929.

Il risultato delle visite periodiche di cui al presente articolo e di quelle di cui all'articolo seguente deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore nei modi e nei termini che saranno stabiliti dalle norme di attuazione previste dall'art. 16. Il lavoratore ha facoltà di chiedere un nuovo accertamento medico a carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente da un medico in rappresentanza del lavoratore, da un medico in rappresentanza del datore di lavoro e da un ispettore medico corporativo».

.....

ART. 6. — « Indipendentemente dalle visite mediche contemplate dall'art. 5, l'Ispettorato corporativo competente per territorio può, con motivata ordinanza, prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori, da eseguirsi nei modi stabiliti dai regolamenti.

I risultati di queste visite, e quelli delle visite di assunzione e periodiche di cui all'art. 5 devono essere annotati, nei modi e termini stabiliti dalle norme di attuazione, e comunicati, in schede personali da intestarsi ad ogni lavoratore, al Casellario centrale infortuni, nonché

disciplina delle visite mediche dei lavoratori di cui agli articoli 5, 6, 10, 13, 14 della legge n. 455 anzidetta, ed il funzionamento del Collegio medico; la rendita di passaggio di cui all'art. 10 della legge stessa; il limite minimo

trascritti, tutte le volte che da essi risulti la necessità dell'abbandono delle lavorazioni pericolose, nei libretti di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112».

.....

ART. 10. — « Quando l'assicurato, riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi od asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado purché non superiore all'ottanta per cento, abbandoni per ragioni profilattiche la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia o si occupi in altra lavorazione, non prevista nella tabella, l'istituto assicuratore corrisponde per un periodo di tempo variabile da sei mesi ad un anno ed indipendentemente dalle prestazioni e dalla indennità che possono spettargli per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio che può variare da un quarto alla metà della differenza in meno tra il salario che percepiva nella lavorazione cui prima attendeva e quello percepito nella nuova lavorazione. Se poi al momento dell'abbandono della lavorazione pericolosa nelle circostanze predette l'assicurato resta temporaneamente disoccupato, l'istituto assicuratore gli corrisponde, per un periodo di tempo non eccedente centoventi giorni ed indipendentemente dall'indennità di disoccupazione, una rendita di passaggio non superiore ad un terzo e non inferiore ad un quinto del salario che il lavoratore percepiva prima della disoccupazione.

La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con il salario relativo alla nuova occupazione o con la indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

La corresponsione della rendita ha inizio con la cessazione del periodo di accertamento o di cura».

.....

ART. 13. — « I datori di lavoro che effettuano le lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge debbono denunciare all'istituto assicuratore, entro un mese dall'entrata in vigore di essa, le lavorazioni predette e, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'articolo 8 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, comunicare all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio supplementare di assicurazione».

ART. 14. — « La presente legge si applica anche ai casi di malattia manifestatisi prima della sua entrata in vigore.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti giudizi preposti da lavoratori o dai loro superstiti contro datori di lavoro per risarcimento o per liquidazione di danni da silicosi o da asbestosi sofferti da lavoratori adibiti a lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, non potrà essere pronunciata condanna del datore di lavoro fuori dei casi in cui, secondo le disposizioni dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, permane, nonostante l'assicurazione obbligatoria, la responsabilità civile a carico del datore di lavoro.

Questa disposizione non può essere applicata se il datore di lavoro non prova di avere denunciato all'istituto assicuratore il caso relativo alla controversia pendente.

In relazione ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della presente legge, che per effetto della disposizione dei comma precedenti non hanno più corso, se il lavoratore è riconosciuto

di inabilità permanente ed il regime di revisione; l'adeguamento del salario base; la modifica della *Tabella A*, annessa alla citata *legge n. 455*, una

affetto da silicosi o asbestosi, le prestazioni di cui all'art. 7 e seguenti decorrono dal giorno della domanda giudiziale e sono a carico dell'istituto assicuratore.

Le spese di giudizio sono a carico del datore di lavoro, se il lavoratore è riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi ai sensi della presente legge; in caso contrario sono compensate. Il giudice davanti al quale pende il procedimento provvede sulle spese con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo su ricorso della parte interessata e sentita l'altra parte».

TABELLA DELLE LAVORAZIONI PER LE QUALI È OBBLIGATORIA L'ASSICURAZIONE CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI E DEL PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITÀ DELLA CESSAZIONE DEL LAVORO

MALATTIE	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
<i>Silicosi anche associata a tubercolosi</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e nelle gallerie, lavori nelle miniere e cave a cielo aperto con roccia silicea. b) Lavori di frantumazione, macinazione e manipolazione di roccia silicea, di sabbia quarzifera o di silice e di abrasivi silicei. c) Estrazione, taglio, lavorazione, preparazione, smerigliatura, molatura e adattamento in opera del grès, del granito e degli altri materiali silicei. d) Fabbricazione e lavorazione dei refrattari ed abrasivi contenenti silice libera, della ceramica esclusi i laterizi, e del vetro, limitatamente per quest'ultimo alla preparazione delle materie prime ed alla smerigliatura con materiale siliceo; e preparazione e levigatura delle mole (escluse le operazioni di molatura occasionale, la riparazione e arrotatura, affilatura di utensili ed attrezzi usati nella fabbrica od opificio, a meno che il lavoratore sia adibito principalmente a dette operazioni. e) Lavori delle industrie siderurgiche e metallurgiche e lavori delle industrie meccaniche nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque esponano alla inalazione di polveri di silice libera. 	10 anni
<i>Asbestosi anche associata a tubercolosi</i>	Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere e nelle manifatture, compresa anche la lavorazione del cemento amianto.	10 anni

disposizione transitoria per la prevenzione in materia; l'istituzione di una Sezione distinta dal *Fondo speciale infortuni* di cui all'art. 70 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (1).

La citata *legge di delega 12 febbraio 1955, n. 52* (2), ha disposto che le nuove norme dovranno essere ispirate ai seguenti criteri:

a) attuare un più efficace controllo dello stato di salute e della idoneità fisica dei lavoratori anche all'atto dell'entrata in vigore della legge delegata, disciplinando le denunce, le registrazioni e le notizie intorno alle lavorazioni e ai lavoratori;

b) far gravare la spesa del funzionamento del Collegio medico unicamente sull'*Istituto nazionale della previdenza sociale* (I.N.P.S.) e sull'*Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro* (I.N.A.I.L.);

c) assicurare la corresponsione, entro più brevi termini, della rendita di passaggio ai lavoratori colpiti dalle malattie anzidette, ed in misura più adeguata alle necessità economiche dei lavoratori assicurati che abbandonano le lavorazioni morbigene, e per un termine di almeno un anno;

d) ridurre dal 33 al 20 per cento il limite minimo di inabilità permanente, modificando il regime di revisione dell'inabilità;

e) adeguare al particolare rischio della silicosi e della asbestosi il sistema della determinazione del salario base ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative;

f) ampliare il campo della tutela con la modifica della *Tabella A*, annessa alla *legge 12 aprile 1943, n. 455* (3), prolungando il periodo massimo di indennizzabilità a quindici anni ed apportando modifiche alle lavorazioni;

g) dettare una norma transitoria per l'applicazione del R.D. 14 aprile 1927, n. 530 (4), fino alla emanazione del regolamento speciale di prevenzione per la silicosi e l'asbestosi;

h) istituire una Sezione distinta dal *Fondo speciale infortuni* presso la *Cassa depositi e prestiti* per assicurati o loro superstiti in particolari

(1) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*. (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....

ART. 70. — « Le somme riscosse per contravvenzioni al presente decreto ed al Regolamento sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 37 della legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero delle Corporazioni ».

(2) v. nota 1, pag. 52.

(3) v. nota 4, pag. 57.

(4) v. nota 2, pag. 51.

condizioni; o per lavoratori emigrati rientrati in patria non aventi diritto alle indennità previste dalla *legge 12 aprile 1943, n. 455* (1).

Con il rispetto di detti criteri il Ministero del Lavoro ebbe, all'epoca della redazione del *rapporto*, a predisporre un progetto elaborato da apposita Commissione. In seguito e sulla base di tale progetto venne emanato il *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648* (2), contenente norme modificatrici della *legge 12 aprile 1943 n. 455* (1), nonché il Regolamento approvato con *D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169* (3).

Con la emanazione delle norme di che trattasi è stata, pertanto, colmata quella lacuna relativa alla *prevenzione medica*; mentre l'altra deficienza, concernente la *prevenzione tecnica* è stata eliminata, con la emanazione delle altre disposizioni costituenti oggetto della prima *legge di delega* che reca la stessa data della precedente ed è contrassegnata dal *n. 51* (4).

Tale legge ha conferito, infatti, al Potere esecutivo la delega ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, e ha sancito, tra l'altro, all'art. 3 (4), che le norme da emanare stabiliscano i mezzi, i metodi ed in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire le malattie professionali, particolarmente per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la organizzazione di questo, l'ambiente di lavoro ed i mezzi protettivi individuali. E ciò tenendo conto delle condizioni tecniche della produzione e delle esigenze igieniche del lavoro.

Il Ministero del Lavoro, ottemperando a quanto disposto dalla *legge n. 51* (4), ha predisposto, tra l'altro, le norme speciali per la sicurezza e l'igiene del lavoro in sotterraneo, il cui testo approvato con *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320* dedica una apposita disciplina giuridica alla lotta contro

(1) v. nota 6, pag. 54.

(2) *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648*. — *Norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi*. (Gazz. Uff. 13 luglio 1956, n. 173).

(3) *D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169*. — *Approvazione delle norme regolamentari per l'attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, modificata con D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi*. (Gazz. Uff. 26 ottobre 1960, n. 263).

(4) *Legge 12 febbraio 1955, n. 51*. — *Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro*. (Gazz. Uff. 7 marzo 1955, n. 54).

.....

ART. 3. — « Le norme di cui all'art. 1 della presente legge stabiliranno i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infortuni le malattie professionali, parti-

le polveri, dettando norme particolari sulla bagnatura delle polveri stesse, sulla perforazione delle rocce, sulle macchine perforatrici e demolitrici, su speciali dispositivi ad iniezione d'acqua, sulla pulizia e ricambio dei filtri dei separatori a polvere, sull'inumidimento del materiale di scavo, sul collocamento del tubo di scappamento nelle macchine di trazione, sulla velocità della corrente d'aria, sui dispositivi antipolvere nella frantumazione dei materiali in sotterraneo, sulle verifiche della polverosità dell'aria-ambiente, sulle caratteristiche dei mezzi individuali di protezione, sul controllo, disinfezione e deposito delle maschere antipolvere.

In effetti, la prevenzione sul piano legislativo delle malattie professionali da polveri va posta in questi termini:

a) *prevenzione medica* (norme di cui al n. 3);

b) *prevenzione tecnica generale*. Vi provvedono le *Norme generali per l'igiene del lavoro*, il cui testo contiene nuove e più efficaci disposizioni per quanto concerne la lotta contro le polveri, ed elimina una lacuna del testo precedente, il quale non prevedeva il rischio dei lavori polverosi eseguiti all'aperto.

Per quanto riguarda, poi, i *settori di attività* esplicitamente esclusi dal Regolamento generale per l'igiene del lavoro – e, cioè: le miniere, cave e torbiere, e i lavori in sotterraneo – è da precisare che, alle prime, ha provveduto il Ministero competente e, per i secondi, si è provveduto dal Ministero del Lavoro, con le apposite *norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro in sotterraneo*.

In tal modo, è lecito ritenere che anche questo particolare settore di rischio igienico risulterà tutelato in modo organico ed efficace (con la riserva, naturalmente, dei provvedimenti di competenza del Ministero della Industria e Commercio).

colarmente per quanto riguarda: le condizioni di lavoro e la organizzazione di questo; l'ambiente di lavoro; la costruzione, la cessione sotto qualsiasi forma, l'impianto e l'uso di macchine, apparecchi e utensili comunque azionati; i mezzi protettivi individuali; la elencazione e le misure di conservazione e di impiego di materie prime e prodotti pericolosi, nocivi o dannosi; i requisiti di idoneità fisica e di età; gli organi aziendali destinati al benessere fisico dei lavoratori, nonché le istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l'osservanza delle norme suddette; il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle norme.

Nell'emanazione di tali norme il Governo terrà conto delle condizioni tecniche della produzione, delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro e delle esigenze igieniche del lavoro medesimo».

18. – Considerazioni conclusive sulla attività del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in materia di prevenzione delle malattie professionali.

L'azione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel settore della *prevenzione delle malattie professionali* non può considerarsi limitata ai provvedimenti di cui sopra. Essa è molto più ampia, perchè in detta azione possono anche legittimamente rientrare tutti i provvedimenti concernenti l'igiene del lavoro, anche se essi non si prefiggono esplicitamente e specificatamente la prevenzione di determinate malattie, come nel caso della silicosi e della asbestosi.

Questo concetto appare chiaro, per esempio, quando si considerino le norme concernenti le visite mediche preventive e periodiche per le lavorazioni indicate nella specifica *Tabella* allegata alle *Norme generali per la igiene del lavoro*: lavorazioni che riguardano in gran parte proprio quelle in cui si trattano le materie nocive, il cui rischio è tutelato dalla *legge 15 novembre 1952, n. 1967* (1).

Si potrebbero anche citare molte altre disposizioni delle *Norme generali per l'igiene del lavoro* e dei *Regolamenti speciali*, le quali si prefiggono più o meno direttamente fini profilattici contro molte malattie professionali: eliminazione dei rumori per la prevenzione della sordità professionale; bonifica dei sotterranei umidi per la prevenzione della anchilostomiasi; soppressione delle radiazioni nocive atte a provocare la cataratta professionale; e così via.

(1) v. nota 7, pag. 54.

CAPITOLO III.

LA SITUAZIONE IN ORDINE ALLA ATTIVITA' ESECUTIVA
IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI
E DI IGIENE DEL LAVORO

Sommario: 19. *L'attività esecutiva svolta dallo Stato in materia prevenzionistica.* — 20. *L'attività di vigilanza e gli organi ad essa preposti.* — 21. *Cenni sul contenuto delle nuove norme e sui mezzi per la loro diffusione.* — 22. *Il coordinamento della azione di vigilanza e della diffusione delle norme.*

19. — L'attività esecutiva svolta dallo Stato in materia prevenzionistica.

Dal *rapporto* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si rileva che la maggior parte dell'azione di vigilanza svolta dallo Stato in materia di prevenzione infortuni è esercitata dallo stesso Ministero del lavoro direttamente per mezzo degli *Ispettorati del lavoro* e indirettamente, nel particolare settore dei collaudi e delle visite periodiche degli apparecchi a pressione, per mezzo dell'*Associazione nazionale per il controllo della combustione*, Ente posto alle dipendenze del Ministero stesso. All'opera di propaganda prevenzionistica il Ministero del lavoro ha preposto l'*Ente nazionale prevenzione infortuni* (E.N.P.I.). La vigilanza sulle aziende minerarie è affidata al Ministero dell'industria che l'esercita per mezzo del Corpo delle Miniere (1).

(1) Il ruolo del Corpo delle Miniere, come risulta dal *rapporto* trasmesso dal Ministero dell'industria, compare per la prima volta nella *legge mineraria 20 novembre 1859, n. 3755*, come organo del Ministero dei lavori pubblici. In seguito alle successive modifiche nell'organizzazione amministrativa dello Stato, il Corpo delle Miniere è passato negli organici di vari Ministeri. Dopo la guerra il Corpo delle Miniere, con la ricostituzione del Ministero dell'industria,

L'attività esecutiva dello Stato si concretizza nei seguenti aspetti principali:

- a) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione;
- b) l'emanazione delle norme di attuazione;
- c) la propaganda e la divulgazione dei problemi attinenti alla lotta contro gli infortuni.

20. - L'attività di vigilanza e gli organi ad essa preposti.

Con il *D.L. 15 aprile 1948* si è provveduto a portare gli uffici dell'Ispettorato del lavoro da 27 a 75 e ad aumentare del 40 % il personale in servizio e particolarmente quello tecnico. Per ottenere un potenziamento qualitativo sono stati tenuti numerosi corsi di formazione professionale e sono stati distribuiti agli Ispettori del lavoro *memorandum* aventi per oggetto i rischi particolari di singole attività produttive, gli infortuni che vi si possono verificare più frequentemente, le cause che li determinano o li favoriscono, i mezzi atti a prevenirli. Analogamente, con il *D.P.R. 26 gennaio 1958, n. 413*, è stato riordinato il personale del Corpo delle Miniere, portando l'organico dei funzionari con funzioni ispettive a circa 450 posti, distribuiti in 14 Distretti minerari e 3 Sezioni idrocarburi. I posti attualmente coperti sono in numero considerevolmente minore di quelli disponibili.

21. - Cenni sul contenuto delle nuove norme e sui mezzi per la loro diffusione.

Alla emanazione delle norme è seguita una notevole attività inerente al coordinamento ed alla interpretazione di tutta la materia legislativa.

è tornato a far parte di questo Dicastero, Direzione generale delle Miniere, con la *legge 4 gennaio 1951, n. 2*. Le attuali attribuzioni del Corpo sono stabilite dal *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*, che ne accentua il carattere di « polizia mineraria ». Tra i vari compiti affidati al Corpo, figurano anche quelli di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori occupati nei lavori di ricerca, di coltivazione e di prospezione (rilievi geofisici) mineraria, ed in particolare di vigilanza sulla applicazione del *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*.

Questo aspetto è stato particolarmente curato dal Ministero del Lavoro che, avvalendosi della *Commissione consultiva permanente per la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro*, ha provveduto alla risoluzione di numerosi quesiti, agevolando in tal modo la comprensione delle norme da parte di coloro che sono chiamati ad applicarle ed a farle applicare.

All'opera di propaganda è principalmente preposto l'*Ente nazionale prevenzione infortuni* (E.N.P.I.) — il quale — come più compiutamente è illustrato in altra parte del *rapporto* dello stesso Ministero (1) — è stato specificatamente riorganizzato sotto il profilo giuridico-amministrativo, allo scopo di metterlo in grado di svolgere più efficacemente la sua attività istituzionale.

Fra le iniziative più importanti adottate dall'E.N.P.I., sono da sottolineare: quelle rivolte alla formazione di una coscienza prevenzionistica degli addetti alla sicurezza nelle varie aziende, quelle concernenti le indagini scientifiche del fenomeno infortunistico attuate presso gli *Istituti di medicina industriale*, istituiti dall'Ente quali propri organi tecnici-scientifici; e, infine, quelle dirette alla divulgazione ed alla conoscenza dei pericoli di infortunio attraverso i più diversi mezzi, quali la pubblicazione e la distribuzione gratuita di opuscoli illustrativi, le proiezioni cinematografiche, le trasmissioni radiofoniche, lo svolgimento di numerosi concorsi a premio, conferenze, lezioni, ecc.

Tali iniziative hanno in generale pienamente corrisposto alle aspettative, per cui non si può non porre in rilievo il contributo, da esse dato, alla tutela della integrità fisica del lavoratore.

I provvedimenti di attuazione delle norme in vigore riguardano argomenti di carattere, sia generale, che particolare.

Tra i primi vanno annoverati: le deroghe, il registro infortuni, la statistica infortuni, e la determinazione dei presidi medico-chirurgici obbligatori in rapporto alla diversa natura delle aziende.

Tra i secondi possono menzionarsi: le verifiche ed i controlli periodici a macchine ed attrezzature che presentano un particolare rischio e che sono stabilite dalle norme; la determinazione di attività e luoghi di lavoro nei quali si verificano peculiari rischi (incendi, scoppi, esplosioni) e sono obbligatori particolari adempimenti, l'autorizzazione alla costruzione e all'impiego dei ponteggi metallici nelle costruzioni, la classificazione degli esplosivi da impiegare nei lavori in sotterraneo, le verifiche della polverosità dell'aria-ambiente nei lavori in sotterraneo, la difesa contro le radiazioni ionizzanti, ecc.

(1) v. pagg. 69 e segg.

Trattasi di una serie di provvedimenti per i quali il Ministero del Lavoro ha già approntato le modalità di esecuzione, e che vengono gradualmente emanati per non gravare eccessivamente coloro che debbono applicarli, ed anche coloro che debbono farli applicare, cioè l'Ispettorato del lavoro e l'E.N.P.I.; i quali, per quanto concerne le verifiche ed i controlli ad essi affidati, dovranno impiegare oltre 200 funzionari tecnici, esclusivamente adibiti a tali compiti.

Tra i provvedimenti di attuazione è stato già completamente trattato l'argomento delle deroghe che riguarda la posticipata applicazione di alcune norme in dipendenza di difficoltà tecniche, di esercizio o per altri motivi eccezionali.

Sono state complessivamente concesse deroghe alla applicazione di 43 articoli delle norme generali e speciali e per periodi variabili fra un minimo di un anno ed un massimo di tre anni.

22. – Il coordinamento della azione di vigilanza e della diffusione delle norme.

A tale riguardo è risultato utile istituire i *Comitati regionali per la prevenzione degli infortuni* (C.R.P.I.), i quali integrano, in periferia, le funzioni che in proposito sono svolte, al centro, dal *Comitato I.N.A.I.L. – E.N.P.I.* costituito da rappresentanti del Ministero del Lavoro e degli Istituti medesimi.

I Comitati regionali sono composti da due funzionari della sede regionale dell'I.N.A.I.L., da due funzionari di quella dell'E.N.P.I. e dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, o da un suo delegato, che li presiede.

Compito essenziale dei Comitati in questione è quello di collegare e di coordinare l'azione che l'Ispettorato ed i due Enti svolgono, sia pure con attribuzioni distinte ed in tempi diversi, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro. All'uopo, i Comitati devono:

a) esaminare il locale andamento del fenomeno infortunistico, sulla base dei dati, delle notizie e degli elementi statistici a disposizione;

b) stabilire, nel modo più organico possibile i programmi di controllo e di visite da effettuarsi, rispettivamente, dall'Ispettorato e dai due Enti;

c) esaminare le risultanze di detti controlli e visite;

d) informare il Ministero del Lavoro sulla azione svolta, prospettando altresì quei problemi che, pur essendosi presentati localmente, acquistano tuttavia un interesse di carattere nazionale, ovvero quei problemi prettamente locali, ma per la cui soluzione si ravvisa l'opportunità di un intervento superiore.

Circa l'organizzazione ed il funzionamento dei Comitati – i primi dodici dei quali sono stati istituiti nel gennaio del 1952 – devesi, infine, sottolineare che, ove se ne ravvisi la opportunità, il loro presidente ha la facoltà di chiamare a partecipare a determinate sedute i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate agli argomenti in discussione, nonchè altri funzionari dell'Ispettorato del lavoro e dei due Enti, ed anche persone estranee, particolarmente esperte negli argomenti stessi.

CAPITOLO IV.

LA SITUAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE
PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI (E.N.P.I.)

Sommario: 23. *Istituzione e compiti dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e precedenti storici.* – 24. *Riorganizzazione dell'E.N.P.I.: la legge 19 dicembre 1952, n. 2390.* – 25. *Compiti affidati all'E.N.P.I. dalla vigente legislazione.* – 26. *Ordinamento ed organizzazione dello E.N.P.I.* – 27. *Organizzazione funzionale e territoriale.* – 28. *Considerazioni conclusive sulle funzioni dell'E.N.P.I.*

23. – Istituzione e compiti dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e precedenti storici.

Tra gli istituti cui spetta il compito di svolgere opera di consulenza tecnica, di propaganda e di controllo – prosegue il *rapporto* del Ministero del Lavoro – al fine di ottenere la integrale applicazione delle leggi concernenti la protezione della igiene e sicurezza del lavoro un particolare rilievo spetta all'*Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni* (E.N.P.I.).

Infatti, l'esperienza acquisita da detto Ente – che, in sessanta anni, ha conseguito sempre maggiori affermazioni nello svolgimento della sua attività – e la importanza della sua funzione preventiva nel quadro generale del sistema di sicurezza sociale, hanno indotto il Governo alla adozione di un provvedimento di fondamentale importanza, che si ricollega a quella vasta azione che il Governo stesso ha intrapresa al fine di sviluppare ed intensificare la lotta contro gli infortuni e contro le malattie professionali.

Trattasi della *legge 19 dicembre 1952, n. 2390* (1), nella quale si estrinseca in maniera evidente l'attuale politica sociale, intesa – come è noto – a conseguire i fini suesposti, sia mediante la revisione ed il perfezionamento delle leggi sul lavoro, sia attraverso il rafforzamento di quegli Enti che sono

(1) *Legge 19 dicembre 1952, n. 2390. – Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1952, n. 302).

cointeressati nell'opera di protezione della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

La legge citata provvede a riordinare giuridicamente un Ente, le cui origini risalgono al 1894, all'anno in cui cioè sorgeva la libera *Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni sul lavoro* (A.P.I.), costituita in Milano ad iniziativa di un gruppo di industriali lombardi ed eretta in ente morale con il *R.D. 25 aprile 1897, n. 145* (1).

Detta Associazione diede vita, a sua volta, alla *Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro* (A.N.P.I.), che fu riconosciuta quale istituto di diritto pubblico con *R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 79* (2), integrato e modificato dal *R.D.L. 1° luglio 1926, n. 1309* (3), entrambi convertiti nella *legge 30 giugno 1927, n. 1267* (4); ed alla quale furono affidati, tra l'altro, anche compiti di controllo sulla osservanza della legge in materia di infortuni sul lavoro.

A seguito dei provvedimenti legislativi attuati per la riorganizzazione dell'Ispettorato corporativo – provvedimenti che demandarono in modo esclusivo all'Ispettorato medesimo le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di prevenzione – l'Associazione venne, nel 1931, soppressa.

L'anno successivo, però – e, cioè, nel 1932 – per iniziativa della Confederazione degli industriali, in luogo della predetta Associazione, sorse un nuovo organismo e cioè l'*Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni* (E.N.P.I.) – il cui statuto fu approvato con *R.D. 25 ottobre 1938, n. 2176* (5) – con attività limitata al settore della industria, in quanto i compiti di assistenza e di propaganda affidati a suo tempo all'A.N.P.I. nel settore della agricoltura furono trasferiti alle *Casse mutue di assicurazione contro gli infortuni agricoli*.

(1) *R.D. 25 aprile 1897, n. 145*. – Istituzione in Ente morale dell'Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni sul lavoro. (Gazz. Uff. 31 maggio 1897, n. 126).

(2) *R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 79*. – Istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Gazz. Uff. 22 gennaio 1926, n. 17).

(3) *R.D.L. 1° luglio 1926, n. 1309*. – Modificazioni alle norme istitutive della Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Gazz. Uff. 4 agosto 1926, n. 179).

(4) *Legge 30 giugno 1927, n. 1267*. – Conversione in legge del *R.D.L. 1° luglio 1926, n. 1309*, che apporta modificazioni al *R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 79*, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Gazz. Uff. 2 agosto 1927, n. 177).

(5) *R.D. 25 ottobre 1938, n. 2176*. – Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni (E.N.P.I.). (Gazz. Uff. 20 febbraio 1939, n. 42).

24. – Riorganizzazione dell'E.N.P.I.: la legge 19 dicembre 1952, n. 2390.

Con la citata *legge 19 dicembre 1952, n. 2390* (1), è stata data all'Ente – che ha assunto la nuova denominazione di *Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni* – una nuova sistemazione giuridica ed istituzionale, che gli consente di rispondere meglio, e con l'efficienza necessaria, alle finalità cui, nel nuovo clima politico, economico e sociale, l'Ente stesso tende.

La nuova legge ha, in effetti, assegnato all'E.N.P.I. « lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro », estendendo i suoi compiti anche al settore agricolo.

In base alla *legge n. 2390* (1), l'E.N.P.I. è fornito di una propria personalità giuridica, indipendente da quella dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ed ha, quindi, una vita autonoma. Purtuttavia, l'Ente conserva stretti legami con l'I.N.A.I.L. stesso attraverso il Consiglio di amministrazione, e soprattutto a mezzo del contributo versatogli annualmente dall'Istituto medesimo motivato dal notevole interesse che l'Istituto assicuratore ha allo sviluppo crescente della prevenzione, ai sensi dell'art. 3 della *legge n. 2390* (1).

25. – Compiti affidati all'E.N.P.I. dalla vigente legislazione.

I compiti dell'E.N.P.I. – genericamente enunciati nell'art. 2 della *legge n. 2390* (1) – sono più compiutamente precisati nell'art. 2 del

(1) *Legge 19 dicembre 1952, n. 2390. – Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1952, n. 302).

.....

ART. 2. — « L'Ente ha lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro ».

ART. 3. — « Agli scopi indicati dall'articolo precedente, l'Ente provvede con le rendite del suo patrimonio, con i proventi dei servizi da esso esplicati e con altri eventuali contributi di enti e privati.

All'adempimento dei suoi compiti nel settore industriale ed agricolo, l'Ente provvede altresì con un contributo annuo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in ragione del 2,50 per cento del gettito dei contributi per l'assicurazione nell'industria e nell'agricoltura, risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'Istituto stesso ».

nuovo Statuto che è stato approvato con *D.P.R. 18 dicembre 1954, n. 1512* (1).

Sono affidate all'Ente le seguenti funzioni:

- a) studi e ricerche nei diversi settori della attività istituzionale, presentazione di proposte alle autorità competenti per l'applicazione delle norme di natura previdenziale vigenti e per la formulazione di nuove norme e la formazione di tecnici specializzati della sicurezza e della igiene del lavoro;
- b) svolgimento della azione di educazione e di propaganda per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e per l'igiene del lavoro anche nel campo scolastico;
- c) istituzione di servizi specializzati per l'orientamento professionale dei lavoratori;
- d) attività di consulenza tecnica, per incarico delle pubbliche amministrazioni, di enti ed imprenditori, in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- e) effettuazione, su richiesta degli imprenditori, di visite mediche preventive, periodiche e di controllo previste dalla legislazione sulla tutela del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, qualora non sia stabilita la competenza di speciali categorie di sanitari;

(1) *D.P.R. 18 dicembre 1954, n. 1512. - Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).* (Gazz. Uff. 4 aprile 1955, n. 77).

.....

ART. 2 — « L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonchè l'igiene del lavoro.

Per l'attuazione di tali scopi l'Ente:

- a) compie studi e ricerche nei diversi settori dell'attività istituzionale, presenta proposte alle autorità competenti per l'applicazione delle norme di natura prevenzionale vigenti e per la formulazione di nuove norme e cura la formazione di tecnici specializzati della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
- b) svolge azione di educazione e di propaganda per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e per l'igiene del lavoro anche nel campo scolastico;
- c) istituisce servizi specializzati per l'orientamento professionale dei lavoratori;
- d) presta consulenza tecnica, per incarico delle pubbliche amministrazioni, di enti ed imprenditori, in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- e) effettua, su richiesta degli imprenditori, le visite mediche preventive, periodiche e di controllo previste dalla legislazione sulla tutela del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, qualora non sia stabilita la competenza di speciali categorie di sanitari;
- f) effettua, per delega delle autorità competenti e per incarico degli imprenditori, collaudi e verifiche di impianti, macchine, apparecchi e congegni ai fini dell'igiene del lavoro e della sicurezza ».

— *f*) effettuazione, per delega delle autorità competenti e per incarico degli imprenditori, di collaudi e verifiche di impianti, macchine, apparecchi e congegni ai fini della igiene del lavoro e della sicurezza.

Tra le altre attività degne di rilievo è da menzionare quella prevista dall'art. 398 del *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (1) — contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in base al quale le verifiche ed i controlli prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza di determinati impianti, installazioni, attrezzature e dispositivi possono essere affidati anche all'E.N.P.I. con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

E, infine, si deve ricordare l'attività inerente alle prove di collaudo ed alle ispezioni degli ascensori e dei montacarichi (esclusi quelli delle amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole) che l'E.N.P.I. effettua, a mezzo di propri ingegneri forniti di laurea, su autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Da quanto sopra si evince che l'attività istituzionale dell'E.N.P.I. non si limita allo svolgimento di una opera di carattere meramente propagandistico, ma è altresì estesa all'accertamento ed al relativo studio di tutte quelle cause determinanti l'infortunio e aventi una peculiarità propria, tali da rendere quanto mai necessario detto studio, allo scopo ultimo di ricercare tutti quegli altri mezzi atti ad eliminare l'altrettanto peculiare pericolo di infortunio.

A tal fine, è stata accordata alla sua attività quella necessaria elasticità che permette all'Ente di conseguire la formazione di una sana coscienza antinfortunistica nei lavoratori e nei datori di lavoro; e ciò onde ottenere,

(1) *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, Suppl. ord.).

.....

ART. 398. — « Il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale ha facoltà, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, di affidare le verifiche e i controlli prescritti per lo accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi di cui agli articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220, 328, e 336 del presente decreto, all'Ispettorato del lavoro, o all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in relazione alla natura particolare delle verifiche e dei controlli stessi.

Qualora la natura delle verifiche e dei controlli lo consentano, il Ministero ha facoltà, sentita la Commissione consultiva permanente sopra indicata, di disporre con proprio decreto, che i controlli e le verifiche siano esercitate da personale specializzato dipendente o scelto dagli stessi datori di lavoro.

I decreti indicati ai comma precedenti fisseranno altresì le modalità per l'esercizio delle verifiche e dei controlli ».

non solo l'integrale applicazione delle vigenti disposizioni antinfortunistiche, bensì anche l'adozione di tutte quelle altre misure che, presso le singole aziende, ed in relazione alle esigenze del processo produttivo in esse svolto, potrebbero rendersi ulteriormente necessarie per salvaguardare la integrità fisica dei lavoratori interessati.

26. – Ordinamento ed organizzazione dell'E.N.P.I.

L'E.N.P.I. è retto, oltre che dal Presidente, da un Consiglio di amministrazione e da un Comitato esecutivo costituito nel seno di quest'ultimo.

Il Presidente è nominato – come per tutti gli altri enti previdenziali ed assistenziali di una certa rilevanza – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, ed ha la rappresentanza legale e soprintende al funzionamento dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro scelti in seno al Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. Ne fanno parte, altresì, i rappresentanti di quelle Amministrazioni che soprintendono ai vari settori della attività nazionale più strettamente interessate ai compiti dell'Ente stesso, quali il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero dell'Industria e Commercio, il Ministero della Agricoltura e Foreste e il Ministero del Tesoro.

Il Comitato esecutivo è costituito, oltre che dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e dai rappresentanti dei Ministeri maggiormente interessati.

Nella composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo si tiene conto del principio – già sancito nel secondo comma dell'art. 4 della *legge 19 dicembre 1952, n. 2390* (1) (2) – in base al quale la composizione degli organi dell'Ente deve rispecchiare i criteri di rappre-

(1) *Legge 19 dicembre 1952, n. 2390. – Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1952, n. 302).

.....

ART. 4. — « L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti con statuto, che verrà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri per il Tesoro, per l'Industria ed il Commercio e per l'Agricoltura e le Foreste (2).

La composizione degli organi dell'Ente rispecchierà i criteri di rappresentanza delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori vigenti per gli Istituti previdenziali ».

(2) v. nota 1, pag. 72.

sentanza delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori vigenti per gli istituti previdenziali.

Infatti, sia per il Consiglio di amministrazione che per il Comitato esecutivo, sono stati adottati, nei limiti delle possibilità dettate dal carattere e dalla struttura di un ente eminentemente tecnico, quei criteri proporzionali tra le rappresentanze delle Organizzazioni dei lavoratori e delle Organizzazioni dei datori di lavoro che hanno ispirato — come è stato più sopra precisato — la formazione dei Consigli di amministrazione e dei Comitati esecutivi degli altri Istituti previdenziali.

La scelta dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori tra quelli designati dalle Associazioni sindacali in seno al Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. è stata voluta — e giustamente — in considerazione dello stretto legame esistente nei principali settori del lavoro (industriale ed agricolo) tra l'E.N.P.I. e l'I.N.A.I.L. stesso, stretto legame che scaturisce dalla unicità del fenomeno che detti istituti combattono, mirando l'uno ad impedire l'insorgere dell'infortunio o ad attenuarne la gravità e l'altro a ridurne le conseguenze.

In considerazione della unicità degli scopi, la citata *legge 19 dicembre 1952, n. 2390*, pone, all'art. 3 (1), a carico dell'I.N.A.I.L., un contributo annuo in ragione del 2,50 % del gettito dei contributi per l'assicurazione nella industria e nella agricoltura, affinché l'E.N.P.I. sia in grado di adempiere ai suoi compiti in tale settore.

La vigilanza sull'Ente è esercitata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, mentre il controllo sul regolare funzionamento amministrativo dell'Ente stesso è assicurato da un Collegio sindacale costituito all'incirca come i Collegi sindacali degli altri Istituti previdenziali e assistenziali.

Oltre il Comitato esecutivo e il Collegio sindacale, previsti dallo statuto, particolare importanza riveste il Direttore generale che è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Ente.

27. — Organizzazione funzionale e territoriale.

L'E.N.P.I. opera su tutto il territorio nazionale con Sede centrale in Roma e 29 sedi periferiche, distinte in sedi e uffici regionali, uffici provinciali e uffici distaccati.

La sede centrale dispone di servizi tecnici, servizi sanitari e servizi di propaganda.

(1) v. nota 1, pag. 71.

I *Servizi tecnici* si occupano della soluzione dei problemi della sicurezza attraverso le seguenti attività:

a) consulenza ed assistenza aziendale svolta da funzionari esperti della sicurezza;

b) collaudo e controllo di macchine ed impianti per garantirne l'efficienza ai fini della prevenzione;

c) laboratori sperimentali per l'effettuazione di esami, prove e collaudi di materiali, attrezzi ed apparecchiature ai fini summenzionati. A tal'uopo, l'E.N.P.I. ha istituito in Roma un *Centro di controlli tecnici*, di cui esiste a Milano un reparto speciale per i controlli nel campo della elettricità;

d) progettazione, che è svolta da un apposito Ufficio, con l'intento di offrire alle aziende gli elementi precisi per risolvere i problemi relativi agli impianti da installare per la sicurezza e l'igiene del lavoro;

e) organizzazioni aziendali della sicurezza con la istituzione del *Centro italiano addetti alla sicurezza* (C.I.A.S.) che ha il compito di coordinare le attività di prevenzione.

I *Servizi igienico-sanitari* risolvono i problemi della igiene dell'ambiente di lavoro e della sanità fisica e psichica del lavoratore, a mezzo di:

a) *Consulenza igienico-sanitaria aziendale*, al fine di offrire visite di medici igienisti agli stabilimenti industriali ed ai luoghi di lavoro in genere, compresi quelli agricoli, per l'accertamento delle condizioni dell'ambiente di lavoro;

b) *Istituti di medicina industriale del lavoro*, per l'accertamento e il controllo della idoneità fisio-psicologica dei lavoratori; per l'esecuzione delle visite mediche di assunzione, preventive e periodiche; per lo svolgimento di studi e ricerche nel campo della medicina del lavoro. Detti Istituti sono attualmente 19, con sedi a Trieste, Torino, Milano, Brescia, Bologna, Trento, Genova, Piacenza, Savona, La Spezia, Avenza (Massa Carrara), Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari, Iglesias (Cagliari);

c) *Centri di psicologia del lavoro*, che indirizzano i lavoratori verso le occupazioni per le quali hanno le necessarie attitudini fisio-psichiche, al fine di ottenere i migliori risultati sia sul piano del rendimento, sia su quello della sicurezza. I Centri di che trattasi, sono attualmente 15, con sedi a Torino, Trento, Trieste, Genova, Milano, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari;

d) *Infermerie di fabbrica* - che ammontano a 72 - con il compito di prestare l'assistenza e il pronto soccorso ai lavoratori infortunati, nonché di fornire tutte le altre prestazioni concernenti l'igiene del lavoro;

e) *Centri sanitari* per la silicosi, per la cultura dei medici di fabbrica, per la profilassi medicamentosa delle malattie professionali e per la cardiologia.

I *Servizi di propaganda* riguardano l'educazione alla sicurezza del lavoro a mezzo di:

a) corsi di conferenze e di lezioni tenute negli stabilimenti, nei cantieri-scuola, negli istituti scolastici di istruzione professionale e nelle facoltà di ingegneria;

b) proiezioni cinematografiche in luoghi di lavoro, in luoghi pubblici e nelle scuole;

c) pubblicazioni sulla stampa e diffusione di opuscoli e manuali per dirigenti e lavoratori;

d) mostre ed esposizioni;

e) Centro italiano degli incaricati scolastici della sicurezza che interessa la scuola ai problemi della prevenzione;

f) Centro di servizio sociale per la assistenza ai lavoratori.

28. – Considerazioni conclusive sulle funzioni dell'E.N.P.I.

La breve esposizione fatta dei precedenti storici, delle fonti giuridiche, delle funzioni e degli ordinamenti dell'*Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni* dimostrano l'intendimento del Governo – e per esso del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – di utilizzare in sommo grado questo Istituto di diritto pubblico, altamente qualificato e precipuamente specializzato, nella azione intrapresa per contenere e ridurre il fenomeno infortunistico.

Come si è rilevato, l'E.N.P.I., amministrato democraticamente, sorretto dal punto di vista finanziario, disciplinato da norme giuridiche ad alto contenuto sociale, controllato dal Ministero del Lavoro, dovrebbe essere in grado di assolvere quelle funzioni e attività di preminente interesse sociale, che il Parlamento con la legge più volte richiamata ha voluto conferirgli.

CAPITOLO V.

LE STATISTICHE SUGLI INFORTUNI
E SULLE MALATTIE PROFESSIONALI

Sommario: 29. *Le fonti statistiche.* – 30. *Gli infortuni denunciati.* – 31. a) *infortuni in agricoltura.* – 32. b) *infortuni in industria.* – 33. *Scarto fra infortuni denunciati e infortuni indennizzati.* – 34. *Le frequenze degli infortuni.*

29. – Le fonti statistiche.

Il *rapporto* del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale si conclude con l'esame delle *statistiche* e dell'*andamento degli infortuni e delle malattie professionali*.

Al riguardo viene osservato che l'unica rilevazione statistica esistente oggi in Italia in materia di infortuni sul lavoro è quella effettuata dall'*Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro* (I.N.A.I.L.) che pubblica i relativi dati sul suo « *Notiziario Statistico* » con periodicità trimestrale.

I dati che vi sono esposti riguardano l'andamento territoriale e per gestione, nonchè per competenza e per esercizio, a seconda che si siano verificati, rispettivamente, nell'anno di avvenimento o di manifestazione del sinistro, prescindendo dall'anno di denuncia o di definizione, o viceversa.

Il « *Notiziario Statistico* » contiene, inoltre, una « *Appendice* » dedicata, in genere, alla illustrazione di particolari indagini effettuate in settori, circoscrizioni territoriali e gestioni, di volta in volta, più a fondo studiati, e destinati, quindi, a variare di contenuto ogni numero.

La predetta pubblicazione – il cui inizio rimonta al 1948 – viene integrata da una altra più estesa, dal titolo « *Notizie Statistiche* », che, tuttavia, non ha il carattere della regolarità, essendone state finora pubblicate solo tre edizioni e cioè nel 1952, nel 1955 e nel 1958. In esse sono esposti e riassunti i dati pubblicati nel « *Notiziario Statistico* », nonchè una serie di altri dati relativi alle cause, alle conseguenze ed alla sede e natura della lesione, questi ultimi limitati agli infortuni con esito mortale e permanente.

In complesso, le predette pubblicazioni – che contengono i dati sugli infortuni e sulle tecnopatie – sono redatte con molta cura e attenta preci-

sione quali difficilmente si riscontrano nelle analoghe pubblicazioni esistenti nei Paesi esteri.

Tali considerazioni sono, però, valide solamente per quei fini assicurativi che le pubblicazioni stesse espressamente si prefiggono, mentre altrettanto non può dirsi circa la loro rispondenza alle finalità prevenzionistiche.

In dette rilevazioni si concede, ad esempio, molto peso alle conseguenze e meno importanza alle cause degli eventi; le rilevazioni stesse non hanno luogo con la necessaria tempestività e non contengono sufficienti specificazioni riguardanti i vari settori produttivi; e, infine, la determinazione degli esposti al rischio viene effettuata con il metodo indiretto, attraverso il rapporto tra la massa dei salari assicurati e le retribuzioni medie percepite.

Pur tuttavia, le statistiche dell'I.N.A.I.L., anche se non costituiscono quel necessario ed auspicato mezzo strumentale per conoscere quanto occorre al fine di stabilire adeguati e tempestivi programmi prevenzionali, per la costanza pluridecennale dei suoi metodi di rilevazione e di calcolo e per la completezza dei dati – nel senso che vi sono contenuti tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle leggi assicurative – costituiscono una fonte sicura, oltre che unica, per un giudizio sulla situazione infortunistica nazionale.

30. – Gli infortuni denunciati.

Gli infortuni denunciati, aggiornati a tutto il 31 dicembre 1960, risultano in base alle statistiche dell'I.N.A.I.L. dalla seguente *Tabella I*:

TABELLA I.

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATI A TUTTO IL DICEMBRE 1960

GESTIONI	CASI TOTALI						Variazioni dal 1955 al 1960
	1955	1956	1957	1958	1959	1960	
Agricoltura . .	256.029	277.367	286.699	302.035	319.149	315.072	+ 24,65
Industria:							
<i>infortuni</i> . .	860.301	884.263	920.137	913.122	960.344	1.059.924	+ 23,20
<i>malattie professionali</i> .	13.126	17.808	18.153	19.504	22.998	23.932	+ 82,23
Agricoltura e Industria in complesso . .	1.129.430	1.179.438	1.224.989	1.234.661	1.302.491	1.398.228	+ 23,80

GESTIONI	CASI MORTALI						Variazioni dal 1955 al 1960
	1955	1956	1957	1958	1959	1960	
Agricoltura . .	1.210	1.194	1.225	1.297	1.272	1.247	+ 3,05
Industria:							
infortuni . .	2.770	2.748	2.778	2.730	2.584	2.658	— 4,33
malattie pro- fessionali . .	363	498	350	272	194	148	— 59,30
Agricoltura e Industria in complesso . .	4.433	4.440	4.353	4.075	4.050	4.053	— 6,68

Si deve tener presente che questi dati sono suscettibili con il decorrere del tempo, di qualche variazione, comunque di scarsa incidenza, per rettifiche e modificazioni connesse con il continuo aggiornamento delle notizie ad esse relative.

Con riguardo alle singole gestioni sono da segnalare i seguenti aspetti particolari.

31. - a) infortuni in agricoltura.

Per quanto concerne il settore *agricoltura*, nel periodo considerato, si ha un aumento del 24,65 %, con una media di incremento di circa il 5 % annuale.

È da rilevare che la consistenza del fenomeno infortunistico risulterebbe maggiore se, nel regime assicurativo previsto dalla legge, non esistessero differenziazioni fra industria e agricoltura, quali, ad esempio, le franchigie che, in agricoltura, sono elevate a 10 giorni per le inabilità temporanee (tre nella industria) ed al 15 % di percentuale di inabilità per le permanenti (10 % nella industria).

Questi sono gli infortuni agricoli propriamente detti, quelli cioè che ricadono sotto la legge della assicurazione infortuni in agricoltura (*D.L. L. 23 agosto 1917, n. 1450*) (1).

Ad essi si devono aggiungere gli infortuni che, pur verificandosi nel settore agricolo, sono tutelati dalla legge sulla assicurazione infortuni nel-

(1) *D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450. - Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.* (Gazz. Uff. 14 settembre 1917, n. 218).

l'industria (*R.D. 17 agosto 1935, n. 1765*) (1), e sono, pertanto, inclusi nei dati relativi alla gestione industriale, in quanto sono avvenuti in occasione di lavorazioni rientranti nel campo di applicazione di quest'ultimo provvedimento. Trattasi degli incidenti che derivano dall'impiego di macchine mobili (trebbiatrici, trattrici, ecc.), da macchine fisse, dall'allevamento degli animali e dai lavori dell'industria boschiva, ecc.

Per quanto riguarda gli infortuni derivanti dalle macchine agricole i dati per gli anni sottoindicati sono i seguenti:

	Infortunati totali	di cui mortali
1953	23.083	1.542
1954	22.743	1.697
1955	26.782	1.920
1956	31.060	2.055

Anche nei loro confronti si rileva un costante aumento confermato ed accentuato negli anni più recenti.

Il citato aumento assoluto di infortuni assume aspetti di rilevante gravità, se rapportato alla riduzione della popolazione agricola verificatasi negli ultimi anni, riduzione circostanziata dal fatto che la ripartizione delle forze di lavoro (rilevazione *Istat* per campione) assegna nel 1960 il 31 % alla agricoltura, mentre tale percentuale era nel 1951 del 42 %.

Come si preciserà in seguito, l'aumento interessa, tuttavia, gli infortuni di minore gravità, ma già dai valori assoluti si nota, nel periodo considerato, e per gli infortuni mortali, una diminuzione del 4,33 %.

32. - b) infortuni in industria.

Peraltro nel settore industriale - nel quale si registra il 75 % degli eventi complessivi, mentre il restante 25 % interessa gli infortuni agricoli e le malattie professionali - si dispone di dati più dettagliati costituiti dalla serie storica degli infortuni avvenuti ogni anno dal 1948 in poi denunciati e definiti secondo le conseguenze alla fine di ogni anno successivo.

Questi dati, in rapporto ai metodi di rilevazione e di calcolo, costituiscono la fonte più precisa per una valutazione sulla situazione infortunistica nazionale, e consentono inoltre di valutare gli infortuni secondo le conseguenze invalidanti e di ricavare degli indici di frequenza dati dal rapporto fra infortuni e numero di occupanti esposti al rischio.

I dati di cui sopra risultano dalla seguente *Tabella II*:

(1) v. nota 3, pag. 54.

INFORTUNI DELLA GESTIONE ORDINARIA INDUSTRIALE AVVENUTI IN
CONSEGUENZE ALLA FINE DI OGNI ANNO SUCCESSIVO

ANNO DI COMPETENZA	INFORTUNI DENUNCIATI		INFORTUNI DEFINITI				
	In complesso	Di cui mortalità	Con indennizzo				Senza indennizzo
			Temporanea	Permanente	Morte	Totale	
1948 . . .	406.418	1.817	334.734	18.402	1.333	354.469	51.015
1949 . . .	429.480	1.837	355.328	19.623	1.358	376.309	52.487
1950 . . .	500.615	2.242	416.132	22.104	1.644	439.880	59.812
1951 . . .	551.632	2.220	461.041	24.081	1.645	486.767	62.942
1952 . . .	650.960	2.605	544.951	26.737	1.879	573.567	75.472
1953 . . .	717.732	2.454	599.171	29.150	1.740	630.061	85.585
1954 . . .	793.349	2.645	663.016	31.698	1.857	696.571	94.263
1955 . . .	848.514	2.702	716.850	33.011	1.944	751.805	95.005
1956 . . .	873.126	2.687	742.574	32.749	1.854	777.177	94.602
1957 . . .	909.781	2.720	774.945	32.267	1.896	809.108	99.151
1958 . . .	903.518	2.676	769.471	30.950	1.841	802.262	99.769
1959 . . .	950.360	2.561	810.244	31.999	1.716	843.959	105.196
	+12,00%	- 5,26%					

TABELLA II

OGNI ANNO DAL 1948 AL 1959 DENUNZIATI E DEFINITI SECONDO LE
 - INDICI DI FREQUENZA PER 1.000 OPERAI ANNO

In complesso	Operai anno	FREQUENZE RELATIVE A 1000 OPERAI ANNO				Anno di competenza
		Temporanea	Permanente	Morte	Totale	
405.484	2.901.493	115,37	6,34	0,46	122,17	1948
428.796	2.915.189	121,89	6,73	0,47	129,09	1949
499.692	3.026.557	137,49	7,30	0,54	145,33	1950
549.709	3.159.295	145,93	7,62	0,52	154,07	1951
649.039	3.283.744	165,95	8,14	0,57	174,66	1952
715.646	3.472.423	172,55	8,39	0,50	181,44	1953
790.834	3.682.409	180,05	8,61	0,50	189,16	1954
846.810	3.739.472	191,70	8,83	0,52	201,05	1955
871.779	3.845.192	193,13	8,52	0,48	202,12	1956
908.259	3.968.098	195,29	8,13	0,48	203,90	1957
902.031	4.071.675	188,98	7,60	0,45	197,03	1958
949.155	4.237.837	191,19	7,55	0,41	199,15	1959
+ 12,09%	+ 13,32%	- 0,27%	- 14,50%	- 21,54%	- 0,95%	

33. - Scarto fra infortuni denunciati e infortuni indennizzati.

Gli infortuni denunciati si ricavano dalle denunce degli eventi che i datori di lavoro indirizzano all'Istituto assicuratore. I relativi dati consentono una conoscenza tempestiva del fenomeno infortunistico, anche se trattasi di dati grezzi e suscettibili di modifiche di qualche entità in sede di definizione amministrativa delle pratiche; e ciò perchè una parte degli eventi denunciati non rientra nella definizione giuridica dell'infortunio del lavoro ammesso ad indennizzo e per uno dei seguenti motivi:

— inesistenza del rapporto di lavoro o della causa violenta in occasione di lavoro;

— limitazione delle conseguenze di infortunio a meno di tre giorni di inabilità temporanea, escluso il giorno dell'evento, e quindi rientro delle conseguenze nel cosiddetto periodo di « franchigia » che non dà luogo ad indennizzo.

È questo secondo motivo che provoca in misura prevalente, lo scarto fra infortuni denunciati ed infortuni indennizzati, in quanto il datore di lavoro deve fare la denuncia entro due giorni dall'infortunio e, quindi, per prudenza, denuncia anche infortuni le cui conseguenze si dimostreranno successivamente contenute nei limiti della franchigia.

Ciò premesso, rimane da precisare che lo scarto fra infortuni denunciati ed infortuni indennizzati si aggira fra il 12 ed il 13 %.

Un aspetto particolare dello scarto di cui trattasi si rileva per gli infortuni mortali fra i quali si richiamano i seguenti dati di dettaglio per l'ultimo quinquennio.

TABELLA III

SCARTO TRA INFORTUNI DENUNZIATI ED INFORTUNI INDENNIZZATI
NEL QUINQUENNIO 1955-1959 (1)

Anno di competenza	Infortuni denunciati 1	Infortuni indennizzati 2	Definiti senza indennizzo 3
1955	2.702	1.944	659
1956	2.687	1.854	727
1957	2.720	1.896	752
1958	2.676	1.841	765
1959	2.561	1.716	779

(1) I dati della colonna 1 dovrebbero eguagliare la somma dei corrispondenti dati della colonna 2 e 3. Qualche lieve differenza è giustificata dal fatto che nel termine di un anno non per tutti gli infortuni denunciati si è addivenuti alla definizione della pratica, sicchè la differenza, peraltro di lieve entità, è costituita dagli infortuni ancora non definiti.

Dalla precedente *Tabella III* scaturisce una constatazione di certo interesse; e, cioè, che circa il 30 % degli infortuni mortali denunciati viene definito senza indennizzo, mentre per quasi 800 casi la denuncia di infortuni si chiude senza indennizzo e con una differenza rilevante rispetto allo scarto del 12-13 % che si registra sugli infortuni in complesso.

La ragione di tale apparente anomalia risiede, peraltro, nel fatto che, per gli infortuni mortali, si aggiunge un particolare motivo di scarto fra gli infortuni denunciati e gli infortuni indennizzati; e tale motivo è rappresentato dalla circostanza che gli infortuni mortali sul lavoro dei quali sono rimasti vittime operai senza eredi non danno luogo ad indennizzo, cioè alla pensione, appunto per mancanza dei legittimi destinatari della pensione stessa.

La esclusione dalle rilevazioni degli infortuni mortali non indennizzati per mancanza di eredi, conferma la finalità esclusivamente assicurativa delle rilevazioni I.N.A.I.L., la cui attendibilità, anche per quanto riguarda l'andamento degli infortuni mortali, non risulta peraltro compromessa in quanto il predetto criterio è sempre stato adottato fin dall'inizio delle rilevazioni.

34. - Le frequenze degli infortuni.

Dai dati relativi agli infortuni denunciati nella industria è possibile rilevare un costante e continuo aumento degli infortuni complessivi.

L'aumento è più rilevante nel periodo fra il 1948 e il 1955, nel quale il numero assoluto degli infortuni è più che raddoppiato (aumento complessivo del 108 % pari ad un incremento medio del 15 % ogni anno) e quello degli infortuni mortali è aumentato del 46 %.

Diverso si presenta il fenomeno nel periodo 1955-1959; continua l'aumento degli infortuni complessivi, ma il fenomeno si presenta notevolmente attenuato con un incremento complessivo del 12 % pari ad un aumento medio del 3 % all'anno.

Per quanto riguarda gli infortuni mortali si ha, sempre nel periodo 1955-1959 una diminuzione del 5,26 % del numero assoluto degli eventi.

Questo, in sintesi, l'andamento degli infortuni nei suoi valori assoluti. Un giudizio sulla situazione infortunistica nazionale, però, se non può prescindere dalla valutazione del numero assoluto degli eventi, non può

non fondarsi sul comportamento degli eventi stessi in rapporto alla massa degli esposti al rischio, cioè al numero degli occupati dipendenti che, a partire dal 1955 è aumentato complessivamente del 13,32 % con una media del 3,34 % ogni anno.

Facendo riferimento ai dati relativi, cioè alla frequenza degli infortuni per 1000 operai-anno (criterio adottato anche dall'*Ufficio Internazionale del Lavoro*), si rileva un notevole e pressochè costante incremento per tutti i casi fino al 1955.

Dopo tale anno, invece, le frequenze dei casi totali restano quasi costanti nei loro valori, con lievissime tendenze alla flessione (0,95 %), mentre i casi più gravi, cioè quelli che hanno avuto esito permanente denunciano decisamente una flessione che risulta particolarmente accentuata per i casi mortali, ma che ha un certo rilievo anche per i casi permanenti.

Le frequenze degli infortuni mortali, dal 1955 al 1959, sono diminuite da 0,52 a 0,41, con una riduzione del 21,54 %; le frequenze degli infortuni permanenti diminuiscono nello stesso periodo da 8,83 a 7,55 con una riduzione del 14,50 %.

Occorre, a questo punto, chiarire la convenienza di porre in particolare evidenza l'analisi degli elementi forniti con la *Tabella* riportata per gli anni successivi al 1955. Ciò perché il 1955 – oltre ad essere considerato statisticamente valido per la mancanza di elementi perturbatori dannosi ai fini della osservazione, quali eventi atipici e perciò eccezionali, capaci di incidere notevolmente sulla indagine statistica generale – viene assunto come significativo per la coincidenza con la emanazione del complesso delle nuove norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Alla luce di tali constatazioni, la segnalata positiva flessione delle frequenze relative ai casi più gravi, compresi i mortali, può ragionevolmente farsi risalire soprattutto alla applicazione della nuova disciplina antinfortunistica.

Per quel che riguarda, invece, l'incremento degli infortuni, assunto nei suoi valori assoluti, è bene sottolineare come tale incremento coincida con la parallela espansione riscontratasi nel medesimo intervallo di tempo dei diversi e fondamentali settori di attività lavorativa del nostro Paese.

Questa ultima circostanza ha naturalmente e comprensibilmente determinato un sempre maggiore impiego di manodopera e, quindi, un più largo numero di esposti al rischio, con conseguenti maggiori probabilità di infortuni.

TABELLA IV

INFORTUNI DELL'ANNO 1957 - DEFINITI AL 31 DICEMBRE 1958
Indici di frequenza per 1000 operai-anno

	Totale	Permanente	Morte
Piemonte	117	3,86	0,26
Valle d'Aosta	250	7,36	0,51
Liguria	230	10,70	0,47
Lombardia	166	5,14	0,30
Trentino-Alto Adige	264	6,97	0,97
Friuli-Venezia Giulia	211	5,08	0,47
Trieste	200	9,68	0,33
Veneto	244	7,25	0,44
Emilia	271	9,45	0,61
Toscana	282	14,42	0,47
Umbria	239	13,91	0,70
Marche	266	12,62	0,77
Lazio	134	7,18	0,42
Abruzzi	275	12,19	1,06
Campania	273	13,18	0,71
Puglia	216	13,16	1,05
Basilicata	203	11,26	0,72
Calabria	436	14,43	1,39
Sicilia	290	18,19	0,98
Sardegna	273	8,89	0,94
<i>media nazionale</i>	203	8,13	0,48

I dati esposti sono oggettivamente completi, e il loro confronto pone in evidenza sorprendenti ed impressionanti differenze riguardanti soprattutto alcune regioni del Nord e del Sud.

È sufficiente confrontare i due estremi costituiti, secondo le cifre esposte, da *Piemonte* e *Calabria*. In questa ultima, gli indici di frequenza superano

il *Piemonte* del 540 % per gli infortuni mortali, del 380 % per gli infortuni permanenti, e del 37 % per gli infortuni totali.

Alla *Calabria* – per la quale si rilevano le frequenze più elevate – seguono la *Sicilia* (che, peraltro, ha frequenze basse per gli infortuni mortali), la *Toscana*, gli *Abruzzi*, la *Campania* e la *Sardegna*.

Le differenze anzidette confermano quanto peso abbiano – di fronte ad una realtà nella quale ogni giorno il tecnicismo e la qualificazione professionale assumono una importanza sempre più accentuata – le insufficienti capacità delle maestranze meridionali derivanti da inesperienza, dalla discontinuità della occupazione e dalle condizioni misere delle zone ove esse vivono.

Da segnalare qualche anomalia nel quadro geografico che essenzialmente caratterizza le frequenze degli infortuni. Nel *Trentino*, ad esempio, la frequenza degli infortuni mortali è fra le più alte (0,98); il che potrebbe essere attribuito alla diffusione dei lavori pericolosi relativi alla costruzione di centrali idroelettriche. In *Toscana* si segnalano alte frequenze degli infortuni permanenti, sulle cause dei quali sarebbe necessario un attento esame, anche se può dirsi che su di esse influisca la diffusione della industria del tessuto cardato e delle officine meccaniche con largo impiego di presse, lavorazioni cioè caratterizzate da infortuni con esito permanente. Anche in *Liguria* si registrano frequenze particolarmente elevate rispetto ai bassi valori rilevati nelle regioni settentrionali.

TABELLA V

INFORTUNI AVVENUTI NEL 1955 DISTINTI SECONDO LE CAUSE
DI INFORTUNIO E LE CONSEGUENZE

(Cifre percentuali)

CAUSE DI INFORTUNIO	Temporaneo	Permanente	Morte
Ambiente di lavoro	1,10	0,16	1,21
Caduta di gravi	11,65	9,19	18,72
Caduta di persone	14,52	21,04	21,24
Macchine operatrici	11,72	24,08	9,36
Maneggio di gravi	12,94	9,74	1,57
Materie dannose	12,55	4,31	8,90
Motori, dinamo, ecc.	0,79	1,00	0,91
Organi di trasmissione	0,60	1,53	4,10
Apparecchi di trasporto	4,49	13,59	29,89
Utensili	6,93	10,32	0,56
Altre cause	22,54	5,04	3,54
Cause indeterminate	0,17	—	—

TABELLA VI

INFORTUNI AVVENUTI NEL 1955 DISTINTI SECONDO LE INDUSTRIE
E LE CONSEGUENZE

(Cifre percentuali)

INDUSTRIE	Temporaneo	Permanente	Morte
Alimenti	10,87	13,43	13,86
Chimica	5,44	5,16	3,54
Edilizia	31,00	33,44	41,63
Elettricità	1,55	1,60	3,03
Legno e affini	5,27	6,03	1,21
Metallurgia	23,05	17,14	8,70
Mineraria	10,49	10,60	13,66
Tessile e vestiario	3,83	3,00	0,81
Trasporti e depositi	7,00	7,71	11,94
Varie e indeterminate	1,50	1,89	1,62

I predetti dati riguardano le cause degli infortuni con riferimento ad una classificazione di 12 voci che, in effetti, quanto meno in parte, più che riguardare le cause e circostanze dell'infortunio, si riferiscono all'agente materiale al quale è connesso l'incidente (ad esempio: macchine, motori e dinamo, organi di trasmissione, ecc.).

La maggiore incidenza per gli infortuni mortali è dovuta alla caduta di gravi e di persone ed agli apparecchi di sollevamento e trasporto - voce nella quale sono compresi anche gli infortuni sul lavoro per incidenti stradali - e, quindi, in circostanze estranee all'ambiente di lavoro, e che si connettono al nostro problema del traffico stradale.

Per gli infortuni permanenti le percentuali maggiori sono connesse alle macchine operatrici ed alla caduta di persone che costituisce la forma di infortunio grave la più ricorrente fra tutte.

Anche per gli infortuni temporanei prevale la causa per caduta di persone, oltre che al maneggio di gravi ed alle materie dannose.

Si rilevano le elevate percentuali del settore delle costruzioni, che, con una occupazione pari al 21 % di quella totale, registrano il 41,63 % degli infortuni mortali ed oltre il 30 % per gli altri infortuni.

Non può, infine, trascurarsi di ricordare che, nel predetto settore, insieme alla non completa coscienza antinfortunistica degli imprenditori, accentua

la pericolosità dei lavori edili un altro fattore soggettivo quale è quello della scarsa percezione del rischio e delle inosservanze delle più elementari norme di prudenza da parte di fluttuanti masse di lavoratori non qualificati, che affluiscono dalle campagne e vengono a costituire una notevole percentuale della manovalanza del settore.

Elevate anche le percentuali del *settore alimenti* che, peraltro, comprende le attività agricole, industriali, e l'impiego delle macchine agricole.

Seguono il *settore della metallurgia*, soprattutto per i temporanei ed i permanenti, e quello *minerario* per gli infortuni mortali.

PARTE SECONDA

I RISULTATI DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE SULLA
OSSERVANZA DELLE NORME SULLA IGIENE E SICUREZZA
DEL LAVORO

CAPITOLO VI.

I RISULTATI DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE
IN ORDINE ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Sommario: 35. *Gli organi preposti alla prevenzione infortuni ed alla igiene del lavoro.* – 36. *I compiti dell'Ispettorato del lavoro.* – 37. *La mancata esecuzione di ispezioni a talune aziende segnalate dalle organizzazioni sindacali.* – 38. *La mancanza di sorpresa nella esecuzione di talune ispezioni alle aziende segnalate.* – 39. *Osservazioni sulla sommarietà delle informazioni trasmesse alle organizzazioni sindacali in merito alle risultanze delle ispezioni.* – 40. *Le funzioni di divulgazione e di consulenza.* – 41. *Effetti della vigilanza.* – 42. *Segnalazioni di interferenze.* – 43. *Cause limitatrici della efficienza dell'Ispettorato del lavoro.* – 44. *Entità numerica del corpo degli ispettori del lavoro in relazione ai compiti loro affidati.* – 45. *L'entità dei mezzi tecnici a disposizione e l'organizzazione territoriale.* – 46. *Cause determinanti il ritardo negli interventi ispettivi.* – 47. *Preparazione tecnico-professionale del personale ispettivo.* – 48. *Difficoltà di organizzazione del servizio ispettivo nel settore della prevenzione degli infortuni e della igiene del lavoro.* – 49. *Possibilità di collaborazione da parte dei lavoratori in occasione delle ispezioni.* – 50. *Possibilità di collaborazione esterna da parte di altri organi.* – 51. *Proposte per potenziare la vigilanza dell'Ispettorato del lavoro.* – 52. *Rapporti con l'Autorità giudiziaria.* – 53. *Inefficacia della azione contravvenzionale per la inadeguatezza di alcune sanzioni pecuniarie.* – 54. *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulla efficienza dell'Ispettorato del lavoro.*

35. – Gli organi preposti alla prevenzione infortuni ed alla igiene del lavoro.

Dopo avere, sia pure sommariamente, tracciato il quadro della situazione esistente all'atto della Inchiesta – efficacemente riassunto nei rapporti presentati alla Commissione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e riportati nella prima parte della presente *Relazione* – si espongono nella seconda parte della stessa i risultati della Inchiesta e, successivamente,

nella terza parte la valutazione che ne ha effettuato la Commissione parlamentare.

Si ritiene opportuno in proposito iniziare l'esame dei risultati dai dati e dagli elementi emersi in ordine agli organi preposti alla prevenzione infortuni ed alla igiene del lavoro.

Si è già potuto rilevare dai rapporti presentati dal Ministero del Lavoro la pluralità degli enti specificatamente o prevalentemente interessati alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro.

Al riguardo, va anzitutto ricordato che esiste in questo specifico campo una situazione del tutto particolare in ordine alla varietà dei controlli, i quali sono affidati non solamente ad organi della Amministrazione dello Stato, ma anche a specifici Enti preposti a particolari aspetti della prevenzione degli infortuni e della igiene del lavoro.

La rilevanza del problema merita qualche considerazione preliminare, che verrà poi approfondita nel corso della *Relazione*.

Va innanzi tutto osservato che, indipendentemente ed in precedenza alla emanazione di norme cogenti — le quali impongono l'adozione di ogni utile accorgimento idoneo ad evitare il verificarsi di infortuni sul lavoro — avviene, in pratica, che gli inventori ed i costruttori di nuovi ritrovati tecnici si preoccupino, essi stessi, di suggerire le necessarie misure di sicurezza che occorre approntare per prevenire eventuali pericoli derivanti dall'uso del nuovo mezzo.

A tali misure, si aggiunge l'opera svolta da Enti ed Associazioni specializzate che hanno, come compiti istituzionali, quelli di studiare, suggerire e divulgare i mezzi per una efficace prevenzione tecnica ed igienica.

Esistono, poi, altre organizzazioni che non hanno come scopo precipuo la salvaguardia della integrità fisica e della salute dei lavoratori, bensì finalità del tutto diverse, quali, per esempio, la standardizzazione dei prodotti su tutti i mercati, per facilitarne la vendita e renderne agevole l'unificazione che consenta la intercambiabilità dei prodotti stessi. Trattasi, cioè, di finalità di ordine industriale o commerciale (cosiddetti Enti di unificazione o di normalizzazione); e solo occasionalmente accade che tali Enti suggeriscano anche misure di prevenzione o di igiene.

Tali misure o norme non hanno, ovviamente, forza cogente; ma, tuttavia, la Magistratura ha, talvolta, riconosciuto nel mancato uniformarsi alle medesime, con conseguenze dannose per persone o cose, responsabilità che vanno da quella semplicemente patrimoniale a quella penale.

Meritano di essere ricordate, in proposito, talune condanne emesse per mancata osservanza delle cosiddette «*norme C.E.I.*» in materia di

unificazione e normalizzazione di apparecchiature ed installazioni elettriche (1).

Alcune delle norme di cui si è fatto cenno assumono indirettamente valore di legge, poichè ad esse fanno rinvio taluni provvedimenti legislativi in materia (vedasi, ad esempio, l'art. 19 dell'allegato al *D.M. 1° dicembre 1927*) (2).

Altre norme, invece, dopo un variabile periodo di tempo, finiscono con l'essere trasfuse in provvedimenti legislativi, almeno per i loro aspetti essenziali e generali.

È da notare che alcune di queste disposizioni legislative non sono dirette soltanto a salvaguardare i lavoratori, ma sono rivolte alla tutela della incolumità pubblica e, di conseguenza, indirettamente tendono a garantire la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro. In tali casi, è impossibile stabilire una precisa linea di demarcazione fra le disposizioni riguardanti la tutela della incolumità pubblica e quelle che interessano la tutela del lavoratore.

Esistono, infine, altre disposizioni legislative che disciplinano contemporaneamente, da un lato, l'economia della produzione o la gestione di servizi e, dall'altro, l'incolumità pubblica in genere o quella dei lavoratori in particolare.

La accennata pluralità degli Enti specificatamente o prevalentemente interessati alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene del lavoro può determinare notevoli inconvenienti, interferenze e conflitti di competenza che possono arrivare fino alla disapplicazione delle disposizioni rivolte alla tutela dei lavoratori.

Nell'elenco che segue sono ricordate, contraddistinte con l'asterisco (*), le *Amministrazioni statali* e gli *Enti* — già in precedenza accennati — che, nel settore della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, hanno importanza preminente, mentre per quelle Amministrazioni ed Enti, cui si è già accennato in altri Volumi delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, a lato della denominazione, è stato indicato, in parentesi, il Volume e la pagina corrispondenti alla relativa trattazione.

(1) *Trib. Imperia*, 6 marzo 1956, da « *Prevenzione Infortuni* », rivista dell'E.N.P.I., fasc. I, 1957, pag. 96; *App. Genova*, 10 gennaio 1957, da detta Pubblicazione, fasc. II, 1957, pag. 205; ecc.

(2) *D.M. 1° dicembre 1927*. — *Norme circa l'impiego della ghisa nei recipienti di vapore e per il calcolo delle parti degli apparecchi a pressione*. (Gazz. Uff. 23 gennaio 1928, n. 18).

.....
All. — ART. 19. — « Nella costruzione e nella riparazione di generatori e di recipienti di vapore è prescritta l'osservanza delle norme emanate e che saranno per emanarsi dal Comitato generale della unificazione nella industria meccanica ».

A) – AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

Con competenza generale:

- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (*) – Ispettorato del lavoro (II/262, 264, 273, 276, 287; III/99 e segg., 157 e segg.);
- Ministero della Sanità.

Con competenza particolare:

- Ministero della Difesa;
- Ministero della Industria e del Commercio – Corpo delle miniere (III/163); Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero della Marina Mercantile;
- Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;
- Ministero dei Trasporti – Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (II/283; III/163);
- Ministero delle Finanze.

B) – ENTI LOCALI.

- Regioni;
- Provincie;
- Comuni.

C) – ENTI VARI.

Con competenza generale:

- Ente nazionale per la prevenzione infortuni (E.N.P.I.) (*) (II/249, 262, 270, 276, 287, 288, 289);
- Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.) (*) (II/280; III/163);
- Istituti di medicina sociale (*).

Con competenza particolare:

- Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);
- Registro italiano navale (R.I.N.A.) (III/163);
- Registro aeronautico italiano;
- Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.);
- Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.).

D) – ORGANIZZAZIONI VARIE.

Per la normalizzazione e l'unificazione:

- Ente nazionale di unificazione (U.N.I.);
- Comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.).

Per il controllo di qualità:

- Istituto italiano del marchio di qualità;
- Centro elettrotecnico sperimentale italiano;
- Associazione italiana per il controllo della qualità (A.I.C.Q.).

Per lo studio, ricerca e formazione tecnica specializzata:

- Istituto italiano della saldatura.

Per quanto si attiene agli organismi che hanno formato oggetto della Inchiesta parlamentare, si deve osservare che l'indagine stessa, già complessa per la vastità della materia che doveva trattare, non ha potuto essere estesa al funzionamento di tutti gli organismi che della tutela delle condizioni dei lavoratori si interessano soltanto indirettamente; cosicchè sono stati raccolti elementi soltanto per quanto concerne l'attività dell'*Ispettorato del lavoro* e dell'*Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni*, i quali vigilano o si interessano della quasi totalità dei settori economico-produttivi.

Solo occasionalmente sono stati raccolti elementi sull'attività del *Corpo delle miniere* e, in misura ancora minore, su altri enti, quali le *Capitanerie di porto*, il *Registro navale italiano*, l'*Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione*, ecc.

Ciò premesso, si ritiene opportuno iniziare l'esame dei risultati della Inchiesta dai dati e dagli elementi raccolti in ordine agli Ispettorati del lavoro.

36. – I compiti dell'Ispettorato del lavoro.

Come è noto, l'*Ispettorato del lavoro* è uno degli organi periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e si articola in *Ispettorati regionali* ed in *Ispettorati provinciali*.

Presso gli Uffici aventi sede nei capoluoghi di regione sono istituiti il « Servizio tecnico » ed il « Servizio medico », ai quali spetta il compito di vigilanza presso le aziende esistenti nella circoscrizione regionale, circa l'applicazione delle disposizioni legislative, rispettivamente, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in materia di igiene del lavoro.

Gli ispettori addetti agli Uffici provinciali controllano l'applicazione di tutte le norme legislative aventi per scopo la tutela del lavoro, ivi comprese, quando abbiano una preparazione professionale adeguata, anche quelle sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, limitando in genere la propria azione di controllo in dette materie alle disposizioni tassative; a quelle, cioè, che non comportano l'applicazione del potere discrezionale.

Gli accertamenti eseguiti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro si distinguono in *visite di iniziativa* ovvero in *visite richieste* a seguito di segnalazione. In pratica, le segnalazioni sono così numerose che, in conseguenza della inadeguatezza dell'organico, le visite di iniziativa risultano non sempre adeguatamente proporzionate.

Le segnalazioni o richieste provengono da Associazioni sindacali, da Patronati, da Autorità ed Enti vari e da singoli lavoratori.

A completamento di quanto è stato già riportato nel Volume III delle *Relazioni* della Inchiesta parlamentare (1), si richiamano qui di seguito i principali compiti affidati all'Ispettorato del lavoro, nel settore della prevenzione e della igiene:

— vigilare, presso le aziende, sulla applicazione delle disposizioni legislative;

— effettuare rilevazioni statistiche, particolarmente sugli infortuni e sulle malattie professionali;

— esercitare funzione di consulenza su richiesta di privati e di pubblici uffici;

— eseguire le « inchieste sugli infortuni », delle quali si tratterà più ampiamente in seguito;

— effettuare controlli e verifiche, di primo impianto e periodici durante l'esercizio, per la sicurezza degli ascensori e dei montacarichi installati presso le aziende industriali (per quelli installati presso fabbricati ed aziende di altri settori provvede — come si preciserà più oltre — l'E.N.P.I.);

— riunire i Comitati regionali di prevenzione infortuni per concordare con i rappresentanti degli enti che ne fanno parte, le misure da adottare nella azione antinfortunistica;

— indire la sessione di esame per il rilascio della abilitazione alla condotta dei generatori di vapore (cosiddetta *patente fuochista*); e rilasciare le patenti di abilitazione alla condotta delle caldaie sia a seguito degli esami,

(1) v. Volume III delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: *Legislazione protettiva del lavoro. — Osservanza delle norme protettive del lavoro.*

sia senza esame per equipollenza a coloro che sono in possesso di titoli equivalenti;

— esprimere pareri ed effettuare studi a richiesta degli uffici centrali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

— partecipare alle Commissioni tecniche provinciali per gli esplosivi previste dall'art. 49 del *Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza* (1) e degli artt. 83 e segg. del relativo *Regolamento* (2).

In ordine a dette attribuzioni si riportano, qui appresso, le lamentele emerse nel corso della Inchiesta nei riguardi dell'Ispettorato del lavoro.

37. — La mancata esecuzione di ispezioni a talune aziende segnalate dalle organizzazioni sindacali.

In merito a tale argomento è stato fatto presente che l'Ispettorato del lavoro, malgrado le segnalazioni di inadempienze inviategli, non sempre interverrebbe per fare rispettare la legge ovvero effettuerebbe interventi scarsamente efficaci.

Si riportano alcune delle lamentele formulate in tal senso.

(1) *R.D. 18 giugno 1931, n. 773. — Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.* (Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146, Suppl. ord.).

.....

T.U. — ART. 49. — « Una Commissione tecnica, nominata dal Prefetto, determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

Le spese pel funzionamento della Commissione sono a carico di chi domanda la licenza ».

(2) *R.D. 6 maggio 1940, n. 635. — Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.* (Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, Suppl. ord.).

.....

Reg. — ART. 83. — « I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati dal Ministro dell'Interno, agli effetti dell'art. 53 della legge, sono indicati nell'Allegato A al presente Regolamento.

L'Allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonchè le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili e per la lavorazione di materiale da guerra.

L'Allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi per le vie ordinarie e ferrate, per mare, pei laghi, nonchè pei fiumi ed i canali navigabili.

L'Allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.

Il Ministro dell'Interno, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi ».

Da parte di una *Associazione sindacale di lavoratori* della provincia di *Siena*, è stato fatto presente che:

« molti lavoratori sono colpiti da malattie professionali (nella specie trattasi di silicosi); e le segnalazioni inviate più volte all'Ispettorato del lavoro ed al Corpo delle miniere hanno avuto risultati pressochè nulli . . . ».

La commissione interna di una *azienda meccanica* del *Piemonte*, rileva quanto segue:

« Abbiamo chiesto all'Ispettorato del lavoro di ispezionare l'azienda per quanto riguarda i lavori nocivi, ma senza alcun risultato ».

La commissione interna di una *azienda tessile* di *Milano*, osserva:

« Si devono segnalare alcuni gravi infortuni nel reparto biancheria; tra i quali quello relativo ad una operaia che ha perduto una mano, mentre era addetta ad una trancia-prensa La commissione interna ha denunciato a più riprese questo stato di cose all'Ispettorato del lavoro ed alla Prefettura, ma non è stata mai convocata dalle Autorità ».

Dall'esame delle documentazioni relative alle lamentele sopra cennate, possono trarsi le seguenti considerazioni.

Anche se segnalazioni del genere hanno avuto carattere di eccezionalità, tuttavia è stato possibile accertare che la mancata esecuzione di alcune ispezioni richieste, talvolta deve attribuirsi a carenza di personale tecnico. A tale proposito è stato fatto presente che le Associazioni sindacali di lavoratori interessate hanno sempre la possibilità di segnalare le deficienze sul servizio svolto dall'Ispettorato al Ministero del Lavoro, il quale, oltre a richiamare i singoli uffici, può disporre l'invio sul posto di altri Ispettori centrali o provenienti da altri uffici.

Segnalazioni in materia da parte delle Associazioni sindacali interessate consentirebbero al Ministero di essere informato sul funzionamento degli Uffici periferici e, quindi, di adottare i provvedimenti di sua competenza. È stato possibile anche stabilire che, non sempre, l'azione dell'Ispettorato può dare risultati immediati, in quanto, in taluni casi, le richieste sono state erroneamente indirizzate all'Ispettorato stesso, il quale — come, ad esempio, per le miniere — non sempre è competente ad intervenire.

In altre circostanze è emerso che le segnalazioni pervenute all'Ispettorato erano insufficientemente motivate, per cui la deficienza segnalata non poteva essere esattamente individuata e perseguita.

Non di rado, lavoratori ed anche componenti di commissioni interne interrogati, anche non in presenza dei datori di lavoro, forniscono agli

ispettori del lavoro dichiarazioni non veritiere per il timore di rappresaglie da parte della azienda.

Infine, va tenuto presente che gli ispettori sono tenuti a mantenere sulle risultanze di taluni accertamenti, il segreto d'ufficio, non rispettando il quale, si espongono a sanzioni di ordine penale, oltrechè disciplinari ed amministrative.

38. – La mancanza di sorpresa nella esecuzione di talune ispezioni alle aziende segnalate.

Nei colloqui avuti con i rappresentanti di una *Associazione di lavoratori della Liguria*, è stato segnalato che l'Ispettorato del lavoro renderebbe nota alle aziende in precedenza la effettuazione delle proprie ispezioni.

Dagli atti della Inchiesta in cui è fatto cenno della questione, non risultano le circostanze in cui l'inconveniente sopra riportato si sarebbe verificato. Pertanto, non è stato possibile stabilire se il comportamento lamentato sia stato praticato in modo sistematico da tutto il personale dell'Ufficio, ovvero soltanto da qualche singolo funzionario.

La segnalazione, per quanto sporadica, indicherebbe una grave deficienza nel comportamento degli ispettori del lavoro, i quali devono svolgere la loro azione di ufficiali di polizia giudiziaria per l'accertamento dei reati, agendo di sorpresa.

In proposito, si osserva che, ove questa mancasse, i datori di lavoro verrebbero a trovarsi nella possibilità di occultare, prima della visita, i reati commessi, ovvero di rendere impossibile l'esecuzione degli accertamenti e l'acquisizione delle prove, allontanando i dipendenti; sistema questo a cui viene fatto ricorso, di frequente, dalle aziende poste nelle immediate vicinanze di quella dove si opera una ispezione.

È stato di fatto accertato che, per accentuare la sorpresa e per non dare agli imprenditori il tempo di occultare situazioni irregolari, alcuni Ispettori iniziano subito l'ispezione con un giro nei reparti di lavoro, allo scopo di raccogliere gli elementi necessari all'accertamento dei reati.

Non sempre, però, gli Ispettori del lavoro compiono funzioni di polizia giudiziaria; ma, talvolta, sono incaricati di eseguire accertamenti, per la cui esecuzione, la sorpresa, oltre a non essere necessaria, può rappresentare un ostacolo al rapido espletamento dell'incarico.

Esempi di accertamento del genere sono rappresentati dalla esecuzione di rilievi sulla potenzialità degli impianti o di rilevazioni statistiche.

39. – Osservazioni sulla sommarietà delle informazioni trasmesse alle organizzazioni sindacali in merito alle risultanze delle ispezioni.

Dai resoconti della Inchiesta parlamentare, si rileva che, frequentemente, le Associazioni sindacali dei lavoratori si lamentano di non ricevere esaurienti notizie in merito alle segnalazioni di inadempienza trasmesse agli Uffici dell'Ispettorato sulla materia.

Al riguardo, è da tener presente che la vigente procedura sulla inchiesta giudiziaria ha stabilito un preciso e tassativo divieto all'Ispettorato di comunicare, non soltanto alle Associazioni sindacali ed ai privati, ma anche ai pubblici uffici quanto è stato rilevato nel corso delle ispezioni.

La materia è disciplinata dall'art. 7 del *D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520* (1),

(1) *D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. – Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.* (Gazz. Uff. 1° luglio 1955, n. 149).

.....

ART. 7. — « L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

a) di vigilare sulla esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi alla cui applicazione esso deve vigilare;

d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni per il personale da essi dipendente;

e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini e inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed all'immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve

nonchè nell'art. 230 del *Codice di Procedura Penale* (1), in quanto gli ispettori del lavoro sono ufficiali di polizia giudiziaria (Art. 8, *D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520*) (2) (3).

conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio sotto le sanzioni dell'art. 623 del *Codice Penale*.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi o ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscono o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda sino a L. 24.000».

(1) *C.P.P.* - ART. 230. — *Obbligo del segreto.* « Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e le altre persone che compiono o concorrono a compiere atti di polizia giudiziaria o ne hanno conoscenza per ragioni di pubblico ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i loro risultati ».

(2) *D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.* — *Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.* (Gazz. Uff. 1° luglio 1955, n. 149).

.....

ART. 8. — « Gli Ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi, e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Gli Ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonchè i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.

Gli Ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.

Agli Ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni».

(3) *C.P.P.* - ART. 221. — *Qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.* « Salve le disposizioni delle leggi speciali sono ufficiali di polizia giudiziaria:

1°) i funzionari di pubblica sicurezza ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualità;

2°) gli ufficiali e i sottufficiali dei carabinieri e degli agenti di pubblica sicurezza; i graduati del Corpo degli agenti di custodia; gli ufficiali, i sottufficiali delle guardie di finanza;

3°) il Sindaco nei Comuni ove non è alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie di finanza, le guardie delle Provincie e dei Comuni.

Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati».

D'altro canto, poichè non può negarsi ai lavoratori il diritto di conoscere il risultato delle ispezioni particolarmente in quei casi in cui possono avere interesse a costituirsi parte civile in procedimenti penali contro il proprio datore di lavoro, promossi dall'Ispettorato medesimo, si ritiene che la materia dovrebbe essere revisionata con apposito provvedimento legislativo che tenga conto delle predette esigenze dei lavoratori.

In relazione a quanto sopra, è stato da taluni posto in dubbio se anche il Ministro del Lavoro abbia facoltà di fornire, nelle risposte alle interrogazioni ed interpellanze parlamentari, notizie su quanto rilevato dagli Ispettorati del lavoro in ordine all'oggetto delle stesse interpellanze ed interrogazioni, allorchè queste riguardino singole aziende.

40. — Le funzioni di divulgazione e di consulenza.

Un ufficio dell'Ispettorato ha segnalato di aver trasmesso alle aziende della propria circoscrizione le norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro di recente promulgazione.

Tale prassi, seguita anche da altri Ispettorati, era stata adottata allo scopo di dare la massima diffusione alle norme sopradette e di invitare le aziende interessate alla loro osservanza, per consentire, in sede di controllo, l'immediata denuncia degli inadempienti alla Autorità giudiziaria.

Si sono avute, inoltre, talune segnalazioni riguardanti aziende industriali che iniziano la propria attività senza l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di tutela del lavoro e senza che l'Ispettorato del lavoro intervenga tempestivamente presso le stesse al fine di eliminare le predette inosservanze.

I motivi del tardivo intervento dell'Ispettorato nella nuova azienda debbono essere ricercati nella mancanza di collegamento tra le varie disposizioni vigenti sulla materia. Esiste, infatti, una disposizione che obbliga di notificare all'Ispettorato del lavoro le nuove attività, quando nelle stesse si debbano occupare presumibilmente più di tre dipendenti (Art. 48, *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303*, concernente « norme generali per l'igiene del lavoro ») (1).

Tale norma non è, però, conosciuta soprattutto da coloro che, per la prima volta, si dedicano ad attività industriali; cosicchè spesso essa resta inosservata. È stato, pertanto, auspicato di collegarla, con apposito provvedimento legislativo, al rilascio della licenza da parte delle autorità comu-

(1) *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. — Norme generali per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica* in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

.....

ART. 48. — « Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di tre operai,

nali, in modo che il competente Ispettorato del lavoro possa intervenire fin dall'inizio di ogni nuova attività.

Qualche Associazione di imprenditori ha lamentato che gli Ispettorati del lavoro, nonchè gli Uffici centrali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indugino eccessivamente nel rispondere ai quesiti, a loro rivolti dai datori di lavoro sulla interpretazione e sulla applicazione delle disposizioni legislative sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

Altre Associazioni – sia di datori di lavoro, sia di dirigenti – hanno, invece, dichiarato che gli Ispettorati del lavoro hanno prestato tutta la propria collaborazione per facilitare la conoscenza, l'interpretazione e l'applicazione delle nuove norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

Si riportano alcune dichiarazioni formulate al riguardo.

Una *Associazione nazionale di datori di lavoro* osserva:

« Numerose disposizioni sono caratterizzate da uno scarso margine di elasticità, e necessitano, in ogni caso, di chiarimenti ed interpretazioni che gli organi ispettivi locali e centrali indugiano a dare ».

Una *Associazione di dirigenti della Toscana* precisa:

« Abbiamo avuto una buona collaborazione da parte dell'Ispettorato del lavoro sulla applicazione delle nuove norme di prevenzione infortuni »

Il capo di un *Ispettorato regionale del lavoro* ha fatto presente:

« Dopo l'entrata in vigore delle nuove norme di prevenzione, le grandi aziende chiedono continuamente la consulenza e la assistenza dell'Ispettorato del lavoro ai fini della loro applicazione ».

In proposito è stato fatto presente che gli Ispettorati, prima di rispondere ad alcuni quesiti, devono consultare il Ministero, il quale, a sua volta,

è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.

La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrono.

L'Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalità delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

L'Ispettorato del lavoro tiene conto, nelle sue determinazioni, delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato, prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente decreto ».

ai sensi della lettera e) di cui all'art. 394 del *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (1)*, può ritenere necessario sentire il parere della Commissione consultiva permanente, prevista dall'art. 393 dello stesso *D.P.R. n. 547 (1)*.

(1) *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, Suppl. ord.).

.....

Art. 393. — « Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è istituita una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

Essa è presieduta dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale ed è composta: dal direttore generale dei rapporti di lavoro e da quattro esperti designati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati, due in ingegneria ed uno in medicina e chirurgia; due esperti designati dal Ministero dell'Industria e del Commercio; un esperto designato da ciascuno dei Ministeri dell'Interno, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste; due esperti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità; un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche; un esperto designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; due esperti designati dall'Ente nazionale della prevenzione infortuni; tre esperti scelti dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale su designazione delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavori a carattere nazionale; tre esperti scelti dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale su designazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale; un esperto scelto dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale su designazione delle Organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda a carattere nazionale.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, è designato un membro supplente.

Le funzioni inerenti alla segreteria della Commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I componenti della Commissione consultiva permanente, ed i Segretari sono nominati con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale e durano in carica tre anni.

La Commissione consultiva permanente può costituire nel suo seno Comitati speciali, dei quali determina la composizione e le funzioni.

Il Presidente ha la facoltà, anche su richiesta della Commissione o dei Comitati, di far assistere alle singole riunioni rappresentanti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici o privati, nonchè persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione».

ART. 394. — « La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo precedente ha il compito di:

- a) esaminare e formulare proposte sulle questioni generali relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o all'igiene del lavoro;
- b) formulare proposte per lo sviluppo ed il perfezionamento della legislazione vigente per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti in genere la tutela fisica dei lavoratori;
- c) esprimere parere sulle richieste di deroga previste all'art. 395;
- d) esprimere parere sui ricorsi previsti all'art. 402;
- e) esprimere parere su richiesta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,

sulle questioni inerenti alla applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e su qualsiasi altra questione relativa alla sicurezza del lavoro.

La Commissione, per l'espletamento dei suoi compiti può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, effettuare sopralluoghi».

41. – Effetti della vigilanza.

Numerose sono state le dichiarazioni attestanti che, nelle aziende ove sono stati eseguiti sopralluoghi da funzionari dell'Ispettorato, si è verificato un notevole miglioramento nella applicazione delle disposizioni.

Dai resoconti degli interrogatori si rileva che, all'intensificarsi delle ispezioni e delle successive visite di controllo, è conseguito un miglioramento della prevenzione infortuni e della igiene del lavoro.

42. – Segnalazioni di interferenze.

Dalle dichiarazioni raccolte si rileva che l'azione di vigilanza e controllo, sulla applicazione delle norme igienico-prevenzionistiche, è ostacolata, ad esempio, nelle zone dove operano i Consorzi autonomi portuali. Tali difficoltà riguardano, non solamente le visite ai Consorzi medesimi, ma anche gli accertamenti presso le aziende che operano nella circoscrizione territoriale dei Consorzi stessi.

L'interferenza segnalata, ostacolando le normali funzioni di vigilanza, dovrebbe essere eliminata con apposito provvedimento legislativo.

43. – Cause limitatrici della efficienza dell'Ispettorato del lavoro.

Nel Volume III delle *Relazioni* – concernente la osservanza delle norme protettive del lavoro – è stato già accennato (1) alle cause limitatrici della efficienza dell'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della attività svolta per l'applicazione di tutte le disposizioni di legge sulla tutela del lavoro in genere.

Nei paragrafi seguenti vengono prese in considerazione alcune di tali cause di inefficienza, limitatamente, però, allo specifico settore della vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, essendo stato l'argomento già trattato, nelle sue linee generali, nella citata Relazione.

(1) v. Volume III delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: *Legislazione protettiva del lavoro – Osservanza delle norme protettive del lavoro*, pagg. 157 e segg.; v. in particolare, Sezione III, pagg. 167 e segg.

44. – Entità numerica del corpo degli ispettori del lavoro in relazione ai compiti loro affidati.

Tutti coloro (associazioni sindacali, commissioni interne, singoli lavoratori, ecc.) che hanno espresso lamentele sulla efficienza dell'Ispettorato del lavoro, hanno indicato, come prima causa limitatrice della stessa, la carenza numerica dei funzionari preposti alla vigilanza sulle norme igienico-prevenzionistiche.

Si riportano, a titolo di esempio, alcune delle numerose dichiarazioni raccolte al riguardo:

Una *Associazione sindacale di lavoratori di Genova* osserva:

« L'opera di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro è insufficiente per la scarsità di uomini, per cui l'Ispettorato del lavoro è costretto ad intervenire solamente su denuncia dei lavoratori od a seguito di infortunio ».

Da parte di una *Associazione di lavoratori di Napoli* è stato rilevato:

« Segnalazioni di irregolarità ed inadempienze non trovano il tempestivo intervento da parte dell'Ispettorato del lavoro per la carenza di personale e di mezzi ».

Una *Associazione sindacale di lavoratori di Roma* ha fatto presente:

« L'insufficiente sorveglianza che viene esercitata dall'Ispettorato del lavoro non è dovuta alla attività dei suoi funzionari, ma al limitato numero di essi non proporzionato ai compiti di istituto ad essi assegnati ».

Da parte di una *Confederazione nazionale di lavoratori* è stato rilevato:

« Finchè gli Ispettorati del lavoro non saranno dotati del personale e dei mezzi necessari i loro interventi avranno un valore puramente morale. Infatti, è ormai noto a tutti che gli ispettori del lavoro intervengono sempre troppo tardi ».

Il capo di un *Ispettorato del lavoro* ha così dichiarato:

« Gli Ispettorati del lavoro per la carenza di personale ispettivo non sono in grado di provvedere adeguatamente alla vigilanza delle numerosissime disposizioni di legge sulla tutela del lavoro ».

Da parte di una *Associazione sindacale di lavoratori di Palermo* è stato fatto presente:

« Una inadeguata vigilanza da parte dell'Ispettorato del lavoro e dell'E.N.P.I. è causata dalla assoluta insufficienza di personale tecnico e di mezzi a loro disposizione ».

Nel riferire in ordine al servizio di ispezione del lavoro, la Commissione si è già pronunciata (1) a proposito della carenza numerica degli ispettori del lavoro, condividendo il punto di vista espresso dalle Associazioni sindacali. L'insufficienza numerica di funzionari ispettivi, pur essendo avvertita nell'esercizio della vigilanza su tutti i campi della tutela del lavoro, lo è particolarmente nei confronti delle disposizioni igienico-prevenzionistiche.

La principale causa di tale deficienza va ricercata nel fatto che — come già notato — solo presso gli Ispettorati regionali esiste un Servizio tecnico, al quale sono addetti funzionari preposti prevalentemente alla vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni.

I funzionari addetti ai servizi tecnici in tutta Italia sono attualmente 160 (2), ripartiti fra i 17 Ispettorati regionali di cui sopra, tenendo conto del numero e della attività delle aziende esistenti nella loro circoscrizione.

In proposito, occorre considerare che una « accurata » (3) visita per la prevenzione degli infortuni, presso una « modesta » azienda richiede almeno mezza giornata ispettiva, per cui, moltiplicando il numero degli ispettori (160) per il numero delle visite possibili in un giorno (4), per il totale delle giornate lavorative annue (250), si ottiene che in un anno possono essere ispezionate 80.000 aziende.

Amesso che esistano soltanto aziende modeste e che gli ispettori in oggetto siano sempre addetti alla vigilanza prevenzionistica, per visitare 1.504.000 aziende (4) occorrerebbero oltre 18 anni ($1.504.000 : 80.000 = 18,8$).

Che il calcolo sopra accennato si avvicini notevolmente alla realtà, è dimostrato dal fatto che, ad esempio, nel 1958, l'Ispettorato del lavoro ha effettuato, in tutta Italia 70.156 (5) accertamenti in materia di prevenzione infortuni, esclusi i collaudi e le verifiche ascensori e montacarichi.

Considerazioni del tutto analoghe, possono farsi relativamente alla carenza di Ispettori medici del lavoro.

(1) v. Volume III delle *Relazioni* citato, pagg. 157, 167, e 255.

(2) Dato rilevato a pag. 27 della « *Relazione annuale sulla attività dell'Ispettorato del lavoro nel 1958* », che non ha subito variazioni.

(3) Per *accurata visita* si è inteso riferirsi ad una ispezione nel corso della quale vengano esaminate tutte le macchine, gli attrezzi portatili, gli impianti elettrici. Tutto ciò senza eseguire misurazioni e rilevazioni con apparecchi di controllo e quelli di aspirazione; verificare se vengono usati i mezzi individuali di protezione. Esaminare: il libro infortuni, analizzando gli incidenti verificatisi; i documenti relativi ai controlli periodici per accertare se questi sono stati effettuati nel termine prescritto; i documenti individuali prescritti, ai fini della sicurezza per determinati lavori; ecc.

(4) Dato di cui a pag. 167 del Volume III delle « *Relazioni* »; v. nota 1 pag. 107.

(5) Vedasi Tabella XV a pag. 27 della già citata *Relazione annuale*, per il 1958, sulla attività dell'Ispettorato del lavoro.

Nelle conclusioni sono state messe in evidenza le difficoltà che si frappongono al potenziamento dell'Ispettorato; prima fra tutte (1) la mancanza di interesse economico, nei giovani, a partecipare ai concorsi banditi per l'Ispettorato del lavoro, preferendo essi, anche nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, di orientarsi verso altre carriere che offrono maggiori possibilità di guadagno.

Inoltre, non deve dimenticarsi il continuo esodo di funzionari già in servizio che lasciano l'Ispettorato per dedicarsi ad altre occupazioni che assicurano un trattamento economico più favorevole unito a condizioni di lavoro meno disagiate.

45. - L'entità dei mezzi tecnici a disposizione e l'organizzazione territoriale.

Nel Volume III delle *Relazioni* (2) è stata illustrata l'esiguità dei mezzi di trasporto di cui dispongono gli Ispettori del lavoro in rapporto alla efficienza del servizio di ispezione.

Dalla Inchiesta è emerso come l'Ispettorato non sia carente soltanto di mezzi di trasporto, bensì anche di altri indispensabili mezzi di lavoro; e come tali deficienze contribuiscano ad abbassare il rendimento del servizio da esso svolto.

Gli Ispettorati, infatti, non dispongono di testi di tecnologie, che considerino le lavorazioni anche sotto l'aspetto igienico-prevenzionistico.

Molti Ispettori non sono forniti delle complete raccolte delle leggi la cui vigilanza è affidata all'Ispettorato del lavoro.

Si verifica che tali raccolte, nel momento in cui vengono pubblicate, non sono più aggiornate in conseguenza della continua evoluzione della legislazione. Poiché l'Amministrazione non si preoccupa di fornire tempestivamente ai funzionari i testi dei nuovi provvedimenti, via via che essi vengono emanati, il personale ispettivo è costretto a sostenere un discreto onere economico per procurarsi tali disposizioni.

Inoltre, sarebbe necessario che i vari funzionari fossero forniti delle circolari ministeriali che li interessano, in quanto svolgono la maggiore parte della loro attività, non già nei locali dell'ufficio da cui dipendono, bensì nella vigilanza presso le aziende.

(1) Dato già rilevato nel Volume III delle *Relazioni* (v. nota 1 pag. 107), pag. 169, penultimo capoverso del Paragrafo 70.

(2) v. nota 1, pag. 107.

Accade, invece, che il Ministero invii agli Uffici periferici un numero limitatissimo di esemplari delle varie circolari per cui: o gli Ispettori devono provvedere a farne copia per distribuirne il testo a ciascun dipendente; oppure nulla viene fatto, cosicchè le istruzioni e le interpretazioni del Ministero sono conosciute da pochissime persone.

Infine, alcune Associazioni sindacali provinciali di lavoratori hanno indicato come una delle cause di inefficienza dell'Ispettorato del lavoro sia il fatto che, in alcune provincie, manchi l'Ufficio provinciale.

Al riguardo, va osservato che la non avvenuta istituzione di un ufficio in tutte le provincie è una conseguenza della lamentata carenza numerica di funzionari; fino a quando gli organici dell'Ispettorato non saranno adeguatamente ampliati, la creazione di nuovi uffici altro non si risolverebbe che in una ulteriore polverizzazione dei nuclei ispettivi.

46. – Cause determinanti il ritardo negli interventi ispettivi.

Alcune Associazioni sindacali, a proposito della inefficiente vigilanza nel settore igienico-prevenzionistico, hanno lamentato un eccessivo ritardo negli interventi dell'Ispettorato del lavoro in relazione alle segnalazioni che, allo stesso, pervengono.

Da parte di una *Federazione nazionale di lavoratori della industria chimica* è stato dichiarato: «Quando si verificano degli infortuni, l'Ispettorato del lavoro interviene con notevole ritardo, cosicchè non può rendersi esattamente conto delle cause che li hanno provocati».

Effettivamente i ritardi che si verificano nella esecuzione delle inchieste sugli infortuni pregiudicano la qualità dei risultati delle medesime. Sono state, perciò, svolte delle indagini per individuare le cause determinanti i ritardi medesimi.

La prima, fra tutte, è stata individuata nel ritardo con il quale gli Ispettorati hanno conoscenza degli infortuni verificatisi. Solamente in alcuni casi più gravi e più clamorosi gli Uffici vengono informati con una certa tempestività dalle autorità di P.S.

Quando, poi, un Ispettorato è informato in merito ad un infortunio, data la già citata carenza di personale ispettivo specializzato, non sempre può disporre di un funzionario tecnico da inviare immediatamente sul luogo dell'incidente. Negli Uffici provinciali con organico esiguo, il più delle volte si verifica che l'Ispettore tecnico si trovi fuori sede per svolgere il suo programma settimanale, per cui è reperibile soltanto dopo qualche giorno.

Quando, poi, gli infortuni avvengono in località diverse da quelle ove ha sede l'Ispettorato, alle già accennate cause di ritardo frequentemente

si aggiungono quelle dovute alla scarsezza o alla mancanza di mezzi pubblici di trasporto, mentre in altri casi, infine, la natura stessa dei lavori in cui si è verificato l'incidente – come, per esempio, nei cantieri per lavori idroelettrici e per opere stradali, nelle industrie boschive, nei lavori agricoli, ecc. – comporta la loro ubicazione in zone molto lontane dalle normali vie di comunicazione, per cui senza un automezzo, occorre molto tempo prima di raggiungere il luogo dell'infortunio.

In quanto alla mancata informazione degli incidenti, che rappresenta la prima causa di ritardo, essa sarebbe eliminabile ove fosse disposto, con apposito provvedimento legislativo, corredato da elevate sanzioni a carico degli inadempienti, l'obbligo per ospedali, ambulatori, posti di soccorso pubblici e privati, medici, che prestano le prime cure ai sinistrati, di dare agli Ispettorati, con telegramma urgentissimo a carico del destinatario, immediata notizia degli infortuni mortali, o di almeno quelli più gravi.

In ordine alle altre cause di ritardi, si torna a manifestare l'esigenza del potenziamento degli Ispettorati del lavoro, nel senso perlomeno di fornirli di un maggior numero di funzionari e di sufficienti mezzi di trasporto, i quali ultimi dovrebbero essere dati in dotazione individuale agli Ispettori, conformemente a quanto da tempo si verifica in altri Paesi; oppure il personale – come si è già rilevato – dovrebbe essere messo in grado di usare mezzi propri o, quanto meno, di poter noleggiare mezzi di terzi.

47. – Preparazione tecnico-professionale del personale ispettivo.

Secondo alcune dichiarazioni altra causa della inefficienza dell'Ispettorato andrebbe individuata nella scarsa *preparazione tecnico-professionale* degli ispettori.

Si riportano alcune dichiarazioni rilasciate al riguardo.

Una *Associazione sindacale di lavoratori della Italia Settentrionale* osserva:

« Gli ispettori del lavoro sono scarsamente preparati, essendo troppo vasto il campo della tecnica ».

Da parte di un *Ufficio di Patronato della Italia Settentrionale* è stato rilevato:

« Così dicasi per la mancanza di personale specificatamente preparato sul piano tecnico-industriale. Anche in questo campo, le deficienze che si denunciano contribuiscono a creare maggiori occasioni per i datori di lavoro di evadere le disposizioni di legge, con grave pregiudizio degli interessi immediati dei lavoratori e dei loro familiari ».

Lamentele del genere, sono state espresse anche per quanto concerne la preparazione dei funzionari ispettivi negli altri campi della legislazione del lavoro, come è già stato posto in rilievo nel Volume III delle *Relazioni* (1).

Nel Volume sopracitato una delle cause di impreparazione da parte degli ispettori del lavoro è stata identificata nella mancata organizzazione di adeguati corsi di formazione professionale e di aggiornamento per gli ispettori del lavoro, corsi la cui istituzione è anche raccomandata dall'*Organizzazione Internazionale del Lavoro* (O.I.L.). In verità, per quanto attiene la legislazione sulla tutela del lavoro in genere, tutt'ora ben poco è stato fatto. Alcuni corsi vennero svolti circa una decina di anni or sono in modo, d'altronde, eccessivamente superficiale allo scopo di ottenere una uniforme e soddisfacente preparazione degli elementi di nuova assunzione (2).

Nello specifico settore igienico-prevenzionistico, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha organizzato corsi sia per funzionari di prima nomina, sia per l'aggiornamento di ispettori già in servizio.

Dalle notizie raccolte tra elementi che li hanno frequentati, sembra che la loro efficacia sia stata limitata, perchè i docenti non sempre erano in grado di soddisfare il compito loro affidato nel brevissimo tempo a disposizione (meno di un mese in genere) assolutamente inadeguato per ottenere risultati efficaci. Il numero dei frequentatori è stato, comunque, limitato a pochi funzionari (uno o due per ciascuno degli Uffici più importanti), essendo intendimento del Ministero di fare in modo che questi elementi, tornati negli Uffici di appartenenza, divenissero, poi, istruttori dei propri colleghi; tale intendimento non si è potuto realizzare per varie circostanze, non ultima quella della mancanza del tempo di cui disporre a tale scopo.

Una altra causa di impreparazione tecnica degli ispettori va ricercata nel fatto che i funzionari non dispongono di testi di tecnologia aggiornati che consentano di seguire l'evoluzione della tecnica. È, però, da tener presente che, con l'attuale organizzazione, se gli ispettori disponessero di trattati del genere, non avrebbero il tempo di consultarli per la mole di lavoro che viene loro demandata e per la brevità del tempo assegnato per espletarlo.

Infine, si deve considerare che i funzionari non sono spronati nè a migliorare la propria formazione, nè a comunicare ai colleghi le conoscenze acquisite in specifici compiti.

(1) v. Volume III delle *Relazioni* della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: (v. nota 1, pag. 107), Paragrafo 66, pag. 164, e Paragrafo 73, pag. 171.

(2) v. nota 1, pagg. 172-173 del Volume III citato, v. nota 1, pag. 107.

È stato ricordato da qualche ispettore anziano che, in passato, i funzionari tecnici erano tenuti a studiare e ad approfondire i processi produttivi ed i diagrammi di lavorazione delle aziende ispezionate, che dovevano essere riportati su appositi moduli di rilevazione (V.R.T.E.) (1), da compilare nel caso delle visite. Tali moduli, consegnati alla fine di ciascun « giro » ispettivo all'Ufficio, erano controllati dal capo dello Ispettorato il quale frequentemente richiedeva chiarimenti ai singoli funzionari.

Sui moduli in parola, alcuni capi degli Uffici richiedevano che, con apposita annotazione nel diagramma di lavorazione venissero indicate le fasi che presentavano particolari pericoli, le loro cause ed i provvedimenti adottati per eliminarli.

Tale metodo sarebbe stato, poi, abbandonato, perchè la compilazione dei moduli assorbiva molto tempo non disponibile a causa del sempre maggior numero di compiti affidati agli ispettori.

48. – Difformità di organizzazione del servizio ispettivo nel settore della prevenzione degli infortuni e della igiene del lavoro.

L'Inchiesta ha messo in evidenza che gli Ispettorati del lavoro, lungi dall'adottare criteri uniformi nella azione di vigilanza loro demandata, seguono sistemi ed indirizzi molto diversi, fissati dai singoli capi ufficio in relazione alle circostanze contingenti da affrontare, le quali hanno, tuttavia, per fattore comune la deficienza di personale.

In proposito, si riportano le dichiarazioni fornite da taluni capi ufficio, ove si formulano talune considerazioni sui vari metodi adottati.

Il capo di un Ispettorato del lavoro – dopo aver premesso come non sia possibile visitare tutte le aziende per carenza di funzionari e di mezzi, e considerato che gli infortuni sono numerosissimi e che l'estendere l'inchiesta a tutti gli eventi impegnerebbe molto tempo – propone che l'esecuzione di tali inchieste sia limitata ai soli infortuni veramente gravi ed a quelli originati da cause non accertabili. Tale proposta non sembra, però, conveniente; e ciò perchè non consentirebbe di effettuare per ogni incidente le cosiddette « inchieste infortuni » alle quali in tutti i Paesi si è attribuita molta importanza. Dette inchieste, infatti, permettono:

a) di prescrivere alle aziende l'adozione dei particolari accorgimenti atti ad evitare il ripetersi degli incidenti;

1) V.R.T.E. – Verbale Rilevazioni Tecniche Economiche.

b) di individuare eventuali pericoli (specialmente insiti in nuovi processi di lavorazione, oppure in nuovi prodotti) e di approntare, quindi, gli accorgimenti da porre in opera per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori;

c) di segnalare alla Autorità giudiziaria eventuali responsabilità d'ordine penale, rilevate dai normali organi di polizia giudiziaria;

d) di riferire le eventuali lacune legislative al Ministero del Lavoro, per metterlo in grado di predisporre gli eventuali provvedimenti legislativi necessari, soprattutto per prevenire infortuni nella fabbricazione di nuovi prodotti o nella utilizzazione di nuovi ritrovati e procedimenti tecnologici, ecc.

Pertanto, se le inchieste infortuni venissero effettuate solamente nei casi in cui gli incidenti hanno avuto conseguenze molto gravi, non si raggiungerebbero le finalità sopra accennate, tenendo soprattutto presente che le conseguenze dell'incidente non ne determinano l'importanza, mentre lo stesso tipo di incidente può provocare conseguenze di gravità molto diversa per il ricorrere di fattori per lo più imponderabili.

Dalla relazione di un altro *Ispettorato* è risultato che, nel servizio di prevenzione, vengono adottati i seguenti metodi:

— esame degli infortuni verificatisi per individuarne le cause; conseguente formulazione di prescrizioni per l'adozione di accorgimenti prevenzionistici;

— studio degli ambienti per stabilire le misure di carattere generale che occorre porre in essere.

Tale prassi dovrebbe costantemente essere attuata dalla generalità degli ispettori, quando, senza preoccupazioni di tempo, possono effettuare visite accurate (1) (2). Ad essa andrebbe aggiunta la rilevazione degli « scarti »

(1) L'obbligo per le aziende di tenere un registro sul quale annotare gli infortuni, è stato sancito proprio al fine di mettere gli Ispettori del lavoro in condizioni di prenderne conoscenza.

(2) D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. — *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, Suppl. ord.).

.....

ART. 403. — « Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell'evento.

Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, sentita la Commissione di cui all'art. 393, devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro ».

di materiali che si verificano durante la lavorazione come viene praticato in alcuni Paesi, poichè ogni « scarto », specialmente del medesimo tipo, deriva, quasi sempre, da una anomalia del ciclo produttivo, e l'ispettore deve individuare l'anomalia stessa.

Tali indagini hanno permesso di rilevare che alcuni scarti dipendono dall'eccessivo affaticamento dei lavoratori, che li rende distratti e, quindi, più suscettibili di incorrere in infortuni. In altri casi, è stato avvertito che gli scarti dipendono da un difettoso uso degli attrezzi da cui possono derivare anche infortuni gravissimi, ecc.

Indagini del genere richiedono molto tempo, e rendono desiderate le visite ispettive anche ai datori di lavoro; allo stato delle cose, però, sono inattuabili in Italia, sia per la carenza numerica di funzionari, sia per l'insufficiente livello medio delle loro preparazioni.

Il capo di un altro Ispettorato – dopo avere fatto presente le difficoltà per esercitare una efficace vigilanza sulla applicazione delle norme di prevenzione e di igiene del lavoro, in quanto si trovava a disporre, per cinque provincie comprese nella sua circoscrizione e caratterizzate dal gran numero di aziende industriali, di soli tre ispettori tecnici – ha illustrato il sistema da lui adottato nella organizzazione del Servizio ispettivo. Tale metodo consiste nel far eseguire, durante la buona stagione, prevalentemente visite presso aziende edili con particolare riguardo ai cantieri idroelettrici e, durante la cattiva stagione, presso stabilimenti industriali.

Nel caso di accertate infrazioni, gli ispettori hanno istruzione di procedere senza altro nei confronti delle prime, data anche la loro mobilità, deferendo i responsabili alla Autorità giudiziaria; per le seconde, invece, in genere, rilasciano le prescrizioni del caso prima di procedere alla denuncia dei responsabili.

I programmi delle ispezioni vengono concordati con l'E.N.P.I. per evitare inutili duplicati di vigilanza specifica o lacune troppo sensibili. Inoltre, l'azione ispettiva è preventivamente studiata, nei suoi aspetti essenziali, in seno al Comitato regionale di prevenzione infortuni – di cui fa parte anche un funzionario dell'I.N.A.I.L. – per orientarla verso i settori di attività per i quali sussiste maggiore urgenza di controllo.

Benchè non scevra da critiche, tale impostazione del Servizio ispettivo ha dato apprezzabili risultati negli Uffici dell'Ispettorato che sono riusciti ad avere la fattiva collaborazione degli Enti facenti parte dei Comitati regionali di prevenzione infortuni. È stato fatto rilevare in proposito che non sempre l'Ispettorato ha ricevuto, specialmente dall'I.N.A.I.L., quella collaborazione che lo avrebbe messo in condizioni di indirizzare proficuamente

la vigilanza di iniziativa verso i settori nei quali il fenomeno infortunistico ha un andamento preoccupante.

Il capo di altro Ispettorato provinciale ha segnalato di aver fatto ricorso a due sistemi allo scopo di sopperire alle deficienze numeriche del personale.

Il primo consiste nell'avvalersi anche della azione dei militari dell'Arma dei Carabinieri addetti al suo Ufficio e il secondo prevede l'obbligo da parte delle stesse aziende ispezionate, alle quali sono state rilasciate prescrizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene, di dare comunicazione all'Ispettorato stesso della avvenuta attuazione delle prescrizioni, a suo tempo ricevute. Con l'applicazione dei predetti accorgimenti è stato possibile ridurre sensibilmente il numero delle visite di controllo (« rivisite »).

Tali sistemi dimostrano la difficile situazione in cui si trovano gli Uffici, in conseguenza della lamentata scarsità di personale. È evidente, però, che con essi si possono raggiungere dei risultati assai modesti, perchè la vigilanza affidata ad elementi tecnicamente impreparati, per quanto animati di buona volontà, diviene eccessivamente superficiale e può risultare controproducente quando venga suggerita la messa in opera di accorgimenti non idonei per assicurare la sicurezza dei lavoratori. È, quindi, auspicabile che la prevenzione degli infortuni sia affidata esclusivamente a personale specializzato.

Da altre dichiarazioni fornite da rappresentanti di Associazioni sindacali di lavoratori e di commissioni interne, è emerso che, alcuni Ispettorati, non essendo in grado di far ispezionare sistematicamente le aziende, si limitano a disporre i sopralluoghi solamente laddove si sono verificati infortuni, con la conseguenza, che in tal modo, non viene svolta alcuna azione preventiva.

Di seguito vengono riportate alcune dichiarazioni raccolte in proposito.

Una Associazione sindacale di lavoratori di Palermo osserva:

« . . . Circa la prevenzione infortuni in particolare l'Ispettorato del lavoro non esercita un controllo preventivo e si limita ad intervenire solo quando accadono gravi infortuni che, invece, con azione preventiva potrebbero non verificarsi ».

La direzione di una azienda di Vicenza ha così precisato:

« L'Ispettorato del lavoro interviene, ma non frequentemente, perchè sa che nella nostra azienda la posizione dei lavoratori è regolare. Le visite hanno luogo in caso di infortuni ».

La direzione di una grande azienda della Italia Settentrionale dichiara:

« Gli ispettori del lavoro sono venuti di solito a fare sopralluoghi dopo gli infortuni ».

Da quanto sopra esposto, risulta evidente che l'azione dell'Ispettorato dovrebbe essere soprattutto preventiva; in quanto intervenire dopo l'evento non giova a far diminuire il numero degli infortunati.

Inoltre, è necessario fare effettuare anche le inchieste quando l'infortunio si è verificato; tuttavia, la loro utilità si manifesta prevalentemente per individuare le cause di infortunio assolutamente imprevedibili o derivanti dall'impiego di nuovi procedimenti tecnologici.

49. - Possibilità di collaborazione da parte dei lavoratori in occasione delle ispezioni.

L'Inchiesta ha messo in evidenza alcune discordanze tra le dichiarazioni rese da una parte dai dirigenti di talune aziende e da funzionari dell'Ispettorato del lavoro; e, dall'altra parte, da quanto affermato dai rappresentanti di commissioni interne e da singoli operai. Secondo i primi, infatti, l'Ispettorato del lavoro avrebbe compiuto frequenti sopralluoghi, mentre a parere dei secondi l'Ispettorato non avrebbe mai fatto effettuare accertamenti nelle stesse aziende.

È stato, poi, chiarito che l'apparente contrasto fra le dichiarazioni suddette trova origine dal fatto che gli ispettori del lavoro, nelle ispezioni alle aziende, non prendono di norma contatto con la commissione interna, e, che gli operai non sempre sono a conoscenza della esatta qualifica delle persone che visitano l'azienda.

In ordine alla mancata presa di contatto con le commissioni interne, sia le Associazioni sindacali dei lavoratori sia le commissioni interne di alcune aziende hanno rappresentato l'utilità di tali contatti che consentirebbero agli ispettori la conoscenza di aspetti e di situazioni non facilmente rilevabili ad un esame anche approfondito.

Dai risultati della Inchiesta si desumono, altresì, lamentele degli operai per essere stati interrogati dagli ispettori del lavoro in presenza dei dirigenti delle aziende. Tale pratica, infatti, mette in difficoltà i lavoratori, perchè li espone a rappresaglie, qualora denunciino particolari inadempienze.

I rappresentanti dei lavoratori hanno suggerito l'opportunità che gli ispettori del lavoro raccolgano le deposizioni degli operai fuori della azienda.

In merito a quanto sopra, si riportano alcune delle dichiarazioni raccolte.

La commissione interna di una *azienda della Italia Settentrionale* osserva:

«Non abbiamo avuto conoscenza diretta di visite dell'Ispettorato del lavoro, ma abbiamo motivo di ritenere che gli ispettori siano venuti . . . ».

La direzione della stessa *azienda* ha lamentato, invece, di aver dovuto spendere L. 7.000.000 per attuare le prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

La commissione interna di una *azienda* della provincia di *Varese* rileva:

« L'ispettore non ha sentito la commissione interna e, tanto meno, i lavoratori ed era costantemente accompagnato dai dirigenti dell'azienda ».

Da parte di una *Federazione nazionale di lavoratori edili* è stato osservato:

« Vi è, poi, da lamentare che l'Ispettorato del lavoro conduce le indagini in presenza del datore di lavoro, cosicchè il lavoratore non ha coraggio di dire la verità. Occorre, quindi, modificare anche sostanzialmente i metodi di indagine ».

La commissione interna di una *azienda* di *Genova* dichiara:

« Attraverso l'organizzazione abbiamo sempre fatto pressione per lo stato irregolare degli impianti igienici... ».

Una altra commissione interna lamenta:

« L'ispettore del lavoro quando effettua la visita dopo gli infortuni non consulta la commissione interna ».

Un operaio di una *azienda* di *Milano* osserva quanto segue:

« Gli ispettori del lavoro sono venuti tre volte e, per ben due di esse, la ditta ha impedito ai membri della commissione interna di presenziare alle visite della fabbrica. La direzione non ha mostrato agli ispettori i reparti disagiati ».

In relazione a quanto sopra esposto, va rilevata l'assoluta necessità che gli ispettori del lavoro interroghino i lavoratori senza esporli a rappresaglie da parte delle aziende.

In proposito i competenti servizi centrali dell'Ispettorato hanno ripetutamente richiamato in passato l'attenzione dei funzionari ispettivi, sulla esigenza di prendere contatto con i lavoratori durante i sopralluoghi. Tuttavia, non risulta che siano state impartite istruzioni circa l'opportunità che gli ispettori prendano contatti con le commissioni interne, nel corso delle visite presso le aziende.

50. – Possibilità di collaborazione esterna da parte di altri organi.

Dalla relazione di un Ispettorato è stato rilevato che lo stesso ha ottenuto notevoli risultati per l'applicazione, presso le aziende agricole esistenti nella zona, delle nuove norme igienico-prevenzionistiche (con particolare

riguardo all'impiego di antiparassitari tossici e di altri prodotti chimici simili), avvalendosi della collaborazione dell'Ispettorato per l'agricoltura, delle Associazioni sindacali padronali, e del locale Centro per l'incremento della frutticoltura, i quali hanno svolto, fra le aziende ed i lavoratori interessati, opera di divulgazione e di persuasione.

Dalla Inchiesta è emerso anche che alcuni Ispettorati, per approfondire la conoscenza dei processi produttivi in modo da valutare i pericoli che essi presentano, richiedono la collaborazione di enti specializzati. In proposito, si è rilevato dalla memoria presentata da un Ispettorato che l'ispettore medico di quell'ufficio ha compiuto studi, unitamente ad un docente della locale Università, sulla tecnologia della industria della canapa, per l'aggiornamento dei problemi igienico-sanitari connessi con tale lavorazione, pervenendo ad interessanti conclusioni.

51. – Proposte per potenziare la vigilanza dell'Ispettorato del lavoro.

In più occasioni, nel corso della Inchiesta è riaffiorata la proposta, già formulata più volte nel passato, di affiancare agli ispettori del lavoro, alcuni lavoratori (o elementi designati dalle Associazioni sindacali di prestatori d'opera), ai quali attribuire le stesse funzioni ed i medesimi poteri degli ispettori del lavoro.

In merito si riportano alcune delle dichiarazioni raccolte, in proposito durante le indagini dirette.

Una *Associazione sindacale di lavoratori* della provincia di Roma osserva:

« Occorre potenziare gli Ispettorati del lavoro, con la istituzione di commissioni comunali per la categoria degli edili, formate da rappresentanti dei lavoratori, designati dalle Associazioni sindacali e aventi compiti ispettivi ».

Una *Federazione nazionale di lavoratori della industria dell'abbigliamento* rileva:

« L'osservanza, da parte delle imprese, delle leggi e dei regolamenti di sicurezza sarebbe maggiore se vi fosse una possibilità di controllo, da parte del Sindacato, perchè gli Ispettorati del lavoro ed altri organi di vigilanza non hanno il potere di intervenire, data la loro carenza di mezzi e di personale ».

In ordine a tale ultima proposta si osserva, però, che la sua attuazione comporterebbe la istituzione di un nuovo organo ispettivo, non potendosi aumentare il numero degli ispettori del lavoro.

Sulla materia si rinvia alle conclusioni contenute nel Volume III delle *Relazioni* (1), ove, si afferma la necessità di fondere i vari organi ispettivi, in un unico servizio di ispezione che tutti li riassorba.

In quanto all'altra proposta, ossia quella di affiancare agli ispettori del lavoro, lavoratori aventi compiti ispettivi vari, si rileva che alcune « *Raccomandazioni* » dell'O.I.L. sollecitano i Paesi membri ad adottare provvedimenti che rendano possibile l'attuazione di quanto forma oggetto della proposta stessa.

Tali proposte potrebbero trovare applicazione ricorrendo alla istituzione di organismi aziendali, dei quali facciano parte rappresentanti sia dell'imprenditore sia dei lavoratori, aventi il compito di collaborare con la direzione aziendale ai fini della sicurezza e di controllarne le condizioni.

Si tratterebbe, in altri termini di estendere a tutte le attività economiche produttive le disposizioni contenute nelle nuove *norme di polizia delle miniere e cave* (2), le quali prevedono l'istituzione obbligatoria di Comitati consimili presso le industrie estrattive, sia pure soltanto quando il numero dei dipendenti occupativi superi certi limiti.

Iniziative in tal senso sembrano attuabili e, in pratica, hanno già dato buoni risultati in alcuni Paesi, compresa l'Italia, presso quelle aziende ove sono stati istituiti Comitati o Commissioni per la sicurezza.

52. — Rapporti con l'Autorità giudiziaria.

È emerso che l'indirizzo adottato, a volte, dall'Autorità giudiziaria contribuisce a ridurre l'efficacia degli interventi dell'Ispettorato del lavoro ed a lasciare, senza sanzione, talune accertate violazioni alle disposizioni legislative sulla prevenzione degli infortuni e sulla igiene del lavoro.

Il *capo di un Ispettorato provinciale* ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'esito di circa cinquanta verbali di denuncia, in materia di prevenzione infortuni, a carico di imprenditori, trasmesse all'Autorità giudiziaria.

Un altro *capo di Ispettorato* ha osservato:

« Interveniamo; ma, molte volte, l'Autorità giudiziaria blocca l'accesso al posto dell'infortunio. Tuttavia, noi indaghiamo ugualmente come possiamo;

(1) v. Volume III delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia (v. nota 1, pag. 107), Paragrafo 65, pag. 162; e Paragrafo 78, pag. 180.

(2) D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — *Norme di polizia delle miniere e delle cave*. (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

specialmente per conoscere la natura dell'infortunio e per far sì che vengano eliminate, in avvenire, le cause che l'hanno provocato. Spesso, in ausilio alla Autorità giudiziaria, rileviamo che le norme non sono state osservate ».

Il capo di un altro Ispettorato provinciale precisa:

« L'Autorità giudiziaria frustra talvolta l'efficacia delle sanzioni penali, applicando, con molta frequenza, le attenuanti generiche che consentono di ridurre ad un terzo il minimo delle pene previste dalle nuove norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ».

Un dirigente di Ufficio provinciale di un Patronato ha ricordato che:

« Se l'Autorità giudiziaria, basandosi sugli elementi forniti dalla Autorità di pubblica sicurezza o dai Carabinieri, archivia una pratica di infortunio, anche nel caso in cui siano emerse responsabilità d'ordine penale a carico del titolare della azienda, diviene successivamente molto difficile far ottenere, al lavoratore, in sede civile, il risarcimento del danno subito ».

In merito alle dichiarazioni sopra riportate possono formularsi alcune considerazioni di carattere generale. La mancata comunicazione all'Ispettorato dell'esito delle denunce è da mettersi in relazione con il mancato invito dei verbalizzanti ad assistere al dibattimento. L'assenza del verbalizzante pone il Pubblico Ministero nella impossibilità di mettere in evidenza circostanze atte a far risultare l'esistenza di responsabilità di ordine penale gravanti sul denunciato, agevolando la difesa nell'ottenere l'assoluzione anche quando la colpevolezza risulti evidente. Inoltre, l'assenza di un proprio funzionario al dibattito pone l'Ispettorato in condizione di non poter rilevare eventuali errori di ordine tecnico nei quali incorra l'Autorità giudicante, e, quindi di non poter informare degli errori medesimi il Procuratore della Repubblica o il Procuratore generale presso la Corte d'Appello, affinché essi, se lo ritengano opportuno, possano, nei termini previsti dall'art. 199 - terzo comma - del *Codice di Procedura Penale* (1) impugnare

(1) C.P.P. - ART. 199. — *Termini per l'impugnazione.* - « Il termine per la dichiarazione di impugnazione è di tre giorni a decorrere da quello in cui è emesso il provvedimento da impugnarsi salvo che la legge disponga altrimenti.

Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio il termine predetto decorre dal giorno della comunicazione o della notificazione prescritta nel secondo capoverso dell'art. 151.

Per le sentenze indicate nell'art. 500 il termine per l'imputato decorre dal giorno della notificazione.

Il termine è di venti giorni per le impugnazioni del Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza dal Pretore e di trenta giorni per le impugnazioni del Procuratore generale contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte d'Appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento.

I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza ».

le sentenze assolutorie, che in numerosi casi sono state riformate con la condanna dei prevenuti.

Gli inconvenienti sopra esposti (assenza dei verbalizzanti durante il dibattimento e mancata comunicazione all'Ispettorato dell'esito del giudizio) determinano, nelle circoscrizioni ove essi si verificano, una certa tranquillità nei datori di lavoro poco scrupolosi, derivante dalla quasi certezza dell'impunità per cui si sentono invogliati a non applicare le norme igienico-prevenzionistiche.

Sarebbe, pertanto, necessario eliminare, con appositi provvedimenti legislativi, tali inconvenienti.

Gli impedimenti frapposti dall'Autorità giudiziaria, allo svolgimento delle inchieste tecniche da parte di funzionari dell'Ispettorato del lavoro sugli infortuni accaduti, possono portare pregiudizio alla esatta applicazione della legge, specialmente se gli accertamenti vengono effettuati dai normali organi di polizia non affiancati da tecnici specializzati sottraendo i veri responsabili al rigore della pena.

Riguardo alla lamentata riduzione al minimo delle penalità in conseguenza della applicazione delle attenuanti generiche, si osserva che il fatto è reso possibile dalla circostanza, prevista dal *Codice Penale* che consente di attribuire le funzioni di Pubblico Ministero limitatamente ai giudizi che si svolgono innanzi al Pretore ad un patrocinatore legale presente in aula. Tale circostanza non consente la necessaria obiettività nel dare risalto alle responsabilità dell'imputato, facilitato dall'assenza di una parte civile perchè, il più delle volte, chi avrebbe interesse a costituirsi (1) (2) non ha notizia del giudizio in sede penale.

(1) L'I.N.A.I.L. ha interesse ad esercitare, verso il datore di lavoro o verso il preposto ai lavori, l'azione di regresso derivante dall'accertamento delle responsabilità previsto dall'art. 4, qui di seguito riportato. L'infortunato, a sua volta, può avere interesse a chiedere il risarcimento del danno patito per quanto riflette la parte eccedente l'indennizzo ricevuto dall'I.N.A.I.L., come dall'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.

(2) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....

ART. 4. — «L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l'assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane altresì la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due comma precedenti non si applicano quando, per la puni-

Si riterrebbe, perciò, necessario che gli inconvenienti a cui si è fatto cenno venissero eliminati con l'emanazione dei provvedimenti legislativi del caso.

53. — Inefficacia della azione contravvenzionale per la inadeguatezza di alcune sanzioni pecuniarie.

Fra le cause di inefficienza del servizio di ispezione è stata segnalata da più fonti, l'*inadeguatezza delle sanzioni pecuniarie* previste dalle leggi a carico di coloro che violano le varie disposizioni. Tale rilievo si riferisce in genere al periodo in cui si è svolta l'Inchiesta che è precedente all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati in forza della *legge 12 febbraio 1955, n. 51 (1)*, i quali hanno elevato sensibilmente le penalità per le infrazioni in esame.

È stata, inoltre, ampliata l'emanazione di apposite norme legislative le quali dovrebbero consentire anche indipendentemente dal procedimento penale, sanzioni di carattere amministrativo analoghe a quelle previste nell'art. 35 del *Codice Penale (2)*, ed anche nel sistema delle nuove norme

bilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato, sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro un anno dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei comma secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto di questo decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma del titolo IV.

Agli effetti dei precedenti comma, sesto e settimo, l'indennità d'infortunio, è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 49».

(1) v. nota 1, pag. 43.

(2) C.P. — ART. 35. — *Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.* « La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio, o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, nè superiore a due anni.

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore ad un anno d'arresto».

di polizia mineraria, approvate con il *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128* (1), in base alle quali, a secondo dei casi, il Prefetto e l'Ingegnere capo del Distretto minerario hanno la facoltà, mancando le necessarie condizioni di sicurezza, di chiudere le miniere e le cave o di sospendervi i lavori (artt. 672 e 673) (1).

Sulla materia si può concludere, affermando che, dove l'Ispettorato ha esercitato con maggiore assiduità la sua funzione di vigilanza sulla applicazione delle norme igienico-prevenzionistiche, l'andamento del fenomeno infortunistico ha manifestato una notevole contrazione.

Si impone, quindi, il potenziamento di tale organo di ispezione, tanto più che il relativo onere, come è noto, grava soltanto per una minima parte sul bilancio dello Stato (2) (3), mentre l'economia nazionale si avvantag-

(1) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. - Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 672. — « Decorso il termine indicato nell'atto di diffida, l'ingegnere capo può ordinare una visita di controllo e quando sia stato accertato l'adempimento della diffida, ne dispone annotazione nell'atto relativo.

Nel caso in cui sia constatata la permanenza dell'infrazione, l'ingegnere capo può ordinare a sospensione dei lavori ai quali l'infrazione stessa si riferisce, per cantieri e sezioni singole della miniera o cava.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'ingegnere capo inoltra denuncia all'Autorità giudiziaria allegando copia dell'atto di diffida.

La ripresa dei lavori sospesi può avvenire su autorizzazione dell'ingegnere capo quando sia stata accertata la ottemperanza all'atto di diffida ».

ART. 673. — « Qualora l'ingegnere capo ritenga necessaria la chiusura della miniera o cava in dipendenza della persistente infrazione alle norme del presente decreto per la quale sia stata inoltrata denuncia all'Autorità giudiziaria, ne fa rapporto al Prefetto che provvede con suo decreto e prescrive le misure e i tempi di attuazione per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

La riapertura della miniera o cava è autorizzata dal Prefetto con proprio decreto, su proposta motivata dall'ingegnere capo, quando questi abbia constatato il ripristino delle condizioni di sicurezza nella miniera o cava ».

(2) v. Volume XI delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: *Previdenza sociale: Aspetti statistico finanziari - Effetti sulle condizioni economico-sociali e sanitarie dei lavoratori - Soggetti protetti - Enti gestori.*

(3) *D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. - Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.* (Gazz. Uff. 1° luglio 1955, n. 149).

.....

ART. 12. — « Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale ed a tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del presente decreto, sarà provveduto, per lire 500 milioni, a carico del bilancio dello Stato e, per la parte rimanente, con contributi:

a) a carico degli Istituti di assicurazione sociale;

b) a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni

gerebbe di un servizio ispettivo, che apporterebbe un sensibile risparmio alla economia stessa per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.

54. – Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulla efficienza dell'Ispettorato del lavoro.

Da quanto precede sembra evidente doversi concludere che, ad una maggiore efficienza dell'Ispettorato del lavoro, dovrebbe corrispondere

sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, e al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale saranno stabiliti di volta in volta per ciascun esercizio la misura preventiva del contributo di cui alla lettera *a*), e le modalità ed i termini del versamento.

I contributi di cui alla lettera *b*) sono stabiliti:

1) per quanto riguarda gli industriali, nella quota non superiore all'1,1 per cento dei premi, contributi ed accessori riscossi dagli Enti di assicurazione per l'assicurazione contro gli infortuni nell'anno solare precedente cui si riferisce la determinazione del contributo, qualunque sia l'anno di competenza cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono;

2) per quanto riguarda gli agricoltori, nella quota non superiore all'1,60 per cento del contributo medio annuo di assicurazione riscosso dagli Enti per l'assicurazione nel quadriennio precedente l'anno cui si riferisce la determinazione del contributo per l'Ispettorato.

I contributi di cui alla lettera *b*) saranno versati dagli Istituti di assicurazione, per conto degli industriali assicurati, nei termini e modi stabiliti dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale e, per quanto riguarda i contributi a carico degli agricoltori, saranno da detti istituti riscossi sotto forma di percentuale in aumento del contributo di assicurazione.

Gli Istituti di assicurazione dovranno versare tanto il contributo di cui alla lettera *a*) quanto quello di cui alla lettera *b*) alla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo le relative quietanze originali di tesoreria al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che ne rilascerà ricevuta e provvederà alla restituzione delle quietanze stesse, avvenuta l'imputazione delle somme versate ai capitoli dello stato di previsione.

Il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale provvederà a promuovere l'imputazione delle somme riscosse in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

L'importo preventivo dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) è soggetto a conguaglio durante ed alla fine dell'esercizio in relazione alla erogazione delle spese.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale potrà essere iscritto, alla rubrica « Ispettorato del lavoro », solamente il contributo dello Stato, salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme versate in Tesoreria dagli Istituti. Le eventuali eccedenze rispetto alla spesa, risultanti alla fine di ciascun esercizio, qualunque sia la fonte di contributo da cui derivano saranno con decreto del Ministro per il Tesoro, reiscritte integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, nei capitoli della spesa dell'Ispettorato del lavoro. Di tali eccedenze, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale terrà conto per le ulteriori determinazioni della misura dei contributi, in relazione al presunto fabbisogno dello Ispettorato ».

una completa osservanza delle leggi protettive del lavoro in genere, la quale dovrebbe consentire il raggiungimento della finalità altamente sociale enunciata dalla nostra *Costituzione*; e, cioè, la tutela del lavoro e dei lavoratori.

Per il conseguimento della meta suddetta, primo dovere dello Stato, oltre ad evitare il danno economico che ne deriva per il Paese stesso, è quello di assicurare al cittadino — che lavorando adempie al precetto costituzionale di cui all'art. 4 (1) — la salvaguardia della sua integrità fisica nello adempimento di tale precetto. Qualunque altra norma concernente la tutela dei lavoratori, per quanto sia di indiscussa importanza, deve essere subordinata all'imperativo di impedire che, ogni anno, si verifichino, fra i soli soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'I.N.A.I.L., oltre 1.200.000 casi di infortunio (di cui più di 4.000 con esito letale), ai quali vanno sommati oltre 14.000 casi di malattia professionale (di cui 600 mortali) come risulta dalla seguente *Tabella VII (2)*.

(1) *Cost.* — ART. 4. — « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società ».

(2) *Notiziario statistico dell'I.N.A.I.L.*, fasc. 3, 1959, (stralcio), pag. 20.

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATI NEGLI ESERCIZI 1955-1958

	GESTIONI	CASI DENUNCIATI NEL				DI CUI MORTALI			
		1955	1956	1957	1958	1955	1956	1957	1958
a	<i>Agricoltura</i>	255.336	276.352	287.312	301.781	1.189	1.253	1.236	1.299
	<i>Industria</i>								
b	infortuni	857.555	886.170	920.755	912.444	2.786	2.892	2.867	2.749
c	malattie professionali	13.061	17.482	18.377	19.560	587	719	719	640
	a + b	1.112.891	1.162.522	1.208.067	1.214.225	3.975	4.145	4.103	4.048
	a + b + c	1.225.952	1.180.004	1.226.444	1.233.785	4.562	4.864	4.822	4.688

CAPITOLO VII.

I RISULTATI DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE
IN ORDINE ALL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI (E.N.P.I.)

Sommario: 55. *Compiti dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).* – 56. *Studi e ricerche compiuti dall'E.N.P.I.* – 57. *Attività di propaganda antinfortunistica.* – 58. *Attività formativa di tecnici specializzati nel settore igienico-prevenzionistico.* – 59. *Formazione di organismi aziendali per la sicurezza.* – 60. *Distribuzione di mezzi individuali di protezione e di presidî chirurgici e farmaceutici.* – 61. *Esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche e degli esami psicotecnici.* – 62. *Attività di consulenza e funzioni di controllo.* – 63. *Controlli e collaudi facoltativi ed obbligatori.* – 64. *Ostacoli allo svolgimento delle attività facoltative e obbligatorie dell'E.N.P.I.* – 65. *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sull'E.N.P.I.*

55. – Compiti dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

Nel Volume II delle *Relazioni* (1) e nel corso stesso della presente *Relazione* (2) sono stati illustrati i compiti istituzionali dell'E.N.P.I. che, in seguito, vengono trattati più ampiamente in relazione alle risultanze emerse. Tali compiti vanno in primo luogo divisi in due categorie, l'una comprende i compiti di istituto, svolti gratuitamente, e l'altra concernente i servizi forniti a pagamento.

Nella prima categoria rientrano i seguenti compiti:

- a) studi e ricerche nei diversi settori della attività istituzionale;
- b) divulgazione delle disposizioni e delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

(1) v. Volume II delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: *Legislazione protettiva del lavoro: Compendio delle norme protettive del lavoro*, pagg. 262 e segg.

(2) v. Capitolo IV: pagg. 69 e segg.

- c) consulenza in tali materie, su richiesta delle aziende private e di autorità;
- d) formazione di tecnici specializzati nel settore igienico-prevenzionistico;
- e) collaborazione con le aziende nella istituzione ed organizzazione di organismi interni preposti alla sicurezza e all'addestramento del personale addetti;
- f) distribuzione a titolo sperimentale, di mezzi individuali di protezione e di presidi chirurgico-farmaceutici.

Nella seconda categoria vanno comprese le seguenti prestazioni eseguite per conto delle aziende e contro pagamento di un canone:

- a) visite mediche e ricerche di ambulatorio compiute su richiesta delle aziende (ivi comprese quelle obbligatorie, previste dalle disposizioni di legge sulla tutela del lavoro, che devono essere eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro ed a spese di questi);
- b) esami psicotecnici dei lavoratori, su richiesta delle aziende;
- c) controllo obbligatorio degli ascensori e montacarichi ad uso privato (esclusi solamente gli impianti che rientrano nella competenza di altri enti) (1);
- d) controlli e collaudi vari, obbligatori e facoltativi, su richiesta degli utenti interessati (2);
- e) cessione di mezzi individuali di protezione, di apparecchi di sicurezza vari, di presidi chirurgici e farmaceutici, ecc.

56. – Studi e ricerche compiuti dall'E.N.P.I.

L'attività fondamentale dell'Ente consiste nello studio, nel reperimento e nell'aggiornamento dei mezzi impiegati in Italia ed all'Estero nel campo della prevenzione degli infortuni e della igiene del lavoro, nello studio dei nuovi procedimenti tecnologici e dei nuovi prodotti al fine di individuare i rischi che ne derivano per l'incolumità dei lavoratori e di mettere a punto i mezzi per assicurare tale incolumità e, infine, nel collaborare

(1) Sono esclusi dalla competenza dell'E.N.P.I., gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico, quelli installati presso le aziende industriali e quelli delle miniere e cave ai quali provvedono rispettivamente: l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, l'Ispettorato del lavoro, il Corpo delle miniere.

(2) Alcuni di tali controlli sono obbligatori in forza delle vigenti disposizioni legislative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma la loro esecuzione può essere demandata, dagli utenti degli apparecchi o impianti da verificare, ad altri enti.

alla formazione di provvedimenti legislativi che adeguino le norme igienico-prevenzionistiche alla evoluzione dei procedimenti tecnologici e della produzione.

Le notizie emerse sulla predetta attività dell'E.N.P.I. sono state necessariamente limitate ai riflessi che le stesse attività hanno sulle condizioni di sicurezza del lavoro. È da considerare in proposito che i compiti di studio e di ricerca sulla prevenzione sono i meno appariscenti e, quindi, anche i meno noti alla massa dei lavoratori ed agli stessi datori di lavoro.

È, tuttavia, da segnalare che una *Associazione nazionale di lavoratori agricoli*, in una sua relazione presentata alla Commissione, ha formulato il seguente apprezzamento: « . . . meritoria, comunque, l'opera di studio e di ricerca che sta svolgendo l'E.N.P.I. . . ».

In relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'E.N.P.I. nel corso della Inchiesta sono state formulate le seguenti considerazioni.

I funzionari dell'Ente di che trattasi non hanno la facoltà di accedere nei posti di lavoro se non ottengono il consenso dei datori di lavoro. Tale limitazione costituisce un serio intralcio al compito di studio e di ricerca che l'Ente dovrebbe svolgere. Potrebbe essere, pertanto, posta allo studio la opportunità di consentire ai funzionari dell'E.N.P.I. l'accesso in tutte le aziende, soltanto con funzioni di studio e di ricerca, e, occorrendo, con facoltà di compiere rilevazioni, prelievi di campioni, misurazioni ecc., sia di propria iniziativa, sia su richiesta della Pubblica Amministrazione. In tal modo l'Ente potrebbe agevolare lo Stato nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza, mettendo a disposizione il risultato degli studi e delle ricerche compiute per l'adozione di particolari accorgimenti igienico-prevenzionistici.

Ove non si volessero affidare ai funzionari dell'Ente tali mansioni, occorrerebbe almeno conferire agli ispettori del lavoro la facoltà di richiedere l'intervento dei tecnici dell'E.N.P.I., quando lo ritengano necessario, nelle visite presso le aziende, senza che queste possano opporvisi.

Nella vigente legislazione è già previsto un provvedimento in tal senso; infatti, l'art. 8 del *D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520*, (1) autorizza gli Ispettori del lavoro ad avvalersi dell'opera degli ufficiali sanitari, dei sanitari degli Enti pubblici, dei medici di fabbrica, ecc.

Si potrebbe, però, obiettare in proposito che la norma sopracitata prevede la possibilità di accesso nelle aziende soltanto per quanto attiene all'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie nelle aziende e lo stato di salute dei lavoratori.

(1) v. nota 2, pag. 103.

57. – Attività di propaganda antinfortunistica.

La divulgazione fra i lavoratori e i datori di lavoro delle conoscenze acquisite sui pericoli insiti nelle lavorazioni e sui mezzi per prevenirli è svolta attraverso la stampa, il cinema, la radio, la televisione e le conferenze ai lavoratori o ai rappresentanti delle aziende, ecc.

Poichè gli infortuni – oltre che dalla mancata applicazione alle macchine ed agli impianti di adeguati mezzi di protezione – possono dipendere anche dalle condizioni soggettive del prestatore d'opera, cioè dal fattore umano, l'E.N.P.I. richiama l'attenzione anche su questo particolare aspetto della prevenzione, non sempre riconosciuto dalle Associazioni dei lavoratori.

A tal proposito merita di essere citata la seguente dichiarazione, unica del genere, resa dalla commissione interna di una *azienda* di *Napoli*:

« L'attività dell'E.N.P.I. è meramente propagandistica e tende ad addossare alla disattenzione dei lavoratori la responsabilità degli infortuni ».

È da tener presente che la disattenzione, costituendo una predisposizione all'infortunio, rende alcuni soggetti inidonei a determinate occupazioni, perchè pericolosi a sè ed ai compagni di lavoro. Pertanto, di essa, vanno ricercate le cause determinanti, tra le quali le più comuni sono rappresentate dall'affaticamento cronico (derivante dal ritmo produttivo o dall'orario di lavoro), dalle preoccupazioni familiari, dalla inadeguata preparazione professionale. È, quindi, necessario che anche quelle che possono essere le cause soggettive degli infortuni siano individuate al fine della loro eliminazione.

58. – Attività formativa di tecnici specializzati nel settore igienico-prevenzionistico.

In questo campo l'E.N.P.I. organizza corsi per specializzati nei singoli settori delle varie attività economico-produttive.

Le poche dichiarazioni, rese al riguardo, sono concordemente favorevoli alla azione svolta dall'Ente.

Sulla materia è da osservare che, mentre alcune disposizioni legislative fanno obbligo di affidare determinate funzioni tecniche esclusivamente ad elementi in possesso di speciali titoli di studio o di attestati di idoneità professionali (1), altre disposizioni, aventi finalità analoghe, si limitano a

(1) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. – Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 27. — « Il direttore della miniera deve essere laureato in ingegneria ed abilitato all'esercizio della professione.

richiedere una generica idoneità da parte di coloro a cui sono affidate (1) (« ... a persone tecnicamente idonee, oppure di provata competenza e capacità specifica ») (2), e, infine, manca qualsiasi disposizione che regoli l'esercizio di numerosi mestieri, che, in relazione alla pericolosità o nocività delle lavorazioni, comporterebbero l'esigenza di accertare preventivamente la effettiva perfetta conoscenza delle norme igienico-prevenzionistiche da applicare.

Sembrerebbe pertanto opportuno che, con appositi provvedimenti di legge, oltre ad inserire, nei programmi scolastici la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro come argomento obbligatorio di studio, venissero affidati all'E.N.P.I. sia l'istituzione di corsi obbligatori per il conseguimento delle patenti o licenze di mestiere prescritti per alcune attività, sia l'accertamento preventivo delle idoneità ad esercitare quelle funzioni per le quali la legge stabilisce soltanto i requisiti della specifica competenza tecnica, ed il rilascio di apposite attestazioni.

59. - Formazione di organismi aziendali per la sicurezza.

L'attività svolta dall'E.N.P.I. per la istituzione, presso le aziende, di organismi interni preposti alla prevenzione degli infortuni ed alla igiene

Nelle miniere che impiegano complessivamente meno di 300 operai, la direzione dei lavori può essere affidata ad un perito industriale minerario.

I capi servizio debbono essere muniti almeno di diploma di perito industriale o di geometra.

È in facoltà dell'ingegnere capo di esigere la esibizione dei documenti o di qualsiasi altro titolo comprovante i requisiti di cui sopra per le persone alle quali è affidata la direzione o la sorveglianza dei lavori».

(1) Legge 24 ottobre 1942, n. 1415. - *Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1942, n. 297).

.....

ART. 5. — « Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato.

Il certificato di abilitazione è rilasciato dal Prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita Commissione esaminatrice, in conformità delle norme stabilite dal regolamento».

(2) D.M. 31 luglio 1934. - *Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi.* (Gazz. Uff. 28 settembre 1934, n. 228).

ART. 1. — « Alla direzione degli stabilimenti in cui si lavorano olii minerali e loro derivati devono essere preposti dottori in ingegneria o in chimica abilitati all'esercizio della professione. La direzione dei depositi di tali sostanze, a qualsiasi scopo costituiti, deve essere affidata a persona tecnicamente idonea».

del lavoro, nonchè per l'addestramento e l'aggiornamento del personale già addetovi, ha riscosso, di massima, secondo quanto emerso dalla Inchiesta, il plauso di Associazioni sindacali padronali e di lavoratori, di pubblici uffici, e di commissioni interne.

Tale attività dovrà essere intensificata a seguito della istituzione obbligatoria di tali organismi, presso le aziende minerarie, ai sensi delle nuove *Norme di polizia delle miniere e delle cave* (1), le quali prevedono che le aziende « debbano » avvalersi al riguardo dell'ausilio dell'E.N.P.I.

Sarebbe anche da auspicare che l'istituzione di organismi di tale natura a carattere aziendale sotto la guida dello E.N.P.I. — che ha acquisito una particolare esperienza al riguardo — divenga obbligatoria almeno presso tutte le aziende nelle quali si svolgono attività che presentano notevoli pericoli per l'incolumità dei lavoratori.

TABELLA VIII

ADDETTI ALLA SICUREZZA E ORGANISMI AZIENDALI PER LA SICUREZZA
PROMOSI E COORDINATI DALL'E.N.P.I.

ANNO	1940	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955
Numero degli addetti alla sicurezza	2224	991184	3785	4788	5526	6200	8853	11911	15118	17046	19531	
Numero degli organismi aziendali per la sicurezza	—	—	—	2661	3132	3498	3867	5056	6530	7785	8948	10062
Relazione « <i>Carattere ed attività dell'E.N.P.I.</i> ». — Rapporto di sintesi (1940-1955).												

60. — Distribuzione di mezzi individuali di protezione e di presidi chirurgici e farmaceutici.

È emerso al riguardo che l'E.N.P.I. ha distribuito gratuitamente, fra i lavoratori della agricoltura, notevoli quantitativi di mezzi individuali di protezione e di medicinali.

Si riportano alcuni stralci delle dichiarazioni o delle relazioni raccolte negli Uffici periferici dell'Ente medesimo.

(1) v. nota 2, pag. 121.

Dalle notizie fornite dall'E.N.P.I. relativamente ad una *azienda* della provincia di *Caserta*:

«Sono stati distribuiti dall'E.N.P.I., in occasione della mietitura, vari tipi di occhiali e mascherine di protezione. La diversità dei tipi era intesa ad accertare praticamente quello più rispondente per la protezione degli occhi durante le operazioni di mietitura e trebbiatura».

Dalla relazione di un Ufficio regionale dell'E.N.P.I. — concernente una provincia della *Sicilia* — è emerso:

«Durante le visite per la mietitura e trebbiatura sono stati distribuiti, direttamente e a mezzo dei collocatori comunali, 4500 cappelli di paglia, e 500 pacchetti di medicazione; ed è stata condotta una inchiesta intesa ad accertare la qualità del materiale distribuito».

Dalla relazione dell'E.N.P.I. sulla attività svolta in una provincia della *Emilia* si desume:

«Durante la mietitura, furono distribuiti cappelli di paglia per prevenire l'insolazione. Alle mondariso sono stati assegnati cappelli, ditali ed altro materiale».

In merito a quanto sopra è stato osservato che le distribuzioni a cui si è accennato dovrebbero avere lo scopo di accertare con la sperimenta-

TABELLA IX

MATERIALE PROTETTIVO DISTRIBUITO DALL'E.N.P.I. PER I LAVORI IN AGRICOLTURA (ANNI 1953-1955)

	1953	1954	1955
<i>Nelle campagne di monda del riso:</i>			
cappelli di paglia n.	68.370	95.000	150.000
mascherine paraocchi n.	30.000	120	—
salvadita di gomma n.	2.750	333.600	100.000
olio zanzarifugo boccette	—	16.000	20.000
creme barriera (contro le dermatiti)	qualche dose		
tubetti (1)	4.500	22.000	22.000
calze makò (contro le dermopatie ed a scopo zanzarifugo) pata	—	—	600
cachéts antinevralgici	—	6.000	30.000
<i>Nei lavori di mietitura e trebbiatura:</i>			
cappelli di paglia	295.452	306.500	302.870
mascherine paraocchi	70.000	80.000	60.000
(1) dose da gr. 100 nel 1953 e 1954; da gr. 50 nel 1955.			

zione pratica, l'efficacia di nuovi mezzi destinati ad assicurare l'incolumità fisica dei lavoratori. Qualora, però, lo scopo dovesse essere diverso, è stato posto il quesito se l'Ente possa destinare somme non indifferenti per la distribuzione gratuita di materiali protettivi, distogliendole da altre finalità istituzionali, ove si consideri che, in base alle vigenti disposizioni, i mezzi di protezione individuale dei lavoratori devono essere forniti dai datori di lavoro.

Non sembra, infatti, equo che alcune aziende siano sollevate, a spese dell'E.N.P.I., da tale onere; mentre altre debbano sostenere le spese di cui trattasi, se non vogliono incorrere nelle sanzioni penali previste dalla legge.

Altre critiche sono state formulate alle predette distribuzioni per il fatto che l'onere relativo verrebbe a gravare su altri settori della produzione perchè l'E.N.P.I. trae i suoi principali mezzi di vita dal contributo che l'I.N.A.I.L. riscuote prevalentemente dalle aziende industriali.

61. - Esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche e degli esami psicotecnici.

Le vigenti disposizioni di legge sulla tutela del lavoro prescrivono che determinate categorie di lavoratori, di lavoratrici e di minori, occupate in lavori insalubri e pericolosi, devono obbligatoriamente essere assoggettate a visita medica prima della assunzione al lavoro e successivamente ad intervalli periodici di tempo, fissati dalle stesse disposizioni al fine di accertare la loro idoneità al lavoro cui sono adibite (1) (2) (3) (4) (5) (6). A tali visite mediche può essere aggiunto, per le attività minerarie, anche l'esame psicotecnico obbligatorio.

Le predette visite devono essere eseguite da un medico «competente», scelto dal datore di lavoro, il quale deve sostenere la spesa relativa. Per

(1) Le visite in questione sono prescritte da numerosi provvedimenti legislativi fra i quali, i più importanti, sono indicati nelle note seguenti.

(2) D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. - *Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 648. — « I lavoratori delle miniere e delle cave devono essere sottoposti a visita medica:

a) prima della loro assunzione in servizio per accertare che abbiano i requisiti di idoneità al lavoro cui sono destinati;

b) successivamente, a visite annuali per accertare la persistenza delle predette condizioni di idoneità.

Le visite mediche sono effettuate a spese dell'imprenditore, dal servizio medico aziendale di cui all'art. 652 e seguenti nei casi in cui tale servizio sia costituito e, in caso diverso, da medici designati dall'Ispettorato medico del lavoro.

Gli addetti ai lavori che comportino i rischi di cui alla Tabella allegata al D.P.R. 19 mar-

assolvere tale obbligo l'E.N.P.I., da tempo, ha istituito un Servizio al quale sono addetti medici in genere specializzati in medicina del lavoro; Servizio che dispone di attrezzature adeguate per compiere eventuali accertamenti

zo 1956, n. 303, devono essere sottoposti a visite mediche periodiche con la frequenza prevista nella tabella medesima».

.....

ART. 650. — « Per il personale da adibire a mansioni che richiedano qualità fisiche e psichiche particolari in determinate categorie di miniere o cave, il Ministro per la Industria e il Commercio può con suo decreto stabilire che le visite mediche di cui all'art. 648 siano integrate da un esame psicotecnico.

Alla determinazione delle suddette attività ed alla specificazione degli esami psicotecnici si provvede sentito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Ispettorato medico centrale del lavoro)».

(3) *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. — Norme generali per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142.*

.....

ART. 33. — « Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella Tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;

b) successivamente nei periodi indicati nella Tabella, per constatare il loro stato di salute.

Per le lavorazioni che presentano più cause di rischio e che pertanto sono indicate in più di una voce della Tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi.

L'Ispettorato del lavoro può prescrivere la esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori».

(4) *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321. — Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.* (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142.*

.....

ART. 34. — « I lavoratori da adibire ai lavori in cassoni ad aria compressa devono essere fisicamente idonei.

Il datore di lavoro deve far visitare da un medico competente i lavoratori prima che essi siano destinati al lavoro in aria compressa ed immediatamente dopo la prima compressione, onde accertare la loro idoneità fisica.

Le visite agli operai ed ai capi squadra devono essere ripetute ad intervalli bimestrali, i quali sono ridotti ad un mese quando la pressione supera le 1,5 atmosfere ed a 15 giorni quando supera le 2,5 atmosfere.

Oltre alle visite mediche periodiche, il datore di lavoro ha l'obbligo di far visitare:

a) i lavoratori che ne facciano richiesta;

b) gli operai ed i capi squadra che riprendano il lavoro dopo una assenza per malattia;

c) gli operai ed i capi squadra che per qualsiasi altra causa non abbiano lavorato in aria compressa per un periodo superiore ai 15 giorni.

Il datore di lavoro deve altresì far visitare gli impiegati ed i dirigenti che debbano accedere nei complessi in pressione. Le visite devono essere ripetute dopo assenze per malattia e quando

diagnostici. Le visite possono essere eseguite, sia presso le sedi dell'Ente od anche presso le aziende, con un corrispondente soprapprezzo.

Le dichiarazioni raccolte, nel corso della Inchiesta, sull'attività svolta dall'E.N.P.I. nel campo delle visite mediche sono state sensibilmente discordanti; alcune, infatti, sono state favorevoli al servizio, mentre molto più numerose sono state le lagnanze presentate in proposito. I lavoratori, infatti, lamentano con una certa insistenza di non essere messi al corrente dell'esito delle visite, per cui molti operai, benchè affetti da malattie professionali, verrebbero mantenuti a quel lavoro, causa della loro malattia, provocandone così l'aggravamento. Altri lavoratori hanno lamentato una eccessiva superficialità nell'esecuzione delle visite, per cui i medici non curebbero convenientemente la ricerca dei sintomi delle intossicazioni o delle malattie prodotte dal lavoro.

In proposito si riportano alcune dichiarazioni.

Da parte di una commissione interna di una *azienda* di *Genova* è risultato:

«A noi è consentita una visita ogni due mesi presso l'E.N.P.I.; ma, al lavoratore, non ne viene mai comunicato l'esito. Se, poi, attraverso sua conoscenza, il lavoratore viene a sapere di un certo grado di intossicazione, rileva che non viene fatto ugualmente nulla.

L'E.N.P.I. ad operai visitati non ha riconosciuto nulla; però, a tre di essi che accusavano disturbi, attraverso i patronati, è stata riconosciuta la silicosi nelle seguenti misure: 34 %, 43 %, 56 % ».

La direzione della stessa *azienda* ha confermato che l'E.N.P.I. non comunica alcuna notizia, ai lavoratori, dell'esito delle visite.

i predetti lavoratori non abbiano avuto occasione di accedere nei complessi per un periodo superiore a 15 giorni.

Le spese derivanti dalle visite mediche indicate nel presente articolo sono a carico del datore di lavoro».

(5) *Legge 26 aprile 1934, n. 653. - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.* (Gazz. Uff. 27 aprile 1934, n. 99).

.....

ART. 21. — « Per le categorie di attività o di aziende che saranno determinate con decreto del Ministro per le Corporazioni, è fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre le donne minorenni ed i fanciulli a visite mediche periodiche per accertare che siano fisicamente atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati.

Per i lavori di cui all'art. 10, l'obbligo del datore di lavoro di fare eseguire dette visite può essere dal Ministro per le Corporazioni esteso anche ai minori degli anni 18 ed alle donne di qualsiasi età.

Le suddette visite sono eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro».

(6) *D.M. 8 giugno 1938. - Determinazione delle attività per le quali è obbligatoria la visita medica periodica alle donne ed ai fanciulli che vi sono occupati.* (Gazz. Uff. 27 giugno 1938, n. 144).

Da parte di una commissione interna di una altra *azienda* di *Genova* è stato osservato:

« L'E.N.P.I. effettua le schermografie; ma i risultati vengono tenuti segreti, forse per non spaventarci. Non prescrivono mai alcuna misura prevenzionistica. Andiamo alla mutua; ed è già tanto che ci danno una ricetta per comprarci le medicine ».

Da parte di una *Associazione sindacale di lavoratori* di *Genova* è stato rilevato:

« Un operaio fu visitato presso l'E.N.P.I. con esito, però, negativo. Rivoltosi a proprie spese, all'Ospedale civico, gli è stato riconosciuto il 100 % di invalidità al lavoro. Nella ditta casi simili sono stati moltissimi ».

Da parte di un *Ufficio provinciale di Patronato* è stato osservato:

« Scarsa ed inefficiente è l'opera dell'E.N.P.I. Nel 1953, sollecitato dal Patronato, l'E.N.P.I. sottopose gli operai di una delle aziende campionate a visita medica ed escluse che fossero affetti da saturnismo, ma l'I.N.A.I.L. dopo due o tre anni li ha riconosciuti ammalati ed assistiti. È in corso il riconoscimento per altri ».

Lo stesso *Ufficio* ha chiesto che negli organi amministrativi dell'E.N.P.I. e degli Istituti previdenziali vi sia una maggiore rappresentanza di lavoratori.

In ordine a quanto esposto, si osserva che nessuna disposizione di legge obbliga i medici a comunicare ai lavoratori visitati la diagnosi eventualmente formulata. Le norme vigenti si limitano a stabilire l'obbligo delle visite in questione determinandone le finalità; ma nulla dicono, in genere, circa le comunicazioni ai lavoratori. Quando le disposizioni accennano in proposito, specificano che l'esito delle visite deve essere comunicato al datore di lavoro (così, per esempio, nell'art. 35 del *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321* concernente: « *Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa* ») (1). Fanno eccezione le « *Norme sull'assicu-*

(1) *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321. - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.* (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica* in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

.....

ART. 35. — « Il medico deve:

a) riportare nella scheda conforme al modello B, allegato al presente decreto, le note rilevate nel corso delle visite mediche di cui all'articolo precedente;

b) comunicare per iscritto al datore di lavoro l'esito delle visite.

Le schede indicate nel comma precedente devono essere tenute sul luogo di lavoro a disposizione degli Ispettorati del lavoro.

L'Ispettorato del lavoro può consentire che le schede siano tenute in altro luogo».

razione contro la silicosi e l'asbestosi », le quali prevedono la comunicazione al lavoratore solo nel caso che il medesimo sia risultato affetto da silicosi o da asbestosi (art. 2, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648) (1).

In merito alle visite preventive e periodiche effettuate dai medici privati incaricati dalle aziende non sono state raccolte particolari dichiarazioni. Circa le lagnanze sul servizio svolto dall'E.N.P.I., si deve convenire che la materia non risulta attualmente ben disciplinata dalle vigenti disposizioni, le quali — come quelle relative al servizio del medico di fabbrica — risultano tuttora molto lacunose. È da notare, infatti che norme vigenti pongono al datore di lavoro due obblighi: e cioè, quello di far sottoporre i lavoratori alle visite preventive e periodiche, e quello di denunciare allo Istituto assicuratore i casi di malattia professionale che gli siano stati notificati dai suoi stessi dipendenti.

Manca, però, il necessario collegamento tra le due disposizioni, per cui sembrerebbe che la denuncia all'Istituto assicuratore possa essere effet-

(1) D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648. — *Norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.* (Gazz. Uff. 13 luglio 1956, n. 173).

.....

ART. 2. — « L'art. 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:

« I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti — a cura e spese del datore di lavoro — a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica oppure da enti a ciò autorizzati secondo le modalità che saranno stabilite col regolamento, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette.

Detti accertamenti devono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalità che saranno stabilite col regolamento.

Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli più brevi di un anno, una di dette visite è sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.

Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonari in fase attiva, anche se iniziale.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore può richiedere con istanza motivata all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento avente carattere definitivo da eseguirsi collegialmente con le modalità che saranno stabilite col regolamento.

Il Collegio è composto da un ispettore medico del lavoro che lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.

Le spese per il funzionamento del Collegio medico di cui al precedente comma, faranno carico ad un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale ».

tuata soltanto nelle evenienze previste dagli artt. 11 e 20 del *R.D. 17 agosto 1935, n. 1765* (1), che richiedono da parte del lavoratore la esplicita notifica della propria malattia al datore di lavoro. Per il datore di lavoro, invece, non sussisterebbe l'obbligo della denuncia all'Istituto assicuratore della malattia professionale diagnosticata in occasione di una visita periodica. Meno incerte appaiono, invece, le norme sulla stessa materia che regolano l'assicurazione contro la silicosi, le quali prevedono sia l'obbligo delle visite periodiche, sia l'obbligo della notifica della malattia eventualmente accertata al lavoratore, all'Istituto assicuratore ed all'Ispettorato del lavoro.

Le deficienze della legislazione e l'obbligo di tenere riservate tutte le notizie concernenti l'esito degli accertamenti sanitari possono in un certo

(1) *R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....

ART. 11. — « Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ebbe notizia e deve essere corredata da certificato medico.

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o pel quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da questo ultimo giorno.

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro allo istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro, della manifestazione della malattia. Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente decreto, deve, nel termine di due giorni dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante all'istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento».

.....

ART. 20. — « L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatta la denuncia ai termini dell'art. 11, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ebbe notizia dell'infortunio.

La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia ».

senso far apparire giustificate le lagnanze dei lavoratori sull'operato dello E.N.P.I., mentre, d'altra parte, deve considerarsi altrettanto giustificato dallo stato attuale della legislazione il comportamento dei sanitari dell'Ente.

Sembra, pertanto, urgente un riordinamento in sede legislativa di tutta la materia che tenga conto delle varie esigenze e soprattutto di assicurare un coordinamento delle norme per una efficace tutela dei lavoratori.

62. – Attività di consulenza e funzioni di controllo.

L'attività di consulenza viene svolta dall'E.N.P.I. su richiesta degli imprenditori interessati. Essa consiste soprattutto nel consigliare alle aziende gli accorgimenti da adottare per attuare una efficace protezione dei lavoratori sia per guidare le aziende stesse nella osservanza delle disposizioni vigenti.

Di notevole rilievo è l'opera di consulenza quando riflette – come già si è accennato – nuovi processi di fabbricazione, oppure la produzione di nuovi materiali, comportanti rischi anch'essi del tutto nuovi.

In tale attività, svolta anche per conto di talune pubbliche Amministrazioni, l'Ente ha avuto modo di dimostrare l'efficienza della propria organizzazione e la disponibilità di una adeguata attrezzatura tecnica e bibliografica.

Circa l'opera di consulenza dell'Ente, sono stati formulati apprezzamenti notevolmente contrastanti messi in evidenza da alcune dichiarazioni sull'argomento:

Da parte di una *Associazione sindacale di lavoratori di Genova* è risultato:

« . . . L'E.N.P.I. – che, invece, ha buoni tecnici – non può fare la vigilanza se non su richiesta delle ditte; l'attività di tale organismo è ridotta a ben poco: cartelli prevenzionistici, proiezioni di films, ecc. ».

Da parte di un *Ufficio di un Patronato di Varese* è stato dichiarato:

« A nostro avviso, per raggiungere meglio lo scopo, sarebbe opportuno che l'E.N.P.I. diventasse, nel settore infortunistico, un organo consultivo dell'Ispettorato del lavoro. Purtroppo non ci risulta che l'Ente stesso abbia la possibilità di impartire delle disposizioni in quanto interviene nelle aziende solo nel caso che il datore di lavoro ne faccia richiesta per avere suggerimenti ed assistenza tecnica ».

Da parte di una *Federazione nazionale dei lavoratori edili* è stato osservato:

« L'attività dell'E.N.P.I. è encomiabile, e sarebbe molto produttiva se venissero ad esso assegnate funzioni di controllo ».

Dalla relazione di un *Ispettorato regionale del lavoro* è emerso:

«L'ultima ispezione effettuata dall'E.N.P.I. ad una azienda, risale al 19 febbraio 1954, e si è conclusa con osservazioni e consigli. È da notare, peraltro, che i consigli ed i suggerimenti non sono stati attuati».

La *Federazione nazionale dipendenti dalle aziende elettriche* dichiara:

«Non si è rilevata una attività visibile dell'E.N.P.I. Sicuramente questa è completamente mancata circa le imprese appaltatrici».

Una *Federazione nazionale industriali* ha espresso favorevoli apprezzamenti sull'attività dell'E.N.P.I., facendo presente che molte aziende se ne avvalgono, non solamente per l'esecuzione dei controlli obbligatori, ma anche per le consulenze nel settore igienico-prevenzionistico, per organizzare i Comitati aziendali della sicurezza, ecc.

Anche altre *Associazioni sindacali* si sono dichiarate soddisfatte della attività dell'E.N.P.I.

Come si rileva dalle dichiarazioni riportate, alcune *Associazioni di lavoratori* auspicano che, ai funzionari dell'E.N.P.I., siano attribuite le stesse funzioni di vigilanza con i medesimi poteri conferiti agli ispettori del lavoro. I funzionari dell'Ente dovrebbero, pertanto, poter accedere liberamente presso le aziende, senza che queste possano impedirlo, effettuare le ispezioni, rilasciare diffide e, ovviamente, deferire alla Autorità giudiziaria i responsabili di infrazioni alle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

Tale proposta non sembra attuabile, perchè costituirebbe una duplicazione del servizio di ispezione del lavoro.

Si osserva in proposito, fra l'altro, che i datori di lavoro non potrebbero più disporre del servizio di consulenza e degli altri servizi a pagamento forniti dall'E.N.P.I., quando anche i funzionari dell'Ente avessero gli stessi obblighi degli ispettori del lavoro (obbligo di procedere con diffida e denuncia all'Autorità giudiziaria nei riguardi degli inadempienti) (1).

Si riporta, sull'argomento, una significativa dichiarazione resa da una *Associazione provinciale di artigiani*:

«L'E.N.P.I., quando è invitato, direttamente o a mezzo nostro, da piccole aziende per controllare la sicurezza delle macchine ed impianti

(1) Gli Ispettori del lavoro sono tenuti, ai sensi dell'art. 2 del *C.P.P.*, a fare rapporto all'Autorità giudiziaria delle infrazioni che rilevano, oppure a richiamare le aziende all'osservanza della legge o deferire senz'altro all'Autorità giudiziaria stessa coloro che, malgrado il richiamo, si rendano responsabili del permanere delle infrazioni.

e consigliare le misure da adottare per evitare multe, effettua i sopralluoghi solo se si rende prima conto di avere la possibilità di trarne un guadagno con le visite mediche a pagamento e le aziende, se non vi è la visita dell'Ente, non possono ottenere il ribasso sulla assicurazione dell'I.N.A.I.L. » (1) (2).

La dichiarazione riportata pone in evidenza gli inconvenienti che possono derivare dal riunire nello stesso Ente compiti da svolgere gratuitamente e prestazioni a pagamento: l'Ente potrebbe essere portato a trascurare le prime per dedicarsi alle seconde che realizzerebbero un vantaggio di ordine economico per l'Ente stesso.

Da più parti, è stata auspicata una intensificazione della attività di consulenza dell'E.N.P.I. che, in definitiva, dovrebbe tradursi in una migliore e più precisa osservanza delle disposizioni atte a garantire la salute e l'incolumità dei lavoratori ed in un alleggerimento del servizio dell'Ispettorato del lavoro.

Per raggiungere tale meta, sarebbe opportuno invitare tutte le aziende ad avvalersi dell'opera dell'E.N.P.I. ed a seguirne i suggerimenti. Lo stimolo maggiore potrebbe essere rappresentato da una riduzione dei premi assicurativi da attuarsi in diretta relazione della diminuzione degli infortuni e della integrale applicazione delle norme igienico-prevenzionistiche.

(1) Evidentemente l'*Associazione provinciale artigiani* non intende riferirsi alle forme di assicurazione con tariffa-forfait per gli artigiani, ma a quelle con pagamento anticipato o conguaglio annuale o a fine lavoro. Nei confronti di queste forme di assicurazione, infatti, vedasi il R.D. 25 novembre 1940, n. 1732 (art. 2) (2).

(2) R.D. 25 novembre 1940, n. 1732. — *Approvazione delle tariffe dei premi di assicurazione dello Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1940, n. 305, Suppl. ord.).

.....

ART. 2. — « Il tasso di premio è stabilito secondo la voce e l'eventuale grado di rischio, dell'annessa tariffa corrispondente al genere di lavorazione.

Il tasso indicato nella tariffa è quello che corrisponde al rischio medio nazionale della lavorazione contemplata in ciascuna voce; intendendosi d'ora innanzi, con la dizione « voce » di far riferimento anche al « grado di rischio » quando questo sia contemplato nella tariffa.

Potrà, però, essere applicato un tasso in misura inferiore o superiore rispettivamente a non più del 20 % del tasso medio in rapporto a criteri di indole ambientale della zona nella quale la lavorazione si effettua ed ai metodi e criteri particolari di esecuzione della lavorazione adottati: in relazione, cioè, oltre a quanto esplicitamente indicato in tariffa, ai mezzi di prevenzione, alle condizioni dell'esercizio, alla composizione ed ai criteri di scelta della manodopera, occupata, alla frequenza dell'uso di meccanismi od ordigni particolarmente pericolosi, all'impiego di sostanze previste dalla legge per l'assicurazione delle malattie professionali, o di sostanze comunque pericolose (infiammabili, corrosive, venefiche, ecc.) alla località ove si svolgono i lavori, alla persistente anormale frequenza degli infortuni, ecc. ».

63. - Controlli e collaudi facoltativi ed obbligatori.

Come già si è accennato, una delle attività dell'E.N.P.I. è quella della esecuzione di collaudi e controlli tecnici; alcuni dei quali obbligatori per legge, altri facoltativi su richiesta degli utenti interessati.

L'effettuazione dei controlli previsti dalle vigenti norme è riservata obbligatoriamente all'E.N.P.I. solamente per alcuni di essi (ad esempio, per ascensori e montacarichi installati presso privati o aziende non industriali), mentre per molti altri l'utente interessato ha facoltà di avvalersi dell'Ente o di altri tecnici.

Il servizio dei collaudi e controlli in oggetto è eseguito a pagamento; così pure a pagamento sono le prove e le verifiche che l'E.N.P.I. effettua, su richiesta dei fabbricanti, delle apparecchiature prevenzionistiche (mezzi di protezione individuale; accessori per macchine ed attrezzi, ecc.), allo scopo di accertare la loro idoneità e di rilasciare ai fabbricanti l'autorizzazione ad applicare sugli apparecchi stessi il contrassegno dell'E.N.P.I. che ha il valore di « marchio di qualità ».

L'autorizzazione ad applicare il contrassegno rende noto agli acquirenti che trattasi di materiali che hanno superato favorevolmente le prove a cui li ha sottoposti l'Ente.

È stato proposto che tutti i controlli obbligatori, oggi riservati in parte all'E.N.P.I. in parte ad altri Enti e per i quali gli utenti non hanno facoltà di scelta, siano accentrati presso l'E.N.P.I. stesso. In tal senso potrebbe disporsi per esempio, per gli ascensori e montacarichi, i cui collaudi sono attualmente eseguiti anche dall'Ispettorato del lavoro e dal Corpo delle miniere e dall'Ispettorato della motorizzazione, lasciando però la funzione di vigilanza alle Amministrazioni dello Stato.

Un analogo criterio è stato già adottato nei confronti degli apparecchi a pressione, sulla cui sicurezza vigilano congiuntamente l'Ispettorato del lavoro e l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione sono demandate le attribuzioni relative all'esame dei progetti, alle prove sui materiali, ai controlli durante la costruzione degli apparecchi, alle prove e verifiche sugli apparecchi messi in opera, prima che entrino in esercizio e periodicamente durante l'esercizio. All'Ispettorato del lavoro è affidato il compito di verificare l'esatta osservanza delle disposizioni sopraccennate ed il rilascio delle abilitazioni alla condotta dei generatori.

Provvedimenti del genere potrebbero essere studiati ed attuati anche nei confronti dell'E.N.P.I., il quale potrebbe in tal modo conservare ancora

le funzioni di consulenza, mentre l'Ispettorato del lavoro sarebbe notevolmente alleggerito nell'esercizio della vigilanza in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

64. – Ostacoli allo svolgimento delle attività facoltative e obbligatorie dell'E.N.P.I.

Come si è già accennato, i Consorzi autonomi portuali costituiscono serio ostacolo all'azione dell'E.N.P.I. nei confronti delle aziende che operano nella circoscrizione dei Consorzi stessi.

Si riportano alcune delle dichiarazioni emerse su tale argomento.

Da parte della direzione del *Consorzio autonomo di un porto del Tirreno*, è stato osservato:

« Si può avere ingerenza da parte dell'E.N.P.I. per alcuni meccanismi privati in porto: centrale elettrica, silos, lavanderia, officine riparazioni navali ».

Da parte di una *Associazione degli industriali* di un porto del *Tirreno* è stato rilevato:

« L'attività svolta dall'E.N.P.I. per la prevenzione infortuni nello ambito portuale è limitata per vari motivi. Le imprese osservano le norme di legge in materia di sicurezza, nonchè i regolamenti emanati al riguardo dal Consorzio autonomo, il quale, ente di diritto pubblico, regola tutte le attività portuali ».

Da parte di una commissione interna di una *azienda* che gestisce i silos è risultato:

« Erano venuti anche i funzionari dell'E.N.P.I. a controllare la polvere, ma i gestori li hanno allontanati perchè il Consorzio non ammette intromissioni nella sua sfera di competenza ».

Come si è precisato, all'E.N.P.I. è stata negata la possibilità di effettuare accertamenti (misurazione di polveri) anche presso una *azienda* privata operante nell'ambito portuale, azienda per la quale l'Ispettorato del lavoro aveva eseguito una ispezione e deferito il rappresentante alla Autorità giudiziaria.

Gli eventuali ostacoli posti all'esercizio della attività dell'E.N.P.I. e del genere di quelli frapposti dai Consorzi portuali dovranno essere esaminati in sede di riesame delle attribuzioni dei funzionari dell'Ente.

65. – Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sull'E.N.P.I.

In relazione allo svolgimento dei compiti dell'E.N.P.I. i rilievi emersi dalle indagini possono così sinteticamente riassumersi.

I funzionari dell'E.N.P.I. non hanno la facoltà di accedere nei posti di lavoro se non ottengono il consenso dei datori di lavoro e questa limitazione costituisce un serio intralcio allo svolgimento dei loro compiti sia di studi e ricerche, sia di controllo, come si è particolarmente rilevato nei confronti delle aziende che operano nella circoscrizione dei Consorzi autonomi portuali.

Concordemente favorevoli alla azione svolta dall'E.N.P.I. sono le sia pur scarse dichiarazioni raccolte in ordine alla attività formativa di tecnici specializzati nel settore igienico-prevenzionistico; e così pure quelle concernenti la formazione di organismi aziendali per la sicurezza. La distribuzione di mezzi individuali di protezione, e di presidî medici e farmaceutici ha sollevato invece da qualche parte talune perplessità nel caso in cui lo scopo fosse diverso da quello – che rientra nei compiti istituzionali dell'E.N.P.I. – di accertare con la sperimentazione pratica l'efficacia di nuovi mezzi destinati ad assicurare la incolumità fisica dei lavoratori.

La esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche e degli esami psicotecnici ha pure suscitato discordanti valutazioni, talune favorevoli al servizio, altre, più numerose, non favorevoli, per i motivi che sono già stati precedentemente illustrati.

Apprezzamenti notevolmente contrastanti sono stati raccolti anche in ordine alla attività di consulenza ed alle funzioni di controllo.

Vengono, altresì, posti in evidenza gli inconvenienti che possono derivare dal riunire nello stesso Ente compiti da svolgere gratuitamente e prestazioni a pagamento.

È stata, infine, auspicata una intensificazione della attività di consulenza dell'E.N.P.I.

CAPITOLO VIII.

I RISULTATI DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE
SULLA IGIENE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Sommario: 66. *Considerazioni generali sull'ambiente di lavoro.*

Sezione I. – Requisiti costruttivi. – 67. *Commento alle principali disposizioni delle norme generali per l'igiene del lavoro, in materia di requisiti costruttivi.* – 68. a) *altezza, cubatura, superficie dei locali.* – 69. b) *coperture, pavimenti, aperture, pareti.* – 70. c) *illuminazione, temperatura, riscaldamento, aerazione, umidità.* – 71. d) *lavori nei locali sotterranei.* – 72. *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sui requisiti costruttivi.*

Sezione II. – Difesa contro gli agenti nocivi. – 73. *Commento alle principali disposizioni delle norme generali per l'igiene del lavoro, in materia di difesa contro gli agenti nocivi.* – 74. *Considerazioni generali sulla difesa da agenti nocivi.* – 75. a) *Inquinamento dell'aria da gas, fumi, vapori.* – 76. b) *presenza di polveri e di sostanze nocive.* – 77. c) *radiazioni nocive.* – 78. d) *rumori.* – 79. *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulla difesa contro gli agenti nocivi.*

66. – Considerazioni generali sull'ambiente di lavoro.

Con il termine *ambiente di lavoro*, si intende definire il luogo dove il lavoratore svolge normalmente la sua attività lavorativa.

La trattazione esposta nel presente Capitolo concerne, nella specie, le condizioni fisiche e le caratteristiche costruttive che debbono garantire l'ambiente di lavoro, affinché sia salvaguardata la salute del lavoratore e la prestazione del lavoro possa essere svolta senza sensazioni fisiche e psichiche di malessere e di disagio.

Trattasi di un campo vastissimo che, praticamente, comprende tutta la disciplina della prevenzione e della igiene, e prescinde, invece, dall'elemento soggettivo, cioè dal cosiddetto *fattore umano*.

Distinguere, ordinare e riassumere i risultati della indagine riguardo all'argomento in oggetto rappresenta un problema di notevole complessità anche in rapporto alle strette relazioni, alle interdipendenze e, in taluni

casi, alle interferenze, che sussistono fra le varie componenti relative all'ambiente di lavoro.

Gli aspetti dell'ambiente di lavoro che riguardano più propriamente la sicurezza – cioè, l'integrità fisica del lavoratore – sono stati trattati a parte e vengono esposti nel Capitolo seguente. Malgrado l'evidente connessione tra le materie della igiene e della sicurezza, considerate in rapporto all'ambiente di lavoro, si è preferito adottare il criterio della trattazione distinta, affinché la stessa risultasse più chiara ed esauriente.

La materia della *igiene del lavoro* è stata, a sua volta, divisa in due parti – quella dei *requisiti costruttivi* e quella della *difesa contro gli agenti nocivi* – argomenti cui vengono dedicate due serie di paragrafi separati.

Nella parte relativa ai *requisiti costruttivi* sono stati considerati gli elementi di ordine igienico interessanti gli ambienti di lavoro in genere; vale a dire, che vi sono stati trattati quegli argomenti (caratteri della costruzione, illuminazione, temperatura, umidità, ecc.) che sono comuni e sottoponibili ad osservazione per ogni ambiente di lavoro, qualunque sia il genere della lavorazione che il lavoratore espliciti in detto ambiente.

Sotto il titolo *requisiti costruttivi* non sono stati, quindi, considerati tutti quegli argomenti che si trovano in stretta relazione con specifiche lavorazioni e presentano di conseguenza rischi igienici particolari.

I paragrafi dedicati alla *difesa contro gli agenti nocivi* comprendono, invece, tutti gli elementi che sono propri delle lavorazioni praticate nel determinato ambiente di lavoro in esame, quali i vapori, le polveri, i gas, le radiazioni, i rumori, ecc., elementi tutti che hanno specifiche relazioni di causalità con i processi di lavorazione e con i prodotti manipolati.

Anche tale distinzione trova ragione d'essere in una sistematica ormai adottata dalle legislazioni in materia, mentre, d'altra parte, rende possibile e facilita la consultazione della rilevante documentazione acquisita nel corso della Inchiesta.

La materia trattata nelle due Sezioni del presente Capitolo è stata, a sua volta, suddivisa in gruppi di argomenti, tra loro sufficientemente omogenei, mentre non si è ravvisata l'opportunità di procedere ad una suddivisione più dettagliata, che avrebbe reso impossibile una visione di insieme dei fenomeni descritti, impedendo, inoltre, di predisporre per ciascuno una sufficiente documentazione.

La sistematica adottata è stata, pertanto, la seguente:

SEZIONE I – *Requisiti costruttivi*:

- a) altezza, cubatura, superficie dei locali.
- b) coperture, pavimenti, aperture, pareti.

- c) illuminazione, temperatura, riscaldamento, aerazione, umidità.
- d) lavori nei locali sotterranei.

SEZIONE II — *Difesa contro gli agenti nocivi:*

- a) inquinamento dell'aria da gas, fumi, vapori.
- b) presenza di polveri o di sostanze nocive.
- c) radiazioni nocive.
- d) rumori.

SEZIONE I — REQUISITI COSTRUTTIVI

67. — Commento alle principali disposizioni delle norme generali per l'igiene del lavoro, in materia di requisiti costruttivi.

I requisiti costruttivi degli ambienti di lavoro sono disciplinati dal titolo II, capo I, delle *Norme generali per l'igiene del lavoro*, (1) che tra l'altro stabilisce:

— che l'altezza, cubatura e superficie dei locali devono rispondere a valori minimi fissati, sia in senso assoluto, che in rapporto al numero dei lavoratori addetti;

— che i locali di lavoro devono essere difesi contro gli agenti atmosferici, nonchè avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria;

— che le pareti ed i pavimenti devono avere la superficie ben sistemata in modo da permettere una facile pulizia;

— che la tinteggiatura chiara delle pareti deve adottarsi ogni qualvolta non ricorrano difficoltà tecniche, allo scopo di contribuire alla pulizia dei locali e ad aumentarne la luminosità;

— che la illuminazione artificiale degli ambienti di lavoro deve rispondere a determinati « *standard* » che sono stati fissati secondo valori allineati a quelli proposti dagli studiosi o accettati dalle legislazioni straniere, al fine di ovviare alla indeterminatezza delle norme precedenti ed alla conseguente diversità di interpretazione e di applicazione pratica;

— che, agli effetti della protezione delle temperature eccessive, si devono adottare, sia mezzi personali, che mezzi tecnici;

— che i lavori sotterranei sono consentiti soltanto per le operazioni in cui ricorrano particolari esigenze tecniche. Considerati, tuttavia, i progressi consentiti dalla tecnica costruttiva e dall'igiene, si è prevista la possibilità di utilizzare detti locali quando in essi non siano presenti particolari fattori di insalubrità tecnologica;

(1) v. nota 1, pag. 51

— che i lavoratori devono avere la possibilità di stare seduti, non soltanto nelle soste e nei periodi di riposo, ma anche durante il lavoro, quando ciò sia compatibile con la buona esecuzione del lavoro stesso.

Con le nuove *Norme generali* — attraverso l'emanazione di disposizioni per taluni argomenti specifici e ben definiti, e di altre norme necessariamente generiche, il cui concreto adeguamento va fatto, caso per caso, in rapporto alla natura ed alle dimensioni della azienda — si è costituito uno strumento giuridico che consente una adeguata disciplina dei problemi attinenti alla igiene del lavoro in rapporto al complesso delle operazioni esercitate in una determinata attività, con una più precisa aderenza cioè all'unità operativa.

È indubbio che l'argomento dei requisiti costruttivi è fra i più importanti in materia di igiene del lavoro, in quanto tende a risolvere strutturalmente, alla origine, taluni problemi che non sono soltanto direttamente connessi con la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, ma esigono altresì una soluzione tale da alleviare il senso di disagio che spesso accompagna la prestazione lavorativa e di determinare positive sensazioni di dignità e di conforto.

68. — a) altezza, cubatura, superficie dei locali.

Le norme generali disciplinano i requisiti fondamentali, relativi alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, stabilendo valori minimi che prescrivono una altezza non inferiore a m 3, una cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore ed una superficie di mq 2 in ogni ambiente di lavoro e per ogni lavoratore.

Dagli accertamenti non è risultata l'esistenza di ambienti di lavoro che non soddisfino ai valori numerici sopraindicati; ciò che, peraltro, non fornisce alcuna prova neppure per il settore campionato.

Devesi, al riguardo, ricordare che il programma della Inchiesta parlamentare escludeva la visita minuziosa e completa dei vari luoghi di lavoro; e va tenuto presente che, per la contemporaneità della Inchiesta con l'entrata in vigore delle *Norme generali*, neppure le dichiarazioni raccolte potevano fare precisi riferimenti alle norme stesse.

Devesi anche sottolineare che i valori anzidetti sono dei minimi, per così dire, « aspecifici », che prescindono cioè dalla natura delle lavorazioni, le quali in taluni casi richiedono superfici maggiori per il movimento di materiali, attrezzi, mezzi di trasporto ecc., ovvero richiedono maggiore spazio e soprattutto maggiore cubatura per contenere, entro limiti tolle-

rabili ed innocui, le concentrazioni di agenti nocivi ed anche semplicemente fastidiosi che inevitabilmente pervadono l'ambiente di lavoro per lo svolgimento di talune lavorazioni o per l'eccessiva presenza temporanea di persone.

Segnalazioni in quest'ultimo senso si sono avute per i grandi magazzini di commercio.

Diverse commesse di un grande *magazzino* della *Italia Settentrionale* hanno sostanzialmente concordato con la seguente dichiarazione:

« Quando c'è molta folla, ci sentiamo oppresse; l'aria è irrespirabile ed il lavoro diventa pesante ».

La seguente dichiarazione di un *Ispettorato del lavoro* della *Italia Centrale* relativa a due *magazzini commerciali*, conferma in qualche modo l'esistenza del problema, soprattutto nei locali sotterranei, segnalando tuttavia la idoneità della maggioranza dei locali di lavoro e l'adozione di misure tecniche per migliorarne le condizioni generali.

Relativamente ad un *grande magazzino* di *Roma*, la relazione dell'*Ispettorato del lavoro* rileva:

« Le condizioni generali di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro sono soddisfacenti e rispondono ai criteri normativi di cui al *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (1)*, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e di cui al *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (2)*, sulla igiene del lavoro.

In particolare, i locali dove prestano la loro attività i dipendenti risultano idonei per altezza, cubatura, e superficie, nonchè per luminosità e ricambio dell'aria. L'edificio principale è dotato di impianto di aria condizionata. Le porte dei locali, per numero ed ubicazione, garantiscono la rapida uscita delle persone.

L'Ispettorato del lavoro ha avuto occasione, negli anni passati, di intervenire ripetutamente presso l'azienda per l'esame e la soluzione del problema relativo alla aerazione dei locali sotterranei di vendita e di deposito merci. Le prescrizioni rilasciate a tal fine sono state regolarmente attuate dalla ditta ».

Qualche segnalazione sull'argomento si è avuta nel *settore delle assicurazioni*.

In proposito, una *Organizzazione nazionale di categoria* ha dichiarato:

« Sono stati necessari alcuni interventi degli Ispettorati del lavoro

(1) v. nota 2, pag. 43.

(2) v. nota 1, pag. 51.

per le condizioni ambientali di taluni locali di lavoro, insufficienti quanto a spazio e ad aerazione».

Quanto sopraddetto esaurisce le risultanze di qualche rilievo, concernenti l'argomento considerato e riguardanti *aziende di tipo commerciale e similari*.

Occorre, però, considerare che, per esigenze imposte dalla vita commerciale e dalla stessa loro natura, tali aziende devono essere ubicate nel centro della città, dove lo spazio non abbonda ed è costosissimo; il che spinge ad una eccessiva utilizzazione degli spazi, non esclusi quelli sotterranei.

Nelle *aziende industriali* – pur dovendosi richiamare quanto precisato sul carattere della Inchiesta – non vi sono state, invece, segnalazioni di insufficienza di spazio e cubatura; ciò che trova spiegazione nel fatto che le aziende stesse sono interessate a questo problema, anche ai fini di un regolare svolgimento della lavorazione e della produzione.

Le insufficienze dei locali che si sono venute via via a creare per un aumento delle attività e delle produzioni – e che, comunque, ben difficilmente possono avere intaccato i valori minimi richiesti dalle norme, ma, se mai, il normale svolgimento della lavorazione – sono state temporaneamente e tempestivamente eliminate mediante ampliamenti o trasferimenti, cioè con completi rinnovamenti degli ambienti di lavoro.

Situazioni di questo genere sono risultate in non poche delle aziende visitate.

69. – b) coperture, pavimenti, aperture, pareti.

Le norme al riguardo vigenti hanno lo scopo di proteggere i locali di lavoro dagli agenti atmosferici e ad assicurare la idoneità interna con particolare riguardo alla facilità della esecuzione della pulizia periodica. Ciò in «senso specifico»; con riguardo, cioè, alla generale esigenza di assicurare, per i locali in genere, un ambiente di lavoro gradevole e pulito.

In taluni casi – e sono frequenti nelle aziende campionate – i requisiti costruttivi di cui si tratta, e particolarmente quelli relativi ai pavimenti, debbono rispondere a particolari caratteristiche ed accorgimenti che sono in stretta relazione con determinati ambienti di lavoro in dipendenza delle specifiche lavorazioni che, negli stessi, si svolgono.

È importante, ad esempio, ricorrere a pavimenti costruiti e conformati in maniera da facilitare l'eliminazione di acqua, liquidi e rifiuti in genere, da attenuare rumori e vibrazioni, da evitare la particolare formazione di polvere, da avere particolari caratteristiche di resistenza alle sostanze acide, ovvero da possedere particolari qualità isolanti.

Anche le caratteristiche delle coperture vanno particolarmente studiate, sia in relazione ad esigenze generali, che per particolari ambienti di lavoro, in modo da proteggere l'ambiente dagli agenti atmosferici e dalle variazioni della temperatura esterna, nonchè per assicurare una adeguata illuminazione ed una aerazione sufficiente; ciò che, nei capannoni industriali, si realizza, spesso con finestre dall'alto.

Così le aperture (finestre, lucernari, ecc.), debbono essere adeguate per assicurare il massimo possibile di illuminazione naturale ed un adatto ricambio dell'aria, avendo però cura che non si determinino correnti troppo violente, e perciò perniciose.

Infine, le pareti debbono essere realizzate con superfici lisce per assicurare la pulizia periodica, in tinta chiara per assicurare la luminosità dello ambiente, con materiale isolante o impermeabile quando necessario, comunque anche esso idoneo a proteggere l'ambiente dagli agenti atmosferici e dalle variazioni della temperatura esterna.

La casistica di cui sopra pone in evidenza la particolare importanza delle caratteristiche costruttive di cui si tratta al fine di assicurare un ambiente di lavoro sano, pulito e gradevole.

Le risultanze della Inchiesta hanno posto in evidenza che, nella maggioranza dei casi, i requisiti costruttivi sono abbastanza idonei per assicurare la finalità dagli stessi perseguita.

In frequenti casi, specie nelle aziende più consistenti o di recente costruzione, non è mancata l'applicazione dei più moderni sistemi della tecnica costruttiva per assicurare ambienti di lavoro sani e confortevoli.

Ad illustrare uno di tali casi è significativa la seguente descrizione dell'ambiente di lavoro fatta dalla direzione di una grande *azienda meccanica* di *Torino*:

« Il pavimento è per la maggior parte formato con blocchetti di legno sigillati con pece, in maniera da ottenere una notevole attenuazione dei rumori e delle vibrazioni e da eliminare la formazione di polvere e la dispersione del calore. Tale tipo di pavimento è sufficientemente elastico, isolato e di facile manutenzione e adattabilità.

A seconda, poi, di particolari lavorazioni e delle zone di magazzino, sono usati altri tipi di pavimento: in battuto di cemento e cemento bocciardato e vibrato (magazzini, depositi in genere); in piastrelle antiacido con o senza rivestimento superficiale in polivinile antisdrucciolevole (reparti di galvanoplastica, ecc.); in piastre bugnate di acciaio e di ghisa (locali di fonderia, fucine, treni di laminazione, ecc.); in grigliato metallico con flusso di acqua sottostante (cabine di verniciatura, ecc.); in piastrelle di grés (laboratori, spogliatoi, latrine, ecc.); in gomme o simili (locali di collaudo, di taratura strumenti, ecc.).

Le pareti perimetrali sono normalmente in muratura con amplissime superfici a vetri. Esse, così come i pilastri di sostegno e le divisioni interne (in muratura o in struttura metallica), sono tinteggiate a biacca per una altezza media di m. 1,80 di colore opaco, verde scuro. Al di sopra degli zoccoli ed ai soffitti sono applicate tinte a calce chiare con elevati coefficienti di riflessione.

Applicazioni particolari sono state realizzate in relazione alle caratteristiche delle lavorazioni: pannelli assorbenti acustici (sala prova motori, reparti di fonderia); piastrelle lavabili (locali ad uso sanitario, laboratori chimici); pareti « baraccate » (strutture portanti di ferro chiuse da pannelli di mattoni) in luogo delle comuni lamiera ondulate zincate, così da fornire una migliore protezione contro le variazioni della temperatura esterna.

Le coperture sono di tipo diverso a seconda dei vari reparti e della struttura del fabbricato. Nella loro progettazione si è tenuto conto in modo particolare della direzione prevalente del vento della zona, delle caratteristiche delle lavorazioni sottostanti (relativamente alla produzione di fumi e vapori) ed alle necessità per cui il fabbricato è stato costruito.

I tipi di copertura più diffusi sono: con struttura a « M » con lucernari verticali e falde in laterizio coperte in lastre *eternit*; a *shed* cioè con superfici vetrate orientate a nord e falde in laterizio; con struttura in ferro e copertura con lastre in lamiera zincata con lucernario; in laterizio con lucernari a tettuccio in vetro; a tetto piano impermeabilizzato con cartoni bitumati e a falde inclinate coperte con tegole. I soffitti di tutti i reparti sono intonacati per ottenere una migliore diffusione della luce e per maggior pulizia ».

Anche la seguente descrizione dell'ambiente di lavoro fatta dalla direzione di una grande *azienda tessile* di *Vicenza* può ritenersi espressiva di tendenze positive in atto:

« In questi ultimi anni sono stati anche rifatti tutti i pavimenti con piastrelle di gresificato bianco e rosso; ciò che ha permesso la eliminazione quasi totale della polvere ed una maggiore luminosità degli ambienti.

Le strade interne della fabbrica, pavimentate o asfaltate, vengono lavate molto spesso.

I pavimenti delle sale di lavorazione, i gabinetti e gli spogliatoi vengono giornalmente puliti da apposito personale.

Una volta la settimana, i pavimenti stessi vengono lavati con acqua saponata e segatura. Ogni gruppo di reparti è attrezzato con speciale aspirapolvere per togliere la polvere dalle pareti e dai riflettori dell'impianto di illuminazione ».

Sono anche da citare taluni casi che – anche se riguardano una minoranza delle aziende campionate – assumono rilevanza, sia per l'ampiezza delle imprese, pur se le segnalazioni riguardano solo una parte degli ambienti di lavoro, che per la portata delle insufficienze riscontrate.

Un gruppo di deficienze riguardano aziende nelle quali i sistemi di copertura e di apertura degli ambienti di lavoro sono inadeguati o per concezione costruttiva ovvero per il fatto che le loro caratteristiche hanno subito un degradamento, dovuto al tempo oppure per mancata protezione.

Un operaio di una grande *azienda metalmeccanica* della provincia di *Milano* ha dichiarato:

« Il pavimento di legno della azienda è stato coperto con catrame; basta entrare per un momento, anche senza fermarsi a lavorare, per sporcarsi tutti in modo impressionante. Abbiamo chiesto tante volte al medico di venire a constatare tale situazione. Anzi, una volta era nelle vicinanze del nostro reparto e stavamo per chiamarlo, quando è arrivato un superiore ed ha cercato di farlo entrare da una altra parte ».

Una operaia di una grande *azienda chimica* della provincia di *Milano* ha dichiarato:

« Il mio lavoro si svolge in un salone a lucernari, che si aprono a manovella. Le manovelle si sono, però, arrugginite e, così, l'estate, i lucernari non vengono mai aperti, perchè in caso di improvviso temporale non si farebbe a tempo a richiuderli. E ciò ad evitare che le macchine si bagnino.

Il sole che batte su questi lucernari rende il salone caldissimo (38-40° c). Di inverno non viene fornito riscaldamento durante la giornata. I lucernari, poi, non chiudono bene e si sentono, facilmente, nella stagione fredda, correnti d'aria. Abbiamo fatto presente questi fatti attraverso la commissione interna. Oltre ai lucernari, vi sono due file di finestre, attraverso le quali il sole, riverberato dalle finestre di un fabbricato adiacente, ci batte fastidiosamente sugli occhi. Si sono, inoltre, verificati infortuni, causati dal pavimento. Però, questo è stato riparato ».

Frequenti segnalazioni di particolare rilievo per determinate lavorazioni, si sono avute nel *settore tessile* e riguardano la inadeguatezza delle coperture, la insufficienza delle aperture e le condizioni antigieniche dell'ambiente di lavoro.

Alcune delle dichiarazioni raccolte ammettono, però, che le condizioni lamentate sono strettamente legate alle esigenze tecniche delle lavorazioni.

Un operaio di una *azienda tessile* della provincia di *Firenze* ha precisato:

« Il luogo dove lavoro non è un ambiente troppo sano, in quanto si tratta di uno stanzone, dove, specialmente quando piove, l'acqua penetra dal tetto sconnesso ».

Membri di commissioni interne di una altra *azienda tessile* sempre della provincia di *Firenze* hanno reso la seguente dichiarazione:

« Nei reparti tessitura e cardatura, mancano le finestre; così come nei reparti filatura e pettinatura. E non si comprende perchè non vi debbano essere le finestre nei reparti di tessitura e cardatura. Per quanto riguarda i reparti di pettinatura e filatura, vi sono sì delle ragioni tecniche perchè non vi siano delle finestre; ma, a nostro parere, si tratta di ragioni non adeguate. In alcuni reparti – specialmente di pettinatura e filatura – il lavoratore è costretto durante l'estate a lavorare ad una temperatura sui 40 gradi, con il 60 % di umidità. Il disagio è aggravato dal fatto che non vi sono impianti moderni di aerazione, salvo che nel reparto di pettinatura. Ai reparti apparecchi umidi e tintoria vi è carenza di doppia tettoia ».

Nella stessa *azienda* un operaio si è, così, espresso:

« Nel reparto dove lavoro non vi sono finestre; e ciò per ragioni tecniche, in quanto si lavora lana pettinata. Infatti, questa deve stare in un ambiente chiuso. C'è, però, l'aria condizionata, la quale, tuttavia, non refrigera abbastanza d'estate. Cosicchè qualche volta nel mio reparto non si respira. Non credo vi possa essere un accorgimento tecnico per migliorare le condizioni ambientali. E in quel reparto lavoriamo in circa 50 persone ».

Una *organizzazione sindacale* nei confronti di una *azienda tessile* della provincia di *Napoli* ha osservato:

« Nel reparto asciugamento lavorano attualmente sei donne – in rapporto alle quindici prima esistenti – con stufe a vapore con temperatura superiore ai quaranta gradi. Riempite le stufe di filato, le lavoratrici devono portare l'eventuale filato che ancora rimane ad asciugare in un capannone fuori del reparto e all'aperto, e ciò a prescindere dalla stagione e dalla temperatura esterna che a volte raggiunge 40 e più gradi di calore. A volte, poi, sono esposte alla pioggia del cortile ».

Da menzionare sono, infine, talune risultanze relative ai *lavori allo aperto* (ad esempio, nei porti, nei piazzali delle ferrovie, in attività speciali, ecc.), per i quali alla segnalazione concernente le condizioni antigieniche per il fatto stesso che i lavori devono essere svolti all'aperto, si accompagnano citazioni di carenze nei sistemi di protezione, nei locali di ricovero e di attesa, e nei mezzi personali di protezione.

Il settore che si deve, qui, maggiormente richiamare è quello del *lavoro portuale*, per il quale la esistenza di segnalazioni ripetute e di origine obiettiva accentuano la questione in modo particolare.

Così, vari rilievi sono stati formulati dall'E.N.P.I. di *Genova* sulla base di una visita alle attrezzature portuali di quella città.

Ai *silos per cereali* è stato rilevato che, al reparto bilance, la cubatura è insufficiente, mentre la ventilazione provocata dagli esistenti agitatori è scarsa. La polverosità che ne deriva, variabile a seconda della natura del cereale, potrebbe essere eliminata con un adeguato impianto di aspirazione. Gli operai si proteggono con l'uso di fazzoletti, mezzo in ogni caso inadeguato. Nel locale che funge da deposito attrezzi dei facchini è stata rilevata una notevole e dannosa promiscuità di materiale con presenza di carrelli trasportatori per gli accumulatori in carica. L'E.N.P.I. rileva che « questa ultima operazione dovrebbe essere separata, provvedendo anche il locale di un impianto di aspirazione dei vapori con scarico all'esterno ».

Anche fra i *lavori nei piazzali delle ferrovie*, sono state segnalate deficienze relative soprattutto alla consistenza dei locali di ricovero che vengono adibiti a normali ambienti di lavoro.

Un sopralluogo effettuato in occasione della Inchiesta da funzionari dell'Ispettorato del lavoro e dell'E.N.P.I. agli impianti di stazione ed alle officine di riparazione e manutenzione materiali di una *azienda ferroviaria* in provincia di *Milano*, ha dato luogo alle seguenti osservazioni:

« Sono state riscontrate varie e notevoli deficienze igieniche. Si è avuta, anzi, l'impressione di una trascuratezza in tale campo.

I locali di lavoro sono risultati deficienti, sia per quanto concerne la parte costruttiva (coperture, pavimentazioni, pareti, ecc.), sia per quella ambientale (ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione, ecc.). Parimenti sono risultati scarsamente adeguati gli accorgimenti tecnici approntati dalla direzione aziendale a tutela dei lavoratori. Ciò vale soprattutto per una delle officine ove hanno luogo alcune lavorazioni particolarmente insalubri (fonderia, sabbiatura, verniciatura, ecc.) ».

Insufficienti e mal dislocati sono, poi, i locali di ricovero per gli addetti ai piazzali.

70. - c) illuminazione, temperatura, riscaldamento, aerazione, umidità.

Le disposizioni contenute nelle Norme generali relativamente a questi argomenti non si basano su precise prescrizioni di valori minimi, massimi o medi ad eccezione del caso della illuminazione.

Per la illuminazione, le norme si preoccupano di stabilire la più larga applicazione della luce naturale — così come nel caso della luce artificiale, ove e quando necessario che essa sia sufficiente ed idonea per intensità, qualità e distribuzione nell'ambiente — e fissano, anche, i valori minimi della intensità luminosa per vari luoghi ed ambienti.

Per la osservazione di adatte temperature nei luoghi di lavoro, le norme sono piuttosto generiche. È innegabile, del resto, la difficoltà di dare prescrizioni valide per tutti i casi, date anche le strette relazioni che esistono tra le temperature (ed i loro effetti nocivi sull'organismo) e le condizioni di umidità e di movimento dell'aria.

Tuttavia, va notato che il requisito richiesto che la temperatura sia tale da «evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori» non offre probabilmente sufficiente protezione alle condizioni di lavoro dei prestatori d'opera, poichè, secondo una interpretazione letterale di quella disposizione, condizioni di temperatura non ammesse si avrebbero solo nel caso che lo stato di salute venisse alterato. Non esiste, quindi, riferimento al disagio, ma solo alla alterazione dello stato di salute.

Una analoga osservazione circa la praticità delle norme può essere ripetuta per quanto concerne le disposizioni sul ricambio dell'aria e sulla conservazione di un limite salubre di umidità.

In linea generale, le condizioni relative alla illuminazione nelle aziende industriali erano fino a qualche anno fa al disotto degli *standard* normali, quali risultavano da un confronto con i valori in uso nei Paesi esteri.

Ciò è comprovato, ad esempio, dal fatto che i valori della intensità di illuminazione, fissati dall'art. 10 delle *Norme generali* (1), i quali sono al disotto di quelli adottati da taluni Paesi, hanno, tuttavia, provocato da parte

(1) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. — *Norme generali per l'igiene del lavoro*. (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.; v. avviso di rettifica in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).
.....

ART. 10. — «A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i locali di lavoro devono essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta.

Anche le vie di comunicazione tra i vari locali e fra questi e l'esterno, come i passaggi, i corridoi e le scale, devono essere ben illuminati, quando è possibile, a luce naturale.

L'illuminazione artificiale deve essere idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.

Per quanto riguarda l'intensità, ove esigenze tecniche non ostino, devono essere assicurati i valori minimi seguenti:

per ambienti destinati a deposito di materiali grossi	10 lux
per i passaggi, corridoi e scale	20 »
per lavori grossolani	40 »

degli imprenditori richieste di deroghe temporanee, che sono state concesse dal Ministero del Lavoro.

Anche in materia di riscaldamento artificiale, può affermarsi – così come è stato sostenuto da fonti competenti – che, nella costruzione degli stabilimenti, frequentemente in passato non si prevedeva l'impianto di riscaldamento, in quanto lo stesso non veniva giudicato necessario, o per la scarsità del combustibile, o perchè non si voleva impiegare capitali per un impianto destinato ad operare per brevi periodi di esercizio.

Tali considerazioni non debbono considerarsi valide per gli impianti nuovi e recenti. Accade, invece, ancora oggi di constatare che vecchi stabilimenti, anche di una certa entità, non sono provvisti di impianti di riscaldamento, ovvero che si provvede a tale necessità con mezzi di fortuna, come bracieri, fuochi e simili, che provocano affumicamento ed ingombro dei locali, e non assicurano un riscaldamento razionale.

Le risultanze della Inchiesta pongono complessivamente in evidenza un sempre maggiore interessamento delle imprese a migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro, attraverso soluzioni che tengano conto dei moderni ritrovati della ingegneria sanitaria, o quanto meno a far sì che la nocività dell'ambiente, in taluni casi non completamente eliminabile, sia contenuta in limiti tollerabili ed innocui.

Come esempi notevoli di un tale sforzo di adeguamento della industria italiana verso elevati *standard* di conforto, si citano i seguenti stralci di relazioni orientative, relative a tre grandi industrie operanti in differenti settori.

In una grande *azienda meccanica* della provincia di *Torino*, a situazione viene così descritta:

« I mezzi predisposti per mantenere la temperatura ambiente nei limiti del benessere termico per l'organismo umano, sono rivolti sia contro il freddo che contro il caldo eccessivi, provocati dalle variazioni meteorologiche e dalle lavorazioni.

per lavori di media finezza	100 lux
per lavori fini	200 »
per lavori finissimi	300 »

Per i lavori di media finezza, fini e finissimi, i suddetti valori possono essere conseguiti mediante sistemi di illuminazione localizzata sui singoli posti di lavoro; in tal caso si deve provvedere a che il livello medio di illuminazione generale dell'ambiente non sia inferiore ad un quinto di quello esistente nei posti di lavoro.

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza».

In linea generale, si sono stabiliti i seguenti valori, come *optimum* di temperatura ambiente, per una umidità del 55-60 %, senza o con molto modesto movimento di aria, a seconda dei tipi di lavoro eseguiti:

- lavori leggeri: gradi 18-20;
- lavori media gravosità: gradi 15-18;
- lavori gravosi: gradi 13-15.

Tutte le lavorazioni vengono eseguite in ambienti chiusi, con pareti, soffitti e pavimenti in grado, per materiale o spessore di costruzione, di rappresentare una valida barriera termica.

La difesa contro le temperature troppo basse — provocate solamente da fattori climatici, non venendo eseguite nella azienda lavorazioni che richiedono basse temperature ambientali — viene realizzata per mezzo di impianto di riscaldamento di tipo diverso a seconda delle caratteristiche degli ambienti da riscaldare.

I sistemi più in uso sono:

- impianti di aerotermi (in numero di 2.344);
- impianti di termoconvettori (in numero di 1.093);
- impianti a soffitto radiante;
- impianti a pavimento radiante;
- impianti a lampade e pannelli radianti con raggi infrarossi;
- impianti a termosifone;
- impianti di condizionamento dell'aria (aspirazione, filtrazione, umidificazione, riscaldamento e reimmissione nell'ambiente).

Le lampade a raggi infrarossi sono usate ove l'impianto di energia radiante è preferibile al riscaldamento per convenzione; e sono state applicate in molti locali per docce e, in genere, nei casi in cui vi siano movimento dell'aria ambiente o necessità di concentrare il flusso calorifico.

In generale, la disposizione degli erogatori di calore è stata studiata in modo da ottenere a livello del piano di lavoro una quasi assoluta uniformità di temperatura. Per evitare il colpo di aria fredda ai portoni — che, talvolta, debbono rimanere aperti per necessità di lavorazione — sono stati installati lungo il perimetro del portone stesso dei « velari termici » alimentati da batterie radianti di notevole potenza in grado di riscaldare l'aria che entra. Per le rare lavorazioni che si svolgono in ambienti non riscaldabili sono forniti mezzi di difesa individuali o attrezzati sistemi di riscaldamento a resistenza elettrica.

La difesa contro le temperature troppo elevate — che possono essere provocate, sia da fattori climatici, che dalle lavorazioni — viene realizzata innanzi tutto mediante le stesse caratteristiche di costruzione dell'ambiente

che offrono una elevatissima cubatura (soprattutto nei reparti dove si svolgono lavori a caldo) e possibilità di abbondante ventilazione naturale.

Inoltre, nei periodi estivi si facilita il movimento dell'aria nell'interno dei reparti, erogando aria raffreddata con gli stessi impianti usati per il riscaldamento, e se ne procura il raffreddamento anche per mezzo di veli di acqua fatta scorrere sulle coperture, così da aumentare l'evaporazione e sottrarre in tale modo calore all'ambiente sottostante.

Accorgimenti particolari sono, poi, adottati ogni qualvolta sia localizzabile la sorgente di calore. In primo luogo, mediante il raggruppamento delle lavorazioni a caldo in reparti appositi situati in fabbricati con particolari caratteristiche di costruzione; quindi, con l'eliminazione di fiamme libere e l'impiego di materiale refrattario come rivestimento interno od esterno dei forni, delle caldaie, delle tubazioni di vapore e gas; infine, con l'uso di paratie perimetrali e l'installazione di ventilatori di aria.

A queste misure si aggiungono l'applicazione di frange di catene, di lame di aria, di velari idrici, di schermi metallici dinanzi alle bocche dei forni e la dotazione di mezzi di protezione individuali di tipo diverso: dagli schermi metallici con finestra di vetro inattinico di dimensioni tali da proteggere tutta la figura dell'operaio, alla dotazione di capi di vestiario ignifugo, grembiali amiantati, schermi per il viso, occhiali, parastinchi.

Tali mezzi servono anche per la difesa contro le radiazioni infrarosse. Nei locali, infine, dove si svolgono lavorazioni, la cui delicatezza richiede condizioni di assoluto benessere termico, sono disposti impianti per il condizionamento dell'aria.

Le provvidenze già illustrate circa la temperatura e il ricambio della aria ambiente, nonché l'assenza di lavorazioni che provochino formazione di vapore acqueo in quantità eccessiva, fanno sì che l'umidità relativa si aggiri tra il 60 e il 65 % circa. Nei reparti di galvanoplastica, dove la evaporazione è maggiore, gli impianti di aspirazione dei vapori ed i dispositivi per la ventilazione forzata assicurano un grado di umidità che non supera il 75 % e, pertanto, assolutamente non fastidioso.

Senza dubbio più consona di quella artificiale alle esigenze biologiche è l'illuminazione assicurata attraverso l'enorme estensione delle superfici vetrate poste sia lungo le pareti laterali, sia in alto nelle coperture, per un complesso di oltre 500.000 mq. L'orientamento degli stabilimenti e delle falde vetrate delle coperture è tale da permettere l'uso della luce naturale per il maggior numero di ore, ed a evitare nel contempo la penetrazione diretta di raggi solari.

In casi particolari la applicazione di tende, persiane e vernici opache sui vetri, interviene a correggere eccessi di illuminazione.

L'illuminazione artificiale è estesa ai locali chiusi, alle strade e piazzali interni e alle tettoie aperte. In proposito risultano in uso tre tipi di illuminazione artificiale, con lampade incandescenti, luminescenti e fluorescenti.

Il loro impiego è subordinato alle necessità di illuminazione dei posti di lavoro, con la tendenza, ormai realizzata quasi ovunque, di abolire la illuminazione localizzata impiegando una diffusa e sufficientemente intensa illuminazione ambientale. La illuminazione con lampade incandescenti è limitata a qualche ufficio e ad alcuni tavoli e macchine per ottenere una elevata concentrazione luminosa; mentre quella con lampade luminescenti è realizzata a mezzo di lampade al sodio e con lampade a vapori di mercurio con filamento incandescente per la correzione dello spettro della luce omessa. Questa illuminazione è impiegata negli ambienti molto ampi, dove non occorrono valori elevati di intensità luminose, come magazzini, depositi, reparti di fonderia, ecc.

In generale, però, prevale l'illuminazione ottenuta con lampade fluorescenti, disposte a gruppi di due o tre, alimentate da fasi alterne di corrente, fornite di riflettore metallico con superficie interna verniciata in bianco e, a seconda della dislocazione ed impiego, di vetro opaco di schermatura a nidi d'ape per impedire l'abbagliamento.

La dislocazione delle sorgenti luminose è tale da evitare ombre troppo intense, variazioni eccessive di intensità di illuminazione da una zona alla altra, fenomeni di abbagliamento, ed assicurare al contempo una intensità media di illuminazione di:

- 10/20 lux nei corridoi, depositi, strade di accesso, ecc.
- 30/50 lux nei magazzini, locali di passaggio, scale, ecc.
- 50/80 lux nei locali di fonderia, ecc.
- 100/150 lux nei reparti di meccanica generica, ecc.
- 300/400 lux nei reparti di collaudo particolari, collaudo verniciatura, revisione scocche, ecc.

Non sono in uso mezzi di illuminazione non alimentati dalla corrente elettrica; anche il personale incaricato della manutenzione degli scantinati ha in dotazione lampade portatili isolate e con tensione di sicurezza.

Segnali luminosi colorati sono ampiamente impiegati a scopo indicativo e antinfortunistico.

La pulizia degli ambienti di lavoro è ottenuta sia per mezzo di appositi dispositivi fissi per la raccolta dei rifiuti di lavorazione (residui di verniciatura, stracci, carta, materiali imbrattati, trucioli metallici, scarti), di speciali ripari contro gli spruzzi, di apposite vasche di deposito per materiali

gocciolanti, ecc., sia per mezzo di apposito personale, che effettua un orario opportunamente distanziato dai normali turni di lavorazione.

Sono in dotazione moderni mezzi meccanici di pulitura e raccolta rifiuti.

Il ricambio naturale dell'aria è assicurato dalla notevolissima estensione delle finestre apribili (circa un terzo della superficie vetrata), sia lungo le pareti perimetrali che sulle coperture, e nei portoni di accesso. La maggior parte delle finestre è con apertura a volette a bilico, a comando meccanizzato. Il rapporto fra superficie finestrata ed area disponibile va da 1 : 3 sino a valori di 1 : 8.

L'apertura è regolata per settori differenziati, a seconda delle necessità di lavorazione dei vari reparti; comunque, la regola generale è la seguente: estate, apertura totale continua tranne la notte; autunno e primavera, apertura regolata in funzione delle condizioni metereologiche del momento; inverno, apertura durante l'intervallo per la refezione, quando gli operai sono nei refettori.

La dislocazione delle finestre e l'orario di apertura impediscono la formazione di correnti d'aria. In casi eccezionali, si è ricorsi alla installazione di tende, schermi con pareti metalliche, ed anche alla costruzione di pareti in muratura.

Nei casi in cui il ricambio naturale non fosse sufficiente ad impedire l'inquinamento dell'ambiente da parte di fumi, vapori e polveri, e anche solamente ad assicurare un buon rinnovo dell'aria ambiente, si sono installati sistemi di ventilazione artificiale di tipo diverso: dai semplici camini di ricambio naturale ai ventilatori elicoidali e centrifughi.

Gli impianti installati sono in numero di circa 1500, con una potenza pari a circa 10.000 c/v., non tenendo conto di tutti i piccoli aspiratori e ventilatori disseminati nei luoghi ove ciò è stato ritenuto necessario.

Per qualunque mole di impianto vale la norma di preferire, salvo esigenze legate alla lavorazione, l'immissione di aria opportunamente prelevata da zone lontane a mezzo di idonee prese di aria, con locali leggermente in pressione. L'aria immessa viene normalmente depurata a mezzo di filtri ed a volte lavata, cosicchè è anche possibile depurarla da inquinamenti dovuti a polveri e vapori.

Per evitare la diffusione di vapori, i mezzi posti in atto sono essenzialmente: costruzione di cabine con condizionamento dell'aria e di cabine aperte con impianti di aspirazione e ventilazione forzata per le operazioni di verniciatura; installazione di mezzi di condensazione dei vapori per le operazioni di sgrassatura con trielina e tetracloruro di carbonio, oltre ad aspiratori sul margine delle vasche o installazioni di cabine metalliche chiuse; autorizzazione delle operazioni di pulitura con petrolio aerosoliz-

zato in cabine di lamiera parzialmente o totalmente chiuse; deposito in serbatoi a tenuta, distribuzione mediante tubature impermeabili e rifornimento automatico delle soluzioni acide per galvanoplastica, e dei carburanti e lubrificanti; aspirazione sui margini e talvolta copertura delle vasche contenenti soluzioni acide o alcaline, e sostanze facilmente evaporabili in grado di emettere vapori di odore sgradevole anche se non tossici; installazioni di getti di aria, aspiratori, paratie, recipienti a superficie evaporante ridotta, ovunque necessario ».

In una grande *azienda metallurgica* della provincia di *Genova*, la direzione ha riassunto come segue le provvidenze adottate:

« Il controllo della illuminazione è fatto mediante luxmetro nelle zone di lavoro e nei posti di manovra alle macchine; per determinate operazioni il controllo viene fatto seguendo l'operatore nei suoi vari spostamenti.

Il controllo delle temperature avviene a mezzo di termometri che registrano le temperature massime e minime in modo da ottenere anche le variazioni riferite al tempo (turno di lavoro).

Inoltre, vengono studiati i mezzi correttivi, che possono essere personali (come abiti, tute, ecc.) od i mezzi tecnico-ambientali. Per esempio, sono stati installati condizionatori d'aria alle gru di colata, alle gru dei forni a pozzo, ai pulpiti di comando del laminatoio ecc.; e sono state attuate installazioni di grandi ventilatori, di complete condotte d'aria, riscaldamenti speciali per locali pericolosi, ecc. ».

In una grande *azienda chimica* della provincia di *Roma*, la situazione è stata così prospettata:

« Per quanto concerne la illuminazione, i locali di lavorazione in genere ricevono la luce naturale attraverso ampi finestroni ricoperti con vetri o con materiale plastico trasparente e infrangibile. L'illuminazione artificiale viene, invece, effettuata a mezzo di lampade elettriche a filamento, oppure con tubi fluorescenti.

In particolare, i locali di lavorazione in cui sono installati impianti chimici disposti a più piani sono dotati di impianti di illuminazione, i quali consentono la completa visibilità, sia in tutti i piani, che nelle scale di accesso. Nelle lavorazioni meccaniche ogni macchina è illuminata razionalmente.

L'intensità della illuminazione artificiale è basata sui seguenti parametri:

- lavorazioni che richiedono speciali esigenze lux 80 + 100;
- lavorazioni di particolari esigenze e di precisione lux 150 + 200.

Nelle lavorazioni esplosivistiche, l'illuminazione risponde alle norme di sicurezza stabilite, oltre che dalla legge, dalla consuetudine prudenziale

(lampade protette entro globi stagni, lampade all'esterno dei locali, ecc.).

Per quanto concerne l'aerazione, essa viene in genere realizzata attraverso i finestroni che servono alla illuminazione, ma ove questi non siano sufficienti è integrata dalla installazione di elettroaspiratori ed elettroventilatori che consentono un ricambio di aria proporzionato all'ambiente, al tipo di lavoro ed al numero degli addetti alle lavorazioni stesse.

In particolare, nelle lavorazioni con nitroesteri i ricambi d'aria (16 per ora) sono tali da assicurare una concentrazione di vapori al di sotto del limite di influenza tossica desunto dalla nostra esperienza.

Per quanto concerne il riscaldamento in relazione al tipo di lavorazione ed agli impianti installati, esso viene effettuato o a mezzo di elementi radianti riscaldati a vapore o ad acqua calda, oppure mediante aerotermi e termoconvettori. Per particolari lavorazioni, i locali sono dotati di impianti di condizionamento d'aria sia igrometrico che termico».

Accanto a queste risultanze che documentano l'impegno di alcune aziende a realizzare condizioni igieniche razionali, con criteri moderni che tengono conto oltre che delle condizioni generali, anche delle peculiari esigenze poste dalle determinate lavorazioni, si contrappongono casi nei quali si verificano condizioni che lasciano a desiderare in quanto poca o nessuna cura viene posta per assicurare le condizioni minime di benessere che debbono caratterizzare l'ambiente di lavoro.

Le seguenti dichiarazioni possono ritenersi tipiche al riguardo.

Nel colloquio avuto con la commissione interna di una *azienda meccanica* della provincia di *Milano*, un membro ha dichiarato:

«Vi sono dei reparti alquanto disagiati. Ciò è dovuto innanzi tutto alla costruzione dei locali ove sono installati, perchè essendo grandissimi e quasi tutti in ferro, d'estate vi si forma un gran calore per il riscaldamento delle lamiere e, d'inverno, invece, il freddo è intenso; e ciò, nonostante che ci siano delle stufe, che sono però insufficienti.

Quest'anno, abbiamo avuto una forte percentuale di malattie. Abbiamo chiesto una indennità per questo; ma la direzione ha risposto che in questi ultimi mesi l'attività aziendale non è stata soddisfacente».

Un operaio di una *azienda metallurgica* della provincia di *Terni* ha dichiarato:

«Bisogna vedere le condizioni in cui lavoriamo al nostro reparto! Piove dappertutto. D'inverno, quando si accendono le stufe, non ci si vede per il fumo. E siamo costretti a respirarlo per parecchie ore. Abbiamo

segnalato parecchie volte al capo servizio questo inconveniente, senza, però, alcun risultato.

Le macchine si trovano al centro del reparto; l'operaio per scaldarsi non può andare ai lati che distano 10 metri. L'officina è alta 20 metri e l'ambiente non si riscalda. Essa, infatti, è coperta con lamiera. Adesso, per esempio, piove ovunque. Quando viene una commissione, si pulisce, si mette a posto ogni cosa; ma, dopo qualche giorno, tutto torna come prima ».

In una altra *azienda metallurgica* della provincia di *Livorno*, un operaio ha dichiarato:

« Il reparto finimento rotaie è esposto tutto a tramontana. E non vi è la possibilità di coprirlo fino in fondo, perciò in inverno, nonostante si accendano alcune stufe, il freddo è tremendo ».

Segnalazioni particolarmente ripetute si sono avute per il *settore della industria tessile*, nella quale, spesso, si rivelano condizioni pesanti dello ambiente di lavoro per eccesso o difetto di umidità e per la situazione della temperatura e della aerazione.

Così, ad esempio, in una *azienda tessile* della provincia di *Napoli*, la commissione interna ha lamentato le condizioni di eccessiva umidità alle quali le operaie sono sottoposte nei reparti tintoria e confezioni, e quelle di eccessivo calore del reparto tessitura (dove la temperatura si eleva fino a 35 gradi con l'aggravio di una umidità che arriva fino all'85 %), e infine quelle di eccessiva polverosità del reparto carderia.

La denuncia in questa fabbrica è risultata particolarmente insistente e si è conclusa con questa richiesta da parte della commissione interna:

« Per l'igiene e la sicurezza del lavoro chiediamo una accurata indagine per quanto riguarda le condizioni ambientali nelle quali sono soggetti a lavorare i nostri operai. Nel 1949, infatti, da schermografie, risultarono 24 casi di tbc ».

In una altra *azienda tessile* della provincia di *Salerno*, la segnalazione della insalubrità dell'ambiente proviene dal locale *Ispettorato del lavoro*, ma tale denuncia – come altra dell'*Ispettorato del lavoro* di *Napoli* contenuta in uno studio consegnato alla Commissione – si riferisce alla insalubrità generale delle industrie che lavorano la canapa, e precisa che le cause di tale insalubrità si devono alla abbondanza delle polveri che si formano nelle diverse operazioni di trasformazione della fibra, nonchè all'alta temperatura cui si accoppia una elevata umidità nelle sale di filatura ad umido.

In taluni casi si riconosce anche da parte dei lavoratori che le cattive condizioni igieniche sono in stretta relazione, e quasi in rapporto di causalità, con le particolari caratteristiche tecnologiche della industria tessile.

Una dichiarazione tipica al riguardo è stata resa da un membro di commissione interna di una *azienda tessile* della provincia di *Milano*:

« I locali sono puliti. Certo, vi è della polvere e non esistono apparecchi di aspirazione. Abbiamo solo le finestre per rinnovare l'aria. Bisogna, però, tener conto che non è possibile effettuare una completa aerazione, per non alterare il battito dei telai. Anche i raggi solari influiscono sul battito dei telai. Abbiamo constatato che, fin verso le 11,30, il battito è regolare; poi, diminuisce fino alle 14. Quando vi è vento, poi, le condizioni peggiorano ».

Deve, tuttavia, considerarsi che la normalizzazione dell'ambiente nei riguardi delle componenti di ordine igienico di cui si tratta, presenta non poche difficoltà in ordine tecnico in relazione agli agenti che si sviluppano dal lavoro ed alla ampiezza dei locali.

A documentare le difficoltà e gli sforzi che talune aziende compiono in questa direzione, si cita l'esempio di una grande *azienda tessile* della provincia di *Vicenza*, che ha anche tentato di risolvere radicalmente il miglioramento dell'ambiente di lavoro con mezzi moderni (condizionamento di aria, luce fluorescente), ottenendo peraltro risultati non del tutto soddisfacenti.

Al riguardo si è svolto tra la Delegazione parlamentare e la direzione della *azienda* il seguente colloquio:

— *domanda*: « Avete provveduto a misure per rendere agevoli le condizioni di lavoro? ».

— *risposta*: « Abbiamo concretamente migliorato le condizioni e gli ambienti di lavoro. In quei reparti dove le stesse erano più pesanti, abbiamo provveduto ad installare impianti di condizionamento dell'aria, per cui oggi la temperatura d'estate arriva a 26° con il 74 % di umidità ».

— *domanda*: « Qualche organizzazione sindacale ha rilevato che, nel reparto rammendo, la luminosità non è sufficiente ».

— *risposta*: « Quando abbiamo realizzato l'impianto di condizionamento dell'aria, abbiamo avuto le proteste della commissione interna perchè sosteneva che si formavano correnti d'aria; quando nel reparto tessitura abbiamo realizzato l'innovazione di togliere due lampadine per telaio, collocando lampade al neon, alcuni lavoratori tessitori sono venuti a protestare. Anche nel reparto rammendo si voleva fare un impianto di luce al neon, ma le operaie sono venute in direzione a dire che preferivano le vecchie lampade. Concludendo abbiamo cercato, da parte nostra, di costituire degli ambienti di lavoro sani e confortevoli ».

Non manca, tuttavia, una casistica di qualche rilievo — anche se nel complesso può riferirsi ad una minoranza delle aziende campionate — dalla quale risultano condizioni notevolmente difettose rispetto a quelle normali.

Indipendentemente da casi connessi a particolari attività lavorative – ben difficilmente misure tecniche o protezioni individuali potranno, ad esempio, rendere normali le condizioni di lavoro di un altifornista o di un fuochista – sono da segnalare i *settori della industria chimica*, quelli con *processi a caldo* (siderurgia, fonderia di seconda fusione, vetrerie, laterizi e simili), l'attività dei *lavori portuali*, dei *lavori all'aperto* in genere, dei *magazzini generali* e dei *mattatoi*; attività queste per le quali si fa anche riferimento alla documentazione già riportata nel precedente paragrafo, relativo alle «coperture, aperture, pavimenti e pareti», argomento questo che, specie per determinate lavorazioni, ha stretta connessione con quello di cui trattasi.

Da segnalare, ad esempio, il *settore delle vetrerie* per il quale una *Organizzazione nazionale dei lavoratori* ha reso le seguenti dichiarazioni:

« Il mancato rispetto delle norme sulla igiene e sulla sicurezza del lavoro è, per la nostra categoria, un problema di importanza nazionale, se si considerano le alte temperature in cui sono costretti a lavorare i vetrai, la forte polverosità delle lavorazioni ceramiche, le condizioni ambientali e la mancanza di aerazione; tutti elementi che fanno sentire il loro peso, oltre che per l'igiene del lavoro, sulla stessa salute dei lavoratori per le malattie professionali che, in tale lavoro, sono insite ».

Nei *lavori portuali* sono state, spesso, segnalate anche la mancanza e la insufficienza della illuminazione nel lavoro notturno ed in quello diurno in luoghi privi di illuminazione naturale.

Un lavoratore di una *azienda portuale* della provincia di *Genova* ha, così, elencato le cattive condizioni in cui egli ed i suoi compagni di lavoro operano:

- illuminazione notturna insufficiente delle calate;
- talora svolgimento del lavoro in vagoni chiusi al lume di candele;
- medesimi inconvenienti per il lavoro sui camion, perchè la luce delle gru spesso non funziona;
- assenza o insufficienza del riscaldamento nelle sale di chiamata
- durezza del lavoro all'aperto che si prolunga spesso per dieci ore con temperature tropicali o glaciali.

Un altro lavoratore di una *azienda* dello stesso settore ha dichiarato:

« Molti incidenti, particolarmente le cadute, sono dovuti alla scarsa illuminazione. Ora, per fortuna, abbiamo anche le lanterne elettriche, e la situazione va migliorando ».

Accorgimenti e misure particolari, non escluse quelle della limitazione dell'orario di lavoro, vengono adottati in aziende dove si presentano parti-

colari problemi del ricambio dell'aria e della illuminazione per esigenze del tutto peculiari della lavorazione.

Dalla relazione presentata dai tecnici di una *azienda chimica di Savona* si desume quanto segue:

« Le condizioni ambientali dello stabilimento si possono considerare soddisfacenti per quanto concerne l'altezza, la cubatura, la superficie, ecc.

Il problema più grave che si presenta riguarda, invece, il ricambio dell'aria e l'illuminazione nei reparti di taglio, verifica e bobinatura delle pellicole, dove, per note ragioni tecniche, il lavoro si deve svolgere in ambienti completamente chiusi ed illuminati soltanto con luce rossa o verde.

Il problema del ricambio dell'aria è stato, in parte, risolto con impianti di aria condizionata. Si rileva, tuttavia, che, nello stabilire la temperatura-ambiente, si tiene soprattutto conto delle esigenze di lavorazione.

Il fatto che gran parte dei locali di lavoro siano illuminati a luce rossa o verde, può avere influenza negativa sulle condizioni generali dei lavoratori, che oltretutto sono in maggioranza donne. I 15 minuti di riposo che vengono concessi ogni due ore di lavoro, oltre naturalmente una ora per il riposo intermedio, appaiono insufficienti. In ogni caso l'azienda, concedendo — come si è detto — l'ora di riposo intermedio, rispetta le norme vigenti in materia di tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Anche dal *settore dei lavoratori marittimi* sono pervenute segnalazioni circa condizioni pesanti e talvolta penose di svolgimento del lavoro.

In genere, queste dichiarazioni sono, però, concordi nel rilevare che le suddette condizioni igieniche nocive sono una caratteristica delle vecchie costruzioni navali, mentre nelle nuove costruzioni la maggior parte dei lamentati inconvenienti sono stati eliminati.

Così si è espressa, ad esempio, su questo punto la memoria presentata dal *Sindacato nazionale dipendenti aziende navigazione (S.I.N.D.A.N.) di Genova*:

« Le navi di recente costruzione nulla lasciano a desiderare, in linea di massima, per quanto riguarda l'igiene del lavoro.

Sulle vecchie navi la situazione è ben diversa. Mancano, o sono insufficienti, i servizi igienici, nonchè i servizi di protezione contro gli insetti per i viaggi nei climi caldi (zanzariere, reti ai finestrini ed alle porte, ventilatori nei dormitori, ecc.).

La maggioranza delle navi da carico di vecchio tipo non dispone di doppie tende sul ponte di coperta in corrispondenza degli alloggi dello equipaggio, indispensabili nei climi caldi (Mar Rosso, Golfo Persico, Aden, ecc.) ».

71. — d) lavori nei locali sotterranei.

È questo uno dei punti per i quali le *Norme generali di igiene del lavoro* (1) hanno apportato modifiche in genere giudicate non sempre migliorative rispetto alle norme del precedente *Regolamento del 1927* (2).

L'art. 9 (2) del precedente *Regolamento* conteneva un esplicito divieto che prevedeva eccezioni solo per la vinificazione e per simili attività « per le quali necessità di carattere tecnico impongono la loro esecuzione in detti locali ».

L'art. 8 delle nuove *Norme* (1), invece, dopo aver confermato il divieto, prevede notevoli eccezioni che limitano notevolmente tale precetto. Questo non è valido quando « ricorrano particolari esigenze tecniche » (formulazione più ampia di quella usata nel *Regolamento del 1927*); e, inoltre, può essere consentito « l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando esse non diano luogo ad emanazioni nocive e non esponano i lavoratori a temperature eccessive, sempre che siano rispettate le altre norme del

(1) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. — *Norme generali per l'igiene del lavoro*. (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica* in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

.....

ART. 8. — « È vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro la umidità.

L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non esponano i lavoratori a temperature eccessive, semprechè siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro la umidità ».

(2) R.D. 14 aprile 1927, n. 530. — *Approvazione del Regolamento generale per l'igiene del lavoro*. (Gazz. Uff. 25 aprile 1927, n. 95).

.....

Reg. — ART. 9. — « I locali chiusi semi-sotterranei, quando si trovino collocati sotto il livello del terreno circostante per non più di tre quarti della loro altezza, possono essere destinati al lavoro, anche se questo sia continuativo, purchè rispondano alle altre condizioni del presente regolamento ed il Circolo d'ispezione del lavoro, a causa della natura dell'esercizio o per il modo come questo si compie, li ritenga non pregiudizievoli alla salute dei lavoratori.

In deroga al precedente comma potranno essere compiute nei locali sotterranei o semi-sotterranei le operazioni relative alla vinificazione e quelle altre per le quali necessità di carattere tecnico impongono la loro esecuzione in detti locali ».

Regolamento, e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità».

Non possono essere disconosciuti il senso generico ed il carattere non sempre migliorativo di queste norme, le quali sono peraltro giustificate dal Legislatore con la richiesta delle concomitanti condizioni sostitutive necessarie per assicurare un ambiente di lavoro non insano e con l'esigenza imposta dallo svolgersi della vita di molte aziende, specie commerciali, nei centri urbani, dove, assai spesso, lo spazio è difettoso e di costo elevatissimo.

È stato, in merito, osservato che — anche se le cautele richieste per l'illuminazione, l'aerazione e la protezione contro l'umidità sono dovunque adottate con i metodi più moderni — accade inevitabilmente che i locali sotterranei e semisotterranei «privano l'uomo per molte ore del contatto diretto con l'esterno, della luce e dell'aria naturale, i cui stimoli sull'organismo umano, sia di natura fisica che di natura psicologica, non vanno trascurati».

I casi che si sono presentati alla Inchiesta di esercizi di lavoro in locali sotterranei sono in complesso alquanto limitati, ovviamente prescindendo dai lavori produttivi provvisori in sotterraneo — che si potrebbero definire in sotterraneo naturale — dei quali si tratta nel presente paragrafo.

Nelle aziende campionate non vi sono aziende totalmente ubicate in locali sotterranei, mentre si riscontra solo qualche caso di luoghi di lavoro o di limitate parti della azienda, che dovrebbero, comunque, essere eliminati con adeguati interventi dell'autorità di vigilanza.

Più diffusi, ma sempre limitati nel complesso, i casi di locali sotterranei o semisotterranei per attività ausiliarie — come spogliatoi, gabinetti, depositi, mense — che hanno la caratteristica di richiedere una breve presenza del lavoratore. Devesi, peraltro, precisare che, non sempre, in detti locali, sono assicurate le richieste condizioni di illuminazione, aerazione, pulizia e difesa contro l'umidità.

Qualche caso, piuttosto particolare, è segnalato da alcune *Organizzazioni nazionali di dipendenti da aziende elettriche*. Una di queste ha citato, ad esempio, la seguente situazione:

«Gravi carenze sono state riscontrate nei locali delle centrali in caverna. Il lavoratore presta la sua attività nel sottosuolo; ed è, quindi, soggetto ad un indebolimento della vista ed a difficoltà derivanti dall'aria non pura che è costretto a respirare. Si impone per questi lavoratori, attraverso disposizioni di legge, un orario di lavoro ridotto, un più lungo periodo di ferie, frequenti visite di carattere radiologico e radiografico ed una riduzione della età minima per il collocamento in pensione».

Di qualche rilievo, invece, le segnalazioni che riguardano le *attività commerciali*, quelle del *credito* e delle *assicurazioni*, e quelle dell'*artigianato* e *piccole industrie*, dove appunto le ragioni che il Legislatore ha preso in considerazione nel formulare le nuove norme in materia hanno prevalso nella scelta dei locali di lavoro sotterranei o semisotterranei.

Si cita, ad esempio, la seguente dichiarazione di una *Organizzazione nazionale dei lavoratori delle aziende di credito*:

« Una parte sia pure esigua dei locali è sotterranea, e questi risultano forniti dei requisiti igienici necessari. Al personale adibito a lavori nei locali sotterranei è, comunque, dovuta una particolare indennità (L. 3.026 mensili) ».

Altre segnalazioni di maggior rilievo, anche al di fuori della zona campionata riguardano le *piccole industrie*, in particolare dell'abbigliamento e più diffusamente le *attività artigianali*, in ispecie nel *Mezzogiorno*, dove il fenomeno è legato a condizioni economiche, al blocco dei fitti ed alla esigenza di non disperdere il « valore di avviamento » della azienda.

Le richieste di autorizzazione ad utilizzare come locali di lavoro vani sotterranei sono esaminate dall'Ispettorato, in collaborazione con gli Uffici sanitari comunali, con i quali vengono avviate le intese per stabilire le condizioni alle quali le autorizzazioni in oggetto devono essere subordinate.

Modesto, comunque, risulta il numero delle autorizzazioni concesse. Evidente risulta, nelle nuove costruzioni, la tendenza ad evitare in ogni modo la destinazione ad uso di lavoro di locali sotterranei o semisotterranei.

Maggiore menzione meritano i casi di lavori in laboratori preesistenti di tipo artigianale e, spesso, non igienicamente attrezzati.

A tale riguardo, la relazione presentata da un *Ispettorato del lavoro* segnala, ad esempio, che taluni Uffici comunali consentono ancora nei casi di laboratori preesistenti, l'impiego dei locali sotterranei previo pagamento da parte delle aziende interessate di una specifica penalità, il cosiddetto « precario ».

72. – Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sui requisiti costruttivi.

Gli accertamenti relativi alla situazione delle importanti componenti di ordine igienico, considerate nei paragrafi precedenti dedicati ai *requisiti costruttivi* (1) – anche se non potuti condurre con carattere completo e sistematico, consentono, tuttavia, di trarre considerazioni conclusive di ordine generale di sufficiente chiarezza.

Nelle generalità delle aziende, si registra un soddisfacente grado di applicazione delle disposizioni di legge e delle norme di buona tecnica.

(1) v. Paragrafi 67 e segg. pagg. 150 e segg.

In certo numero di aziende, i mezzi e le misure poste in atto per assicurare un considerevole benessere nei locali di lavoro assumono un notevole rilievo, soprattutto quando si tratti di condizionare ambienti dove si manifestano nocività o, comunque, problemi particolari in dipendenza di specifiche lavorazioni. Sono, tuttavia, da segnalare anche quei casi – e non sono pochi – in cui si manifesta scarsa attenzione e volontà o, addirittura incuria, da parte delle aziende per la soluzione di problemi fondamentali, quali la difesa contro il freddo, l'umidità, la pioggia e gli agenti atmosferici.

In questi casi, si deve parlare di disattenzione delle disposizioni di legge, tanto più che il *decreto n. 303 del 1956* (1) poco o nulla ha innovato rispetto al precedente *Regolamento del 1927* (2), per quanto riguarda gli argomenti di cui trattasi, fatta eccezione per le norme sulla illuminazione.

Taluni di questi casi si riferiscono anche ad imprese di notevole rilievo che, nei riguardi di vecchi impianti – considerati « in estinzione » – trascurano elementari misure di ordine igienico, che, peraltro, comportano spesso soluzioni costose e quasi completamente inidonee.

Una certa eterogeneità di condizioni che, entro certi limiti può rilevarsi nelle condizioni delle varie aziende, trova la sua spiegazione ed origine nelle varie epoche di costruzione degli impianti.

Ciò, non solo con riguardo ai progressi effettuati dalla tecnica circa gli impianti di illuminazione, aerazione, riscaldamento e condizionamento, ma con riferimento ai requisiti costruttivi veri e propri dei locali di lavoro; consistenti, cioè, nella scelta delle aree e delle esposizioni, nell'impiego di materiali adatti, nella costruzione di locali razionalmente studiati anche allo scopo di separare le lavorazioni nocive. Criteri questi, che non sempre venivano seguiti in passato; ciò che pregiudicava, o rendeva notevolmente difficile, la soluzione di problemi inerenti la normalizzazione degli ambienti di lavoro.

Nel complesso può, comunque, affermarsi che la situazione igienica degli impianti va notevolmente migliorando. Ciò è confermato anche dalle frequenti dichiarazioni che, in tal senso, sono state rilasciate da ispettori del lavoro, dall'E.N.P.I., ed anche da *Organizzazioni dei lavoratori*.

È, comunque, da auspicare una azione particolare e rigorosa da parte degli organi di vigilanza nei riguardi di quelle aziende, purtroppo abbastanza numerose, che dimostrano scarso impegno o colpevole negligenza nell'attuare le disposizioni che si propongono di assicurare un minimo di benessere e di conforto negli ambienti di lavoro.

(1) v. nota 1, pag. 51.

(2) v. nota 2, pag. 51.

SEZIONE II – DIFESA CONTRO GLI AGENTI NOCIVI

73. – Commento alle principali disposizioni delle norme generali per l'igiene del lavoro, in materia di difesa contro gli agenti nocivi.

La materia è disciplinata dal titolo II, capo II, delle *Norme generali di igiene del lavoro* ed è contenuta negli articoli dal 18 al 26 (1).

Trattasi di un certo numero di articoli in confronto ai circa 400 che costituiscono il fondamento delle *norme di prevenzione infortuni*; il che deve essere attribuito alla vastità del problema relativo alla prevenzione delle tecnopatie e che ha costretto il Legislatore a dettare norme di carattere generico. E ciò data l'impossibilità di fissare disposizioni dettagliate, entrando, ad esempio, nel merito delle infinite sostanze tossiche o potenzialmente tossiche che la chimica ha messo a disposizione della industria e dei numerosi e diversi processi di lavorazione, in continua evoluzione.

Se, però, il carattere generico delle norme rispetto alle sostanze tossiche è una conseguenza inevitabile della molteplicità di queste, non altrettanto può dirsi rispetto al carattere prescrittivo di esse in relazione all'effetto che l'uso delle sostanze nocive può provocare a danno della salute dei lavoratori.

Lo schema delle disposizioni prevede per i datori di lavoro degli obblighi la cui efficacia prescrittiva è sempre subordinata ad una possibilità tecnica che prescinde dalle conseguenze sulla salute dei lavoratori, e che viene così lasciata alla valutazione discrezionale delle direzioni aziendali, salvo beninteso la possibilità di una diversa valutazione da parte degli Ispettorati del lavoro.

In altri termini, ciò che dal testo delle norme appare mancante è un riferimento preciso alla necessità che, *in ogni caso*, le concentrazioni dello agente dannoso non debbano superare i limiti di sicurezza via via accertati dalle ricerche della scienza e della medicina del lavoro.

Le norme sulla difesa contro gli agenti nocivi stabiliscono particolari disposizioni sulla separazione delle lavorazioni nocive da quelle non pericolose allo scopo di non esporre i lavoratori a quei rischi che possono essere evitati.

Le modifiche effettuate rispetto al precedente *Regolamento del 1927* (2) per la difesa dell'aria dall'inquinamento con i predetti prodotti nocivi,

(1) v. nota 1, pag. 51.

(2) v. nota 2, pag. 51.

tendono, da un lato ad evitare il riferimento alle polveri – per le quali sono previste norme a parte – e, dall'altro, ad affermare il principio che le misure atte ad impedire o a limitare le emanazioni nocive devono essere adottate, pure con metodi e gradi diversi, sia nei lavori in ambienti chiusi, che in quelli all'aperto. E ciò anche in relazione ai danni ed agli inconvenienti che possono derivarne per il vicinato.

Una disposizione speciale assicura una più organica ed efficace disciplina igienica dei lavori polverosi in vista dei gravi pericoli che vi sono connessi, ed anche al fine di ovviare alle lacune del precedente *Regolamento* (1), il quale non prevedeva, ad esempio, l'obbligo della adozione dei provvedimenti prevenzionali nei lavori polverosi eseguiti all'aperto.

Le norme mirano a prescrivere una serie di provvedimenti che sono, tra loro, complementari e collegati, partendo dalla possibilità di impedire lo sviluppo delle polveri per giungere alle successive possibilità di tenere le sostanze generatrici di polvere in recipienti chiusi, ovvero di aspirare le polveri nel luogo della loro formazione o di inumidirle, o infine di proteggere i lavoratori con l'uso di mezzi personali di protezione, qualora tutti gli altri provvedimenti si dimostrino insufficienti ad eliminare la insalubrità del lavoro.

La protezione contro tutte le radiazioni nocive ha avuto un più organico assetto, distinguendo tali radiazioni in calorifiche, chimiche e ionizzanti.

Per quanto si riferisce alle radiazioni calorifiche, la norma prevede misure generali di protezione e, solo dove ciò non sia possibile, l'impiego di dispositivi personali di protezione. Nuoce, però, alla efficacia generale delle norme il fatto che le suddette prescrizioni abbiano per presupposto l'esposizione « continuativa » alle radiazioni calorifiche; infatti, frequentemente l'esposizione è saltuaria (ad esempio, nelle fonderie in occasione delle colate), ma non perciò meno dannosa.

Deve, inoltre, porsi in rilievo la lacuna – anche se temporanea, perchè ad essa si dovrà ovviare con speciale provvedimento legislativo – derivante dalla assenza di norme precise per la difesa contro le radiazioni ionizzanti, il cui uso si estende in misura crescente nei diversi rami della industria.

La protezione contro i rumori è, infine, considerata con una specifica norma che prescrive la attenuazione dei rumori stessi, delle vibrazioni, degli scuotimenti, che risultino dannosi ai lavoratori. Anche in tal caso la norma è di carattere generico; ma è da ritenersi positivo che essa sia stata inserita, perchè ciò vale ad attirare l'attenzione degli interessati e degli organi di vigilanza su di un fenomeno che la scienza medica tiene sempre

(1) v. nota 2, pag. 51.

più attentamente sotto osservazione, essendo da riscontrarsi in esso una causa di rischio professionale specifico e di turbamento psico-fisico dei lavoratori.

74. – Considerazioni generali sulla difesa da agenti nocivi.

L'area campionata ha offerto un largo campo di osservazione. È risultato così che nella *siderurgia*, nei *settori metalmeccanico, chimico, tessile* ed in altri gruppi di aziende, vi è uno sviluppo più o meno ampio – ma, quasi sempre, immediatamente avvertibile – di agenti nocivi che comprendono i gas, i vapori, le nebbie, i fumi e le polveri. Ciascuno di essi inquina l'atmosfera e produce effetti dannosi sull'individuo, sia agendo direttamente sul suo organismo e predisponendo alla tecnopatia, sia anche aumentando le possibilità di infortunio.

Questa materia è quella che, nell'ambito della sicurezza e della igiene del lavoro, ha dato luogo al maggior numero di denunce e lamentele da parte dei lavoratori. Gli agenti nocivi, infatti, creano un ambiente talvolta dannoso e, comunque sempre fastidioso, che costringe il lavoratore a prestare la propria opera con un maggiore e più pesante dispendio di energie.

È, tuttavia, necessario riportare su di un piano di normalità le istanze in tale senso rappresentate dalla classe lavoratrice e dai suoi rappresentanti; e ciò, non solo in rapporto al fatto che la zona campionata ha offerto l'osservazione dei tipi di lavorazione di per se stessi nocivi, ma anche nel senso che il problema dei danni che possono derivare dalla atmosfera inquinata da prodotti nocivi è in parte strettamente ed inevitabilmente connesso con lo sviluppo industriale.

Tale problema, ormai, comincia ad interessare l'intera collettività, specie in alcune zone ad alta concentrazione industriale, dove alle suddette sostanze nocive eliminate dagli stabilimenti, si aggiungono i prodotti di scappamento dei veicoli, i fumi delle centrali di riscaldamento, quelli dei camini domestici, e stanno per aggiungersi le radiazioni nocive provenienti dalle centrali nucleari e da alcune sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, per non ricordare la cosiddetta *radiazione di fondo*, la quale tende ad un costante incremento nella atmosfera in rapporto soprattutto alle esperienze di carattere bellico.

Un più esauriente quadro dell'argomento trattato in questo Paragrafo può aversi facendo riferimento a quel notevole accentuarsi della azione per la tutela fisica del lavoratore di cui sono componenti importanti le nuove

norme in materia di igiene e sicurezza, l'indagine statistica più accurata sugli eventi infortunistici e tecnopatici, e l'estendersi della tutela per le malattie professionali.

Tale azione comporta, tra l'altro, profonde innovazioni nei sistemi di lavoro, nella collocazione e nei tipi dei macchinari, nella disciplina interna dello stabilimento; e la Commissione parlamentare, all'atto delle sue indagini e per il periodo in cui queste si sono svolte, non ha potuto ancora raccoglierne i risultati, ma solo i primi indizi.

Va precisato, anzi, al riguardo, che, in numerosi casi – ed anche per aziende importanti – sono state riscontrate notevoli iniziative – in atto od allo stato di progetto concreto – per il trasferimento, il rinnovamento e l'ammodernamento radicale degli impianti.

Può dichiararsi, quindi, che le risultanze della Inchiesta hanno confermato in via generale una chiara tendenza ad una radicale revisione dei criteri relativi alle condizioni ambientali, seppure non mancano talune situazioni ancora insufficienti, ed altre perfino gravi e penose, riguardo alle quali non dovrebbe mancare l'opera ammonitrice e repressiva degli organi dello Stato.

Nell'area campionata – per quanto ha riferimento con la dislocazione territoriale del fenomeno esaminato – il maggior numero di segnalazioni negative – cioè, rivelatrici di una difettosa osservanza delle norme di igiene del lavoro – si riscontra nelle *aziende della Italia Settentrionale*; e ciò, non solo in valore assoluto, con riferimento cioè al maggior numero di aziende campionate nel *Settentrione*, ma anche in senso relativo e tenendo conto delle proporzioni.

Benchè a tale osservazione non possa essere dato un carattere probante, dovendosi sempre tenere presenti i limiti di parziale rappresentatività del *campione* di aziende visitate, rispetto al complesso di attività della industria e dei servizi, il fatto che la situazione generale delle aziende della *Italia Settentrionale* abbia presentato sensibili deficienze può giustificarsi considerando che, spesso, l'età media degli impianti industriali del *Nord* è più elevata di quella degli impianti del *Sud*, oltre al fatto che, nel *Nord*, si riscontra una maggiore concentrazione dei settori industriali insalubri, nonchè una condizione climatica più sfavorevole.

Il maggior numero delle segnalazioni riguarda le polveri, mentre le più diffuse segnalazioni di insalubrità derivanti da agenti e sostanze nocive concernono le *aziende chimiche, metallurgiche* e della *gomma*.

Circa i rami di attività, quelli che presentano un maggior numero di risultanze negative sono: l'*industria chimica*, la *siderurgia* per alcuni reparti, e le *fonderie* di seconda fusione.

Per quanto riguarda le dimensioni aziendali, le grandi aziende sono più frequentemente chiamate in causa che non le medie e le piccole; e tale conclusione non scaturisce solo dal fatto che le maestranze delle grandi aziende — più mature sotto l'aspetto sindacale — sanno meglio esporre le loro istanze e presentare le loro denunce, ma dalla importante circostanza di natura obiettiva derivante dal fatto che, nelle aziende di grandi dimensioni, spesso, i problemi, anche tenuto conto delle proporzioni, sono di più difficile soluzione. Ad esempio, eliminare o ridurre gli agenti nocivi e condizionare l'ambiente di lavoro, sono problemi la cui soluzione comporta spese e difficoltà tecniche che aumentano in ragione più che proporzionale con l'ampiezza dei locali di lavoro.

Di seguito, si riportano, in forma necessariamente sintetica, i principali risultati dei sopralluoghi effettuati dalla Commissione parlamentare e dagli esperti ad essa aggregati, nonchè la descrizione delle situazioni che tali sopralluoghi hanno consentito di rilevare.

Per ordine logico, la materia è stata ripartita nei seguenti punti, trattati in paragrafi separati:

- a) *inquinamento dell'aria da gas, fumi, vapori;*
- b) *presenza di polveri e sostanze nocive;*
- c) *radiazioni nocive;*
- d) *rumori.*

Il carattere accentuatamente tecnico della materia ha consigliato di far ricorso più frequente del normale a dichiarazioni e ad esposti degli *Ispettorati del lavoro*, dai quali appaiono con evidente chiarezza le deficienze e gli inconvenienti degli impianti posti sotto osservazione, mentre si desumono anche i suggerimenti e le prescrizioni dettati da un approfondito esame tecnico dei casi sottoposti.

75. — a) inquinamento dell'aria da gas, fumi, vapori.

La direzione aziendale di una grande *azienda meccanica*, in una relazione presentata alla Commissione, ha così riassunto i provvedimenti adottati per eliminare o ridurre la presenza e gli effetti tossici dei gas e vapori che interessano le proprie lavorazioni:

« Per evitare la diffusione dei vapori, i mezzi posti in atto sono essenzialmente i seguenti: costruzione di cabine con condizionamento dell'aria e di cabine aperte con impianti di aspirazione e ventilazione forzata per le operazioni di verniciatura; installazione di mezzi di condensazione dei vapori per le operazioni di sgrassatura con trielina o tetracloruro di carbonio, oltre ad aspiratori sul margine delle vasche o installazioni di cabine metal-

liche chiuse; autorizzazione delle operazioni di pulitura con petrolio aerosolizzato solo in cabine di lamiera parzialmente o totalmente chiuse; deposito in serbatoi a tenuta, distribuzione mediante tubature impermeabili e rifornimento automatico delle soluzioni acide per galvanoplastica, dei carburanti e lubrificanti; aspirazione sui margini e talvolta copertura delle vasche contenenti soluzioni acide, alcaline, sostanze facilmente evaporabili in grado di emettere vapori di odore sgradevole anche se non tossici; installazione di getti di aria, aspiratori, paratie, recipienti a superficie evaporante ridotta, ovunque necessari ».

In un grande *stabilimento elettrochimico* si è presentato alla Commissione il caso di una preoccupante emanazione di gas e vapori nocivi in stretta relazione con le caratteristiche costruttive del reparto e con le condizioni in cui si svolge il ricambio dell'aria.

Al riguardo si ritiene interessante riportare le seguenti considerazioni contenute in una relazione presentata, per il caso specifico, dal competente *Ispettorato del lavoro*:

« Per quel che concerne l'igiene del lavoro, il problema di maggior rilievo e impegno è indubbiamente quello della bonifica di alcuni capannoni per i forni elettrolitici (forni S4 e *Soderberg*) contro fumi e gas che — come si è potuto rilevare — tendono a ristagnare in misura cospicua e per tempo enormemente prolungato.

L'inconveniente è insorto allorchè sono stati sostituiti ai vecchi forni, piccoli e ad anodo precotto, gli odierni grandi forni ad anodo cosiddetto autococente (impasto di carbone finemente polverizzato, pece ed altri ingredienti), onde fumi e gas provengono precisamente dalla cottura di tali grandi masse anodiche crude.

Naturalmente gli ambienti, che risultavano di insufficiente cubatura per le vecchie e più modeste installazioni, appaiono ora inadeguati in rapporto alle odierne condizioni di lavoro.

Il relativo problema è già stato oggetto di formali prescrizioni da parte dell'Ispettorato del lavoro, e lo studio dei mezzi idonei per ovviare nella misura desiderata all'inconveniente rilevato è già in corso da parte dei tecnici della ditta. Non si nasconde, tuttavia, che la ricerca di una soluzione soddisfacente si presenta tecnicamente non facile; in proposito, infatti, devesi tener conto di una concomitante ed opposta esigenza, parimenti a carattere igienico e di importanza profilattica non certo inferiore a quella inerente alla bonifica anti-fumo prepostaci.

Tale esigenza, comune in genere agli ambienti di lavoro con atmosfera surriscaldata per effetto degli stessi processi produttivi, è rappresentata nel

caso specifico dalla necessità di evitare che i lavoratori dei forni, i quali si trovano quasi costantemente in traspirazione sensibile per effetto del forte irraggiamento termico dei forni stessi, non meno che per la stessa manualità lavorativa – a tratti indubbiamente piuttosto gravosa – siano investiti da correnti e vortici d'aria con tutte le possibili conseguenze di ordine patologico.

È, infatti, da ricordare in proposito che la sensibilità verso l'aria in movimento aumenta e trapassa in sensazione di fastidio proporzionalmente con l'affaticamento; cosicchè avviene assai spesso che gli operai che si trovano nelle condizioni suindicate preferiscano, ad esempio, tenere chiusa una o più aperture, o fermare un ventilatore da cui sembrerebbe logico doversi aspettare un refrigerio ed un sollievo.

L'essenza del problema in questione risiede, quindi, nel reperire il giusto indice di temperamento fra le due opposte esigenze, cui si dovrà pervenire attraverso uno studio accurato sull'*optimum* di velocità da imprimere alle correnti di ventilazione (qualora si debba ricorrere a mezzi di estrazione forzata dei fumi), sulla entità dell'aumento delle aperture esterne e sul più opportuno orientamento degli attuali infissi e finestre, qualora risulti possibile conseguire lo scopo prestabilito affidandosi all'unico e più innocuo sistema dell'aerazione naturale.

La scelta del sistema è stata ovviamente lasciata ai tecnici della azienda, i quali, avendo la possibilità di eseguire *in loco* tutte le osservazioni ed esperienze che il problema esige, saranno meglio di altri in grado di dare le indicazioni necessarie circa i mezzi più opportuni da adottare.

Per l'Ispettorato del lavoro – che non mancherà di seguire con la dovuta attenzione lo sviluppo delle ricerche, e di fissare un termine per la loro attuazione – rimane fermo il principio che, comunque si orientino le vedute ed i propositi circa le misure bonificatrici da porre in atto, questi dovranno in ogni caso garantire il conseguimento di un soddisfacente risanamento igienico degli ambienti in questione ».

In un altro *stabilimento chimico*, l'attenzione della Commissione è stata attirata dai fenomeni di intossicazione da mercurio verificatisi nel reparto elettrolisi. Dopo la visita fatta al detto stabilimento per conto della Commissione, l'*Ispettorato del lavoro* competente ha riassunto nei seguenti termini le proprie osservazioni:

« Per quanto concerne la rassegna dei vari settori dello stabilimento, in base all'esame condotto al seguito della Commissione parlamentare di inchiesta, non troviamo alcuna annotazione relativa ad elementi negativi emersi.

Nella pur breve storia infortunistica della azienda, ricorrono — è vero — tre casi di intossicazione acuta professionale da mercurio (un quarto caso è insorto del tutto recentemente), verificatisi tutti e tre nei primi periodi di attività dello speciale « reparto celle elettrolitiche », in cui si producono cloro gassoso e soda, appunto con il sistema della elettrolisi a catodo di mercurio.

Al riguardo, tuttavia, debbono essere tenuti presenti i seguenti elementi: a) la lunga serie di osservazioni e sperimentazioni rese necessarie nello studio della aerazione della grande sala di lavoro, prima di arrivare a stabilire l'*optimum* della proporzione da attribuire ai mezzi di ventilazione forzata da una parte ed a quelli di ventilazione naturale dall'altra; b) l'impreparazione tecnica della maestranza in genere, proveniente per la massima parte dalla campagna e, pertanto, priva di qualunque dimestichezza con gli ambienti di lavorazione industriale e, quindi, portata facilmente a negligenza le elementari cautele di igiene.

Infatti, uno dei tre casi di mercurialismo acuti accertati sembra doversi ascrivere alla imprudenza della vittima stessa: un operaio nuovo all'ambiente e che, per quanto reso edotto e munito del necessario equipaggiamento protettivo, non si peritò di operare nell'interno di una delle celle in ripulitura senza fare uso dei prescritti guanti; quando la pulitura periodica delle celle, unitamente alla spurga dei cosiddetti disamalgamatori, è da ritenersi tra le varie operazioni, quella che più facilmente espone al rischio di intossicazione.

A tale riguardo, devesi ricordare il fatto che le mani, ove non siano totalmente sottratte al contatto con il mercurio, possono diventare un pericoloso veicolo del tossico. Anche l'aria-ambiente, tuttavia, può diventare sede di concentrazioni pericolose dei relativi vapori.

Allo scopo, pertanto, di tenere sotto costante controllo la situazione ambientale nella sala di elettrolisi in questione, la ditta provvede ormai da più di un anno a fare eseguire sistematici esami di aria per campioni, per seguire l'andamento della concentrazione dei vapori di mercurio. Questa, infatti, non dovrebbe mai superare il limite massimo di 100 gamma per metro cubo di aria (1 gamma corrisponde ad un milionesimo di grammo). Ordinariamente, nel caso in esame, la concentrazione oscilla tra i 60 ed i 90 gamma.

A proposito, peraltro, della suddetta concentrazione di vapori compatibile con la salute, vale la pena di osservare che il valore di 100 gamma per metro cubo d'aria è un limite convenzionale e puramente teorico. Vi è, infatti, chi tale limite eleva sensibilmente e chi ne indica uno alquanto più basso. In realtà, gli effetti tossici in tal campo sono certamente, in parte almeno, condizionati anche dalla sensibilità individuale; come è dimostrato

dal fatto messo in evidenza da cultori di medicina del lavoro relativo al caso di operai rimasti intossicati in seguito alla esposizione per sette anni a concentrazioni minori di sette gamma per metro cubo d'aria, di contro a casi negativi dopo nove anni di esposizione a concentrazioni otto volte maggiori. Per la spiegazione dell'ultimo caso di intossicazione, verificatosi inaspettatamente in condizioni ottimali dell'aerazione ambiente e dell'equipaggiamento individuale, sembra appunto lecito pensare al concorso di eccezionali fattori di ricettività individuale.

Poichè, tuttavia, è stato dimostrato che il mercurio può avere azione cumulativa sull'organismo, nel senso che può, anche se introdotto lentamente e in ridottissime e normalmente innocue quantità, cumularsi al punto da determinare l'esplosione dei fenomeni di intossicazione acuta, non può escludersi che ci si trovi di fronte ad una evenienza di tal fatta. Ed in vista appunto della possibilità di tali meccanismi patogenetici, si è convenuto con la ditta di integrare gli esami analitici sistematici dell'aria ed i controlli medici periodici degli operai, con altre ricerche analitiche da eseguire con una certa frequenza allo scopo di rilevare il tasso di mercurio contenuto nel sangue (*mercuriemia*), nonchè quello di eliminazione attraverso il filtro renale (*mercuriuria*).

Al riguardo delle osservazioni contenute nella suddetta relazione, è opportuno rilevare che le conclusioni che se ne possono trarre circa le condizioni igieniche dello stabilimento in oggetto, nonchè relativamente alle responsabilità della direzione e, più in generale, circa la difesa dalle intossicazioni da mercurio, non appaiono completamente rassicuranti.

Risulta, infatti, dalla stessa relazione:

a) che la provenienza delle maestranze da precedente attività agricola è un fatto le cui conseguenze negative non possono soltanto essere registrate ed implicitamente considerate inevitabili. Occorrerebbe, al riguardo, approfondire l'esame per accertare se, da parte della direzione, siano state assunte tutte quelle iniziative di preparazione tecnico-prevenzionale delle maestranze impiegate imposte dalla estrema necessità e dal carattere insidioso della sostanza trattata;

b) che la ditta provvede « ormai da più di un anno » a fare eseguire sistematici esami campioni dell'aria nel reparto elettrolisi. Vi è da chiedersi se non vi sia stato, nell'adozione di questa opportuna misura prevenzionistica, un eccessivo ritardo dato anche che sembra accertato come una lunga esposizione ai detti vapori, se pure contenuti in minima percentuale nella aria, può agire come causa di lenta e progressiva intossicazione;

c) che la concentrazione di vapori citata per il caso in esame (dai 60 ai 90 gamma per metro cubo d'aria) appare elevata se posta a confronto

con i casi citati nella stessa relazione secondo i quali anche una esposizione prolungata a concentrazioni inferiori a 7 gamma ha provocato intossicazioni. È vero che anche concentrazioni otto volte maggiori (cioè di 56 gamma) si sono rivelate innocue; ma dal confronto di questa concentrazione con quelle mediamente segnalate nello stabilimento in oggetto non sembra che i margini disponibili possano fornire una adeguata sicurezza ».

Riguardo alle condizioni igieniche riscontrate nelle lavorazioni in una *zona portuale*, la relazione dell'*Ispettorato del lavoro* competente ha esposto numerose osservazioni, soprattutto circa la presenza di polveri; osservazioni di cui verrà riferito nel seguente Paragrafo. Per quanto concerne la presenza di vapori tossici, è stata manifestata qualche preoccupazione per effetto del liberarsi di vapori di tale natura durante l'ultima raccolta del cereale dalle stive, vapori che derivano dalla disinfestazione subita dai cereali nei porti di imbarco.

La relazione del suddetto *Ispettorato del lavoro* suggerisce, al riguardo, una abbondante aerazione delle stive prima che si proceda alla scarica, e considera indispensabile l'esatta conoscenza delle sostanze disinfestanti adottate; ciò che dovrebbe essere assicurato da tempestive segnalazioni fatte dal porto di imbarco a quello di sbarco.

76. - b) presenza di polveri e di sostanze nocive.

La direzione aziendale di una grande *azienda metallurgica*, in una relazione presentata alla Commissione, ha così riassunto l'azione svolta e quella in programma per una efficace difesa dei lavoratori dalle polveri:

« *Difesa dalle polveri silicee* - Per quanto riguarda la prevenzione delle malattie da polveri silicee (silicosi), che nello stabilimento possono essere contratte nel reparto fabbricazione prodotti refrattari, la direzione sta affrontando questo importante problema, considerandolo sotto i seguenti punti di vista:

- studiare cicli di lavorazione e macchine che evitino quanto più possibile il propagarsi delle polveri;
- creare ambienti di lavoro arieggiati ed ampi;
- ridurre lo sforzo fisico dell'uomo, con impiego di mezzi di lavoro razionali e meccanizzati.

Tenendo presente quanto sopra, la direzione ha iniziato e conta di condurre a termine entro il primo semestre dell'anno in corso, un organico piano di sistemazione della fabbrica di prodotti refrattari, come in precedenza specificato. Notevoli miglioramenti sono già stati apportati all'ambiente

di lavoro, aprendo numerose ed ampie finestre per consentire un più facile ricambio dell'aria; altre migliorie sono in corso, ed altre ancora saranno prossimamente realizzate.

Alcune macchine sono state trasformate, altre poste in posizioni più razionali per evitare inutili movimenti di materiali che facilitano la diffusione delle polveri nella atmosfera. Per altre ancora si procederà a nuovi acquisti.

Numerosi carrelli elettrici, completi di attrezzature speciali per adattarli alle varie esigenze del ciclo produttivo, consentono rapidi e facili spostamenti, con sforzo fisico trascurabile.

Particolare attenzione è stata posta all'impianto di macinazione terre che si sta ricostruendo con criteri nuovi ispirati ai concetti già accennati, in modo da consentire una minore fatica dell'uomo e in un ambiente praticamente esente da polveri e bene arieggiato.

Getti in acciaio — Il reparto fonderia piccoli getti acciaio ha subito, in questi ultimi tempi, sensibili e radicali trasformazioni mediante la installazione di moderni macchinari e impianti automatici.

Il reparto fonderia medi e grandi getti acciaio è stato invece ricostruito *ex novo*, con criteri del tutto moderni, in altra parte dello stabilimento. Tale nuovissimo impianto è entrato in esercizio soltanto da circa un anno.

Con il rammodernamento degli impianti, oltre a ridurre notevolmente la fatica dell'uomo, si sono ridotti al minimo i pericoli dovuti alle polveri nocive che, normalmente, si generano nelle varie fasi di lavorazione delle fonderie.

Le principali nuove installazioni consistono in impianti automatici per il recupero, la rigenerazione e la distribuzione delle terre, costituiti da:

— distaffatrici automatiche a tavoli vibranti, ove la polvere sollevata dal vibratore viene aspirata da cappe poste in prossimità del vibratore stesso ed eliminata attraverso il passaggio in un aspiratore di polveri;

— gruppi di macchine per la preparazione delle terre e della sabbia nelle varie qualità, largamente muniti di dispositivi per la captazione delle polveri;

— complesso di trasportatori a nastro colleganti le varie macchine ed eliminanti i posti di formatura;

— complesso di dieci macchine pneumatiche di piccola e media portata per la formatura meccanica;

— macchine per la pulitura meccanica dei getti con lancio di graniglia metallica, comprendenti due sabbiatrici meccaniche rispettivamente per piccoli e grossi pezzi ed una sabbiatrice a camera chiusa per getti di una certa mole e di forma piuttosto complessa.

Le operazioni che vengono eseguite nelle due sabbiatrici meccaniche non richiedono accorgimenti particolari contro le polveri, in quanto la loro costruzione garantisce il personale dal pericolo delle polveri stesse.

L'esercizio della sabbiatrice a camera richiede, invece, il diretto intervento di un operaio, il quale, dall'interno della camera, orienta il getto della graniglia secondo le esigenze del pezzo in lavoro. Non potendosi in tale caso, per ragioni tecniche, realizzare una modifica della macchina per eseguire una parte del lavoro dall'esterno, sono stati presi i seguenti provvedimenti:

- lavoro molto saltuario e, in casi eccezionali, utilizzando al massimo le due altre nuove sabbiatrici;
- organico di due operai che si alternano nel lavoro all'interno;
- uso di graniglia metallica in luogo di quella silicea;
- piena efficienza dell'impianto di aspirazione;
- protezione dell'operatore con apposito scafandro e con elmo in lamiera di acciaio.

Il reparto formatura a mano, dove vengono normalmente eseguiti getti di notevoli dimensioni, con conseguente forte quantitativo di terra da impiegare, è dotato di una moderna macchina formatrice a proiezione di terra.

Nelle operazioni di sterratura a mano dei grossi getti, per proteggere il personale dalle inalazioni delle polveri, sono stati predisposti i seguenti accorgimenti:

- inumidimento delle parti terrose;
- dotazione del personale con mezzi di protezione individuali (maschere antipolvere).

Per proteggere il lavoratore da ferite alle mani e dall'offesa agli occhi da parte di corpi estranei, sono stati assegnati in dotazione guantoni di cuoio ed occhiali.

Sbavatura getti — Per la protezione del personale nelle operazioni di sbavatura, che vengono eseguite a mezzo di scalpelli pneumatici, si è provveduto con misure prevenzionistiche e difensive analoghe a quelle adottate per la sterratura.

Molatura e finitura — A seconda delle dimensioni e della configurazione geometrica dei pezzi, le operazioni di molatura si svolgono con mole fisse, mole ad albero flessibile e mole pendolari.

Nelle molatrici fisse il problema della polvere è risolto con un impianto di aspirazione abbondantemente dimensionato e razionalmente studiato, direttamente applicato alle macchine».

In uno *stabilimento chimico* la lavorazione dei detersivi presenta pericoli di diffusione di polveri con effetto irritante.

Su tale situazione, l'*Ispettorato del lavoro* si è, così, espresso in una relazione presentata alla Commissione:

« In un *opificio* della zona è in corso avanzato un radicale ammodernamento, sia negli impianti sia nelle strutture edili: gli uni e le altre più o meno vecchi ed inadeguati alle moderne esigenze di tale tipo di industria.

Tale ammodernamento, oltre a rendere possibile un congruo incremento produttivo, comporta altresì dei rilevanti ed evidenti vantaggi igienici. Vedasi, ad esempio, il moderno impianto per l'insacchettamento automatico dei detersivi in polvere (operazione che, eseguita in precedenza a mano, e pur con impianto di aspirazione forzata generalizzata, esponeva il personale addetto, in assoluta prevalenza costituito da donne, alla azione irritante sulla cute e più specialmente sulle mucose esposte, di più o meno notevoli quantità di pulviscolo); e vedasi, ad esempio, ancora il nuovo reparto oleina stearina in corso di allestimento, in cui è previsto l'impianto di condizionamento d'aria.

Si è dovuto, tuttavia, rilevare che alcune operaie vengono tuttora adibite a operazioni di insacchettamento a mano di detersivi in polvere (confezioni più voluminose dei comuni pacchetti o sacchetti), con il conseguente disagio derivante dalla predetta azione irritante del materiale manipolato, aggravata nel caso dalla mancanza di un adeguato dispositivo di aerazione e di un efficiente mezzo di protezione individuale (in luogo di normali maschere anti-polvere, le operaie usano una semplice pezzuola stretta sulla bocca e sul naso) ».

Anche nello *stabilimento elettrochimico* già citato nel precedente Paragrafo riguardo ai forni di produzione dell'alluminio, l'*Ispettorato del lavoro* competente, nella relazione presentata alla Commissione, ha rilevato « la presenza di una situazione deficitaria con riferimento alle polveri di carbone che si sviluppano nell'apposito reparto addetto alla produzione del polverino di carbone necessario per la confezione degli elettrodi dei forni ».

L'*Ispettorato* è intervenuto con una prescrizione adeguata alla bonifica del suddetto reparto.

La relazione precisa: « Data, tuttavia, la mole dei lavori che comporterà la prescrizione stessa (è previsto un rifacimento *ab imis* dell'intero reparto), è stato accordato per la relativa attuazione un congruo periodo di tempo ».

In un grande *stabilimento chimico* per la lavorazione della gomma, la commissione interna ha denunciato le cattive condizioni igieniche di

un reparto, che in una relazione presentata alla Commissione ha così illustrato:

« Gli operai di questo reparto hanno dovuto sostenere lunghe lotte per il rispetto delle norme di legge e degli accordi aziendali sul cottimo stipulati con la direzione, nonchè per l'ambiente malsano in cui sono costretti a lavorare.

La lavorazione di questo reparto è quella delle mescole; vi sono, perciò, da manipolare degli ingredienti polverosi, leggeri e nocivi che si spandono per tutto il reparto. Basti pensare che sui sacchetti che contengono gli ingredienti è stampata la « testa di morto ». Le mescole confezionate portano dei nomi convenzionali, e, in conseguenza di ciò, gli operai non sanno mai cosa manipolano e quali prevenzioni dovrebbero prendere per salvaguardare la loro salute. I nomi sono: mescola madre Torino – Como – Pistoia – Norimberga – S. Remo – Bianco 147, ecc.

Ciò, mentre il *R. D. 14 aprile 1927, n. 530* (1), fa obbligo ai datori di lavoro di avvertire preventivamente il lavoratore del pericolo a cui si espone con la sostanza manipolata. E questa norma non è mai rispettata da parte della direzione con la scusa del segreto di fabbricazione, benchè per la lavorazione della gomma non si possa ormai più parlare di segreto ».

Per le lavorazioni relative alla condotta dei silos in una *zona portuale*, l'*Ispettorato del lavoro* competente ha raccolto in una dettagliata relazione, presentata alla Commissione, le proprie osservazioni, che vengono così esposte:

« *Operazioni di scarico* – Le operazioni di scarico a bordo in genere non vengono effettuate dai dipendenti dei silos, ma da personale delle compagnie portuali. Tra le varie operazioni eseguite in questa prima fase, la più impegnativa è quella di ammucciare il cereale residuo, affinchè la stiva possa essere completamente vuota.

Tra le cause di insalubrità, si debbono citare in modo speciale le polveri, sempre presenti anche se in quantità variabile a seconda del tipo di cereale e del paese di provenienza. La maggior parte della polvere si solleva specialmente durante l'ultima fase del lavoro, quando gli operai, servendosi di pale ed altri attrezzi, radunano il cereale per facilitare l'azione degli elevatori.

Come provvedimento profilattico, l'*Ispettorato*, escludendo una misura bonificatrice radicale, consiglia l'uso da parte degli addetti di maschere antipolvere limitatamente alla fase finale del lavoro.

Reparto soprastante le bilance – Le cause di insalubrità in questo locale sono costituite dalla polvere. Se ne produce in quantità più o meno notevole, mentre il cereale, dalla testa dei nastri, scivola sulle tramogge di raccolta.

(1) v. nota 2, pag. 51.

Sulle teste dei nastri si trovano altrettante cappe per l'aspirazione localizzata delle polveri. Tali cappe però, riescono a captare soltanto una parte del pulviscolo, mentre il resto si diffonde nell'ambiente.

La prescrizione idonea per evitare la dispersione delle polveri sarebbe quella che tutti i nastri scorressero completamente coperti come avviene nei mulini.

Reparto bilance — Percorrendo quattro tubi disposti verticalmente, il cereale raggiunge il piano inferiore, cade in altre tramogge e, poi, da queste, scende sulle bilance. Le pesate vengono effettuate automaticamente registrate a mezzo di appositi contatori.

Ciò è causa di insalubrità. Si tratta di un locale chiuso; le operazioni vengono controllate dall'esterno attraverso finestre fornite di vetri. Però, l'operaio viene a contatto con la polvere durante i lavori di pulizia, quando per motivi occasionali accade che il suo ingresso nel locale avvenga durante la scarica.

Come misure prevenzionistiche, l'*Ispettorato* ha consigliato di eseguire la pulizia mediante appositi aspirapolvere trasportabili; di sospendere il funzionamento delle altre bilance, quando è in corso la pulizia di una di esse; e, in caso di ingresso (occasionale) durante la lavorazione, di adottare la maschera di protezione contro le polveri.

Reparto scantinato — Si tratta di un ampio locale seminterrato (100 metri di lunghezza, 28 di larghezza, da 2,60 a 2,80 di altezza) nel quale si trovano le tubazioni provenienti dal reparto bilance, i piedi degli elevatori, i nastri trasportatori destinati ai travasi dei cereali dall'una all'altra cella e, infine, un congegno per l'insaccamento delle polveri recuperate dai cicloni.

Lo scantinato deve considerarsi uno dei reparti più insalubri, a causa delle polveri che si diffondono nell'ambiente durante le operazioni di travaso. In corrispondenza dello scarico dei nastri sulle tramogge degli elevatori, sono disposte cappe metalliche per la captazione delle polveri; ma tale sistema si rivela del tutto insufficiente. Anche in questo reparto, sarebbe consigliabile la copertura dei nastri trasportatori, ed occorrerebbe, inoltre, provvedere a dotare le cappe di aspirazione di un motore più potente per una più completa captazione delle polveri.

Reparto sopra-celle — Si tratta del locale più elevato dell'edificio, ed avente le stesse dimensioni del reparto scantinato. Ad esso fanno capo le testate dei quattro elevatori che trasportano dallo scantinato il cereale, il quale viene poi avviato alle celle a mezzo di quattro nastri trasportatori.

Per procedere al travaso di cereali in una qualsiasi cella, si sposta una delle tramogge mobili all'esterno della cella prescelta, e si innesta un tubo metallico tra lo scarico della tramoggia e l'imboccatura della cella stessa.

Le cause di insalubrità derivano dal fatto che la polvere si solleva principalmente: a) nel passaggio del cereale dalla testa dell'elevatore al nastro trasportatore; b) nella caduta del cereale nel tubo di scarico alla cella.

La polverosità del locale risulta notevolmente elevata quando il cereale è molto ricco di polvere e quando tutti i nastri sono contemporaneamente in movimento. La aspirazione della polvere si effettua soltanto in corrispondenza della testata dei quattro nastri. Il sistema di prevenzione più idoneo a ridurre la polverosità potrebbe essere costituito dalla chiusura degli apparecchi di trasporto in involucri a tenuta.

Nel caso in esame – cioè, di impianto già esistente – e nell'impossibilità di modificare l'impianto radicalmente per motivi tecnici ed economici, si dovrebbe provvedere almeno ad applicare un sistema di aspirazione a mezzo di cappe mobili in corrispondenza alla imboccatura ed allo scarico della tramoggia, nonché all'imboccatura della cella ed a portare la conduttura di scarico della tramoggia a diretto contatto con la imboccatura della cella o meglio un poco al di sotto di questa.

Reparto insaccamento – L'insaccamento si attua in due vasti locali del piano rialzato dove si trovano le bocchette di scarico delle celle. A tale reparto sono addetti sei bilancisti dipendenti dai silos, oltre a vari operai appartenenti alle compagnie portuali. L'operazione si compie rapidamente allegando alla bocchetta della cella da vuotare una apposita automatica bilancia. In tale reparto, si ha diffusione di polvere, sia durante l'insaccamento che nel corso delle operazioni di travaso, quando si apre la bocchetta della cella da vuotare e si fa allungare il cereale su di un tubo di raccolta collegato con lo scantinato. La polverosità, comunque, non è molto elevata, come nello scantinato e nel reparto sopracelle».

La relazione dell'*Ispettorato*, così, conclude:

«Da quanto esposto risulta evidente che la maggior pericolosità del lavoro dei silos deve imputarsi alla gran quantità di polvere presente nel cereale. Oltre a quanto già precisato è indispensabile una perfetta continua manutenzione delle condutture dell'impianto di aspirazione; data la gravosità del lavoro, è anche indispensabile osservare l'orario di lavoro giornaliero di otto ore, onde non esporre per periodi più prolungati i lavoratori alla inalazione di polveri.

A conclusione, e per tratteggiare tutta l'importanza delle accennate misure prevenzionistiche – si riferisce che, da esami radiografici eseguiti su alcuni lavoratori, si è messa in evidenza una pneumoconiosi di natura non silicotica, ma le cui manifestazioni cliniche e radiologiche possono essere assimilabili al primo stadio della silicosi (accentuazione della trama), e in

alcuni casi al secondo stadio (presenza di noduli). Tali alterazioni sono irreversibili — e, come, per la silicosi — possono favorire lo sviluppo di altre manifestazioni polmonari di natura specifica ».

Ancora in merito alle lavorazioni in altra *zona portuale*, una relazione dell'E.N.P.I. avanza, per quanto concerne il presente argomento, le seguenti osservazioni:

« *Silos cereali* — Nel reparto bilance la cubatura è piuttosto scarsa, specie in relazione alla altezza del locale. Insufficiente è la ventilazione, non assicurata dagli esistenti agitatori d'aria. Conseguentemente si ha una notevole polverosità ambientale, variabile a seconda della natura del cereale, ed eliminabile in gran parte mediante adeguato impianto di aspirazione.

Si è rilevato, in proposito, che gli operai usano proteggere le vie respiratorie mediante l'uso di un semplice fazzoletto. Tale mezzo non è nè sufficiente, nè idoneo; e, pertanto, si consiglia l'uso di maschere più adeguate.

Scarico carboni e fosfati — In considerazione del sistema attualmente in uso (carico e scarico a mezzo benna) determinante una fortissima polverosità nelle stive, ove è presente un numero considerevole di operai, si è consigliata una maggiore sorveglianza sull'uso delle maschere di protezione.

Sarebbe opportuno che le maestranze addette allo scarico del carbone venissero anche dotate di caschi protettivi ».

Riguardo ad un *canapificio*, visitato nel corso delle indagini, l'*Ispettorato del lavoro* ha esposto alcuni rilievi in una relazione consegnata alla Commissione.

Premesso che la insalubrità delle industrie della canapa deriva da cause generali caratteristiche di questa lavorazione (abbondanza di polveri, temperatura ed umidità elevate), la relazione precisa, nei confronti del *canapificio* suddetto, quanto segue:

« Lo stabilimento possiede due impianti di aspirazione diretta delle polveri a mezzo di cappe applicate sulle macchine nei punti di produzione delle polveri stesse; però, gli impianti non sono in perfetta efficienza, in quanto vi sono intasamenti in più punti. Il reparto pettinatura è completamente privo di aspirazione ».

Per quanto concerne un esame dettagliato delle cause generali di insalubrità della *industria della canapa*, la relazione suddetta rinvia ad una memoria già citata in precedenza, redatta a cura del Servizio medico dello *Ispettorato del lavoro di Napoli*.

In merito alle condizioni di lavoro riscontrate in una *salina* una relazione dell'*Ispettorato del lavoro*, consegnata alla Commissione, ha esposto i seguenti rilievi:

« Gli operai addetti alla rottura ed ammasso del sale sono esposti a varie cause di insalubrità, tra le quali importanti quelle dovute alle proprietà della materia manipolata. Su di essi, infatti, si ripercuotono l'azione irritante del sale e delle soluzioni saline e quella traumatica recata da schegge e frammenti di sale cristallino.

Gli effetti prodotti, a parte le radiazioni calorifiche ed ultraviolette, possono assumere questi aspetti:

— lesioni a carico della cute, dovute a tagli provocati da frammenti aguzzi, e configuranti vere e proprie « dermatiti da sale »;

— lesioni a carico delle mucose della bocca, consistenti in screpolature, crostificazioni, scottature, quasi sempre aggravate dall'effetto concomitante della intensa radiazione ultravioletta.

Per la prevenzione si consiglia l'allestimento di servizi igienici particolarmente copiosi e razionali, e soprattutto la adozione di più idonei mezzi di protezione personale».

77. - c) radiazioni nocive.

Le segnalazioni riguardanti tale argomento sono risultate in numero assai esiguo e, molto spesso, quelle relative alla presenza di radiazioni nocive sono state comprese tra le altre più generali che intendano denunciare condizioni di lavoro pesanti ed insalubri.

Una segnalazione specifica si è avuta per uno *stabilimento elettrochimico*, già considerato nei due precedenti Paragrafi. Lo stralcio riportato della relazione dell'*Ispettorato del lavoro* denota come, per la sala forni elettrolitici il problema della irradiazione termica si sovrappone a quello della presenza di gas nocivi.

La relazione indica chiaramente una situazione di squilibrio termico dovuta a non giusto proporzionamento del reparto rispetto alla quantità di calore irradiato. Se si considerano le giuste osservazioni fatte circa la necessità di contemperare la purificazione dell'aria ambiente con una non eccessiva turbolenza dell'aria di ventilazione (per non creare più difficili condizioni di lavoro agli operai in permanente traspirazione), appare chiaro che i provvedimenti suggeriti hanno il carattere di rimedi indispensabili per quel dato ambiente, mentre la soluzione tecnicamente corretta resta quella di assegnare un volume più ampio all'ambiente di lavoro.

Per lo stesso *stabilimento*, analoga segnalazione si è avuta per altri reparti, come risulta dalla stessa relazione dello *Ispettorato del lavoro*:

« Un problema analogo a quello relativo ai forni elettrolitici è stato rilevato nei reparti cosiddetti di diluizione, filtraggio e decantatori del

settore « allumina » (il riferimento analogico tuttavia vale, qui, soltanto per conseguenze tecniche, cioè per le conclusioni sulle cautele e misure igieniche da adottare, non già per le premesse). Infatti, in detti ambienti è stata accusata una sensazione di caldo eccessivo. In effetti, la temperatura, misurata in punti diversi degli ambienti medesimi nelle prime ore pomeridiane di un giorno della corrente estate, ha rilevato punte di 35-37 gradi centigradi di contro a 26 di temperatura esterna all'ombra. Da sottolineare, peraltro, che trattasi di caldo in atmosfera secca.

A parte ogni considerazione sulla diversa valutazione soggettiva del disagio fisico derivante dalla suddetta condizione ambientale, disagio che può variare a seconda che si indossi un abbigliamento più o meno adatto alla condizione medesima, l'appunto fatto è sostanzialmente giusto ».

Infatti, l'*Ispettorato del lavoro* competente, in un verbale di ispezione rilevava: « ... nei reparti diluizione, filtraggio, decantatori, risulta piuttosto difettoso il ricambio dell'aria ambiente; per cui, tra l'altro, si ha che la temperatura ambiente tende ad elevarsi verso valori capaci di diminuire il benessere fisico dei lavoratori addetti. L'inconveniente, spesso, assume particolare rilievo, in materia di profilassi igienico-sanitaria, se lo si rapporta alla stagione estiva, allorchè negli ambienti in questione potranno raggiungere verosimilmente valori non compatibili con il benessere fisico dei lavoratori medesimi ... ». Seguiva un invito ad attuare misure per ovviare all'inconveniente rilevato.

In relazione a ciò la ditta — considerata la particolare esigenza tecnica del ciclo produttivo in essere in detti reparti (un eccessivo giro d'aria influirebbe negativamente sulle miscele in reazione, attraverso un raffreddamento indotto sui recipienti ed annesse condotte di circolazione); in vista altresì della difficoltà tecnica del problema posto (necessità di evitare correnti fastidiose o dannose ai lavoratori); tenuto conto, infine, che il compito dei lavoratori di cui trattasi è prevalentemente, se non esclusivamente, di sorveglianza (apertura e chiusura di valvole per consentire od interrompere il flusso delle miscele) — ha ritenuto di risolvere il problema mediante la applicazione, in testa a ciascun ambiente, di uno speciale apparecchio elettronico di segnalazione acustica e visiva.

Una altra segnalazione specifica si riferisce ad una lavorazione in cui gli operai addetti vengono investiti da una intensa radiazione ultravioletta che, in concomitanza con la natura irritante del sale, provoca scottature ed iperpigmentazioni da elevata temperatura, le quali, unite ad umidità eccessiva che spesso si riscontrano nel corso della lavorazione, aggravano il disagio fisico degli operai e conducono spesso a colpi di sole o di calore o a fenomeni reumatici persistenti.

La relazione dell'*Ispettorato del lavoro* — benchè non scenda a particolari considerazioni circa la rispondenza di queste condizioni di lavoro alle norme vigenti — lascia intendere come, nel caso in esame, sia largamente carente l'azione prevenzionistica, che dovrebbe essere particolarmente rivolta all'uso di adatti mezzi protettivi (guanti, occhiali, schermi, tute, ecc.).

78. — d) rumori.

Le segnalazioni emerse sull'argomento in occasione degli accertamenti diretti, benchè abbastanza ricorrenti e con frequenti inviti a considerare il problema, non hanno fornito elementi o fattori utili per esprimere giudizi circa l'ampiezza del fenomeno ed il danno da esso arrecato.

È indubbio che i danni da rumori, che vengono sempre più considerati dalla scienza medica un fattore di turbamento psichico che colpisce l'intera popolazione specie nei grandi centri urbani, trovano, all'interno delle aziende, frequenti esempi di aggravamento con effetti patologici.

La relazione generale annuale dell'*Ispettorato medico del lavoro* per il 1958 ne dà atto con la seguente osservazione:

« Circa l'andamento della morbosità professionale è da rilevare un incremento delle denunce di sordità e di ipoacusie; incremento che non sembra infondato attribuire, almeno in parte, alla sempre più diffusa pratica degli accertamenti sanitario-specialistici dell'udito, particolarmente l'audiometria, nei confronti dei prestatori di opera addetti a lavorazioni rumorose ».

Le nuove *Norme generali di igiene* dispongono una disposizione di tutela (art. 24), già in precedenza ricordata (1), che peraltro non è in nulla innovativa rispetto a quella del *Regolamento del 1927* (art. 24) (2).

Sui danni da rumore e da vibrazioni o scuotimenti, si richiama per la loro valutazione pratica l'art. 33 delle stesse *Norme generali* (1), il quale

(1) *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. — Norme generali per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica* in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

.....

ART. 24. — « Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensità ».

.....

ART. 33. — v. nota 3, pag. 137.

(2) *R.D. 14 aprile 1927, n. 530. — Approvazione del Regolamento generale per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 25 aprile 1927, n. 95).

.....

Reg. — ART. 24. — « Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori si devono prendere i possibili provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità, avendo cura di non esporvi, senza motivo, i lavoratori non addetti a quelle lavorazioni ».

precisa che «l'Ispettorato del lavoro può prescrivere l'esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori».

Deve, pertanto, auspicarsi che, nei casi particolari — che possono, però, interessare vasti settori, come quello del lavoro ai telai meccanici per tessitura, del lavoro dei calderai, delle prove dei motori a scoppio ed a reazione, della produzione di polveri metalliche con processi rumorosi, della fabbricazione di chiodi, ecc., lavorazioni queste nelle quali il rumore è già riconosciuto come causa di rischio professionale soggetto ad indennizzo, nonché in altre lavorazioni introdotte dalla tecnica — la protezione tecnica e quella medica formino oggetto di particolare esame da parte dell'Ispettorato del lavoro con intensificata vigilanza ed adeguati mezzi di misurazione e con il massimo ricorso, quando il caso lo comporti, all'esercizio del potere discrezionale che consente l'imposizione di visite mediche straordinarie e di particolari esami audiometrici ai lavoratori soggetti al rischio.

79. — Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulla difesa contro gli agenti nocivi.

Le situazioni tipiche che sono state prospettate pongono il problema della *pericolosità* dal punto di vista igienico, la quale varia in rapporto alla natura della sostanza, alla resistenza personale dell'individuo, alla durata della esposizione ed alla concentrazione delle sostanze dannose.

A tale pericolosità deve collegarsi una adeguata azione di difesa. La soluzione ideale sarebbe quella della eliminazione totale degli agenti nocivi; ma ciò è realizzabile solo in alcuni casi e per impianti di nuova costruzione, mentre il più delle volte l'impiego di queste soluzioni radicali si imbatte contro ostacoli economici non facilmente superabili. A parte ciò, va anche riconosciuto che non sempre la tecnica ha approntato mezzi di difesa del tutto idonei.

In pratica, nella generalità dei casi, ci si accontenta di una azione di riduzione degli agenti nocivi che permetta di controllare il processo di inquinamento e di conservare permanentemente tale essenziale controllo, tenendo sempre presente che esso potrebbe venire a mancare a causa di spostamenti più o meno rapidi delle condizioni di equilibrio in precedenza assicurate.

Gli schemi di soluzione generale per eliminare o ridurre la nocività del lavoro si ispirano generalmente ai due seguenti criteri fondamentali:

— *adozioni di misure tecniche radicali*, capaci di dare la più completa sicurezza;

— *adozione di misure prevenzionistiche*, basate sulla definizione dei limiti di concentrazione ammissibile e sul più rigoroso controllo del non superamento di tali limiti.

Sul primo tipo di misure l'indagine ha fornito numerose testimonianze che attestano la tendenza ad un notevole corso evolutivo dell'ambiente di lavoro sotto il profilo igienico. Si possono citare le misure seguenti:

a) *Eliminazione totale dell'agente dannoso*. — È stata realizzata nella pulitura dei getti da fonderia, sostituendo con graniglia di acciaio o getti di acqua ad altissima pressione la sabbia che era la causa specifica di insalubrità; nella saldatura elettrica, sostituendo i rivestimenti di elettrodi con generazione di fumi nocivi con altri a fumi quasi completamente innocui e nell'uso di solventi, con sostituzione, ad esempio, della trielina o di altri prodotti al benzolo.

b) *Automatizzazione delle operazioni implicanti effetti nocivi*. — È stata adottata per processi particolarmente nocivi (quali: la sabbiatura, la verniciatura), rendendo l'operazione del tutto automatica. Nelle fonderie, nelle industrie chimiche ed esplosivistiche, tale misura, che ha di fronte a sé enormi possibilità di sviluppo, è destinata a dare un contributo decisivo alla tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

c) *Riduzione di diffusione dell'agente nocivo*. — È stata realizzata mediante l'efflusso in circuiti chiusi delle sostanze tossiche, irritanti o generatrici di polveri. Ciò si è ottenuto, ad esempio, con trasportatori chiusi nella industria molitoria, con l'impiego di particolari crogioli mobili di fonderia, con il travaso di liquidi in circuito chiuso nella industria chimica, con l'apertura di volumi liquidi dannosi a mezzo di acqua o liquidi inerti.

È da citare, in merito, un modernissimo *stabilimento siderurgico* per la produzione della latta, nel quale, malgrado la presenza di un processo a caldo e l'impiego di solventi tossici, la razionale progettazione ed esecuzione dell'impianto ha consentito un ambiente di lavoro riconosciuto ottimo da tutti, ivi compresa la unanimità dei lavoratori addetti.

d) *Esecuzione di processi a umido anziché a secco*. — Si effettua, ad esempio, nelle miniere e nei lavori in sotterraneo in genere, bagnando le pareti e soprattutto usando le perforatrici ad acqua; e, nella formatura e distaffatura di fonderia, bagnando polveri e pezzi fusi. In tali casi, ad ambienti di lavoro assolutamente insalubri sono succeduti ambienti fisicamente tollerabili.

e) *Allontanamento dell'agente dannoso*. — Si è realizzato mediante la installazione di impianti di aspirazione, che devono essere posti in opera nel luogo preciso di formazione delle polveri o delle emanazioni nocive,

e devono inoltre essere proporzionati come potenza e prestazione al compito di bonifica loro affidato.

Sul secondo tipo di misure sopra richiamate, occorre in genere operare nelle seguenti due fasi:

Accertare le caratteristiche e le concentrazioni iniziali degli agenti dannosi ed adottare i mezzi atti a mantenerle al di fuori del campo di pericolosità con sufficiente margine di sicurezza.

Al riguardo, sono da tenere presenti i limiti di concentrazione per le principali sostanze nocive individuati in un autorevole studio in materia, quello contenuto nel « *Regolamento-tipo* » dell'*Ufficio Internazionale del Lavoro*.

Tale studio, basandosi sulla premessa che non sempre si possono realizzare condizioni ideali dell'ambiente di lavoro, e che una atmosfera inquinata entro limiti predeterminati non deve considerarsi nociva, ha individuato appunto i « limiti di concentrazione non eccedenti le otto ore giornaliere ». Al di sotto delle concentrazioni considerate nocive, l'ambiente, pur risultando inquinato, non è dannoso per l'uomo al punto tale da pregiudicarne durevolmente la salute.

Una volta stabilite le caratteristiche concentrazioni iniziali degli agenti nocivi e quelle fornite dalla precedente individuazione dei limiti di sicurezza, si debbono stabilire controlli permanenti o periodici della concentrazione dell'agente dannoso e della efficacia dei mezzi di eliminazione e di prevenzione adottati.

I risultati delle indagini dirette, le relazioni dei vari Uffici dell'Ispettorato del lavoro e, talvolta, le stesse dichiarazioni dei rappresentanti delle imprese, hanno posto in evidenza che non sempre sono osservati i suddetti schemi generali di difesa contro gli agenti nocivi, sia nella fase preventiva, cioè all'atto della costruzione degli impianti, che in quella successiva e periodica del controllo delle concentrazioni dannose e dei mezzi atti ad eliminarle od a ridurle.

In casi di lavorazioni in ambienti il cui inquinamento non è ulteriormente riducibile, opera la norma, di origine esclusivamente contrattuale, di reintegrare la capacità fisica del lavoratore esposto mediante corresponsione di un supplemento di paga, la cosiddetta « indennità lavori nocivi », o la corresponsione di viveri in natura, fra i quali è da citare il latte, la cui somministrazione è notevolmente praticata in alcuni tipi di aziende ed è diffusamente richiesta da lavoratori che operano o ritengono di operare in ambienti inquinati.

Tale usanza trova la sua spiegazione nel valore di antidoto che verrebbe riconosciuto al latte contro l'assorbimento, da parte dell'individuo, di alcune sostanze tossiche.

In merito la Commissione parlamentare ha ritenuto di dover approfondire l'origine e l'autorità di tale usanza, senza pervenire a conclusioni che ne confermino i prospettati aspetti positivi.

La ben nota somministrazione del latte ad alcune categorie di lavoratori trae origine da una *Circolare* del Ministero della Agricoltura e Foreste, diretta alle Sezioni provinciali della alimentazione nel lontano 1945, con la quale si riconosceva la necessità di somministrare detta sostanza in modo continuativo a coloro che fossero addetti alle lavorazioni insalubri comprese in uno speciale elenco.

La determinazione ministeriale, adottata ed emanata senza preventiva intesa con gli organi tecnici competenti, apparve ispirata a criteri scientificamente non fondati. Nonostante ciò, la norma venne mantenuta in vigore per motivi contingenti ed in seguito venne introdotta in vari contratti collettivi, specialmente nella industria chimica.

Di fronte alle esagerazioni cui tale prassi ha dato luogo ed ai pareri autorevoli di Enti scientifici nazionali ed esteri contro il potere antidotico del latte, sarebbe opportuno evitare il generalizzarsi della erronea convinzione in merito.

Pareri competenti hanno, infatti, espresso l'avviso che la somministrazione del latte è inefficace contro i rischi di intossicazione professionale; e talora può anche rivelarsi pericolosa in quanto può facilitare l'assorbimento di alcuni tossici industriali. Inoltre, essa appare non opportuna anche perchè, ingenerando una mentalità di falsa sicurezza, fa trascurare altri mezzi efficaci di difesa. Tutto al più, essa può essere ritenuta utile come complemento della alimentazione, purchè avvenga fuori dell'ambiente di lavoro e con ogni cautela igienica.

CAPITOLO IX.

I RISULTATI DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE
SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Sommario: 80. *La protezione dei posti di lavoro e di passaggio.* – 81. *Infortuni per caduta di materiali o investimenti per l'uso degli apparecchi di sollevamento.* – 82. *Infortuni dovuti a materie ed a prodotti pericolosi e nocivi.* – 83. *Infortuni collettivi.* – 84. *Infortuni dovuti a mezzi ed apparecchi di sollevamento e trasporto.* – 85. *Infortuni causati da macchine e da organi di trasmissione.* – 86. *Infortuni da cause elettriche.* – 87. *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.*

80. – La protezione dei posti di lavoro e di passaggio.

Tale protezione riguarda le misure di sicurezza atte a garantire i lavoratori nei posti di lavoro e di passaggio da rischi tipici e notevoli, con particolare riferimento a taluni settori ed attività lavorative e cioè ai:

- a) *rischi di caduta dall'alto di persone;*
- b) *rischi di caduta di cose su persone;*
- c) *rischi di caduta in piano;*
- d) *rischi per urto di persone contro cose.*

Trattasi dei rischi numericamente più diffusi e più gravi per l'entità delle conseguenze. Tale rilievo è posto in evidenza dalle statistiche degli infortuni pubblicate dall'I.N.A.I.L., le quali, ancorchè rimontanti al 1955 – le ultime pubblicate all'atto della Inchiesta – attribuiscono a tali cause una incidenza del 27 % per gli infortuni con conseguenze temporanee, del 31 % per gli infortuni con esito permanente e di ben il 41 % per quelli con esito mortale.

Questi rischi sono tipici in tutti i casi in cui si lavora su posti di lavoro sopraelevati o dove si fa maggior impiego di mezzi di sollevamento e sollevamento-trasporto; ma sono più diffusi nelle aziende caratterizzate da provvisorietà delle installazioni, come il settore *delle costruzioni edili*, quelli *delle costruzioni meccaniche* che si sviluppano in altezza, della *grande carpenteria*, dei *cantieri navali*, ecc.

Il settore che maggiormente si pone in evidenza è quello delle *costruzioni edili*, dove, ogni anno, oltre 500 lavoratori muiono per cadute dall'alto.

Una *Organizzazione nazionale di categoria* riassume il suo punto di vista nella seguente dichiarazione:

« Non vengono applicate le disposizioni di legge, in materia di sicurezza per la prevenzione degli infortuni ed in particolare per il ponteggio, in circa il 70 % dei cantieri ».

Su questo argomento – che costituisce uno degli aspetti più gravi e preoccupanti del fenomeno infortunistico – si è raccolta una documentazione notevole soprattutto concernente dichiarazioni degli Uffici dell'Ispettorato del lavoro.

a) *Cadute dall'alto* – In materia si osserva che, per lo più, si tratta di sinistri dovuti ad inosservanza di norme di semplice e facile applicazione e, talvolta, anche a manovre od atti imprudenti degli stessi lavoratori.

Esistono, tuttavia, nei confronti di questa categoria di infortuni, due problemi non completamente risolti. Uno è quello della difficoltà di uso pratico della cintura di sicurezza nella esecuzione di alcuni particolarissimi lavori in luoghi sopraelevati non difesi contro il pericolo di caduta; e l'altro è quello del lavoro di montaggio e smontaggio dei ponti di servizio e delle opere provvisorie e di difesa in genere, il quale nella pratica viene eseguito senza alcuna protezione, nè difesa, contro i pericoli di caduta.

b) *Opere provvisorie* – Si rileva un graduale, sensibile miglioramento nell'apprestamento delle opere provvisorie, soprattutto nei riguardi delle grandi e medie imprese. Si va, inoltre, sempre più estendendo l'adozione di ponteggi normali o a sbalzo, nelle opere con struttura portante in conglomerato cementizio armato.

Numerose inosservanze sono segnalate anche nelle piccole aziende o in quelle a carattere artigiano che, spesso, sfuggono alla vigilanza per la brevità dei lavori, consistenti normalmente nella costruzione di opere di modesta entità o di riparazioni di vecchi fabbricati. Questi ultimi lavori, essendo spesso eseguiti a notevole altezza dal suolo, sono molte volte fonte di gravi incidenti a causa della modesta od insufficiente attrezzatura impiegata.

c) *Uso delle cinture di sicurezza* – In materia, malgrado la particolare cura posta nel prescrivere l'uso della cintura di sicurezza agli operai addetti a lavori di demolizione, riparazione di tetti, ecc., si nota tuttora una notevole resistenza da parte loro a fare uso di tale mezzo protettivo, per cui l'Ispettorato è dovuto spesso intervenire adottando provvedimenti contravvenzionali a carico degli inadempienti.

Circa la situazione antinfortunistica, nelle visite effettuate dagli ispettori del lavoro, talvolta ripetutamente, presso tutti i *cantieri idroelettrici* e presso le imprese che effettuano lavori in cassoni pneumatici, si è avuto modo di constatare il buon grado di attuazione delle norme vigenti.

Non ancora soddisfacenti, per contro, i risultati conseguiti nel *settore della edilizia civile*; e ciò, malgrado la ancor più intensa e rigida azione repressiva. Solo le aziende di una certa consistenza, infatti, generalmente si attengono alle norme, mentre le piccole e le medie spesso le trascurano in parte o in tutto.

Alla base della inefficacia degli interventi dell'organo di vigilanza, sono ragioni economiche di importanza determinante. Si deve aggiungere che, a peggiorare la situazione, contribuiscono alcune convinzioni degli imprenditori che contrastano con le tassative norme di legge.

Circa la prima circostanza, deve precisarsi che la situazione si è in certo senso aggravata per l'inasprimento della già notevole condizione di concorrenza; inasprimento dovuto alla netta flessione subita dal mercato edilizio.

In ordine alla seconda circostanza, devesi rilevare che è convinzione diffusissima, negli imprenditori, che le norme siano ispirate a precauzioni eccessive, specie per quel che riguarda i richiesti ponteggi esterni in fase di costruzione del rustico in mattoni, fase nella quale si opera dall'interno su piani agevoli e solidi quali sono i solai, e per cui il rischio sussiste solo nel lasso di tempo occorrente per l'erezione del muro perimetrale fino all'altezza di ottanta centimetri circa, oltre la quota dei solai medesimi.

Non di rado, peraltro, gli stessi operai, alla cui tutela le norme sono dirette, condividono tale punto di vista.

Nel settore della *attività edilizia* la ancora troppo scarsa coscienza antinfortunistica degli imprenditori, dirigenti, preposti ed operai – unitamente alla necessità molto sentita nel settore per motivi di concorrenza, di realizzare le maggiori economie possibili nella organizzazione e nella conduzione dei cantieri – rendono poco soddisfacente l'applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni.

Comunque l'accurata azione di vigilanza, svolta dall'Ispettorato ed esplicata, oltre che con le regolamentari diffide e sanzioni penali, anche con una adeguata e contemporanea opera di propaganda e convincimento, ha conseguito degli apprezzabili risultati nell'adeguamento degli impianti di cantiere alle norme di sicurezza, specialmente nelle grandi e medie imprese.

Sensibilmente adeguate alle leggi di prevenzione degli infortuni sono risultate le macchine di cantiere, elevatori, gru, impastatrici, betoniere,

ecc., anche per quanto riguarda il collegamento elettrico a terra delle stesse azionate da motori elettrici e situate in ambienti umidi e bagnati.

Scarsa applicazione, invece, hanno ancora le norme sulla messa in opera e sulla costruzione dei ponteggi e degli impalcati di servizio, sulla installazione dei parapetti lungo le rampe ed i ballatoi delle scale fisse in costruzione e sull'uso della cintura di sicurezza.

Anche nei *cantieri navali* e nei *lavori portuali* si verifica frequentemente, e non si è adeguatamente prevenuto, il rischio di caduta dall'alto.

Dichiara un operaio di un grande *cantiere navale*:

« Le scale ed i bordi dei bacini di carenaggio dovrebbero essere dotati di paracorpi (*intende dire di parapetti*), anche di tipo amovibile o ribaltabile, per impedire la caduta ».

Un operaio di un altro *cantiere navale* in altra città afferma:

« Le passerelle e le scale per andare sugli scafi in costruzione, non sono provviste di ripari. Si può cadere da altezza di 15-20 metri – come purtroppo si è verificato – e ci si rimette la pelle ».

Un altro lavoro rischioso, sempre nel settore dei *cantieri navali*, è quello degli operai che lavorano sui fianchi delle navi per la verniciatura ed il picchiettaggio, stando – come spesso si verifica – su di una semplice tavola sostenuta da corde e senza alcun parapetto, con rischio di cadere da altezze di 10 metri ed oltre in acqua, o – quel che è peggio – sul pavimento, se la nave è in bacino.

81. – Infortuni per caduta di materiali o investimenti per l'uso degli apparecchi di sollevamento.

In merito al rischio di caduta di cose dall'alto, vi è da segnalare, oltre alla caduta di materiali ed attrezzi nei cantieri edili sempre connessa a mancanza od esecuzione difettosa dei ponteggi, il rischio di caduta di gravi per inadeguatezza, nell'esercizio dei mezzi di sollevamento.

Questo rischio – che si verifica diffusamente nei cantieri edili – è tipico anche nelle aziende nelle quali si fa ampio uso dei mezzi di trasporto, come ad esempio, nei lavori portuali, nei cantieri navali, nelle industrie siderurgiche, in quelle meccaniche, ecc.

Si cita la seguente dichiarazione, tipica al riguardo, di un *Ispettorato del lavoro del Piemonte*:

« Le cause più ricorrenti di questi infortuni, quasi sempre gravi e spesso mortali, risiedono nella difettosa esecuzione della imbracatura dei carichi, nella irrazionalità dei ganci, e nella insufficiente intesa fra il mano-

vratore e l'altro personale addetto al mezzo o che lavora nel raggio di azione di questo. Si registrano anche, ma in minor numero, casi di infortuni per rottura delle funi o di altri organi.

La completa osservanza delle vigenti norme di sicurezza in materia, alla quale deve concorrere anche il personale addetto ai mezzi, è difficile da ottenere. Occorre una assidua azione di vigilanza e di stimolo. Sul piano strettamente tecnico, sarebbe molto utile studiare, realizzare e divulgare la conoscenza di mezzi razionali possibilmente standardizzati, per l'esecuzione della imbracatura dei carichi nelle migliori condizioni di sicurezza ».

Anche nei *lavori portuali* e nei *cantieri navali* è diffuso il rischio di caduta di cose dall'alto derivante dall'esercizio di mezzi di sollevamento.

Si cita, come tipica – anche perchè più volte ripetuta, da lavoratori e da loro rappresentanti – la seguente dichiarazione di un operaio in un *cantiere navale*:

« Dove noi stiamo, passano continuamente grandi pesi portati dalle gru, e non sentiamo, per il gran rumore, nemmeno il fischio di preavviso, che il manovratore deve fare e non sempre fa ».

I rischi in esame – soprattutto quelli di caduta di persone e di caduta di cose – si verificano anche nelle aziende ad installazione permanente, cioè nei normali stabilimenti; ma, di regola, i posti di lavoro e di passaggio sono adeguatamente protetti, mediante scale regolamentari, passerelle con parapetti, scale alla marinara con gabbia. A tale riguardo, non si sono avute, infatti, segnalazioni degne di rilievo, salvo taluni casi di aziende nelle quali i lavoratori devono raggiungere posti di lavoro sopraelevati, come, ad esempio, i grandi serbatoi delle industrie chimiche e delle raffinerie, le passerelle dei carri-ponte ubicate a notevoli altezze, e simili.

La casistica più frequente è rappresentata dal settore delle costruzioni e la gravità del fenomeno è indicata dal fatto che, negli ultimi anni, dopo il 1955, ad una diminuzione generale degli indici infortunistici, corrisponde un aumento del settore della edilizia ed in particolare degli infortuni mortali che, in gran prevalenza, sono costituiti da cadute dall'alto.

Il fenomeno – del quale, ancora una volta, si sottolinea la notevole gravità – è l'infortunio più tipico e più diffuso, e come tale deve essere particolarmente preso in considerazione.

È indubbio che le condizioni di lavoro nelle quali si verifica l'infortunio stesso sono del tutto particolari per la provvisorietà dei *cantieri edili* e delle relative installazioni, ed anche per le sempre maggiori altezze raggiunte dai fabbricati; ma è altrettanto vero che, almeno nella maggioranza dei casi,

gli infortuni per caduta dall'alto possono essere evitati, osservando le rigorose norme che le disposizioni prevedono e che sono spesso disattese.

Gli Ispettorati, tuttavia, hanno segnalato che i grandi cantieri hanno realizzato un certo miglioramento nella esecuzione delle opere provvisorie, mentre le carenze sono ancora notevoli e diffuse nelle piccole e medie aziende.

La situazione, oltre ad altri aspetti che vanno opportunamente sviluppati (educazione, propaganda), pone in evidenza la necessità della vigilanza, che, peraltro, nel settore delle costruzioni, presenta notevoli difficoltà, sia perchè i cantieri sono provvisori ed in taluni casi di breve durata (« per i lavoratori della edilizia l'osservanza delle norme di sicurezza è la meno controllabile in quanto l'industria edile rappresenta una attività che si può grosso modo definire volante » dichiara un *Ispettorato del lavoro*), e sia perchè nello stesso cantiere edile di notevole durata la situazione varia frequentemente — si può dire giornalmente — onde gli interventi dell'Ispettorato, necessariamente saltuari, non hanno quella efficacia che possono avere nei riguardi delle installazioni permanenti degli stabilimenti.

Tali considerazioni suggeriscono l'opportunità di porre in esame il rispetto e l'osservanza delle norme a mezzo di più adeguate ed aggiornate sanzioni penali per l'inadempienza delle misure di sicurezza relative ai rischi di cui si è trattato.

82. — Infortuni dovuti a materie ed a prodotti pericolosi e nocivi.

Le materie ed i prodotti pericolosi e nocivi considerati agli effetti della sicurezza del lavoro sono quelli atti a provocare lesioni con azione violenta; quindi, i materiali o sostanze ustionanti, taglienti o pungenti, corrosivi o tossici.

Le indagini hanno rilevato un soddisfacente sviluppo del processo di difesa contro tali cause, sia mediante progrediti processi tecnici, con lavorazioni a ciclo chiuso, sia con l'impiego di mezzi personali di protezione.

Tuttavia, il notevole sviluppo della industria chimica e petrolchimica, e la diffusione, nei relativi processi di lavorazione, di gas inodori e pericolosi — perchè sfuggono all'allarme dei sensi — hanno accentuato i rischi che derivano dalle sostanze tossiche asfissianti e che spesso danno luogo ad eventi mortali. Se anche si nota una diminuzione negli ultimi anni della incidenza di tali eventi, sui casi totali, essi tuttavia hanno una consistenza ancora alquanto notevole, pari a circa il 9 % degli infortuni mortali totali.

L'incidenza degli infortuni dovuti alle cause in oggetto, rispetto a quelli totali, risulta dai seguenti dati:

	1949	1955
<i>Inabilità temporanea</i>	10,31	12,55
<i>Inabilità permanente</i>	4,63	4,31
<i>Morte</i>	12,32	8,90

Si rileva, pertanto, una diminuzione degli infortuni gravi ed un aumento di quelli lievi, tra i quali prevalgono gli infortuni agli occhi.

Le indagini hanno dimostrato che, se il mancato uso degli occhiali di protezione è talvolta dovuto a noncuranza da parte degli operai, è pur vero che incide su di esso il fatto che tale mezzo di protezione non sempre è idoneo allo scopo. I tipi di occhiali attualmente in uso non sono, infatti, generalmente idonei per essere portati a lungo. Inoltre, non sempre le aziende forniscono occhiali individuali od occhiali graduati per i lavoratori che non hanno la vista normale, cosicchè l'impiego di tali mezzi di protezione è in pratica male accetto ed insufficientemente adottato.

L'impiego di altri mezzi personali di protezione si presenta, invece, sempre più diffuso fra i miglioramenti quantitativi e qualitativi introdotti negli ultimi anni, fatta eccezione dei guanti e dei paradita che ancora non vengono usati in rapporto alla esigenza.

Gli infortuni maggiormente denunciati sono quelli derivanti dal maneggio di oggetti pungenti o taglienti e da infortuni oculistici. Meno diffuse le ustioni o scottature; il che è da attribuirsi alla circostanza che la sostanza ustionante e, soprattutto, il materiale incandescente, richiamando la viva attenzione dell'operatore, ne provoca il suo comportamento attento e prudente.

Problemi particolari si pongono in alcune industrie chimiche e siderurgiche in rapporto alle caratteristiche delle materie impiegate e dei materiali di lavorazione.

Si citano le seguenti risultanze, tipiche delle *aziende siderurgiche* in genere:

«La macchina tappatrice delle bocche di uscita dei forni ha eliminato notevole fatica e pericoli di spruzzo di ghisa liquida».

«Le placche meccaniche ai treni di laminazione hanno eliminato completamente i pericoli di ustione da barre laminate, ed hanno ridotto notevolmente la fatica».

«Nei piazzali degli altiforni, nei reparti delle acciaierie *Thomas* ed in alcuni punti dei laminatoi vi sono pericoli per gli occhi a causa del polverino e delle faville. È impossibile portare per più ore gli occhiali forniti dalla azienda, perchè ciò riesce insopportabile per la persona».

In varie *aziende meccaniche* si verifica quanto segue:

«È faticoso portare gli occhiali per lungo tempo; e, inoltre, gli occhiali non sono personali e non sono graduati per coloro che non hanno la vista normale».

In una *azienda chimica* per la produzione di colori avviene che «sono manipolate sostanze (olio di lino, trementina, vernice, ecc.) che producono dermatosi. La direzione fornisce creme per la protezione delle mani e degli avambracci».

Alcuni rischi caratteristici sono stati segnalati per i lavoratori che debbono fare misurazioni nei serbatoi contenenti sostanze tossiche, nelle industrie chimiche e nelle raffinerie di petrolio. Tali operazioni comportano aspirazione di vapori tossici, talvolta in notevole misura e con conseguenze fisiche immediate (capogiri, svenimenti).

Da porre, infine, in evidenza le condizioni particolarmente insalubri dei lavoratori che operano nei fondi delle navi per effettuare saldature, verniciature ed altre operazioni. Si sono verificate intossicazioni notevoli e violente con esiti mortali, oltre ad esplosioni ed incendi.

Si cita il caso di un operaio che, in un *cantiere navale*, al termine della giornata di lavoro, fu inviato, da solo, ad effettuare operazioni di saldatura nel doppio fondo di una nave e venne rinvenuto, dopo alcune ore, morto per intossicazione violenta.

È necessario, in tali casi, assicurare la bonifica degli ambienti per mezzo di un adeguato ed efficiente sistema di aerazione.

Da segnalare, inoltre, i diffusi casi che si verificano nelle attività dove esistono silos, pozzi, cisterne, recipienti e simili, nei quali si sviluppano – o sono presenti – gas tossici ed asfissianti, e dove si introducono per la esecuzione di normali operazioni persone sprovviste di mezzi personali di sicurezza, con conseguenti infortuni spesso a catena (muoiono il soccorritore, il soccorritore e, spesso, anche il secondo soccorritore).

Questi infortuni sono quasi sempre dovuti alla non prevista assegnazione di mezzi personali di protezione e, soprattutto, specie in alcune zone ed attività, alla sorprendente ed ancora diffusa ignoranza dei gravi rischi che esistono in detti luoghi di lavoro e che determinano infortuni con conseguenze molto gravi.

83. – Infortuni collettivi.

Gli *infortuni collettivi* appartengono a quel tipo di incidenti che ricorrono raramente, ma con conseguenze gravi; onde, in possibilità dei quali, occorrerebbe una prevenzione accurata e costante, sia in rapporto alla

necessità di evitarli, che di limitarne le conseguenze dannose per le persone e per le cose quando tali incidenti abbiano a verificarsi.

Le norme di prevenzione infortuni disciplinano sotto vari aspetti il sistema protettivo che regola gli eventi in oggetto. Oltre alle norme generali riguardanti la prevenzione e la estinzione degli incendi, l'aerazione e la ventilazione nei locali dove possono verificarsi esplosioni, alcune importanti misure innovative sono state introdotte nelle nuove norme, e precisamente:

- la disciplina delle uscite dai locali di lavoro, che sono determinate, sia nel numero, che per le dimensioni;
- il controllo preventivo e periodico, ai fini specifici della prevenzione incendi in aziende, determinato con apposito elenco;
- l'obbligo di impianti elettrici « antideflagranti » in luoghi di lavoro, determinato con apposito elenco.

Disposizioni legislative particolari vigono in settori speciali quali quello della industria degli esplosivi, quello delle raffinerie e degli apparecchi a pressione.

La zona campionata ha offerto un vasto campo di osservazione riguardo a situazioni che possono provocare *infortuni collettivi*. Si è potuto, peraltro, constatare che, in linea di massima, infortuni di tal genere, hanno ricorrenza molto rara in dipendenza dei sistemi di protezione adottati.

Gli accertamenti effettuati in occasione delle indagini dirette hanno dato luogo alle seguenti risultanze relative agli incidenti tipici della causa di infortunio in parola.

In una *fabbrica di esplosivi*, « una squadra di vigili del fuoco, per insufficiente addestramento, non entrò in un locale caldaie dove avrebbe potuto tempestivamente evitare più gravi incidenti che, poi, ebbero a verificarsi con danni per le persone ».

In uno *stabilimento chimico*, « due operai rimasero uccisi a seguito di una esplosione all'interno di una colonna di ascensore.

I due operai erano addetti al trasporto dei carrelli carichi di carburo dal piano terra ai piani superiori. All'interno della colonna dell'ascensore, in alto, era installato un ventilatore per aspirare la polvere di carburo residua della colonna stessa.

Quando si verificò l'esplosione, il ventilatore non funzionava per guasto meccanico, e quando gli operai, dopo aver tirato fuori il carrello al piano superiore, richiusero la porta, questa, di metallo, scivolando nelle apposite guide, provocò una scintilla all'interno della colonna piena di

polvere che si incendiò ed esplose. L'esplosione scardinò la porta e colpì a morte i due operai.

Se un servizio di vigilanza avesse provveduto per tempo alla riparazione del ventilatore, la disgrazia sarebbe stata evitata».

In varie industrie, dove vengono impiegati rottami metallici, sono accaduti incidenti per lo scoppio di proiettili confusi fra rottami non debitamente classificati.

In una industria che tratta polveri di metalli (ferro e magnesio), dieci anni fa, si è verificato un grave incidente per scoppio di miscugli esplosivi da polveri metalliche, con 15 persone infortunate.

Infortuni, con possibili conseguenze collettive, riguardano, inoltre, gli apparecchi a pressione fissi ed i recipienti a pressione, dei quali si va sempre più generalizzando l'impiego.

Nelle aziende dove sussistono rischi di carattere collettivo sono state generalmente riscontrate delle efficienti organizzazioni antinfortunistiche. Si citano i seguenti sistemi tipici.

In una *fabbrica di esplosivi*, «i reparti sono divisi per zone a seconda delle loro produzioni. Si ha, così, la zona chimica, la zona esplosivistica, la zona meccanica, la zona servizi tecnici, la zona caricamento cartucce da guerra, la zona caricamento cartucce da caccia, ecc.

Mentre nelle altre zone vengono adottate le normali misure di sicurezza richieste dalla legge e suggerite dalla esperienza, nella zona esplosivistica le misure in vigore hanno carattere particolare. Infatti, in tale zona, hanno vigore le disposizioni previste dalle norme di pubblica sicurezza; e l'idoneità dei locali deve essere approvata da parte della Commissione tecnica provinciale esplosivi e della Commissione consultiva esistente presso il Ministero dell'Interno. Per quanto sopra, i fabbricati sono o protetti da bastionature o da mura paraschegge o tagliafuoco, o distanziati a seconda delle prescrizioni impartite dalle predette Commissioni.

Ogni locale che contiene esplosivi è protetto contro le scariche atmosferiche da una *gabbia di Faraday*, la cui efficienza è affidata, al controllo dell'E.N.P.I. Le macchine per il traino e gli automezzi sono dotati di cassette di lavaggio dei gas di scarico; oppure hanno il tubo di scappamento disposto anteriormente al posto di guida. Nelle lavorazioni esplosivistiche, ove la pericolosità della operazione lo richieda, vengono usati utensili in lega antiscintilla.

I lavoratori sono a conoscenza della importanza delle lavorazioni alle quali sono addetti, e sono edotti sulle misure precauzionali da adottare. Tutti i reparti sono serviti da una rete di distribuzione di acqua industriale con i relativi idranti corredati di manichette e lance, affidati in manutenzione al Corpo interno di vigili del fuoco, la cui efficienza è adeguata ad ogni

prevedibile necessità. Il Corpo aziendale vigili del fuoco è costituito da 29 elementi, oltre al capo (impiegato di II categoria).

Inoltre, in ogni reparto vi è un esperto per il pronto intervento; e gli esperti effettuano settimanalmente una ora di istruzione retribuita. La attrezzatura dei vigili del fuoco aziendali è costituita da:

- un autobotte da 3 mc., completamente attrezzata;
- due moto pompe;
- due batterie estintori di vari tipi, portatili a carrello;
- una jeep per il prontissimo intervento;
- una attrezzatura pompieristica completa (scale, estintori, accette, maschere, elmetti, ecc.)».

In una *azienda chimica*, tali lavori sono predisposti, controllati, effettuati alla presenza dell'addetto alla sicurezza, in collaborazione con i capi reparto e l'assistenza preventiva dei vigili del fuoco dello stabilimento.

«Lo stabilimento è dotato di un servizio antincendio provvisto di mezzi moderni tra cui una doppia rete di idranti, oltre 50 superidranti, alimentati dalla rete dell'acqua industriale e dell'acqua di mare, 3 moto pompe autonome di portata superiore ai 100 mc/H.

Completa l'attrezzatura del servizio un autocarro antincendio con schiumogeno a nebulizzazione, scala smontabile e a ramponi, lance, manichette e cassette di sabbia, oltre a 450 estintori di varia potenza.

Al servizio sono preposte 10 persone, coadiuvate da 30 ausiliari esistenti presso i reparti».

Varie segnalazioni recenti ed infortuni gravi, di cui alcuni collettivi, si ricollegano ad operazioni di saldatura nell'interno di recipienti che avevano contenuto materie combustibili volatili e non bonificati o in luoghi sotterranei dove esistevano — ignorate — miscele esplosive.

Sono anche da segnalare casi — in un *cantiere navale* ed in una *officina meccanica* — nei quali la bonifica dei locali o dei recipienti è stata effettuata con l'ossigeno disponibile per la saldatura. Ne è seguito che, in detti luoghi, per le doti caratteristiche combinanti dell'ossigeno, una inevitabile scintilla ha provocato un rapidissimo incendio con conseguenze mortali per i lavoratori.

Al riguardo, esistono chiare e precise disposizioni (artt. 250 e 251 del *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*) (1); ma dalle inchieste eseguite, è risultato

(1) *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, Suppl. ord.).

.....

ART. 250. — «È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:

che dette norme erano del tutto sconosciute, sia ai preposti, sia agli operai, e in qualche caso perfino a qualche piccolo imprenditore.

Tali casi confermano la particolare importanza per l'argomento in oggetto della opera di divulgazione delle norme e della necessità nell'ambito della azienda di rendere edotti i lavoratori dei particolari rischi derivanti dall'impiego di sostanze che possono dar luogo a miscele esplosive od infiammabili.

84. — Infortuni dovuti a mezzi ed apparecchi di sollevamento e trasporto.

Il titolo II delle *Norme di prevenzione infortuni* (1) contempla gli apparecchi di sollevamento e trasporto, nonché l'esecuzione delle operazioni ad essi inerenti, comprese quelle relative all'immagazzinamento delle merci.

Alle disposizioni di carattere generale, seguono quelle che si riferiscono ai singoli gruppi di macchine od apparati la cui regolamentazione è suddivisa in quattro parti dedicate rispettivamente:

- a) alle gru, argani e paranchi;
- b) agli ascensori e montacarichi non soggetti a disposizioni speciali;
- c) agli elevatori e trasportatori meccanici;
- d) ai mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici in genere.

In merito alla legislazione relativa all'argomento, sono anche da citare le disposizioni speciali per ascensori e montacarichi, la cui disciplina è attualmente in fase di completa revisione.

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengano materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;

c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che, evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o della umidità, possono formare miscele esplosive.

È, altresì, vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.

Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma del presente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo comma, purchè le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza».

ART. 251. — « Nei luoghi sotterranei è vietato installare o usare generatori e gasometri di acetilene o costituire depositi di recipienti contenenti gas combustibili ».

(1) v. nota 2, pag. 43.

La percentuale degli infortuni provocati da apparecchi e mezzi di sollevamento e trasporto, sul totale degli eventi, risulta per gli anni 1949 e 1955, dai seguenti dati:

	<u>1949</u>	<u>1955</u>
<i>Invaldit� temporanea</i>	5,05	4,49
<i>Invaldit� permanente</i>	12,88	13,59
<i>Morte</i>	22,10	29,89

Si rileva la costante caratteristica, per la causale in oggetto, di una forte incidenza degli infortuni gravi e mortali ed un incremento soprattutto degli infortuni mortali che, nel periodo considerato, sono aumentati di un terzo. Deve, tuttavia, considerarsi che, nei dati in oggetto, ricavati da quelli dell'I.N.A.I.L., sono compresi anche gli infortuni dovuti ad incidenti stradali riferiti anche a quelli *in itinere* ed ai mezzi di trasporto in genere (auto, moto, cicli, ferrotramvie, tratrici, navigazione marittima ed aerea), i quali, anzi, hanno rappresentato la parte prevalente ed in continuo e rilevante aumento.

Trattasi di eventi che – bench  rientrano nella categoria degli inf rtuni sul lavoro, in quanto collegati ad un rapporto ed ad una causa di lavoro – non sono connessi all'ambiente di lavoro, ma piuttosto al problema del traffico stradale che trascende il campo del lavoro per interessare la intera popolazione.

Un fattore importante   quello della selezione e dell'addestramento del personale addetto ai trasporti, soprattutto dei gruisti il cui lavoro richiede particolare applicazione ed attenzione. Nelle grandi aziende, con la meccanizzazione e la divisione del lavoro, la effettiva esplicazione del lavoro dell'operaio tende a diminuire, essendo essa sempre pi  intervallata da tempi di attesa fra singole operazioni successive.

L'applicazione effettiva degli addetti agli apparecchi di trasporto, invece, tende, nella generalit  dei casi, ad aumentare anche perch  all'incremento della capacit  produttiva degli impianti non corrisponde un aumento degli impianti di sollevamento e trasporto, la cui possibilit  di costruzione, soprattutto per quelli di grandi dimensioni,   vincolata dallo spazio. Tale situazione si traduce, poi, in una utilizzazione degli apparecchi esistenti.

Le indagini dirette hanno confermato la accennata esigenza. Si citano, ad esempio, le seguenti risultanze.

In un grande *stabilimento siderurgico della Italia Centrale*, «la espansione non completamente razionale della azienda, con la necessit  di una vasta rete di carri-ponte manovrata da personale non completamente adde-

strato ed idoneo, ha provocato un temporaneo incremento degli infortuni gravi ».

In uno *stabilimento siderurgico della Italia Settentrionale*, « dopo lo impianto di un nuovo laminatoio fornito di nastro trasportatore, sono aumentati gli infortuni per inesperienza degli addetti ».

In un altro *stabilimento siderurgico della Italia Settentrionale*, « si è verificato un grave incidente con conseguenze dannose per le persone, perchè, durante uno sciopero parziale, fu addetta ad una gru persona non idonea ».

La particolare esigenza della selezione e dell'addestramento del personale in oggetto è confermata dal fatto che, da parte di grandi aziende, sono stati istituiti corsi aziendali e visite periodiche di controllo delle persone addette al sollevamento e trasporto, ivi compresi anche gli imbragatori.

Per quanto riguarda il *settore dei trasporti*, si registra il più elevato numero di infortuni che incide per il 42 %, per gli eventi con conseguenze permanenti, e per il 63 % per gli eventi mortali sul totale di tutti gli infortuni dovuti ad apparecchi di sollevamento e trasporto nei diversi settori produttivi.

Se ciò è comprensibile, in rapporto alla natura dei lavori, è da porre, tuttavia, in evidenza l'elevato grado di frequenza degli infortuni stessi ed il loro aumento. In sostanza, gli infortuni sul lavoro dovuti ad incidenti stradali sono aumentati nello spazio degli ultimi due anni di oltre due volte e mezza a causa della situazione del traffico stradale.

Si ritiene, tuttavia, di poter confermare le affermazioni di una *Organizzazione sindacale*, la quale « segnala che una delle cause degli infortuni è da attribuirsi alla stanchezza degli autisti chiamati a svolgere orari di lavoro onerosi in rapporto alle condizioni nelle quali viene attualmente svolto il lavoro ».

È da rilevare la disposizione di legge in base alla quale il lavoro degli autisti è considerato lavoro discontinuo, cosicchè anche l'autista che, effettui oltre otto ore di lavoro effettivo (cosiddetto « di sterzo »), non è, comunque, soggetto a limitazione di orario giornaliero di lavoro.

È, infine, da segnalare il rilevante numero di infortuni dovuti allo impiego della trattrice, soprattutto quella usata in agricoltura.

Esistono, oggi, in Italia circa 200.000 trattrici e si verificano ogni anno oltre 200 infortuni mortali, in prevalenza di conduttori, per ribaltamento od impennamento della trattrice. Si ha, cioè, un lavoratore deceduto all'anno ogni 1000 trattrici.

La prevenzione in questo settore non è facile a causa del terreno irregolare dei campi, specie nelle estese zone collinose dove si verificano il

maggior numero di casi di rovesciamento della trattrice. È un esempio tipico di quella antinomia che spesso si riscontra fra progresso tecnico, produttività e diminuzione della fatica umana da un lato, e sicurezza del lavoro dall'altro.

Non esistono disposizioni tecniche atte a prevenire questo genere di infortuni, salvo quelle generiche norme di buona tecnica che tendono ad assicurare la stabilità dei mezzi di trasporto in genere.

Sono allo studio alcune misure di sicurezza (dispositivo autolivellatore, dispositivo di preavviso della inclinazione pericolosa del mezzo, cabina del conduttore atta a resistere agli urti da ribaltamento). Tale studio, tuttavia, è in una fase che non autorizza previsioni ottimistiche circa la concreta realizzazione di efficaci sistemi atti a prevenire il rovesciamento delle trattrici. Per questo genere di incidenti, si deve fare assegnamento, soprattutto, sull'addestramento del conduttore e sulla limitazione di impiego della trattrice in terreni con pendenza rilevante.

85. — Infortuni causati da macchine e da organi di trasmissione.

L'incidenza degli infortuni che hanno come causa immediata e primaria le macchine e gli organi di trasmissione, rispetto al totale degli infortuni, risulta dai seguenti dati, distintamente, per gli anni 1949 e 1955:

	<u>1949</u>	<u>1955</u>
<i>Inabilità temporanea</i>	15,73	12,32
<i>Inabilità permanente</i>	26,74	25,60
<i>Morte</i>	12,45	13,46

I suddetti dati pongono in evidenza la ancor rilevante incidenza di questo tipo di infortuni, malgrado che essi, attraverso i perfezionamenti costruttivi, la protezione tecnica e l'addestramento del personale, siano da considerare fra quelli più facilmente prevenibili.

Da rilevare anche la notevole incidenza degli infortuni con esito permanente che assommano ad oltre il 25 % del totale e che sono sempre gravissimi; in sostanza, per questa causa di infortuni, circa diecimila persone all'anno riportano mutilazioni permanenti degli arti e soprattutto delle mani.

Le risultanze dei lavori della Commissione parlamentare hanno fornito sull'argomento in oggetto una documentazione ampia ed indubbiamente la più copiosa rispetto alle altre cause di infortunio.

Dette cause, sempre con riguardo alle circostanze immediate dell'evento, pongono in evidenza come le origini degli infortuni possono riassumersi nelle seguenti tre categorie fondamentali:

- a) mancanza dei dispositivi di protezione;
- b) neutralizzazione (messa fuori servizio) per cause e motivi vari, dei dispositivi di sicurezza esistenti;
- c) insufficienza e inidoneità dei dispositivi applicati (anche di recente fornitura).

Questo per quanto riguarda le cause immediate; ma le categorie hanno posto in particolare rilievo altre cause mediate alle quali attribuiscono la massima importanza ai fini del verificarsi degli infortuni.

Le Organizzazioni operaie, oltre a mettere in evidenza la mancanza della protezione tecnica, hanno posto un particolare accento sui ritmi di lavoro e di produzione e sulle corrispondenti velocità di taglio e di lavoro delle macchine che sono incompatibili con la sicurezza e che, spesso, impongono di fare determinate operazioni su macchine in movimento anzichè a macchinario fermo.

Da parte, poi, dei datori di lavoro, si dà importanza alle cause soggettive, cioè insite nel lavoratore, e connesse ad imperizia, negligenza e distrazione.

Le situazioni più tipiche emerse in occasione degli accertamenti risultano dalla seguente casistica.

a) *Industria tessile – Lavori alle carde e simili.*

Dal promemoria presentato dai membri della commissione interna di una grande azienda della *Italia Settentrionale*:

« Per impedire che si perda un solo minuto, nel gruppo carde dello stesso reparto, i lavoratori che puliscono la macchina al cambio del turno, sono costretti a farlo con la macchina in moto, sebbene la ditta, dopo reiterate rimostranze dei lavoratori e della commissione interna, abbia fatto affiggere in sala dei cartelli che lo proibiscono. Questi lavoratori sono quasi tutti mutilati. Un lavoratore, per non correre rischi, usava la scopa nella pulizia della macchina e questa restava presa nei cardì; fu multato di 15.000 lire e venne sospeso dal lavoro per tre giorni. Altri lavoratori che furono testimoni dell'episodio e chiesero alla direzione del reparto di effettuare la pulizia con le macchine ferme, oppure di venire addetti ad altra macchina, furono immediatamente trasferiti ».

Dalla memoria presentata dalla direzione dello stesso *stabilimento* si rileva;

« Circa la natura degli infortuni, vi sono quelli riportati agli arti superiori per avere introdotto le mani tra gli organi in movimento della macchina, i quali generalmente sono i più gravi.

Tali infortuni, in pratica, avvengono durante la pulizia delle macchine che deve essere fatta quando queste non sono in moto, oppure quando viene tolta qualche impurità durante il lavoro, e l'addetto, data la confidenza acquisita con la macchina stessa, non si preoccupa di seguire la norma tassativa di fermarla.

Nel complesso, si desume dalle statistiche che non si registra il ripetersi di infortuni simili per causa di pericolosità delle macchine e ciò, sia per le protezioni stesse, che per la educazione degli operai.

Si ripetono, piuttosto, i lievi incidenti che, più che per lavoro alle varie macchine operatrici, accadono per tutte quelle minute operazioni, che non si possono singolarmente specificare, ma che rientrano nel complesso di tutti quegli atti che un operaio, un assistente ed un capo compiono durante il turno di lavoro ».

In sostanza, si ammette che gli infortuni avvengono per esecuzione di operazioni su macchine in moto, mentre le norme giuridiche e di buona tecnica non lo consentono. Si attribuiscono, tuttavia, tali iniziative alla volontà dei lavoratori, che agirebbero in difformità delle istruzioni e degli ordini delle aziende, quali risultano da appositi cartelli esposti nei reparti.

Il fatto, tuttavia, che infortuni del genere sopra detto abbiano una frequenza alquanto notevole, pone in evidenza la responsabilità della azienda, la quale, ai sensi dell'art. 4 delle *Norme di prevenzione infortuni* (1), deve, non solo attuare le norme, ma anche « disporre ed esigere » che i singoli lavoratori le osservino, obbligo questo di fondamentale importanza e che è quanto meno dubbio sia stato posto in atto dalla azienda con il dovuto rigore.

(1) D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. — *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, Suppl. ord.).

.....

ART. 4. — I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze;

a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;

b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile la affissione, con altri mezzi;

c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione ».

b) *Presse, cesoie, trance e simili.*

Una altra causa di infortuni più frequentemente ricorrenti e gravi per conseguenze – può, anzi, essere definita la causa più diffusa di infortuni alle macchine – è quella degli eventi che si verificano alle presse, cesoie, trance e simili, e che provocano frequentemente perdita di dita o dell'intera mano ed infortuni temporanei di una certa gravità.

Le macchine suddette vanno sempre più diffondendosi ed in specie le presse meccaniche per lo stampaggio di pezzi metallici od in plastica. Trattasi di un lavoro particolarmente monotono e, quindi, pericoloso, in quanto è sufficiente un attimo di distrazione per provocare un grave incidente. In questo genere di lavoro assumono particolare rilievo le protezioni tecniche che tendono appunto a prevenire l'infortunio da distrazione, facilmente ipotizzabile nel caso.

Interessanti sono, al riguardo, talune dichiarazioni rilasciate circa questo tipo di incidenti ripetutamente segnalati.

Le *Organizzazioni sindacali* ed i lavoratori pongono, anche qui, in evidenza gli eccessivi ritmi di lavoro.

Da considerazioni esposte dai tecnici al termine della visita effettuata nei vari reparti di una grande *azienda meccanica* di *Milano* si desume:

« Nel reparto tranceria della azienda vi sono trance con dispositivi di comando a due mani, che non sempre funzionano perfettamente. Gli infortuni avvenuti nel reparto sono piuttosto gravi e le condizioni di sicurezza del medesimo sono senz'altro scarse ».

Dalla relazione presentata all'Ispettorato del lavoro dall'*E.N.P.I.* di *Torino* si rileva quanto segue, in merito ad una grande *azienda metalmeccanica* di *Torino*:

« Esistono anche presse ad eccentrico per la fabbricazione di pezzi particolari; e, malgrado la natura del lavoro comporti rischi limitati – poichè, di solito, si lavorano pezzi lunghi per cui non è necessario che l'operaio addetto avvicini le mani alla zona pericolosa – il pericolo di mutilazione delle mani sarebbe ancora minore se fossero installati i dispositivi automatici di sicurezza ».

Dalla memoria presentata dalla *Federazione impiegati ed operai metalurgici* (F.I.O.M.) (C.G.I.L.) sulle condizioni di due grandi *stabilimenti meccanici* di *Pisa*:

« Si pensi che una operaia "saldatrice a punti" è costretta a dare 70.000 colpi di pedale al giorno, sincronizzando il movimento del piede

con quello delle mani per poter collocare il pezzo nella giusta posizione da saldare. Gli addetti alle linee di montaggio non hanno il sostituto nel caso si trovino costretti per necessità, anche fisiologiche, ad assentarsi. Questo crea ed aumenta il pericolo di infortunio, in particolar modo al reparto presse, dove i tempi di lavorazione sono estremamente insufficienti, e dove si pretende la produzione di 5.000 pezzi al giorno, corrispondenti a 5.000 colpi di pedale, anch'essi sincronizzati giustamente con il movimento delle mani per spostare il pezzo, pena lo schiacciamento delle stesse. In questo reparto si registrano in media due infortuni gravi al mese ».

Dal colloquio con la rappresentanza unitaria delle commissioni interne di una grande *azienda metalmeccanica* di *Torino*:

— *domanda*: « Quale è l'incidenza degli infortuni ? »

— *risposta*: « Nel 1951, avendo la direzione per esigenze tecniche adottato nella lavorazione delle presse, un nuovo sistema di maggior rendimento, sono accaduti un numero di infortuni superiori al normale.

Ad esempio: ad un certo punto ad una pressa è mancata la corrente, ed essendo essa dotata di freni meccanici, non ha più funzionato, per cui la massa è venuta giù schiacciando la testa ad un operaio sotto lo stampo.

Questo è stato il primo caso, ed un caso tipico. Poi, la trasformazione delle presse ha richiesto un periodo di tempo di adattamento da parte dell'operaio alla nuova maggiore velocità della macchina e al suo funzionamento, con particolare riferimento al famoso mozzo libero, denunciato anche sui giornali dai lavoratori e dalle commissioni interne.

Dal 1951 ad oggi, molti apparecchi sono stati trasformati, molti macchinari hanno subito delle modificazioni, ma il numero degli infortuni è rimasto inalterato, per quel che riguarda casi tipici come asportazione di mano, ecc.

La maggior parte degli infortuni avviene nelle presse, piccole, medie e grandi.

Vi è stata una commissione antinfortunistica e la commissione interna si sta battendo coraggiosamente per evitare questi inconvenienti. Per queste macchine occorre soprattutto una grande praticità ».

— *domanda*: « La direzione si è resa conto di questa necessità ? »

— *risposta*: « Sì. Tanto è vero che la maggior parte delle presse funziona a due, tre, quattro pulsanti a seconda del tipo. Attualmente si è verificato un miglioramento rispetto al periodo precedente.

In base al rinnovo tecnologico delle attrezzature, in quei reparti dove sono state introdotte nuove macchine, in un certo senso sono diminuiti gli infortuni. Ciò, in quanto tali macchine perfezionate, dotate di particolari

accorgimenti per prevenire gli infortuni stessi li hanno in un certo senso eliminati. Pertanto, si deve riconoscere che la nuova impostazione tecnologica ha un riflesso favorevole nei riguardi degli infortuni ».

— *domanda*: « Risultano esservi dunque due aspetti diversi; vi sono cioè aspetti protettivi come quello accennato; e ve ne sono altri di natura tecnologica quali la rapidità, l'eventuale mancanza di freni, il fatto di macchine a più pulsanti ecc. Tutto questo, evidentemente, specie all'inizio, può determinare nell'operaio dei fenomeni nervosi negativi. Si ritornerà sull'argomento in sede aziendale ».

— *risposta*: « Diamo atto che la direzione si adopera per evitare gli infortuni ».

Dalle note informative presentate da una *Organizzazione sindacale* sulla situazione esistente in una *azienda chimica* di Bergamo si desume quanto segue:

« A dimostrazione delle nostre affermazioni — circa l'intensificazione dei ritmi di lavoro e, quindi, dello sfruttamento portato a limiti intollerabili che mettono in pericolo la stessa incolumità fisica dei lavoratori — si citano i seguenti episodi.

Alla macchina per tranciare i separatori per batteria erano stati tolti i congegni di sicurezza per accelerare la massima produzione. In questo modo, nel corso della stessa giornata, due lavoratori rimasero vittime della asportazione quasi completa di una mano. Ed in precedenza un altro operaio aveva subito un analogo incidente su una macchina del medesimo tipo.

Al reparto mescole, dove la produzione è stata triplicata, un operaio rimase vittima della asportazione del braccio destro. Solo successivamente a questo incidente, anziché due operai ne furono impiegati tre per ogni mescolatore ».

c) *Macchine a legno.*

Anche in questo settore si deve segnalare la frequenza e la gravità degli infortuni provocati dalle macchine che, per la loro altissima velocità di lavoro, provocano infortuni fulminei, permanenti e talvolta mortali (per dissanguamento).

Si riportano due dichiarazioni tipiche del fenomeno.

Dal colloquio con lavoratori di una *azienda meccanica* di Roma:

— *domanda*: « Alla macchina dove lavora, vi sono le protezioni? »

— *risposta*: « Sì, c'è il paraschegge ».

— *domanda*: « Il lavoro è pericoloso? »

— *risposta*: «Per la pericolosità vi è solo il reparto falegnami ove operano le seghe circolari. Basta un minimo di distrazione per mandare sotto la mano. C'è anche la piallatrice che non è protetta. Dove io lavoro, non c'è molto pericolo, dipende più che altro dalla precisione dell'operaio. Io mi sono infortunato una volta; però, riconosco che ero distratto. Mentre la macchina girava, con la mano pulivo un pezzo, il panno è andato sotto e si è stracciato con la mano».

Dal colloquio con l'*Ispettorato del lavoro* di Pisa si rileva:

«Nel settore del legno specialmente, vi sono delle attrezzature da rinnovare completamente. Le pialle, per esempio, mancano quasi tutte del dispositivo di rifiuto del pezzo e, dato che tale dispositivo manca per costruzione, è stato necessario interessare la fabbrica produttrice delle pialle, invitandola a voler applicare il congegno di sicurezza sopra menzionato. Tale azienda aveva, però, risposto di avere sempre fabbricato le pialle nello stesso modo e che, quindi, avrebbe continuato a costruirle in tale maniera.

È stato, pertanto, necessario far intervenire l'*Ispettorato del lavoro* nella cui giurisdizione si trova detta azienda produttrice per ottenere la costruzione regolamentare delle pialle.

Questo accenno vale a dimostrare quanto sia, talune volte, difficile far rispettare la legge, la quale comprensibilmente è valida, non solo per chi fa uso dell'attrezzo o del macchinario, ma anche per chi lo commercia o per chi lo produce».

Per questo genere di infortuni, si osserva che le *aziende del legno* sono, spesso, di piccola o media entità. Per tali ragioni, malgrado che l'azione di prevenzione in questo settore sia una delle più antiche, le norme tecniche non sono ancora completamente osservate, e si pone la esigenza di una rigorosa vigilanza. Peraltro, poichè in taluni casi la protezione completa è impossibile, devono essere addetti a questo lavoro operai ben addestrati.

d) *Vecchi impianti.*

È stata, spesso, posta in evidenza la circostanza che gli impianti e le macchine risultano costruiti da tempo e, pertanto, è ben difficile applicare su di essi efficaci mezzi e sistemi di protezione.

Si riportano alcune delle numerose dichiarazioni effettuate al riguardo.

Dalla relazione presentata dai rappresentanti della *I.N.C.A.* di Firenze si rileva:

« Il problema degli infortuni sul lavoro si presenta con vera gravità. La frequenza non è sempre dovuta a cause accidentali, ma anche ad insufficienti misure protettive per l'incolumità fisica del lavoratore.

Troppi ambienti sono inadeguati per essere ritenuti luoghi adatti a svolgere un determinato lavoro: alcune macchine, superate da lungo tempo dalla tecnica moderna, seguono il lavoro con sistemi primordiali, motori, cinghie e trasmissioni scoperte, spazio insufficiente, accessori di arresto; altre macchine, poi, non funzionano come si conviene ».

Dal colloquio con la commissione interna di una *azienda elettromeccanica di Taranto*:

« A noi interessa l'attrezzatura che risulta molto antiquata. Lavoriamo come in una bottega, e non abbiamo la sicurezza che le macchine siano efficienti. Ciò, in quanto esse sono molto vecchie e specialmente i torni. Io, poi, sono qui da venti anni, e già le macchine che ho trovato erano vecchie ».

Dalla memoria presentata dalla commissione interna di una *azienda meccanica di Milano*:

« Un altro elemento che contribuisce ad appesantire il lavoro è il macchinario ormai antiquato. Basti pensare che, in alcuni reparti, esistono ancora le prime macchine della azienda che risalgono a più di cinquanta anni fa, mentre in generale le macchine hanno una durata ben minore ».

Accanto alle suddette risultanze che riguardano le situazioni più tipiche e più diffuse rilevate durante gli accertamenti — e che, invero, documentano una ancora diffusa carenza da parte delle aziende circa l'obbligo di osservare e far osservare le norme — deve anche porsi in evidenza che i sistemi di protezione presentano tuttavia un limite e che, in taluni casi, la distrazione o la negligenza sono le cause degli infortuni.

Non infrequenti sono le dichiarazioni dei lavoratori che attribuiscono a tali fattori le cause di infortuni.

Dal colloquio con i lavoratori di una *azienda meccanica di Vercelli*:

« Nel mio reparto avvengono degli infortuni, sia pure di rado, la cui causa mi sfugge. Le macchine sono munite di mezzi di difesa contro gli infortuni; malgrado ciò, gli infortuni si verificano egualmente ».

Dai colloqui con i lavoratori di una *azienda tessile di Firenze*, si rileva:

« Avvengono molti infortuni sul lavoro, perchè vi sono molti arnesi che tagliano, specialmente le macchine cimatrici.

Tutte le macchine sono munite di mezzi di difesa. Questi infortuni non dipendono, nella generalità, da mancanza di mezzi di difesa e di protezione, ma sono causati o da distrazione o da fatalità ».

Un ulteriore elemento da porre in evidenza è quello del lavoratore che si espone a gravi rischi per troppa sicurezza od addirittura per imprudenza.

Ad esempio, dal colloquio con la direzione di un grande *stabilimento meccanico* di *Torino* si rileva:

«Per quanto concerne le cause degli infortuni vi è da sottolineare un altro elemento e, cioè, la eccessiva sicurezza. Infatti, si verifica spesso che gli operai effettuano delle operazioni senza alcuna prudenza, fidando solamente sulla loro capacità e sulla loro esperienza».

Deve, infine, segnalarsi la larga documentazione emersa durante gli accertamenti, a testimonianza di un vasto rinnovamento in atto degli impianti, delle macchine e della attrezzatura in genere in dipendenza della entrata in vigore delle nuove norme di prevenzione degli infortuni.

Numerose al riguardo sono le testimonianze dei lavoratori.

Ad esempio, un operaio qualificato di una grande *azienda meccanica* di *Milano* si è, così, espresso:

«Oggi le mole hanno avuto applicate le protezioni, mentre prima non esistevano».

Dal colloquio con una commissione interna di una *azienda meccanica* di *Vercelli*, si rileva:

«Presso i vari reparti dove vi sono delle macchine, queste sono munite di mezzi antinfortunistici».

Un operaio di una media *azienda meccanica* di *Firenze* ha fatto le seguenti dichiarazioni:

«Nel mio reparto erano frequenti gli infortuni sul lavoro. Appena entrato, circa diciannove anni fa, mi feci male ad un dito; la causa dello infortunio fu dovuta al fatto che, allora, alla macchina alla quale ero addetto, non c'era riparo. Oggi, il riparo previsto dalla legge esiste».

La relazione dell'*Ispettorato del lavoro* di *Genova* pone, tuttavia, in evidenza le difficoltà di attuare una prevenzione effettiva in impianti e macchine antiquate:

«Per quanto concerne la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, nei casi di aziende molto vecchie – e, quindi, dotate di impianti e di attrezzature antiquate – ha imposto la soluzione di moltissimi problemi, i quali, in parecchi casi, richiederebbero trasformazioni radicali degli impianti stessi.

In particolare, sono state rilevate deficienze nelle protezioni degli organi pericolosi di alcune macchine, nell'isolamento degli impianti elettrici in genere, e nei collegamenti elettrici a terra».

Le seguenti dichiarazioni – concernenti due *aziende*, una *meccanica* ed una *siderurgica* – pongono in evidenza le notevoli trasformazioni di macchine ed impianti ai fini della sicurezza, oltre che della produttività.

È interessante rilevare talune soluzioni radicali – quali quella del trasporto meccanico di pezzi e della alimentazione automatica di macchine pericolose, dell'impiego di mole di nylon che annullano il pericolo di scoppio – che eliminano, all'origine, le cause di infortuni ripetuti e gravi.

Dalle comunicazioni della direzione di una *azienda siderurgica* di *Terni* si rileva:

« I laminatoi per lamiere sottili attualmente in esercizio presso il nostro stabilimento sono del tutto meccanizzati.

Il nuovo impianto meccanizzato, per quanto riguarda la sostituzione delle macchine all'uomo, ha migliorato le condizioni di lavoro dal punto di vista della sicurezza del personale e, quindi, della sua efficienza.

Gli elementi fondamentali dei moderni laminatoi meccanizzati, di recente installati, sono i seguenti:

— tavole oscillanti meccanizzate, davanti o dietro le gabbie per eseguire le passate o i ritorni, nelle quali il materiale viene trasportato, guidato e, all'occorrenza, opportunamente accoppiato durante il lavoro;

— apritrici, doppiatori e impilatrici automatiche per le manovre concernenti le varie fasi della laminazione fino al deposito del laminato greggio;

— piani trasportatori meccanici per unire le singole parti del complesso tra di loro con i forni in una catena continua.

Il sistema di serraggio delle viti è automatico.

La trasformazione dell'impianto ha importato anche un cambiamento del tipo e del sistema di lavoro dei forni; da quelli a camere e a spinta, nei quali il materiale richiede una disagiata manipolazione per l'assestamento e la uniformazione della temperatura, si è passati a forni continui nei quali il movimento della carica all'interno è ottenuto con catene.

Con il nuovo impianto meccanizzato sono venute a scomparire le seguenti cause di infortunio:

— introduzione delle tenaglie del laminatore tra i cilindri e conseguente proiezione violenta di questo;

— rottura di funi di trasmissione dalla puleggia al volano;

— contraccollo di imbocco nelle gabbie a cilindrare (inconveniente che non si può più verificare essendo le gabbie a cilindrare completamente separate da quelle a caldo);

- sfogliatura a mano dei pacchi di lamierini con conseguente facilità di infortuni per ferite alle mani ed agli avambracci;
- minori manovre per carriponti e di conseguenza minori infortuni per imbracature affrettate, scivolamento di lamierini dalla pila in movimento, ecc.

Nel nuovo impianto, oltre al rimodernamento dei processi di lavorazione, si è anche curato di migliorare al massimo le condizioni ambientali e di lavoro per il personale, con la costruzione di nuovi spaziosi fabbricati in cemento armato, coperti a *shed*, dotati di ampie finestre continue, di lucernai, di aeratori e di tinteggiature chiare che garantiscono una illuminazione diurna abbondante e ben diffusa.

La illuminazione notturna è realizzata con un moderno impianto a tubi fluorescenti, nel quale sono stati messi in atto tutti i provvedimenti necessari ad evitare i fenomeni stroboscopici.

Il pavimento del magazzino e di una parte della officina è in piastrelle di grès ceramico».

Dalla relazione presentata dalla direzione di una altra *azienda metalmeccanica di Torino*:

«Nella fucina sono in dotazione due manipolatori ai magli, e sono state così eliminate le operazioni che, in precedenza, erano assai disagiate e faticose.

Vengono impiegate mole al nylon, in luogo di quelle alla bachelite su molatrici a mano con la eliminazione di ogni pericolo di scoppi delle mole.

Sono intervenute altre innovazioni, come il trasporto meccanico trasversalmente delle barre al treno di comunicazione, trasportatore dei rotoli al treno vergella, ecc., che hanno alleggerito la fatica e diminuito gli infortuni.

Nelle lamiere si è avuta la motorizzazione delle viti di comando ai laminatoi due a caldo e tre a freddo, con riduzione della fatica e dei pericoli.

Circa il collaudo sono state installate attrezzature di complemento alle raddrizzatrici per impilaggio meccanico, con forte riduzione della fatica, ed è stata introdotta la marcatura meccanica delle sbarre che sostituisce in parte la marcatura con punzoni a mano, riducendo così i pericoli di infortunio per schiacciamento delle dita.

Si è avuta, inoltre, la dotazione di manichette ad aria compressa per la pulizia; la sostituzione delle pinze a serraggio manuale con altro a serraggio pneumatico alle alesatrici e alle frese di morse e puntali pneumatici, in sostituzione di quelli a mano che hanno ridotto notevolmente i rischi a cui sono soggetti gli operatori».

Da segnalare inoltre, in aggiunta alla prevenzione tecnica, l'adozione di colorazioni che contraddistinguono le zone delle macchine in rapporto alla loro pericolosità.

Dalla relazione presentata dall'*E.N.P.I.* di Roma, concernente una *azienda meccanica di precisione* di Roma, si desume:

« Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza degli impianti e delle macchine, in ogni settore dello stabilimento sono state aggiornate le macchine e le lavorazioni secondo quanto richiesto dalle nuove disposizioni in vigore nella prevenzione infortuni.

Da notare anche che, nel reparto lavorazioni meccaniche, le macchine sono state uniformemente tinteggiate in verde, mentre il settore rosso indica nella stessa macchina le zone pericolose (ruotismi, ingranaggi, trasmissioni, ecc.). Questo tipo di colorazione risponde a moderni criteri di perfezionamento per l'ambiente di lavoro e per le macchine.

Una messa a punto, per quel che riguarda i dispositivi di protezione, va eseguita solamente in due presse del reparto presse a trince ».

Siffatta misura di sicurezza costituisce un perfezionamento della prevenzione tecnica, ed è stata riscontrata in più aziende campionate, anche in numero molto limitato. Ad essa i tecnici della prevenzione attribuiscono una certa importanza e la medesima testimonia la ricerca di applicazione di ogni accorgimento per rendere più sicuro il lavoro.

In conclusione si rileva che, all'aumento quantitativo e qualitativo delle macchine e degli operai — che comporta una diminuzione della fatica ed un aumento della produzione — corrisponde, tuttavia, un aumento in valore assoluto degli infortuni. E ciò anche se in senso relativo — cioè, in rapporto al numero degli operai — l'andamento degli infortuni presenta un aspetto meno grave.

Le cause principali sono:

— la *carezza dei mezzi di protezione di sicurezza*, sia sulle macchine che nell'ambiente in genere, la quale può essere eliminata con l'applicazione rigorosa ed attenta delle norme di prevenzione;

— la *monotonia pericolosa*, insita nella produzione e in determinati e diffusi tipi di macchine, che — abbinata al fattore « stanchezza », inevitabile in ogni attività prolungata — diminuisce la percezione-stimolo del pericolo potenziale. In tale condizione il movimento automatico a riflesso condizionato, si trasforma altrettanto automaticamente in un gesto errato, creando l'infortunio, il quale più che « fortuito », può definirsi « inevitabile ».

Da parte operaia, si è molto insistito su tali condizioni, in specie quando tale genere di lavoro viene fatto a cottimo o con minimi di produzione.

Deve riconoscersi a tali segnalazioni una particolare fondatezza. La prevenzione di detti incidenti, derivanti da tale genere di macchine, può essere attuata radicalmente solo trasformando le macchine con sistemi automatici che sostituiscano i movimenti ripetuti dall'operaio, sistemi che peraltro sono stati già diffusamente applicati.

Merita anche considerazione la proposta di eliminare o limitare, in taluni casi e in determinate condizioni, la effettuazione del lavoro ad incentivo in rapporto alla notevole ed assoluta incompatibilità di tale genere di lavoro con la sicurezza.

E, qui, il problema riguarda anche il costruttore di macchine. La tecnica moderna — cioè, proprio la meccanizzazione — è, in realtà, riuscita ad offrire mezzi di provata efficacia, anche se talora costosi, per evitare la massima parte degli infortuni.

Dal costruttore di macchine si deve sempre più esigere che queste siano create tenendo sempre di vista il lavoratore che deve adoperarle; il che costituisce un preciso rispetto delle norme di prevenzione infortuni (art. 7, *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*) (1), che, peraltro, si applicano solo alle macchine costruite dopo il 1° gennaio 1956.

L'applicazione rigorosa ed intelligente di dette norme dovrebbe — e dovrà con il tempo — trasformare notevolmente la forma, il funzionamento e la sicurezza delle macchine.

86. — Infortuni da cause elettriche.

Le misure di sicurezza relative agli infortuni elettrici sono regolate dal titolo VII delle *Norme generali di prevenzione infortuni* (1), con un adeguato sviluppo compendiato in 84 articoli che costituisce una compiuta trattazione della materia.

È importante rilevare, in proposito, l'estensione delle norme contenute nel *R.D. 25 novembre 1940, n. 1969* (2), alle linee elettriche ad alta tensione esistenti negli stabilimenti.

(1) *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, Suppl. ord.).

.....

ART. 7. — « Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonchè la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso ».

(2) *R.D. 25 novembre 1940, n. 1969. — Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.* (Gazz. Uff. 12 febbraio 1941, n. 38).

Le apparecchiature, le macchine, la trazione elettrica trovano nel titolo suddetto adeguata trattazione, ivi compresa la disciplina delle installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o di incendio violento, nonché quella relativa alla esecuzione di lavori su macchine ed apparecchiature elettriche e sull'esecuzione di manovre o di particolari operazioni.

La percentuale degli infortuni elettrici, tra quelli totali, è la seguente:

	<u>1949</u>	<u>1955</u>
<i>Invalità temporanea</i>	1,24	0,79
<i>Invalità permanente</i>	1,62	1,00
<i>Morte</i>	1,59	0,91

I valori bassi della incidenza degli infortuni elettrici e la loro costante e sensibile diminuzione, malgrado la produzione elettrica abbia superato i 40 miliardi annui di Kwtt, raddoppiatasi rispetto al 1949, dimostrano lo ottimo livello antinfortunistico raggiunto in questo settore in dipendenza del perfezionamento degli impianti.

Le risultanze degli accertamenti diretti nella zona campionata hanno confermato le predette considerazioni di ordine generale.

Generalmente osservate sono le misure di carattere principale riguardanti gli isolamenti elettrici e le segregazioni; scarsa è risultata, invece, l'applicazione delle misure relative alla limitazione del valore della tensione in determinati casi, come, ad esempio, negli utensili elettrici portatili, e soprattutto nella applicazione del collegamento elettrico a terra, che costituisce una misura sussidiaria, ma importante, in caso di guasto degli isolamenti elettrici.

Trattasi, peraltro, di disposizioni sulla materia che le recenti norme hanno disciplinato e delle quali deve pretendersi una rapida applicazione, già riscontrata peraltro in numerosi casi.

Qualche segnalazione riguarda essenzialmente il *settore della siderurgia* e quello dei *lavori portuali*, dove il diffuso impiego di corrente a tensione di 500 volt, e la presenza di notevoli masse metalliche, hanno fatto riscontrare l'esistenza di qualche rischio specifico.

Le segnalazioni si riferiscono soprattutto ad aziende della *Italia Settentrionale*. Da rilevare in specie il fatto che la esecuzione di lavori viene fatta su parti in tensione e su parti soggette ad andare sotto tensione, senza togliere la corrente.

La causa specifica più ricorrente è l'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione e di pulizia in prossimità di conduttori in tensione; e ciò in contrasto con le norme di legge.

Alcuni di tali casi hanno origine principale nella mancata o insufficiente intesa fra il personale della cabina ed il personale operante sulle linee esterne.

Anche queste norme di comportamento sono specificamente disciplinate, ma non sempre sono rigorosamente seguite, come la natura dei lavori comporterebbe.

Casi di qualche rilievo sono determinati nei cantieri edili dal contatto di materiali in manovra con linee ad alta tensione non protette, ma che si trovano a distanza lievemente superiore a quella di 5 metri, prescritta dall'art. 11 del *D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (Regolamento di prevenzione infortuni nelle costruzioni)* (1).

A tale riguardo è stato fatto rilevare che la norma va appalesandosi non efficace per evitare gravi sinistri, e dovrebbe essere modificata, portando la distanza minima ammissibile delle linee in tensione non protette ad una distanza superiore (almeno 10 metri) dai ponteggi di servizio del cantiere.

Alcune risultanze di carattere negativo di qualche rilievo si sono avute per quanto concerne il personale di servizio alle *aziende elettriche*, alle *centrali* ed alle *stazioni elettriche*.

Le lamentele, oltre che le causali degli infortuni, riguardano anche la questione del lavoro isolato al quale sono costretti, soprattutto di notte, gli addetti alle centrali, i quali, in caso di infortunio o di malore, non possono ricevere un soccorso immediato.

Si cita, come tipica, una segnalazione di una *Organizzazione sindacale*, confermata da dichiarazioni in tal senso fatte da lavoratori elettricisti:

«Per quanto riguarda gli infortuni, molte sono le violazioni dello art. 348 del *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (2), che prevede di dotare i lavoratori, addetti alle installazioni ed agli allacciamenti, di guanti, pinze, calzature e cinture isolanti. Ma soprattutto una grave violazione riguarda lo art. 350 dello stesso *D.P.R. n. 547* (2), secondo il quale gli addetti alle cabine elettriche debbono essere sempre presenti almeno in due.

(1) *D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.* (Gazz. Uff. 31 marzo 1956, n. 78, Suppl. ord.).

.....

ART. 11. — « Non possono essere eseguiti: lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse».

(2) *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, suppl. ord.).

.....

ART. 348. — « I lavoratori addetti all'esercizio di installazioni elettriche o che comunque possono eseguire lavori, operazioni o manovre su impianti, macchine o apparecchiature elettriche devono avere a disposizione o essere individualmente forniti di appropriati mezzi ed attrezzi,

Nella realtà, invece, e in particolare nei turni di notte, vi è sempre un solo lavoratore, in cabina di potenza che va da un minimo di circa 5.000 kva ad un massimo di 60.000 kva.

Non serve, in questo caso, la giustificazione delle aziende — secondo cui nelle cabine esistono telefoni e campanelli di allarme o nelle vicinanze o nelle cabine stesse abitano delle persone — perchè è evidente che il lavoratore, colpito da scarica elettrica non mortale, non è in grado di chiedere aiuto.

A dimostrazione di ciò stanno due fatti: il primo, avvenuto in una cabina di trasformazione di una *azienda elettrica*, dove al mattino i lavoratori, che si recavano a rilevare l'operaio di notte, lo trovarono morto folgorato dalla corrente; il secondo avvenuto in una cabina di altra *azienda elettrica* dove alcuni muratori, che si recavano per caso nella cabina stessa per alcuni lavori, trovarono l'operaio gravemente infortunato.

Questi fatti rivelano la gravità del pericolo cui si trova esposto il lavoratore, e non solo esso, per la funzione delicata che assolve.

È stato richiesto dalle Organizzazioni sindacali e dai lavoratori che il lavoro suddetto venga affidato a due persone per l'eventuale reciproco soccorso.

Le lamentele circa il lavoro isolato riguardano anche l'attività svolta sulle linee da parte di addetti ad imprese elettriche e di addetti ai servizi elettrici, come ad esempio avviene in una grande *azienda ferroviaria* della *Italia Settentrionale* e in una grande *azienda tramviaria* della *Italia Meridionale*.

In questi ultimi casi è stato anche confermato che viene imposta l'esecuzione di lavori su parti in tensione senza togliere la corrente.

Sintomatico di tale situazione è, ad esempio, quanto dichiarato dalla commissione interna e dai lavoratori di una grande *azienda elettrica* di *Milano*:

« Lavoriamo su una scala di 3-4 metri per cambiare i trasformatori senza che venga tolta la corrente. È da notare che la categoria di questi dipendenti è la 3^a e le mansioni affidate sono sempre superiori alla qualifica. Un verniciatore, che da solo andava a verniciare le cassette sui pali, ha toccato la corrente che lo ha mezzo paralizzato ».

quali fioretti o tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scale, cinture e ramponi ».

.....

ART. 350. — « Al governo delle officine e cabine elettriche presidiate devono essere adibiti almeno due lavoratori ogni qualvolta la presenza di uno solo sia insufficiente o pregiudizievole per la sicurezza personale in relazione alla ubicazione o alle speciali condizioni delle installazioni o alla particolare pericolosità delle manovre od operazioni di esercizio ».

Le suddette risultanze esauriscono gli aspetti negativi dell'argomento in oggetto, che, se si tiene conto del diffusissimo uso della elettricità, deve considerarsi ad un ottimo livello di sicurezza.

Le stesse *Organizzazioni sindacali* si sono espresse in tal senso sottolineando, in particolare, la questione del lavoro isolato nelle centrali e nei lavori elettrici in genere; questione che potrà, con il tempo, appianarsi, con l'applicazione delle disposizioni specifiche che, in merito, sono dettate dalle recenti *Norme di prevenzione infortuni* (1).

87. - Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Uno degli aspetti più gravi e preoccupanti del fenomeno infortunistico è quello della inadeguata protezione dei posti di lavoro e di passaggio; si tratta delle misure di sicurezza atte a garantire i lavoratori da rischi tipici come quelli di cadute dall'alto di cose su persone, in piano, di urto di persone contro cose, ecc., che sono i rischi numericamente più diffusi e più gravi per la entità delle conseguenze, particolarmente rilevabili nell'attività edilizia.

Dalle indagini sembra, invece, risultare un soddisfacente sviluppo della tutela contro gli infortuni dovuti a materie e prodotti pericolosi e nocivi, sia mediante progrediti processi tecnici, con lavorazioni a ciclo chiuso, sia con l'impiego di mezzi personali di protezione. Peraltro, lo sviluppo delle industrie chimica e petrolchimica e la diffusione nei relativi processi di lavorazione di gas inodori e pericolosi hanno accentuato i rischi che derivano dalle sostanze tossiche asfissianti.

L'impiego di mezzi personali di protezione si presenta in genere sempre più diffuso, salvo che per gli occhiali, i guanti e i paradita.

In linea di massima infortuni collettivi si verificano molto raramente, a causa dei sistemi di protezione adottati. È, però, necessaria la massima divulgazione delle norme in modo da rendere edotti i lavoratori dei particolari rischi derivanti dall'impiego di sostanze che possono dare luogo a miscele esplosive od infiammabili.

Per quanto riguarda gli infortuni dovuti a mezzi ed apparecchi di sollevamento e trasporto, si rileva la costante caratteristica di una forte incidenza degli infortuni gravi e mortali ed un incremento soprattutto degli infortuni mortali. Un fattore importante è quello della selezione e dell'addestramento del personale addetto ai trasporti, soprattutto dei gruisti.

(1) v. nota 2, pag. 43.

Nel settore dei trasporti, viene segnalata come una delle cause di infortuni la stanchezza degli autisti chiamati a svolgere orari di lavoro onerosi. Notevole il numero di infortuni dovuti all'impiego della trattrice, specie in agricoltura, per lo più per rovesciamento.

Ancora rilevanti, malgrado la più facile prevenibilità, gli infortuni causati da macchine e da organi di trasmissione – sui quali la Commissione parlamentare di inchiesta ha raccolto la più ampia documentazione – per mancanza dei dispositivi di protezione, per neutralizzazione dei dispositivi di sicurezza, per insufficienza e inidoneità dei dispositivi applicati, nonché per i ritmi di lavoro e cause soggettive del lavoratore.

Soddisfacenti condizioni di prevenzione antinfortunistica si rilevano nel campo degli impianti elettrici in dipendenza del perfezionamento di essi. Merita rilievo il problema del lavoro isolato al quale sono costretti, soprattutto di notte, gli addetti alle centrali i quali, in caso di infortunio, non possono ricevere un soccorso immediato.

CAPITOLO X.

I RISULTATI DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE
SULLE LAVORAZIONI NOCIVE

Sommario: 88. *Indagini svolte dalla Commissione parlamentare di inchiesta nel campo della nocività del lavoro.* – 89. *La malattia professionale e la nocività del lavoro.* – 90. *Riqualificazione professionale degli invalidi.* – 91. *Malattie da lavoro non professionali.* – 92. *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulle lavorazioni nocive.*

88. – Indagini svolte dalla Commissione parlamentare di inchiesta nel campo della nocività del lavoro.

Le *malattie da lavoro* non hanno formato oggetto di una specifica indagine nel corso della Inchiesta parlamentare, la quale, invece, ha affrontato l'argomento della *nocività del lavoro* da un punto di vista generale.

Comunque, per la eventuale trattazione del problema delle *malattie professionali* non si sarebbe dovuto fare riferimento in modo specifico alle definizioni che, di esse, danno le leggi vigenti, in quanto una malattia professionale può essere considerata tale solamente quando si manifesti con un determinato quadro clinico, e sia provocata da determinate sostanze e materie nocive assorbite in lavorazioni espressamente indicate, e compori effetti invalidanti.

Nel caso in cui si fosse voluto condurre in questo campo una indagine particolareggiata questa avrebbe dovuto essere svolta su di un campione di aziende prescelto secondo speciali criteri, riferiti alle lavorazioni ed alle sostanze manipolate.

L'Inchiesta parlamentare ha, invece, rivolto la propria attenzione sul problema più ampio della *nocività del lavoro*, anche perchè l'indagine specifica sulle malattie professionali avrebbe dovuto investire problemi assicurativi ed assistenziali, anzichè limitarsi alla raccolta di dati e di situazioni sulla nocività del lavoro.

Per *malattia professionale*, in genere, si intende un « evento dannoso insorto per causa lenta di lavoro ». Esigenze assicurative, inoltre, impongono

il verificarsi di taluni requisiti che precisano ulteriormente nella pratica previdenziale tale definizione, ammettendo all'indennizzo le malattie insorte nel corso della attività lavorativa ed entro limitati periodi di tempo dalla cessazione del lavoro pericoloso.

Le leggi per la tutela delle malattie professionali, in sostanza, tendono ad identificare le cause precise che le hanno determinate, onde evitare, per quanto possibile, dubbi sulla loro attribuzione alla attività lavorativa svolta dai lavoratori ammalati.

89. – La malattia professionale e la nocività del lavoro.

La *nocività del lavoro* è causata da un insieme di condizioni che vanno dalle sostanze e materie manipolate, alla temperatura, al grado di umidità, alla ventilazione dell'ambiente di lavoro; dalla esalazione di gas e vapori, e dalle polveri che inquinano l'aria, ai rumori, alla illuminazione del posto di lavoro, ecc.

In altri termini, può dichiararsi che il grado di nocività di una lavorazione sia il risultato di un gran numero di cause e circostanze.

La documentazione raccolta ha messo in evidenza la pratica assai diffusa di adibire nuovamente il lavoratore allo stesso posto di lavoro pericoloso, nel quale egli ha contratto la malattia professionale assistita ed indennizzata talvolta anche con rendita permanente per riconosciuta diminuzione della capacità lavorativa.

È evidente che il permanere del lavoratore colpito da malattia professionale reversibile sul posto di lavoro che ne è stata la causa – benchè vengano adottate tutte le misure di prevenzione tecnica e personale – costituisce un fatto assolutamente negativo in quanto può determinare un aggravamento, anche rapido, delle condizioni di salute del lavoratore e renderlo permanentemente inabile al lavoro.

Qualora, invece, la malattia da cui l'ammalato è affetto sia irreversibile (esempio: silicosi o asbestosi), la ripresa del lavoro nocivo, con le dovute precauzioni, può essere tollerata ed anche consigliata.

In merito alla ripresa del lavoro, si osserva come sia intuibile il desiderio del lavoratore ammalato il quale è favorevole a tornare al lavoro pericoloso, anche perchè riscontra un maggior benessere economico per il fatto di beneficiare, oltre che del salario, anche delle indennità assistenziali.

Ed è altrettanto comprensibile l'atteggiamento della azienda che, in molti casi, preferisce avvalersi dell'opera del lavoratore, il quale, seppure ammalato e con ridotta capacità lavorativa, tuttavia, conserva competenze e capacità acquisite in lunghi anni di attività e di esperienza.

Ciò non toglie, però, che tale situazione sia quanto mai pericolosa per la salute dei lavoratori; cosicchè si impone la esigenza di tutelare i portatori di malattie professionali, nel senso di assicurare loro la stabilità in un lavoro che non comporti un ulteriore nocimento per la salute. E ciò attraverso una effettiva riqualificazione.

90. — Riqualificazione professionale degli invalidi.

Nella legislazione italiana, non esiste alcuna norma che stabilisca la *riqualificazione dei lavoratori invalidi del lavoro*.

Le disposizioni, contenute nel *D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 (1)*, relative al collocamento obbligatorio degli invalidi del lavoro, la cui capacità lavorativa sia ridotta di oltre il 40 %, concernono semplicemente gli atti amministrativi che apposite Commissioni devono compiere per «riqualificare» l'invalido secondo le capacità di assorbimento delle aziende.

Infatti, tali disposizioni impongono l'obbligo a tutte le aziende di assumere un invalido del lavoro ogni 50 dipendenti; cosicchè le predette Commissioni modificano la precedente qualifica dell'invalido, assegnandogli quella corrispondente alla attività lavorativa ed alla categoria della azienda che, in virtù dell'imponibile suddetto, dovrà assumerlo.

Sarebbe, invece, auspicabile che le leggi vigenti obbligassero aziende ed istituti a riqualificare l'invalido, affinché egli possa tornare, sul mercato del lavoro, con competenza professionale corrispondente alla residua capacità lavorativa, ma con un grado di rendimento uguale o che si avvicini il più possibile a quello di un lavoratore fisicamente integro e sano, così che la nuova professione lo tenga lontano dalle lavorazioni pericolose che hanno provocato le alterazioni del suo stato di salute.

In mancanza di una siffatta tutela giuridica, l'I.N.A.I.L., di propria iniziativa, ha istituito *Centri di riqualificazione*, apprezzatissimi per la serietà dei corsi che vi si attuano, e per le attrezzature di cui dispongono; anche se occorre precisare, al riguardo, che trattasi di una attività limitata di cui beneficiano un numero esiguo di invalidi (soprattutto i grandi invalidi, cioè quei lavoratori che hanno perduto oltre l'80 % della loro capacità lavorativa).

Certamente, non tutte le malattie professionali sono a carattere cronico, nè tutte producono gravi effetti invalidanti. Alcune malattie di

(1) *D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222. — Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.* (Gazz. Uff. 17 novembre 1947, n. 264).

natura allergica – come, ad esempio, le dermatiti – possono richiedere soltanto l'adozione di misure protettive più efficaci, sia relativamente ai macchinari che al lavoratore, e non, necessariamente, l'allontanamento del lavoratore ammalato dal posto di lavoro pericoloso.

In molti casi, poi, il portatore di malattia professionale può trovare, con la medesima qualifica, più idonea sistemazione in altri reparti della stessa azienda; mentre, per altri casi, è assolutamente necessario provvedere ad una vera e propria riqualificazione del lavoratore ammalato.

La legge auspicata dovrebbe articolarsi in un complesso di norme che prevedano l'obbligo di adottare vari gradi di misure tutelatrici, corrispondenti alle caratteristiche ed alla natura delle lavorazioni che possono determinare malattie professionali, nonché alle condizioni di salute ed alla precedente qualifica professionale dell'ammalato.

Tali misure dovrebbero avere il fine di far acquistare al lavoratore una nuova qualifica professionale che gli assicuri, per l'avvenire, una continuità di occupazione.

91. – Malattie da lavoro non professionali.

La scarsa attendibilità scientifica delle segnalazioni relative a malattie contratte dai lavoratori, in relazione alla loro esposizione a sostanze e materie manipolate, ai rumori ed alla esalazione di gas, polveri, vapori, ecc., non autorizza ad elencare, tra i risultati certi della Inchiesta, tutte le malattie da lavoro sulle quali la Commissione parlamentare ha raccolto, con grande ampiezza, notizie in quasi tutte le aziende campionate.

Più o meno, ovunque, da parte operaia, è stata frequentemente rappresentata la nocività del lavoro, sottolineando lo stretto rapporto di causalità fra l'attività lavorativa esercitata nelle varie lavorazioni e le forme morbose sofferte.

Quasi sempre, sia la testimonianza diretta dei lavoratori, che le numerose documentazioni fornite dalle loro Organizzazioni sindacali, hanno tentato di dimostrare come, e quanto, il lavoro sia causa prima e diretta di malattia, attribuendo con risolutezza a determinate lavorazioni talune malattie.

Tale assoluta certezza di parte operaia – sebbene spesso non trovi corrispondenza nella ricerca scientifica della medicina del lavoro, tuttora preoccupata a definire i nessi di causalità tra numerose manifestazioni morbose ed il lavoro – tuttavia riflette uno stato di disagio che deve preoccupare il preventore, e chiunque si interessi della posizione operaia nelle aziende del nostro Paese.

La questione delle malattie, non riferibili ad un rischio specifico – cioè, il lavoro – bensì ad un rischio generico, non necessariamente determinato dalla prestazione lavorativa, ma che, invece, è presente ovunque – anche se il lavoro può facilitare il suo verificarsi – è motivo di ricerche e di studio da molti anni, e non sembra che ancora si sia riscontrata una concordanza di giudizi e di opinioni.

Il problema, in definitiva, si pone nei seguenti termini: le malattie determinate dal lavoro sono tutte accertabili e catalogabili, oppure, per varie vie concausali, il lavoro può determinare l'insorgere di forme morbose in un numero pressochè infinito?

Fino ad oggi, ci si è orientati verso la catalogazione di quelle malattie – le cosiddette *tecnopatie* o *malattie professionali* – le cui cause risiedono in modo specifico nel lavoro per il fatto di essere procurate direttamente da sostanze e materie in presenza delle quali il lavoratore si trova soltanto nello esercizio della prestazione d'opera. Tale orientamento, certamente positivo, tuttavia, non consente di tutelare completamente il *rischio di malattia da lavoro*, non solo dal punto di vista *assistenziale*, ma anche da quello *prevenzionistico*.

Infatti, la catalogazione delle tecnopatie procede con lentezza per una serie di difficoltà, non ultima quella frapposta da esigenze assicurative, ed esclude dalla tutela un numero considerevole di forme morbose, sulle quali, del resto, la letteratura medica specializzata si è pronunciata positivamente.

Tanto per citarne alcune, si ricordano:

— le *silicosi* (malattie prodotte dai silicati, fra le quali notissima la *talcosi* prodotta dal talco);

— le *bronchiti* dei fuochisti, dei fornaioli e degli addetti agli impianti refrigeranti;

— le *poliartriti* e le *poliartrosi*, e loro conseguenze, dei marittimi, dei tessili, dei cassonisti, dei contadini, dei minatori, ecc.;

— la *tubercolosi* dei tessili (pleuriti da ambiente umido);

— il *nistagmo* dei minatori (per la prolungata presenza in ambiente oscuro) e dei ferrovieri;

— le *coniosi* dei pastai e mugnai;

— le *nevriti* degli autisti.

Questa elencazione esemplificativa, dimostra che, pure nell'ambito dell'orientamento seguito, ancora molto resta da fare per giungere ad una tutela più completa di quelle malattie che sono causate in modo diretto o prevalente dal lavoro.

Comunque, le denunce dei lavoratori raccolte dalla Inchiesta, per il fatto di provenire da tutti i luoghi di lavoro visitati – indipendentemente dal settore merceologico, dalle lavorazioni praticate, dalle sostanze e materie impiegate, dalle condizioni e caratteristiche delle macchine e delle persone – debbono sollecitare l'esame più accurato del complesso e difficile problema della definizione e dell'indennizzo delle malattie da lavoro per assicurare la tutela e la difesa della persona dalla nocività e dalla gravosità del lavoro.

In questa materia si ritiene che non si possa procedere in modo generico – così come è inevitabilmente avvenuto da parte della Commissione parlamentare – trattandosi di argomenti prevalentemente scientifici non ancora studiati in modo sistematico in tutte le aziende; nè da altra parte, la Commissione parlamentare stessa, per i fini che si proponeva, poteva effettuare una indagine scientifica sui luoghi di lavoro. Tuttavia, anche su questo argomento, il risultato ottenuto dalla Inchiesta deve ritenersi positivo, in quanto il problema è stato messo in evidenza nei suoi termini reali.

Sarebbe auspicabile che i numerosi organismi scientifici specializzati approfondissero questo esame, al fine di raggiungere risultati sulla base dei quali sia possibile confermare gli orientamenti invalsi a tutt'oggi, oppure indicare nuovi orientamenti per estendere la tutela a tutti i lavoratori che, per cause direttamente o prevalentemente attribuibili al lavoro, soffrono di malattie che riducono la loro capacità lavorativa e conseguentemente le loro possibilità di guadagno.

L'elencazione sopra riportata di un limitato numero di malattie professionali non tutelate dalle leggi, contiene anche malattie non tipiche del lavoro, come le *poliartriti* e le *poliartrosi*, le *malattie tubercolari e delle vie respiratorie*, le quali per certe lavorazioni trovano, nelle condizioni di lavoro, le cause e le concause del loro manifestarsi, oppure del loro aggravarsi.

I medici del lavoro sono per lo più concordi a considerare queste malattie, almeno limitatamente a certe lavorazioni, delle vere e proprie malattie professionali, cioè forme morbose che si verificano, come la definizione assicurativa vuole, per *causa lenta di lavoro*.

Gli effetti nocivi del lavoro non derivano, in realtà, soltanto dalla manipolazione di varie sostanze, oppure dalla condizione degli impianti industriali e delle loro caratteristiche, ma dalle alterazioni prodotte dalla fatica nell'organismo dell'uomo che lavora. L'importante argomento della *gravosità del lavoro*, abbondantemente trattato dalla Inchiesta, non deve essere dimenticato allorquando si tratti degli effetti nocivi del lavoro stesso.

La fatica, lo sforzo fisico, la presenza giornaliera del lavoratore in ambienti nocivi, rappresentano un insieme di condizioni favorevoli al ma-

nifestarsi delle malattie e, per questo, anche un rischio generico, costituito da una malattia comune, che può tipicizzarsi nel lavoro e divenire specifica.

Volendo pur restare nell'ambito dei criteri restrittivi della nocività in senso professionale, sembra quanto mai insufficiente il metodo della catalogazione delle malattie da lavoro, perchè il progresso tecnico e scientifico e lo sviluppo industriale innovano continuamente i processi produttivi, anche attraverso l'adozione di nuove sostanze e materie, il cui grado di pericolosità non è sempre completamente conosciuto.

Le possibilità di intervento autorevole del preventore nei luoghi di lavoro dovrebbe andare di pari passo con l'introduzione di nuovi procedimenti lavorativi per individuare sollecitamente le cause di danno per la salute dei lavoratori, non ancora riconosciute ufficialmente e catalogate tra le forme indennizzabili.

Infatti, su questo argomento l'Inchiesta si basa quasi del tutto sulle testimonianze di parte operaia. Allorquando ha interessato le direzioni aziendali, queste si sono limitate ad affermare l'inesistenza di materiale nocivo, ovvero ad ammettere la nocività di talune lavorazioni, le quali, tuttavia, risultavano regolarmente coperte dalla assicurazione contro le malattie professionali.

Di contro, nelle stesse aziende, i lavoratori hanno segnalato la presenza di molte lavorazioni nocive.

I primi, evidentemente, si sono riferiti alle nocività legalmente riconosciute, per le quali vige una tutela assicurativa, ed è quindi, prevista la corresponsione di un premio assicurativo; gli altri, invece, hanno tenuto presente la nocività in genere, ed i pericoli del lavoro come tali.

Anche in questa materia – come, in generale, è stato messo in evidenza nel corso della Inchiesta – gli interessi delle due parti sono nettamente distinti tra loro.

Nella contrattazione sindacale è consuetudine ricercare da parte dei lavoratori determinate indennità che compensino la nocività e la gravosità del lavoro; e diffusissima si è dimostrata questa pratica sindacale, avendo l'Inchiesta accertato la concessione, da parte delle aziende, di varie indennità, e, nella maggioranza dei casi, anche al di là della contrattazione nazionale.

In pratica, anzi, nella valutazione delle paghe di classe o di posto, adottate da grandi e moderne aziende, le voci che compongono il salario comprendono anche quelle del rischio infortuni e della gravosità ed intensità nonché della nocività del lavoro, come tre voci distinte e non sempre ricorrenti per tutte le mansioni.

Né questi risultati, conseguiti in sede di stipulazione dei contratti di lavoro, corrispondono alle lavorazioni pericolose già riconosciute, ché anzi

la maggioranza delle indennità speciali concesse dalle aziende concernono altre lavorazioni, e quindi compensano altri rischi non tutelati.

In questo campo, quindi, laddove gli interessi di fondo in contrasto sollecitano gli imprenditori ed i lavoratori alla stipulazione di patti e di accordi, il riconoscimento della nocività e gravosità di molte lavorazioni è più corrispondente alla effettiva condizione del lavoro della stessa regolamentazione legislativa.

92. – Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulle lavorazioni nocive.

Per quanto sopra esposto, potrebbe sembrare utile e necessario abbandonare il metodo della catalogazione in tabelle delle malattie del lavoro, se è vero che il lavoratore deve beneficiare di adeguata tutela, quando il lavoro sia causa unica o prevalente, anche se indiretta, del manifestarsi di un qualsiasi processo morboso.

Sarebbe auspicabile che si provvedesse a rimodernare la legislazione assistenziale esistente attraverso un meccanismo di norme e disposizioni che non determinasse il campo di applicazione della legge, ma fosse fondato su di una definizione delle malattie da lavoro che sia più corrispondente ai bisogni dei lavoratori, lasciando poi alla valutazione scientifica del medico il riconoscimento e la valutazione del nesso di causalità prevalente od unico fra il lavoro e le malattie dei lavoratori.

In sostanza, quando nello svolgimento di una attività lavorativa si determinano alterazioni psico-somatiche che possano essere riferite ad uno stato o processo patologico, in qualsiasi momento esse si manifestino – fatte salve le esigenze di ordine assicurativo – dovrebbe riconoscersi l'esistenza di una *malattia professionale indennizzabile*.

CAPITOLO XI.

I RISULTATI DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE SULLA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA

Sommario: — 93. *Servizi aziendali per la sicurezza.* — 94. *Partecipazione dei lavoratori ai Comitati aziendali.* — 95. *Risultanze della Inchiesta parlamentare.* — 96. *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulla organizzazione aziendale della sicurezza.*

93. — Servizi aziendali per la sicurezza.

La documentazione recepita e le testimonianze dirette raccolte dalla Commissione parlamentare sulla *organizzazione aziendale della sicurezza* non sono numerose nè abbondanti. Di conseguenza, risulta difficile rilevare tendenze ed orientamenti in atto nelle aziende italiane circa le iniziative delle direzioni e dei lavoratori nel campo della igiene e della sicurezza del lavoro.

Seppure è vero che, nelle dichiarazioni delle direzioni aziendali, risulta sempre presente la questione della sicurezza del lavoro, è altresì vero che, tranne in alcuni eccezionalissimi casi, non emerge nei particolari l'azione dalle stesse svolta.

La testimonianza operaia, peraltro, denuncia una situazione di gravità del fenomeno infortunistico o di inefficienza, in numerose aziende, dei sistemi e mezzi antinfortunistici.

L'organizzazione aziendale per l'igiene e la sicurezza del lavoro, come risulta dalla Inchiesta, si attua attraverso:

- a) *Servizi tecnici antinfortunistici;*
- b) *Comitati antinfortunistici.*

Anche se il materiale esaminato non consente alcuna elaborazione statistica dei dati, si può ricordare che soltanto 55 aziende, fra tutte quelle campionate, hanno dichiarato di disporre di specifici servizi antinfortunistici diretti, e che di queste soltanto 3 offrono notizie e memorie sul funzionamento degli stessi.

Parimenti, soltanto 27 aziende hanno dichiarato di aver istituito dei *Comitati antinfortunistici*, molti dei quali però non funzionano o risultano inesistenti, come hanno dichiarato singoli lavoratori e commissioni interne.

La scarsità delle notizie raccolte, come i dati sopracennati dimostrano, indurrebbe a ritenere che l'organizzazione antinfortunistica nelle imprese italiane sia scarsamente efficace.

Infatti, considerato che l'esistenza dei *Comitati antinfortunistici* — già dichiarata da alcune direzioni aziendali — è stata negata dai lavoratori; che le direzioni aziendali si sono limitate ad assicurare di preoccuparsi della sicurezza attraverso specifici organismi, senza fornire precisi chiarimenti; che i lavoratori hanno generalmente lamentato di essere esclusi da una attiva partecipazione alla prevenzione; non si può trarre dai risultati della Inchiesta conclusione diversa.

È vero, d'altra parte, che l'esperienza dei *Comitati antinfortunistici* è assai recente; come del resto, lo è la nostra legislazione in materia di sicurezza, la quale, benché radicalmente rinnovata solo da qualche anno, non detta alcuna disposizione sulla organizzazione, sia dei servizi aziendali che dei *Comitati antinfortunistici*. Quindi, la scarsità di notizie in proposito deve anche essere attribuita alla carenza legislativa.

Dalla Inchiesta rimane tuttora acquisito che una organizzazione della sicurezza esiste soltanto nelle grandi aziende, modernamente attrezzate.

94. — Partecipazione dei lavoratori ai Comitati aziendali.

I *Comitati degli addetti alla sicurezza* — laddove l'Inchiesta ne ha accertata la funzionalità — risultano essere, nella pratica, veri e propri servizi delle direzioni aziendali, in prevalenza composti da dirigenti e tecnici con l'integrazione talora di alcuni lavoratori sempre scelti dalle direzioni medesime.

I lavoratori, quindi, hanno nei *Comitati* una rappresentanza limitata e subordinata che li pone in una posizione nettamente passiva rispetto alla azione antinfortunistica aziendale.

Come risulta dalle testimonianze dirette dei lavoratori, delle commissioni interne e delle organizzazioni sindacali, tale posizione di subordinazione è oggetto di critiche e di rilievi.

I lavoratori e le loro organizzazioni chiedono una partecipazione più attiva, costante e responsabile, alla predisposizione della sicurezza nella azienda, ed una collaborazione con le direzioni ed i loro tecnici allo scopo di rendere il lavoro sempre più igienico e sicuro.

L'Inchiesta, d'altra parte, ha messo in evidenza una precisa posizione dei datori di lavoro, secondo la quale si ritiene superflua – se non dannosa – l'attiva partecipazione delle maestranze alla organizzazione della sicurezza, attraverso organismi di rappresentanza tradizionali, quali le commissioni interne, ovvero a mezzo di rappresentanti diretti.

Da parte dei lavoratori si ritiene, invece, che le direzioni delle aziende sollecitino la collaborazione dei lavoratori soltanto per la identificazione delle lavorazioni pericolose e per ricevere suggerimenti, riservandosi poi di decidere sulla adozione delle misure suggerite per prevenire i pericoli e per impedire il ripetersi di incidenti.

Da parte dei lavoratori si sostiene anche che le direzioni aziendali siano dell'avviso che le cause prevalenti di infortunio siano quelle cosiddette *soggettive*, imputabili cioè alla *predisposizione* del lavoratore, che viene considerata la condizione fondamentale per il suo verificarsi. In conseguenza di ciò, le direzioni aziendali sarebbero del parere che l'unico mezzo per fronteggiare il fenomeno sia quello di applicare gli accorgimenti tecnici atti a proteggere le parti pericolose delle macchine e degli attrezzi, costringendo il lavoratore ad una rigorosa attenzione e disciplina di lavoro.

Alcune dichiarazioni dei lavoratori informano che certi loro consigli e proposte in ordine di sicurezza del lavoro, sollecitati dalla direzione anche attraverso accorgimenti organizzativi (*cassette delle idee*, ed altri), in molti casi non sono stati tenuti in alcun conto.

Sempre secondo l'opinione dei lavoratori, queste forme di collaborazione volute dalle direzioni aziendali hanno un fine prevalentemente propagandistico; cioè, fanno parte di una serie di iniziative tendenti a propagandare l'igiene e la sicurezza del lavoro fra le maestranze ed a formare una coscienza antinfortunistica nei lavoratori.

Sotto questo aspetto, quindi, si tratta senz'altro di iniziative lodevoli, anche se l'Inchiesta ha potuto raccogliere scarso materiale sulla materia. Tuttavia, le esigenze dei lavoratori non risultano soddisfatte, perché essi richiedono di essere ammessi a partecipare in modo più responsabile alla organizzazione aziendale della sicurezza.

L'Inchiesta ha registrato un episodio quanto mai significativo che dimostra come, nella realtà, le aziende perseguano il loro indirizzo che vuole escludere i lavoratori da ogni attiva partecipazione in questo campo.

In una grande *azienda meccanica della Italia Settentrionale*, per iniziativa della direzione, fu sciolto un Comitato antinfortunistico ben funzionante e ben considerato dai lavoratori, e sostituito da altro composto da soli tecnici della azienda. Anche in questo caso si motivò il provvedimento della azienda sostenendo la tesi che il problema della prevenzione era un fatto

essenzialmente tecnico e che quindi la partecipazione dei lavoratori al Comitato era considerata superflua. Naturalmente, ancora oggi, i lavoratori non apprezzano e non considerano l'opera di questo organismo aziendale.

95. – Risultanze della Inchiesta parlamentare.

L'Inchiesta parlamentare – per i motivi già esposti – non ha potuto raccogliere dati e memorie sufficienti per esprimere un giudizio sicuro sulla efficienza della organizzazione aziendale della sicurezza nelle fabbriche italiane, anche se un ampio ed utile riconoscimento si è avuto nei confronti della funzione dei Comitati antinfortunistici e della organizzazione aziendale della sicurezza ai fini della prevenzione degli incidenti.

Si rileva, inoltre, una differenza sostanziale di posizioni fra lavoratori e direzioni aziendali in merito ai compiti ed alla composizione di questi Comitati.

Le direzioni aziendali sostengono, da un lato, che i Comitati antinfortunistici debbono essere organismi prevalentemente tecnici, che inseriscono la lotta contro gli infortuni nella organizzazione del lavoro. Mentre i lavoratori, dall'altro lato – posto che la prevenzione contro gli infortuni è una attività che li interessa direttamente, in quanto sono continuamente esposti al rischio – sostengono che anch'essi debbono partecipare con proprie rappresentanze qualificate (qualche volta si chiede di eleggere tali rappresentanti) ai Comitati antinfortunistici, i quali, pertanto, devono essere organismi paritetici e con piena autonomia di funzionalità.

Il materiale della Inchiesta autorizza a configurare il problema nei seguenti termini:

a) se i Comitati antinfortunistici siano strumenti validi ed utili per la lotta contro gli infortuni e per l'igiene del lavoro;

b) se i Comitati debbano accogliere le rappresentanze dei lavoratori ed entro quali limiti; e quali compiti debbano essere affidati ai Comitati medesimi.

Circa l'utilità dei Comitati degli addetti alla sicurezza, non dovrebbe sussistere alcun dubbio considerato che i lavoratori ne rivendicano la costituzione e chiedono di parteciparvi attivamente. I lavoratori, poi, in quanto continuamente esposti al rischio – ritenendo di conoscere tutte le condizioni che riguardano il verificarsi dell'incidente, e di poterne identificare le vere cause oggettive – insistono per la loro partecipazione attiva alla lotta contro gli infortuni.

Sempre secondo le opinioni espresse dai lavoratori, la loro rappresentanza nei Comitati realizza due fondamentali obiettivi: consentire in primo luogo la rilevazione, la più esatta possibile, delle circostanze che caratterizzano il verificarsi dell'incidente, individuandone le cause reali, dirette ed indirette; in secondo luogo rendere responsabili direttamente i lavoratori nella lotta contro gli infortuni, elevando di conseguenza la loro coscienza antinfortunistica.

I lavoratori sostengono, inoltre, che, se l'operaio non può far udire la sua voce, anche la propaganda antinfortunistica ha scarso mordente, viene accolta con scetticismo ed è ritenuta una iniziativa utile solo alla parte padronale. Gli inviti a prestare maggiore attenzione al lavoro, ad essere prudenti, a conservare integra la propria salute, cadono spesso nel vuoto, quando il lavoratore non è chiamato a cooperare nella azione di prevenzione.

Sulla utilità dei Comitati antinfortunistici, a parte la breve esperienza italiana, già si pronunciò positivamente il *Bureau International du Travail* (B.I.T.), in due diversi momenti: nel 1929, tramite la *Raccomandazione n. 31* (1), che auspicava la creazione in ogni stabilimento di apposite « organizzazioni di sicurezza del lavoro », e successivamente, nel 1938, tramite la *Conferenza Tecnica Tripartita* che approvò un *Regolamento-tipo per la prevenzione degli infortuni*, il cui Capitolo XVI era completamente dedicato alla organizzazione aziendale della sicurezza.

Merita, a questo punto, ricordare che il suddetto *Regolamento-tipo* prevedeva la nomina di delegati operai negli stabilimenti, i cui effettivi normali non superassero le 25 unità; l'istituzione, negli stabilimenti più importanti, di Comitati di sicurezza, composti dai rappresentanti dell'impresa e delle maestranze, cui fossero riconosciuti i poteri e assicurate le necessarie garanzie per l'attuazione della igiene e della sicurezza del lavoro nello stabilimento; l'istituzione - negli stabilimenti divisi in più reparti - di un Comitato di sicurezza per ogni reparto e di un Comitato centrale nel quale fossero rappresentati i Comitati di reparto.

In molti Paesi (Francia, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Spagna), in accoglimento delle raccomandazioni del B.I.T., vige una speciale legislazione che obbliga la istituzione di Comitati di sicurezza nelle imprese industriali.

Vi è, quindi, in questo campo tutta una lunga esperienza internazionale di vecchia data e addirittura remota se si considera che la legislazione svedese risale al 1912.

(1) *Recommandation concernant la prévention des accidents du travail 30 mai 1929.* (Bulletin Officiel 15 septembre 1929, n. 2).

96. – Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulla organizzazione aziendale della sicurezza.

L'applicazione di una norma protettiva, l'accorgimento tecnico che ripara parti scoperte di una macchina o protegge un transito, nella impresa industriale moderna non sempre sono problemi semplici ed elementari, come, a prima vista, potrebbe sembrare.

Il notevole progresso della tecnica della produzione e della scienza, registrato in questi anni, ha consentito la costruzione di macchine sempre più perfette che rendono più complesso il rischio di infortunio; per cui, le cause prime della pericolosità del lavoro non sono più limitate soltanto alla singola macchina od all'attrezzo, oppure al posto di lavoro, ma si estendono all'intero ambiente ed alla complessa organizzazione del lavoro.

Spesso, tra la norma antinfortunistica – anche la più elementare – e le esigenze della produzione, si determina un vero e proprio conflitto che, nella quasi generalità dei casi, si risolve a favore degli interessi della produzione. E ciò tanto più facilmente accade, quanto più i lavoratori sono costretti in una posizione passiva e subordinata rispetto alla prevenzione.

Per questo, i Comitati antinfortunistici hanno un loro precipuo valore nella organizzazione della prevenzione, tanto più che, nella azienda – e soprattutto in essa – si combatte la battaglia decisiva per la sicurezza del lavoro.

Si renderebbe, quindi, opportuno un provvedimento legislativo che obbligasse la istituzione dei Comitati degli addetti alla sicurezza, i quali, accogliendo i suggerimenti del B.I.T., dovrebbero essere organismi paritetici.

Naturalmente, sarebbe importante che le rappresentanze operaie fossero elette direttamente dalle maestranze, oppure fossero nominate dalle commissioni interne.

È noto, però, che le commissioni interne non operano in tutte le aziende; si potrebbe, quindi, prevedere che, laddove esse esistono, alle stesse compete la nomina dei rappresentanti operai, e dove non esistano si provveda ad eleggere direttamente tali rappresentanti, utilizzando, a questo fine, il regolamento elettorale in vigore per le commissioni interne secondo l'accordo interconfederale 8 maggio 1953.

Sembrerebbe utile accogliere in un provvedimento legislativo anche l'altra indicazione del *Regolamento-tipo* proposto dal B.I.T., che suggerisce di nominare un delegato operaio alla sicurezza per le aziende con un numero di dipendenti inferiori a 25, e un Comitato di addetti alla sicurezza per tutte le aziende che impieghino un numero superiore di dipendenti.

Sembrirebbe opportuno, inoltre, prevedere la costituzione di Comitati di reparto per le aziende divise in reparti, di almeno 25 dipendenti ciascuno e Comitati centrali di azienda per il coordinamento; e ciò perché le lavorazioni di un reparto sono talvolta così differenti da richiedere informazioni diverse sui relativi problemi della sicurezza.

Naturalmente il Comitato e il delegato alla sicurezza devono essere provvisti di tutti i poteri per operare nella azienda senza eccessive limitazioni. Per questo, devono prevedersi le opportune garanzie che assicurino la piena autonomia e la più completa libertà di azione e di movimento allo interno della azienda dei componenti del Comitato e del delegato.

Ciò nonostante, compete sempre all'imprenditore la facoltà di accogliere, o meno, le proposte dei Comitati e di adottare le misure ritenute idonee ai fini della igiene e della sicurezza del lavoro.

CAPITOLO XII.

I RISULTATI DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE SULLO
IMPIEGO DEI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

Sommario: – 97. *Considerazioni sull'impiego dei mezzi personali di protezione.*
– 98. *Resistenza dei lavoratori all'uso dei mezzi personali di protezione.* –
99. *Applicazione delle norme concernenti i mezzi personali di protezione.*
– 100. *Educazione antinfortunistica dei lavoratori.* – 101. *Riepilogo
delle risultanze della Inchiesta sull'impiego dei mezzi personali di pro-
tezione.*

97. – Considerazioni sull'impiego dei mezzi personali di protezione.

Devesi premettere che il materiale raccolto dalla Inchiesta parlamentare non è tale da poter offrire un quadro esatto sulla situazione reale esistente nelle aziende italiane per quanto concerne l'uso dei *mezzi di protezione individuale*. Ciò è dovuto anche al fatto che la documentazione acquisita è risultata assai generica e scarsamente corredata di dati esatti, in quanto composta prevalentemente da dichiarazioni, giudizi e valutazioni di carattere generale e complessivi.

Infatti, salvo lodevoli eccezioni – solo 5 aziende in tutto – sono stati forniti pochissimi dati fra quelli occorrenti, cosicché si è reso praticamente impossibile conoscere con esattezza la reale portata del fenomeno.

Al contrario, per poter esprimere una valutazione precisa su questo argomento, sarebbe stato necessario disporre di relazioni analitiche sulla realtà aziendale, attraverso la conoscenza di dati obiettivi circa gli ambienti, le macchine e gli utensili di lavoro, i cicli di lavorazione, la distribuzione degli organici di fabbrica nei vari reparti, la quantità ed il tipo di mezzi di protezione personale messi a disposizione dei lavoratori.

Le risultanze cui perviene l'Inchiesta – per essere appunto il prodotto dei punti di vista delle parti interessate – pongono in luce le ragioni di fondo dei successi e degli insuccessi registrati nel campo della igiene e della sicurezza del lavoro; e ciò sottolineando la impostazione delle due opposte volontà nell'affrontare il problema.

Il materiale documentario e le prevalenti testimonianze di persone, enti ed organismi, raccolti dalla Commissione parlamentare, pongono in evidenza due differenti posizioni dei lavoratori e degli imprenditori sulla questione dell'*uso dei mezzi di protezione individuale*.

Da un lato, si ha una posizione, sostenuta in generale dai lavoratori, che non riconosce o non tiene nella debita considerazione il valore prevenzionistico dei mezzi di protezione personale per vari motivi, fra i quali assumono importanza rilevante:

- a) l'impedimento che il mezzo protettivo spesso arreca al normale svolgimento della prestazione di lavoro;
- b) l'insofferenza del lavoratore a farne uso continuato;
- c) la tendenza a considerare il mezzo protettivo prevalentemente in ragione del suo valore economico (soprattutto per quanto riguarda gli indumenti di lavoro) per i suoi riflessi diretti o indiretti sul salario.

Dall'altro lato, vi sono i datori di lavoro i quali hanno espresso la tendenza a considerare i mezzi di protezione individuale, come una necessaria applicazione di disposizioni e di misure atte ad escludere ogni responsabilità civile o penale nei confronti del lavoratore che venga a subire un sinistro sul lavoro.

Altrettanto evidente è l'intento degli imprenditori – come le testimonianze di parte operaia asseriscono – di mettere a disposizione questi mezzi con una certa parsimonia, oppure di evitarne l'uso, al fine di contenere per quanto possibile i costi di produzione.

A titolo esemplificativo si riporta la dichiarazione di un operaio di una *azienda meccanica di Roma* che assume un significativo valore in quanto sintetizza le cennate differenti posizioni:

« Benché esegua lavori pericolosi – come il montaggio di gru – non percepisco l'indennità di pericolosità. Due miei colleghi sono caduti da queste torri; ed uno di essi è morto, mentre l'altro ha subito un grave infortunio. Mi obbligano a portare una cintura di sicurezza; credo, però, che sia difficile portarla, perché mi limita tutti i movimenti. La fornitura di questa cintura non ha affatto garantito la vita degli operai. I datori di lavoro intendono essere sollevati da ogni responsabilità in caso di infortunio per il solo fatto di aver provveduto a distribuire tale cintura. Non esito a dichiarare che non ho mai portato questo apparecchio, perché non lo ritengo affatto necessario ».

Si deve lamentare che, nelle aziende italiane, l'uso dei mezzi di protezione individuale sia in generale assai scarso; e ciò è dovuto alla

poca attenzione prestata a tale problema sia da parte degli stessi lavoratori e delle loro Organizzazioni sindacali, che da parte degli imprenditori.

Fra tutte le *aziende campionate*, quelle che hanno dimostrato di avere messo a disposizione dei propri dipendenti tali mezzi protettivi in maniera soddisfacente, sono per lo più grandi aziende bene organizzate, con impianti moderni, oppure aziende che esplicano attività industriali particolarmente rischiose.

Va peraltro ricordato che, spesso, i lavoratori hanno dichiarato che la direzione aziendale aveva messo a disposizione delle maestranze alcuni mezzi personali di protezione, soltanto alla vigilia della visita nella azienda da parte della Delegazione parlamentare.

Tute, grembiuli, cuffie, guanti, scarpe, occhiali, maschere, ecc., possono a prima vista costituire la dimostrazione più evidente della cura e della attenzione prestate al problema della prevenzione antinfortunistica, ma certamente non rappresentano l'unico modo per salvaguardare l'integrità fisica del lavoratore, tenendo conto che i mezzi personali di protezione non sono di per se stessi efficaci, se non concorrono altre misure operanti nella complessa organizzazione aziendale. In effetti, ogni mezzo di protezione personale, dovendosi adattare a particolari condizioni in cui si esplica l'attività lavorativa, può costituire un serio intralcio ai movimenti, per cui il prestatore d'opera cerca di evitarlo per disporre del grado di efficienza imposto appunto dalla organizzazione della produzione aziendale, anziché curarsi di ridurre al minimo il rischio infortunistico.

In sostanza, il mezzo individuale di protezione, qualunque esso sia, e per quanto perfezionato, non viene in moltissimi casi praticamente adottato, o può addirittura trasformarsi in una causa seppure indiretta di infortunio, ove non intervenga la esatta valutazione degli inconvenienti che esso impone per mantenere inalterati i livelli di produzione individuale. Naturalmente queste considerazioni sono riferite soprattutto all'uso di particolari strumenti protettivi come maschere, cinture di sicurezza, occhiali e visiere, indumenti speciali, ecc.

In una altra grande *azienda chimica* di Roma, un operaio stuccatore ai forni ha, così, dichiarato:

« Se mi dessero la maschera, non credo che la potrei usare, perché non è possibile sopportarla ».

Se ci si riferisce in particolare a questo mezzo di protezione individuale, considerando tutte le numerose lavorazioni che inquinano gli ambienti di

lavoro, polveri, gas e vapori nocivi, si deve convenire che l'uso della maschera è, nella grande maggioranza dei casi, un grave impedimento alla attività lavorativa. Infatti, per quanti perfezionamenti siano stati apportati alle maschere per la protezione del gas, vapori o polveri, l'uso di esse non può essere sopportato se non per periodi di tempo molto brevi.

L'*optimum* da raggiungere sarebbe dato dalla esposizione del lavoratore nell'ambiente nocivo per tempi molto ridotti, ricorrendo eventualmente allo avvicendamento dei lavoratori, onde assicurare la continuità della produzione.

Pertanto, questo aspetto del problema antinfortunistico non può essere considerato a se stante, proprio perché non è sempre vero che un mezzo efficace di protezione individuale, in quanto ripari le parti più esposte del corpo umano dal rischio di infortunio, possa essere assolutamente efficace, oppure riduca al minimo il margine del rischio. Il lavoratore svolge, difatti, la propria attività con ritmi generalmente intensi e imposti da una valutazione del rapporto uomo-macchina-produzione, che nella maggioranza dei casi non tiene conto del fatto che l'uso dei mezzi protettivi può sensibilmente abbassare i normali livelli di rendimento.

98. – Resistenza dei lavoratori all'uso dei mezzi personali di protezione.

A giustificare la *resistenza dei lavoratori all'uso dei mezzi individuali di protezione* concorrono motivi di varia natura, unitamente alle difficoltà di lavoro imposte appunto dall'uso stesso.

Spesso, il lavoratore rifiuta l'indumento e il mezzo protettivo per dannosi pregiudizi, come l'Inchiesta ha ampiamente dimostrato, soprattutto per quanto riguarda le lavoratrici.

L'uso di occhiali, di grembiuli, di cuffie, è spesso rifiutato dalle lavoratrici soltanto per motivi estetici.

Altre volte, il mezzo protettivo è rifiutato per il fastidio che arreca, conseguente alla mancanza di abitudine, anche quando si tratta di mezzi particolarmente studiati, onde contenere, nei limiti del sopportabile, il fastidio stesso. È il caso, ad esempio, degli elmetti per la protezione del capo dalla caduta di travi, oppure degli indumenti di amianto per i lavoratori delle fonderie.

Vi sono, poi, altre cause ben definite, che riguardano la dimestichezza del lavoratore con gli strumenti, le macchine, gli ambienti di lavoro. Questa ultima è, forse una delle più gravi ragioni della opposizione che i lavoratori fanno all'uso di mezzi protettivi individuali.

Naturalmente tutti questi motivi di resistenza da parte operaia, non giustificabili dal punto di vista della prevenzione, sono il prodotto della mancanza di una efficace educazione antinfortunistica, inesistente, salvo alcune lodevoli, ma sporadiche, iniziative di aziende o di enti preposti alla prevenzione.

Sempre per quanto concerne la posizione operaia su questo argomento, l'Inchiesta ha messo in luce la tendenza dei lavoratori a considerare il mezzo protettivo come suscettibile di essere tradotto anche in indennità economiche, soprattutto per quanto riguarda gli indumenti di lavoro ed il consumo di medicinali o cibi concessi nel caso di lavorazioni che si svolgono in ambienti inquinati.

In alcuni casi, l'Inchiesta denuncia come i lavoratori abbiano protestato perchè, ad esempio, la concessione del latte, una volta rifiutata dalla Azienda, non sia stata sostituita con una corrispondente indennità. Più frequentemente, i lavoratori interrogati segnalano la mancata distribuzione degli indumenti di lavoro, che spesso sono oggetto di contrattazione sindacale sia in sede di azienda, che in sede nazionale.

In questi casi, l'aspetto economico ha la sua importanza; ed è piuttosto naturale che i lavoratori considerino la concessione di questi mezzi protettivi, soprattutto per il loro costo che, ove non fossero concessi, inciderebbe direttamente sul loro salario.

Si è già in precedenza accennato (1) alla questione relativa alla *distribuzione del latte* per coloro che svolgono la loro attività in ambienti inquinati da polveri e gas nocivi, trattandosi di un mezzo protettivo in uso nella quasi generalità delle aziende.

Si è rilevato come la scienza medica abbia abbondantemente dimostrato che le proprietà antivenefiche del latte sono quanto mai scarse, e che la somministrazione di questo alimento non può avere alcuna specifica applicazione protettiva, ove non se ne consideri il valore nutritivo che, in modo indiretto, può tuttavia rendersi utile in quanto aiuti l'organismo « meglio alimentato » a combattere gli effetti delle sostanze venefiche ingerite.

Poiché si disconoscono al latte queste proprietà, il fatto che se ne faccia ancora larghissimo uso nelle aziende italiane – come l'Inchiesta parlamentare ha rilevato – indurrebbe a ritenere che la prevenzione antinfortunistica in Italia si basi, in generale, su schemi antiquati e insoddisfacenti, almeno per quanto concerne la messa a disposizione dei lavoratori di mezzi individuali di protezione.

(1) v. Paragrafo 79, pag. 195.

99. – Applicazione delle norme concernenti i mezzi personali di protezione.

La nuova disciplina antinfortunistica dedica ai mezzi di protezione individuale una particolare attenzione, prescrivendo in moltissimi casi l'obbligo per l'azienda di fornire al lavoratore appositi *mezzi o strumenti protettivi*.

La rilevazione dello stato di applicazione delle predette norme avrebbe potuto costituire un interessante risultato della Inchiesta, perché avrebbe permesso di rilevare la corrispondenza esistente nella realtà tra quelle norme e la loro pratica attuazione.

Tale risultato è, però, purtroppo mancato, dato che l'Inchiesta parlamentare ha operato in un periodo immediatamente successivo alla entrata in vigore della nuova legislazione antinfortunistica e, pertanto, si giustifica come non sia stato possibile rilevare, quello che, sull'argomento, sarebbe stato un dato interessante.

Ciononostante – come si è premesso – su di un argomento tanto importante della prevenzione antinfortunistica, l'Inchiesta ha dovuto limitarsi a registrare dati estremamente globali riferentisi soprattutto alle diverse posizioni fra operai ed imprenditori di fronte al problema.

Si deve sottolineare come tali argomenti, per lo più tecnici e strettamente connessi alla vasta problematica della tecnica produttivistica, si colleghino nel tradizionale conflitto di interessi tra operai ed imprenditori; gli uni sollecitati a valutare il mezzo personale di protezione come un arricchimento del proprio reddito e, quindi, sempre portati a tradurne il valore economico; gli altri sollecitati dalla esigenza di realizzare le maggiori economie di gestione e, quindi, parimenti portati a valutarne l'incidenza sui costi di produzione.

Questa considerazione mette in rilievo il livello non certo elevato della prevenzione antinfortunistica nel nostro Paese.

Ciò non toglie, tuttavia, che l'Inchiesta abbia messo in rilievo come, in determinati settori della industria italiana, si vada praticamente modificando questa tradizionale considerazione del problema antinfortunistico, raggiungendo risultati veramente notevoli.

Infatti, in alcune aziende, l'Inchiesta ha posto in chiara luce una situazione antinfortunistica che, anche sull'argomento specifico del quale si tratta in questo Capitolo, deve considerarsi assai soddisfacente. E, naturalmente, si tratta di modernissime aziende, di nuova costruzione, ovvero recentemente rinnovate.

A conferma di ciò, si riportano alcuni stralci dai verbali degli interrogatori effettuati in una grande *azienda chimica di Venezia*.

Dalla memoria presentata dalla direzione dello *stabilimento* si desume quanto segue:

« Nei reparti, ove necessario, sono in dotazione delle maschere individuali con filtri specifici per le sostanze pericolose. Il controllo delle maschere e dei filtri è centralizzato e viene effettuato sistematicamente con frequenza notevole.

In relazione alle particolari necessità delle lavorazioni, sono dati in dotazione degli indumenti speciali, quali guanti e vestiti di amianto, cappucci e visiere anti-spruzzo o schegge, guanti e calzature isolanti per elettricisti, tute e grembiuli antiacidi.

Esistono inoltre 26 autoprotettori ad ossigeno ed a aria e 15 respiratori a presa d'aria, oltre a vari altri apparecchi consimili di particolari caratteristiche. Per proteggere le maestranze dalla caduta di corpi contundenti sono stati distribuiti oltre 1000 elmetti protettivi in plastica. Inoltre, per preservare tutto il personale occupato nello stabilimento da lesioni causate da spruzzi, a tutti i dipendenti sono stati dati in dotazione occhiali leggeri di protezione con l'obbligo tassativo di usarli ».

Dal colloquio con i membri della commissione interna della stessa *azienda*:

« Nel nostro stabilimento esistono norme per la prevenzione contro gli infortuni e, quindi, l'obbligo di mettere il casco, i guanti, ecc. Il guardiano controlla che siano rispettate le regole antinfortunistiche. Prima avevamo degli infortuni agli occhi; oggi, con l'uso degli occhiali, essi si sono molto ridotti ».

Dal colloquio con i dipendenti dello stesso stabilimento:

— *Manovale specializzato*: « La nocività della lavorazione viene avvertita e bisogna lavorare con la maschera; ma la si può sopportare soltanto per un quarto d'ora, perché la respirazione è faticosa ».

— *Operaio qualificato*: « Gli operai vengono forniti, semestralmente, di una tuta ceduta gratuitamente dalla ditta. Ci vengono date anche scarpe di gomma, guanti, occhiali e casco ».

— *Operaio equiparato*: « Il lavoro nel reparto diventa pesante, dato l'elevato calore esistente. Ci viene corrisposta una indennità di nocività. Dovendo preservarci dalle esalazioni velenose, siamo stati muniti di maschera, filtri e mezzi vari.

Per quanto riguarda la manutenzione delle celle, se durante le visite al reparto loro hanno notato che un operaio era senza guanti, ciò vuol dire che quello ha preferito non portarli, in quanto molte volte con i guanti si scivola.

La massima nocività è data dalla esalazione di mercurio che non si sente, né si vede, ma si respira».

Dal colloquio con i funzionari dell'*Ispettorato del lavoro* e dell'E.N.P.I. di *Venezia*, circa la situazione esistente nella suddetta *azienda*, si desume:

« La maestranza non aveva molta pratica dell'elettrolisi; ed è stata, quindi, opportunamente istruita.

La maggiore preparazione degli operai ha eliminato in pratica i casi di mercurialismo. Si riscontrava, ad esempio, che non venivano adoperati i guanti e che un lavoratore si è perfino messo a mangiare con le mani sporche di mercurio.

Un tempo non vi era molta sorveglianza; ma, successivamente, è stato costruito un laboratorio chimico di fabbrica dove viene anche controllata la purezza dell'aria. La percentuale di mercurio dell'impianto di elettrolisi viene tenuta molto bassa, perché i vapori possono essere sempre presenti nell'aria. Un chimico mantiene il collegamento con la commissione di medicina del lavoro.

Si sono riscontrati anche casi di ustionati da liquidi agli occhi, in quanto costa fatica agli operai portare gli occhiali».

Le parti salienti della documentazione raccolta nella citata *azienda chimica* di *Venezia* assumono un particolare valore poiché costituiscono l'esempio quasi unico di una concordanza di vedute fra lavoratori ed imprenditori sull'argomento, in quanto riconfermano l'esistenza dei motivi riguardanti la maggiore o minore facilità di uso e tollerabilità dei mezzi di protezione individuale.

Quando il lavoratore dichiara che la maschera non è di facile sopportazione nello svolgimento della attività lavorativa, oppure quando il funzionario dell'Ente, preposto alla prevenzione, dichiara che agli operai costa fatica portare gli occhiali, si pone in evidenza che la protezione individuale richiede una cooperazione ed un sacrificio da parte del lavoratore, sebbene si rilevi come, nella azienda, le misure antinfortunistiche siano praticate con frequenza e discernimento.

100. - Educazione antinfortunistica dei lavoratori.

Dal momento che, spesso, il mancato uso dei mezzi protettivi è determinato dalla volontà del lavoratore, sia perché egli ha eccessiva dimestichezza con la macchina, l'utensile o l'ambiente di lavoro, sia perché prevalgono in lui pregiudizi, o tendenze naturali, sia infine perché il mezzo protet-

tivo aumenta la fatica oppure costringe ad una maggiore attenzione nello espletamento della prestazione d'opera, è necessario che sia maggiormente diffusa l'educazione antinfortunistica dei lavoratori.

Educare i lavoratori all'uso dei mezzi di protezione individuale significa in primo luogo inculcare il principio generale della prevenzione antinfortunistica che vuole i lavoratori attenti e prudenti, senza che si affidino eccessivamente alla esperienza ed alla abitudine maturate negli anni di attività lavorativa a contatto con le macchine e con gli utensili.

Occorre anche impedire che determinate abitudini naturali, istinti o tendenze, possano in qualche modo indurre a rifiutare l'uso del mezzo personale di protezione, poiché l'infortunio non risiede mai nella fatalità, ma è sempre determinato da cause obiettive da ricercarsi spesso fra quelle apparentemente più trascurabili.

Infine, è necessario insegnare il migliore uso del mezzo di protezione attraverso lo studio accurato delle sue caratteristiche, cosicché il lavoratore conosca esattamente quale funzione è affidata al mezzo protettivo, quali sono i limiti della resistenza che oppone al pericolo, quale è il migliore modo di farne uso, onde vincere l'insofferenza e il fastidio che esso arreca; e ciò, attraverso pratiche dimostrazioni effettuate sul posto di lavoro.

Soprattutto per quanto riguarda complessi strumenti come le maschere anti-gas – le quali determinano un aumento della fatica per l'impedimento imposto alla normale respirazione – è necessario, non solo adottare mezzi adeguati, ma altresì preparare il lavoratore al loro uso.

101. – Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sull'impiego dei mezzi personali di protezione.

Contemporaneamente ad una continua campagna educativa, sarebbe necessario che, nelle singole aziende, si provvedesse a studiare le tolleranze, i limiti e gli inconvenienti che l'uso dei mezzi protettivi determina, di modo che il rendimento del lavoratore sia sempre commisurato – soprattutto nella fissazione dei tempi di lavoro e per le varie forme di produzione ad incentivo – alla capacità di rendimento globale del lavoratore stesso, la quale dovrebbe essere semplicemente determinata con la formula:

« capacità psicofisica – meno – uso di mezzi individuali di protezione ».

Tali criteri, del resto, trovano già pratica attuazione in precise forme di determinazione del valore della forza-lavoro in uso presso alcune aziende, forme che vanno sotto il nome di *paghe di classe* o *paghe di posto*.

L'altro aspetto del problema riguarda le direzioni aziendali; e, cioè, la messa a disposizione dei lavoratori di idonei mezzi protettivi individuali.

L'Inchiesta ha messo in chiara luce come, nella maggioranza delle aziende italiane, si limiti la fornitura di questi mezzi ai soli lavoratori particolarmente esposti al pericolo e, spesso, con eccessiva parsimonia, dettata da una malintesa economia che spinge a limitare la disponibilità dei mezzi stessi ed allo sfruttamento di essi fino ai limiti dell'estrema usura che ne riduce e, spesso, annulla le capacità protettive.

Sarebbe auspicabile che una organizzazione per la prevenzione antinfortunistica efficiente e capace, avesse il compito di imporre alle aziende l'uso dei mezzi personali di protezione secondo una discrezionalità che potrebbe essere affidata solamente ad un Ente statale, e di controllarne periodicamente l'efficienza.

Nei limiti delle possibilità di accertamento o di indagine loro imposti da una spesso insufficiente ed inadeguata organizzazione, gli Ispettorati del lavoro – come risulta dalle numerose memorie presentate alla Commissione parlamentare di inchiesta – hanno, in questo campo, accertato che è possibile raggiungere risultati soddisfacenti.

Disposizioni precise al riguardo potrebbero essere emanate dal Legislatore senza temere particolari reazioni da parte imprenditoriale, per il fatto che l'applicazione di moderne dottrine nella organizzazione del lavoro dimostra che, anche attraverso la prevenzione antinfortunistica, si possono conseguire più alti livelli di produttività.

Si è già precisato che gli strumenti, messi a disposizione dalla tecnica per la protezione delle parti del corpo umano più esposte al rischio di infortunio, non sempre sono di agevole uso, tanto che il lavoratore è frequentemente indotto a non servirsene per un complesso di fattori di carattere oggettivo e soggettivo che, tuttavia, non possono far rinunciare all'uso di tali mezzi di protezione contro gli infortuni. Non è, d'altra parte, possibile affrontare il problema in termini generali, poiché non si è in possesso dell'elemento essenziale rappresentato da un determinato luogo di lavoro dal lavoratore e da una determinata produzione che richiede l'uso del mezzo protettivo individuale.

Del resto, le stesse norme antinfortunistiche contenute nella vigente legislazione, per quanto si riferisce all'uso dei mezzi di protezione individuale, sono, nella generalità dei casi, soltanto indicative; e, per quanto tutta la disciplina antinfortunistica sia particolareggiata, essa mai può raggiungere quel grado di penetrazione in profondità che, nella pratica, invece, è attuato soltanto dal preventore, quando voglia ridurre al minimo il rischio di infortunio.

Soccorre, ancora una volta, l'esempio portato dal funzionario dello

Ente preposto alla prevenzione, relativamente ai casi di mercurialismo riscontrati nell'ambiente ove era installato l'impianto elettrolitico della azienda sopra ricordata.

Il mezzo personale di protezione può raggiungere con efficacia lo scopo antinfortunistico solo quando rappresenti una delle tante misure che debbono adottarsi in perfetta armonia; e che vanno dalla azione educativa del lavoratore (il quale non deve accingersi a mangiare con le mani sporche di mercurio e deve usare i guanti), alla sorveglianza (perché i mezzi di protezione siano continuamente usati), al controllo del grado di inquinamento dell'aria nell'ambiente di lavoro (costituzione di un laboratorio chimico di fabbrica), ai rapporti della azienda con gli Enti preposti alla prevenzione e con i laboratori di istituzioni scientifiche (collegamento della azienda con la Commissione di medicina del lavoro).

CAPITOLO XIII.

I RISULTATI DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE
SUI SERVIZI SANITARI DI AZIENDA

Sommario: 102. *Attrezzature sanitarie esistenti presso le aziende.* – 103. *Presenza del medico nelle aziende con funzioni terapeutiche e prevenzionistiche.* – 104. *Il medico di fabbrica. Funzioni di prevenzione e funzioni fiscali.* – 105. *Segnalazioni sul servizio medico di fabbrica raccolte tra i lavoratori.* – 106. *Esplicazione pratica della attività del medico di fabbrica. Rapporti con il datore di lavoro e con i lavoratori.* – 107. *Visite mediche preventive o periodiche.* – 108. *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sui servizi sanitari di azienda.*

102. – Attrezzature sanitarie esistenti presso le aziende.

Sarebbe stato interessante effettuare alcune rilevazioni statistiche per classificare i differenti tipi di presidi sanitari adottati dalle *aziende campionate*, al fine di fornire dati precisi sulla situazione che caratterizza l'industria italiana relativamente a questo aspetto del problema prevenzionistico.

Il materiale raccolto, però, è risultato così eterogeneo e così scarsamente preciso nella rilevazione dei fatti, che non è possibile effettuare una sistemazione statistica.

Tanto per citare alcuni dati che consentono di inquadrare l'argomento nelle sue linee generali, è interessante sottolineare che, sebbene da differenti fonti e con diverso grado di precisione, la Commissione parlamentare di inchiesta ha raccolto notizie su circa 106 aziende della *industria*, del *commercio* e del *credito*, di cui alla seguente *Tabella X*.

TABELLA X

ATTREZZATURE SANITARIE AZIENDALI RILEVATE NELLE
AZIENDE CAMPIONATE

<i>Aziende con:</i>	<i>Numero</i>
a) Infermerie ben corredate ed attrezzate con infermieri patentati fissi	36
b) Infermerie malamente sistemate in locali di fortuna, scarsamente attrezzate e corredate di medicinali solo per pronto soccorso, senza infermieri oppure con infermieri non patentati che svolgono altra attività nella azienda . . .	33
c) Solo armadi o cassette di pronto soccorso senza personale sanitario	24
d) Presidi sanitari gestiti per convenzione all'interno o fuori della azienda da Enti pubblici e Enti mutualistici . . .	8
e) Senza alcun presidio sanitario	5
<i>Totale . . .</i>	<i>106</i>

La situazione rilevata può definirsi soddisfacente. Infatti, soltanto 5 delle 106 aziende per le quali sono state raccolte notizie ed informazioni, risultano assolutamente prive di ogni elementare tipo di presidio sanitario, mentre le rimanenti 101 aziende si valgono di una attrezzatura sanitaria che corrisponde alla loro capacità produttiva.

Per meglio comprendere i dati indicati nella *Tabella X*, è utile chiarire che, nel punto a), sono raggruppate le maggiori aziende per numero di dipendenti, potenziale produttivo, e numero di stabilimenti. In genere, le attrezzature sanitarie più efficienti sono state reperite in queste aziende. In alcuni casi, l'ambulatorio è servito da apparecchiature e personale specializzato per esami medici specialistici, per cure ed anche da sale operatorie, ove è possibile effettuare, sia i piccoli interventi chirurgici, e sia altri più impegnativi.

Sempre in questo gruppo di aziende è stato anche riscontrato — ad esempio, in una grande *azienda metalmeccanica* del *Piemonte* — il concorso nella azione profilattica e prevenzionistica delle attrezzature sanitarie di mutue integrative o sostitutive di quella obbligatoria.

E ciò, nel mentre assicura l'intervento di una efficiente struttura sanitaria di azienda, provoca d'altra parte nei lavoratori una certa diffidenza per la naturale preoccupazione che l'imprenditore, attraverso il costante controllo sanitario delle loro condizioni psico-fisiche, possa sfruttare la prestazione di lavoro nelle forme più rigorosamente razionali, senza lasciar loro alcun margine di difesa; argomento questo, fra i più importanti che l'Inchiesta parlamentare abbia messo in luce, del quale si tratterà in seguito.

Al gruppo *b)* della *Tabella X*, appartengono, invece, medie ed anche grandi aziende, con impianti vecchi e non rammodernati. In questi casi, l'infermeria non è che un locale fornito di un lettino e di un armadio di pronto soccorso. Non vi è adibito personale specializzato fisso, mentre l'incarico di infermiere viene affidato ad un dipendente, sia egli operaio od impiegato. Raramente queste aziende dispongono di autoambulanze.

Al gruppo *c)*, appartengono piccole e medie aziende. La cassetta di pronto soccorso è generalmente custodita negli uffici della direzione e si ignorano i medicinali in essa contenuti, né si dispone un periodico rinnovo degli stessi.

Solo in qualche caso — quattro o cinque aziende — la Commissione parlamentare ha raccolto alcune memorie degli Ispettorati di lavoro, i quali, in base ad accertamenti, hanno rilevato che le cassette di pronto soccorso sono composte di medicinali in quantità e di tipo assolutamente inadeguati oppure, per non essere mai state utilizzate, risultano provviste di materiale sanitario troppo vecchio e, quindi, inutile o dannoso.

Il gruppo *d)*, per il fatto di raggruppare soltanto 8 aziende parrebbe una voce di trascurabile importanza ed interesse, mentre è noto quanto frequente sia il ricorso da parte delle aziende italiane alle prestazioni sanitarie tramite apposite convenzioni, di Enti mutualistici (I.N.A.I.L., I.N.A.M.), dell'E.N.P.I. o di altri Enti pubblici (cliniche, ospedali).

Se nel gruppo *d)* sono state elencate, secondo un criterio di assoluta obiettività, quelle aziende che hanno esplicitamente dichiarato di valersi di tali prestazioni, ciò non significa che molte delle aziende rimanenti, raggruppate negli altri punti della *Tabella X*, pur non avendone fatto menzione, non si valgano anch'esse delle prestazioni sanitarie fornite dai vari Enti sopradetti.

Questa supposizione è suggerita dalla attività veramente notevole svolta, soprattutto, dall'E.N.P.I. che fornisce alle aziende proprio personale sanitario specializzato, medici e infermieri, contro il pagamento di un compenso stabilito in apposita convenzione.

103. – Presenza del medico nelle aziende con funzioni terapeutiche e prevenzionistiche.

Si è voluto distinguere tra medici ed infermieri nella compilazione delle Tabelle e registrare la presenza di questi ultimi nella *Tabella X*, che tratta più specificatamente delle attrezzature sanitarie, proprio perché l'infermeria può costituire un mezzo sanitario efficace solo quando vi siano adibiti infermieri patentati.

La sola esistenza della infermeria, anche sufficientemente attrezzata, non costituisce di per sé un efficiente presidio sanitario, ove manchi la persona capace di utilizzare le attrezzature per i fini assistenziali di pronto soccorso.

D'altra parte, la documentazione dimostra che la presenza nella azienda del medico non comporta necessariamente la presenza di uno o più infermieri.

Dalla documentazione risulta che soltanto 77 aziende delle 106 – nelle quali sono state raccolte notizie – hanno fornito dati sulla presenza continua o alternata, nel tempo, di medici di azienda.

Per quanto riguarda le rimanenti 29 aziende, non è stata raccolta alcuna notizia; e, quindi, non è possibile considerarle ai fini delle risultanze della Inchiesta parlamentare.

I dati raccolti sono riassunti nella seguente *Tabella XI*.

TABELLA XI.

SERVIZIO MEDICO AZIENDALE NELLE AZIENDE CAMPIONATE

<i>Aziende con:</i>	<i>Numero</i>
a) Un medico o più medici giornalmente presenti per uno solo o tutti i turni di lavoro	22
b) Un medico o più medici giornalmente presenti per poche ore e comunque inferiori alla durata di un turno di lavoro	23
c) Un medico o più medici presenti per qualche ora alla settimana al mese od all'anno	19
d) Un medico o più medici presenti in giorni alterni oppure una volta ogni tanto nell'anno, per convenzione con Enti pubblici ed Enti mutualistici	8
e) Senza la presenza di un medico	5
<i>Totale</i>	<u>77</u>

Come già si è rilevato, la presenza di uno o più medici per poche ore nella giornata lavorativa o per tutti i turni di lavoro – gruppi *a*) e *b*) – riguarda, in via di massima, le medie e grandi aziende italiane.

In proposito, è utile ricordare che, in questo tipo di aziende, le prestazioni sanitarie sono assai soddisfacenti; e che, in generale, anche da parte operaia, non si lamentano grandi deficienze.

Praticamente, su 77 aziende, per le quali è stata raccolta una documentazione attinente all'argomento, ben 72 hanno dichiarato di valersi della opera di uno o più medici per la azione profilattica e prevenzionistica.

Trattasi, pertanto, di un quadro assai positivo, sebbene la documentazione raccolta non consenta di approfondire l'argomento per mettere in evidenza l'influenza obiettiva sulla igiene e la sicurezza del lavoro delle prestazioni sanitarie di azienda.

104. – Il medico di fabbrica. Funzioni di prevenzione e funzioni fiscali.

Dalla documentazione raccolta risulta la definizione del « *medico di fabbrica* »; e tale viene definito, molto impropriamente, dalla gran parte delle aziende visitate, anche « il *sanitario* che presta la propria opera saltuariamente o addirittura per pochi giorni nell'anno ».

Allo stato attuale non esiste una regolamentazione legislativa e contrattuale di questa prestazione sanitaria. È, però, vero che, nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, ha preso sempre più coscienza la fondamentale funzione, ai fini prevenzionistici, del « *medico di fabbrica* ». Tanto è che, soprattutto nelle grandi aziende, assai estesa è la utilizzazione di sanitari permanentemente occupati.

Di conseguenza, potrebbero essere considerati, quali effettivi medici di fabbrica, quei sanitari delle aziende – raggruppate nei gruppi *a*) e *b*) della *Tabella XI* – che prestano appunto la loro opera con continuità; sebbene questo criterio non possa considerarsi valido in senso assoluto, perché non sempre, anche nelle aziende dei gruppi *a*) e *b*), il medico svolge esclusivamente le sue precipue funzioni di preventore, quali la scienza e la tecnica della igiene e della sicurezza del lavoro esigono; ma, con frequenza, viene ad esso affidata una funzione fiscale per il rapporto fiduciario che lo lega all'imprenditore.

È indubbiamente vera, infatti, la tendenza degli imprenditori a cautelarsi, attraverso il medico di fiducia, nel caso di assenze dal lavoro per malattia dei dipendenti, accertata dai medici mutualistici, a loro volta legati da un rapporto fiduciario con i lavoratori.

Occorre, inoltre, precisare che la funzione fiscale del medico di fabbrica non si esaurisce con questo controllo, ma può estendersi anche all'accertamento delle capacità di lavoro al fine di ottenere il massimo del rendimento, e non già soltanto per preservare la salute e l'integrità fisica del lavoratore soggetto ai pericoli del lavoro.

105. – Segnalazioni sul servizio medico di fabbrica raccolte tra i lavoratori.

Un membro di commissione interna di una grande *azienda* di *Milano*, interrogato sull'argomento, così si è pronunciato:

« Abbiamo il medico di fabbrica; ma, così come è istituito, il servizio medico non serve ai lavoratori, ma costituisce una attività svolta nell'interesse della ditta. È meglio non farsi visitare dal medico di fabbrica, il quale dipende dal direttore del personale. Si tratta, in realtà, di un medico fiscale ».

La documentazione raccolta dimostra che la posizione dei lavoratori su questo argomento si esprime soprattutto in quelle aziende ove il medico è costantemente presente, ma non sempre essi manifestano diffidenza e disaccordo.

In molti casi, il medico è il buon consigliere dei lavoratori, gode pienamente la loro stima e fiducia e svolge la sua attività con molto buon senso, evitando – anche perché non è spinto dalla azienda ad un eccessivo fiscalismo – di far pesare negativamente la sua opera sulla carriera e sulla sicurezza di occupazione dei lavoratori.

Tuttavia, frequente è la posizione critica dei lavoratori sull'operato del medico di fabbrica.

In una grande *azienda* di *Venezia*, un membro della commissione interna così si è espresso:

« Vi è un medico di fabbrica che ha il compito di fare visite periodiche e, in caso di necessità, di effettuare radioscopie o radiografie. Egli, però, non gode molta simpatia fra i lavoratori, perché crediamo che il suo compito non debba essere soltanto quello di ricevere gli ammalati, ma anche quello di recarsi sul posto di lavoro ».

In effetti, il medico di fabbrica esercita una influenza considerevole sul rapporto di lavoro per i giudizi decisivi che egli deve esprimere nel corso della carriera lavorativa dal giorno dell'avviamento al lavoro a quello del

licenziamento. E questo, attraverso gli esami attitudinali al momento della assunzione; il controllo della condizione psico-fisica del lavoratore nell'esercizio della prestazione d'opera in rapporto alla qualifica, alle mansioni, all'ambiente del lavoro; il controllo della capacità lavorativa, soprattutto per le lavorazioni nocive e pericolose ed in seguito a postumi invalidanti permanenti da infortunio e da malattia.

In sostanza, l'intervento del medico può favorire o impedire la carriera lavorativa del prestatore d'opera, come ostacolare od aiutare l'attività produttiva dell'imprenditore.

Infatti, è noto come le Organizzazioni sindacali degli imprenditori e quelle dei lavoratori abbiano, più volte, concordemente espresso la identica opinione di evitare una regolamentazione legislativa del medico di fabbrica, data la estrema delicatezza del problema.

In pratica, il problema è stato risolto attraverso la subordinazione del medico all'imprenditore; a mezzo, cioè, di un vero e proprio rapporto di lavoro che lo impiega, sia pure nei quadri direzionali, alle dipendenze del datore di lavoro.

Questa soluzione, però, provoca naturalmente la diffidenza dei lavoratori.

È utile, al riguardo, riportare lo stralcio di un colloquio con la commissione interna di una grande *azienda metalmeccanica del Piemonte*:

— *domanda*: « Avete l'impressione che i medici facciano l'interesse della direzione o che siano sempre obiettivi? »

— *risposta*: « Interessi della direzione, sotto quale aspetto? »

— *domanda*: « Per esempio, sotto l'aspetto della disciplina. Nel senso, cioè, che la direzione potrebbe suggerire ai medici, ad esempio, di dichiarare ammalato cronico un operaio ».

— *risposta*: « Per quello che mi risulta, il medico di fabbrica svolge le sue mansioni obiettivamente. Quando un operaio si fa visitare, la sua malattia non viene comunicata a nessuno, trattandosi di un segreto professionale. Però, avviene che degli operai, a causa della loro malattia, non possano svolgere certi lavori e che, in questo caso, il medico dichiari che l'operaio non può essere addetto a lavori pesanti o permanentemente o per un periodo limitato di tempo. La direzione allora prende i necessari provvedimenti e fa spostare l'operaio da un reparto all'altro ».

— *domanda*: « Quindi, potete affermare che sono obiettivi. Questo è interessante stabilire ».

— *risposta*: « Abbiamo avuto, qualche volta, necessità di sollevare obiezioni e contestazioni, specie per quanto riguarda l'accertamento della nocività delle malattie, e di determinate lavorazioni ».

Ad esempio, ci siamo trovati di fronte a questo caso: avevamo avuto dei reclami di lavoratori addetti ad una particolare lavorazione, la fiammatura ad ossigeno (fiammatura di grandi billette che si opera attraverso la fiamma ossidrica). Essi dicevano che dopo un po' di tempo che lavoravano, al ritmo loro imposto, si sentivano male. Abbiamo richiesto l'intervento del medico di fabbrica (questo è avvenuto qualche volta, quando avevamo la possibilità di girare per lo stabilimento).

A questi lavoratori, per qualche giorno venne rilevata la temperatura e si riscontrò che era sempre superiore ai 38 gradi. Il medico diagnosticò che questo non comportava, in sostanza, un disagio; e che questa temperatura, per noi anormale, si poteva considerare come un fatto che non poteva influire sulla salute. Per tale questione non siamo riusciti, nè noi nè i lavoratori, ad ottenere una soluzione soddisfacente.

Si è voluto ricordare questo episodio, perché, riteniamo in sostanza, che i lavoratori addetti alla fiammatura ad ossigeno – che fa parte del reparto scricatura – lavorino in condizioni nocive per la loro salute; e ciò può essere agevolmente controllato attraverso il registro medico.

In sostanza, il medico di fabbrica – pur con tutto il rispetto che dobbiamo avere per la sua professione – è portato a giustificare certe situazioni che se, invece, fossero esaminate da un medico non dipendente dalla azienda, probabilmente sarebbero prospettate in maniera diversa ».

Il medico, infatti, è condotto a tollerare certe situazioni anormali forse per non sollevare questioni che comporterebbero – come lascia intuire l'episodio citato – l'adeguamento degli impianti e degli organici, se non addirittura i tempi di lavorazione e l'orario di lavoro.

In tal caso, gli effetti economici dei provvedimenti sanitari potrebbero essere di tale portata da rendere perplesso il datore di lavoro più sensibile ai problemi prevenzionistici e, per questo, tali da indurre il medico a minimizzare la pericolosità di certe lavorazioni.

D'altro canto – come già precisato – i provvedimenti del sanitario potrebbero ridurre il guadagno del lavoratore, limitarne la possibilità di carriera e minacciarne la continuità di occupazione.

Si noti, a questo proposito, che le aziende procedono con frequenza al licenziamento di lavoratori per « scarso rendimento » dando luogo a vertenze individuali sindacali, e quasi sempre, tali provvedimenti sono giustificati dal numero di giornate di assenza dal lavoro per malattia, effettuate in un lungo periodo di tempo dal lavoratore. Nella valutazione del rendimento, alle assenze per malattia, si aggiungono anche quelle per infortunio sul lavoro.

Ebbene, qualora si decida il ricorso all'arbitrato medico, il medico di fabbrica, pur agendo con obiettività, si trova spesso ad appoggiare nel collegio arbitrale le ragioni dell'imprenditore che attuò il licenziamento.

È, quindi, facilmente comprensibile il comportamento diffidente dei lavoratori di fronte all'opera del medico di fabbrica, quando questi, nello ambito delle sue competenze, pur valutando obiettivamente le circostanze, divenga coadiutore dei piani dell'imprenditore.

106. – Esplicazione pratica della attività del medico di fabbrica. Rapporti con il datore di lavoro e con i lavoratori.

A ben considerare, il medico, per la sua professione, dovrebbe portare con sé nella azienda pensiero e metodi della fisiologia del lavoro indirizzata a considerare l'insieme dei bisogni dell'organismo umano al lavoro e adeguare ad esso le esigenze della organizzazione del lavoro e della produzione.

Infatti, le dottrine di razionalizzazione del lavoro hanno riscontrato, a suo tempo, una vivace opposizione da parte dei cultori della fisiologia del lavoro che accusavano appunto la razionalizzazione di ricercare il massimo rendimento della prestazione d'opera – « per una erogazione minima di tempo di lavoro » – e non già di realizzare il massimo rendimento sopportabile – « per una erogazione minima di forza di lavoro » – attraverso l'adeguamento dell'ambiente del lavoro ai bisogni del « motore umano », cioè dell'organismo del lavoratore.

Sebbene le più moderne tecniche produttivistiche abbiano attribuito, ormai, anche alla fisiologia del lavoro, compiti importanti nella direzione della fabbrica, resta purtuttavia una sorta di concorrenza – se non un contrasto – da una parte, tra ingegneri e tecnici, che quelle dottrine elaborano ed attuano, e medici dall'altra.

Le dottrine produttivistiche – dal taylorismo in poi – hanno ormai avuto una estesa applicazione anche nelle aziende del nostro Paese; cosicché – più spesso di quanto si creda – il medico di fabbrica può divenire, nello ambito della sua attività professionale, uno degli strumenti per la applicazione più ortodossa di quelle dottrine. Tuttavia, non sempre tale possibilità si verifica e la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare consente di formulare l'ipotesi che esistano nelle fabbriche due differenti figure di medici:

a) quella del *medico fiduciario di azienda*, con funzioni fiscali a tutela degli interessi imprenditoriali, e che attua tutte le incombenze dello imprenditore in ordine al rapporto di lavoro ed alla igiene e alla sicurezza

del lavoro. Tale tutela, assolutamente legittima, deve essere realizzata dall'imprenditore dato che egli sopporta, in larghissima misura, il peso di una assai vasta disciplina legislativa e contrattuale prevenzionistica;

b) quella del *medico di fabbrica* che adempie soltanto la funzione di vigilare sulla applicazione delle leggi, regolamenti e contratti che disciplinano l'igiene e la sicurezza del lavoro, e di prevenire i danni per la salute e per l'integrità psico-fisica dei lavoratori.

È evidente che le due figure difficilmente possono coesistere in una sola persona.

Infatti, qualora il medico preventore fosse legato da un qualsiasi rapporto fiduciario o di dipendenza ad una delle parti che instaurano il rapporto di lavoro, la sua funzione verrebbe inevitabilmente ad essere legata ed a dipendere da uno degli interessi concorrenti.

107. - Visite mediche preventive o periodiche.

Sull'argomento *visite mediche*, la Commissione parlamentare ha raccolto una documentazione riferita solo a 68 aziende. Le risultanze possono riassumersi nella seguente *Tabella XII*.

TABELLA XII

CONTROLLI SANITARI NELLE AZIENDE CAMPIONATE

<i>Aziende con:</i>	<i>Numero</i>
a) Visite mediche effettuate nell'anno con periodica regolarità e con differente intensità secondo la nocività e la pericolosità delle lavorazioni	18
b) Visite mediche effettuate periodicamente a lunghi intervalli di anni oppure entro l'anno, ma soltanto per lavorazioni particolarmente nocive e pericolose	35
c) Aziende che non effettuano visite mediche di controllo	15
<i>Totale . . .</i>	<u>68</u>

Questo raggruppamento dimostra che la presenza del medico nelle aziende assolve in prevalenza funzioni di pronto soccorso ed una generica assistenza sanitaria, se è vero che solo 18 delle 68 aziende sono in grado di

controllare con continuità, per mezzo di visite periodiche regolari, le condizioni di salute di tutti i dipendenti ed in modo particolare di quelli maggiormente esposti ai danni del lavoro.

Nelle rimanenti 50 aziende, invece, è lecito supporre che l'azione del medico assolve pressoché esclusivamente, e più o meno bene, al compito di prestare ai lavoratori una assistenza sanitaria generica.

Infatti, al gruppo *b)* della *Tabella XII* appartengono quelle aziende che dichiarano, ad esempio, di avere effettuato delle schermografie di massa utilizzando le attrezzature all'uopo predisposte da Enti mutualistici (I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.N.A.M.) o da Enti pubblici come i Consorzi antitubercolari.

Altre hanno, invece, dichiarato di avere richiesto *di tanto in tanto* l'intervento dei medici dell'E.N.P.I., oppure di essersi rivolte di propria iniziativa ad ufficiali sanitari ed a medici liberi professionisti.

108. – Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sui servizi sanitari di azienda.

Si può affermare che, nelle aziende italiane, almeno per quello che risulta dal campione esaminato, la funzione del medico non sempre è rivolta ad una attività propriamente prevenzionistica.

È vero che la possibilità di ricorso alla assistenza mutualistica per la totalità dei lavoratori costituisce già di per sé un mezzo abbastanza efficace, data la buona competenza acquisita appunto da alcuni medici mutualistici anche nel campo della medicina del lavoro. Purtroppo, però, tutto ciò non è sufficiente e, semmai, vale soltanto a cautelare individualmente il lavoratore che può così conoscere i pericoli a cui è esposta la propria salute, senza peraltro avere la possibilità di adottare efficaci accorgimenti protettivi, sempreché non abbandoni definitivamente il lavoro pericoloso e si rivolga ad altra attività.

Sembra, invece, che il mantenere il lavoratore in salute e fisicamente integro e il combattere i pericoli del lavoro, siano compiti precipui della organizzazione sanitaria di azienda, che dovrebbe divenire il fulcro di una moderna disciplina prevenzionistica.

Se, quindi, nel complesso, la Commissione parlamentare di inchiesta ha raccolto in materia solo dati non organici e non molto attendibili, ciò non significa che non abbia rilevato quanto si cerca di fare in questo campo da parte della iniziativa pubblica e privata.

La documentazione mette in luce, semmai, il disordine che caratterizza questo settore della prevenzione e, quindi, suggerisce la necessità di unifi-

care gli sforzi che Enti privati e pubblici, tuttavia, compiono con lodevole intenzione.

In particolare, in ordine ai medici di fabbrica, sarebbe auspicabile che essi fossero liberi di operare nelle aziende con la precipua funzione di vigilare sulla salute e sulla integrità fisica dei lavoratori, senza compromissione alcuna con l'uno o l'altro degli opposti interessi. Ciò assicurerebbe loro il libero esercizio della professione e l'assolvimento completo del compito sociale che è loro affidato.

È noto, infatti, che il controllo sanitario dei lavoratori non è sempre segreto, che anzi le aziende spesso se ne valgono per la migliore applicazione dei loro piani produttivi; ciò che offende la personalità del lavoratore ed umilia la dignità professionale del medico.

Naturalmente, la presenza del medico nella fabbrica può essere necessaria giornalmente per ogni turno di lavoro o saltuariamente nella settimana, nel mese e nell'anno, secondo il tipo di attività svolta dalla azienda.

Occorrerebbe, quindi, giungere ad una classificazione delle aziende che dovrebbe tener conto del numero dei dipendenti, delle lavorazioni più o meno pericolose, del grado di morbidità delle maestranze e dell'indice infortunistico.

In pratica è difficile, invece, individuare l'organismo che dovrebbe dirigere l'attività sanitaria nelle aziende.

L'organizzazione sanitaria statale, preposta all'igiene ed alla sanità pubblica, si estende capillarmente nel territorio nazionale attraverso gli appositi uffici locali (province e comuni) senza limiti alla propria azione di vigilanza; particolari disposizioni di legge regolano l'attività lavorativa, per la quale è stato costituito uno specifico corpo medico di vigilanza: l'*Ispettorato medico del lavoro*.

Uffici di igiene e sanità e Ispettorati medici del lavoro potrebbero offrire già le linee essenziali di una struttura idonea, una volta adeguatamente potenziati e coordinati a soddisfare questa esigenza.

Naturalmente occorre risolvere l'importante problema del finanziamento. È opportuno ricordare a questo proposito, che gli Istituti per l'assistenza e la previdenza sociale (I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.N.A.M., tanto per citare i maggiori) dovrebbero destinare una parte della loro attività alla prevenzione, attuando precise disposizioni contenute nelle rispettive leggi istitutive.

Questi istituti, però, si comportano in modo diverso di fronte a tali obblighi, dei quali tengono scarso conto — come è il caso dell'I.N.A.M. — o delegano questa attività ad altri enti — come è il caso dell'I.N.A.I.L. — oppure svolgono una modesta ed inefficace attività prevenzionistica, come è il caso dell'I.N.P.S.

I criteri che ancora informano le assicurazioni sociali gestite da questi istituti, fanno sì che si ricerchi preferibilmente la maggiorazione dei premi assicurativi di fronte all'aggravarsi del rischio assicurato, anziché perseguire la rimozione delle cause oggettive che determinano l'aggravamento dei rischi (malattia, infortuni, invalidità, ecc.).

Poiché compete, però, in ogni caso, agli istituti per l'assistenza e la previdenza sociale l'obbligo di dedicare una parte dei loro mezzi alla prevenzione, si potrebbe esigere da essi la destinazione di una aliquota dei contributi introitati alla costituzione di un Ente statale al quale sia affidata l'attività dei *servizi sanitari di azienda*.

CAPITOLO XIV.

I RISULTATI DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE
SUI SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Sommario: — 109. *La disciplina giuridica dei servizi igienico-assistenziali.*
— 110. *Risultanze della Inchiesta parlamentare: a) acqua da bere.* —
111. *b) lavandini e docce.* — 112. *c) gabinetti.* — 113. *d) spogliatoi.* —
114. *e) refettori e mense.* — 115. *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sui servizi igienico-assistenziali.*

109. — La disciplina giuridica dei servizi igienico-assistenziali.

I servizi igienico-sanitari trovano la loro disciplina giuridica nel capo IV del *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303* (1), con il quale sono state approvate le nuove « *Norme generali per l'igiene del lavoro* ».

La disciplina è completata da alcune disposizioni contenute nei Regolamenti speciali di sicurezza ed igiene sul lavoro per determinate attività a rischio elevato, quali i lavori in sotterraneo ed i lavori nei cassoni ad aria compressa.

Il capo IV prevede nuove disposizioni sui servizi igienico-sanitari, ivi compresi la fornitura e la distribuzione di acqua potabile ed in particolare:

— *a)* fissa il numero massimo di lavoratori che possono usufruire di uno stesso mezzo igienico per lavarsi e stabilisce lo spazio minimo per ogni posto di pulizia nei lavandini collettivi;

— *b)* eleva a 30 il numero massimo di lavoratori che possono servirsi di una medesima latrina, precisandone gli indispensabili requisiti, per salvaguardare l'igiene e la decenza;

— *c)* chiarisce meglio le disposizioni sui bagni a doccia, precisando, altresì, la facoltà attribuita all'Ispettorato di stabilire le condizioni cui devono rispondere e le modalità d'uso, in relazione al ricorrere di rischi igienici di rilevante gravità o particolare natura;

— *d)* estende l'applicazione della norma che prescrive gli spogliatoi alle aziende di qualsiasi natura aventi più di 50 lavoratori, salvo per le aziende particolarmente insalubri, per le quali, ovviamente, l'obbligo sussiste in ogni caso;

(1) v. nota 1, pag. 51.

— e) fissa a 30 il numero minimo dei lavoratori richiesto per l'istituzione dei refettori nelle aziende industriali e commerciali;

— f) determina in modo più preciso le caratteristiche dei locali di ricovero e di riposo, prescrivendo che essi siano forniti di tavolo e di sedie e siano riscaldati d'inverno, anche in vista di una loro eventuale utilizzazione quali refettori in quelle aziende che, come le imprese edili, ne sono abitualmente sprovviste;

— g) estende la sfera di applicazione della disposizione sui dormitori stabili, evitando l'uso, igienicamente non conveniente, di letti sovrapposti o strettamente adiacenti;

— h) sopprime per i lavori industriali le norme sull'impiego, per i dormitori di fortuna, di capanne in paglia, fieno, frasche, ecc., apparendo queste inidonee ad assicurare i minimi requisiti igienici per i lavoratori che vi devono soggiornare;

— i) modifica, sempre per i lavori industriali, le norme sull'arredamento dei dormitori temporanei, prescrivendo che i letti siano sempre forniti di lenzuola, e che, per ciascun lavoratore, sia disponibile una maggiore superficie (da mq. 3 a mq. 3,50); e vieta che al lavoratore sia assegnato, per dormire, soltanto un posto fisso a terra.

Le norme in oggetto rivestono il carattere, comune a tutta la regolamentazione igienica, di considerare cioè l'azienda come un complesso organico, in cui i vari problemi della protezione igienico-sanitaria non possono essere inquadrati se non in modo interdipendente, e non possono essere risolti senza tener conto della loro reciproca interferenza, nell'ambito della intera azienda.

In altri termini, detti problemi sono essenzialmente connessi alla struttura stessa della azienda, ai sistemi di lavorazione in essa adottati, alla sua organizzazione generale; le norme che li disciplinano sono necessariamente generiche e trovano la loro concreta realizzazione, caso per caso, nell'intervento — che, nella materia, assume particolare rilevanza — dell'Ispettorato del lavoro, organo destinato alla vigilanza sulla applicazione delle norme di che trattasi.

In proposito deve sottolinearsi che le indagini sono state svolte con particolare cura e che, da parte dei lavoratori, è stato manifestato un eccezionale e generale interesse.

Tale interessamento assume un aspetto notevolmente positivo ove si tenga presente che esso non ha quel substrato economico che generalmente caratterizza le istanze più intese e diffuse dei lavoratori, bensì si rileva dettato da esigenze igieniche e morali profondamente sentite e reca testimonianza di evoluzione e dignità della classe lavoratrice.

Le risultanze della Inchiesta relative ai servizi igienico-sanitari sono state suddivise distintamente a seconda dei singoli argomenti essenziali.

Ad una descrizione delle norme che disciplinano i diversi oggetti, segue un breve commento che ne specifica la pratica applicazione, soprattutto in rapporto alla accennata genericità delle disposizioni di legge. Successivamente, sono esposti i risultati della Inchiesta, in forma necessariamente riassuntiva, in relazione alla trattazione analitica degli argomenti stessi e, soprattutto, alla eterogeneità delle aziende.

In tal modo è possibile rappresentare una adeguata valutazione delle norme che attualmente disciplinano la materia e puntualizzare la situazione di fatto riscontrata nel corso della Inchiesta, il grado di osservanza delle norme medesime e le proposte che si ritengono opportune in rapporto alla finalità della indagine.

110. — Risultanze della Inchiesta parlamentare: a) acqua da bere.

L'art. 36 (1) delle *Norme di igiene del lavoro* prescrive che, nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente per uso potabile.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

In particolare, la disponibilità dell'acqua da bere deve avvenire, quando ciò sia possibile, mediante la derivazione dal pubblico acquedotto.

Molti stabilimenti usano, invece, provvedere direttamente all'acqua potabile per la propria maestranza mediante pozzi, cisterne od altro. In tali casi è necessario accertarsi della potabilità dell'acqua e ripetere l'accertamento ogni qualvolta sorgesse il sospetto di inquinamento. Quando, accanto all'acqua potabile, è distribuita acqua non sicuramente potabile, destinata ad uso industriale, è necessario che sia fatto apposito richiamo mediante cartelli durevoli affissi presso ogni bocchetta di distribuzione.

(1) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. — *Norme generali per l'igiene del lavoro* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica* in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

.....

ART. 36. — « Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie».

La distribuzione dell'acqua deve essere fatta mediante condotta chiusa, oppure con botti, barili, serbatoi chiusi; e devono essere evitate le secchie, le tinozze e i recipienti semiaperti.

Agli operai deve essere impedito di bere direttamente da brocche, fiaschi, bottiglie, bicchieri collettivi. Le fonti di erogazione debbono essere possibilmente una per ogni posto di lavoro. L'erogazione deve essere fatta preferibilmente mediante cannella a getto saliente o discendente leggermente inclinata verso chi deve servirsene.

Per impedire a chi beve di applicare le labbra al beccuccio o alla cannella, è necessario munire questi ultimi di dispositivi protettivi, quali un anello, una rosetta di punte, oppure disporre la cannella del getto discendente a conveniente altezza.

L'acqua di scolo deve essere raccolta mediante vaschetta e il pavimento circostante deve essere sistemato in modo da evitare ristagni.

Nella generalità delle aziende, è stata riscontrata una adeguata disponibilità di acqua da bere a disposizione dei lavoratori, in genere distribuita con criteri igienici in base alle norme ed ai concetti precedentemente esposti.

Non risultano segnalati casi di acqua inquinata o sospetta di inquinamento.

In un limitato numero di casi, è stata segnalata la non completa gradevolezza e la pesantezza dell'acqua da bere, proveniente da pozzi costruiti dalla azienda, ovvero la dislocazione dell'acqua non nelle immediate vicinanze del posto di lavoro.

In una esigua minoranza di casi sono stati segnalati criteri antigienici per la distribuzione dell'acqua. In una mensa di una grande *azienda meccanica*, per esempio, viene fornito un bicchiere comune per due persone. In alcuni lavori, generalmente all'aperto, quali quelli edili stradali e portuali, l'acqua viene fornita mediante recipienti dai quali tutti gli operai bevono direttamente. In una piccola *azienda siderurgica* della *Italia Meridionale*, i lavoratori debbono acquistare a loro spese da una vicina sorgente l'acqua per bere.

Tali segnalazioni, che completano il quadro delle risultanze negative, debbono considerarsi eccezioni ad un sistema che, nella sua generalità, soddisfa le finalità perseguite dalle norme vigenti in materia.

III. - b) lavandini e docce.

Le *Norme generali per l'igiene del lavoro* prescrivono che, nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente per lavarsi.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono essere osservate le norme igieniche atte ad impedire la diffusione di malattie.

La distribuzione dell'acqua deve essere effettuata in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma.

I lavandini devono essere di almeno uno ogni cinque dipendenti occupati in un turno, e i lavandini collettivi devono disporre di uno spazio di almeno 60 cm. per ogni posto.

Agli operai addetti a lavorazioni particolarmente insudicianti o insalubri il datore di lavoro deve fornire anche adatti mezzi detersivi e per asciugarsi.

I lavori suddetti sono quelli che espongono a materie particolarmente insudicianti o che si svolgono in ambienti molto polverosi o nei quali si sviluppano normalmente fumi, vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelli dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai.

Per i lavoratori addetti a tali lavori molto insalubri, l'Ispettorato del lavoro può prescrivere che il datore di lavoro metta a loro disposizione docce per fare il bagno appena terminato il loro turno di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno, tenuto conto della importanza e natura della azienda.

Alcune di tali condizioni sono stabilite dalla legge: quantità sufficiente di acqua calda e fredda; provvista di mezzi detersivi e per asciugarsi; docce individuali e in locali distinti per i due sessi; riscaldamento dei locali per le docce nella stagione invernale.

L'Ispettorato del lavoro ha facoltà di prescrivere, caso per caso, le ulteriori condizioni che si rendano eventualmente necessarie.

La legge determina, infine, anche l'obbligo per i lavoratori di fare il bagno per la tutela della loro salute in relazione ai rischi cui sono esposti, e la norma è accompagnata da sanzioni penali.

Per la pratica applicazione delle norme relative alle prescrizioni citate, che disciplinano compiutamente la generalità delle situazioni, può rendersi necessaria l'attuazione di alcuni requisiti di carattere speciale, i quali rivestono, tuttavia, specifica importanza in rapporto alla particolare natura delle aziende e che comportano una particolare pulizia della persona al termine del lavoro.

In taluni casi, per esempio, di uso di materiali coloranti, incrostanti e simili, l'operaio deve avere a disposizione nei locali anche acqua calda erogabile mediante cannella unica, onde poter avere la possibilità di variare la temperatura a seconda del bisogno. Il numero delle docce dovrebbe essere

portato ad una per ogni tre operai ed ogni cannella erogatrice deve avere il suo rubinetto per consentire la regolazione del flusso e della temperatura dell'acqua.

Nelle aziende nella quali l'operaio deve manipolare sostanze tossiche, infettanti, imbrattanti, coloranti, ecc., è necessario distribuire, accanto all'acqua per lavarsi, adeguati mezzi detergenti.

L'acqua per lavarsi, oltre che negli appositi locali, dovrebbe essere disponibile anche nelle antilatrine, nel refettorio, nella camera di allattamento, nella infermeria e, in qualche caso, anche direttamente nei locali di lavoro.

Le docce dovrebbero comprendere anche l'antidoccia, cioè un vano contiguo per spogliarsi, separato mediante tramezzo completo o con tendaggi impermeabili.

In certe lavorazioni che espongono a particolari sostanze tossiche, può essere necessario imporre l'obbligo di fare il bagno giornalmente all'uscita dai locali di lavoro. Negli stabilimenti, nei quali i lavoratori sono esposti ad insudiciamento soprattutto delle estremità inferiori, vi devono essere anche dei lavapiedi.

L'accertamento delle situazioni di fatto deve inquadrarsi nella genericità e discrezionalità delle norme che disciplinano tale argomento, in specie nei casi dove sono state lamentate insufficienze da parte dei lavoratori.

Nella generalità dei casi, la disponibilità di acqua corrente per lavarsi è risultata sufficiente alle esigenze dei lavoratori, mentre maggiori sono state le risultanze di carattere negativo per quanto concerne la disponibilità di acqua calda.

In una minoranza delle aziende campionate la quantità ed i requisiti igienici e funzionali degli impianti dei lavandini sono largamente rispettati con sistemazioni moderne e razionali. Nella maggior parte, invece, delle aziende visitate le proporzioni sono osservate al limite, o ne sono leggermente al disotto; in uno scarso numero di aziende i mezzi per lavarsi sono risultati numericamente insufficienti ed igienicamente inadeguati e, tra queste ultime, vi sono anche aziende di media e grande importanza.

Le risultanze di carattere negativo investono soprattutto le aziende dove vengono eseguite attività che determinano un notevole insudiciamento dei lavoratori addettivi, come ad esempio, quasi tutti i reparti delle aziende siderurgiche, numerosi reparti di quelle chimiche e parte di quelle metalmeccaniche e tessili.

Particolarmente notevoli le carenze in alcuni settori quali, ad esempio, quello delle fonderie di seconda fusione, nelle quali esiste una diffusa deficienza dei servizi igienici.

Nelle aziende, dove vi è insufficienza dei mezzi per lavarsi, si sono avute diffuse e vive lamentele dei lavoratori per i lunghi periodi di attesa a cui debbono sottoporsi al termine del lavoro.

Analoga situazione si è avuta per i bagni a doccia. L'obbligo dell'impianto di tali attrezzature è subordinato alla sussistenza di alcune generiche condizioni che l'Ispettorato del lavoro può realizzare con prescrizioni, caso per caso, adeguando la norma alle concrete variabili esigenze igienico-sanitarie aziendali.

In sostanza, la legge non prescrive specificatamente quando vi debbono essere le docce e quante ve ne debbono essere, in quanto l'applicazione è demandata all'apprezzamento della ditta ed alla valutazione discrezionale dell'Ispettorato che ne determina il numero e le caratteristiche.

Un buon numero di aziende dispone di installazioni per bagni a doccia numericamente sufficienti ed adeguati dal punto di vista igienico e razionale con riguardo alla ubicazione.

In frequenti casi sono state lamentate insufficienze totali o parziali per alcune delle quali la fondatezza è discutibile in quanto è necessario accertare, in rapporto alla natura delle lavorazioni, l'obbligo e la quantità delle docce.

Le inadempienze degne di rilievo riguardano:

- la mancanza delle docce;
- la insufficienza numerica delle docce; il numero di docce *pro capite* è risultato oscillare fra valori medi di una per ogni 30-40 dipendenti, calcolando tutti i dipendenti dell'azienda;
- l'insufficienza di acqua calda;
- l'impianto di docce all'aperto (accertato in una *azienda* della provincia di *Firenze*);
- le docce non individuali, ovvero sprovviste di schermi;
- le docce in comune per gruppi di lavoratori da 2 a 5.

Particolarmente degna di nota è la mancanza di docce ed anche di acqua per lavarsi riscontrata in importanti lavori per l'*attività portuale* ed in grandi *depositi ferroviari* per i lavoratori addetti al discarico di carbone alle dipendenze di appaltatori privati.

112. — c) gabinetti.

Le *Norme generali per l'igiene del lavoro* (1) prescrivono che, nelle *aziende industriali e commerciali*, o nelle loro immediate vicinanze, deve esservi almeno una latrina a disposizione dei lavoratori.

(1) v. nota 1, pag. 51.

Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non inferiore a 10, vi devono essere latrine separate per uomini e donne.

Il numero delle latrine non deve essere inferiore ad una per ogni 40 lavoratori nelle aziende preesistenti alla entrata in vigore delle nuove *Norme generali per l'igiene del lavoro* ed a una ogni 30 lavoratori nelle nuove aziende realizzate dopo tale data.

Le latrine non devono comunicare direttamente con i locali di lavoro, e le pareti divisorie e le porte devono essere di altezza sufficiente a salvaguardare la decenza.

Le condizioni igieniche delle latrine devono rispondere alle norme consigliate dalla ingegneria sanitaria.

Particolare attenzione richiede la pulizia delle latrine che, nei grandi stabilimenti, deve essere affidata ad apposito personale.

La situazione concernente la consistenza numerica e qualitativa delle latrine si rivela, nella generalità dei casi, aderente alle disposizioni di legge ed ai criteri della loro pratica applicazione.

Sono, tuttavia, emersi al riguardo rilievi di carattere negativo.

In una minoranza di casi è stato constatato che il numero delle latrine era inferiore a quello — una per ogni 40 lavoratori — fissato dalla legge.

In solo due casi, concernenti aziende di piccola entità, è stata rilevata l'esistenza di latrine promiscue per lavoratori dei due sessi.

Limitati rilievi investono la cattiva ubicazione delle latrine, a volte comunicanti direttamente con il locale di lavoro e, a volte (in genere in grandi aziende), ubicati ad eccessiva distanza (400 metri).

Talune osservazioni hanno riguardato i servizi in oggetto sotto l'aspetto della decenza. Essi si riferiscono all'impiego di latrine fornite di «mezza porta» orizzontale, ovvero non chiudibile ed ispezionabile in qualsiasi momento da parte di un addetto.

In una azienda, le latrine vengono aperte tre volte al giorno in brevi periodi predeterminati.

In due aziende le lavoratrici devono chiedere la chiave al capo reparto.

I lavoratori hanno dimostrato una giustificata intolleranza per queste situazioni che contrastano con le elementari norme della decenza e con le esigenze fisiologiche; inoltre, rappresentano sorpassate forme di controllo che può essere assicurato senza ricorrere a tali mezzi certamente ingiustificati.

Comunque — come anzi detto — casi del genere hanno una incidenza molto limitata, mentre più diffuse sono, invece, le risultanze di carattere negativo concernenti la pulizia periodica e le non buone caratteristiche costruttive.

113. - d) spogliatoi.

Le *Norme generali per l'igiene del lavoro* (1) prescrivono l'impianto dello spogliatoio nelle aziende dove sono occupati più di cinquanta dipendenti ed in quelle - qualunque sia il numero dei dipendenti - particolarmente insalubri ove vengono eseguiti lavori che insudiciano il lavoratore, con impiego di sostanze venefiche, corrosive od infettanti, nonché nelle aziende dove gli abiti dei lavoratori possono essere bagnati durante il lavoro.

La norma è necessariamente generica; tuttavia, i larghi poteri discrezionali riconosciuti in materia all'organo tecnico di vigilanza rendono possibile l'adeguamento, caso per caso, delle prescrizioni alle concrete variabili esigenze che possono presentarsi nella applicazione pratica.

La norma fissa anche alcuni criteri generali ai quali debbono rispondere gli spogliatoi con riguardo alla loro ubicazione ed alle condizioni igienico-ambientali.

Nel caso delle aziende che hanno formato oggetto degli accertamenti la generalità di esse è soggetta all'obbligo dello spogliatoio.

In base agli accertamenti effettuati si sono avute le seguenti risultanze.

La maggioranza delle *aziende*, in esse comprese quelle di grande entità, ha provveduto all'impianto dello spogliatoio. Una minoranza ne è sprovvista; ovvero il locale o lo spazio ad esso destinato manca dei requisiti minimi indispensabili.

Più diffuse sono state, invece, le lamentele per quanto riguarda la ubicazione ed i requisiti igienico-ambientali degli stessi. In alcune *aziende*, infatti, nella sistemazione di tali servizi, si è fatto ricorso a locali marginali, in qualche caso lontani dal posto di lavoro, spesso sistemati in scantinati; per quanto riguarda i requisiti igienico-ambientali le maggiori carenze hanno riguardato la pulizia e il riscaldamento; per le attrezzature, le insufficienze hanno riguardato la mancanza del doppio armadietto, di armadietti individuali e delle serrature.

In pochissimi casi è stata lamentata la promiscuità degli spogliatoi, che la legge prescrive invece distinti per sesso, od anche la completa mancanza di spogliatoi.

Deficienze di carattere notevole sono state rilevate in alcune importanti attività dei pubblici servizi quali quelle dei trasporti ferroviari statali e soprattutto nelle attività portuali, dove la carenza o la notevole insufficienza di spogliatoi e di locali ricovero, in genere, per i lavoratori portuali costituiscono deficienze di carattere rilevante.

(1) v. nota 1, pag. 51.

Nel complesso carenze di notevole portata concernono solo un piccolo numero delle aziende campionate.

In una minoranza di aziende la norma è stata, invece, praticamente applicata con criteri razionali, con adeguata consistenza e con completezza di rifiniture, realizzando condizioni ambientali e funzionali di soddisfacenti igiene e benessere.

Nella maggioranza delle aziende, si è provveduto all'impianto di spogliatoi che, pur non essendo in contrasto con il generico contenuto della norma, per la poco curata rifinitura interna, per gli arredamenti incompleti o non razionali o per la scarsità di aerazione, non rappresentano una applicazione aderente alle concrete esigenze dei lavoratori.

Si sono, comunque, rilevati, con frequenza, concreti progetti di rinnovamento ed ammodernamento degli spogliatoi esistenti.

114. - e) refettori e mense.

Le *Norme generali di igiene del lavoro* (1) disciplinano i refettori e le mense, determinandone l'obbligo nelle aziende che occupano più di trenta dipendenti che rimangano in ciascuna azienda stessa durante gli intervalli di lavoro, nonché nelle aziende, indipendentemente dal numero degli addetti, nelle quali si svolgano lavori particolarmente insalubri.

La legge stabilisce, inoltre, le condizioni alle quali debbono rispondere i refettori. Esse riguardano i requisiti costruttivi ed ambientali e l'arredamento di ciascun refettorio.

L'Ispettorato del lavoro può, in tutto o in parte, esonerare il datore di lavoro dall'obbligo dell'impianto del refettorio, quando non ne riconosca la necessità.

Nelle aziende dove vengono eseguiti lavori particolarmente insalubri e nei casi in cui l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche rimanervi nel tempo destinato alla refezione.

La legge non disciplina l'istituzione delle mense.

L'importanza del refettorio è facilmente intuibile se si pensa alla frequenza, fra gli operai, delle malattie dell'apparato digerente, dovute in buona parte, come affermano gli studiosi, al modo irregolare con il quale essi si nutrono.

È stato anche dimostrato come sia possibile notare un differente rendimento dopo i pasti fra lavoratori che si nutrono con tranquillità, con cibi adatti ed in ambienti appropriati, e quelli che mangiano male, in fretta e

(1) v. nota 1, pag. 51.

in locali non adeguati. In molte aziende, il refettorio è usato anche come locale di riposo e di soggiorno negli intervalli di lavoro.

Le mense hanno avuto una larga diffusione nel dopoguerra, ma la loro istituzione — come si è al riguardo rilevato — non è resa obbligatoria dalla legge.

Anche nel caso in cui vi sia la mensa, è necessario che all'operaio sia data la possibilità di conservare e riscaldare gratuitamente le vivande che ha portato con sé.

Tutte le aziende che hanno formato oggetto della indagine sono soggette all'obbligo del refettorio; non risulta siano stati richiesti e concessi gli esoneri previsti dalla legge.

L'accertamento della situazione di fatto ha rilevato che la maggioranza delle aziende è fornita di locali adibiti a refettorio, tuttavia, non tutti completamente adeguati per quanto riguarda i requisiti costruttivi, gli arredamenti e le attrezzature per la conservazione e riscaldamento delle vivande; ma che, comunque, assolvono allo scopo di poter consumare la refezione con una certa comodità ed igiene.

Una minoranza di aziende — le medie e, più spesso, le piccole, sono sprovviste di refettorio.

In alcuni casi i refettori sono stati recentemente eliminati per far luogo all'impianto di nuovi reparti produttivi.

L'istituzione di mense era, in origine, limitata a poche aziende, generalmente di grande entità. Nel dopoguerra, in conseguenza della difficoltà di reperimento dei viveri e delle agevolazioni rappresentate dalle assegnazioni « *Sepral* », le mense si diffusero notevolmente.

Negli ultimi anni i datori hanno avuto tendenza ad eliminarle, sia perché hanno dato luogo a lamentele da parte delle maestranze, e sia per utilizzare i locali per nuove attività produttive. Vengono, in tali casi, concordate con le maestranze indennità di mancata mensa.

La quantità delle vivande è variabile:

a) un piatto caldo (pasta asciutta, pasta e legumi, pasta con verdure), accompagnato di regola da una porzione di pane;

b) un piatto caldo (come sopra), con porzione di pane, ed un secondo piatto di facile distribuzione (porzione di formaggio o di salumi o di carne in scatola);

c) un piatto caldo (come sopra), con porzione di pane ed un secondo piatto cucinato e variabile (i secondi piatti oltre al precedente numero consistono in carne con contorni e, in qualche caso, pollo).

Modiche quantità di bevande alcoliche vengono servite, su richiesta, a pagamento, mentre in una minoranza di casi, esse vengono offerte gratuitamente.

Nella maggioranza delle mense esistenti è ammessa la cucina speciale per coloro che ne hanno necessità per ragioni di salute.

Per una più ampia disamina dell'argomento ci si richiama ai dati esposti ed alle conclusioni prospettate nella *Relazione* della Commissione parlamentare di inchiesta dedicata alle « provvidenze sussidiarie e integrative » (1).

115. — Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sui servizi igienico-assistenziali.

Sulla base dei dati e delle notizie acquisite nel corso della Inchiesta è possibile trarre le seguenti considerazioni riassuntive in merito alla situazione dei *servizi igienico-assistenziali* nelle aziende.

Le disposizioni di legge, di recente emanazione, che disciplinano la materia, costituiscono uno strumento efficace ed adeguato per realizzare nelle aziende i servizi igienico-assistenziali e di benessere nella misura e nella qualità che la tecnica delle lavorazioni ed i progressi tecnici costruttivi, non meno che le esigenze dei lavoratori, oggi richiedono.

Dette disposizioni sono articolate in alcune norme di portata specifica e ben determinata, e in altre — come si è precisato nella esposizione analitica — di formulazione necessariamente generica, con carattere largamente e necessariamente discrezionale, ma che può essere integrato con le facoltà dispositive che la legge concede agli Ispettorati del lavoro, caso per caso, e che consente l'applicazione pratica dei precetti igienico-sanitari.

Tale sistema si ritiene sia idoneo a raggiungere le proposte finalità e consente allo strumento legislativo di mantenersi vitale ed efficiente per un certo periodo di tempo, anche in rapporto alle mutevoli condizioni che caratterizzano il mondo industriale moderno.

Per le norme che hanno il carattere maggiormente discrezionale — quali quelle che contengono, in genere, i mezzi per lavarsi (docce, detersivi, asciugatoi) — si prospetta la opportunità che il Ministero del Lavoro, mediante adeguate istruzioni emanate agli Ispettorati del lavoro, tenda ad ampliarne per quanto possibile la pratica attuazione allo scopo di rendere uniforme la applicazione della norma e di porre le aziende dello stesso settore e di uguali dimensioni su di uno stesso piano di realizzazioni e di oneri.

Le risultanze della Inchiesta, circa l'attuazione delle norme sui servizi igienico-sanitari e di benessere, possono riassumersi con la considerazione che, in un notevole numero di casi, le imprese hanno provveduto all'impianto ed all'esercizio dei servizi in misura adeguata.

(1) v. Volume XV delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: *Condizioni di vita del lavoratore — Risultati della indagine statistica sugli aspetti aziendali ed extraaziendali*.

Non sempre, tuttavia, l'impianto dei servizi, con riguardo alla loro progettazione, alla quantità, all'accuratezza delle rifiniture ed alla consistenza degli arredamenti, assume quei caratteri di completezza, razionalità e di conforto fisico e psichico, ai quali si riconosce oggi un valore importante, superiore a quello che le imprese nella loro generalità attualmente considerano.

Si deve, tuttavia, osservare che i lavori della Inchiesta hanno coinciso con l'entrata in vigore delle nuove *Norme generali per l'igiene del lavoro* (1), le quali, a partire dal 1° luglio 1956, hanno sostituito le precedenti con alcune notevoli innovazioni.

L'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto richiede certamente un lasso di tempo, ove si consideri che l'attuazione del precetto comporta spesso difficoltà non soltanto economiche, bensì di tecnica costruttiva e di disponibilità di spazio; difficoltà queste che, nelle aziende preesistenti all'entrata in vigore delle nuove norme, spesso condizionano le realizzazioni di che trattasi.

Una esigenza fondamentale e di particolare importanza, è rappresentata dal servizio di ispezione in quanto sulla materia l'Ispettorato del lavoro deve, non solo vigilare per l'applicazione delle norme, ma dettare — e, quindi, preventivamente studiare — le norme stesse per quella parte che viene lasciata alla sua discrezionale valutazione in rapporto alle concrete e variabili situazioni delle varie aziende.

Secondo le notizie più aggiornate, il numero di ispettori del lavoro laureati in medicina, che prestano servizio attivo di ispezione, è di 35; numero che si ritiene indubbiamente inadeguato per un concreto espletamento del servizio di ispezione, per cui se ne auspica un rapido ed adeguato aumento.

Deve, infine, considerarsi che non tutti gli elementi che condizionano i servizi igienico-assistenziali sono regolabili con una disciplina giuridica, o comunque imposta dall'esterno; molti di essi investono, infatti, una interiore forma di disciplina, la cosciente responsabilità dei singoli e, soprattutto, il senso umano dei rapporti fra dirigenti e lavoratori.

In tale campo si sono riscontrate buone premesse che trovano il loro fondamento e la loro documentazione nel sensibile e diffuso interessamento dei lavoratori ai problemi in oggetto, cui non è mancato di corrispondere una notevole attenzione anche da parte degli imprenditori, nei quali si è spesso riscontrata una tendenza a realizzare quei miglioramenti igienico-sanitari che i nuovi sistemi di lavorazione ed i progressi tecnico costruttivi, non meno che le istanze sociali, oggi reclamano.

(1) v. nota 1, pag. 51.

CAPITOLO XV.

I RISULTATI DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE
SUL LAVORO IN SOTTERRANEO

Sommario: — 116. *I lavori in sotterraneo.* — 117. *L'igiene e la sicurezza del lavoro in sotterraneo:* a) *considerazioni generali.* — 118. b) *la ventilazione, la temperatura e l'illuminazione.* — 119. c) *il pericolo di esplosione e di incendio e l'impiego esplosivi.* — 120. d) *i servizi igienico-assistenziali.* — 121. e) *i servizi sanitari.* — 122. f) *ritmi e sicurezza del lavoro.* — 123. *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sul lavoro in sotterraneo.*

116. — I lavori in sotterraneo.

I lavori in sotterraneo, considerati ai fini della indagine, sono quelli che si svolgono nei cantieri per la costruzione di gallerie, con esclusione quindi sia dei lavori nelle miniere e cave, che hanno caratteristiche profondamente diverse, sia dell'esercizio di impianti finiti, quali, ad esempio, le centrali idroelettriche in caverna, gallerie stradali e ferroviarie in esercizio e simili.

Si tratta, nella specie, di uno dei lavori più duri e pericolosi perché si svolge nel sottosuolo, quindi in condizioni non normali; mentre, da un lato, la provvisorietà dei cantieri non consente quelle installazioni permanenti, più sicure e più efficaci che possono adottarsi nell'analogo lavoro delle miniere; dall'altro, tale tipo di lavoro impone ai lavoratori di vivere lontani dalla loro residenza abituale e dalla famiglia.

A caratterizzare maggiormente la peculiarità dei lavori in sotterraneo e dei rischi ad essi connessi, concorrono in modo precipuo esigenze o fattori tecnici ambientali diversi in genere da quelli comuni ad altre branche di attività produttiva, quali: la natura dei terreni e le località, spesso disagiati od impervie in cui i lavori stessi si svolgono; il frequente e largo impiego di esplosivi; la presenza di forti concentrazioni di polveri, fumi e gas, sempre nocivi e talora mortali; la diversità o la variabilità della temperatura ambiente; la presenza, il ristagno e talora l'irruzione improvvisa di acque sotterranee.

Tipici lavori del genere sono rappresentati dalle costruzioni degli impianti idroelettrici, spesso ubicate in zone montane, distanti dai centri abitati, prive di adeguate attrezzature ricettive e sprovviste di collegamenti

rapidi ed efficienti; altri lavori consimili sono costituiti dalle costruzioni delle gallerie, delle caverne, dei pozzi e da altri lavori di perforazione del suolo e del sottosuolo.

Le opere in questione sono in genere di primaria importanza, interessanti svariati settori quali quelli idrico, elettrico, agricolo e della viabilità; presentano, nella esecuzione, una alta rischiosità e possono provocare frequentemente paurose sciagure collettive e causare notevoli danni — per quanto talora poco appariscenti, ma non per questo meno gravi — alla salute dei lavoratori.

Con *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320(1)*, si è provveduto a disciplinare la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in tale particolare settore del lavoro in sotterraneo.

Il provvedimento ha colmato una lacuna legislativa avvertita da tempo, soprattutto, da quando le opere in oggetto hanno assunto, nel quadro della ricostruzione post-bellica e dello sviluppo economico del Paese, un ritmo sempre crescente.

Per la materia in esame, non si è trattato di adeguare norme già esistenti alle mutate esigenze costruttive e prevenzionistiche, scaturite dal progresso tecnico, dallo sviluppo della meccanizzazione e dal più largo impiego di maestranze, quanto di creare *ex novo* un complesso organico ed efficiente di norme giuridiche atte a disciplinare compiutamente il particolare settore.

Il principio informatore del provvedimento è stato quello di conferire alle norme carattere di specificità, attesi i rischi e le condizioni di lavoro che, seppure comuni ad altre branche, presentano nei lavori in sotterraneo un più specifico rilievo.

Sulla base di tale principio informatore, la legislazione segue i seguenti criteri di massima:

— a) adozione di una regolamentazione unitaria per le misure tecniche di prevenzione degli infortuni e per le norme igienico-sanitarie;

— b) formulazione di apposite disposizioni tendenti ad assicurare una adeguata assistenza ai lavoratori in considerazione della particolare gravità ed insalubrità del lavoro in sotterraneo, spesso compiuto — come si è ricordato — in località lontane dai centri abitati;

— c) istituzione di particolari servizi sanitari, di pronto soccorso o di primo intervento, di squadre ed attrezzature di salvataggio per fronteggiare nel migliore dei modi le gravi evenienze che tali lavori comportano.

Oltre alle disposizioni contenute nel *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320(1)*, si applicano, nei lavori in sotterraneo, per i casi non espressamente discipli-

(1) v. nota 3, pag. 47.

nati, le norme generali di prevenzione infortuni, le norme generali di igiene del lavoro e le norme speciali per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni in genere.

Il complesso delle norme ricordate assicura per il settore una disciplina sufficientemente organica, moderna e completa. Non è da escludere, tuttavia, che, a seguito della pratica attuazione di esse, si renda necessaria, a breve scadenza, una loro revisione per colmare quelle inevitabili lacune che la prima formulazione del provvedimento, nonostante la competenza e l'impegno dei compilatori, non avrà potuto evitare.

117. – L'igiene e la sicurezza del lavoro in sotterraneo: a) considerazioni generali.

In merito al settore la zona campionata dalla Inchiesta è stata alquanto ristretta, ma la sua individuazione – in rapporto alla distribuzione geografica ed alle dimensioni delle imprese ed alla natura dei lavori – nonché l'integrazione di notizie desunte da relazioni dell'Ispettorato del lavoro, hanno consentito alla Commissione di acquisire sufficienti elementi di conoscenza delle condizioni di lavoro nel settore.

Gli accertamenti sono stati estesi ai vari aspetti che interessano le condizioni di lavoro, e le risultanze sono state considerate per argomenti secondo la seguente classificazione:

- a) scavi ed armature;
- b) sollevamento e trasporto;
- c) ventilazione, temperatura ed illuminazione;
- d) impiego di esplosivi;
- e) macchine ed attrezzature elettriche;
- f) servizi igienico-assistenziali;
- g) servizi sanitari;
- h) ritmi e sicurezza del lavoro.

In linea generale, si è potuto accertare che un certo miglioramento nelle condizioni di lavoro si è verificato negli ultimi anni a causa del progresso della tecnica al servizio dello scavo. Tale progresso è stato conseguito particolarmente nell'impiego degli esplosivi e delle macchine, nei mezzi di armamento, in quelli di caricamento e trasporto, nonché negli impianti di aerazione ed illuminazione. Negli ultimi decenni si è, pertanto, realizzata una sempre più spinta meccanizzazione nei lavori in sotterraneo che ha elevato in maniera considerevole il grado di sicurezza del lavoro.

Sull'argomento si ritiene utile riportare uno stralcio della relazione presentata dalla direzione di una *azienda*, che illustra quanto è possibile attuare in un cantiere bene organizzato:

« I servizi igienici sono collocati in prossimità dei dormitori e vi si accede senza uscire all'esterno. Altri gabinetti sono, però, distribuiti anche nel cantiere in posizioni opportune. In apposito locale sono state, poi, allestite in numero sufficiente docce funzionanti ad acqua calda e fredda.

Le condizioni di sicurezza dei lavoratori sono particolarmente curate, studiando ed adottando di volta in volta tutti quei provvedimenti che la tecnica e l'esperienza suggeriscono, ed impiegando le attrezzature meccaniche più moderne in modo da ridurre al minimo la fatica.

Per il lavoro di galleria, fin dal 1934, abbiamo introdotto iniezioni di acqua per le perforatrici e sono stati adottati ventilatori aspiranti molto abbondanti in modo da ridurre praticamente a zero il rischio della silicosi.

Ogni operaio viene, inoltre, dotato della attrezzatura idonea a proteggerlo dai pericoli connessi al rispettivo genere di lavoro (elmetti, stivali, guanti, occhiali, maschere, impermeabili, protezioni acustiche, ecc.).

Allo scopo di curare al massimo la protezione dei lavoratori, in adempimento anche alle norme dettate dalle disposizioni di legge emanate in proposito, l'azienda ha costituito un *Centro prevenzione infortuni* che ha l'esplicito scopo di studiare ed attuare le misure necessarie per tendere, nei limiti del possibile, alla eliminazione degli infortuni sul lavoro.

Il cantiere è fornito di mezzi di pronto soccorso; un infermiere è sempre a disposizione; e in brevissimo tempo può essere chiamato sul posto anche il medico, il quale comunque visita due volte la settimana il cantiere.

In ogni caso di infortunio è sempre stato regolarmente informato l'I.N.A.I.L., il quale — per quanto ci risulta — ha sempre svolto le mansioni di sua competenza senza aver dato luogo a lamentele ».

Il testo stralciato — anche se fornisce elementi relativi ad un miglioramento del livello della sicurezza del lavoro — non permette ovviamente di considerare tale miglioramento come assicurato in tutte le aziende del settore; si deve anzi rilevare una certa disparità riscontrata fra azienda e azienda per quanto riguarda il grado di osservanza delle norme e le condizioni del lavoro in genere.

L'esame completo della documentazione pone, al contrario, in evidenza una serie di manchevolezze emerse in occasione degli accertamenti, talune diffuse e di una certa entità, altre di minor rilievo e di carattere occasionale.

Anche se tali manchevolezze possono ritenersi giustificate dalla circostanza che, all'atto degli accertamenti, non erano ancora entrate in vigore

le norme successivamente emanate con il *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320* (1), deve osservarsi che alcune deficienze rilevate erano in stridente contrasto con direttive già affermate (anche se ancora non sul piano giuridico), nella tecnica della conduzione dei lavori del genere per assicurare condizioni eque ed umane di lavoro.

Le stesse risultanze, pertanto, consentono di affermare che il grado di applicazione delle norme e l'instaurazione di condizioni di lavoro adeguate nel settore dei lavori in sotterraneo non sempre sono soddisfacenti, come risulta comprovato dal successivo esame dettagliato dei vari problemi che interessano il settore.

118. - b) la ventilazione, la temperatura e l'illuminazione.

La eliminazione o la diluizione entro limiti di tollerabilità dei gas, delle polveri e dei vapori nocivi e la immissione di aria fresca nei sotterranei, generalmente, è assicurata mediante adeguati impianti di aspirazione e ventilazione dei quali tutti i cantieri sono provvisti.

Il problema — una volta molto grave in tale genere di lavori — è stato, peraltro, attenuato dal diffuso impiego di macchine perforatrici e demolitrici fornite di speciali dispositivi (ad iniezione di acqua o di altro genere) che evitano o limitano il sollevamento della polvere, dai dispositivi antipolvere nella frantumazione dei materiali in sotterraneo e, infine, dalla depurazione dei gas di scarico provenienti dagli scappamenti dei motori a combustione azionanti le macchine per la trazione.

La diffusione ed il perfezionamento di tali attrezzature, e la installazione di accurati impianti per la ventilazione degli scavi, assicurano quasi sempre condizioni igieniche tollerabili negli ambienti particolarmente soggetti ad inquinamenti e riducono il rischio della silicosi, caratteristico in questo genere di lavoro.

Tali considerazioni sono confermate dagli interrogatori diretti dei lavoratori e dai colloqui avuti con le rappresentanze sindacali, dai quali sono emerse risultanze negative sulla materia. Deve tenersi, però, conto che le risposte ottenute sono, almeno in parte, condizionate dal fatto che i lavoratori sono già preparati a lavorare in un ambiente insalubre.

Tuttavia, non sempre è risultata la piena osservanza delle disposizioni relative alle verifiche della polverosità-ambiente da effettuarsi mediante

(1) v. nota 3, pag. 47.

rilevazioni sistematiche con appositi strumenti, verifiche che consentirebbero di porre il problema su di un piano più positivo.

Altre lamentele raccolte da parte dei lavoratori si riferiscono con frequenza all'impiego di locomotori a combustione sprovvisti di apparecchi per la depurazione dei gas di scappamento che producono un notevole inquinamento rendendo l'aria irrespirabile. Risulta che, in casi del genere, l'Ispettorato del lavoro è intervenuto efficacemente per rimuovere gli inconvenienti riscontrati.

Circa l'illuminazione in sotterraneo, anche per quanto risulta da relazioni dell'Ispettorato del lavoro, è stato rilevato che essa non viene sempre applicata in maniera razionale e sufficiente.

In genere si provvede ad illuminare adeguatamente il fronte di avanzamento e i mezzi di trazione; si fornisce il personale di mezzi di illuminazione portatili individuali, mentre non è invece attuato costantemente il sistema di illuminazione con impianti fissi di tutte le gallerie con mezzi indipendenti da quelli individuali e con adeguati livelli medi di luminosità, come è previsto dalle disposizioni regolamentari.

L'illuminazione irrazionale od insufficiente esercita una notevole influenza sul determinismo degli infortuni e delle malattie oculari, per cui è da auspicare un miglioramento delle condizioni di illuminazione del sotterraneo, secondo i consigli della buona tecnica e le disposizioni in vigore.

Indubbiamente, il problema della illuminazione presenta talune difficoltà, tra cui sono da citare, ad esempio, la esigenza di mantenere efficiente l'isolamento dei conduttori, che facilmente possano deteriorarsi e perdere le condizioni primitive di sicurezza a causa dell'ambiente umido e della natura dei lavori, con i conseguenti particolari rischi che il predetto ambiente bagnato del sotterraneo comporta. Altra difficoltà è rappresentata per le gallerie lunghe, dalla rilevante potenza richiesta, che rende difficile l'impiego della prescritta tensione di sicurezza di 25 volts.

I problemi prospettati non presentano, comunque, difficoltà di risoluzione di carattere tecnico, ma essenzialmente di natura economica; per cui, con una efficace vigilanza e con una buona divulgazione delle norme, si potrebbe conseguire una applicazione più estesa dei precetti legislativi.

Circa il problema della temperatura, non si sono riscontrati nella zona campionata, condizioni e valori discordi da quelli consentiti dalle norme in vigore.

Queste limitano la temperatura massima per i lavori in sottosuolo a 30° C, al termometro asciutto, e a 25° C, al termometro bagnato, consentendo, tuttavia, il loro superamento per esigenze imposte dal terreno attraversato a condizioni che l'orario di lavoro venga ridotto a non più di 4 ore giorno-

liere. In nessun caso, tuttavia, è ammesso di superare i 35° C al termometro asciutto e i 30° C al termometro bagnato, salvo che per i lavori urgenti di emergenza, diretti a scongiurare pericoli o per opere di salvataggio.

119. - c) il pericolo di esplosione e di incendio e l'impiego esplosivi.

Le principali cause che possono determinare esplosioni od incidenti nei lavori in sotterraneo sono costituite dalla presenza di grisou (il cui innescò, malgrado le misure di sicurezza specificamente previste, può sempre verificarsi), e della esplosione intempestiva di cariche esplosive impiegate sul fronte di avanzamento.

La prima causa è relativamente circoscritta in quanto la presenza di gas nei lavori in sotterraneo è generalmente nota, per cui i gravi incidenti, talora mortali e collettivi, devono attribuirsi alla mancata applicazione delle cautele necessarie, che non riguardano soltanto le misure specifiche di sicurezza, ma la condotta generale dei lavori.

In particolare per quanto concerne le rivendicazioni dei lavoratori per la «indennità gas», esse si riassumono nelle seguenti dichiarazioni.

Dal colloquio con i rappresentanti provinciali di una *Organizzazione sindacale dei lavoratori di Chieti* si desumono i seguenti dati:

— *domanda*: «Nel formulare la vostra relazione, vi siete attenuti strettamente a dati di fatto e a situazioni oggettive?».

— *risposta*: «Sì, abbiamo cercato di illustrare come vivono i lavoratori, come raggiungono i cantieri, il trattamento che hanno e, per quello che conosciamo, quali sono le evasioni che vi possono essere per la parte contributiva e assicurativa, nonché per le misure preventive contro gli infortuni.

In merito a questo memoriale, ci siamo riferiti solamente a fatti controllabili e che ci sono stati riferiti dai lavoratori. Non sono presenti, pertanto, elementi propagandistici che tendano a svisare le situazioni oggettive.

Vi è piuttosto da rilevare un fatto che è stato trascurato, per errore; e, cioè, che gli strumenti rilevatori della consistenza del gas nelle gallerie sono stati manomessi.

In una galleria è così accaduto che, immediatamente dopo la esplosione delle mine, i lavoratori sono entrati nella galleria stessa ed hanno cominciato a sentire pesantezza al capo; ciò stava a significare la presenza di gas. A seguito di sollecitazioni, hanno fatto portare in sede di avanzamento gli strumenti; ma, poiché non davano alcun segnale, gli stessi sono stati sottoposti a controllo, il quale ha rilevato l'otturazione della tubatura.

Dietro richiesta di chiarimenti, l'azienda ha risposto che tale fatto sarebbe avvenuto, non per evitare la segnalazione della presenza del gas, quanto per salvare l'eventuale logorio degli strumenti stessi. Poiché non era molto tempo che era avvenuto un grave incidente, e vi era un certo allarme, si cercava così di evitare che i lavoratori venissero a conoscenza dello stato di consistenza degli strumenti. Si è, poi, misurato nuovamente il gas, e gli strumenti hanno segnato « esplosivo ».

— *domanda*: « Comunque non è accaduto nulla? Del resto, non si comprende come una ditta possa, dolosamente, fare accadere un fatto simile ».

— *risposta*: « È noto che, dopo l'esplosione, per lo meno per una ora, misurandolo, il gas risulta rilevante. Quindi, i lavoratori dovrebbero aspettare all'uscita della galleria.

È avvenuto che, dopo l'esplosione della mina, visto che gli strumenti segnavano « esplosivo », i lavoratori si sono rifiutati di entrare immediatamente in galleria ed hanno chiesto di ritardare l'ingresso di una ora e mezza. Dopo una ora di attesa essi volevano rientrare, ma la ditta lo ha impedito; e così è nato lo sciopero, in quanto i lavoratori chiedevano che venisse loro pagata l'ora di attesa, mentre la ditta stessa si rifiutava di farlo.

Questa situazione è durata tre giorni; la volata si faceva alla fine delle otto ore. Ed i lavoratori andavano via subito; mentre, per il turno successivo, si osservava un ritardo di entrata di una ora. Si è lavorato, quindi, per tre giorni con un turno sì ed uno no, e questo per volontà dei lavoratori. Soltanto che quelli che saltavano il turno non venivano pagati. Questo, perché l'azienda non ha permesso l'ora di attesa dopo il brillamento delle mine ».

— *domanda*: « Non esistono norme di legge in proposito? ».

— *risposta*: « Contrattualmente, non esiste niente; forse esiste al riguardo una norma, ma non ne siamo sicuri. In proposito, abbiamo fatto delle richieste; e, per di più, l'indennità di gas era stata sospesa contrariamente a quanto stabilisce il contratto di lavoro ».

— *domanda*: « Le autorità provinciali non sono intervenute? ».

— *risposta*: « È stato chiesto l'intervento dell'Ispettorato del lavoro ».

Per le particolari condizioni di disagio, rappresentate dal lavoro in galleria, in presenza di gas, in presenza di acqua o di forti getti d'acqua sotto pressione, i vigenti contratti di lavoro prevedono la erogazione di determinate indennità (percentuali di maggiorazione sulla paga). La corresponsione di tali indennità rappresenta il frutto di dure lotte sostenute dai lavoratori

nel passato per ottenere il riconoscimento dei particolari rischi accennati.

Non sempre tali indennità vengono riconosciute. Si riportano, in proposito, alcune risultanze emerse dai colloqui avuti con i rappresentanti di una *Organizzazione provinciale* di lavoratori:

« Circa l'*indennità di gas*, la commissione interna – dopo averne ripetutamente rivendicato la corresponsione in quanto nel cantiere si erano avute numerose manifestazioni gassose, sia durante i lavori di apertura della «finestra», che durante i lavori di avanzamento del tratto di galleria – ha riaffermato il diritto dei lavoratori; e, di fronte al rigetto delle richieste da parte della impresa, ha proclamato una sospensione di lavoro, in segno di protesta, della durata di due ore.

All'atto della fine dello sciopero, la direzione aziendale ha impedito la ripresa del lavoro, realizzando di fatto la serrata. Dopo tre giorni, la direzione ha proceduto al licenziamento di due membri della commissione interna, motivandolo: *per abbandono del posto di lavoro*.

La lotta dei lavoratori per questa aggravante si è contenuta per alcune settimane. Solo dopo tre mesi, l'impresa ha riconosciuto la presenza di gas in galleria, corrispondendo da tale data la prevista indennità, ma non ha fornito ai lavoratori i mezzi atti a garantire la sicurezza del lavoro. Successivamente, nella galleria vi è stata una esplosione di grisou, e sei lavoratori hanno perduto la vita, mentre un altro è stato ferito gravemente.

Anche un'altra impresa ha concesso l'*indennità di gas*, dopo numerose proteste dei lavoratori. Il contratto integrativo provinciale afferma testualmente: « . . . detta indennità va corrisposta a tutti i lavoratori operanti nell'interno nei tronchi di galleria attraversanti terreni nei quali sia stata riscontrata o si risconterà nel corso dei lavori stessi, la presenza di gas, e verrà corrisposta fino alla ultimazione dei lavori di avanzamento ». E prosegue: « Si chiarisce che la suddetta indennità dovrà essere corrisposta dal momento in cui si avrà la prima manifestazione, sino all'ultimazione dei lavori di avanzamento, indipendentemente da ulteriori manifestazioni ».

In rapporto a quanto precede, vi è da rilevare, non solo l'aperta violazione del contratto per lo sfruttamento della manodopera, ma anche la mancanza di predisposizione da parte delle ditte di tutte le misure di prevenzione necessarie per salvaguardare la vita dei lavoratori.

La maggioranza delle ditte non corrisponde, poi, l'*indennità per la presenza di acqua*, sebbene il lavoro si svolga in acqua od in presenza di infiltrazioni di acqua.

In tema di pericoli di esplosione o di incendio nel lavoro in sotterraneo, si portano alcune risultanze emerse dal colloquio con il capo di un *Ispettorato del lavoro dell'Italia Centrale*:

— *domanda*: « Quale è il grado di osservanza delle norme protettive del lavoro e quali le situazioni più gravi che si sono verificate? ».

— *risposta*: « Per quanto riguarda la protezione degli operai, le ditte hanno, più o meno, adottato le prescritte misure prevenzionistiche.

Circa una disgrazia accaduta in una miniera della zona, sembra che, quella mattina, non fosse avvenuta la misurazione del gas. E, pertanto, su questa base, è stato redatto il rapporto. Precedentemente, alla ditta in questione, era stato prescritto di tenere le lampade rilevatrici lungo la galleria ».

Le esplosioni intempestive di esplosivi e di mine rappresentano il rischio di maggiore entità, in quanto l'impiego degli esplosivi è generalizzato in quasi tutti i lavori in sotterraneo. È da tener presente che, accaduto l'incidente, è successivamente molto difficile identificare le origini. E ciò, in quanto le esplosioni eliminano tutti quegli elementi obiettivi, il cui esame consentirebbe di risalire alle cause ed alle circostanze che hanno determinato l'incidente stesso.

Le risultanze degli accertamenti consentono, tuttavia, dopo fatti del genere, di formulare fondate ipotesi. È, così, possibile attribuire l'evento di alcuni incidenti a difetto di costruzione dei mezzi di esplosione. È noto, infatti, che una delle cause più frequenti è costituita dalla cosiddetta « miccia falsa »; cioè, da quella miccia che, per cattiva fabbricazione, brucia a velocità superiore rispetto a quella dichiarata dal costruttore, ed in base alla quale vengono calcolati i tempi della esplosione.

Altri incidenti sono provocati dai residui di esplosivo che esplodono durante le successive perforazioni, ovvero durante il trasporto del materiale abbattuto. La formazione di tali residui non è dovuta a difettose preparazioni delle cariche, ma spesso alla conformazione geologica della roccia che può determinare i cosiddetti « capricci » nel brillamento delle mine.

Inoltre, un colpo può spesso neutralizzare un altro colpo; ossia una cartuccia, scoppiando, può portare via un pezzo di roccia nel quale era stata collocata un'altra cartuccia, come pure lo scoppio e la pressione possono otturare di detriti un foro contenente polvere.

Scoppi fuori tempo possono essere provocati dalla disposizione delle varie micce che costituiscono una volata (costituita talvolta anche da più decine di micce); se la disposizione non è eseguita a regola d'arte, si può determinare l'accorciamento del tempo di combustione di alcune micce e

la conseguente esplosione anticipata delle relative cariche, il cui effetto colpisce i lavoratori che non si siano ancora allontanati dal fronte di avanzamento.

Ancorché non si possa dubitare della diligenza e della perizia dei lavoratori che effettuano le relative operazioni — i quali, essendo direttamente interessati agli eventuali scoppi dovrebbero avere vivo ed immediato il senso del pericolo al quale sono esposti — le cause di infortunio sopracitate impongono l'esigenza di orientare le misure antinfortunistiche su di una condotta di lavoro concepita strutturalmente in modo prudente ed adeguato, e che può articolarsi nei seguenti punti:

a) impiego di personale professionalmente e fisicamente idoneo (« sono problemi, questi, di istruzione professionale e di educazione civile », dichiara una *Organizzazione sindacale*).

In proposito, si dovrebbe esigere che i « fuochini » (operai che preparano e innescano le micce) abbiano sempre una adeguata preparazione professionale, circostanza posta in risalto anche dal Ministero del Lavoro, in una recente circolare;

b) necessità di eseguire costantemente controlli rigorosi da parte degli organi competenti;

c) abolizione in taluni casi del lavoro a cottimo che, in ispecie se effettuato con carattere progressivo (più aumentano i ritmi di avanzamento e più aumenta il cottimo), costituisce un incentivo che non si concilia con un buon livello di sicurezza.

120. — d) i servizi igienico-assistenziali.

L'argomento dei *servizi igienico-assistenziali* è uno dei più importanti ai fini della tutela e del benessere dei lavoratori addetti alle attività in questione; ed anche in corrispondenza del diffuso interessamento dei lavoratori al problema, ad esso è stata dedicata una particolare attenzione.

La materia è stata trattata in modo adeguatamente esteso dalla nuova regolamentazione del lavoro in sotterraneo disposta con il *D.P.R. n. 320* (1).

È noto, infatti, che i cantieri sono generalmente lontani dai centri abitati, spesso in alta montagna, dove le condizioni climatiche assumono caratteristiche ben note e, pertanto, i problemi dell'alloggiamento e della alimentazione dei lavoratori rivestono particolare importanza.

Le norme regolamentari stabiliscono le apparecchiature che l'imprenditore è tenuto ad approntare nei cantieri, allo scopo di consentire alle mae-

(1) v. nota 3, pag. 47.

stranze di provvedere alla pulizia personale, alla alimentazione ed al necessario riposo; il tutto in modo soddisfacente atto a ritemperare il fisico e a riacquistare le energie perdute durante il lavoro.

Sono, perciò, stabilite precise disposizioni sui requisiti costruttivi dei baraccamenti, sul loro riscaldamento in rapporto alle condizioni climatiche della località e sulla illuminazione artificiale degli stessi, sulle strade interne, sui piazzali e, in genere, sui luoghi destinati al transito pedonale e veicolare.

Un gruppo di articoli disciplina la fornitura dei mezzi per la pulizia personale – lavandini, docce, spogliatoi – e l'approvvigionamento della acqua potabile all'esterno ed all'interno del sotterraneo per assicurarne ad ogni operaio una conveniente disponibilità.

Altre norme regolano l'allestimento ed il funzionamento delle mense, dei refettori e dei locali di soggiorno.

Le indagini eseguite in argomento hanno condotto alle seguenti risultanze.

Pressoché tutti i cantieri sono forniti di mense, generalmente attrezzate in modo sufficiente per la preparazione dei pasti costituiti da un primo e secondo piatto con contorno (sono esclusi il pane ed il vino). La spesa a carico dei lavoratori è, in media, di circa 400 lire al giorno; dedotte lire 55, corrisposte per indennità di mensa, la spesa effettiva ammonta a circa lire 350, a cui si deve aggiungere l'importo del pane e del vino. L'esborso totale *pro-capite* si aggira quindi, sulle 500 lire al giorno. Le cifre riportate si riferiscono ai cantieri delle grandi aziende, bene attrezzati, ed interessano la maggioranza dei lavoratori del settore.

In alcune aziende sono state rilevate a carico dei lavoratori spese maggiori (600 lire) corrispondenti alla paga di circa 4 ore di lavoro per operai aventi la qualifica di manovale comune. La cifra predetta, se anche corrisponde alle effettive spese sostenute per la mensa, sembra alquanto eccessiva in rapporto al guadagno medio dell'operaio. Poiché, però, l'aumento della spesa media è legato a circostanze contingenti o peculiari di qualche cantiere, sarebbe auspicabile, in tali casi, che i contratti di lavoro diano la possibilità di adeguare l'importo della indennità di mensa alle predette circostanze.

Da segnalare, comunque, alcune accentuate disparità di trattamento tra azienda e azienda, sia in rapporto alla spesa che alla quantità e alla qualità della mensa.

Anche al riguardo dei baraccamenti e dei relativi servizi igienico-sanitari, sono state segnalate disparità sensibili. In alcune imprese – le migliori per attrezzature – gli alloggi ed i servizi sono stati costruiti e mantenuti in condizioni adeguate, confortevoli e decorose.

In una piccola parte delle imprese campionate, sono stati rilevati inconvenienti e deficienze che riguardano principalmente:

- la costruzione di baracche non sufficientemente isolate dal suolo;
- il ricambio a troppo lunghi periodi, od anche mancanza della biancheria da letto;
- l'insufficienza degli spogliatoi e delle docce;
- l'uso di brande sovrapposte e l'insufficiente cubatura delle baracche.

La documentazione raccolta — che, per l'argomento in oggetto, è la più ampia — viene riassunta in alcune dichiarazioni raccolte dalle direzioni aziendali, dai lavoratori e dai rappresentanti di varie *Organizzazioni sindacali*.

Dalla relazione presentata dalla direzione di un *cantiere* si riporta il seguente stralcio:

« In ogni cantiere esistono mense aziendali attrezzate ed esercite direttamente dagli stessi operai ed a totale spesa della società. Appositi lavoratori, a ciò delegati, determinano giornalmente la composizione del pasto ed il relativo costo unitario — conteggiando in esso esclusivamente il valore dei generi alimentari che lo compongono — che è posto a carico dei lavoratori. L'importo medio giornaliero è di circa lire 390. La società concorre nelle spese con una « quota rimborso mensa » di lire 55 giornaliera.

La batteria da cucina è costituita da caldaie e friggitrice elettriche; le stoviglie sono costituite da piatti, bicchieri — tutti di vetro infrangibile — e posate di acciaio inossidabile. Le mense durante la stagione fredda vengono riscaldate con apposito impianto; e le cucine sono dotate di aspiratori.

A causa della notevole distanza che intercorre tra le residenze dei singoli lavoratori e la sede del cantiere, essi non possono rientrare quotidianamente presso le proprie famiglie; pertanto, la società ha allestito adeguati dormitori, dotandoli di una attrezzatura idonea. Essi sono costituiti da camerate, che durante la stagione fredda vengono riscaldate, capaci mediamente di 20 posti-letto, con una cubatura di oltre 12 mc. per ogni posto.

Ciascun lavoratore ha a disposizione un letto fornito di rete (con materasso di crine, lenzuola, coperte di lana e copriletto), un armadietto, uno sgabello. Inoltre, esiste un tavolino ogni due operai. Al centro di due camerate affiancate, sono disposti i servizi igienici costituiti da lavabi a canale con 16 posti, con disponibilità di acqua calda e fredda, 6 orinatoi e 6 gabinetti alla turca dotati di acqua corrente ».

La commissione interna di una grande *azienda* della *Italia Settentrionale* così si è espressa:

« La mensa aziendale, gestita direttamente dalla società, funziona a giudizio della commissione interna, in modo perfetto. I lavoratori sosten-

gono le sole spese vive e nessuna maggiorazione viene effettuata per la confezione dei pasti. In media, l'onere si aggira sulle 154 lire per pasto, escluso il pane, vino e frutta. La spesa mensile sostenuta dai singoli lavoratori è di circa lire 12.000. Il pasto è composto dalla minestra, e della pietanza (spesso, con possibilità di scelta) e contorno. L'azienda fornisce piatti, bicchieri in vetro e posate in acciaio inossidabile. L'alloggio è gratuito. Il corredo è costituito da: branda, materasso, guanciaie, 2 lenzuola (che vengono cambiate, al massimo, ogni 15 giorni), federa, 4 coperte, armadietto, tavolinetto e sgabello. Nel cantiere esistono adeguati e decorosi servizi igienici.

Così come scrupolosamente applicate dalla azienda, sono le norme di sicurezza sul luogo di lavoro. Le corde dei piani inclinati vengono cambiate ogni biennio. A volte è lo stesso lavoratore che non osserva le norme preventive, e diversi infortuni, del resto di non grave entità, succedono proprio per la incuria degli operai.

L'azienda svolge molta propaganda antintortunistica ed ha anche assunto un incaricato specializzato in tale campo, con compiti di vigilanza. Tutti i dipendenti sono stati forniti di opuscoli di propaganda e di regolamentazione antinfortunistica. Infortuni, in genere, se ne verificano di rado e sono regolarmente registrati dalla azienda.

Sono osservate alla lettera le norme previdenziali. Ogni anno vengono anche effettuate le schermografie ai lavoratori ».

Dai colloqui avuti con i lavoratori di una *azienda mineraria* si riportano le seguenti risposte:

— *Impiegato*: « Gli impiegati del cantiere usufruiscono della stessa mensa della società (appaltatrice) e pagano, però, di più dei dipendenti della ditta appaltatrice (cioè, lire 350 contro 200 circa). Gli alloggiamenti sono ottimi ».

— *Operaio*: « Il vitto fornito dalla mensa è di discreta qualità e di quantità sufficiente; e l'alloggio è decoroso ».

— *Minatore*: « Il trattamento della mensa aziendale è discreto. Potrebbe essere migliorata la confezione del vitto; la quantità è, però, sufficiente ».

— *Minatore*: « Ottimi sono gli alloggi e la mensa ».

Dalle note informative sulla situazione di lavoro e di vita dei dipendenti dei *cantieri idroelettrici* presentate da una *Camera confederale del lavoro*, si rileva quanto segue:

« Il lavoratore dei cantieri idroelettrici di alta montagna, si può dire, abbia scelto il luogo della sua dimora abituale nel cantiere stesso. Infatti,

essendo i maggiori cantieri dislocati ad una altitudine sul mare che va da un minimo di 1500 a 2000 e più metri, le possibilità di tornare alla propria abitazione giornalmente, o anche settimanalmente, sono poche. Sicché, si può affermare che sia il cantiere stesso l'abituale dimora dell'operaio.

In generale, gli alloggiamenti nei grandi cantieri sono forniti di baracche di legno con pavimento sopraelevato dal terreno. Nelle medie e piccole aziende, la situazione è, però, più scabrosa. Ci si limita, molte volte, a costruire baracche di legno che non hanno i requisiti voluti dalla legge (*D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320*) (1). L'arredamento lascia molto a desiderare; mancano in molti casi le lenzuola, gli attaccapanni, le mensole individuali ed i sedili. In alcuni cantieri le brande sono sovrapposte e la cubatura è inferiore ai 10 metri per ogni lavoratore come stabilisce l'art. 85 del *D.P.R. n. 320* sopracitato (1). È il caso di una impresa dove circa 700 operai dormono in baraccamenti, ove le brande sono sovrapposte.

Le lenzuola e le federe, dove esistono, non sono lavate ogni dieci giorni, ma, di media, ogni mese.

Difettano gli spogliatoi e le docce. Non tutti i cantieri hanno mense e refettori attrezzati convenientemente o forniti di sufficiente personale. Al cantiere suddetto gli operai debbono ancora fare la coda per ritirare allo sportello della cucina i loro pasti. La composizione delle tabelle alimentari non viene mai concordata tra imprenditore e lavoratore come invece prescrive l'art. 91 del *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320* (1).

(1) *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320. - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.* (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, Suppl. ord.; v. avviso di rettifica in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

.....

ART. 85. — « Gli alloggiamenti devono:

a) essere dotati, per ogni lavoratore, di un lettino o di una branda con rete metallica, corredata di un materasso di lana, o di capok, o di crine, di cuscino e di coperte adeguatamente alle condizioni climatiche, nonchè di lenzuola e di federe per il cuscino;

b) essere dotati di attaccapanni, sedile e mensolina individuali;

c) avere, per ogni lavoratore, una cubatura di almeno 10 metri e lo spazio libero fra un posto e l'altro di almeno 70 centimetri.

È vietato l'uso di lettini o di brande sovrapposte.

L'Ispettorato del lavoro può tuttavia consentire, quando ricorrono particolari difficoltà ambientali, che le brande siano sovrapposte in non più di due piani. In tal caso, lo spazio libero fra una branda e la soprastante deve essere di almeno un metro e la branda superiore deve essere altresì distanziata dal soffitto di almeno m. 1,20.

Qualora i letti siano sistemati in due file, il passaggio tra una fila e l'altra deve avere larghezza non inferiore a m. 1,50.

Gli alloggiamenti devono essere mantenuti, da apposito personale, in stato di scrupolosa pulizia e devono essere disinfettati e disinfestati almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qual-

Il costo dei pasti che si consumano in cantiere è elevato. Infatti, il costo di un primo piatto di minestra in brodo o asciutta e un secondo di carne (o alcune volte di formaggio solo o salumi) con poco contorno, si aggira in media, dalle lire 180 alle 210, a seconda dei cantieri. Con pane e vino il costo giornaliero per i due pasti è di circa lire 600 (seicento), pari a tre ore esatte di retribuzione del manovale comune (retribuzione comprensiva della quota gratifica e festività).

L'alto costo del vitto è dovuto anche al fatto che — contrariamente a quanto previsto dall'art. 56 del contratto collettivo di lavoro della edilizia del 18 dicembre 1954, ancora in vigore — le spese di trasporto dei viveri (che dovrebbero essere a carico della azienda) sono messe a carico del lavoratore. Alcune imprese poi, appaltano addirittura il servizio ad altre aziende; e questo porta, quale conseguenza, un aumento del costo del vitto legato ad una diminuzione qualitativa del vitto stesso.

Nei cantieri idroelettrici, per contratto nazionale e per legge, devono esistere la mensa ed il locale refettorio. Le spese per l'attrezzatura e per la confezione dei pasti sono a carico delle imprese, mentre il costo vivo dei generi è a carico del lavoratore. I lavoratori fruiscono di una specie di indennità concorso spesa che è pari a lire 35 giornaliere. In alcuni cantieri, questa indennità è stata elevata a 55 lire al giorno in base ad accordi aziendali o in lire 76 giornaliere ».

Dalla relazione presentata da una altra *Organizzazione di lavoratori* si rileva:

volta se ne manifesti la necessità. Le lenzuola e le federe devono essere lavate almeno ogni dieci giorni ».

.....

ART. 91. — « Nei cantieri ove siano alloggiati più di 50 lavoratori, dei quali almeno dieci facciano richiesta, l'imprenditore deve istituire un servizio di mensa e deve fornire, a suo carico, il personale e l'attrezzatura necessaria per la preparazione dei pasti caldi.

Il funzionamento della mensa e la composizione delle tabelle alimentari devono essere regolati mediante accordi fra l'imprenditore ed i lavoratori.

Per l'approvvigionamento e la conservazione dei viveri devono osservarsi le norme necessarie a garantire i requisiti igienici.

La cucina deve essere installata entro ambienti chiusi e deve essere convenientemente arredata e mantenuta in condizioni di scrupolosa pulizia.

Anche i lavoratori che non alloggino presso il cantiere hanno facoltà di fruire della mensa. Qualora essi rinuncino a tale facoltà, l'imprenditore ha l'obbligo di fornire loro i mezzi necessari per riscaldare le vivande che i lavoratori stessi giornalmente portino con sé.

Quando non ricorre a norma del primo comma, l'obbligo della mensa e non vi sia possibilità per i lavoratori, nel luogo ove sorge il cantiere, di provvedersi di viveri dai normali esercizi, l'imprenditore deve assicurare la disponibilità sul posto e, se richiesto dai lavoratori, provvedere all'istituzione di una mensa ».

« Nei grossi cantieri i baraccamenti per gli operai assolvono a stento alle esigenze minime di quelli che vi abitano. Qualche volta non è nemmeno raggiunto questo minimo, in specie ove l'altitudine è sensibile.

Nel complesso, la sistemazione degli operai nei nostri cantieri non è nemmeno lontanamente da confrontare con la sistemazione degli operai nostri che lavorano nei cantieri idroelettrici della Svizzera. E i nostri lavoratori sentono una certa umiliazione per questa differenza di trattamento ».

121. — e) i servizi sanitari.

I *servizi sanitari* rivestono particolare importanza nel settore dei lavori in sotterraneo, sia per i gravi rischi propri di tali lavori, e sia per la ubicazione degli stessi, generalmente isolata e di difficile accesso con i mezzi a disposizione dei servizi pubblici di pronto soccorso per il trasporto di eventuali feriti o malati.

Le norme regolamentari, contenute nel citato *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 (1)*, disciplinano i servizi sanitari per assicurare una adeguata assistenza ai lavoratori che hanno bisogno di cure. Secondo tali norme, devono essere disponibili presso tutti i cantieri adeguati presidî medico-chirurgici e idonei mezzi di trasporto. La consistenza dei presidî e del personale è stabilita in relazione alla importanza dei cantieri, valutata in rapporto al numero dei lavoratori occupati.

Le risultanze della Inchiesta dimostrano, nella applicazione delle norme predette, differenze sostanziali fra cantieri e cantieri.

Nei cantieri più importanti e bene organizzati è assicurata la presenza continua di un infermiere e quella periodica di un medico; in altri cantieri, invece, è risultata una sensibile carenza di presidî e di personale.

Le *Organizzazioni sindacali* hanno sottolineato la necessità di assicurare in ciascun posto di lavoro una adeguata assistenza sanitaria. In proposito, si cita la dichiarazione formulata da una di esse, la quale si è espressa nei seguenti termini:

« Vi sono dei cantieri idroelettrici veramente importanti per il numero degli operai in essi occupati, che distano dal più vicino ospedale molti chilometri e sono collegati con il fondo valle solo da strade per lo più in cattivo stato e con molti tornanti.

Ora, in detti cantieri, non sempre esiste una autolettiga per il trasporto dei feriti; e, così, questo — quando necessario — viene effettuato presentemente con qualche camioncino sul quale si pone una comune barella.

(1) v. nota 3, pag. 47.

È evidente che con questi mezzi, per i feriti — che sono solitamente gravi, se ne è disposto il ricovero in ospedale — il trasporto rappresenta spesso una grave sofferenza. Non è possibile imporre alle imprese esecutrici dei lavori di essere fornite di autolettiga?

E l'I.N.A.I.L. non può, per questo, fare qualche «cosa?».

La commissione interna di un grande cantiere della *Italia Settentrionale*, elogiando il buon funzionamento dei servizi sanitari, si è espressa nei termini seguenti:

« Il medico si reca al cantiere due volte la settimana, ed ogni qualvolta venga chiamato per casi urgenti. Sul luogo di lavoro, presta servizio continuativo un infermiere, il quale è sempre a disposizione dei lavoratori. Quando un lavoratore subisce un infortunio, viene avviato all'Ospedale, subito dopo la prima medicazione effettuata presso il cantiere ».

In un'altra zona, la C.I.S.L. ha richiamato l'attenzione sulla difformità di applicazione delle norme fra cantieri e cantieri, e sulla necessità di disporre di una autolettiga, dichiarando:

« Visitando più di un cantiere, vedrete la differenza sostanziale di vita dei lavoratori fra un cantiere e l'altro. In alcune imprese non vi sono locali di pronto soccorso, ma solo la cassetta del pronto soccorso. Non vi sono mezzi per trasportare un ferito; ed abbiamo avuto qui già sei morti. Dicono che è a disposizione la macchina della ditta; ma noi vogliamo un apposito mezzo ed un infermiere ».

In sostanza, talune delle lagnanze espresse si riferiscono a condizioni obiettive non facilmente superabili, mentre altre esigenze rappresentate corrispondono ad una applicazione talvolta incompleta delle norme che hanno per oggetto necessità effettive ed importanti ai fini della tutela dei lavoratori.

122. — f) ritmi e sicurezza del lavoro.

Alcune cause mediate dei sinistri che si verificano con frequenza nei cantieri vanno identificate, oltre che nelle difficili condizioni dei lavori, anche ed in misura notevole nel ritmo eccessivamente accelerato legato ad un sistema di retribuzione a forte incentivo. Tali condizioni mal si conciliano — e anzi, sono spesso in netto contrasto — con le esigenze della sicurezza del

delicato lavoro, specie in relazione a particolari, difficili ed imprevedibili condizioni del terreno attraversato.

In taluni casi, viene premiato un determinato ritmo di lavoro, anche se il sistema di retribuzione non assume le caratteristiche di un vero cottimo. Si preordina, cioè, l'ultimazione di alcune operazioni entro scadenze stabilite. Tale sistema pone in atto condizioni di lavoro eccessivamente affrettate, le quali, con molta frequenza, sono incompatibili con la sicurezza del lavoro stesso, e che, inoltre, ricorrono nella maggior parte degli infortuni più gravi, consentendo di identificare con fondata presunzione, in dette condizioni la causa principale del loro determinarsi.

Al riguardo, si citano le dichiarazioni fornite da una commissione interna:

«Sebbene i lavori inerenti alle costruzioni idroelettriche si svolgano in economia, e la retribuzione sia a giornata e non a cottimo, dai lavoratori si pretende un ritmo di lavoro, che in pratica può essere, considerato cottimo. Dalle imprese viene fissato, unilateralmente, il numero dei getti e degli impasti di calce struzzo, il numero delle centine da montare, il numero delle volate (esplosione mine e sgombero materiale all'avanzamento) da effettuare nel corso del turno di lavoro. La minaccia di licenziamento, le sospensioni e le multe inflitte, fanno sì che la norma fissata dalla direzione del cantiere diventi condizione imperativa che non può essere né discussa, né impugnata dai lavoratori. Il tutto va a scapito delle misure di protezione, in quanto la legge osservata nel cantiere è quella di far presto e di far molto.

L'attrezzatura necessaria per garantire la incolumità fisica dei lavoratori è perciò insufficiente, e non tutte le misure per prevenire ed impedire gli infortuni vengono messe in atto».

Dalle dichiarazioni di un operaio dello stesso cantiere si rileva:

« Il 22 aprile sono andato in galleria ed ho subito notato che il lavoro era sotto sforzo; cioè, non si poteva avere un momento di tempo per riflettere, perché il caposquadra stimolava a lavorare, spingendoci a mettere più corone possibili. E se ne mettevamo tre, ci segnava otto ore di lavoro e spesso minacciava di licenziamento: se, invece, ne mettevamo di più marcava le ore di straordinario e assegnava dei premi. La minaccia di licenziamento veniva fatta al turno che non riusciva a portarsi al livello del turno che aveva più corone. Per questi fatti, eravamo obbligati a lavorare in misura notevole.

Ogni lunedì il tubo dell'aria sana era portato vicino all'avanzamento (a venti metri); durante la settimana, si provvedeva sempre a seguirci con i tubi dell'aria sana per non interrompere la produzione, poiché eravamo noi stessi ad interrompere il lavoro di avanzamento e a portare avanti i tubi.

È accaduto, spesso, però, che questi tubi rimanevano a 50-70 metri dal fronte di avanzamento, rendendo in tal modo fortemente difficoltosa la respirazione. Appena dopo la volata, ci obbligavano con grida minacciose ad andare avanti all'avanzamento in mezzo al fumo dello scoppio».

È evidente che condizioni di lavoro del genere sopracitato mal si conciliano con le norme di sicurezza stabilite dalle vigenti disposizioni e dalle istruzioni impartite dalle imprese. Dette istruzioni, nell'atmosfera in cui si svolgono i lavori, sembrano assumere il carattere di una irruzione.

Siffatti sistemi, per quanto diffusi, non sono adottati dalla generalità delle imprese campionate. Il problema, tuttavia, è di notevole importanza, per cui si ritiene, che dovrebbe essere consentito alla Autorità di poter imporre alle imprese l'abolizione di qualsiasi incentivo nella esecuzione di lavori così pericolosi; facoltà già tradotta in norma giuridica nella regolamentazione relativa alle miniere e cave, per l'esecuzione di lavori che offrono rischi analoghi a quello in esame.

123. - Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sul lavoro in sotterraneo.

Un certo miglioramento nelle condizioni di lavoro si è verificato negli ultimi anni a causa del progresso della tecnica al servizio dello scavo. La più accentuata meccanizzazione ha elevato il grado di sicurezza del lavoro. Peraltro il grado di applicazione delle norme e l'instaurazione di condizioni di lavoro adeguate non sempre sono soddisfacenti.

La ventilazione è, in genere, assicurata; l'illuminazione invece non sempre viene erogata in maniera razionale e sufficiente; per la temperatura sembrano osservate le norme in vigore.

I pericoli di esplosione e di incendio e l'impiego degli esplosivi richiedono di orientare le misure antinfortunistiche su di una condotta di lavoro concepita strutturalmente in modo prudente ed adeguato, in ispecie con impiego di personale professionalmente e fisicamente idoneo, con costanti e rigorosi controlli, con l'abolizione, in taluni casi, del lavoro a cottimo.

Per quanto riguarda i servizi igienico-assistenziali e sanitari, sensibili disparità esistono tra azienda e azienda.

Il ritmo di lavoro eccessivamente accelerato, legato ad un sistema di retribuzione a forte incentivo può costituire causa mediata dei sinistri che si verificano nei cantieri. Sembra necessaria l'emanazione di apposite norme intese ad imporre l'abolizione di qualsiasi incentivo nei lavori particolarmente pericolosi.

CAPITOLO XVI.

I RISULTATI DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE SULLE
INDUSTRIE ESTRATTIVE

Sommario: — 124. *Le indagini sulla sicurezza ed igiene del lavoro nella industria estrattiva.* — 125. *Scavi e armature.* — 126. *Metodi di sollevamento e trasporto.* — 127. *Condizioni ambientali.* — 128. *Nocività delle lavorazioni e malattie professionali.* — 129. *Impiego degli esplosivi.* — 130. *Macchine ed attrezzature elettriche.* — 131. *Mezzi di protezione individuale.* — 132. *Servizi igienici ed assistenziali.* — 133. *Acqua potabile e mense aziendali.* — 134. *Servizi e controlli medici e servizi di pronto soccorso e salvataggio.* — 135. *Condizioni psico-fisiche.* — 136. *Organizzazione antinfortunistica e formazione professionale.* — 137. *Evoluzione della disciplina legislativa: le nuove norme del 1959.* — 138. *Compiti attribuiti al Corpo delle miniere ed all'Ispettorato del lavoro.* — 139. *Aspetti particolari della nuova disciplina in materia di igiene del lavoro.* — 140. *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulle industrie estrattive.*

124. — Le indagini sulla sicurezza ed igiene del lavoro nella industria estrattiva.

La disciplina giuridica della materia, trattata nel presente Capitolo, è contenuta in numerosi provvedimenti legislativi, alcuni dei quali riguardano il lavoro sotterraneo delle coltivazioni, ed altri soltanto il lavoro svolto all'esterno delle miniere e delle cave.

Prima di esporre i risultati della Inchiesta e le relative valutazioni su questo argomento è necessario premettere che la disciplina giuridica della prevenzione degli infortuni e della igiene del lavoro per il settore delle industrie estrattive ha subito una notevole evoluzione nel 1959 e, cioè, in un anno immediatamente successivo alla Inchiesta parlamentare e mentre era in corso la fase di valutazione del materiale raccolto. È sembrato perciò opportuno, nell'effettuare tale valutazione, esaminare la documentazione raccolta anche alla luce delle nuove norme successivamente emanate, in modo da verificare se le lacune emerse nella legislazione nel corso delle indagini fossero state sufficientemente colmate dalle nuove disposizioni.

Poiché non è stato possibile, nel corso della Inchiesta, chiedere ad ogni persona interessata notizie sulla applicazione di tutte le norme, le domande formulate hanno riguardato soltanto alcuni degli aspetti essenziali della prevenzione infortuni e della igiene sul lavoro con particolare riguardo alla natura delle singole lavorazioni, alla loro nocività e pericolosità, alle condizioni peculiari della zona, in relazione alla maggiore o minore importanza delle aziende e alle diverse segnalazioni avute dalle Associazioni sindacali e dagli organi preposti alla vigilanza.

Le risultanze della Inchiesta sono state raggruppate nei seguenti titoli che rispecchiano alcuni degli aspetti fondamentali della prevenzione degli infortuni e della igiene del lavoro:

- a) scavi ed armature;
- b) metodi di sollevamento e trasporto;
- c) condizioni ambientali (aerazione, temperatura, illuminazione);
- d) nocività delle lavorazioni e malattie professionali;
- e) impiego degli esplosivi;
- f) macchine e attrezzature elettriche;
- g) mezzi individuali di protezione;
- h) servizi igienici ed assistenziali (dormitori e alloggiamenti, refettori, gabinetti, spogliatoi, vitto, scuole, locali di soggiorno e ricreativi, ecc.);
- i) servizi e controlli medici, servizi di pronto soccorso e salvataggio;
- k) condizioni psico-fisiche;
- l) organizzazione antinfortunistica e formazione professionale.

Nei paragrafi seguenti, si esamineranno, per ciascun oggetto, le risultanze desunte dalle indagini effettuate e si prospetteranno le valutazioni relative.

125. — Scavi e armature.

Numerosi operai hanno lamentato che, durante il lavoro di scavo, sono costretti a lavorare da soli, mentre è prescritto essere in due.

Tale segnalazione è stata formulata dai lavoratori di sei delle *miniere* ispezionate così ripartite per provincia: *Cagliari* 4, *Siena* 1, *Aosta* 1, e da una commissione interna di una *miniera* della provincia di *Cagliari*, la quale ha dato notizia che gli operai vengono obbligati a lavorare isolati, pena il licenziamento.

Dal canto loro, lavoratori di tre diverse *miniere* (province di *Agri-gento*, *Siena* e *Livorno*) hanno dichiarato che le gallerie sono eccessivamente strette e franose, tanto da presentare pericolo. La tendenza da parte delle aziende, a limitare la larghezza delle gallerie dipende dall'elevato costo delle

armature del tetto il cui rapporto fra sezione e lunghezza - e, quindi, il suo costo - cresce progressivamente con l'aumentare della lunghezza (ossia larghezza della galleria).

Non poche sono state le lamentele, riguardanti le armature, da parte di dipendenti di *miniere* site nelle provincie di *Cagliari*, *Grosseto* e *Siena*. E, soprattutto, è stato fatto presente che gli operai armatori non possono adempiere al proprio compito perchè vi è scarsità di legname; donde l'armatura risulta inadeguata alla pressione sul tetto.

Inoltre, gli armatori sono, spesso, numericamente insufficienti, e ad essi vengono affidati altri lavori che li distraggono da quello loro essenziale. Il personale, poi, preposto all'armatura è spesso costretto a portare da sé il legname sul luogo di impiego, perdendo, così, molto tempo.

In genere, viene lamentato che le direzioni aziendali pretendono una eccessiva quantità di lavoro dagli armatori, che questi, per evitare provvedimenti disciplinari, sono costretti ad eseguire alla meglio, a tutto svantaggio della sicurezza.

Mentre qualche minatore ha dichiarato di essere libero di sospendere il lavoro quando l'armatura non è buona, altri hanno affermato che, per non incorrere in provvedimenti disciplinari, sono costretti a seguire a lavorare anche se le armature sono inadeguate e possono dar luogo ad incidenti.

Nei confronti di una *miniera*, in provincia di *Cagliari*, mentre tecnici dell'E.N.P.I. hanno affermato che la coltivazione è eseguita a regola d'arte, una *Associazione sindacale di lavoratori* ha osservato che « non si fanno le ripiene dei cantieri esauriti; perciò, tutte le gallerie ed i cantieri poggiano, con pericolo di crollo, su sottili strati di minerale ».

Nulla è emerso, su tale argomento, nelle altre *miniere* campionate, salvo che nei confronti di una in provincia di *Grosseto*, per la quale è stato riferito che le ripiene sono eseguite regolarmente.

In ordine alla meccanizzazione dei mezzi di scavo, si rileva, dalle notizie raccolte, che essa, sia pure lentamente, va diffondendosi e che, di massima, gli impianti di estrazione subiscono continui ammodernamenti.

Miglioramenti, nel senso suddetto, sono stati segnalati per alcune *miniere*, mentre in altre - nelle provincie di *Caltanissetta*, *Grosseto* e *Siena* - invece, è stato lamentato lo scarsissimo ammodernamento dei sistemi e dei mezzi di coltivazione.

Per quanto attiene all'impiego di mezzi di scavo particolarmente adatti ad evitare la formazione di polveri nell'ambiente di lavoro, si rinvia a quanto esposto circa la *nocività delle lavorazioni e malattie professionali* (1).

(1) v. Paragrafo 89, pagg. 232 e segg.

In ordine a tali risultanze è possibile formulare alcune osservazioni anche in relazione alle nuove norme di polizia mineraria emanate — come si è ricordato — al termine della Inchiesta parlamentare.

In materia di *scavi ed armature* va rilevato che, nell'art. 160, le *Nuove norme di polizia mineraria*(1) emanate successivamente all'Inchiesta prevedono che, nei lavori in sotterraneo, gli operai possano lavorare anche isolatamente, allorché vi siano sufficienti condizioni di sicurezza.

Tale disposizione evidentemente è ispirata alla « *regola 93* » del « Regolamento tipo per la sicurezza dei lavori sotterranei delle miniere di carbone ad uso dei Governi e della industria carbonifera » raccomandato dalla *Organizzazione Internazionale del Lavoro* (O.I.L.), ove è stabilito « *Il doit être interdit d'employer isolément un travailleur en des points dangereux ou éloignés, où, en cas d'accident, il ne serait pas rapidement découvert et secouru* ».

La scarsa larghezza delle gallerie, lamentata da alcuni operai, non costituisce una infrazione alle norme di polizia mineraria, in quanto queste nulla dispongono al riguardo, salvo che per quanto attiene in genere ai cantieri di coltivazione a trasporto meccanico, per i quali è prescritto — art. 238 (1) — che le operazioni di trasporto « devono svolgersi in maniera da lasciare un passaggio a fianco del suddetto mezzo di trasporto ».

Non è però, fatta menzione di quale larghezza debba essere il passaggio; e neppure le norme sulla prevenzione degli infortuni nella industria in genere e quelle sui lavori in galleria, non applicabili, peraltro, ai lavori in sotterraneo delle miniere, prescrivono dimensioni minime, salvo che quando vi è il simultaneo passaggio di persone e di mezzi di trasporto — art. 8, *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (2) — nel quale caso devono essere lasciati almeno cm. 70 oltre l'ingombro massimo dei veicoli.

(1) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 160. — « Ad ogni lavoro di abbattimento o di armatura debbono essere addetti almeno due operai. Tuttavia un operaio vi può lavorare isolatamente se vi siano soddisfacenti condizioni di sicurezza o quando possa essere visto o udito da altri.

È vietato impiegare in lavori sotterranei operai di prima assunzione o non pratici del cantiere se non in compagnia di altra persona esperta, e ciò fino a quando non abbiano acquisito sufficiente pratica ».

.....

ART. 238. — « Nei cantieri di coltivazione a trasporto meccanico le operazioni devono svolgersi in maniera da lasciare un passaggio a fianco del suddetto mezzo di trasporto ».

(2) *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, Suppl. ord.).

.....

ART. 8. — « I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non

In proposito potrebbe forse essere opportuno che disposizioni integrative fossero emanate circa le dimensioni minime delle gallerie e dei passaggi in genere; quindi, anche per la loro altezza, in quanto, specialmente in caso di pericolo, il lavoratore deve avere la possibilità di muoversi agevolmente per allontanarsi al più presto dal posto ove egli si trova.

Nel citato *Regolamento-tipo* dell'O.I.L., pur non essendo fissate le dimensioni della sezione delle gallerie, è almeno inserita una « raccomandazione-regola 27 » — nei seguenti termini: « *Toute gallerie principale utilisée pour la circulation doit présenter une hauteur et une section suffisantes* ».

Le varie dichiarazioni raccolte circa le non buone condizioni dell'armatura delle gallerie non dovrebbero più ripetersi dopo la applicazione delle nuove norme di polizia mineraria che disciplinano tale materia negli artt. 148 e segg., disponendo, inoltre — art. 162 (1) — che « il materiale occorrente per le armature deve trovarsi in quantità sufficiente in posti prestabiliti e vicino ai luoghi di impiego », e che — art. 161 (1) — « gli operai, prima di accingersi al lavoro, debbono accertarsi dello stato di sicurezza del cantiere e delle vie di accesso ».

devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

Qualora i passaggi siano destinati al transito delle persone e dei veicoli, la loro larghezza deve essere sufficiente a consentire il passaggio contemporaneo delle une e degli altri. A tale scopo la larghezza del passaggio deve superare di almeno cm. 70 l'ingombro massimo dei veicoli.

I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la normale circolazione.

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possano completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati».

(1) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — Norme di polizia delle miniere e delle cave. (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.)*.

.....

ART. 161. — « Gli operai, prima di accingersi al lavoro, debbono accertarsi dello stato di sicurezza del cantiere e delle vie di accesso.

Essi hanno l'obbligo di eseguire le piccole riparazioni occorrenti alle scale, ai puntelli, ai tavolati, alle armature dei pozzetti o delle gallerie che servono ai rispettivi cantieri e che avessero subito guasti durante il lavoro.

Quando occorranò riparazioni che non possono eseguire essi stessi o che richiedano lungo tempo, ne devono avvertire il sorvegliante. Devono inoltre avvertire il sorvegliante ove constano l'esistenza di pericoli di qualsiasi genere ».

ART. 162. — « Nelle lavorazioni sotterranee delle miniere e delle cave il materiale occorrente per l'armatura deve trovarsi in quantità sufficiente in posti prestabiliti e vicino ai luoghi di impiego.

È vietato usare per le armature legname impregnato di sostanze incendiabili o nocive alla salute ».

Circa la lamentela esposta da una *Associazione sindacale di lavoratori* che « non si fanno le ripiene dei cantieri esauriti, donde tutte le gallerie ed i relativi cantieri poggiano, con pericolo di crollo, su sottili strati di minerale », al riguardo si fa presente che non è possibile stabilire che debbano sempre effettuarsi le ripiene, in quanto la tecnica mineraria detta sistemi che variano caso per caso in funzione di diversi coefficienti.

Pertanto, le norme di polizia mineraria non potevano che fissare una cautela di carattere generale — che, d'altronde si deve ritenere più che idonea per eliminare gli incidenti — rappresentata dall'art. 145 (1), il quale dispone che « l'abbandono di una sezione o di un livello del sotterraneo, nonché di singoli pozzi, gallerie o arterie, è subordinato all'autorizzazione dell'ingegnere capo, il quale la accorda se riconosce che dall'abbandono stesso non derivi pregiudizio alla sicurezza dei lavori in corso ed al buon governo del giacimento ».

126. — Metodi di sollevamento e trasporto.

Dai resoconti degli interrogatori effettuati, si hanno notizie limitate, in ordine all'argomento sopraindicato.

Per quanto attiene al sistema di carreggio dei materiali, in una zona in provincia di *Caltanissetta* è stato rilevato che, su quattro *miniere*, in una è effettuato a mano, e nelle altre a mezzo di locomotori elettrici, aventi i circuiti a chiusura stagna, alimentati da batterie.

In una altra zona, in provincia di *Grosseto*, nella unica miniera per la quale vi sono notizie, il carreggio è effettuato con i suddetti locomotori, mentre presso altra miniera in provincia di *Livorno* i vagonetti sono spinti a mano.

(1) D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — *Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 145. — « L'abbandono di una sezione o di un livello del sotterraneo, nonché di singoli pozzi, gallerie o altre arterie essenziali al funzionamento della miniera o cava sotterranea, è subordinato all'autorizzazione dell'ingegnere capo il quale l'accorda se riconosce che dall'abbandono stesso non derivi pregiudizio alla sicurezza dei lavori in corso ed al buon governo del giacimento.

Tuttavia, nei casi in cui l'abbandono dei lavori sia stato esplicitamente previsto nei programmi annuali già approvati dall'ingegnere capo, è sufficiente una comunicazione al Distretto minerario da effettuarsi con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data dell'abbandono, sempre che le altre condizioni connesse con i programmi siano state soddisfatte ».

Riguardo ai sistemi di carico del materiale sui vagonetti, è stato rilevato che, in alcune *miniere*, vi si provvede con mezzi meccanici (nastri e pale meccaniche), mentre in altre il carico è effettuato a mano.

Due *Associazioni sindacali provinciali di lavoratori* hanno lamentato che, in genere, nelle *miniere* della zona, i cavi usati per la lizzazione sono in pessime condizioni, hanno fili rotti, e vengono sovraccaricati, con conseguente pericolo di gravi infortuni.

Tecnici, sia dell'E.N.P.I. che del Corpo minerario, hanno dichiarato, rispettivamente nei confronti di due *miniere* site in provincie diverse - *Caltanissetta* e *Grosseto* - che i posti di manovra offrono ottima visibilità e che le installazioni interne di segnalazione sono efficienti.

Le condizioni delle discenderie sono state rilevate soltanto per una *miniera* in provincia di *Cagliari*; ed è stato dichiarato che sono efficienti e che i cavi vengono cambiati con frequenza. In materia, non sono state fatte osservazioni di qualsiasi genere nelle altre provincie visitate.

In sostanza, quindi, non vi sono state segnalazioni di deficienze circa i *metodi di sollevamento e trasporto*, salvo che in merito agli impianti di lizzazione, che, con essi, hanno una notevole affinità. Nei confronti di questi è stato fatto presente che, in una coltivazione, i cavi usati per la lizzazione si trovavano in cattivo stato.

Al riguardo va notato che le nuove norme di polizia mineraria disciplinano dettagliatamente la materia negli articoli da 134 a 137 (1), cosicché se tali deficienze seguitassero a permanere ciò dipenderebbe, oltre che dai

(1) D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. - *Norme di polizia delle miniere e delle cave*. (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 134. — « La lizzazione a mano deve essere eseguita con almeno tre funi di acciaio in modo che il carico sia sempre assicurato ad almeno due di esse. È ammessa la lizzazione con due funi quando la pendenza non superi il trenta per cento.

L'uso di altri tipi di funi che possiedano requisiti di resistenza e flessibilità egualmente soddisfacenti è subordinato a preventiva autorizzazione dell'ingegnere capo il quale ne stabilisce le condizioni di impiego.

È vietata la lizzazione dei massi su vie che abbiano pendenza superiore al cento per cento.

In casi particolari, per alcuni tratti, l'ingegnere capo può autorizzare la lizzazione con pendenze maggiori, prescrivendo le opportune cautele ».

ART. 135. — « Il peso della "carica" nella lizzazione a mano con tre funi non deve essere superiore al valore indicato nella tabella allegata al presente decreto, in funzione dei carichi di rottura delle funi e delle pendenze delle vie di lizza.

I pesi massimi indicati si intendono per funi nuove e devono essere diminuiti, in relazione alla presumibile usura delle funi, per ogni fune in tensione che sia stata impiegata per una per-

concessionari, dirigenti e sorveglianti delle coltivazioni, anche da inadeguata vigilanza da parte degli organi statali che vi sono preposti.

Devesi, però, rilevare che, mentre la violazione delle disposizioni, relative ai requisiti di sezione, resistenza e manutenzione delle funi, contenute nei provvedimenti legislativi concernenti ascensori e montacarichi non minerari, comporta l'immediato deferimento dei responsabili all'Autorità giudiziaria, nel caso della attività mineraria, ciò può avvenire soltanto — come si è accennato — se la inadempienza permane dopo che il capo del Distretto minerario ha richiamato il responsabile medesimo alla osservanza delle norme violate.

Trattasi di una lacuna procedurale, che — si ritiene — dovrebbe essere colmata con apposito provvedimento legislativo, in considerazione della gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dalla rottura di funi.

127. — Condizioni ambientali.

Nei lavori in sotterraneo, ai fini della sicurezza e della igiene, è essenziale una buona aerazione.

Al riguardo è emerso dalla Inchiesta che, salvo rare eccezioni, l'aerazione è curata in tutte le miniere, e che in alcune sono stati adottati, di recente, notevoli miglioramenti.

Lamentele in materia di aerazione sono state formulate, soltanto:

a) per una *miniera* in provincia di *Cagliari*, la cui commissione interna ha fatto presente che « manca il riflusso di ventilazione ed i gas

correnza complessiva superiore ai dieci chilometri, del cinque per cento per ogni dieci chilometri di uso.

Le funi devono essere poste fuori servizio quando risultino dai controlli che esse presentano un numero di fili rotti superiore al decimo del totale entro la lunghezza di due metri.

Le pendenze sono misurate nel tratto più inclinato delle vie di lizza. Nel caso che la pendenza massima di una via di lizza differisca sensibilmente dalla media e sia limitata a brevissimi tratti (balze) è consentito per essi porre in funzione una quarta fune anzichè limitare il peso della carica al valore previsto per la pendenza massima.

L'aggiunta di una quarta fune consente di accrescere del 50 per cento i valori indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Le funi debbono consentire una flessibilità sufficiente per l'avvolgimento sui « pioli » pari a quella di una fune con formazione di 180 fili, 7 anime tessili ed una resistenza del filo elementare di 150 Kg/mm².

ART. 136. — « Le operazioni di lizzatura devono essere eseguite sotto la diretta sorveglianza del capo lizza o del capo cava.

ART. 137. — « Per la lizzatura meccanica eseguita con una sola fune a mezzo di argano, i pesi massimi ammissibili per la carica, a parità di resistenza della fune e di pendenza della via, sono la metà di quelli stabiliti per la lizzatura a mano nella tabella allegata ».

vanno verso gli operai»; dichiarazione peraltro, in contrasto con quella dell'E.N.P.I. che, parlando della stessa miniera, sostiene che la ventilazione è ben distribuita e regolata;

b) in una altra *miniera* in provincia di *Siena*, nella quale veri operai hanno lamentato che, il flusso dell'aria di immissione, essendo rivolto verso i lavoratori, li colpisce con troppa violenza, e causa loro malattie. Altri operai hanno, però, fatto presente che la direzione stava provvedendo ad eliminare tale inconveniente, installando schermi alle spalle dei lavoratori.

Importantissimo agli effetti della prevenzione degli infortuni, è anche l'impiego di sistemi razionali di illuminazione, che devono rispondere a particolari requisiti allorché siano presenti gas o polveri infiammabili.

Per quanto concerne l'illuminazione – sia quella a mezzo di impianti fissi, che quella con lampade portatili – è emerso che, di massima, essa è soddisfacente, e che le aziende stanno introducendo continui miglioramenti.

Segnalazioni, invece, in senso negativo, sono state formulate, per una *miniera* in provincia di *Cagliari*, nei cui confronti, sia vari lavoratori che la commissione interna, hanno fatto presente che l'illuminazione con impianti fissi è insufficiente, manca totalmente in alcuni punti, e che le lampade portatili distribuite dalla azienda sono in gran parte di cattiva qualità; e che quando ne è stata chiesta la sostituzione la direzione ha ridotto il personale, per evitare l'acquisto di lampade per tutti i dipendenti.

In quanto alla inadeguata illuminazione dei sotterranei, segnalata nei confronti di una *miniera* in provincia di *Cagliari*, il Distretto minerario, facendo applicare le numerose disposizioni che, in materia, sono contenute nelle nuove norme di polizia mineraria, avrebbe potuto senz'altro ottenere l'eliminazione delle deficienze lamentate.

Relativamente alla *temperatura in sotterraneo*, è stato segnalato da una commissione interna della provincia di *Cagliari* che, malgrado essa sia molto elevata, l'azienda non corrisponde l'indennità dovuta a coloro che sono addetti a tale lavoro. Benché l'osservazione, più che alla prevenzione ed all'igiene del lavoro, sia inerente al trattamento economico, si è ritenuto opportuno riportarla ugualmente per fornire una visione più completa della situazione.

Quanto alla *durata del lavoro* svolto in condizioni disagiate per la presenza di temperatura elevata, si riferirà più oltre in materia di *condizioni psico-fisiche* (1).

(1) v. Paragrafo 135, pagg. 339 e segg.

Riguardo alle vie di accesso e di uscita degli operai dalle miniere, e riguardo alle *discenderie*, sono state formulate lamentele nei confronti di una *miniera* in provincia di *Siena*, le cui *discenderie* vengono definite « impraticabili ».

Il Corpo delle miniere, riferendosi ad una *miniera* in provincia di *Grosseto*, dichiara che le vie di accesso sono assai lunghe e faticose.

Sempre relativamente alla provincia di *Siena*, una *Associazione sindacale di lavoratori* — senza riferirsi ad alcuna coltivazione in particolare — ha dichiarato, in forma generica, che nelle *miniere* della zona, le gallerie destinate ad essere usate come passaggi di sicurezza sono inutilizzabili per tale scopo perché pericolanti, franate e prive di aerazione.

In ordine alle *condizioni ambientali*, nelle nuove norme di polizia mineraria, l'aerazione delle miniere è dettagliatamente disciplinata nel titolo VI « Ventilazione » ed in alcuni articoli contenuti in altri titoli.

In merito alla lamentela di alcuni lavoratori relativa ad una *miniera* in provincia di *Siena*, si osserva che, per quanto attiene il lavoro sotterraneo, manca una disposizione (analoga a quella di cui all'art. 9 del *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303* (1), sull'igiene del lavoro nell'industria in genere), secondo la quale « per il ricambio dell'aria si deve evitare che le correnti colpiscano direttamente i lavoratori ».

Trattasi di una carenza delle norme di polizia mineraria che dovrebbe essere eliminata ove ai lavori sotterranei di coltivazione non si dovesse applicare il *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303* (1), sulla igiene del lavoro in genere.

Riguardo, poi, alla sicurezza ed efficienza sia delle vie di accesso ed uscita delle miniere, sia delle *discenderie*, le nuove norme di polizia mineraria disciplinano esaurientemente la materia; mentre, invece, per quanto attiene — come segnalato dal Corpo delle miniere — alla eccessiva lunghezza e faticosità delle vie di accesso, nulla è previsto dalle predette disposizioni.

Va, però, in merito tenuto presente che il tempo trascorso per percorrere le vie di accesso o di uscita delle miniere, site nell'interno di queste si computa come orario effettivo di lavoro (art. 5 del *Regolamento* approvato con

(1) *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. — Norme generali per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica* in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

.....

ART. 9. — « L'aria dei locali chiusi di lavoro deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata.

Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio dell'aria, si deve evitare che le correnti colpiscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro ».

R.D. 10 settembre 1923, n. 1955) (1), anche agli effetti della retribuzione. Di conseguenza, è interesse delle aziende facilitare il percorso delle vie di accesso e di uscita interne, sia perché i prestatori d'opera possano dedicare più tempo al lavoro, sia perché arrivando sul luogo del lavoro non affaticati possano rendere di più. Il rilievo formulato dai funzionari del competente Distretto minerario fa ritenere che i prestatori d'opera siano costretti a percorrere vie disagiati e faticose per raggiungere il posto di lavoro.

Nessuna norma di legge dispone che, in tali casi, le aziende siano tenute a mettere a disposizione dei lavoratori mezzi di trasporto od a corrispondere indennità particolari.

Una raccomandazione in tale senso è stata inserita nell'art. 27 (*Provvidenze varie*) del *contratto collettivo nazionale di lavoro 27 novembre 1959* per gli operai addetti alla industria mineraria (2), il quale ha sostituito un

(1) R.D. 10 settembre 1923, n. 1955. — *Approvazione del Regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.* (Gazz. Uff. 28 settembre 1923, n. 228).

.....

Reg. — ART. 5. — « Non si considerano come lavoro effettivo:

- 1) i riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda;
- 2) il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro, nelle miniere o cave la durata del lavoro si computa dall'entrata all'uscita dal pozzo ;
- 3) le soste di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e complessivamente non superiore a 2 ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio od all'impiegato. Tuttavia saranno considerate nel computo del lavoro effettivo quelle soste, anche se di durata superiore ai 15 minuti, che sono concesse all'operaio nei lavori molto faticosi allo scopo di rimetterlo in condizioni fisiche di riprendere il lavoro.

I riposi normali, perchè possano essere detratti dal computo del lavoro effettivo, debbono essere prestabiliti ad ore fisse ed indicati nell'orario di cui all'art. 12. È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà dell'operaio e del datore di lavoro e che derivino da causa di forza maggiore e dalle interruzioni dell'orario normale concordate fra i datori di lavoro ed i loro dipendenti, purchè i conseguenti prolungamenti di orario non eccedano il limite massimo di un'ora al giorno e le norme per tali prolungamenti risultino dai patti di lavoro».

(2) L'art. 27 sopra citato recita fra l'altro: « c) *Trasporti.* — Le associazioni ritengono che, nelle miniere o gruppi di miniere vicini che occupano più di 150 operai, in favore di quei gruppi di lavoratori che non possono essere ricoverati nelle adiacenze delle miniere e risiedono a distanze tali da richiedere un eccessivo dispendio di forze fisiche per i percorsi quotidiani a piedi, dovrebbe, non appena possibile, essere curata l'istituzione di servizi di trasporto con il concorso dell'operaio nella spesa sempre che, naturalmente, non sussistano pubblici servizi di trasporto e le condizioni della viabilità locale lo consentano o non rendano eccessivamente oneroso tale servizio a cura delle imprese».

altro contratto del 28 marzo 1953 (rinnovato l'11 aprile 1955) contenente analoga raccomandazione.

Relativamente alla segnalazione di una *Associazione sindacale* della provincia di *Siena* concernente l'inefficienza dei passaggi di sicurezza, si fa presente che gli stessi ed alcuni dei requisiti – invero scarsi – che essi devono soddisfare, sono previsti negli artt. 141 e 142 delle « *Nuove norme di polizia mineraria* » (1).

Ben più completo, è il citato *Regolamento-tipo* dell'*Organizzazione Internazionale del Lavoro*, il quale nella « *Regola 3* » prevede che le due uscite devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) *avoir sur toute leur longueur, une section suffisante;*
- b) *être séparées l'une de l'autre par un massif d'une épaisseur suffisante;*
- c) *ne pas déboucher à la surface dans le meme bâtiment ».*

Inoltre, è previsto nella stessa regola che « *Les deux issues doivent être entretenues dans un état permettant une circulation aisée en toute sécurité* ».

(1) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. – Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 141. — « Ogni miniera o cava sotterranea deve avere almeno due vie distinte e transitabili che permettano agli operai l'uscita all'esterno.

Qualora le due vie di uscita siano costituite da pozzi di transito del personale, devono essere munite anche di scale.

I pozzi profondi più di 100 metri, attraverso i quali si effettua il normale transito del personale, devono essere muniti di apparecchi di sollevamento atti al trasporto delle persone».

ART. 142. — « Si può derogare dalla disposizione del primo comma dell'articolo precedente:

- a) per i nuovi lavori, sino a quando non siano state fatte le comunicazioni fra le due uscite;
- b) per le miniere o cave sotterranee, nelle quali non siano contemporaneamente occupati più di 20 operai, sempre che la via di uscita sia in roccia consistente e la stabilità della stessa via sia, per l'armamento impiegato assicurata in ogni evenienza o sempre che non sia intervenuta diversa disposizione restrittiva dell'ingegnere capo;
- c) per le miniere o cave comunicanti fra di loro, aventi ciascuna la propria via di uscita, che abbiano formato oggetto di convenzione per la ventilazione comune e il passaggio degli operai in caso di pericolo;
- d) quando si verifichino circostanze eccezionali che determinino la temporanea impraticabilità di una delle vie di uscita.

La deroga di cui alla lettera d) è autorizzata dall'ingegnere capo limitatamente al tempo necessario per il ripristino delle condizioni normali e comunque per durata non superiore a quattro mesi. In tal caso, l'ingegnere capo prescrive in via definitiva le cautele necessarie e limita il numero degli operai da ammettere in sotterraneo».

128. – Nocività delle lavorazioni e malattie professionali.

In varie coltivazioni — soprattutto carbonifere delle provincie di *Caltanissetta*, *Cagliari*, *Grosseto* e *Siena* — è stata lamentata la presenza di gas tossici (grisou, ecc.); e tutte le dichiarazioni al riguardo formulate, tanto da parte dei datori di lavoro, che di lavoratori e degli organi prevenzionistici, sono state concordi — come già si è accennato trattando delle condizioni ambientali — circa l'impegno con cui le aziende operano per ridurre il tasso del gas nell'aria, adottando una efficiente ventilazione.

Del pari emerge da tutte le dichiarazioni raccolte, che molta cura è posta dalle direzioni aziendali nella rilevazione e nel controllo del quantitativo dei gas di cui trattasi, ricorrendo a tal fine, a vari mezzi: lampade grisumetriche, apparecchi rilevatori-misuratori, ecc.

In alcune *miniere*, la presenza di gas desta qualche preoccupazione, data l'alta temperatura; e, di conseguenza, le gallerie, ove esiste pericolo di autocombustione, vengono chiuse.

Circa la presenza di polveri che possono causare malattie professionali (silicosi, ecc.), è emerso dalla Inchiesta che, per la quasi generalità delle *miniere*, pur sussistendo tale pericolo, le aziende adottano ogni possibile mezzo per eliminarle. Al riguardo vi sono state, però, anche varie lamentele e dichiarazioni contrastanti nei confronti di singole coltivazioni.

Dalla indagine è emerso che, per combattere l'inquinamento dell'aria con polveri nocive, si è fatto ricorso, innanzitutto, ad un aumento del flusso della ventilazione; poi, ad uso di perforatori con iniezione di acqua; e, infine, all'impiego da parte dei lavoratori di maschere protettive del tipo a filtri, oppure con l'immissione forzata di aria pura esterna.

Circa, poi, la formazione di polveri nelle gallerie come conseguenza del brillamento delle mine, le dichiarazioni rese sono quasi tutte concordi nel riconoscere che, prima di far tornare gli operai nelle gallerie in questione, si provvede di norma ad un prolungato ed efficace ricambio della aria.

Nella quasi generalità delle coltivazioni che presentano pericolo di malattie professionali da polveri, è risultato che i lavoratori sono sottoposti a visite mediche e a schermografie. Per quanto riguarda le lamentele formulate al riguardo, se ne dà qualche accenno, qui, mentre di esse si è trattato più dettagliatamente nel paragrafo riguardante i *servizi sanitari e di pronto soccorso* (1).

(1) v. Paragrafo 102, pagg. 257 e segg.

In molte aziende malgrado l'adozione delle misure di cui sopra, hanno seguito a presentarsi numerosi i casi di silicosi.

In provincia di *Cagliari*, la direzione di una *miniera* ha dichiarato che, dopo l'introduzione della perforazione ad acqua, i casi di silicosi hanno avuto una riduzione del 50 %.

La direzione di una altra *miniera* ha dichiarato che il rischio della silicosi è elevatissimo perché vi è molta quarzite, tanto che la stessa aveva adottato inizialmente, quale mezzo protettivo, l'uso di maschere (non è specificato se a filtro o con immissione d'aria pura); ma, poiché i casi di silicosi risultarono ridotti soltanto del 25 %, è stato successivamente introdotto l'impiego della perforazione ad acqua con la conseguente diminuzione, nel numero dei colpiti da silicosi, dell'80-90 %.

Per la provincia di *Grosseto*, le risultanze della Inchiesta sono state pressoché analoghe. Nei confronti di una coltivazione, il Corpo delle miniere ha dichiarato che il rischio della silicosi, anche se non è elevato, è tutt'altro che trascurabile; e, dal canto suo, l'Ispettorato del lavoro ha affermato che, nell'ultimo biennio, l'andamento della silicosi si è contenuto in limiti moderati. Un membro di una commissione interna ha tenuto, poi, a far presente che la silicosi può ripresentarsi anche dopo vari anni che si è stati colpiti dal male; mentre un altro componente della stessa ha asserito che, con la introduzione di idonei mezzi di perforazione, è possibile ridurre ulteriormente il numero dei lavoratori colpiti da tale malattia.

Analoghe dichiarazioni sono state fatte anche nei confronti di altre *miniere*.

Un altro membro di commissione interna ha auspicato la riduzione dell'orario di lavoro perché, in tal modo, può diminuire il periodo di esposizione al rischio.

Nella provincia di *Siena*, le dichiarazioni raccolte si discostano da quelle di cui si è finora trattato.

Ad esempio, un minatore ha dichiarato: « i martelli ad acqua limitano la polvere, ma stancano di più »; un altro minatore: « ai malati di silicosi vengono fatti fare lavori troppo faticosi; sarebbe meglio che vi fosse più manodopera in modo da attuare turni di lavoro ».

Per la quasi totalità delle *miniere* della provincia di *Aosta*, le commissioni interne e le *Associazioni sindacali dei lavoratori* hanno concordemente rilevato che le direzioni delle aziende di coltivazioni mantengono al lavoro in sotterraneo gli operai che sono stati riconosciuti silicotici, anche in forma grave, e li allontanano soltanto dopo trascorsi cinque anni di lavoro in sotterraneo, oppure quando si accerta che sono affetti da t.b.c. in fase attiva.

Circa il 40 % dei lavoratori occupati in tali *miniere* sarebbero silicotici; e il loro numero avrebbe subito un aumento negli ultimi anni, con frequente mortalità fra i 48 e i 50 anni.

Un problema di carattere generale per tutta l'industria, è rappresentato dal notevole malumore esistente fra i prestatori di opera, i quali, dopo essere stati sottoposti a visita medica ed eventualmente ad esami radiologici, non riescono ad avere alcuna notizia sull'esito degli stessi che viene comunicato solamente al datore di lavoro.

Circa altri aspetti concernenti l'insalubrità del lavoro di cui trattasi, è emerso che, in alcune *miniere* in provincia di *Cagliari*, si sono verificati casi di anchilostomiasi, per combattere i quali, i lavoratori sono sottoposti a visita medica.

In una *miniera* della provincia di *Siena*, nella prima lavorazione di materiale estratto, si sarebbero verificati casi di idrargirismo, che — secondo le dichiarazioni di un operaio — non sono riconosciuti dalla mutua aziendale, in quanto la materia rientra nella competenza dell'I.N.A.I.L.

In merito, *Associazioni sindacali di lavoratori* hanno lamentato che altre forme di malattie che vengono contratte in particolari lavorazioni non sono comprese fra le malattie professionali come, per esempio, l'artrite lombo-sacrale che sarebbe comune fra gli addetti alle cave di travertino.

In ordine alle suesposte segnalazioni concernenti la *nocività delle lavorazioni e le malattie professionali*, possono formularsi le seguenti osservazioni.

Circa le lamentele, formulate nel corso della Inchiesta, sulla presenza di malattie per inalazione di polveri nocive, si fa presente che il titolo XIV delle nuove *Norme di polizia mineraria* prescrive l'adozione di numerosi accorgimenti che, se posti in essere, dovrebbero ridurre al minimo il pericolo di contrarre malattie. Non sembra, però, che la tecnica e l'esperienza attuali possano suggerire accorgimenti migliori di quelli contenuti nel citato titolo XIV.

Anche la segnalazione fatta da più parti, di operai non idonei al lavoro perché già affetti da silicosi o da altre malattie, e che ciononostante sono mantenuti al lavoro, riguarda una materia disciplinata dalle nuove *Norme* — artt. 619 e 648 e segg. (1) — e se i lavoratori sono effettivamente sottoposti alle

(1) D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — *Norme di polizia delle miniere e delle cave*. (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 619. — « L'attitudine fisica del personale già addetto o da destinare ai lavori nei sotterranei con formazione di polveri nocive in misura pericolosa alla salute deve essere accertata da un medico di specifica competenza.

Controlli periodici sulla attitudine fisica di cui sopra devono essere eseguiti sul personale

visite mediche preventive e periodiche, per accertarne l'idoneità, essi dovrebbero poi, se riscontrati ammalati, essere allontanati dalle lavorazioni nocive.

Riguardo alla segnalazione di un ente mutualistico che non riconoscebbe casi di malattia, va osservato che, già in base alle disposizioni vigenti, può sopperirsi a tale mancanza di assistenza denunciando il fatto agli organi preposti alla vigilanza su tali enti, o addirittura, ricorrendo alla Autorità giudiziaria se nel comportamento dei sanitari della « Mutua » può raffigurarsi il delitto di cui all'art. 328 del *Codice penale* (1).

Circa, poi, la richiesta, avanzata da una *Associazione sindacale* di includere fra le malattie professionali le forme di artrite contratta in relazione alle condizioni in cui si svolge il lavoro, occorrerebbe provvedere con apposita legge.

129. — Impiego degli esplosivi.

Le notizie raccolte circa l'*impiego degli esplosivi* sono scarse. Infatti, esse riguardano soltanto quattro provincie e, di massima, possono considerarsi soddisfacenti. Solamente per la provincia di *Massa-Carrara*, una *Associazione sindacale* ha fatto dichiarazioni negative, riferite genericamente alle coltivazioni della zona che si riassumono come segue.

Si verificano intortuni per l'eccessiva confidenza dei lavoratori con gli esplosivi; perché nella preparazione delle mine e per lo sparo si usano mezzi irrazionali (micce, anziché sistema elettrico), cosicché l'accensione risulta, a volte, anticipata, ed altra ritardata; perché non sono rispettate le norme del regolamento di polizia mineraria.

Relativamente alla provincia di *Cagliari*, dalle varie dichiarazioni rese da commissioni interne, operai singoli e direzioni aziendali, risulterebbe che sono adottati tutti gli accorgimenti per garantire la sicurezza nell'impiego degli esplosivi. Soltanto la commissione interna di una *miniera* ha lamentato che mancano le nicchie nelle quali gli addetti al brillamento delle mine possono porsi al riparo dagli effetti della esplosione.

anzidetto con la frequenza prescritta dallo stesso medico, ed in ogni caso almeno una volta all'anno accertata da un medico designato dall'Ispettorato medico del lavoro».

.....

ART. 648: v. nota 2, pag. 136.

(1) C.P. — ART. 328. — *Omissione o rifiuto di atti di ufficio*. — « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 80.000.

Se il pubblico ufficiale è un giudice o un funzionario del pubblico ministero, vi è omissione, rifiuto o ritardo quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile».

In provincia di *Siena*, la direzione di una *miniera* ha fatto presente che, per evitare i pericoli derivanti da un anticipato brillamento di mine dovuto ad imprevedibile maggiore velocità di accensione delle micce, ha fatto aumentare la lunghezza di queste ultime.

Nella stessa provincia si è verificato, presso una altra *miniera*, un infortunio causato dalla manipolazione di esplosivo gelato, operazione tassativamente vietata sia dalle vecchie che dalle nuove norme di polizia mineraria.

Circa il fatto segnalato che, per il brillamento delle mine, in luogo di sistemi elettrici, sono usate micce, il cui impiego può dar luogo ad imprevedibili anticipi o ritardi nello sparo, va tenuto presente che, in determinate condizioni, l'accensione elettrica può presentare pericoli anche maggiori di quella a miccia. Così, ad esempio, quando nella zona di lavoro si verificano con frequenza e facilità scariche elettriche nella atmosfera, queste, incalandosi nella rete di distribuzione di energia elettrica nelle miniere, possono dar luogo a correnti indotte negli impianti per il brillamento elettrico e, in conseguenza, a disastri.

Si rileva, infatti, da alcuni resoconti degli interrogatori effettuati nel corso della Inchiesta che, in qualche *miniera*, sono usati a seconda dei casi l'uno o l'altro dei due sistemi.

Così, per esempio, nei confronti di una coltivazione, l'E.N.P.I., e la commissione interna, nei confronti di un'altra, si sono espressi favorevolmente a tale impiego alternativo di sistemi di brillamento.

130. — Macchine ed attrezzature elettriche.

Si è già accennato nei paragrafi relativi agli *scavi ed armamenti* ed ai *metodi di sollevamento e trasporto*, ad una certa tendenza, che va diffondendosi, a sostituire la lavorazione a mano, sia nelle operazioni di scavo, che in quelle di sollevamento e trasporto, con mezzi meccanici.

Tale tendenza, naturalmente, è stata rilevata quasi esclusivamente presso coltivazioni eseguite da importanti complessi industriali.

In quanto agli impianti e mezzi di lavoro azionati elettricamente, questi possono presentare due pericoli:

a) quello di elettrocuzione, nel caso di prestatori di opera che vengono a contatto con parti metalliche in tensione, o per difetto di isolamento o di messa a terra, o perché le parti medesime si trovano in posizione troppo accessibile;

b) quello di formarsi di scintillio, il quale, in ambienti ove vi sia presenza di gas o polveri infiammabili, può dar luogo ad esplosioni.

In ordine al primo pericolo, dalle dichiarazioni rese è risultato quanto segue.

Nella provincia di *Caltanissetta*, due *miniere* hanno adottato tutte le necessarie misure di sicurezza, quali, per esempio, l'impianto di illuminazione con voltaggio ridotto, le parti in tensione protette contro contatti accidentali, ecc.

Presso una altra *miniera*, invece, è emerso che alcune parti, che possono trovarsi in tensione, erano scarsamente protette, ma che, tuttavia, la direzione stava provvedendo a farle collegare con la terra.

Per la provincia di *Cagliari*, le notizie hanno riguardato due sole coltivazioni, nelle quali è risultata adottata ogni misura di sicurezza.

Anche per la provincia di *Livorno*, si hanno notizie concernenti altre due coltivazioni, nelle quali, in una relativa ad una importante *azienda*, tutti gli impianti – secondo affermazioni della direzione della stessa – sarebbero modernissimi; e, nell'altra – per dichiarazione dell'Ispettorato del lavoro – gli impianti presentavano varie deficienze prevenzionistiche, ma era in corso il loro adeguamento alle nuove norme di legge.

Evidentemente con «nuove norme» si intendeva, pertanto, riferirsi alle disposizioni di prevenzione infortuni interessanti la generalità della industria e non alle speciali di polizia mineraria, poiché queste ultime, al momento della Inchiesta, non erano ancora state emanate.

Dagli atti della Inchiesta stessa, non si rilevano notizie per le altre provincie.

Relativamente alla adozione di accorgimenti per evitare che eventuali scariche possano provocare esplosioni, vi sono state dichiarazioni, solamente per quanto attiene coltivazioni di una provincia di *Caltanissetta*, nel senso che in tutte le *miniere* che presentano tale pericolo, gli impianti e le apparecchiature elettriche sono a tenuta stagna antideflagrante. Tale affermazione ha riguardato la coltivazione nella quale – come sopra accennato – le parti in tensione non erano state adeguatamente protette.

La sicurezza delle *macchine e delle attrezzature elettriche* con particolare riguardo alle caratteristiche costruttive e di impiego, è esaurientemente ed ampiamente disciplinata nell'apposito titolo IX delle nuove *Norme di polizia mineraria* contenute nel *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (1)*, e nel *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (2)*, e successive variazioni relative alla prevenzione degli infortuni di carattere generale.

(1) v. nota 2, pag. 121.

(2) v. nota 2, pag. 43.

Spetta, quindi, al Corpo delle miniere di evitare – attraverso una assidua ed accurata vigilanza – che non si verifichi la mancata adozione di accorgimenti prevenzionistici lamentata nei confronti di alcune miniere.

131. – Mezzi di protezione individuale.

I mezzi di protezione individuale contribuiscono in gran parte, se non in misura determinante, alla difesa contro gli infortuni e contro gli agenti nocivi. Il loro impiego si sta gradatamente diffondendo, anche perché con il loro perfezionamento diminuisce il disagio derivante dall'uso degli stessi. Così, ad esempio, gli *elmetti da minatore* sono usati in tutte le miniere; ed è risultato raro il caso di lavoratori che non vogliano farne uso.

In alcune miniere la distribuzione degli elmetti ha avuto luogo soltanto dopo l'emanazione delle nuove norme di prevenzione. Evidentemente, per i motivi già accennati, trattasi delle disposizioni riguardanti l'industria in genere e non le miniere in particolare. Solamente in una provincia di *Massa e Carrara* è stato fatto presente, da *Associazioni sindacali* e da singoli operai, che i lavoratori non intendono fare uso degli elmetti.

La distribuzione ai lavoratori di *maschere antipolvere* per la protezione contro l'inalazione di polveri nocive, è risultata praticata in quasi tutte le aziende.

Buona parte dei lavoratori interrogati ha dichiarato che l'uso della maschera contro l'inalazione di polveri non presenta particolari inconvenienti (affaticamento dovuto al peso, eccessivo senso di soffocazione, ecc.). Ciò è dimostrato dalla circostanza che – come rilevasi dal resoconto di alcuni interrogatori – operai di una *miniera* in provincia di *Cagliari* hanno chiesto, ed ottenuto dalla propria direzione, di essere dotati di maschere, delle quali fanno uso, malgrado che, in conseguenza di altri accorgimenti adottati dalla azienda, il rischio della silicosi sia divenuto pressoché nullo.

Un prestatore d'opera di una *miniera* della stessa provincia ha, invece, dichiarato che l'impiego della maschera – il cui peso è di Kg. 1,8 – per sei ore al giorno è eccessivamente faticoso.

Sempre in tema di maschere antipolvere, alcune *Associazioni sindacali* della provincia di *Massa-Carrara* hanno fatto presente che gli operai locali non intendono usarle.

Vi è, poi, stata qualche segnalazione di aziende nelle provincie di *Cagliari* e *Aosta* che non distribuiscono maschere o che quelle consegnate ai lavoratori sono vecchie, inefficaci, o deteriorate.

In quanto alla distribuzione di maschere di protezione contro gas nocivi, è risultato che ne vengono dotati soltanto gli operai di una *miniera* in provincia di *Grosseto*.

Dalle notizie raccolte in ordine alla distribuzione di *calzature o indumenti impermeabili*, nei casi in cui i prestatori di opera lavorano o con le estremità inferiori immerse nell'acqua, oppure sotto lo stillicidio di acqua, è emerso che appena il 50 % delle aziende campionate mettevano i dipendenti in condizioni di usare tali mezzi di protezione. Alcune aziende hanno dotato gli operai di mezzi protettivi da esse acquistati, mentre altre hanno corrisposto agli interessati apposite indennità sostitutive, lasciando ad essi il compito di acquistare le calzature e gli indumenti in questione. Ciò ha avuto come conseguenza che alcuni lavoratori, preferendo risparmiare, finiscono con il non usare i mezzi di protezione, oppure continuano ad usare mezzi non più efficienti.

Lamentele per la mancata dotazione agli operai di indumenti e calzature impermeabili sono state formulate da operai e commissioni interne, oltre che da *Associazioni sindacali*, nei confronti di alcune *miniere* della provincia di *Cagliari*, di *Livorno* ed *Aosta*.

Scarsissime sono state le dichiarazioni concernenti la distribuzione ai lavoratori di scarpe o indumenti speciali per la protezione contro il pericolo di punture, tagli, abrasioni, ecc.

Nei confronti di alcune *miniere* in provincia di *Cagliari*, di *Aosta* e di *Caltanissetta*, è emerso che detti mezzi protettivi sono stati distribuiti, ma che taluni lavoratori non intendono farne uso.

In ordine alle segnalazioni raccolte sui *mezzi di protezione individuale*, possono, pertanto, formularsi le seguenti osservazioni.

In quanto all'uso obbligatorio dell'elmetto nella attività strettamente mineraria — del quale, secondo quanto già emerso è risultato che alcuni operai non vogliono servirsi — si ricorda che l'obbligo suddetto è previsto dalle nuove *Norme di polizia mineraria*, nell'art. 91 (1) riguardante esclusivamente la ricerca e coltivazione di idrocarburi, nell'art. 120 (1) riflettente le sole escavazioni a ciclo aperto su fronti a forte inclinazione, nell'art. 140 (1) concernente soltanto i lavori in sotterraneo.

Si può, quindi, concludere che, nelle attività strettamente minerarie di ricerca e coltivazione, è sempre obbligatorio l'uso dell'elmetto. Senonché

(1) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 91. — « Il personale in servizio nel cantiere deve sempre fare uso dell'elmetto e,

occorre rilevare che, nel caso di attività non di ricerca e coltivazione mineraria, ossia nella industria in genere, il prestatore d'opera che non fa uso dell'elmetto è senz'altro punibile con l'ammenda da lire 1.000 a 2.500 prevista nella voce *b*) dell'art. 392 del *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (1).

La stessa sanzione è stabilita, ove tale violazione sia commessa in lavori in sotterraneo, non minerari, dal combinato disposto degli artt. 12 e 107 – voce *b*) – del *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320* (2). Invece, quando trattasi di lavoratore addetto ad attività minerarie propriamente dette, egli deve fare uso di elmetti in quanto prescritti dagli artt. 91 e 120 delle nuove *Norme*

quando occorra, di calzature, guanti, occhiali, maschere ed indumenti adatti alle particolari condizioni di lavoro».

.....

ART. 120. — « Coloro che sono addetti o accedono a lavori sul ciglio di cava o su fronti inclinate più di 40° devono assicurarsi a mezzo di cinture, o bretelle o con altro sistema idoneo, ad una fune a sua volta assicurata saldamente.

Nelle stesse lavorazioni gli addetti devono portare l'elmetto».

.....

ART. 140. — « Chiunque accede in sotterraneo deve essere provvisto e fare uso di elmetto per il tempo di permanenza».

(1) *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, Suppl. ord.).

.....

ART. 392. — « I lavoratori sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 2.500 a lire 5.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 6 lettere *d*) ed *e*), 34 lettere *a*) e *b*), 47 1° comma, 218 2° comma, 238, 334 e 346 1° e 2° comma. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a 3 mesi;

b) con l'ammenda da L. 1.000 a L. 2.500 per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 6, lettere *a*), *b*) e *c*), 19, 20 lettere *a*), *b*) e *c*), 24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma, e 388 primo comma».

(2) *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320. — Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.* (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142*).

.....

ART. 12. — « I lavoratori addetti al sotterraneo o che per qualsiasi ragione vi accedano, devono essere forniti e fare uso di casco di protezione costituito di materiale leggero e resistente.

Il casco è dato in dotazione personale, a meno che il lavoratore acceda al sotterraneo solo occasionalmente».

.....

ART. 107. — « I lavoratori sono puniti:

a) con l'ammenda da L. 2.500 a L. 5.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 28 2° comma, 47 2° comma, 75 lettera *c*), 100 3° comma. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a 3 mesi;

b) con l'ammenda da L. 1.000 a L. 2.500 per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 10, 12 1° comma, 25 2° comma, 27 2° comma, 58 2° comma, 64 1° comma, 65 lettera *b*) 88 7° comma».

di polizia mineraria (1), ed egli è punibile, in caso di inosservanza, soltanto allorché questa perduri, dopo essere stato diffidato ad ottemperare a tale obbligo dal capo del Distretto minerario ai sensi del secondo comma dello art. 671 del *D.P.R. n. 128* (1).

Diversa è, invece, la situazione quando si tratta del mancato uso dello elmetto prescritto dall'art. 140 (1), per i lavori sotterranei delle miniere. Infatti, in tal caso la sanzione è stabilita dall'art. 685 (1) che prevede una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000; in caso di violazione, il responsabile deve senz'altro essere deferito alla Autorità giudiziaria. In proposito, possono sorgere dubbi se, tenuto conto che l'identica contravvenzione è punita — come già precisato — per i lavori in sotterraneo non minerari, con l'ammenda da lire 1.000 a lire 2.500, non si debba comminare quest'ultima più favorevole al reo, anziché quella di cui al citato art. 685 (1).

Sempre in tema di uso di elmetto esiste un'altra divergenza fra le norme di polizia mineraria e quelle non riguardanti l'attività mineraria. Queste

(1) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ARTT. 91, 120, 140: v. nota 1, pag. 322.

.....

ART. 671. — « Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 6 primo comma, 9 lettera d) ed e), 24 primo comma, 28 primo comma, 54, 66 secondo comma, 94 primo comma, 104, 108 primo comma, 125 primo comma, 128 primo, terzo e quarto comma, 133, 140, 155 primo comma, 207, 233, 241, 248, 251 secondo comma, 253, 256 primo comma, 262 primo comma, 265 primo comma, 266, 272, 274 primo comma, 276, 277, 279 secondo comma, 280, 294, 297, 306, 324, 332 primo comma, 333 primo, secondo e terzo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 337, 374, 408 primo comma lettera a), 409 primo comma, 410, 414 secondo comma, 415, 417, 421 secondo comma, 422, 425 primo e secondo comma, 429 primo comma, 430 primo comma, 432, 437, 443, 444 secondo comma, 445 primo comma, 447, 454, 455 primo e secondo comma, 457 primo e secondo comma, 471 primo e terzo comma, 479 primo comma, 492, 506, 507 primo e sesto comma, 508, 513, 514 escluso ultimo comma, 516, 517, 520, 521 primo comma, 523 primo comma, 526 primo comma, 528, 534, 541, 561, 576 primo e secondo comma, 589 primo comma, 602, 656 primo e secondo comma, l'ingegnere capo inoltra rapporto alla Autorità giudiziaria dandone avviso al Prefetto ed all'interessato.

Negli altri casi l'Ingegnere capo, sentiti gli interessati, diffida gli inadempienti ad uniformarsi alle norme del presente decreto, fissando all'uopo un termine di attuazione.

L'atto di diffida deve contenere l'indicazione delle norme cui si riferisce l'inosservanza».

.....

ART. 685. — « Fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, chiunque violi le norme di cui agli articoli 94 primo comma, 140, 333 primo comma, 335 secondo e terzo comma, 526 primo comma, è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 50.000 ».

ultime, infatti, dispongono, all'art. 26 del *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303* (1), sulle norme generali sull'igiene del lavoro, che « i mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possono diventare veicolo di contagio, devono essere individuali e contrassegnati con il nome dell'assegnatario o con un numero ».

Tale principio è ribadito anche nell'art. 12 del *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320* (2), sulle norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. Invece, nulla dispongono, al riguardo, per evitare il pericolo di contagio, le norme di polizia mineraria, per cui sembrerebbe opportuno che tale lacuna fosse colmata con un provvedimento di legge.

Come si è rilevato si sono avute alcune lamentele riguardo all'uso di maschere di protezione. Nelle nuove *Norme di polizia mineraria*, l'uso delle maschere è prescritto: negli artt. 436 e 469 (3), per gli addetti a miniere con presenza di grisou ed altri gas nocivi; nell'art. 602 (3) per gli addetti a lavori sotterranei, ove in caso di incendio possono svilupparsi ossido di carbonio, anidride solforosa ed altri gas tossici o nocivi; e negli artt. 638 e 639 (3) riguardanti coloro che prestano la propria opera in sotterranei ove siano presenti polveri nocive.

Si osserva in proposito che, soltanto nei confronti di questi ultimi, è disposto (art. 639) (3) che le maschere debbono essere in dotazione indi-

(1) *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. - Norme generali per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142.*)

.....

ART. 26. — « I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare veicolo di contagio, devono essere individuali e contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un numero ».

(2) v. nota 2, pag. 323.

(3) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. - Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.)

.....

ART. 436. — « Il personale addetto alle ispezioni deve essere munito di maschere e di altri mezzi di protezione, quando si tratti di miniere ad emanazione di gas tossici o altrimenti nocivi.

Le maschere e gli altri mezzi di protezione devono essere di tipo riconosciuto idoneo ».

.....

ART. 469. — « Per l'esecuzione di lavori in gallerie o in cantieri particolarmente soggetti a invasioni di gas tossici o altrimenti nocivi, gli operai devono sempre essere muniti di maschere od altri mezzi di protezione di tipo dichiarato idoneo.

Nelle miniere soggette ad emanazioni di gas infiammabili è fatto obbligo ai lavoratori di indossare indumenti che ricoprano almeno il tronco e le gambe ».

.....

ART. 602. — « Il personale addetto ai lavori in sotterraneo deve essere dotato di maschere ed altri mezzi di protezione, di tipo riconosciuto idoneo, contro le esalazioni di ossido di carbonio,

viduale e munite di una piastrina con contrassegno della persona che le usa e che devono essere disinfettate periodicamente e, comunque, quando vengono trasferite ad altro lavoratore.

Sarebbe logico che queste ultime disposizioni fossero estese con apposita legge a tutte le maschere usate nelle miniere, adottando così la prescrizione di carattere generale relativa alle attività non minerarie, di cui all'art. 26 del *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303* (1).

Anche nei confronti dei lavoratori che, stando in sotterraneo non adempiono all'obbligo di usare la maschera, non è applicabile alcuna sanzione, se in precedenza essi non sono stati richiamati ad osservare tale obbligo dal capo del Distretto minerario. Invece, i lavoratori della stessa azienda, che, per lavorare all'esterno della miniera in attività connesse o che si svolgono nelle pertinenze, non facciano uso della maschera, « debbono » essere immediatamente deferiti alla Autorità giudiziaria, dal capo del Distretto minerario, poiché, per tali lavori esterni, l'uso della maschera e le relative sanzioni sono previsti in una legge per la quale il detto capo del Distretto non ha poteri discrezionali.

Infine, il fatto — lamentato da *Associazioni sindacali* delle provincie di *Cagliari* e di *Aosta* — che le maschere in dotazione ai lavoratori non siano efficienti, non costituisce reato fino a quando, in base al combinato disposto dagli artt. 7 — voce *b*), 671 — 2° comma —, e 686 del *D.P.R. n. 128* (2), il

anidride solforosa, o eventuali altri gas tossici o nocivi, di cui è prevedibile lo sviluppo in caso di incendio.

Il personale deve essere addestrato all'uso delle maschere».

.....

ART. 638. — « Quando se ne riconosca la necessità, in aggiunta agli altri mezzi di protezione messi in opera, può essere imposto l'uso di maschere antipolvere di tipo riconosciuto idoneo delle quali il personale deve essere munito ed al cui impiego deve essere addestrato ».

ART. 639. — « La dotazione delle maschere è strettamente individuale ed esse devono essere provviste di una piastrina col contrassegno delle persone che le usano.

Le maschere devono essere consegnate, alla fine di ogni turno di lavoro, ad apposito incaricato per la pulizia ed il controllo di efficienza e per la loro custodia.

Le maschere devono essere disinfettate periodicamente e comunque quando si verifichi l'allontanamento dalla miniera o cava del personale cui esse erano state prima affidate in dotazione ».

(1) v. nota 1, pag. 325.

(2) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

Art. 7. — « Gli imprenditori di miniere o di cave in quanto dirigano personalmente i lavori, i direttori, i capi servizio, i sorveglianti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, oltre ad attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto, devono:

capo del Distretto minerario non abbia rilevato l'inefficienza diffidando i responsabili ad eliminarla.

Sembrirebbe logico che anche per tale violazione delle norme di polizia mineraria vi fosse la possibilità, esistente per le attività non minerarie, di perseguire immediatamente con sanzioni penali i responsabili, senza doverli prima richiamare alla osservanza delle disposizioni di legge.

Si è riferito precedentemente, che, presso alcune miniere, i prestatori d'opera addetti a lavori di ricerca e coltivazione non sarebbero dotati di scarpe e indumenti impermeabili, pur svolgendo la propria attività in presenza di caduta di acqua o con le estremità inferiori immerse nell'acqua stessa.

Si osserva, al riguardo, che le nuove *Norme di polizia mineraria* non prevedono l'obbligo di dotare gli operai che lavorano in tali condizioni, di scarpe e di indumenti impermeabili. L'unica disposizione che prescrive l'uso di calzature e di indumenti idonei è contenuta nell'art. 91 (1), che, però si applica soltanto nelle operazioni di ricerca e coltivazione mediante perforazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Si riterrebbe, perciò, necessario che, le *Norme di polizia mineraria* fossero integrate da disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 38 del *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320* (2), concernente i lavori in sotterraneo non

a) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di polizia mineraria mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme e, quando non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;

b) fornire, mantenere in buono stato, rinnovare e, quando ciò venga riconosciuto necessario dall'ingegnere capo, aggiornare con i progressi della tecnica i mezzi di protezione individuale previsti dal presente decreto;

c) disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, adottando, quando ne abbiano i poteri, o proponendo i provvedimenti disciplinari del caso, fino al licenziamento in tronco, nei confronti dei lavoratori inadempienti».

.....

ART. 671: v. nota 1, pag. 324.

.....

ART. 686. — « I direttori, i capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti, nonché i lavoratori che non ottemperino alla diffida o ad altro provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario o del capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, emanato in applicazione del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 1.000.000.

La stessa pena si applica nel caso di inosservanza dei provvedimenti emanati dal Prefetto in applicazione del presente decreto».

(1) v. nota 1, pag. 322.

(2) *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320. — Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene*

minerari; all'art. 18 del *contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 novembre 1959* (1), per gli operai addetti alla industria mineraria che riproduce la stessa norma di cui all'art. 17 del precedente *contratto collettivo del 28 marzo 1953*, rinnovato con *contratto collettivo dell'11 aprile 1955*.

132. – Servizi igienici ed assistenziali.

In ordine alle risultanze della Inchiesta per quanto attiene alla istituzione di alloggiamenti, refettori, spogliatoi, docce, latrine, ospedali, centri ricreativi, distribuzione di acqua, ecc., si è constatato che, in relazione alla ubicazione delle coltivazioni minerarie, spesso situate lontano dai centri abitati, sono sorti per iniziativa di singole aziende, o quale fenomeno naturale derivante dalla tendenza associativa degli individui, villaggi per i lavoratori e loro famiglie, contigui ai cantieri di coltivazione, dotati anche di locali di ritrovo o ricreazione, chiese, ospedali, ecc.

In questi casi, oppure quando le miniere o cave sono ubicate nella immediata vicinanza di centri abitati, gli imprenditori non mettono sempre a disposizione dei dipendenti gli apprestamenti igienico-assistenziali sopra accennati.

In proposito, non può sostenersi con certezza che i datori di lavoro abbiano l'obbligo di istituire gli apprestamenti in questione, poiché assai dubbia appare l'applicabilità ai lavori di ricerca o coltivazione mineraria delle disposizioni legislative che prescrivono detti apprestamenti.

del lavoro in sotterraneo. (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica* in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

.....

ART. 38. — « Qualora non sia possibile evitare il ristagno dell'acqua sul pavimento dei posti di lavoro in sotterraneo, il lavoro deve essere sospeso quando l'altezza dell'acqua supera i 50 centimetri.

Nel caso in cui l'acqua superi l'altezza indicata nel comma precedente, possono essere effettuati lavori di emergenza, unicamente intesi ad allontanare l'acqua o ad evitare maggiori danni all'opera in costruzione. Detti lavori devono essere affidati a lavoratori esperti ed eseguiti sotto la sorveglianza di assistenti.

Ai lavoratori adibiti ai lavori di cui al presente articolo devono essere forniti idonei indumenti e calzature impermeabili».

(1) *Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria mineraria del 27 novembre 1959.* — ART. 18. — *Mezzi protettivi:* « Agli operai, adibiti a lavori con soggezione di acqua e alla manipolazione di sostanze velenose o notoriamente corrosive, la azienda fornisce gratuitamente idonei mezzi protettivi..... (omissis)».

Circa la situazione dei dormitori, dei servizi igienici, e degli agglomerati di alloggiamenti, sono emerse dalla Inchiesta, le seguenti situazioni.

Nella provincia di *Agrigento*, una *Associazione sindacale di lavoratori*, senza riferirsi a qualche coltivazione in particolare, ha dichiarato che i prestatori d'opera della zona, per mancanza di dormitori, pernottano sui rifiuti delle miniere. Gli operai di una azienda hanno lamentato che, nei lavabi di cui dovrebbero servirsi, manca l'acqua, sia calda che fredda, cosicché non possono lavarsi dopo terminato il lavoro; ed altri hanno fatto presente che non esiste uno spogliatoio.

Per la provincia di *Caltanissetta*, due *Associazioni sindacali* hanno prospettato in forma generica che, nelle *miniere* della zona, i dormitori mancano, oppure sono antigigienici, e che non vi sono spogliatoi, docce, bagni, ecc.

Dalle dichiarazioni rese dall'E.N.P.I. e dalle commissioni interne, limitatamente a tre delle aziende campionate, risulta che, in due di esse, gli impianti sopradetti sono ottimi, oppure parzialmente in costruzione, mentre in una altra mancano le docce e gli spogliatoi.

Una *azienda mineraria* ha costruito un acquedotto per l'approvvigionamento idrico del centro ove alloggiano i propri dipendenti e le rispettive famiglie.

In una altra zona — provincia di *Cagliari* — secondo le dichiarazioni di due *Associazioni sindacali*, è emerso che, di massima, le *imprese minerarie*, specialmente quando si tratta di piccole aziende, non hanno istituito per i loro dipendenti dormitori, docce, spogliatoi, oppure che quelli esistenti sono indecorosi.

Riguardo alle aziende campionate, la situazione individuata è la seguente.

Nei confronti di tre coltivazioni di una medesima *azienda*, sono state rese dichiarazioni dalle commissioni interne e da operai, concordanti fra di loro, ma che variano da una *miniera* all'altra. Per una, infatti, è stata lamentata la mancanza di acqua per lavarsi, di docce e di spogliatoi, tanto che un operaio è rimasto fulminato dalla corrente elettrica per aver appoggiato i propri indumenti su fili elettrici aventi il rivestimento umido.

Per altre due coltivazioni, è stato riferito che vi sono spogliatoi per tutti, acqua a sufficienza anche calda, per le pulizie personali, comodi alloggiamenti riscaldati nella stagione fredda, con annessa cucina, ove si pagano mensilmente lire 900 gli operai e lire 1.800 gli impiegati.

Nei confronti di una altra *azienda* è stato dichiarato, da alcuni operai, che i dormitori, da poco riassetati, sono discretamente arredati, e che la biancheria è cambiata due volte al mese, contro pagamento di lire 5 a capo. Mancano, però, i gabinetti in sotterraneo, nonché bagni, docce e spogliatoi all'esterno.

Riguardo ad una altra *miniera*, è stato fatto presente dalla commissione interna che la pulizia dei dormitori viene effettuata soltanto quando vi è qualche visitatore importante. Un operaio ha dichiarato che dorme su di una brandina con biancheria fornita dalla azienda per lire 1250 al mese, e che, annessa al dormitorio, esiste una cucina ove è possibile prepararsi il mangiare.

La commissione interna e gli operai di una altra *miniera* hanno lamentato che gli alloggi, per coloro che non hanno famiglia, sono indecorosi; che vi mancano i servizi igienici, nonché il riscaldamento nella stagione fredda; e vi sono troppi letti per ogni camerone. Inoltre, non vi sono refettori.

Infine, relativamente ad una altra coltivazione, gli operai hanno dichiarato che vi sono spogliatoi, e che, per i dormitori, la pulizia è effettuata da donne pagate dalla azienda. Docce ve ne sono, ma con acqua calda solamente di sabato; mentre i lavandini, sono numericamente insufficienti.

Nella provincia di *Grosseto*, le dichiarazioni di due *Associazioni sindacali* circa la situazione in genere della zona sono, fra loro, contrastanti. Per quanto attiene le aziende campionate è risultato quanto segue.

Per le *miniere* di una *azienda* della zona, il locale Distretto minerario ha riferito che i servizi igienico-assistenziali sono ottimi; unica deficienza la scarsità di acqua, specialmente quella potabile, che si verifica in alcuni periodi. Una *Associazione sindacale* ha, però, fatto presente che le docce si trovano a circa un chilometro dalle *miniere* e, cioè, troppo distanti.

Sempre il Distretto minerario, riguardo ad altre due coltivazioni, ha dichiarato che, mentre in una i servizi igienico-assistenziali stanno per essere completati in conformità della legge vigente (1), in un'altra difettano gabinetti, spogliatoi e mancano del tutto i lavandini.

Nella provincia di *Siena*, circa la situazione delle aziende in essa operanti, sono risultate analogamente notizie contrastanti. Infatti, stando alle dichiarazioni dell'Ispettorato del lavoro, i servizi igienico-assistenziali sono rispondenti alle vigenti disposizioni legislative (1); mentre, secondo le affermazioni di due *Sindacati di lavoratori*, in varie coltivazioni mancano docce e bagni, non vi sono gabinetti o, se esistono, le loro condizioni sono antigieniche, i dormitori sono mal tenuti, scarseggia l'acqua potabile, ecc.

In particolare per le aziende campionate, circa una *miniera*, le dichiarazioni dell'Ispettorato del lavoro in materia sono state parzialmente contrastanti con quelle della commissione interna. Per una altra *miniera*, secondo le affermazioni della commissione interna e di alcuni lavoratori, mancano i gabi-

(1) « In conformità della legge », non può che significare in conformità del *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303* (v. nota I pag. 51) sull'igiene del lavoro in genere, poiché al momento della Inchiesta le nuove norme di polizia mineraria non erano state ancora emanate.

netti, i refettori e le docce sono insufficienti, e gli operai dispongono soltanto di acqua fredda per la pulizia personale.

Per la provincia di *Livorno*, due *Associazioni di lavoratori*, che hanno reso dichiarazioni circa due aziende campionate, hanno fatto presente che, mentre in una i servizi igienico-assistenziali erano abbastanza buoni, nella altra mancano lavandini, docce (che erano, però, in costruzione), acqua potabile durante il periodo estivo, refettori ed un qualunque mezzo per scaldare le vivande. Inoltre, l'acqua distribuita è contenuta in depositi antigienici e scoperti.

Nella provincia di *Massa-Carrara*, dalle dichiarazioni rese da parte di una *Associazione sindacale* e di un operaio è emerso che nessuna delle aziende della zona ha messo refettori a disposizione dei lavoratori, cosicchè questi devono consumare all'aperto, sul luogo di lavoro, la colazione portata da casa, e che le poche baracche di riposo ed i dormitori esistenti sono antigienici.

Per la provincia di *Aosta*, secondo altre dichiarazioni di operai delle aziende campionate, di massima, i servizi igienico-assistenziali sono risultati buoni.

Una azienda ha messo a disposizione dei dipendenti oltre agli alloggi gratuiti, anche un complesso confortevole dotato altresì di locali-svago.

In una altra *miniera*, invece, è stato lamentato che l'acqua per l'igiene personale, spesso, non è riscaldata nella stagione fredda.

Circa le segnalazioni raccolte in ordine ai *servizi igienici ed assistenziali*, e sopra riportate, possono formularsi i seguenti rilievi.

In ordine alla mancata istituzione da parte di aziende, di alloggiamenti, spogliatoi, refettori, locali per ripararsi dalle intemperie, docce, ecc., nonché ai requisiti che essi devono soddisfare, possono formularsi alcune osservazioni concernenti la disciplina giuridica.

L'istituzione di detti apprestamenti tecnici è disciplinata adeguatamente nei decreti emanati in forza della *legge 12 febbraio 1955, n. 51* (1), nelle attività di scavo, che non riguardano la coltivazione delle miniere. Viceversa gli stessi decreti non sono applicabili per quanto riguarda i lavori svolti in sotterraneo od a cielo aperto, delle miniere e delle cave. In tal caso, salvo le pochissime installazioni previste dalle nuove leggi di polizia mineraria, le aziende « non sono obbligate » ad istituire per il personale addetto a tali lavori gli apprestamenti predetti.

Si rileva dai resoconti degli interrogatori, riportati nella prima parte del presente Capitolo, che numerose aziende — evidentemente convinte che le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, emanate

(1) v. nota 1, pag. 43.

per l'industria in genere, in forza della delega di cui alla *legge 12 febbraio 1955, n. 51* (1), ed entrate in vigore mentre era in corso l'Inchiesta parlamentare, avrebbero trovato applicazione anche nella industria estrattiva — avevano subito cominciato ad attuarne i vari precetti costruendo installazioni igieniche laddove mancavano o migliorando quelle già esistenti.

Riguardo alla distribuzione di acqua potabile agli operai, addetti ai lavori di coltivazione, le nuove *Norme di polizia mineraria* si limitano, a mezzo dell'art. 668 (2), a prevederne l'obbligo in via generale, per coloro che lavorano in sotterraneo e, se ne è riconosciuta la necessità, dal capo del Distretto minerario, anche nei lavori a cielo aperto.

Senonché, dai resoconti degli interrogatori è emerso che in qualche coltivazione l'acqua distribuita è scarsa ($\frac{1}{4}$ di litro al giorno *pro capite*) e non sono adottate cautele per evitare che il lavoratore, per bere, debba poggiare la bocca dove già hanno bevuto altri.

Per ovviare a tali inconvenienti sarebbe stato utile fare un rinvio al *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320* (3), concernente le norme per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro in sotterraneo ed al *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303* (4), relativo a norme generali per l'igiene del lavoro, i quali rispettivamente negli artt. 90 (3) e 36 (4) disciplinano esaurientemente la materia.

Sembrirebbe opportuno che, con apposito provvedimento legislativo, fosse quindi integrato l'art. 668 delle nuove *Norme di polizia mineraria* (2), introducendovi i due concetti sopra cennati.

(1) v. nota 1, pag. 43.

(2) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 668. — « Nei luoghi di lavoro in sotterraneo deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente per uso potabile.

La norma di cui al comma precedente è estesa alle lavorazioni a cielo aperto quando, avuto riguardo alla natura delle lavorazioni ed alla distanza del più vicino posto di approvvigionamento di acqua potabile, l'ingegnere capo ne riconosca la necessità».

(3) *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320. — Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.* (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142*).

.....

ART. 90. — « Ogni lavoratore deve poter disporre in sotterraneo di almeno due litri di acqua potabile per ogni otto ore lavorative. Se l'acqua potabile viene conservata entro recipienti individuali, questi devono essere resistenti, facilmente pulibili e provvisti di buona chiusura.

Qualora nei sotterranei vengano collocati serbatoi di acqua potabile, questi devono rispondere a requisiti di idoneità ed il loro contenuto deve essere, se del caso, rinnovato periodicamente in modo da assicurare il costante carattere di potabilità dell'acqua».

(4) v. nota 1, pag. 272.

133. — Acqua potabile e mense aziendali.

Sull'argomento relativo alla distribuzione dell'*acqua potabile*, si hanno soltanto pochi dati concernenti una *miniera* campionata nella provincia di *Agrigento*, circa la quale la commissione interna ha dichiarato che, ogni 60 operai, sono distribuiti 15-20 litri di acqua, ossia appena $\frac{1}{4}$ di litro a persona e senza bicchieri individuali.

Per la provincia di *Cagliari* è stato dichiarato che l'acqua è portata, dalla vicina sorgente alla miniera, a mezzo di botti, e distribuita a volontà, salvo che nei periodi in cui scarseggia, nei quali è razionata.

Si è già parlato delle mense aziendali nelle miniere e nei cantieri in occasione della trattazione dei problemi igienico-assistenziali (1).

Sempre in rapporto alle mense aziendali, la direzione di una *miniera* della provincia di *Caltanissetta* ha fatto presente di aver istituito due mense gratuite, una per gli operai ed una per impiegati, nelle quali sono distribuiti un primo ed un secondo piatto e caffè; e che ai lavoratori che non ne usufruiscono è corrisposta una indennità compresa nelle « provvidenze varie ».

Per la provincia di *Cagliari*, operai di una altra *miniera* hanno dichiarato che, per mangiare, usufruiscono di una mensa organizzata dalla azienda, e spendono, a tal fine, lire 500 al giorno.

Presso una altra *miniera*, i lavoratori hanno dichiarato che la impresa ha affidato la gestione della mensa a privati, i quali fanno pagare prezzi modici, poiché usufruiscono di impianti messi loro a disposizione, a condizioni vantaggiose, dalla stessa impresa.

Nella provincia di *Livorno*, una *Associazione sindacale*, riferendosi ad una delle aziende campionate, ha dichiarato che questa ha organizzato una mensa, che, però, è poco frequentata poiché la distribuzione dei viveri è scarsa; e che, comunque, ai lavoratori che non se ne servono è corrisposta l'indennità sostitutiva di lire 40 giornaliera.

Per la provincia di *Massa-Carrara*, una *Associazione sindacale* ha fatto presente che, nella zona, su circa 250 *miniere*, occupanti approssimativamente 4.000 lavoratori, nessuna di esse ha istituito refettori o mense, per cui i prestatori d'opera devono consumare all'aperto la colazione che portano seco sul luogo di lavoro. Tale dichiarazione è confermata, nei confronti di una altra *azienda* campionata, da parte di un operaio interrogato al riguardo.

Nella provincia di *Aosta* nei confronti di una *azienda* campionata, per la quale sono state raccolte dichiarazioni, è stato affermato, sia dalla dire-

(1) v. pag. 293 e segg.

zione che dai dipendenti, che il vitto distribuito è buono, e che viene ceduto ad un prezzo corrispondente a circa un quinto del costo effettivo.

Per quanto riguarda la valutazione del materiale raccolto in ordine alle mense, spacci, ecc. si rinvia alla specifica *Relazione* della Commissione parlamentare di inchiesta concernente le « provvidenze sussidiarie ed integrative in atto nelle aziende » (1).

134. – Servizi e controlli medici e servizi di pronto soccorso e salvataggio.

Come già si è accennato nella prima parte del presente Capitolo, la disciplina della materia di cui al presente paragrafo, prevista dalle nuove *Norme di polizia mineraria – D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128* (2) – rappresenta, di massima, un miglioramento rispetto a quella preesistente vigente al momento in cui si è svolta l'Inchiesta parlamentare.

Aspetti essenziali della disciplina di cui trattasi sono i seguenti: visite mediche e psicotecniche prima dell'ammissione al lavoro e visite periodiche; servizi medici che possono essere aziendali od interaziendali; servizi di pronto soccorso e servizi di salvataggio.

Si riferisce, qui di seguito, quanto, al riguardo, è emerso dalla Inchiesta nelle varie zone.

Nella provincia di *Agrigento*, i lavoratori di due *miniere* hanno dichiarato, in una, di essere stati sottoposti a visita medica, a cura dell'I.N.A.I.L., tre anni prima; e, in una altra, di non essere mai stati visitati.

In provincia di *Caltanissetta*, commissioni interne ed operai hanno dichiarato che, presso due coltivazioni, esistono il pronto soccorso o l'infermeria – con addetto un medico – collegato a mezzo radio con il vicino capoluogo di provincia; invece, presso altre due coltivazioni, non soltanto mancavano tali installazioni, ma non vi era neppure la cassetta di medicazione. Viceversa la direzione di una di queste *miniere* ha precisato che il cantiere è dotato di cassette di pronto soccorso fornite dall'I.N.A.I.L., mentre la direzione dell'altra *miniera* ha fatto presente che, per il pronto soccorso, si avvalgono di quello – dotato anche di collegamento radio con il capoluogo di provincia – esistente nella azienda vicina e che dista appena un chilometro.

Una delle due aziende che ha istituito il posto di soccorso con medico e collegamento radio ha anche organizzato, stando alle dichiarazioni della direzione, squadre di salvataggio ben attrezzate.

(1) v. Volume XIV delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: *Rapporti umani e provvidenze sussidiarie e integrative*.

(2) v. nota 2, pag. 121.

Sempre in *miniere* della stessa provincia di *Caltanissetta*, è stato rilevato che il posto di soccorso I.N.A.I.L. è ben attrezzato, e che vi si trova un medico, un infermiere ed una squadra di salvataggio.

In altre quattro *miniere* campionate della stessa zona, la situazione è risultata la seguente. In una coltivazione, è stato istituito il pronto soccorso con medico ed infermiere, ma mancano mezzi per il rapido trasporto degli infortunati. Anche se vi è il collegamento radio con il capoluogo di provincia, le visite mediche di controllo sono effettuate saltuariamente. Sono state organizzate squadre di soccorso in altra *miniera*, ed è stato installato un impianto antincendio, stando alle dichiarazioni dell'E.N.P.I. e della commissione interna.

In altre due *miniere*, vi è il medico di fabbrica per le visite periodiche di controllo, mentre per il pronto soccorso provvede direttamente l'I.N.A.I.L. con squadre da esso attrezzate. Inoltre esiste un ambulatorio installato presso la coltivazione contigua. Nella quarta *miniera*, i lavoratori non vengono sottoposti a visite mediche, data la scarsa entità dei lavori, né vi sono posti di soccorso né infermeria. La *miniera* stessa è fornita soltanto di una cassetta di medicazione.

Per la provincia di *Cagliari*, delle sette coltivazioni per le quali esistono notizie, è risultato che una ha istituito il servizio di salvataggio, mentre la situazione riguardo agli altri apprestamenti è la seguente.

Tutte le aziende campionate sottopongono i dipendenti a visite mediche di controllo, accompagnate da esame radiografico. Ciò è avvenuto ogni due anni. Una di esse — stando alle dichiarazioni di un operaio — non vi provvede da nove anni.

Circa la dotazione nelle *miniere* di cassette di medicazione su tre aziende, per le quali sono state raccolte notizie, due aziende ne erano fornite ed una no. Nei confronti di quest'ultima che coltiva varie miniere ed ha installato un pronto soccorso con medico ed infermieri, la direzione ha dichiarato che le proprie *miniere*, di intesa con la commissione interna, non sono state dotate di cassette di medicazione, perché gli operai che incorrono in piccoli infortuni, qualora le stesse esistessero, si medicerebbero da sé, anziché ricorrere al medico che è l'unico in grado di provvedervi.

Relativamente alla esistenza di posti di pronto soccorso, su quattro aziende per le quali si hanno notizie, tutte ne sono risultate provviste, anche se vi avevano provveduto da pochi giorni in vista del sopralluogo della Delegazione parlamentare.

Per la provincia di *Grosseto*, le *Associazioni sindacali* riferendosi in genere alle aziende della zona — quindi, anche a quelle non campionate — sono state tutte d'accordo nell'affermare che i lavoratori sono sottoposti a visite mediche

preventive e periodiche, accompagnate da esame schermografico. Una sola di esse però, ha lamentato che i posti di pronto soccorso sono insufficienti e che i medici, prima di decidere sulla idoneità al lavoro, consultano le direzioni aziendali.

In quanto alle singole *miniere* visitate in questa provincia è emerso dalla Inchiesta quanto segue.

Tutte le imprese campionate sottopongono il proprio personale alle prescritte visite mediche di controllo ed a schermografie; senonché numerosi lavoratori hanno lamentato che non è loro reso noto il risultato delle visite e degli esami di laboratorio.

Quanto ai posti di pronto soccorso, è emerso che tutte le aziende ne sono dotate. Alcune, anzi, hanno anche ambulatori medici con sale di degenza ottimamente attrezzati.

Nei confronti di una azienda, è stato lamentato, da parte di un *Sindacato di lavoratori*, che essa, avendo nel proprio ambulatorio solamente un medico e due infermieri, non può far fronte alle esigenze dei suoi vari cantieri e dei numerosi operai occupativi. La stessa azienda ha a disposizione anche proprie ambulanze per l'eventuale trasporto di infortunati.

Relativamente ad altra *azienda* campionata, è emerso, dalle dichiarazioni del Corpo delle miniere e della commissione interna, che essa ha attrezzato le proprie miniere con ottimi mezzi di salvataggio, ai quali sono addette squadre di elementi ben addestrati. Invece, il servizio di salvataggio di una altra azienda sarebbe inadeguato.

Nella provincia di *Siena*, dalle dichiarazioni rese dallo Ispettorato del lavoro per le *aziende minerarie*, è stato rilevato che queste avrebbero organizzato ottimi ambulatori, servizi sanitari e servizi di salvataggio, adibendovi personale ben esercitato. Sempre riguardo alle imprese minerarie in genere, una *Associazione sindacale* ha, invece, affermato il contrario; senonché, almeno per quanto è emerso relativamente alle miniere campionate, hanno trovato conferma le dichiarazioni dell'Ispettorato.

In particolare per le tre imprese censite, è risultato quanto segue. Solamente per una si è accennato alle visite mediche, ed è risultato che sono fatte annualmente. Un operaio ha, però, dichiarato che le radiografie eseguite a cura della ditta hanno dato risultati negativi, mentre da quelle che i lavoratori si sono fatte fare presso medici esterni alla azienda sono state accertate malattie professionali.

Riguardo alla esistenza di ambulatori medici, attrezzature ospedaliere e pronto soccorso, l'Ispettorato del lavoro ha affermato che sono bene organizzati ed efficienti. Conformi sono anche le dichiarazioni rilasciate dalle commissioni interne e dalle direzioni di due aziende.

Una delle imprese minerarie è dotata anche di proprio ambulatorio.

Nei confronti di due aziende vi sono state dichiarazioni circa l'esistenza di mezzi di salvataggio che sarebbero ben attrezzati e serviti da personale addestrato.

Per la provincia di *Livorno*, non risultano raccolte notizie di carattere generale sulle aziende della zona. Nei confronti delle tre imprese campionate, dalle dichiarazioni rese è stato rilevato quanto segue.

Tutte le aziende sottopongono il personale a visite mediche completate con accertamenti schermografici. È stata lamentata la mancanza di attrezzature ambulatoriali ospedaliere a breve distanza dalle tre *miniere*, pur esistendo un ambulatorio I.N.A.M. ben attrezzato, che, però, è lontano circa 15 Km., ed un ottimo ospedale a circa 20 Km.

Soltanto nei confronti di due aziende, sono risultate dichiarazioni circa l'esistenza di posti di soccorso; e, riguardo ad una di queste, è stato affermato, però, dalla commissione interna, che non vi è personale addestrato.

In quanto alle cassette di medicazione, tutte le coltivazioni ne sono risultate dotate e, solamente in una azienda, il loro numero sarebbe insufficiente. Una delle aziende censite ha dotato, inoltre, le proprie miniere di ambulanza.

Solo nei confronti di una azienda si sono avute dichiarazioni circa la organizzazione di un efficiente servizio di salvataggio.

È stato dichiarato dalla commissione interna di una delle *miniere* che mancano, sul posto, medici, ai quali i lavoratori possano rivolgersi in caso di malattia.

Nella provincia di *Massa-Carrara*, tre *Associazioni sindacali* hanno fatto dichiarazioni riguardanti la situazione in genere delle coltivazioni della zona, che sono poi state, di massima, confermate anche nei confronti delle aziende campionate. Più precisamente, è risultato che la dislocazione delle coltivazioni è tale che esse sono raggiungibili con disagio; mancano poi strade, non vi sono medici nelle vicinanze del luogo di lavoro, e non esistono neppure posti di pronto soccorso. L'unico apprestamento è la cassetta di medicazione, della quale sarebbero state dotate tutte le cave; ma, non sempre, vi sono persone idonee ad usare i presidi farmaceutici.

Nei confronti delle singole aziende censite, è stato dichiarato quanto segue. Presso una azienda, per difficoltà di trasporto non è sempre possibile salvare gli infortunati; e sul luogo di lavoro vi è solo la cassetta di medicazione.

Presso una altra azienda, sul luogo di lavoro, vi è egualmente la cassetta di medicazione; e se occorre il medico, questo viene chiamato per telefono, ma prima del suo arrivo trascorre molto tempo, in quanto il paese è lontano.

Una terza azienda non ha medico per i primi interventi, ma soltanto un infermiere presso il cantiere, coadiuvato da assistenti addestrati per i primi soccorsi.

Presso una quarta azienda, in conseguenza della mancanza di strade e della ubicazione delle cave, è persino impossibile il trasporto degli infortunati a mezzo di barella.

Nella provincia di *Aosta*, tutte le dichiarazioni rese dai *Sindacati*, dagli operai e dalle commissioni interne nei confronti delle aziende campionate, sono state concordi nell'affermare che queste sono magnificamente attrezzate, sia come installazioni di soccorso e sia come servizi di salvataggio.

Una delle aziende ha, altresì, organizzato, oltre ad ambulatori, un ottimo ospedale, al quale ricorre anche la popolazione locale. Una *Associazione sindacale*, riferendosi all'ambulatorio istituito da altra azienda, ha sottolineato la mancanza di apparecchiature per cure elettrosanitarie (marconiterapia, raggi ultravioletti, ecc.).

Al riguardo, va notato che l'installazione di un ambulatorio per la cura delle malattie, in luogo del semplice posto di soccorso, è già molto di più di quanto prescritto dalle disposizioni legislative in materia.

Le lamentele che si sono avute circa i servizi e controlli medici e servizi di pronto soccorso e salvataggio, riguardano, di massima, violazioni alle nuove *Norme di polizia mineraria* (1). Per eliminarle è, quindi, sufficiente che sia intensificata la sorveglianza da parte degli organi che vi sono preposti.

Devesi, però, tenere presente — come già si è avuto occasione di rilevare in altro paragrafo — quanto segnalato da varie parti circa la mancata comunicazione ai lavoratori, interessati dell'esito delle visite mediche a cui essi sono sottoposti. Sembra giusto che il lavoratore interessato debba essere il primo ad avere notizie del proprio stato di salute, anche se potrebbe obiettarsi che esso, avuta notizia di essere affetto da qualche malattia che lo renda inidoneo al lavoro, potrebbe nascondere il fatto all'azienda da cui dipende per timore di essere licenziato. Per evitare ciò, sarebbe sufficiente che il medico, oltre a redigere il referto per il lavoratore, comunicasse al datore di lavoro i lavori a cui l'interessato non può essere addetto.

Sarebbe, quindi, opportuno che le vigenti disposizioni, che disciplinano le visite mediche, fossero modificate nel senso che l'esito di queste potesse essere comunicato per iscritto anche al lavoratore interessato. La forma scritta della comunicazione è indispensabile affinché il lavoratore possa far prendere visione al proprio medico curante dell'esito delle visite.

(1) v. nota 2, pag. 121.

135. - Condizioni psico-fisiche.

In merito alle *condizioni psico-fisiche* dei lavoratori delle miniere, si sono avute notizie soltanto per la metà delle zone ove è stata svolta l'Inchiesta, e neppure per tutte le relative miniere campionate.

Nella provincia di *Cagliari*, la commissione interna di una *azienda* ha fatto presente che la direzione della miniera aveva impartito molte istruzioni in materia di prevenzione infortuni e che, se queste venissero osservate alla lettera, ne sarebbe risultato un rallentamento della produzione con conseguente applicazione di sospensione dal lavoro e di multe. In altre parole, il rendimento preteso dalla direzione sarebbe, in definitiva, pregiudizievole alla sicurezza del lavoro.

Alcuni operai delle varie coltivazioni di tale azienda hanno confermato quanto asserito dalla commissione interna; anzi, un minatore ha dichiarato di essere stato costretto dalla azienda, a scampo di provvedimenti disciplinari, a lavorare anche in gallerie aventi l'armatura inefficiente per mantenere il ritmo della produzione.

Un altro minatore ha affermato che presta la propria opera a metri 900 di profondità e che il lavoro non è pesante.

Alcuni operai armatori hanno dichiarato che, per eseguire il loro lavoro, devono normalmente trasportare da loro stessi il legname occorrente e che, per fare più presto, trascurano di adottare le misure di sicurezza, oppure devono faticare moltissimo.

La commissione interna di una altra *azienda* ha affermato che la maggior parte degli infortuni (99 %) deriva da disattenzione degli operai essendo stata introdotta la meccanizzazione.

Un operaio della stessa coltivazione ha dichiarato che, quando vi è un pericolo, egli viene messo dinanzi all'alternativa di lavorare ugualmente o di essere licenziato.

La commissione interna di una terza *miniera* ha assicurato che, con il miglioramento delle attrezzature e la meccanizzazione introdotta dalla azienda, è aumentato il rendimento, pur essendo diminuita la fatica. Inoltre, l'adozione della perforazione ad acqua ha reso possibile di evitare l'uso, che affatica, della maschera.

In provincia di *Grosseto*, una *Associazione sindacale*, illustrando la situazione esistente in generale nella zona, ha dichiarato che il ritmo produttivo richiesto dalle aziende è troppo intenso e affatica gli operai, perché costoro, alla ricerca di un maggiore guadagno, trascurano la prevenzione incorrendo in infortuni.

Tali affermazioni non sempre coincidono con quelle di operai delle aziende campionate. Per una di esse, gli operai minatori ed armatori hanno dichiarato che « il lavoro non è pesante » e che « le condizioni di lavoro sono molto migliorate ».

Per una altra, invece, è stato affermato che dovrebbero essere migliorate le condizioni di lavoro e diminuiti anche gli orari.

Per la provincia di *Siena*, risultano dai resoconti della Inchiesta dichiarazioni riguardanti la situazione delle aziende in genere rese dall'*Ispettorato del lavoro* e da due *Associazioni sindacali di lavoratori*.

Quelle dell'*Ispettorato* riguardano l'orario di lavoro che, per evitare l'affaticamento degli operai, è stato ridotto da otto a sei ore nelle miniere dove la temperatura è superiore ai trenta gradi e dove esiste un notevole stillicidio di acqua.

Le dichiarazioni delle due *Associazioni* concernono il cottimo che spinge gli operai ad affaticarsi troppo per guadagnare di più, e il fatto che gli operai affetti da malattie professionali verrebbero costretti a prestare la propria opera nelle lavorazioni che hanno causato la loro malattia, pretendendo, inoltre, dai medesimi, lo stesso ritmo produttivo dei lavoratori sani. Tale comportamento delle aziende sarebbe stato denunciato, sia all'*Ispettorato del lavoro*, sia al *Corpo minerario*; però, con scarsi risultati.

In quanto alle singole *miniere* campionate, le dichiarazioni sono state le seguenti.

In una *miniera*, alcuni operai hanno fatto presente che l'introduzione dello scavo ad acqua ha ridotto l'inalazione di polveri nocive, ma ha aumentato il lavoro che è perciò diventato pesantissimo ed è causa di infortuni. Altri operai hanno, invece, dichiarato che oggi stanno meglio; e ciò, anche per un miglioramento di retribuzione.

Analoghe sono state le dichiarazioni dei dipendenti di una altra *azienda*, per la quale, però, è maggiore il numero degli operai soddisfatti della meccanizzazione, rispetto a quello di coloro che non lo sono.

Nei confronti di una terza coltivazione, le dichiarazioni sono state prevalentemente contrarie alla escavazione meccanica con acqua, perché, malgrado il vantaggio del diminuito rischio della silicosi, il lavoro sarebbe diventato più pesante, senza che da ciò siano derivati aumenti di salario, ma soltanto una maggior produzione ad esclusivo vantaggio della azienda.

Per la provincia di *Livorno*, nei confronti delle aziende campionate, le dichiarazioni rese dagli operai sono discordi fra loro.

Riguardo ad una *miniera*, la commissione interna ha osservato che, oltre un certo limite di produzione, vi è un buon guadagno di cottimo; però, se

gli operai non superano tale limite, entro un certo periodo di tempo, essi vengono licenziati.

Altri operai hanno lamentato che il lavoro è pesante, anche perché le operazioni di carico del materiale abbattuto non sono meccanizzate.

Nei confronti di una seconda *miniera*, è stato dichiarato dalla commissione interna che la retribuzione è tanto maggiore quanto più si fatica e viceversa, e che la meccanizzazione « procura utili solo ai dirigenti ». Un operaio ha affermato che la direzione non rifiuta nulla per migliorare le condizioni tecniche del lavoro e della prevenzione degli infortuni.

Secondo un *Sindacato di lavoratori*, il lavoro a cottimo in atto in tante *miniere* costringe gli operai a trascurare le misure di sicurezza, cosicché aumenta il pericolo di infortuni.

Nella provincia di *Massa-Carrara* risultano, riguardo alla materia in questione, due sole dichiarazioni di operai delle aziende campionate, i quali hanno entrambi lamentato la pesantezza del lavoro.

La lamentela riscontrata più frequentemente in ordine alle *condizioni psico-fisiche*, anche se sull'argomento si sono avute dichiarazioni in senso contrario, riguarda il presunto maggiore affaticamento degli operai in conseguenza della introduzione di mezzi meccanici nelle operazioni di coltivazione.

Dal contenuto delle dichiarazioni si rileva che, normalmente, dove è stata introdotta la meccanizzazione, si lavora a cottimo. Da ciò, si arguisce che non è tanto l'impiego in sé di mezzi meccanici ad essere più faticoso della lavorazione totalmente a mano, quanto il criterio di fissazione delle tariffe di cottimo.

In ordine a ciò si fa presente che, essendo stata riscontrata, anche nello ambito della C.E.C.A., la impossibilità di disciplinare con leggi i criteri di fissazione dei cottimi, nelle nuove *Norme di polizia mineraria* - art. 23 (1) - sono stati enunciati soltanto alcuni principi generali ai quali devono uniformarsi i contratti collettivi di lavoro nel regolamentare il lavoro ad incentivo nelle miniere. Senonché, anche nel *contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 novembre 1959* per gli operai addetti alla industria mineraria, nulla è stato disposto in attuazione al precetto contenuto nel citato art. 23 (1).

(1) D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. - *Norme di polizia delle miniere e delle cave*. (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 23. — « I contratti collettivi di lavoro devono informarsi al principio che i salari ad incentivo per lavori in sotterraneo siano determinati in modo da impedire che lo sforzo per conseguire eventuali maggiorazioni sia tale da indurre il lavoratore a non tenere nel massimo conto le esigenze della sicurezza collettiva ed individuale ».

Evidentemente le difficoltà di applicazione dei principi enunciati in tale articolo si sono dimostrate insormontabili; e, forse, per superarle si potrebbe, con provvedimento legislativo, istituire una procedura collegiale per l'esame delle tariffe di cottimo, da promuovere, di volta in volta, da parte delle *Associazioni sindacali* interessate, analoga a quella stabilita nel *contratto collettivo nazionale di lavoro 13 ottobre 1943* per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro a cottimo, inserendo eventualmente, nell'organo collegiale da esso previsto, anche un ingegnere del Corpo delle miniere.

Un altro argomento, oggetto di reclami da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti sindacali, è stato quello, dell'affaticamento derivante da orari di lavoro troppo lunghi in miniere ove si hanno temperature notevoli.

L'*orario di lavoro* nelle miniere dove si registrano tali temperature, è stato disciplinato, con le nuove *Norme di polizia mineraria*, negli artt. 281 e segg. (1).

Inoltre, in adesione alla risoluzione adottata, il 6 dicembre 1957, dalla *Organizzazione Internazionale del Lavoro*, con l'« Accordo per la riduzione dell'orario di lavoro per gli operai addetti all'industria mineraria », sottoscritto il 12 gennaio 1960, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è stata apportata una riduzione all'orario di lavoro di 48 ore all'anno (6 giornate lavorative) che si ritiene debba applicarsi anche ai prestatori d'opera addetti ai lavori in ambienti con temperatura disagiata.

Circa la costrizione che, secondo qualche operaio, sarebbe stata esercitata nei suoi confronti dalla direzione per lavorare in gallerie aventi armature inefficienti, si ripete — come già rilevato in un precedente paragrafo — che, in comportamenti del genere va raffigurata una violazione alle nuove *Norme di polizia mineraria* (1), la quale non dovrebbe più ripetersi se funzioneranno gli organi collegiali di azienda, preposti alla sicurezza, di cui agli artt. 10 e segg. del *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128* (1).

(1) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 10. — « Presso ogni miniera o cava che impieghi normalmente almeno 50 operai all'interno nel turno più numeroso, deve costituirsi un Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene col compito di coadiuvare la direzione per l'applicazione delle norme di sicurezza e di igiene attraverso segnalazioni intese a garantire la incolumità e la salute dei lavoratori ».

.....

ART. 281. — « Nei cantieri del sotterraneo di una miniera sono consentiti lavori per la durata normale di otto ore, soltanto quando la temperatura dell'aria, misurata nel turno più numeroso con termometro a bulbo asciutto, non superi i 32° C.

Nei cantieri dove la temperatura dell'aria, misurata nel modo anzidetto sia compresa fra 32° C e 35° C, la permanenza degli operai deve essere limitata a cinque ore al giorno,

136. – Organizzazione antinfortunistica e formazione professionale.

Come si è detto, nel momento in cui fu effettuata l'Inchiesta parlamentare, non erano ancora state emanate le nuove *Norme di polizia mineraria*, entrate in vigore soltanto il 1° gennaio 1960 e, di conseguenza non era ancora in vigore la istituzione obbligatoria per le miniere, che occupano un certo numero di dipendenti, degli organi aziendali preposti alla sicurezza del « Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene », del « Servizio o Ufficio di sicurezza aziendale », e del « Comitato aziendale per la sicurezza ». Pertanto, a quell'epoca, le imprese che istituivano organi interni aziendali preposti all'igiene ed alla sicurezza del lavoro, lo facevano di propria iniziativa, anche se su suggerimento dell'E.N.P.I.

Ciò premesso occorre precisare che soltanto a questi organi, istituiti dalla libera iniziativa, si riferiscono le notizie acquisite nel corso della Inchiesta.

La lotta per combattere gli infortuni e le malattie derivanti dal lavoro si attua, presso le aziende, con i seguenti mezzi essenziali;

- a) individuazione dei pericoli propri delle lavorazioni;
- b) adozione degli opportuni accorgimenti previsti dalla legge o dettati dalla tecnica e dalla esperienza;
- c) divulgazione, fra i dipendenti, dei rischi insiti nelle lavorazioni a cui sono addetti e dei mezzi per evitarli;
- d) esame psicotecnico dei prestatori d'opera, in modo da adibirli ai lavori per i quali hanno attitudine, e fare sì che si trovino maggiormente a proprio agio;
- e) creazione di benessere fra il personale affinché le sue condizioni psico-fisiche non lo rendano più facilmente vittima di infortuni;
- f) addestramento professionale, poiché alcuni infortuni derivano dalla scarsa conoscenza del lavoro.

Mentre circa le condizioni psico-fisiche si è già trattato nel paragrafo precedente, si riferisce, qui di seguito, quanto è risultato in ordine agli altri punti di cui sopra.

salvo che una ulteriore permanenza non si renda necessaria per lavori temporanei ai fini della sicurezza. In tal caso gli operai non possono rifiutare la loro opera.

La limitazione di lavoro a cinque ore giornaliera è disposta quando la temperatura è stata riscontrata per due giorni di lavoro consecutivi entro i limiti previsti.

Se la temperatura dell'aria misurata nei modi anzidetti supera i 35° C, il personale può essere impiegato soltanto per fronteggiare situazioni di pericolo o per altre gravi ragioni».

In provincia di *Caltanissetta*, di tre *miniere* campionate per le quali sono risultate notizie, in una soltanto esisteva il Comitato per la sicurezza, mentre nelle altre due, malgrado che l'E.N.P.I. ne avesse consigliato l'istituzione, le aziende non avevano adottato al riguardo alcun provvedimento.

L'*azienda* che ha istituito il Comitato, provvede anche ad una fattiva propaganda antinfortunistica, ed organizza, inoltre, corsi di formazione professionale, nei quali si svolge una efficace opera prevenzionistica.

Presso una altra *miniera* è emerso che, nel corso del lavoro, i dirigenti ed i sorveglianti illustrano i pericoli insiti nelle lavorazioni e insegnano anche i metodi di prevenzione.

Presso una *azienda*, mancando un Comitato per la sicurezza, sono stati nominati alcuni « addetti alla sicurezza » che operano attivamente per fini prevenzionistici.

In provincia di *Cagliari*, una *Associazione sindacale* ha segnalato che, in genere, le aziende della provincia non addestrano il personale sui nuovi mezzi di lavorazione; e che ciò è causa di infortuni. Solamente di recente, malgrado che la zona abbia una lunga tradizione mineraria, qualche importante azienda ha cominciato ad istituire corsi per gli operai.

Nella provincia di *Grosseto*, nei confronti delle industrie minerarie, in genere, due *Associazioni sindacali* hanno dichiarato che, normalmente, esistono i Comitati per la sicurezza, ma che scarso è il numero dei lavoratori che ne fanno parte, i quali sono scelti fra i laureati ed i diplomati. L'attività dei Comitati è limitata all'esame degli infortuni per studiarne le cause e proporre i mezzi atti ad eliminarli; però, senza effettuare sopralluoghi nelle miniere per controllare le condizioni della sicurezza.

Circa le aziende campionate è emerso quanto segue.

Presso le *miniere* di una impresa, sono stati istituiti Comitati antinfortunistici composti da rappresentanti sia della direzione sia dei lavoratori, i quali esaminano periodicamente le cause che hanno determinato gli incidenti avvenuti. Inoltre, funziona un Servizio per la sicurezza al quale è preposto un perito dipendente dalla direzione.

Presso la direzione della stessa società — che ha sede in una altra città — esiste una organizzazione centrale che istruisce e controlla l'attività dei Comitati antinfortunistici e dei Servizi per la sicurezza istituiti alla periferia. La stessa società organizza, presso le miniere, corsi di formazione professionale, nei quali è svolta anche teoria e pratica antinfortunistica.

In provincia di *Siena*, una *Associazione di lavoratori* ha domandato l'istituzione obbligatoria di Comitati antinfortunistici, chiedendo che di essi facciano parte anche lavoratori nominati dai Sindacati.

Per la provincia di *Livorno*, non vi sono notizie di carattere generale; tuttavia, la situazione delle miniere campionate è la seguente.

Una società, la quale ha un Servizio centrale per la prevenzione posto presso la direzione generale, ha organizzato un Comitato antinfortunistico del quale fanno parte alcuni dipendenti ed ha istituito un gruppo di addetti alla sicurezza. La collaborazione del personale ai fini prevenzionistici è, inoltre, stimolata attraverso la commissione interna e con la corresponsione di premi a coloro che si distinguono. La direzione lamenta, però, che le commissioni interne si preoccupano quasi esclusivamente di questioni sindacali trascurando la prevenzione infortuni.

Presso altre due aziende è stato, da tempo, istituito il Comitato antinfortunistico; ma una di esse ne ha sospeso il funzionamento per riorganizzarlo; mentre in una altra, è curato l'addestramento professionale dei lavoratori con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni.

In provincia di *Massa-Carrara*, una *Associazione sindacale di prestatori di opera* ha lamentato che i lavoratori della zona hanno una scarsa coscienza antinfortunistica e trascurano, sia di usare i mezzi protettivi messi a loro disposizione dalle aziende, e sia di adottare nella condotta del lavoro le necessarie cautele.

Per due delle aziende campionate, è emerso che una ha istituito una organizzazione antinfortunistica, e l'altra ha fatto uso di cartelli ammonitori.

Per la provincia di *Aosta*, si sono avute notizie nei confronti di una sola azienda che ha istituito organismi interni per la prevenzione — sembra senza chiamarne a far parte i lavoratori — aventi anche compiti di divulgazione delle norme di prevenzione, attuati impartendo istruzioni nei reparti, distribuendo pubblicazioni, stampando un giornale interno, ecc.

In ordine alle segnalazioni sopra riportate e concernenti la *organizzazione antinfortunistica e formazione professionale* possono, pertanto, formularsi le seguenti osservazioni.

Le richieste presentate da *Associazioni sindacali* e da lavoratori circa l'obbligatorietà per le aziende di istituire organi aziendali per la sicurezza, comprendenti anche rappresentanti di prestatori d'opera, si devono considerare superate e, di massima, soddisfatte dalla disciplina che al riguardo è stata inclusa negli artt. 6 e segg. delle nuove *Norme di polizia mineraria* (1).

(1) D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — *Norme di polizia delle miniere e delle cave*. (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 6. — « Gli imprenditori di miniere o di cave devono nominare un direttore responsabile sotto l'autorità del quale sono svolti i lavori.

In ordine a tale disciplina potrebbe, però, osservarsi quanto segue.

L'obbligo di cui trattasi sussiste soltanto per le miniere o cave sotterranee e, quando queste occupano non meno di 50 operai nel turno più numeroso, per cui non vi sono soggette le coltivazioni a cielo aperto e, quando vi sono impiegati meno di 50 operai nel turno più numeroso, quelle in sotterraneo.

Poichè i motivi che hanno consigliato il Legislatore ad imporre l'istituzione di organi preposti alla sicurezza sussistono anche nei confronti delle coltivazioni escluse – e forse in queste più ancora che nelle altre – sembrerebbe logico che, fosse imposta per esse, almeno, l'istituzione di un delegato alla sicurezza eletto dai lavoratori.

Praticamente sarebbero, così, estesi alla materia in questione i criteri che regolano l'istituzione delle commissioni interne. Infatti, nel vigente *accordo dell'8 maggio 1953* è previsto che, negli stabilimenti, cantieri, ecc., occupanti normalmente oltre 40 lavoratori, debba istituirsi una commissione interna, e presso quelli che ne occupano meno di 40 ma più di 5, sia nominato un delegato di impresa con gli stessi compiti demandati alle commissioni interne.

Comunque, sarebbe poi opportuno che, sia per i lavoratori componenti gli organi collegiali previsti negli artt. 10 e segg. delle nuove *Norme di polizia mineraria* (1), sia per gli eventuali delegati di impresa ai quali si riferisce la proposta di cui sopra, fossero emanate disposizioni atte a tutelarli contro eventuali licenziamenti per rappresaglia in conseguenza delle funzioni da loro svolte.

Anche per la tutela di questi elementi potrebbero adottarsi norme analoghe a quelle contenute nel suddetto accordo per le commissioni interne.

Si fa presente che il citato *Regolamento tipo* dell'O.I.L. dispone, fra l'altro, alla *Regola 84*: « *Des représentants autorisés des travailleurs doivent être admis à inspecter chaque mine, et tous les documents et plans de mines concernant la sécurité de la mine et du personnel de la mine doivent être mis à leur disposition pour examen sur place* ».

Nelle successive norme del presente decreto il direttore responsabile è indicato con la qualifica di « direttore ».

Spetta al direttore l'obbligo di osservare e far osservare le norme del presente decreto ed i provvedimenti emanati dall'autorità mineraria in esecuzione del decreto stesso.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati in ogni caso all'imprenditore per il tramite del direttore.

L'imprenditore che sia in possesso dei requisiti stabiliti può assumere personalmente la direzione dei lavori».

(1) v. nota 2 pag. 342.

137. — Evoluzione della disciplina legislativa: le nuove norme del 1959.

Dopo circa un cinquantennio di stasi, la disciplina giuridica della prevenzione degli infortuni e della igiene del lavoro, per il *settore delle industrie estrattive*, ha subito una notevole evoluzione nel periodo successivo allo svolgimento della Inchiesta parlamentare.

In conseguenza di questa evoluzione, le lacune del sistema legislativo, vigente prima che avesse luogo l'Inchiesta ed emerse nel corso della medesima, sono state successivamente colmate.

Il Ministero della Industria e del Commercio — nella cui competenza rientra la materia di che trattasi — preoccupato dell'aggravarsi dell'andamento del fenomeno infortunistico nell'ultimo decennio, prima ancora che il Parlamento decidesse lo svolgimento della Inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, aveva già predisposto la nuova disciplina giuridica, per la parte strettamente tecnica, sia della prevenzione degli infortuni sia della igiene del lavoro. L'emanazione del provvedimento legislativo ha, poi, subito un rinvio, essendo ricorsa la necessità dell'inserimento, con apposite norme applicabili alla industria estrattiva in genere, di alcune delle raccomandazioni formulate nell'ambito della *Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio*, per la sicurezza del lavoro nelle miniere di carbone.

Prescindendo dalle disposizioni riguardanti il regime giuridico e la regolamentazione amministrativa della attività di ricerca e coltivazione mineraria; dalle norme a carattere locale, tuttora vigenti, emanate prima dell'unità d'Italia, dagli antichi Stati italiani; nonché dai provvedimenti emanati dalle Regioni rette a statuto autonomo, occorre precisare che la preesistente disciplina in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro era contenuta nei seguenti fondamentali provvedimenti:

— a) Norme riguardanti il settore minerario:

- 1) *R.D. 18 giugno 1899, n. 231* (1);
- 2) *Legge 30 marzo 1893, n. 184* (2);
- 3) *R.D. 10 gennaio 1907, n. 152* (3);

— b) Norme riguardanti l'industria in genere e particolari attività applicabili anche nel settore minerario:

- 4) *R.D. 18 giugno 1899, n. 232* (4);

(1) v. nota 1, pag. 40.

(2) v. nota 2, pag. 40.

(3) v. nota 3, pag. 40.

(4) v. nota 8, pag. 40; esplicitamente esteso alla industria estrattiva dall'art. 49 del Regolamento approvato con il citato *R.D. 10 gennaio 1907, n. 152*.

5) *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, che approva il *Testo Unico* delle leggi di pubblica sicurezza (1); e *R. D. 6 maggio 1940, n. 635* (2), che approva il Regolamento per l'esecuzione del *Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773* (1) delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente agli artt. da 46 a 67 del *Testo Unico* e da 81 a 109 del *Regolamento* concernente gli esplosivi (3);

6) *R.D. 27 maggio 1900, n. 205* (4) (5);

7) *R.D. 14 aprile 1927, n. 530*, (6), che approva il Regolamento generale per l'igiene del lavoro limitatamente ai lavori non sotterranei delle cave, delle miniere e delle torbiere e per quanto attiene i lavori sotterranei al solo art. 39, successivamente abrogato e trasferito nell'art. 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653 (7).

(1) v. nota 1, pag. 99.

(2) v. nota 2, pag. 99.

(3) Implicitamente esteso alla industria estrattiva dall'art. 1 del citato *R.D. 18 giugno 1899, n. 231*:

R. D. 18 giugno 1899, n. 231. — Approvazione del Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave. (Gazz. Uff. 26 giugno 1899, n. 148).

ART. 1. — « Nei lavori delle miniere e delle cave dovranno osservarsi, oltre le disposizioni preventive degli infortuni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in tutto il Regno e quelle in vigore nelle varie provincie che componevano gli antichi Stati italiani, anche le prescrizioni dei seguenti articoli ».

(4) v. nota 5 pag. 40.

(5) Applicazione all'esercizio delle miniere, cave e torbiere, sia perchè questa attività era soggetta alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi della legge 17 marzo 1898, n. 80 (v. nota 4, pag. 40) sia pure in base all'implicito richiamo di cui all'art. 1 del *R.D. 18 giugno 1899, n. 231* (v. nota 3, pag. 348).

(6) v. nota 2, pag. 51.

(7) *Legge 26 aprile 1934, n. 653. — Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.* (Gazz. Uff. 27 aprile 1934, n. 99).

.....

ART. 11. — « I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:

a) Trasporto a braccia od a spalla:

maschi sotto ai 15 anni	Kg. 15
maschi dai 15 ai 17 anni	» 25
femmine sotto ai 15 anni	» 5
femmine dai 15 ai 17 anni	» 15
femmine sopra ai 17 anni	» 20

b) Trasporto con carretti a tre o a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo.

c) Trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.

Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici ».

La nuova disciplina della prevenzione degli infortuni e della igiene del lavoro per il particolare settore minerario è contenuta nel *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*, sulle norme di polizia delle miniere e delle cave, emanato in forza della delega concessa al Governo con *legge 4 marzo 1958, n. 198* (1).

Le nuove norme, però, non si applicano alle seguenti attività che sono soggette, invece, alle disposizioni legislative vigenti in materia per l'industria in genere:

— stabilimenti non compresi nel ciclo produttivo minerario, aventi per oggetto l'utilizzazione dei prodotti minerari;

— escavazione di sabbie e ghiaie effettuate in base ad autorizzazione dei competenti organi dello Stato, nell'alveo dei corso d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi, purché i giacimenti di sabbia e ghiaia non formino oggetto di ricerca o concessione ai sensi del *R.D. 29 luglio 1927, n. 1443* (2), modificato con *legge 7 novembre 1941, n. 1360* (3).

Il *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128* (4), nel riaffermare implicitamente — ultimo capoverso dell'art. 1 — che sono restare in vigore le disposizioni

(1) *Legge 4 marzo 1958, n. 198. — Delega al Potere esecutivo ad emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere.* (Gazz. Uff. 27 marzo 1958, n. 75).

(2) *R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. — Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.* (Gazz. Uff. 23 agosto 1927, n. 194).

(3) *Legge 7 novembre 1941, n. 1360. — Classificazione delle sostanze minerarie.* (Gazz. Uff. 23 dicembre 1941, n. 301).

(4) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

ART. 1. — « Le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato.

Tali norme si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del *R.D. 29 luglio 1927, n. 1443*, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali.

Non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto:

- a) i lavori negli stabilimenti non compresi nel ciclo produttivo minerario aventi per oggetto la utilizzazione dei prodotti minerari;

innanzi richiamate contenute nel *Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773* (1) (materie esplodenti), e nel relativo *Regolamento* (2), contiene il rinvio ad altri provvedimenti.

Così per i lavori di ricerca o coltivazione mineraria non effettuati in sotterraneo; per quelli effettuati negli impianti; per il trattamento dei minerali; connessi con le miniere e con le cave; o facenti parte delle miniere, ancorché ubicati fuori del perimetro della concessione mineraria; rinvia ai provvedimenti legislativi, emanati in forza della delega concessa al Governo con *legge 12 febbraio 1955, n. 51* (3), ed alle relative aggiunte e varianti contenute nei seguenti decreti.

Circa i lavori in sotterraneo fa rinvio: al *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (4), riguardante le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente, però, ad alcuni titoli e capi; al *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302* (5), concernente le norme integrative di prevenzione e infortuni sul lavoro, limitatamente ad alcuni titoli; al *D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164* (6), circa le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Rispetto alla precedente disciplina, quella contenuta nel *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128* (7), oltre a norme tecniche più dettagliate — che tengono conto del progresso e del perfezionamento, verificatisi durante l'ultimo cinquantennio, nei procedimenti tecnologici e nei mezzi per la sicurezza e la tutela del lavoro — introduce le seguenti innovazioni fondamentali:

1) Obbligo per l'esercizio della coltivazione (artt. 10 e 19) (7) di istituire, quando le miniere e cave occupano almeno 50 operai all'interno, per quanto concerne il turno di lavoro più numeroso:

b) le escavazioni di sabbie e ghiaie effettuate in base ad autorizzazione dei competenti organi dello Stato nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi, sempre che i giacimenti di tali sabbie e ghiaie non formino oggetto di permesso di ricerca o concessione ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, modificato con la legge 7 novembre 1941, n. 1360.

Nulla è innovato circa la competenza del Ministero dell'Interno in materia di tutela della pubblica incolumità ai sensi del *Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, e del relativo *Regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635* ».

(1) v. nota 1, pag. 99.

(2) v. nota 2, pag. 99.

(3) v. nota 1, pag. 43.

(4) v. nota 2, pag. 43.

(5) v. nota 2, pag. 45.

(6) v. nota 2, pag. 47.

(7) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

a) un *Collegio di delegati alla sicurezza ed alla igiene*, avente il compito di presentare alla direzione segnalazioni intese a garantire l'incolumità e la salute dei lavoratori;

b) un *Servizio od Ufficio di sicurezza aziendale*, direttamente dipendente dalla direzione, avente il duplice compito di studiare ed elaborare le misure di sicurezza che la direzione medesima intende attuare, nonché di controllarne la retta esecuzione;

c) un *Comitato aziendale per la sicurezza*, avente funzioni consultive.

Del primo di tali organi collegiali fanno parte un rappresentante degli operai ed uno degli impiegati, i quali, in quanto delegati alla sicurezza, sono altresì compresi fra i componenti del Comitato aziendale per la sicurezza.

In tal modo potrà trovare applicazione nel nostro Paese il principio di collaborazione, fra imprenditori e lavoratori, ai fini della realizzazione della sicurezza sul lavoro, sancito nei seguenti strumenti e documenti internazionali:

— *Raccomandazione n. 36*, concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro, adottata dall'O.I.L. nel 1929;

— *Raccomandazione n. 20*, sulla ispezione del lavoro adottata dall'O.I.L.;

— *Convenzione n. 81*, ratificata dall'Italia con legge 2 agosto 1952, n. 1305 (1), concernente l'ispezione del lavoro, adottata dall'O.I.L. nel 1947;

— *Raccomandazione n. 81*, sullo stesso argomento adottata dalla medesima O.I.L.;

— *Regolamento-tipo*, sulla prevenzione degli infortuni negli stabilimenti industriali per guida dei governi e dell'industria, predisposto dalla O.I.L. nel dopoguerra;

ART. 10: v. nota 2 pag. 342.

.....

ART. 19. — « Nelle miniere o nelle cave indicate all'art. 10 deve essere costituito un Comitato consultivo aziendale per la sicurezza e l'igiene dei lavori aventi funzioni di organo consultivo della direzione.

Il Comitato è presieduto dal direttore e ne fanno parte, in ogni caso, il capo del servizio di sicurezza aziendale, il sanitario del servizio medico ed i delegati alla sicurezza ed all'igiene.

I verbali delle riunioni devono essere esibiti ad ogni richiesta dell'ingegnere capo e dei funzionari del Distretto minerario.

Il regolamento interno specifica la composizione del Comitato, la durata in carica dei suoi membri e la procedura dei lavori ».

(1) *Legge 2 agosto 1952, n. 1305. — Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro.* (Gazz. Uff. 17 ottobre 1952, n. 242, Suppl. ord.).

— *Raccomandazioni*, adottate dalla C.E.C.A. in materia di sicurezza sul lavoro nelle miniere di carbone.

2) Obbligo per gli imprenditori (artt. 20 e 21) (1) di favorire la formazione professionale dei lavoratori come elemento di rilevante importanza ai fini della sicurezza sul lavoro.

3) Obbligo per i contratti collettivi di lavoro (art. 22) (1) di informarsi al principio che, per le lavorazioni in sotterraneo, la distribuzione dell'orario normale di lavoro sia fissata nel modo più appropriato per facilitare il lavoro stesso, diminuire la fatica e migliorare il recupero delle forze durante il riposo.

4) Obbligo per i contratti collettivi di lavoro (art. 23) (1) di informarsi al principio che i salari ad incentivo per lavori in sotterraneo siano determinati in modo da impedire che lo sforzo per conseguire eventuali maggiorazioni sia tale da indurre il lavoratore a non tenere nel massimo conto le esigenze della sicurezza collettiva ed individuale.

5) Obbligo che, ai posti che comportano autonomia di determinazioni o di esecuzione (artt. 21 e 44) (1), siano addetti soltanto lavoratori che abbiano una appropriata formazione professionale unita ad una pratica

(1) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 20. — « Gli imprenditori di miniere o di cave devono favorire la formazione professionale delle maestranze come elemento di rilevante importanza ai fini della sicurezza del lavoro.

A tal fine essi sono tenuti a collaborare con gli organi dello Stato e con gli appositi Enti pubblici per lo sviluppo dell'istruzione professionale e per l'addestramento dei lavoratori dipendenti ».

ART. 21. — « È fatto obbligo di impiegare in posti che comportino autonomia di determinazione o di esecuzione soltanto lavoratori che abbiano una formazione appropriata, che sappiano correntemente leggere e scrivere e che abbiano pratica sufficiente ».

ART. 22. — « I contratti collettivi di lavoro devono informarsi al principio che, per le lavorazioni in sotterraneo, la distribuzione dell'orario normale di lavoro sia fissata nel modo più appropriato per facilitare il lavoro stesso, diminuire la fatica e migliorare il recupero delle forze durante il riposo ».

ART. 23: v. nota 1 pag. 341.

.....

ART. 44. — « È vietato impiegare per i lavori in sotterraneo persone che non sappiano correntemente leggere e scrivere.

Possono tuttavia essere assunti o mantenuti in servizio coloro che abbiano già prestato servizio in lavorazioni sotterranee per almeno due anni, alla entrata in vigore del presente decreto. Tale requisito è attestato con documentazione scritta ».

sufficiente e che sappiano leggere e scrivere. Quest'ultimo requisito è richiesto tassativamente — salvo una deroga di carattere provvisorio nei confronti di chi è già al lavoro — anche per coloro che debbano essere impiegati nei lavori in sotterraneo.

6) Divieto, sia di occupare (art. 45) (1) nei lavori in sotterraneo operai che, fino a cinquanta anni di età, non siano stati precedentemente addetti a lavori analoghi, sia di impiegare quali sorveglianti, capi squadra, o addetti alla distribuzione di esplosivi ed alle macchine principali di estrazione, oppure quali ricevitori alle stazioni dei pozzi, persone di età inferiore ai 25 anni.

Salvo per quanto si accennerà in seguito, più ampia e completa, si presenta, rispetto alle vecchie norme, la regolamentazione — artt. 648 e segg. (1) — relativa ai controlli medici, al servizio medico aziendale, al salvataggio, al pronto soccorso ed all'igiene del lavoro.

138. — **Compiti attribuiti al Corpo delle miniere ed all'Ispettorato del lavoro.**

Il *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128* (1), sulle norme di polizia delle miniere e delle cave, ha, inoltre, chiarito i limiti della sfera di competenza in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, fra *Corpo delle Miniere e Ispettorato del lavoro*.

Da notare, in proposito, che le precedenti norme davano luogo a numerosissime incertezze al riguardo, soprattutto per quanto rifletteva le lavorazioni esterne accessorie e complementari e quelle inerenti alla estrazione vera e propria dei minerali.

Eliminato ogni conflitto di competenza fra i due citati organi di vigilanza, a seguito della emanazione delle nuove norme, si presenta, però, un altro inconveniente.

Infatti, l'attività non inerente strettamente alla escavazione, e specialmente quella svolta negli impianti posti all'esterno delle miniere e nelle

(1) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 45. — «È vietato ammettere al lavoro in sotterraneo operai che fino a 50 anni di età non siano stati precedentemente addetti a lavori analoghi.

È vietato impiegare in qualità di sorveglianti, di capi squadra, di addetti alla distribuzione degli esplosivi, di addetti alle macchine principali di estrazione e di ricevitori alle stazioni dei pozzi persone di età inferiore ai 25 anni».

.....

ART. 648: v. nota 2, pag. 136.

« pertinenze di queste », è soggetta di fatto, non alle norme di polizia mineraria di cui al sopra citato *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128* (1), bensì a quelle di carattere generale relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene del lavoro emanate in forza della delega di cui alla *legge 12 febbraio 1955, n. 51* (2), e contenute nei *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (3), *19 marzo 1956, n. 302* (4), *19 marzo 1956, n. 303* (5) e *7 gennaio 1956, n. 164* (6).

Per quanto attiene alla vigilanza sulla applicazione delle norme di cui ai decreti sopra riportati, il *Corpo minerario* — che è specializzato nel particolare settore delle coltivazioni — seguirà inevitabilmente criteri diversi da quelli cui si ispirerà per la generalità delle aziende l'Ispettorato del lavoro. E ciò deriva, non soltanto dai compiti diversi dei due organismi, ma anche dalle disposizioni istitutive dei medesimi.

Infatti, relativamente all'Ispettorato del lavoro, il *D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520* (7), conferisce agli ispettori del lavoro (art. 9) la facoltà di non deferire alla Autorità giudiziaria i responsabili delle violazioni riscontrate, e di limitarsi, invece, ove lo ritengano opportuno, valutate le circostanze del caso, a diffidarli « con apposite prescrizioni fissando un termine perentorio per la regolarizzazione ». Invece, circa il *Corpo delle miniere*, non figura, fra le disposizioni legislative che lo disciplinano, alcuna norma che attribuisca ai suoi funzionari analoghi poteri discrezionali.

In tal modo, potrà accadere che i titolari delle aziende esercitanti la medesima attività, a seconda che gli stabilimenti, ove questa si svolge, costituiscano o meno — ai sensi dell'art. 1, voce c), del *D.P.R., n. 128* (8) — « pertinenza » di una miniera, « dovranno » senz'altro essere deferiti alla Autorità giudiziaria (art. 2, C.P.P.) (9) in caso di inosservanza delle norme di prevenzione o di igiene sul lavoro, oppure « potranno » (art. 9, *D.P.R.*

(1) v. nota 2, pag. 121.

(2) v. nota 1, pag. 43.

(3) v. nota 2, pag. 43.

(4) v. nota 2, pag. 45.

(5) v. nota 1, pag. 51.

(6) v. nota 2, pag. 47.

(7) *D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. — Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.* (Gazz. Uff. 10 luglio 1955, n. 149).

.....

ART. 9. — « In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione ».

(8) v. nota 4, pag. 349.

(9) C.P.P. — ART. 2. — *Obbligo del rapporto in generale.* — « Gli ufficiali e gli agenti

19 marzo 1955, n. 520) (1) soltanto essere diffidati ad ottemperare alle norme violate.

Va notato, in proposito, che la discrezionalità attribuita all'Ispettorato del lavoro risulta ampiamente giustificata dal fatto che, data la particolare natura e la complessità delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela del lavoro, sembra più opportuno e più equo procedere nei confronti del datore di lavoro inadempiente, specie se trattasi di un piccolo imprenditore, ad una azione di persuasione e di conoscenza delle norme di legge, anziché attuare un semplice intervento repressivo.

D'altronde, l'attribuzione ai funzionari del servizio di ispezione, di tali poteri discrezionali, costituisce un adempimento ad un preciso precetto contenuto nel secondo comma dell'art. 17 della citata *Convenzione n. 81*, ratificata dall'Italia (2).

139. — Aspetti particolari della nuova disciplina in materia di igiene del lavoro.

In merito alle nuove norme di polizia mineraria, sia che si tratti di attività di coltivazione o di lavori ad essa connessi effettuati nel perimetro della concessione mineraria ma non riguardanti la coltivazione, è opportuno rile-

di polizia giudiziaria debbono fare rapporto di ogni reato del quale vengano comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

Gli altri pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato, sono obbligati a farne rapporto, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

Il rapporto è presentato, senza ritardo, al Procuratore della Repubblica o al Pretore.

Il rapporto espone succintamente il fatto con tutte le circostanze che possono interessare il procedimento penale; dà notizia di tutti gli elementi di prova raccolti e, quando è possibile, contiene le generalità di chi è indicato come reo, della persona offesa dal reato e dei testimoni, o quant'altro valga alla loro identificazione».

(1) v. nota 7, pag. 354.

(2) *Convention n. 81 (31 luglio 1947), concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce.*

.....

ART. 17. — « 1. — Les personnes qui violeront ou négligeront d'observer les dispositions légales dont l'exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour les cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu'il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.

2. — Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites ».

vare che esse non rappresentano un notevole progresso, rispetto alle disposizioni abrogate, anche per quanto attiene la vigilanza in materia di igiene del lavoro. Difatti, fino alla entrata in vigore della nuova disciplina, alla vigilanza provvedeva di propria iniziativa l'Ispettorato del lavoro attraverso propri elementi specializzati — e, cioè, a mezzo degli ispettori medici del lavoro — sia pure dopo preventive intese con i competenti Distretti minerari. Attualmente, invece, (art. 4, *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*) (1), è il capo del Distretto minerario competente per territorio, il quale dispone le ispezioni in materia di igiene del lavoro; ed egli, per di più, può avvalersi, anziché di ispettori medici del lavoro, anche degli altri sanitari indicati nell'articolo stesso.

A parte ogni considerazione circa la opportunità di affidare le ispezioni ad elementi non sempre specializzati in medicina del lavoro, si osserva che, ancorché le ispezioni siano eseguite da ispettori medici del lavoro, questi — in base alle nuove norme — non hanno più la facoltà di deferire i responsabili di eventuali infrazioni alla Autorità giudiziaria, essendo ora tale facoltà demandata esclusivamente al capo del Distretto minerario (artt. 671 e 672, *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*) (1).

Va, inoltre, tenuto presente che, anche dopo l'emanazione delle nuove norme di polizia mineraria (*D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*) (1), esiste in materia una grave lacuna rappresentata dal fatto che le disposizioni sulla igiene del lavoro possono essere considerate in relazione a due distinti momenti della vita lavorativa del prestatore d'opera e, cioè, il tempo dedicato alla lavorazione e quello in cui lo stesso è libero dal lavoro.

Rientrano tra le disposizioni riguardanti il primo momento: quelle concernenti i requisiti cui devono rispondere gli ambienti di lavoro; quelle

(1) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. — Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 4. — « La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero dell'Industria e del Commercio che la esercita a mezzo dei Prefetti e del Corpo delle miniere.

L'ingegnere capo del Distretto minerario (che nel testo sarà indicato con la denominazione di « ingegnere capo »), quando deve procedere alle incombenze di ordine igienico-sanitario previste dal presente decreto, si avvale della opera degli ispettori medici del lavoro e, in mancanza, d'intesa con i medici provinciali dei sanitari dipendenti dallo Stato, degli ufficiali sanitari e dei medici dipendenti da Enti pubblici, nonchè dei medici di miniera.

I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera e gli Enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti ad agevolare all'ingegnere capo la esecuzione dei compiti predetti ».

.....

ART. 671: v. nota 1, pag. 324.

ART. 672: v. nota 1, pag. 125.

sulla protezione individuale contro polveri, radiazioni e gas nocivi; le norme sulla distribuzione di acqua potabile durante il lavoro e sull'obbligo di istituire latrine; e, infine, quelle sui mezzi per impedire temperature eccessive e l'inquinamento dell'aria con sostanze nocive, ecc.

Sono comprese fra le disposizioni relative al secondo momento: quelle sulla igiene personale dopo il lavoro, sulla istituzione di spogliatoi, di alloggiamenti e di locali ove ripararsi nelle adiacenze del luogo di lavoro in attesa che questo abbia inizio, ecc.

Mentre il *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (1)*, sulla igiene del lavoro per l'industria in genere contiene disposizioni concernenti ambedue i gruppi ai quali si è accennato, per quanto attiene l'industria estrattiva (artt. 2 e 3, *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (2)*) devesi osservare quanto segue:

a) nei lavori svolti, sia negli impianti di trattamento dei minerali ed in quelli connessi con le miniere e con le cave, sia nelle pertinenze delle miniere, si applicano in materia di igiene, le disposizioni del citato *D.P.R. n. 303 (1)*, salvo che diversamente disponga l'altro *D.P.R. n. 128 (2)*;

b) per gli impianti installati nei sotterranei delle miniere e cave, vigono alcune norme contenute nel *D.P.R. n. 128 (2)*, per il resto non risulta precisato se si applichino le disposizioni del *D.P.R. n. 303 (1)* sulla igiene del lavoro e della industria in genere.

(1) v. nota 1, pag. 51.

(2) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. - Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 2. — « Nei lavori che si svolgono negli impianti di trattamento dei minerali e in quelli connessi con le miniere e con le cave, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 198, nonchè nei lavori che si svolgono nelle pertinenze delle miniere di cui al comma c) dell'art. 1 del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, le norme emanate in esecuzione della legge 12 febbraio 1955, n. 51, contenente delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e successive aggiunte o modificazioni.

La applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero della Industria e del Commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere».

ART. 3. — « Per gli impianti installati nei sotterranei delle miniere e delle cave, qualora non sia diversamente disposto, si applicano le norme di cui:

— a) al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente ai seguenti titoli, capi o articoli:

Titolo III, capi I e II, con esclusione dell'art. 54, e III;

Titolo IV, capo I, con esclusione degli artt. 84 e 94; capo V, limitatamente agli articoli 107, 108, 109 e 110; capo VII e capo XIII limitatamente all'articolo 167;

Le norme di carattere igienico-sanitario contenute nel *D.P.R. n. 128* (1) riguardano le visite mediche, il pronto soccorso, le cassette di medicazione, il medico d'azienda, le latrine e la distribuzione di acqua potabile in sotterraneo, i mezzi di difesa contro le polveri e le altre sostanze nocive, con esclusione degli spogliatoi, delle docce, dei refettori, e degli alloggiamenti. Da quanto sopra consegue che il personale addetto ai lavori in sotterraneo non può fruire di diritto, di queste ultime attrezzature qualora non siano applicabili, nella specie, le norme ad esse relative contenute nel citato *D.P.R. n. 303* (2).

A proposito della applicazione, o meno, di quest'ultimo decreto vengono sostenute le due seguenti tesi:

— 1) da un lato, esso non si estenderebbe alle lavorazioni in sotterraneo e, quindi, al personale addettovi in quanto non risulta richiamato nell'art. 3 del *D.P.R. n. 128* (3);

— 2) dall'altro lato, detta estensione non potrebbe aver luogo in quanto:

a) nell'art. 1 della *legge 4 marzo 1958, n. 198* (4), concernente la delega al potere esecutivo ad emanare norme in materia di polizia delle

Titolo V, capo I, limitatamente agli artt. 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 178;

Titolo VI, capo IV;

Titolo XI per quanto pertinente;

— b) al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, contenente norme integrative di prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente al Titolo IV ed al Titolo V, per quest'ultimo per quanto pertinente.

L'applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere».

(1) v. nota 2, pag. 121.

(2) v. nota 1, pag. 51.

(3) v. nota 2, pag. 357.

(4) *Legge 4 marzo 1958, n. 198. — Delega al potere esecutivo ad emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere.* (Gazz. Uff. 27 marzo 1958, n. 75).

ART. 1. — « Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme in materia di polizia delle miniere e delle cave, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:

a) aggiornare ed integrare le norme vigenti in relazione all'impiego di nuovi e più progrediti sistemi e mezzi di lavorazione nelle attività di ricerca, di coltivazione, di trattamento e negli impianti connessi allo scopo di provvedere nel modo più efficace alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

b) provvedere al regolare svolgimento delle lavorazioni delle miniere e delle cave nel rispetto della sicurezza dei terzi, e delle attività di preminente interesse generale;

c) assicurare il buon governo dei giacimenti appartenenti comunque al patrimonio o al Demanio dello Stato, ferma l'applicazione del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, quando

miniere e delle cave è previsto che, per i lavori sotterranei di coltivazione, trovano applicazione le norme sulla igiene del lavoro nella industria in genere, contenute nel *D.P.R. n. 303* (1), emanato in forza della *legge 12 febbraio 1955, n. 51* (2);

b) nessuna disposizione è contenuta nel *D.P.R. n. 128* (3), riguardante la applicabilità agli impianti sotterranei delle miniere, del *D.P.R. n. 303* (1); salvo la parte disciplinata in modo particolare, la quale sostituisce le corrispondenti norme di cui al *D.P.R. n. 303* (1).

Al riguardo sembra opportuno osservare che qualora il *D.P.R. n. 303* (1) non dovesse trovare applicazione nei confronti dei prestatori d'opera addetti ai lavori di sotterraneo non sussisterebbe alcun obbligo circa l'istituzione degli spogliatoi, degli alloggiamenti e delle docce prescritti per l'industria in genere. Da notare che dette attrezzature sono veramente necessarie per gli addetti alle industrie minerarie, sia che lavorino all'esterno quanto in sotterraneo, non solo per la particolare natura del lavoro da essi svolto, ma anche per l'ubicazione delle coltivazioni minerarie che frequentemente sono molto lontane dai centri abitati.

Va, infine, rilevato che, per quanto riguarda l'obbligo per le aziende di tenere un medico a disposizione nelle miniere e cave, le nuove norme non rappresentano un progresso rispetto a quelle preesistenti. Difatti l'art. 652 del *D.P.R. n. 128* (3) dispone che deve essere costituito un servizio medico

le cave non siano state sottratte alla disponibilità del proprietario ai sensi dell'art. 45 dello stesso regio decreto e successive modificazioni:

d) rendere più efficienti i mezzi di controllo degli organi dell'amministrazione sullo svolgimento delle lavorazioni minerarie.

Per gli impianti di cui alla precedente lettera a) trovano applicazione, ove non diversamente disposto, le norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, emanate in esecuzione della delega conferita al Governo con legge 12 febbraio 1955, n. 51, e successive aggiunte o modificazioni, intendendosi conferite al Corpo delle miniere le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro. Il Corpo delle miniere può richiedere per l'espletamento di tali funzioni i medici dell'Ispettorato del lavoro».

(1) v. nota 1, pag. 51.

(2) v. nota 1, pag. 43.

(3) *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. - Norme di polizia delle miniere e delle cave.* (Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, Suppl. ord.).

.....

ART. 652. — «Nelle miniere e nelle cave che occupano almeno cento lavoratori nel turno più numeroso deve essere costituito un servizio medico avente il compito:

a) di eseguire le visite mediche di cui all'art. 648;

b) di prestare opera di pronto soccorso;

c) di prestare le cure agli infortunati in grado di continuare il lavoro;

nelle cave e miniere che « occupano almeno 100 lavoratori nel turno più numeroso » mentre secondo le precedenti norme (art. 34, *R.D. 10 gennaio 1907, n. 152*)⁽¹⁾ era attribuita al prefetto la facoltà di prescrivere alle aziende, su proposta degli Uffici minerari, di tenere un medico qualora ne fosse ricorsa la necessità in relazione sia al numero degli operai che alla distanza dei centri abitati dal posto di lavoro.

140. — Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sulle industrie estrattive.

Le nuove *Norme di polizia mineraria* (2) provvedono a tutelare la sicurezza e l'igiene del lavoro, in una forma migliore rispetto a quelle precedenti. Ciò nonostante anche tali norme presentano non poche lacune e disciplinano la materia in modo diverso da quello delle disposizioni valedole per le attività non di coltivazione mineraria, anche laddove si verificano condizioni di svolgimento del lavoro in tutto simili fra loro o identiche. Sembra sarebbe necessario al riguardo applicare disposizioni uniformi sia sotto lo aspetto strettamente tecnico degli accorgimenti prevenzionistici o igienici da adottare, sia sotto quello della natura giuridica delle violazioni alle norme di cui trattasi, e sia, infine, delle sanzioni da irrogare nei confronti di coloro che non osservano i provvedimenti legislativi in questione.

d) di segnalare i rischi igienici cui sono esposti i lavoratori ed eventualmente le misure atte a prevenirli.

e) di curare la educazione igienica e prevenzionale dei lavoratori. Per più miniere o cave vicine gestite dallo stesso imprenditore è consentito costituire un servizio medico unico in sostituzione dei singoli servizi medici.

Tra più miniere o cave non gestite dallo stesso imprenditore possono essere costituiti consorzi volontari per la istituzione di un servizio medico comune».

(1) *R.D. 10 gennaio 1907, n. 152. — Approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione della legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere. (Gazz. Uff. 20 aprile 1907, n. 94).*

.....

Reg. — ART. 34. — « Entro tre mesi dal giorno dell'apertura dell'esercizio gli uffici minerari presentano ai prefetti le proposte di prescrizioni da darsi agli esercenti di miniere, cave e torbiere, relative all'obbligo di tenere i medicamenti ed i mezzi di soccorso, ed un medico-chirurgo ove sia necessario per il numero degli operai occupati o per la grande distanza dai centri abitati ove risieda un medico.

Ove se ne riconosca il bisogno, tali prescrizioni possono essere successivamente modificate con la stessa procedura».

(2) v. nota 2, pag. 121.

Altrettanta perplessità suscita la diversità fra i poteri attribuiti dalla legge agli ispettori del lavoro e quelli demandati ai funzionari del Corpo delle miniere, difformità che è più grave ancora in quanto sussiste anche in materia di vigilanza sulla applicazione degli stessi provvedimenti legislativi riguardanti i settori economico-produttivi in genere ed applicabili anche alle aziende minerarie.

In modo particolare è da rilevare che, mentre le aziende minerarie debbono mettere a disposizione del proprio personale adibito a lavori non di coltivazione varie installazioni – delle quali si è ampiamente fatto cenno – previste dalle *Norme generali per l'igiene del lavoro (D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303)* (1), tale obbligo esse non hanno per i dipendenti addetti alla coltivazione vera e propria.

Concludendo, può affermarsi che il *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128* (2), presenta, rispetto alla preesistente disciplina:

a) una notevole evoluzione ed un perfezionamento ai fini della tutela dei lavoratori per quanto concerne l'istituzione obbligatoria di organi collegiali aziendali preposti alla sicurezza, la formazione professionale obbligatoria dei lavoratori, la disciplina del lavoro ad incentivo, la limitazione dell'orario di lavoro in sotterraneo e l'obbligo di adibire a determinati lavori di responsabilità soltanto personale in possesso di specifica preparazione tecnica, la limitazione dell'età minima e massima per i lavoratori addetti alle coltivazioni in sotterraneo e, infine, i controlli medici e più efficienti servizi aziendali medici di pronto soccorso;

b) una certa inadeguatezza per quanto attiene alla vigilanza in materia di igiene del lavoro negli impianti non di coltivazione, esterni alle miniere e non connessi con le medesime; la mancanza dell'obbligo di avere un medico nelle miniere con meno di 100 operai, nel turno più numeroso;

c) la mancanza di adeguamento alla procedura vigente in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro nella industria in genere, per quanto attiene sia la possibilità di deferire immediatamente alla Autorità giudiziaria coloro che si rendono responsabili della inosservanza dei precetti contenuti nelle *Nuove norme*, sia la attribuzione di poteri discrezionali ai funzionari del Corpo delle miniere;

d) l'incertezza sulla obbligatorietà di istituire, per il personale addetto ai lavori sotterranei delle miniere e delle cave, alcune delle installazioni prescritte dalle norme sulla igiene del lavoro vigenti per l'industria in genere.

(1) v. nota 1, pag. 51.

(2) v. nota 2, pag. 121.

CAPITOLO XVII.

I RISULTATI DELLA INCHIESTA PARLAMENTARE
SUL SETTORE AGRICOLO

Sommario: 141. *Le indagini nel settore agricolo: l'igiene del lavoro.* – 142. *Le indagini nel settore agricolo: la prevenzione degli infortuni.* – 143. *La abitazione rurale secondo il parere degli Enti e delle Organizzazioni sindacali.* – 144. *Caratteristiche igieniche delle abitazioni e dei dormitori rurali.* – 145. *Abitazioni rurali in rapporto alla sistemazione igienica delle stalle e delle concimaie.* – 146. *Servizi igienici nelle abitazioni rurali.* – 147. *Andamento degli infortuni.* – 148. *Lavorazioni nocive: a) malattie da ambiente di lavoro; b) malattie da materiali di lavoro; c) malattie di carattere sociale; d) malattie da lavoro e infortuni.* – 149. *Pronto soccorso.* – 150. *Asili nido e riposi per allattamento.* – 151. *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sul settore agricolo.*

141. – Le indagini nel settore agricolo: l'igiene del lavoro.

La Commissione parlamentare di inchiesta ha dedicato una particolare attenzione alla situazione esistente in materia di igiene e sicurezza del lavoro nel settore agricolo.

La tutela igienica dei lavoratori agricoli risulta contenuta attualmente in alcune brevi disposizioni, già facenti parte del *Regolamento generale per l'igiene del lavoro*, approvato con il *R.D. 14 aprile 1927, n. 530* (1), e che sono state riportate nelle nuove *Norme per l'igiene del lavoro*, entrate in vigore con il *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303* (2), le quali, salvo lievi modifiche, hanno ribadito le disposizioni precedenti.

Le predette disposizioni riguardano le abitazioni rurali, la provvista d'acqua potabile, l'installazione di alcuni servizi (lavatoi, latrine, stalle e concimaie), i mezzi di pronto soccorso e le misure profilattiche da osservare per l'uso di sostanze nocive alla salute.

Se è vero che gli argomenti suddetti concernono i principali aspetti della tutela igienica del lavoro agricolo la loro trattazione, però, non è sempre

(1) v. nota 2, pag. 51.

(2) v. nota 1, pag. 51.

soddisfacente, per cui molti problemi sono appena adombrati, lasciando dubbi di interpretazione e aspetti della tutela insufficientemente considerati.

È, inoltre, da tener presente che, fino alla entrata in vigore del *D.P.R. n. 303 (1)*, neppure le poche norme contenute nel *Regolamento generale del 1927* trovavano pratica attuazione, perché non erano stati mai emanati i decreti ministeriali previsti dall'art. 51 (2), i quali avrebbero dovuto stabilire per ciascuna provincia il periodo di tempo entro cui i locali esistenti avrebbero dovuto essere uniformati alle disposizioni del *Regolamento* stesso.

Esaminando in particolare le singole disposizioni, si rileva quanto segue:

a) *abitazioni rurali destinate ai lavoratori agricoli stabili.*

Le norme che regolano la materia, attualmente contenute nell'art. 50 del *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (1)*, non determinano i requisiti igienici cui devono rispondere le case di abitazione destinate ai lavoratori agricoli stabili, ma formulano un generico rinvio alle condizioni di abitabilità delle case

(1) *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. — Norme generali per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica* in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

.....

ART. 50. — « Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:

a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;

b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.

È fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, nè periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 45.

È fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbono cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate».

(2) *D.P.R. 14 aprile 1927, n. 530. — Approvazione del Regolamento generale per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 25 aprile 1927, n. 95).

.....

Reg. — ART. 51. — « Il Ministro per l'Economia nazionale stabilirà per ciascuna provincia, sentite le Associazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli, il periodo di tempo entro cui i locali già esistenti delle aziende agrarie dovranno essere uniformati alle disposizioni del presente regolamento nonchè le modalità relative.

I Circoli d'ispezione del lavoro potranno, nei riguardi dei locali esistenti, concedere temporanee deroghe per le singole aziende alle disposizioni del presente titolo e a quelle che saranno emanate in virtù del comma precedente, purchè le ritengano non pregiudizievoli alla salute dei lavoratori, subordinandole, ove lo credano necessario, all'adozione di adeguati provvedimenti per la loro tutela igienica».

rurali, contenute nel *Testo Unico delle leggi sanitarie*, approvato con *R.D. 27 luglio 1934, n. 1265* (1).

Tali condizioni, secondo alcuni articoli del predetto *Testo Unico*, dovrebbero essere determinate dai regolamenti locali di igiene e sanità, le cui modalità di applicazione sono regolate in ciascuna provincia dal prefetto. La regolamentazione predetta, piuttosto complessa e priva di uniformità sul piano nazionale, sebbene rappresenti un notevole progresso rispetto alle disposizioni del *Testo Unico delle leggi sanitarie del 1907* (2) è resa pressoché inefficiente dalla circostanza che il *R.D. 27 luglio 1934, n. 1265* (1), non prevedendo sanzioni dirette per gli inadempienti, stabilisce l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per rendere le abitazioni rurali conformi ai minimi igienici previsti dai regolamenti locali, previo accertamento dello ufficiale sanitario e perizia compiuta dall'Ufficio del Genio civile su ordine del prefetto, e salvo rivalsa delle spese sostenute nei confronti del proprietario.

In pratica, non esiste una vera regolamentazione chiara ed uniforme per assicurare un minimo di igiene alle abitazioni della maggior parte dei lavoratori agricoli dipendenti.

La materia, poi, ricadendo nella sfera di competenza degli organi sanitari locali, è sottratta alla vigilanza dell'Ispettorato del lavoro, al quale è riservata la sola funzione di controllo sulla osservanza, di taluni divieti, stabiliti dallo stesso art. 50 del *D.P.R. n. 303* (3) relativi all'uso di abitazioni stabili o per dormitori di lavoratori assunti per lavori stagionali periodici, grotte, capanne, tende, ecc.

Tali limitazioni non sono, tuttavia, neppure applicabili ai pastori ed ai lavoratori addetti in lavori non continuativi né periodici, ai quali il datore di lavoro può fornire legalmente anche tali tipi di ricoveri.

In contrasto con la carenza di disposizioni fondamentali per la disciplina igienica degli abitati rurali, lo stesso *D.P.R. n. 303* (3) detta alcune norme positive intese a:

— assicurare la fornitura dell'acqua potabile (art. 52) (3);

(1) *R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*. — *Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie*. (Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186).

(2) *R.D. 1° agosto 1907, n. 636*. — *Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie*. (Gazz. Uff. 26 settembre 1907, n. 228).

(3) *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303*. — *Norme generali per l'igiene del lavoro*. (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.; v. avviso di rettifica in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

.....

ART. 50. — v. nota 1, pag. 363.

.....

ART. 52. — « Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie ».

- fornire le abitazioni di acquaio e di latrine determinandone la ubicazione, rispetto agli altri locali, e le caratteristiche degli scarichi (art. 53) (1);
- disciplinare la costruzione delle stalle e delle concimaie e la loro ubicazione rispetto alle abitazioni (art. 54) (1);
- vietare di eseguire nei locali sotterranei e nelle stalle lavorazioni di carattere industriale o commerciale (art. 55) (1);

b) *dormitori per lavoratori agricoli temporanei.*

Una disciplina più precisa è formulata nel *D.P.R. n. 303* (1), per i dormitori destinati a lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico. Infatti, le costruzioni fisse o mobili, destinate ai predetti lavoratori, devono rispondere agli stessi requisiti stabiliti per i dormitori temporanei dei lavoratori del settore industriale.

(1) *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. — Norme generali per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica* in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

.....

ART. 53. — « Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere provviste di acquaio e di latrina.

Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonchè dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.

I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica ».

ART. 54. — « Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.

Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.

Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dalla igiene.

Nei locali di nuova costruzione, le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori, nonchè dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori ».

ART. 55. — « È vietato eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di carattere industriale o commerciale indicate al primo comma dell'art. 49.

Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi devono essere adottate opportune misure per il ricambio della aria ».

Tuttavia, mentre per questi ultimi il *Regolamento* stabilisce anche l'arredamento minimo di cui devono essere forniti, per i dormitori destinati ai lavoratori agricoli occupati in lavori stagionali di carattere periodico non è previsto alcun arredamento e, soltanto con l'intervento di apposita prescrizione dell'Ispettorato del lavoro, è possibile che dette costruzioni vengano corredate dei servizi accessori indispensabili (cucina, refettorio, latrine, mezzi per la pulizia personale), servizi invece senz'altro obbligatori per i dormitori temporanei destinati a lavoratori del settore industriale.

c) *mezzi di pronto soccorso e di profilassi.*

L'obbligo di tenere a disposizione materiale di pronto soccorso nelle aziende agricole che occupano un certo numero di dipendenti è stato introdotto dal citato *D.P.R. n. 303 (1)*.

Per effetto dell'art. 56 (1), le aziende che occupano da 5 a 50 dipendenti devono tenere almeno il pacchetto di medicazione e le aziende con più di 50 dipendenti la cassetta di pronto soccorso; pacchetto o cassetta aventi le medesime caratteristiche stabilite per i presidi delle aziende industriali.

Analogamente a quanto stabilito per le aziende industriali, i lavoratori agricoli che impiegano sostanze nocive e che siano esposti alla azione di materiale infettante devono essere protetti con le stesse misure di prevenzione previste per le aziende industriali.

142. — Le indagini nel settore agricolo: la prevenzione degli infortuni.

La *prevenzione degli infortuni* in agricoltura non ha finora avuto una disciplina legislativa particolare e, pertanto, risultano applicabili in materia le disposizioni generali e particolari di prevenzione infortuni contenute nella legislazione già esaminata.

Tali disposizioni fino al 1955 erano contenute nel *Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni*, approvato con *R.D. 18 giugno 1899, n. 230 (2)*, ed in altre disposizioni speciali, tra le quali si ricordano il *R.D.*

(1) *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. — Norme generali per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica* in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

.....

ART. 56. — «Le aziende che occupano almeno cinque lavoratori devono tenere il pacchetto di medicazione di cui all'art. 27; quando il numero dei lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta di pronto soccorso di cui all'articolo predetto.

Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive».

(2) v. nota 1, pag. 39.

18 giugno 1899, n. 232 (1), sulle materie esplodenti e successive modifiche e variazioni, e la legge 16 giugno 1927, n. 1132 (2), per l'impiego di apparecchi a pressione e successive estensioni.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (3), le nuove *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*, sostituendo il *Regolamento generale*, sono applicabili anche al settore agricolo, relativamente alle attività considerate nelle predette norme.

Il D.P.R. n. 547 del 1955 (3) considera, infatti, numerose materie già esaminate in precedenza nel settore industriale che interessano anche il settore agricolo, tra cui si ricordano le seguenti, secondo l'ordine di elencazione del decreto stesso:

- uso di scale fisse e portatili e di utensili a mano (titolo II – capi II e III);
- misure contro gli incendi e le scariche atmosferiche (titolo II – capo VI);
- protezione in genere delle macchine, dei motori, delle trasmissioni, degli ingranaggi (titolo III, capi I, II e III);
- protezione delle macchine operatrici in genere (titolo III, capo IV);
- protezione di determinate macchine opportunamente considerate anche usate in agricoltura quali: bottali, impastatrici, gramolatrici, seghe di vario genere, presse a cesoia, frantoi, disintegratori, molazze, polverizzatori, centrifughe, trebbiatrici, ecc. (titolo IV);
- protezione dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento (titolo V);
- protezione di impianti e di apparecchi vari in genere, di apparecchi e recipienti a pressione, di vasche, serbatoi, silos, forni e stufe di essiccaimento o di maturazione, ecc. (titolo VI);
- protezione di impianti, di macchine e di apparecchi elettrici (titolo VII);
- protezione di materie e prodotti pericolosi o nocivi (titolo VIII);
- uso di mezzi personali di protezione e obbligo di fornire i soccorsi d'urgenza (titolo X).

Anche dopo la pubblicazione delle nuove *Norme generali*, continuano ad avere vigore, in quanto applicabili alle varie attività del settore agricolo, le varie disposizioni speciali già ricordate (materie esplodenti, recipienti a pressione, ecc.).

(1) v. nota 8, pag. 40.

(2) Legge 16 giugno 1927, n. 1132. – Conversione in legge del regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo sulla combustione. (Gazz. Uff. 11 luglio 1927, n. 158).

(3) v. nota 2, pag. 43.

143. – L'abitazione rurale secondo il parere degli Enti e delle Organizzazioni sindacali.

Data la indeterminatezza delle vigenti norme legislative l'Inchiesta sullo stato delle abitazioni rurali non poteva che mettere in luce il senso di disagio che si riscontra relativamente alle case destinate ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole.

Di tale disagio si sono rese interpreti alcune Organizzazioni sindacali in specifici rapporti pubblicati nel Volume II dei *Documenti* corrispondente alla presente *Relazione* (1).

Anche Enti statali, Enti locali e Uffici sanitari hanno unanimemente sottolineato la assoluta insufficienza, dal punto di vista igienico, delle abitazioni rurali che, nella stragrande maggioranza dei casi, appaiono vecchissime, malamente conservate, e, in genere, inadatte alla vita civile dei nostri tempi.

144. – Caratteristiche igieniche delle abitazioni e dei dormitori rurali.

Le caratteristiche igieniche delle *abitazioni* e dei *dormitori* visitati durante le indagini dirette si possono riassumere come segue:

a) *densità, stato di abitabilità e illuminazione artificiale.*

Sulla densità degli abitanti e sullo stato igienico di un gruppo di abitazioni oggetto della indagine sono stati rilevati i seguenti dati:

— sono state visitate 1.589 abitazioni rurali, composte di 4.832 vani e abitate da 7.317 contadini;

— la densità della popolazione in dette abitazioni è, quindi, di circa una persona e mezzo per vano (esattamente 1,517);

— di tutti questi vani, però, soltanto 1.179 sono attualmente igienicamente abitabili (il 24,44 %); e, quindi, nei Comuni visitati si ha soltanto un vano abitabile per ogni 6 persone (6,206 %);

— nei restanti vani, circa il 10 % si possono rendere igienicamente abitabili soltanto con opere di ordinaria manutenzione, per circa il 51 %, invece, occorrono notevoli spese straordinarie;

(1) v. Volume II dei *Documenti* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: *Legislazione protettiva del lavoro – Osservanza delle norme sulla igiene e sicurezza del lavoro.*

— infine, per circa il 14 % delle abitazioni visitate, per renderle igienicamente abitabili è necessaria una forte spesa, per cui converrebbe costruirle *ex novo*.

Considerando il lato economico della situazione per il gruppo di abitazioni visitate è stato prospettato:

— che, per rendere igienicamente abitabili i vani, abbisognevoli soltanto di opere di normale manutenzione, occorrerebbe spendere per ciascuno la somma di L. 7.869 e, quindi, complessivamente (489 vani), la somma di L. 3.848.300;

— che, per rendere igienicamente abitabili i vani, che richiedono una manutenzione straordinaria, occorrerebbe spendere per ciascuno la somma di L. 37.102 e, quindi, in complesso (2.462 vani), L. 91.347.000;

— che, per ricostruire i vani che sono, invece, igienicamente irrecuperabili per la troppa spesa, occorrerebbe spendere, la somma di lire 300.000 per ciascuno e, quindi, (693 vani) complessivamente, circa lire 207.900.000.

Circa lo stato dei locali destinati ad uso dormitorio nel gruppo di abitazioni considerato, è stato messo in evidenza:

— che in 339 vani dorme una persona sola, in 849 due persone, in 470 tre persone, in 547 più di tre persone;

— che, escluse le camere matrimoniali, in 966 vi si dorme in promiscuità di sesso;

— che in 1.284, invece, vi si dorme a sessi separati.

L'illuminazione artificiale nei locali sopradetti è assicurata mediante luce elettrica nel 98,36 % delle abitazioni visitate.

b) *parere degli Ispettorati del lavoro sulla igiene delle abitazioni rurali.*

L'Ispettorato del lavoro, per quanto concerne il gruppo di abitazioni visitate in provincia di *Cremona*, ha svolto talune considerazioni sullo stato delle abitazioni contadine in ben 13 cascine ubicate in 5 comuni, giudicandole, dal punto di vista igienico, assolutamente inadatte quali moderne e civili abitazioni.

Analoghi giudizi sono stati formulati per le abitazioni visitate nelle provincie di *Ferrara*, di *Rovigo*, di *Potenza*, di *Caserta*, di *Catania*, sebbene la documentazione raccolta si differenzi sostanzialmente da provincia a provincia per quanto concerne la quantità di notizie.

Soltanto la provincia di *Grosseto* ha fornito dati sulla abitabilità delle case coloniche limitatamente positivi, anche se la esiguità delle dichiarazioni

degli enti e delle persone interrogate non consenta di poter sottolineare una eccezione alla regola costante messa in luce dalla Inchiesta, secondo la quale le abitazioni dei contadini in Italia non rispondono ai requisiti igienici e civili del nostro tempo.

Occorre anche rilevare che la condizione delle abitazioni rurali si differenzia secondo la diversità economica del territorio provinciale delle aziende, come ha sottolineato il capo del servizio igienico-sanitario dell'Ispettorato regionale del lavoro di *Bologna*, nella parte dedicata alla provincia di *Ferrara*:

« I criteri igienici riguardanti, nelle abitazioni rurali, la sistemazione costruttiva per la difesa dagli agenti atmosferici, i requisiti di abitabilità per i componenti delle famiglie, ed in particolare l'esistenza di camere da letto distinte per i genitori e per i figli in relazione al sesso, si ritrovano rispettate nelle zone agricole, migliorate e bonificate, nelle quali negli anni recenti sono state costruite molte nuove abitazioni ed ampliate case coloniche esistenti, commisurandole adeguatamente ai bisogni delle famiglie che prestano la loro opera nelle aziende.

Parziali deficienze zionali od aziendali, sia dal punto di vista costruttivo, sia come inadeguatezza ambientale alle necessità familiari, sono state rilevate ancora ove l'economia aziendale è scarsa. In qualche caso è possibile anche intravedere, come fattore concausale, la poca attenzione prestata a tale problema a causa di abitudini inveterate e per mancanza di idee aggiornate da parte della direzione aziendale.

In proposito è anche da considerare che può costituire remora al tempestivo adattamento degli alloggi aziendali ai bisogni delle famiglie, il facile crearsi nella azienda di nuove famiglie per matrimoni di figli in età molto giovane, obbligati poi a convivere con i genitori non molto avanzati negli anni, verificandosi, talvolta, un incremento demografico non corrispondente alla richiesta e alla possibilità di occupazione nelle aziende ».

c) *abitazioni rurali e andamento della morbilità.*

In generale, in tutto il territorio nazionale, le abitazioni coloniche sono situate in vicinanza di stalle e concimaie, sono per lo più prive di servizi igienici adeguati, di acqua corrente e dispongono di un numero di vani insufficienti; ciò che è causa di una promiscuità dei sessi.

A parte le notizie statistiche parziali già riportate, l'Inchiesta non ha potuto fornire un quadro completo della situazione. Tuttavia, la ricorrente denuncia della inadeguatezza delle abitazioni è testimonianza sufficiente della gravità del problema.

Poiché il lavoratore agricolo deve abitare sul luogo di lavoro, qualunque sia il rapporto di conduzione del fondo, il problema delle abitazioni, per

quanto concerne l'igiene del lavoro, deve ritenersi assolutamente fondamentale.

Anche se gli istituti sanitari – esaminando, nelle zone agricole, l'andamento delle malattie cosiddette sociali, non hanno rilevato indici preoccupanti, o addirittura, come nel caso della tubercolosi, hanno riscontrato, invece, una regressione – è evidente che l'adozione di provvedimenti intesi ad eliminare o ad attenuare gli inconvenienti denunciati, comporterebbe una sostanziale correzione nell'andamento delle malattie nelle zone agricole, realizzando una migliore difesa della salute di quelle popolazioni.

d) influenza dello stato delle abitazioni rurali, in rapporto alla ricerca di occupazioni in altri settori produttivi.

È stato fatto presente da parte di una *Organizzazione sindacale di Cremona* che la casa colonica, non rispondendo ai moderni requisiti di abitabilità, comporta gravi inconvenienti per il lavoratore, il quale nelle ore di riposo è costretto a stare lontano dalla propria abitazione.

Il lavoro agricolo, caratterizzato per la sua pesantezza, affatica talmente i lavoratori per cui una abitazione non comoda non consente certamente il godimento del meritato riposo dopo una lunga giornata lavorativa.

La differenza tra la condizione operaia e quella dei lavoratori agricoli è veramente sensibile, e, seppure soccorrono a comprendere tale situazione le differenti condizioni del reddito delle due categorie, la giustificazione non riduce, tuttavia, la gravità del problema ove si consideri che il lavoro dei campi – come è stato già rilevato – impone la presenza temporanea o continua del lavoratore sul luogo di lavoro.

Senza fare riferimento alla più seria questione delle migrazioni interne di manodopera contadina da regione a regione (rilevante è la migrazione di bracciantato agricolo dal *Mezzogiorno* verso l'*Italia Settentrionale*) per alcune colture tipiche o stagionali, è anche frequente la migrazione nell'ambito di una stessa provincia, talché le lunghe distanze che certe categorie di braccianti debbono superare per raggiungere il luogo di lavoro sono tali da non consentire il ritorno nel luogo di residenza al termine della giornata lavorativa.

È evidente, perciò, che la risoluzione di questo problema richiede l'allestimento di alloggi convenienti per la manodopera impiegata stabilmente o temporaneamente.

Trascurando tale esigenza, il contadino è portato alla ricerca di una radicale modificazione delle proprie condizioni, dirigendosi verso le più remunerative attività degli altri settori produttivi. È, del resto, proprio del nostro tempo, il fenomeno delle migrazioni di massa dei contadini verso i

settori industriali e terziario, attraverso un abbandono delle campagne in proporzioni preoccupanti, soprattutto da parte delle nuove generazioni.

e) proposte per il miglioramento delle abitazioni rurali.

In relazione alle numerose forme di conduzione del fondo e del rapporto di lavoro agricolo, che prevedono la permanenza sulla terra coltivata della famiglia agricola, occorre studiare il sistema per risolvere il problema degli edifici adibiti ad abitazioni.

È indubbio che qualunque iniziativa fosse adottata non perverrebbe a risultati positivi, ove non intervenisse lo Stato con opportune misure stimolatrici e di coordinamento.

In proposito, però, occorre osservare che il problema è così vasto e di tali proporzioni che esso non potrebbe avere una ragionevole soluzione senza combinare unitariamente gli sforzi della proprietà terriera, dei lavoratori e dello Stato.

Le grandi direttrici sulle quali dovrebbe incamminarsi l'iniziativa legislativa per la ricostruzione delle abitazioni rurali possono così identificarsi:

a) bonifica e ammodernamento delle costruzioni esistenti che hanno requisiti di stabilità e di ampiezza sufficienti;

b) ricostruzione *ex novo* degli edifici troppo vecchi, pericolanti, le cui opere murarie non possono essere convenientemente bonificate.

Nel primo caso si dovrebbe fare obbligo alla proprietà terriera di provvedere in proprio, offrendo la concessione di crediti a bassissimo tasso di interesse, con facilitazioni nella restituzione, attraverso l'attribuzione di premi secondo le proporzioni più o meno vaste delle opere di bonifica che gravano sulla azienda.

Nel secondo caso, si dovrebbero estendere al settore agricolo i provvedimenti legislativi per le case a riscatto dei lavoratori (I.N.A.-Casa), oppure si potrebbero emanare analoghe disposizioni di legge meglio adeguate alla economia agricola.

145. – Abitazioni rurali in rapporto alla sistemazione igienica delle stalle e delle concimaie.

Per quanto riguarda le abitazioni agricole e la sistemazione di stalle e concimaie sono state rilevate condizioni estremamente antigieniche.

Infatti, neppure le condizioni minime previste dall'art. 45 del *Regolamento generale per l'igiene del lavoro del 1927* (1) hanno mai trovato applicazione nelle stalle e nelle concimaie, non essendo stati emanati i decreti ministeriali che — come già accennato — avrebbero dovuto fissare il periodo di tempo entro cui i locali esistenti avrebbero dovuto essere uniformati alle disposizioni del precitato regolamento.

L'entrata in vigore del *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303* (2), rende senz'altro operanti almeno le poche disposizioni contenute nel decreto stesso riguardo ai requisiti costruttivi delle stalle e delle concimaie.

146. — Servizi igienici nelle abitazioni rurali.

L'Inchiesta ha posto in evidenza numerose lacune nell'installazione dei servizi igienici nelle abitazioni rurali.

In alcune cascine visitate è stata rilevata presso le abitazioni una notevole scarsità di latrine (due latrine per quattro famiglie in una cascina; tre latrine per venticinque famiglie in una seconda cascina; nessuna latrina per quattordici famiglie in una terza, ecc.), e la insufficiente fornitura di acqua potabile, la quale, inoltre è prelevata per lo più da pozzi di dubbia potabilità.

La mancanza di acqua è molto estesa e su tale lacuna sembra inutile dilungarsi, costituendo una necessità igienica elementare.

Già si è accennato alla deficienza riscontrata nella sistemazione di stalle e concimaie nei pressi delle abitazioni rurali ed ai requisiti stabiliti dal *Rego-*

(1) *R.D. 14 aprile 1927, n. 530. — Approvazione del Regolamento generale per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 25 aprile 1927, n. 95).

.....

Reg. — ART. 45. — « Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione.

Quando siano collocate sotto ad essi devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio dei gas.

Esse devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, che verranno raccolte in appositi bottini collocati fuori della stalla e secondo le norme consigliate dall'igiene.

Nei locali di nuova costruzione le stalle non possono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalla casa di abitazione o dal dormitorio, nonchè dai depositi e condutture dell'acqua potabile.

Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, il Circolo di ispezione del lavoro potrà concedere che la concimaia sia stabilita anche a distanze minori».

(2) v. nota 1, pag. 51.

lamento di igiene, che non sono, in genere, rispettati, per cui nelle abitazioni sono presenti esalazioni mefitiche.

Per quanto riguarda questo aspetto della igiene in agricoltura, la documentazione raccolta dalla Inchiesta non è stata molto abbondante; e non si possono, quindi, esprimere considerazioni conclusive.

147. – Andamento degli infortuni.

La situazione infortunistica in agricoltura che, all'esame delle statistiche dimostra indici di gravità preoccupanti soprattutto per quanto concerne il verificarsi di infortuni causati da macchine agricole, non sembra richiamare una particolare attenzione da parte di Enti e di Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Le notizie raccolte sono, in effetti, quanto mai generiche; è soltanto degna di nota l'unanime lamentela dei lavoratori per il fatto che non vengono forniti di indumenti protettivi necessari per specifiche lavorazioni (stalle, concimaie, vasche da macero, risaie, ecc.), e soprattutto nell'uso di prodotti chimici (concimi e antiparassitari), alcuni dei quali hanno un alto potere tossico.

È stato, con frequenza, ricordato che ai lavoratori vengono distribuiti cappelli di paglia per la protezione del capo dai colpi di sole o di calore, mentre si lamenta la mancanza di maschere contro le esalazioni nocive, di guanti, di occhiali, e di tute speciali nel lavoro di irrorazione di antiparassitari nei frutteti, nei vigneti e in speciali colture, e nel lavoro di concimazione della terra.

Si deve riconoscere, tuttavia, che l'andamento degli infortuni sul lavoro in agricoltura, se riferiti alla monodopera esistente e ai differenti metodi di conduzione dei fondi, non assume un carattere eccessivamente preoccupante.

Da notare, però, che il disinteresse dimostrato per il problema determina una carenza nella azione antinfortunistica, la quale ridurrebbe sensibilmente il numero degli infortuni con una conseguente maggiore sicurezza del lavoro.

148. – Lavorazioni nocive: a) malattie da ambiente di lavoro; b) malattie da materiali di lavoro; c) malattie di carattere sociale; d) malattie da lavoro e infortuni.

Sulla *nocività del lavoro agricolo*, se si escludono le intossicazioni derivanti dall'uso dei prodotti chimici, l'Inchiesta non ha raccolto una documentazione consistente, benché da molto tempo si discuta di malattie tipiche

del lavoro agricolo aventi caratteristiche che configurano tecnopatie specifiche, come nel settore industriale.

Su questo argomento gli studiosi hanno già identificato due grandi gruppi di malattie da lavoro:

— quelle che insorgono a causa dell'ambiente di lavoro e dal contatto con gli animali da allevamento o da lavoro;

— quelle che derivano dall'uso di materiale (prodotti chimici) e di strumenti di lavoro.

a) *malattie da ambiente di lavoro.*

A questo gruppo appartengono alcune malattie tipiche trasmesse in generale dagli animali o dall'ambiente, tra cui si ricordano le brucellosi, il tetano, la rabbia, la malaria, il carbonchio, le leptospirosi, l'amebiasi, le infezioni da vermi quali la tenia, l'anchilostomiasi, le echinoccosi, la scabbia, la tigna, l'agalassia contagiosa delle pecore, ecc.

b) *malattie da materiali da lavoro.*

Fanno parte di questo gruppo le intossicazioni derivanti dall'uso di sostanze che compongono i concimi chimici e gli antiparassitari delle quali si elencano le più importanti:

- 1) da concimi fosfati (perfosfati e scorie Thomas);
- 2) da concimi azotati (nitrato di calcio e di sodio, fosfato biammonico, calciocianamide, ammoniaca, ecc.);
- 3) da concimi potassici (solfato potassico, nitrato di potassio, cloruro potassico, ecc.);
- 4) da arsenico e composti (antiparassitari inorganici);
- 5) da zolfo e composti (antiparassitari inorganici);
- 6) da potassio e composti (antiparassitari inorganici);
- 7) da fluoro e composti (antiparassitari inorganici);
- 8) da mercurio e composti (antiparassitari inorganici);
- 9) da zinco e composti (antiparassitari inorganici);
- 10) da bario e composti (antiparassitari inorganici);
- 11) da fosforo e composti (antiparassitari inorganici);
- 12) da bromuro di metile (antiparassitari organici);
- 13) da ossido di etilene (antiparassitari organici);
- 14) da etil-cloridrina (antiparassitari organici);
- 15) da acido cianidrico (antiparassitari organici);
- 16) da solfuro di carbonio (antiparassitari organici);
- 17) da tetracloruro di carbonio (antiparassitari organici);
- 18) da fenoli (antiparassitari organici);

- 19) da creosoli (antiparassitari organici);
- 20) da esaclorocicloesano (antiparassitari organici);
- 21) da diclorodifeniltricloroetano (antiparassitari organici);
- 22) da clordane (antiparassitari organici);
- 23) da derivati clorati del benzene (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, ecc.);
- 24) da derivati alogenati del benzolo (pentaclorofenolo, esaclorobenzolo, ecc.);
- 25) da derivati dagli eteri dell'acido fosforico (esaetiltetrafosforo, tetraetilperfosforato, tiofosfato, ottometilperfosforamidi, paranitrofenildietilfosfato, ecc.).

La maggior parte di queste intossicazioni professionali sono oggi coperte dalle nuove norme di assicurazione contro le malattie professionali in agricoltura di cui alla *legge 21 marzo 1958, n. 313* (1).

c) *malattie di carattere sociale.*

Vanno ricordate, in questo gruppo, le affezioni reumatiche e artrosiche che hanno una larga diffusione fra le popolazioni agricole del nostro Paese, e che, interessando tutte le categorie dei cittadini, meglio possono definirsi come vere e proprie malattie sociali.

Tuttavia, gli ambienti umidi e il prolungato contatto con l'acqua, così frequente nel lavoro agricolo, e soprattutto la posizione del lavoratore nello svolgimento della prestazione della propria opera, fanno di queste malattie una tipica caratteristica della patologia rurale. Infatti, le artriti deformanti delle mani, degli arti superiori ed inferiori, della colonna vertebrale, sono frequentissime fra i lavoratori della terra, e trovano le loro cause, non soltanto nell'ambiente e nella posizione di lavoro, ma anche nei frequenti piccoli traumi dovuti a cadute, al trasporto di pesi e di carichi.

d) *malattie da lavoro e infortuni.*

È tutt'ora in atto la polemica tecnico-assicurativa su molte malattie dei lavoratori della terra, nel senso cioè se queste debbono considerarsi delle vere e proprie tecnopatie, ovvero degli infortuni, essendo esse per lo più prodotte da lievi traumi anche se ripetuti nel tempo, conseguenti al contatto con agenti patogeni (animali da lavoro, ambienti e strumenti di lavoro).

(1) *Legge 21 marzo 1958, n. 313. — Estensione della tutela assicurativa contro le malattie professionali al settore dell'agricoltura e delega al Governo per la emanazione delle relative norme.* (Gazz. Uff. 15 aprile 1958, n. 91).

Ma oltre a ciò, rimane il fatto che il lavoratore è indubbiamente esposto per causa del lavoro ad ambienti e sostanze che minacciano continuamente la sua salute.

Pertanto, anche se l'Inchiesta non ha raccolto un materiale esauriente su questo argomento – ciò che deriva in parte anche dalla scarsa conoscenza da parte degli addetti all'agricoltura dei problemi della igiene e della sicurezza del lavoro – è necessario richiamare l'attenzione sulla questione per la notevole rilevanza che essa riveste.

Da rilevare anzitutto che una più assidua vigilanza nelle campagne per la applicazione delle leggi sulla igiene e la sicurezza del lavoro attraverso la utilizzazione di appositi ed efficienti mezzi protettivi personali e degli strumenti di lavoro, consentirebbe di rendere più sicuro il lavoro agricolo, soprattutto per quanto riguarda i dannosi effetti derivanti dal contatto con materiali e sostanze nocive.

È, però, necessario che la legislazione estenda il riconoscimento di malattie professionali a numerose intossicazioni causate dal lavoro agricolo, per far sì che il lavoratore possa fruire di indennizzi adeguati allorché la malattia lo rende inabile al lavoro in forma temporanea o permanente, in misura parziale o totale.

È anche necessario che la legislazione disciplini seriamente il commercio degli antiparassitari tossici attualmente in libera vendita e causa di frequenti intossicazioni accidentali il più delle volte mortali.

149. – Pronto soccorso.

Relativamente ai *mezzi di pronto soccorso*, l'Inchiesta non ha messo in evidenza elementi di particolare rilievo dal momento che poche sono le aziende dove la questione è stata affrontata.

Comunque si può notare, che le aziende dispongono generalmente di una cassetta di pronto soccorso, anche se il ricorso ad esse non è risultato frequente, perché in genere si preferisce, in caso di infortunio, ricorrere agli ambulatori medici ed agli ospedali dei centri abitati.

150. – Asili nido e riposi per allattamento.

Un argomento particolarmente importante trattato nel corso della Inchiesta è quello relativo alla *tutela delle lavoratrici madri* (1).

(1) v. Volume VII Tomo III delle *Relazioni della Commissione di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: Indagini sul rapporto di lavoro – Trattamento e tutela delle lavoratrici.*

Dato il grande numero di lavoratrici che prestano la loro opera in agricoltura, il problema degli *asili nido* è molto sentito perché la famiglia agricola, che è spesso interamente occupata sul fondo, non ha modo di curare i bambini, anche quando essi hanno superato l'età dell'allattamento.

La disciplina vigente in materia di assistenza alle lavoratrici madri, relativamente alla questione degli *asili nido* è quanto mai carente e dimostra difetti fondamentali soprattutto per quanto concerne il coordinamento con altre disposizioni, ad esempio quelle che istituiscono e regolamentano le funzioni dell'*Opera Nazionale Maternità e Infanzia* (O.N.M.I.).

In relazione alle ore di *riposo per l'allattamento*, previste dalla legge vigente in favore delle lavoratrici madri, l'Inchiesta non ha rilevato circostanze degne di rilievo.

Sui due argomenti, peraltro, si rinvia agli elementi raccolti ed alle valutazioni prospettate nella specifica relazione della Commissione dedicata al « trattamento e tutela delle lavoratrici ».

151. – Riepilogo delle risultanze della Inchiesta sul settore agricolo.

In ordine ai risultati complessivi della Inchiesta sulla *igiene e sicurezza del lavoro nelle campagne italiane*, si deve notare che il materiale documentario più ragguardevole si riferisce ai problemi delle abitazioni, della installazione di stalle e concimaie rispondenti alle norme di igiene, della disponibilità di acqua potabile e della costruzione di asili nido per i figli delle lavoratrici madri.

Come è stato accennato, nel *settore della agricoltura*, gli aspetti più salienti della igiene e della sicurezza del lavoro sono risultati così elementari, che un'indagine diretta verso argomenti prevalentemente tecnici, ha invece, evidenziato fondamentali problemi sociali.

Inoltre, la stessa carenza di una documentazione attendibile in materia antinfortunistica ed igienica nel lavoro agricolo costituisce una sicura testimonianza sulla mancata attuazione di una moderna prevenzione.

Si può, quindi, definitivamente concludere nel senso che la Inchiesta condotta nel settore agricolo sulle questioni della igiene e della sicurezza del lavoro ha sollevato problemi generali, che si configurano nelle condizioni di estrema arretratezza in cui si svolge la vita e il lavoro nelle campagne, rispetto alle conquiste che il mondo industriale dei centri urbani ha già raggiunto ed attuato di pari passo con il progredire della tecnica e della scienza e con il progresso sociale.

PARTE TERZA

VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SULLA OSSERVANZA DELLE NORME SULLA
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

CAPITOLO XVIII.

CONSIDERAZIONI SULLA LEGISLAZIONE CONCERNENTE LA
PREVENZIONE INFORTUNI E LA IGIENE DEL LAVORO

Sommario: 152. *Interferenze verificantisi in materia di igiene e sicurezza del lavoro.* – 153. *Confluenza di interessi pubblici e privati alla sicurezza del lavoro.* – 154. *Varietà delle fonti delle norme di sicurezza sul lavoro.* – 155. *Rapporti tra evoluzione della tecnica e promulgazione delle norme giuridiche protettive.* – 156. *Norme extragiuridiche emanate da particolari organi tecnici (C.E.I., U.N.I., ecc.).* – 157. *Portata e limiti delle norme emanate in base alla legge-delega 12 febbraio 1955, n. 51.* – 158. *Discordanze fra norme di sicurezza sul lavoro contenute in provvedimenti diversi.* – 159. *Questioni di legittimità costituzionale derivanti da talune disposizioni sulla sicurezza del lavoro.* – 160. *Riepilogo delle risultanze della Inchiesta in ordine alla applicazione delle norme protettive.*

152. – Interferenze verificantisi in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Delineato così – attraverso le segnalazioni dei lavoratori, delle commissioni interne, dei dirigenti sindacali, delle direzioni aziendali, degli organi di vigilanza – il quadro della situazione emersa dalla Inchiesta in ordine alla igiene e sicurezza del lavoro, la Commissione ha proceduto ad una attenta valutazione del materiale raccolto.

Essa ha preso in esame anzitutto la legislazione – per rilevare le lacune, le contraddizioni, le discordanze, le duplicazioni emerse dalla Inchiesta –, indi le difficoltà inerenti alla applicazione delle norme, ed in particolare gli organi preposti alla vigilanza sulla applicazione delle norme stesse.

In questa terza parte della *Relazione* sono appunto riportate le valutazioni e le conclusioni della Commissione in ordine alle situazioni ed ai problemi rilevati dalla Inchiesta sulla igiene e la sicurezza del lavoro.

Occorre anzitutto premettere alcune considerazioni generali sulle norme protettive concernenti la materia in esame.

Un primo problema chiaramente emerso dalla Inchiesta è quello che riguarda le molteplici interferenze che si verificano in questo campo e che talora costituiscono ostacolo ad una completa conoscenza, e quindi ad una completa osservanza delle norme in vigore.

I temi della *prevenzione degli infortuni* e della *igiene del lavoro*, oltre che nei testi legislativi citati nella prima parte del presente Volume, sono trattati anche in altre disposizioni legislative emanate per finalità di diversa natura.

Per tale motivo non sempre riesce facile agli imprenditori, anche a quelli più rispettosi della legge, di osservarle, ed ai lavoratori di conoscerle così da richiederne loro la applicazione.

Altre difficoltà emergono dal diverso trattamento riservato dalla legislazione vigente agli infortuni ed alle malattie professionali, benché non sempre sia agevole procedere ad una netta distinzione fra infortuni e malattie professionali, eventi che comportano, pur sempre, una menomazione della integrità fisica dei lavoratori.

In ordine a tale difficoltà, nella Relazione ministeriale al disegno di legge « Delega al potere esecutivo di emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro », presentato a suo tempo dall'allora Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, on. Rubinacci, (Atti parlamentari, II^o Legislatura, Senato n. 331, pag. 8), è detto testualmente:

« Alcune norme, che hanno indubbiamente finalità di ordine prevenzionistico, hanno anche un contenuto di natura igienica e sanitaria, per cui una disciplina in proposito è sotto certi aspetti di prevenzione e sotto altri di igiene. In altre parole, pur essendo diversi sostanzialmente gli scopi cui tendono le norme di prevenzione e le norme di igiene – le une dirette a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori contro l'azione derivante da cause violente, le altre contro il verificarsi di eventi che possano intaccare l'organismo – non di rado, la materia ha, a seconda del punto di vista da cui si esamina, ora natura prevalentemente prevenzionistica ed ora carattere prevalentemente igienico ».

Questa commissione ha un aspetto assai più vasto e, infatti – come si preciserà in seguito – la prevenzione degli infortuni si identifica spessissimo, oltreché con l'igiene del lavoro, anche con l'incolumità pubblica, con l'igiene e sanità pubblica, con la condotta degli impianti in relazione al loro rendimento e, infine, con la trattazione delle materie prime e dei prodotti finiti allo scopo di ottenere la migliore conservazione ed utilizzazione.

153. — Confluenza di interessi pubblici e privati alla sicurezza del lavoro.

La difficoltà di porre una netta distinzione fra la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le altre materie indicate nella premessa ha avuto ripercussioni anche sulla disciplina giuridica delle stesse: cosicché, sin dai primi provvedimenti legislativi emanati al riguardo, dopo la costituzione dello Stato italiano, disposizioni concernenti la vera e propria prevenzione degli infortuni sul lavoro e l'igiene del lavoro sono contenute in leggi o regolamenti riguardanti materie diverse.

Si citano alcuni esempi:

— Nella legge di pubblica sicurezza — allegato B, alla *legge 20 marzo 1865, n. 2248 (1)* — era disposto, fra l'altro, che, per la fabbricazione di polveri o materie esplodenti, occorreva ottenere la preventiva autorizzazione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza (con apposita *Circolare*, il Ministero dell'Interno stabilì i requisiti di sicurezza a cui dovevano soddisfare le fabbriche in parola, perché potesse concedersi l'autorizzazione).

— Nell'allegato F alla citata *legge n. 2248 (1)*, erano contenute disposizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio delle ferrovie statali o concesse all'industria privata (vedasi, ad esempio, l'art. 308 (1) sulla idoneità del personale, fra cui i fuochisti).

— Nei *RR.DD. 24 ottobre 1877, n. 4146 (2)*, e *20 novembre 1879, n. 5166 (3)*, erano inserite norme sulla sicurezza delle caldaie a vapore della marina mercantile.

— Nella *legge 23 dicembre 1888, n. 5888*, sulla pubblica sicurezza, gli articoli 27 e 28 (4) stabilirono alcuni criteri fondamentali per la preven-

(1) *Legge 20 marzo 1865, n. 2248. — Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia.* (Gazz. Uff. 16 maggio 1865, n. 117).

Allegato B: riguardante la pubblica sicurezza.

Allegato F: riguardante i lavori pubblici.

.....

ART. 308. — « I capi-stazione, i macchinisti conduttori delle locomotive e gli ufficiali telegrafici sulle ferrovie pubbliche dovranno avere la capacità e l'attitudine necessarie comprovate nei modi che saranno prescritti dal Ministero dei Lavori Pubblici ».

(2) *R.D. 24 ottobre 1877, n. 4146. — Approvazione del Testo Unico del Codice per la Marina mercantile.* (Gazz. Uff. 10 dicembre 1877, n. 287).

(3) *R.D. 20 novembre 1879, n. 5166. — Approvazione del Regolamento per la esecuzione del Testo Unico del Codice per la Marina mercantile.* (Gazz. Uff. 10 dicembre 1879, n. 288).

(4) *Legge 23 dicembre 1888, n. 5888. — Legge sulla pubblica sicurezza.* (Gazz. Uff. 26 gennaio 1889, n. 22).

.....

ART. 27. — « Nessuna caldaia a vapore, per qualsiasi uso, che sia nuova, od abbia subito

zione degli infortuni nell'impiego dei generatori di vapori (il primo Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore venne approvato con *R.D. 3 aprile 1890, n. 6793*) (1).

— Nel *Testo Unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636* (2), sono inserite numerose disposizioni di igiene del lavoro, come, ad esempio, l'art. 71 (2), derivato dalla fusione degli artt. 41 della *legge 22 dicembre*

un restauro, potrà esser messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sarà sottoposta ad una visita e ad una prova.

La visita, e in caso di bisogno, la prova dovranno rinnovarsi ad intervalli periodici non maggiori di quattro anni.

Le prove e le visite saranno ordinate dal prefetto o dal sottoprefetto ed eseguite da un perito scelto da essi fra coloro che hanno ottenuto la laurea di ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del regno a ciò autorizzate.

La retribuzione del perito sarà a carico degli utenti».

ART. 28. — «Una caldaia di macchina a vapore non può essere posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persona riconosciuta idonea nel modo che sarà determinato dal Regolamento».

(1) *R.D. 3 aprile 1890, n. 6793. — Approvazione del Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore in esecuzione agli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sulla pubblica sicurezza.* (Gazz. Uff. 29 aprile 1890, n. 101).

(2) *R.D. 1° agosto 1907, n. 636. — Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie.* (Gazz. Uff. 26 settembre 1907, n. 228).

.....

T.U. — ART. 71. — «Il Sindaco, su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale, o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa, o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario; salvo il ricorso al Prefetto che deciderà, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Quando si tratti di casa rurale adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi appartenenti al proprietario della casa stessa, questi è obbligato a mantenere lo stabile in condizione di abitabilità dal punto di vista igienico e, dove tali condizioni manchino, a provvedervi mediante le opportune riparazioni od aggiunte. Nel caso di inadempimento, il Sindaco o l'ufficiale sanitario ne riferiscono al Consiglio provinciale di sanità, il quale, sentito il proprietario, può ordinare che il Sindaco provveda di ufficio alle operazioni ed aggiunte nei modi e termini di cui all'art. 151 della legge comunale e provinciale, ed entro un limite di spesa non eccedente l'importo di due annate dell'imposta fondiaria erariale gravante sui fondi anzidetti.

I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri notturni rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e natura delle località. Nel caso di inadempimento, si potrà, previo diffidamento, provvedere d'ufficio, come nel comma precedente.

Quando il Sindaco ometta o si rifiuti di adempiere alle attribuzioni conferitegli dal presente articolo, potrà il Prefetto provvedere d'ufficio.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale sanitario è ammesso il ricorso al Consiglio superiore di sanità».

1888, n. 5849 (1), e 15 della *legge 25 febbraio 1904, n. 57* (2), che fa obbligo ai proprietari di fondi rustici di fornire agli operai temporanei non residenti, ricoveri igienici.

Da questa situazione derivavano numerosi inconvenienti, dettagliatamente illustrati nei paragrafi che seguono, come ad esempio: incertezze interpretative e contrasti fra disposizioni contenute in provvedimenti diversi; interferenze sia fra le varie amministrazioni che fra i rispettivi organi di vigilanza ecc.; incertezze e interferenze che, in ultima analisi, rendono meno efficiente tutto il sistema prevenzionistico.

154. – Varietà delle fonti delle norme di sicurezza sul lavoro.

Da un altro punto di vista – considerando la locuzione « norma » secondo la sua accezione più lata, che è quella di « regola » – le norme in materia di

(1) *Legge 22 dicembre 1888, n. 5849. – Tutela della igiene e della sanità pubblica.* (Gazz. Uff. 24 dicembre 1888, n. 301).

.....

ART. 41. — « Il Sindaco, su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale, o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa, o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario; salvo il ricorso al prefetto che deciderà, sentito il Consiglio provinciale di sanità ».

(2) *Legge 25 febbraio 1904, n. 57. – Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica ed alla igiene degli abitati nei comuni del Regno.* (Gazz. Uff. 6 marzo 1904, n. 80).

.....

ART. 15. — « All'art. 41 della *legge 22 dicembre 1888, n. 5849* (serie 3^a), sono aggiunti i seguenti comma:

« Quando si tratti di casa rurale adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi appartenenti al proprietario della casa stessa, questi è obbligato a mantenere lo stabile in condizioni di abitabilità dal punto di vista igienico e, dove tali condizioni manchino, a provvedervi mediante le opportune riparazioni od aggiunte. Nel caso di inadempimento, il Sindaco o l'ufficiale sanitario ne riferiscono al Consiglio provinciale di sanità il quale, sentito il proprietario, può ordinare che il Sindaco provveda di ufficio alle riparazioni ed aggiunte nei modi e termini di cui all'art. 151 della legge comunale e provinciale, ed entro un limite di spesa non eccedente l'importo di due annate dell'imposta fondiaria erariale gravante sui fondi anzidetti.

I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri notturni rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e natura delle località. Nel caso di inadempimento si potrà, previo diffidamento, provvedere d'ufficio, come nel comma precedente.

Quando il Sindaco ometta o si rifiuti di adempiere alle attribuzioni conferitegli dal presente articolo, potrà il Prefetto provvedere d'ufficio.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale sanitario è ammesso il ricorso al Consiglio superiore di sanità ».

prevenzione infortuni e di igiene del lavoro possono avere o il valore di veri e propri *precetti legislativi*, o di semplici *suggerimenti*, dettati in base alla tecnica o esperienza.

Tralasciando di trattare, qui, in ordine ai primi — poiché esaminati in altri paragrafi del presente Capitolo — riteniamo utile accennare ad alcuni aspetti dei secondi, soprattutto in considerazione delle responsabilità di ordine civile e penale previste per i datori di lavoro che non pongono in opera i suggerimenti in parola.

L'affinamento delle tecniche lavorative mette a disposizione dell'uomo sempre nuovi mezzi di lavoro o nuovi prodotti, i quali possono, ambedue, divenire un pericolo di danno per le persone o per gli impianti. In tali casi i tecnici cercano di mettere in atto i sistemi più adatti allo scopo di eliminare tali rischi.

In questa *prima fase* ci si trova, quindi, dinanzi ad accorgimenti, derivanti dalla preparazione tecnica e dallo spirito di iniziativa del singolo; e, poiché essi non hanno ancora avuto il collaudo di una lunga applicazione, si presentano spesso suscettibili di perfezionamento.

Si passa, poi, ad una *seconda fase*, durante la quale, con la diffusione dei nuovi mezzi di lavoro e dei nuovi prodotti — e, quindi, con l'intervento, nella azione prevenzionistica, di altri sperimentatori nazionali e stranieri — si inizia ad un certo momento, per mezzo di riviste tecniche e scientifiche (particolarmente di quelle di prevenzioni infortuni e di medicina ed igiene del lavoro), la divulgazione degli accorgimenti che, nella pratica, si sono dimostrati più efficaci ai fini della sicurezza (sicurezza intesa in senso lato, e non solamente riferita al lavoro).

Infine, si svolge la *terza ed ultima fase*, quella cioè dell'evoluzione dei mezzi protettivi; che, a volte, si identifica con quella precedente, allorché gli Enti specializzati elaborano e divulgano istruzioni e suggerimenti per la prevenzione dei rischi derivanti dall'impiego di particolari mezzi di lavoro o di speciali prodotti.

Di particolare rilievo sono le attività svolte in tal senso:

— dall'*Ente Nazionale per le Prevenzione degli Infortuni* (E.N.P.I.), riflettente tutto il campo della prevenzione degli infortuni e della igiene del lavoro, consistente nella compilazione e diffusione di manuali e di opuscoli destinati alle aziende e ai lavoratori e nella consulenza alle aziende sulle suddette materie;

— dal *Comitato Elettrotecnico Italiano* (C.E.I.), limitatamente al settore delle apparecchiature elettriche, che predispone le cosiddette *norme C.E.I.*;

— dall'*Ente Nazionale di Unificazione* (U.N.I.), che predispone le cosiddette *norme U.N.I.*;

— dal *Registro Italiano Navale* (R.I.NA.), che, nel campo delle costruzioni navali, emana *regolamenti* tecnici;

— da altri Enti di minore importanza sui quali per brevità non si ritiene utile soffermarsi.

La situazione e la considerazione che il *Codice Civile* (art. 2087) (1) fa obbligo all'imprenditore di adottare nell'esercizio della sua attività fra l'altro le misure che, secondo l'«esperienza e la tecnica», sono reputate necessarie per tutelare l'integrità fisica dei prestatori d'opera, inducono a formulare i seguenti quesiti:

a) in quale delle suaccennate fasi del processo formativo della norma (azione prevenzionistica intesa come « suggerimento ») nasce l'obbligo sancito dall'art. 2087 del *Codice Civile* (1);

b) in quale modo il datore di lavoro può avere conoscenza dei sistemi da applicare;

c) in quale responsabilità incorre l'imprenditore nel caso che si verifichi un infortunio, sebbene egli abbia adottato tutte le misure prevenzionistiche suggerite in quel momento.

In quanto al punto *a)*, non sembra possa esservi dubbio che l'imprenditore abbia l'obbligo — durante la prima fase del processo formativo della norma prevenzionistica — di cercare sia di individuare e sia di eliminare i pericoli insiti in ogni nuovo mezzo di lavoro o nuovo materiale dei quali faccia uso; e, nelle successive fasi, di porre tutta la diligenza possibile al fine di avere nozione degli accorgimenti prevenzionistici già adottati da altri, o suggeriti dagli appositi Enti, e di applicarli.

In quanto al punto *b)*, si deve rilevare che trattasi di un problema di difficile soluzione. I motivi vanno ricercati in circostanze di varia natura e grado, tra le quali si ricordano le seguenti:

— le pubblicazioni tecniche e scientifiche, nel descrivere un nuovo ritrovato, trascurano di accennare anche ai pericoli che esso presenta e, soprattutto, ai mezzi per prevenirli;

— le riviste specializzate nella prevenzionistica non possono trattare tutti i nuovi ritrovati;

— le pubblicazioni, sia nazionali che estere, in materia di prevenzione ed igiene del lavoro, sono troppo numerose per cui ogni azienda, anche la

(1) C.C. — ART. 2087. — *Tutela delle condizioni di lavoro.* « L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ».

più piccola, a parte le difficoltà linguistiche e quelle per venirne in possesso, dovrebbe disporre di un rilevante numero di tecnici per conoscere quanto le è necessario ai fini della sicurezza del proprio lavoro (1).

Le cosiddette *norme U.N.I.* e *norme C.E.I.*, ed i *regolamenti del R.I.N.A.* non sono facilmente reperibili, ancorché si abbia notizia di quelli interessanti i singoli casi; ciò perché non sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* e, di massima, possono acquistarsi quasi esclusivamente solo presso le sedi dei singoli Enti (di *Milano* per i primi due e di *Genova* per il terzo).

Numerosi mezzi di lavoro presentano, inoltre, rischi che non sono propri della attività aziendale a cui sono destinati e che, quindi, possono sfuggire

(1) In relazione a tale considerazione, potrebbe obiettarsi che, all'imprenditore volenteroso, basterebbe rivolgersi ad un Ente specializzato nel campo della prevenzione. Si possono citare moltissimi casi, già verificatisi atti a smentire una asserzione del genere che è eccessivamente semplicistica. Per brevità, se ne descrive uno, a titolo di esempio. I mescolatori per gomma non automatici presentano il pericolo che una o tutte e due le braccia dell'operaio restino prese dalla massa della gomma in lavorazione e trascinate fino a staccarle dal busto. Come mezzo di prevenzione, gli Uffici ed Enti specializzati prescrivevano, fino a qualche anno fa, che all'altezza della testa dell'operaio fossero disposte, orizzontalmente e parallelamente al fronte della macchina, un filo, ovvero un'asta, tirando i quali si determinava l'arresto del mescolatore. Il sistema rispondeva ai fini della sicurezza soltanto se si verificavano contemporaneamente, all'atto del pericolo, due circostanze: che l'operatore non restasse con tutte e due le braccia afferrate dalla massa gommata e che avesse la prontezza di spirito di tirare immediatamente il filo o sbarra di arresto della macchina. Avuta notizia di un infortunio del genere, verificatosi presso un grande stabilimento, venne incaricato un Ente specializzato (i cui funzionari, si tenga presente, avevano già a suo tempo fatto adottare a tale stabilimento il sistema della sbarra su descritta) di studiare un dispositivo che arrestasse la macchina a seguito del semplice contatto con il corpo dell'operatore non appena questi, trascinato per le braccia dalla gomma, si fosse avvicinato oltre un certo limite alla macchina. L'Ente da noi incaricato per rintracciare presso similari organismi esteri un dispositivo del genere impiegò oltre due mesi. (Oggi tale dispositivo è prescritto dall'art. 133 del *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*) (2). L'esempio vuole dimostrare come non sia sempre agevole avere conoscenza degli accorgimenti prevenzionistici già esistenti.

(2) *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, Suppl. ord.).

.....

ART. 133. — « I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità, o altre condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di gomma e simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto immediato dei cilindri avente l'organo di comando conformato e disposto in modo che l'arresto possa essere conseguito anche mediante semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.

Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo».

anche al datore di lavoro più diligente ed ai suoi collaboratori; (come esempio di tal genere di rischio, si cita il caso dei pericoli presentati dai fluoroscopi usati in alcuni negozi di calzature per la prova delle scarpe ai clienti).

In ordine al punto c), sembra potersi ritenere che l'imprenditore non possa essere chiamato a rispondere degli infortuni verificatisi dopo che egli abbia posto in essere anche i mezzi prevenzionistici, non previsti specificatamente dalle norme di legge, ma comunque noti, di cui agevolmente ha avuto la possibilità di avere conoscenza.

155. — Rapporti tra evoluzione della tecnica e promulgazione delle norme giuridiche protettive.

L'Inchiesta ha, inoltre, posto in rilievo che i provvedimenti legislativi — per quanto abbiano un vasto e dettagliato campo di applicazione — possono non contemplare tutti gli accorgimenti da adottare per prevenire gli infortuni.

Ciò dipende da due ordini di circostanze:

a) Nel predisporre una disciplina giuridica nel campo prevenzionistico, non è possibile prevedere tutta la casistica; cosicché, per numerose situazioni di pericolosità, la legge non detta le norme da seguire, oppure quelle contemplate si appalesano inadeguate.

b) L'*iter* legislativo per la emanazione delle leggi formali è abbastanza laborioso e richiede un certo periodo di tempo, per cui non è possibile seguire e prendere in considerazione i nuovi rischi che, con crescendo continuo, si aggiungono ad insidiare il lavoro, in conseguenza della rapidissima evoluzione dei procedimenti tecnologici e dei ritrovati scientifici.

D'altra parte, i provvedimenti legislativi di prevenzione infortuni, in considerazione del loro contenuto strettamente tecnico e minuzioso, assorbirebbero per lungo tempo l'attività del Parlamento « intralciandone l'esercizio e impedendo il regolare funzionamento dello stesso potere legislativo » (1).

Pertanto, allorché si presenta la necessità di emanare nuove norme in materia di prevenzione infortuni, per evitare tali inconvenienti, si preferisce far ricorso alla procedura prevista dall'art. 76 della *Costituzione* (2), di chie-

(1) Dalla già citata *Relazione ministeriale* al disegno di legge: « *Delega al potere esecutivo di emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro* », v. pag. 382.

(2) *Cost.* ART. 76. — « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

dere cioè al Parlamento apposita delega al potere esecutivo. Anche tale procedura non risulta però meno lunga (1), per cui in pratica, con il sistema legislativo vigente, risulta quasi impossibile emanare, con la necessaria tempestività, i provvedimenti legislativi in materia di prevenzione infortuni.

A tali considerazioni consegue — e nella storia della legislazione sulla prevenzione degli infortuni se ne trovano numerosi esempi — che, quando un provvedimento di legge in questa materia entra in vigore, l'evoluzione della tecnica verificatasi nelle more della sua emanazione fa sì che esso non sia più adeguato alle nuove esigenze derivanti dalla sicurezza del lavoro.

Si tenga, inoltre, presente che spesso, per motivi vari, alcune disposizioni legislative di ordine prevenzionistico, al momento della loro entrata in vigore, presentano lacune o difficoltà di applicazione non previste in sede di elaborazione, cosicché si rendono necessarie ulteriori modifiche.

156. — Norme extragiuridiche emanate da particolari organi tecnici (C.E.I., U.N.I., ecc.).

Il *Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.)* e l'*Ente Nazionale di Unificazione (U.N.I.)* sono Enti che curano la « normalizzazione » e la « unificazione » (2), a mezzo di commissioni, sottocommissioni, comitati, sottocomitati, gruppi di lavoro, ecc., costituiti appositamente per le singole materie, dei quali fanno parte elementi tecnici altamente qualificati scelti nella *élite* dei professionisti, degli industriali, degli uomini di scienza, nonché di funzionari delle Amministrazioni statali e di Enti specializzati nelle materie medesime.

I due Enti in questione formulano le cosiddette *norme* — non aventi natura di precetti legislativi, ma soltanto di *suggerimenti* e *raccomandazioni* — molte delle quali hanno notevole rilevanza ai fini della prevenzione degli

(1) Per esempio, il più volte richiamato disegno di legge di « *Delega al potere esecutivo di emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro* » fu presentato al Senato della Repubblica il 5 gennaio 1954, e la relativa *legge di delega* fu emanata il 12 febbraio 1955, ossia dopo oltre un anno; v. nota 1, pag. 43.

(2) Nel campo industriale, si intende generalmente:
per « *normalizzazione* » il *corpus* delle prescrizioni che definiscono caratteristiche, prestazioni, modalità di forniture e collaudo di prodotti o impianti industriali;
per « *unificazione* » il *corpus* delle prescrizioni che fissano tutte le dimensioni, i materiali e le lavorazioni di determinati prodotti onde definirli senza alcun dubbio; oppure solo alcune dimensioni allo scopo di garantire la intercambiabilità.

infortuni e che, anzi, fino all'entrata in vigore dei recenti provvedimenti emanati in virtù della *legge-delega 12 febbraio 1955, n. 51* (1), costituivano per l'industria in genere (oltre ai suggerimenti dell'E.N.P.I. ed alle disposizioni legislative concernenti installazioni, apparecchi o impianti) le uniche regole di condotta prevenzionistica, tenuto conto della genericità delle norme contenute nei superati regolamenti di prevenzione infortuni, emanati da circa un sessantennio.

Oltre all'U.N.I. ed al C.E.I., esistono altri organismi italiani con finalità analoghe, quali per esempio la *Commissione Tecnica di Unificazione dell'Autoveicolo* (C.UN.A.), l'*Ente Nazionale di Unificazione* (UNAV) nel campo navale, ecc.

Quando le norme vengono predisposte da Comitati misti — ossia composti da rappresentanti di più di uno degli Enti od Organismi citati — assumono una particolare denominazione dalla quale si rileva appunto, in base alla norma stessa, il tipo della partecipazione (ad esempio: le *norme U.N.I. - C.E.I.* sono quelle formulate dall'U.N.I. unitamente al C.E.I.; le *norme U.N.I.-C.UN.A.* sono quelle predisposte dall'U.N.I. in collaborazione con la C.UN.A., ecc.).

Le *norme C.E.I.*, le *norme U.N.I.* ed altre similari, malgrado la loro natura di « raccomandazioni », sono state sempre applicate alla quasi generalità degli apparecchi e loro parti da parte dei costruttori specializzati.

Si è, invece, verificato un grado minore di osservanza, oppure le norme non sono state affatto applicate, da parte di coloro i quali esercitano attività, il cui ciclo lavorativo non comporta necessariamente la conoscenza delle norme di cui trattasi; come, ad esempio, dai piccoli installatori di impianti elettrici che, per ignoranza o per motivi d'ordine economico, trascurano ogni cautela.

In ordine alle norme in questione si ritiene necessario formulare altre due considerazioni:

— 1) alcune di esse sono richiamate da provvedimenti legislativi che ne prescrivono l'applicazione, così ad esempio:

a) alla voce 19^a delle « Norme di calcolo degli apparecchi generatori e dei recipienti di vapore », approvate con *D.M. 1° dicembre 1927* (2) è specificato: « nella costruzione e nella riparazione dei generatori e di recipienti di vapore è prescritta l'osservanza delle norme emanate e che saranno

(1) v. nota 1, pag. 43.

(2) v. nota 2, pag. 95.

per emanarsi dal Comitato generale della unificazione della industria meccanica » (1);

b) nell'art. 6 del *D.M. 30 maggio 1936* riguardante « Norme concernenti le caratteristiche e le modalità di applicazione degli apparecchi di segnalazione visiva per autoveicoli », vi è, per quanto attiene le caratteristiche dei fari e delle lampade relative, un rinvio ricettivo alle « norme U.N.I.-C.UN.A. »;

c) il *Regolamento* per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con *D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1367*, agli artt. 6 e 27 rinvia alle norme C.E.I.;

d) le « norme per la costruzione di ascensori e montacarichi installati a scopi ed usi privati » approvate con *D.L.L. 31 agosto 1945, n. 600*, all'art. 75 fanno analogo rinvio.

— 2) La Magistratura, nei giudizi concernenti gli infortuni, quando mancano disposizioni legislative per le materie, trattate dai suddetti Enti, adotta come base di orientamento le norme (alias « suggerimenti ») in questione per stabilire se da parte dell'imprenditore siano, o meno, stati attuati i necessari accorgimenti prevenzionistici (2).

Sembra indubbio che le norme C.E.I. o le norme U.N.I. alle quali fanno rinvio, in modo esplicito, alcuni provvedimenti legislativi, debbano considerarsi come facenti parte di questi ultimi e come aventi la stessa efficacia giuridica. Infatti, l'Autorità giudiziaria, per quanto risulta, nel caso di verbali di contravvenzioni contestati per infrazioni a tali « suggerimenti » ha di norma condannato i responsabili, irrogando le sanzioni penali previste per le violazioni ai provvedimenti richiamati dai « suggerimenti » medesimi.

Al riguardo sorgono altri problemi che non risulta siano stati presi in considerazione dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e più precisamente:

(1) Si noti che l'*Ente Nazionale per l'Unificazione della Industria* (U.N.I.), esistente allorchè fu emanato il surrichiamato provvedimento legislativo, costituito sotto gli auspici della allora Confederazione fascista della industria italiana ai sensi dell'art. 4 della *legge 3 aprile 1926, n. 563* fu soppresso con *legge 3 novembre 1954, n. 1078*; ad esso è subentrato di fatto, l'attuale *Ente Nazionale di Unificazione* (U.N.I.), riconosciuto con *D.P.R. 20 settembre 1955, n. 1522*.

(2) A titolo di esempio, si riporta il seguente stralcio di sentenza che in ordine a quanto detto sopra, è molto indicativo: « I suggerimenti contenuti nelle disposizioni emanate dal C.E.I. e dall'E.N.P.I. sono diretti a tutti i titolari di imprese nelle quali comunque si faccia uso della corrente elettrica e sono formulati sui dati della comune esperienza. Di conseguenza l'attenersi ad essi rappresenta un obbligo per il datore di lavoro anche in epoca anteriore alla *legge 27 aprile 1955, n. 547* ». (*App. Genova, I Sez. Pen.*, 10 gennaio 1957, dalla rivista E.N.P.I., « *Prevenzione degli infortuni* », 1957, fasc. 2, p. 205).

1) Posto che — come si è accennato in altro paragrafo — le norme in oggetto vengono spesso sostituite dopo qualche tempo con altre più perfette emanate in conseguenza della evoluzione della tecnica e della esperienza, sorge questione se il rinvio recettizio di cui si è detto, riguardi soltanto ed esclusivamente le *norme C.E.I.* ed *U.N.I.*, esistenti al momento in cui è stato emanato il provvedimento legislativo che le richiama, oppure operi anche nei confronti delle norme pubblicate successivamente che integrano quelle richiamate.

2) I casi che si possono presentare, in ordine alla situazione ora prospettata, sono i seguenti:

— a) provvedimenti legislativi che richiamino *norme C.E.I.* ed *U.N.I.* ecc., riferentisi genericamente a determinati apparecchi, impianti, ecc. Per esempio, il citato art. 6 del *D.M. 30 maggio 1936* dopo aver precisato che le lampade dei fari degli automezzi debbono rispondere a determinate caratteristiche di luminosità e di potenza assorbita, dispone genericamente che devono essere rispettati i tipi di unificazione U.N.I.-C.UN.A.;

— b) provvedimenti legislativi che richiamano una particolare *norma C.E.I.* od *U.N.I.*, ecc., specificandone il numero e gli altri estremi;

— c) disposizioni di legge che, come la succitata voce 19^a delle Norme di calcolo, ecc., approvata con *D.M. 1° dicembre 1927* (1), richiamano *Norme U.N.I.* dell'Ente di unificazione soppresso nel 1954.

3) Ulteriori difficoltà si presentano nella interpretazione della legge e nella sua osservanza, se si considerano le incertezze sopra accennate nel quadro della situazione determinatasi in ordine alla applicazione dei Regolamenti di prevenzione infortuni emanati da un settantennio per quei settori di attività sottratti alla disciplina delle disposizioni emanate ai sensi della *legge-delega 12 febbraio 1955, n. 51* (2).

157. — Portata e limiti delle norme emanate in base alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 51.

Con la *legge 12 febbraio 1955, n. 51* (2), il Governo venne autorizzato ad emanare norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, con esclusione, però, di alcuni settori, quali, per esempio,

(1) v. nota 2, pag. 95.

(2) v. nota 1, pag. 43.

i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato, l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici (che comprendono anche le ferrovie concesse alla industria privata) e l'esercizio di miniere, cave e torbiere.

In base alla delega legislativa di cui sopra, sono stati emanati, fra gli altri, i seguenti provvedimenti:

— a) *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (1): «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro», avente carattere generale come il *Regolamento n. 230 del 1899* (2), sub a);

— b) *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302* (3): «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro», integrativo rispetto alle norme generali emanate con *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (1), legge che detta nuove norme concernenti fra l'altro la produzione e l'impiego degli esplosivi;

— c) *D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164* (4): «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni»;

— d) altri decreti concernenti la prevenzione degli infortuni e l'igiene nei lavori in sotterraneo, in quelli nei cassoni ad aria compressa, ecc.

Si è ricordato che dalla delega contenuta nella *legge 12 febbraio 1955, n. 51* (5), era escluso l'esercizio delle ferrovie statali e concesse alla industria privata.

Per tali motivi, i decreti presidenziali sopra elencati, in quanto emanati in base alla *legge-delega*, non possono avere applicazione nell'esercizio delle ferrovie nei confronti del quale dovrebbero osservarsi, tuttora, i Regolamenti prevenzionistici elencati alla voce «esercizio delle ferrovie, ecc.».

All'art. 406 delle recenti *norme di carattere generale* di cui al *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (1), tuttavia, è detto: «Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1956».

Inoltre, l'art. 405 del citato *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (1) stabilisce

(1) *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, Suppl. ord.).

.....

ART. 405. — «Le disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nelle vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con le norme del presente decreto, o riguardanti i settori o materie da questo non espressamente disciplinati».

ART. 406. — «Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1956.

A decorrere da tale data il *regio decreto 18 giugno 1899, n. 230*, è abrogato».

(2) v. nota 1, pag. 39.

(3) v. nota 2, pag. 45.

(4) v. nota 2, pag. 47.

(5) v. nota 1, pag. 43.

che restano ferme, in quanto non incompatibili con le disposizioni in esso contenute, le norme di cui alle leggi e regolamenti speciali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sembrirebbe logico, pertanto, ritenere che l'abrogazione del vecchio *Regolamento generale di prevenzione infortuni n. 230 del 1899* (1) non possa che avere efficacia limitata ai settori ai quali si applica il *D.P.R. n. 547* (2), non, quindi, a quelli (come l'esercizio ferroviario) esclusi dalla assoggettabilità delle nuove norme. E ciò (*D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*) (2), sia in base alle precise disposizioni di cui all'art. 2 dello stesso, sia perché la *legge 12 febbraio 1955, n. 51*, sottraeva (art. 2) (3), dalla delega conferita al Governo l'emanazione di norme riguardanti l'esercizio delle ferrovie.

Viceversa si sostiene autorevolmente, nella dottrina, che il *Regolamento n. 230 del 1899* (1) deve senz'altro considerarsi abrogato sia in forza del disposto di cui all'art. 405 del *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (2), sia in base alla esplicita abrogazione prevista dal successivo art. 406 (2).

(1) v. nota 1, pag. 39.

(2) *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, Suppl. ord.).

.....

ART. 2. — « Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è regolata o sarà regolata da appositi provvedimenti:

- a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
- b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
- c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;
- d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
- e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna».

.....

Artt. 405, 406: v. nota 1, pag. 394.

(3) *Legge 12 febbraio 1955, n. 51. - Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 7 marzo 1955, n. 54).

.....

ART. 2. — « Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo precedente:

- a) in materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
- b) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi mercantili ed a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere».

Inoltre, con il *D.P.R. n. 302 del 1956* (1), sono state emanate – come già precisato – norme integrative del più volte richiamato *D.P.R. n. 547 del 1955* (2), disciplinanti fra l'altro la produzione e l'impiego degli esplosivi, il quale dispone che restano in vigore le disposizioni (concernenti la stessa materia) contenute nel *Testo Unico* delle leggi di P.S. e relativo *Regolamento*, mentre nessuna menzione viene fatta circa il vecchio *Regolamento n. 232 del 1899* (3), relativo agli esplosivi.

Quest'ultimo è, quindi, in relazione al disposto dell'art. 405 delle nuove norme prevenzionistiche di carattere generale (*D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*) (2), ne è senz'altro integrativo per i settori di attività soggetti alla applicazione della vecchia disciplina del 1899 (3); mentre per le attività (per esempio, esercizio ferrovie, miniere, ecc.) escluse dalla applicazione delle norme di cui al *D.P.R. n. 547 del 1955* (2), sorgono le incertezze delle quali si è già trattato.

Considerazioni analoghe possono farsi per lo stesso settore, relativamente alla attuale validità del *R.D. n. 205 del 1900* (4) già richiamato, e per l'attività mineraria circa le materie che hanno trovato una nuova regolamentazione con i provvedimenti emanati in base alla delega del 1955 (5).

158. – Discordanze fra norme di sicurezza sul lavoro contenute in provvedimenti diversi.

Si deve, inoltre, considerare come molti provvedimenti emanati dal Parlamento o, per sua delega dal governo manchino del necessario coordinamento con le discipline giuridiche di competenza di altre amministrazioni, sia già in vigore, sia in corso di elaborazione sulle stesse materie o su materie affini.

Tali discordanze producono, naturalmente, effetti negativi sulla efficienza della disciplina rivolta alla sicurezza sul lavoro e pongono in difficoltà l'interprete, in special modo quando questi non è un giurista, ma il tecnico della azienda che deve applicare le norme.

Per chiarire la portata delle accennate discordanze, si citano a titolo esemplificativo alcuni casi:

(1) v. nota 2, pag. 45.

(2) v. nota 1, pag. 394.

(3) v. nota 8, pag. 40.

(4) v. nota 5, pag. 40.

(5) v. nota 1, pag. 43.

a) L'art. 268 del *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (1), concernente « Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » stabilisce che « un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volts efficaci per corrente alternata e a 600 Volts per corrente continua ».

Il superamento di tale limite, comporta per l'imprenditore, l'obbligo di adottare particolari cautele prevenzionistiche.

Con *legge 19 giugno 1955, n. 518* (2), sono stabiliti limiti che non collimano con quelli di cui sopra, da considerarsi sostitutivi di quelli « attualmente definiti da provvedimenti di legge o di Governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici . . . ad ogni effetto, ecc. ».

È sorta allora questione se la *legge n. 518 del 1955* (2) modificasse il *D.P.R. n. 547 del 1955* (1), il quale, pur avendo una data antecedente a quella della legge, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dopo questa ultima. Tale incertezza è avvalorata dal fatto che la legge fa riferimento, con il termine « attualmente », ai provvedimenti che già erano in vigore.

b) I contrassegni di pericolo di cui alla *Tabella A*, annessa al *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (1) — conformi a simboli adottati dall'*Ufficio Internazionale del Lavoro* — sono diversi da quelli previsti dal « Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive », approvato con *D.M. 27 novembre 1934* (3), anche questi conformi a disposizioni internazionali.

c) Le « norme generali concernenti l'esecuzione e l'impiego della saldatura autogena » approvate con *D.M. 26 febbraio 1936* (4) non collimano con quelle emanate dal *Registro italiano navale* contenute nel « Regolamento sulla saldatura degli scafi » (5).

(1) *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*. — *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158, Suppl. ord.).

.....

ART. 268. — « Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volts efficaci per corrente alternata e a 600 Volts per corrente continua. Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione ».

(2) *Legge 19 giugno 1955, n. 518*. — *Determinazione del limite fra l'alta e bassa tensione negli impianti elettrici*. (Gazz. Uff. 1° luglio 1955, n. 149).

(3) *D.M. 27 novembre 1934*. — *Nuovo Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive*. (Allegato 7 alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato ») (Gazz. Uff. 8 aprile 1935, n. 82, Suppl. ord.).

(4) *D.M. 26 febbraio 1936*. — *Norme generali concernenti l'esecuzione e l'impiego della saldatura autogena*. (Riportato nella Pubblicazione n. 1711, edizione « *La Libreria dello Stato* », 1936).

(5) REGISTRO ITALIANO NAVALE, *Regolamento sulla saldatura degli scafi*, edizione 1953.

d) Il rilascio della abilitazione alla condotta di caldaie a vapore (cosiddetta *patente di fuochista*) per la generalità dei generatori delle aziende private è demandato agli Ispettori del lavoro e disciplinato dagli artt. 26 e 33 del *Regolamento* approvato con *R.D. 12 maggio 1927, n. 824* (1), e dal *D.M. 13 agosto 1937* (2).

In base a tali norme può essere rilasciata la patente di fuochista a coloro che hanno adempiuto a tale incombenza ottenendone l'abilitazione da altre autorità (Marina militare, Marina mercantile, Ferrovie dello Stato, ecc.).

I programmi di esame stabiliti da apposite disposizioni legislative, per i dipendenti delle singole Amministrazioni differiscono l'uno dall'altro per lo stesso grado di patente.

e) Ove si considerino ancora in vigore i *Regolamenti* approvati con i *RR.DD. 18 giugno 1899, n. 230* (3), *27 maggio 1900, n. 205* (4), *18 giugno 1899, n. 232* (5), ecc., le disposizioni concernenti rispettivamente la prevenzione infortuni in genere, quelle nelle costruzioni e quelle sull'impiego di esplosivi, sono diverse a seconda che queste attività vengano svolte nell'esercizio di ferrovie, nelle coltivazioni minerarie, oppure da aziende di altri settori applicandosi a questi ultimi (salvo le esclusioni previste) le norme emanate nel 1955 e 1956, in forza della delega di cui alla *legge 12 febbraio 1955, n. 51* (6), già citata.

Sembrerebbe, invece, più giusto ritenere che i surrichiamati *RR.DD. del 1899* (3) (5) e *del 1900* (4), siano da considerarsi abrogati per evitare che si verifichi che se le attività suddette sono svolte da aziende esercenti ferrovie o coltivazioni minerarie, non sono soggette ad alcuna disciplina prevenzionistica, mentre se invece sono svolti da altre industrie queste sono

(1) *R.D. 12 maggio 1927, n. 824*. — *Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce la Associazione nazionale per il controllo sulla combustione*. (Gazz. Uff. 4 luglio 1927, n. 152).

.....

Reg. — ART. 26. — « I locali in cui trovansi generatori di vapore, oltre a corrispondere alle norme regolamentari generali in materia di igiene sul lavoro, devono essere bene illuminati, di facile ingresso ed egresso e corrispondere alle altre condizioni che saranno prescritte con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale ».

.....

Reg. — ART. 33. — « In ogni locale ove siano generatori di vapore deve essere affisso, a cura dell'utente, un estratto delle principali disposizioni relative agli obblighi dei conduttori, compilato dall'Associazione per il controllo sulla combustione ».

(2) v. nota 5, pag. 41.

(3) v. nota 1, pag. 39.

(4) v. nota 5, pag. 40.

(5) v. nota 8, pag. 40.

(6) v. nota 1, pag. 43.

tenute ad osservare per i medesimi lavori, le norme emanate in base alla legge n. 51 del 1955 (1).

f) A proposito della competenza dei vari Ministeri a disciplinare la materia, è stato rilevato come alcune misure prevenzionistiche siano previste da disposizioni legislative e regolamentari aventi finalità diverse e rientranti nella competenza di Amministrazioni differenti. In tali casi, è frequente che le sanzioni pecunarie a carico di coloro che non attuano le misure di prevenzione, differiscano a seconda che la infrazione sia contestata in base all'una od all'altra disposizione.

Così, per esempio, si verifica:

— 1) per alcune norme contenute nei Regolamenti edilizi comunali, le cui inosservanze possono essere punite con l'ammenda massima prevista dall'art. 106 del *Testo Unico della legge comunale e provinciale* (2), mentre per le stesse infrazioni contestate ai sensi delle leggi speciali si applicano penalità assai più onerose;

— 2) per le norme concernenti l'uso di esplosivi: in quanto costituenti violazioni del *Regolamento* approvato con *R.D. 18 giugno 1899, n. 232* (3), sono punibili ai sensi dell'art. 434 del vecchio *Codice Penale* (art. 650 del vigente *Codice Penale*) (4) — mentre l'inosservanza della medesima norma, in quanto prevista, dall'*Allegato B*) al *Regolamento di pubblica sicurezza* è punita con la sanzione stabilita dall'art. 221 del *Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza* (5).

(1) v. nota 1, pag. 43.

(2) *R.D. 3 marzo 1934, n. 383. — Approvazione del Testo Unico della legge comunale e provinciale.* (Gazz. Uff. 17 marzo 1934, n. 65).

.....

T.U. — ART. 106. — « Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a lire 500.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Podestà in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore ».

(3) v. nota 8, pag. 40.

(4) C.P. — Art. 650. — *Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.* « Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire sedicimila »

(5) *R.D. 18 giugno 1931, n. 773. — Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.* (Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146, Suppl. ord.).

.....

T.U. — ART. 221. — « Con decreto reale, su proposta del Ministro dell'Interno, saranno

g) In conseguenza della situazione descritta alla lettera f) variano anche a seconda della legge che viene applicata, le procedure per eseguire l'oblazione oltre alla misura dell'importo della oblazione stessa.

159. – Questioni di legittimità costituzionale derivanti da talune disposizioni sulla sicurezza del lavoro.

Secondo l'ordinamento vigente, la funzione legislativa viene esercitata direttamente dal Parlamento o, per delega di questo – che ne fissa i principi, i criteri e la durata – anche dal Governo.

In proposito, si sostiene che le deleghe attribuite al potere esecutivo da leggi antecedenti alla entrata in vigore della attuale *Costituzione* della Repubblica debbono considerarsi decadute. Poiché, nel campo prevenzionistico prosegue l'emanazione di provvedimenti governativi per la disciplina di materie che dovrebbero ritenersi riservate alle leggi formali o sostanziali, sorgono in proposito alcune perplessità.

Gli esempi che seguono vogliono illustrare tale situazione:

a) *Sicurezza dei recipienti per il trasporto in ferrovia di gas compressi.*

La materia fu disciplinata, organicamente, dai *DD.MM. 12 settembre 1925 (1)* e *22 luglio 1930 (2)* – relativi ai grandi serbatoi. L'evoluzione tecnica, verificatasi successivamente, ha determinato la necessità di procedere alla loro modificazione. Ciò che ha avuto luogo con « norme integrative », approvate, di volta in volta, con decreti ministeriali. Di questi provvedimenti se ne annoverano, per il primo decreto, circa cinquanta e, per il secondo, circa una dozzina. Di essi, una gran parte risultano emanati successivamente alla entrata in vigore della attuale *Costituzione*.

pubblicati il Regolamento generale per l'esecuzione di questo Testo Unico e i Regolamenti speciali necessari per determinate materie da esso regolate.

Le contravvenzioni alle disposizioni di tali Regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire mille.

Fino a quando non saranno emanati i Regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo Testo Unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute».

(1) *D.M. 12 settembre 1925. – Approvazione del Regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti.* (Gazz. Uff. 6 ottobre 1925, n. 232).

(2) *D.M. 22 luglio 1930. – Approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi) montati su carri ferroviari (carri serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.* (Gazz. Uff. 10 novembre 1930, n. 261).

Potrebbe obiettarsi che, poiché i recipienti in oggetto sono destinati al trasporto su ferrovia, dovrebbe trattarsi di un rapporto fra vettore (la Amministrazione ferroviaria) e il proprietario o utente dei recipienti; e che, quindi, competerebbe al vettore stabilire le condizioni di sicurezza per l'accettazione, o meno, delle merci da trasportare.

Contro tale tesi, sono state sollevate le seguenti eccezioni:

— innanzi tutto, che trattasi di un pubblico servizio, i cui rapporti con i cittadini sono disciplinati da leggi formali o sostanziali (così, per esempio, avviene perfino per la concessione di riduzioni ferroviarie a titolo totalmente o parzialmente gratuito, di tessere di libera circolazione pubblica e biglietti);

— che lo stabilire condizioni di sicurezza per il trasporto di merci riguarda principalmente l'incolumità pubblica;

— infine, che l'applicazione delle norme in oggetto si estende, in base all'art. 44 del *R.D. 12 maggio 1927, n. 824* (1), ai recipienti fissi per il contenimento di gas compressi ed ai recipienti per il trasporto dei mede-

(1) *R.D. 12 maggio 1927, n. 824. — Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.* (Gazz. Uff. 4 luglio 1927, n. 152).

.....

Reg. — ART. 44. — « Per i recipienti da impiegarsi per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti e per i recipienti fissi ad essi assimilabili, debbono essere applicate norme identiche a quelle stabilite dagli articoli da 3 a 39 del Regolamento approvato con *decreto ministeriale del 12 settembre 1925*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1925, per le prove e verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti, fatta eccezione degli articoli 20, capov. 27, 31, 36, 37 e 38 di detto Regolamento e salve le seguenti modificazioni:

a) le verifiche previste da detto decreto debbono essere eseguite esclusivamente dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, alla quale gli interessati debbono presentare domanda;

b) gli esoneri dalle prescrizioni sulle dimensioni dei recipienti stabilite dall'art. 10 del citato decreto saranno concessi con decreto del Ministro per l'Economia nazionale, sentito il parere del Consiglio tecnico dell'Associazione predetta;

c) le norme speciali per la deroga agli spessori di recipienti di dimensioni eccezionali di cui all'art. 11, ultimo capoverso, saranno emanate con decreto del Ministro per l'Economia nazionale, sentito il Consiglio tecnico suddetto;

d) il nulla-osta per l'uso nel Regno di recipienti di fabbricazione estera, di cui all'art. 28 del citato decreto, sarà rilasciata dall'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, la quale determinerà altresì le ditte che agli effetti del citato articolo siano da ritenersi notoriamente idonee.

Contro le deliberazioni dell'Associazione è dato ricorso al Ministro per l'Economia nazionale, ai sensi dell'art. 110 del presente Regolamento;

e) le denunce di cui all'art. 35 del citato *decreto ministeriale 12 settembre 1925* debbono

simi con mezzo diverso da quello ferroviario; materia questa, che esula dalla competenza del Ministero dei Trasporti per rientrare in quella di altre Amministrazioni, le quali, in conseguenza di quanto sopra, sono tenute a dettare una disciplina di dubbia legittimità neppure derivante da norme da esse predisposte.

b) *Costruzioni navali marittime* (ivi compresi gli apparecchi a pressione in genere installati a bordo dei natanti).

Il *Registro Italiano Navale*, nell'ambito delle disposizioni legislative che ne disciplinano le attribuzioni, elabora regolamenti tecnici che trovano applicazione nella progettazione, costruzione e riparazione del naviglio in genere, soggetto al controllo del R.I.N.A. medesimo.

Le norme in questione tengono conto sia dei perfezionamenti introdotti – a seguito della evoluzione della tecnica e della esperienza – nei regolamenti analoghi esteri, sia in convenzioni e raccomandazioni internazionali.

160. – Riepilogo delle risultanze della Inchiesta in ordine alla applicazione delle norme protettive.

Come si è rilevato, notevoli sono le lacune, le contraddizioni, le discordanze, le interferenze esistenti nella disciplina legislativa della materia, che l'Inchiesta ha posto in evidenza, per cui non sempre riesce facile a imprenditori e lavoratori di conoscere e quindi applicare compiutamente tale disciplina.

Altre difficoltà emergono dal diverso trattamento riservato dalla legislazione vigente agli infortuni ed alle malattie professionali, benché non sempre sia agevole procedere ad una distinzione tra i due eventi dannosi.

Incertezze interpretative e contrasti tra disposizioni contenute in provvedimenti diversi, interferenze, sia tra le varie amministrazioni che tra i rispettivi organi di vigilanza, derivano dalla varietà delle fonti delle norme di sicurezza sul lavoro.

essere date entro 24 ore all'Associazione predetta ed al Ministero dell'Economia nazionale (Direzione generale del lavoro) nelle forme stabilite dall'art. 51;

f) i recipienti per il trasporto di gas compressi a pressione inferiore a 20 Kg., per cmq. sono sottoposti a tutte le prove e verifiche periodiche prescritte per i recipienti da impiegarsi per i gas compressi, liquefatti o disciolti, a pressione superiore.

Secondo le modalità da stabilirsi è ammessa la dispensa dall'applicazione della precedente disposizione quando debba essere effettuato un breve percorso su via ordinaria per eseguire un trasporto su ferrovia o su linee assimilabili».

Inoltre, le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro possono avere o il valore di veri e propri precetti legislativi o di semplici suggerimenti dettati in base alla tecnica o esperienza.

I provvedimenti legislativi possono non contemplare tutti gli accorgimenti da adottare per prevenire gli infortuni, anche a causa del continuo processo di evoluzione tecnica.

Particolari organi tecnici (C.E.I., U.N.I., ecc.) formulano regole non aventi natura di precetti legislativi, ma soltanto di suggerimenti e raccomandazioni (alcuni dei quali sono richiamati da provvedimenti legislativi o adottati come base di orientamento dalla Magistratura), aggravando talora le incertezze nella applicazione della legge e nella sua osservanza.

CAPITOLO XIX

CONSIDERAZIONI SULLA APPLICAZIONE
DELLE NORME PROTETTIVE

Sommario: 161. *Ostacoli e difficoltà nella applicazione delle norme protettive.* – 162. *Pluralità delle Amministrazioni interessate alla disciplina della igiene e sicurezza del lavoro.* – 163. *Pluralità degli organi di controllo.* – 164. *L'Ispettorato del lavoro.* – 165. *Il Corpo delle miniere.* – 166. *I compiti della Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.)* – 167. *I compiti dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.)* – 168. *Organi collegiali preposti alla sicurezza del lavoro.* – 169. *Interferenze fra Uffici pubblici in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.* – 170. *Problemi relativi alla inchiesta giudiziaria.* – 171. *Difficoltà di reperimento delle norme sulla sicurezza.* – 172. *Considerazioni conclusive sulla applicazione delle norme protettive.*

161. – Ostacoli e difficoltà nella applicazione delle norme protettive.

Dopo aver individuato le lacune, le interferenze, le discordanze esistenti nella legislazione, occorre rilevare talune difficoltà ed inconvenienti emersi nell'Inchiesta in ordine alla applicazione delle norme protettive ed indicarne talune possibili soluzioni.

Si è già rilevato come la materia attinente alla prevenzione degli infortuni e alla igiene del lavoro interferisca con altre quali la pubblica incolumità, la igiene e la sanità pubblica, la conservazione degli impianti, ecc.

Ne derivano come conseguenza interferenze, non solo tra provvedimenti legislativi, ma anche tra organi preposti alla applicazione degli stessi per le singole materie.

Si presentano, perciò, al riguardo problemi attinenti al coordinamento delle norme per le varie amministrazioni, alla pluralità degli organi di controllo, e della conseguente necessità di coordinamento.

Allo scopo di prospettare più chiaramente tale problema e di valutare anche talune lacune esistenti nella azione di vigilanza occorre quindi procedere alla analisi delle risultanze dell'Inchiesta per taluni dei principali organi di controllo — *Ispettorato del lavoro, Corpo delle miniere, Associazione nazionale per il controllo della combustione, E.N.P.I., organi collegiali preposti alla sicurezza del lavoro* — all'esame delle interferenze fra Uffici pubblici in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in particolare delle procedure giudiziarie, per giungere a talune conclusioni in ordine di coordinamento della vigilanza, ed infine ad altre più generali in ordine alla applicazione della legge protettiva in questo settore.

162. — Pluralità delle Amministrazioni interessate alla disciplina della igiene e sicurezza del lavoro.

L'Inchiesta ha messo in evidenza che la materia in esame rientra nella competenza di più Ministeri i quali, ciascuno per il proprio settore, promuovono provvedimenti legislativi autonomi, senza che i provvedimenti stessi abbiano una base ed un indirizzo comune.

Può verificarsi, infatti, che uno stesso tipo di lavoro, a seconda delle diverse finalità per le quali viene eseguito (ad esempio, lo scavo di gallerie per la costruzione di strade, di ferrovie, ecc., ovvero per la coltivazione di miniere), sia regolato da provvedimenti legislativi distinti che comportano oneri, procedimenti, penalità, ecc., sostanzialmente difformi.

Interessati alla prevenzione degli infortuni ed alla igiene del lavoro oggi risultano essere — come si è visto — oltre il *Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*, molti altri Ministeri, tra i quali si citano:

— il *Ministero dell'Interno* (fabbricazione, custodia ed impiego di esplosivi; custodia e impiego di gas tossici; regolamenti comunali, ecc.);

— il *Ministero dei Trasporti* (trasporti terrestri, fluviali e lacuali; prove e verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, ecc.);

— il *Ministero della Industria e Commercio* (lavoro nelle miniere e nelle cave);

— il *Ministero della Marina Mercantile* (Registro navale; trasporti marittimi);

— il *Ministero della Sanità* (Consigli provinciali di sanità per il parere in materia di igiene del lavoro, ecc.).

In considerazione di tale situazione è stata rilevata la necessità che tutte le disposizioni che regolano la materia in esame, vengano coordinate ed uniformate in modo da stabilire una disciplina unica.

Per il raggiungimento di tale fine non si è dimostrato sufficiente il consueto « concerto » dei provvedimenti tra i vari Dicasteri, per cui sembra necessaria l'attuazione di una nuova procedura che preveda la parificazione dei provvedimenti in materia di lavoro, ed assicuri un minimo denominatore comune di sicurezza uguale per tutti i settori.

Il problema potrebbe risolversi con una disposizione che renda obbligatoria la partecipazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai lavori preparatori di qualsiasi provvedimento concernente la tutela fisica del lavoro (igiene e prevenzione infortuni).

163. — Pluralità degli organi di controllo.

Alla pluralità delle Amministrazioni interessate alla disciplina dei vari aspetti della prestazione lavorativa, corrisponde — come si è constatato — una *pluralità degli organi di controllo*.

Oltre all'Ispettorato del lavoro hanno, infatti, competenza in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro numerosi altri organi ispettivi.

Si citano tra questi gli *organi di vigilanza comunali e provinciali tecnici e sanitari*, il *Corpo delle miniere*, le *Commissioni centrali e provinciali per le materie esplosive*, l'*Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione*, l'*Associazione nazionale per il controllo della combustione* (A.N.C.C.), gli *Ispettorati agrari*, ecc.

Non tutti gli Enti citati sono stati istituiti per adempiere esclusivamente funzioni di controllo; ma tali funzioni sono accessorie o secondarie; e, pertanto, l'esercizio del controllo si svolge con procedure difformi, con l'estensione talvolta incompleta e, in particolare, con l'applicazione di sistemi di sanzioni non sempre proporzionati e corrispondenti a quelli comminati dalle disposizioni più comuni.

Tra gli organi preposti all'osservanza delle leggi sociali una primaria considerazione merita l'Ispettorato del lavoro. In materia — oltre alle brevi considerazioni che seguono — ci si richiama alle valutazioni effettuate ed alle conclusioni prospettate non solo nella presente *Relazione*, ma anche

nella precedente, concernente l'osservanza delle norme protettive del lavoro (1).

Meritano, inoltre, una particolare considerazione il *Corpo delle miniere*, la *Associazione nazionale per il controllo della combustione*, l'*E.N.P.I.*, gli *Organi collegiali preposti alla sicurezza del lavoro*; ed un cenno a parte deve essere rivolto al problema delle interferenze di Uffici pubblici in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

164. – L'Ispettorato del lavoro.

L'Inchiesta ha dimostrato che il maggior onere della vigilanza ricade sull'*Ispettorato del lavoro*, il quale, pur con l'inadeguatezza numerica del personale e con l'insufficienza dei mezzi di cui dispone, assolve il proprio compito con sufficiente profondità e tempestività (v. Cap. VI).

In materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro è stato rilevato, nel corso della Inchiesta, che l'azione dell'Ispettorato non si sviluppa sempre in modo uniforme.

Le cause di tale inconveniente possono individuarsi, da una parte, nella eccessiva autonomia dei singoli Uffici, per cui è il capo di ogni Ufficio provinciale che interpreta le disposizioni e dà il tono alla vigilanza.

D'altra parte, è stata rilevata una certa carenza, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nell'impartire direttive o istruzioni agli Ispettorati periferici, sia per l'interpretazione delle varie disposizioni legislative, che per i metodi di lavoro. Difatti, gli Uffici centrali amministrativi del Ministero limitano la loro attività alla amministrazione del personale periferico secondo le disponibilità del bilancio; le Direzioni generali, poi, emanano provvedimenti nella sfera delle loro rispettive competenze, senza tener conto delle possibilità dell'organo di vigilanza. In pratica, al centro manca un collegamento tra le varie Direzioni generali e gli Ispettorati periferici, tale che, valutandosi le possibilità di lavoro dei detti Uffici, si assegnino loro i compiti da assolvere in proporzione alle possibilità di svolgimento e si impartiscano istruzioni sui criteri e sui limiti per la loro attuazione.

Soltanto nel campo igienico-sanitario, la legge prevedeva, già nel 1912, l'istituzione di un organo centrale avente il fine di « dirigere e coordinare » la vigilanza in quel particolare settore.

(1) v. Volume III delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: *Legislazione protettiva del lavoro – Osservanza delle norme protettive del lavoro*.

Venne, così, costituito l'*Ispettorato medico centrale*, il quale però, essendo considerato, nell'attuale ordinamento, nonostante la sua denominazione, un organo periferico del Ministero del Lavoro, ha limitate possibilità di iniziativa in materia di istruzioni agli ispettori medici periferici sui limiti e sui metodi di attuazione del loro particolare servizio.

Nel campo della prevenzione infortuni la carenza di un organo centrale è invece completa, non essendo previsto un Ufficio che diriga e coordini tale settore della vigilanza.

È stato, inoltre, rilevato che le Direzioni generali del Ministero non portano a conoscenza di tutti gli Uffici periferici le decisioni adottate in seguito a quesiti proposti dagli Uffici stessi ovvero a ricorsi su questioni di principio, proposti dagli interessati contro le prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro.

165. – Il Corpo delle miniere.

L'inchiesta ha dimostrato che la molteplicità dei compiti affidati al Corpo delle miniere ed il gran numero delle questioni tecniche ed economiche relative alle concessioni minerarie, alla tecnica di sfruttamento dei giacimenti, alle questioni amministrative con i proprietari dei fondi, determinano una diminuzione d'importanza dei compiti affidati al Corpo per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

Le difficoltà sopra prospettate sono aggravate notevolmente dalla deficienza numerica di personale tecnico-ispettivo, che, come già detto, è inferiore agli organici previsti, dalla larga autonomia di cui godono i capi degli uffici periferici e dalla larga discrezionalità ad essi attribuita. Mancando precise direttive, ogni ufficio attua i provvedimenti di competenza sulla materia in modo non uniforme, a seconda della importanza ad essa attribuita dal capo dell'ufficio.

Le deficienze predette sono acuite nel particolare settore igienico-sanitario, a causa della mancanza di sanitari nell'organico. La possibilità di ricorrere alla consulenza degli Ispettori medici del lavoro viene utilizzata dagli ingegneri capi dei Distretti minerari soltanto eccezionalmente, mentre i controlli igienico-sanitari nelle aziende dovrebbero avere un carattere di normalità e di continuità. Rimane poi da chiarire la posizione giuridica di tali interventi, i quali non possono aver valore coattivo, se non sanzionati da una disposizione dell'ingegnere capo del Distretto minerario.

166. – I compiti della Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.).

I compiti della *Associazione nazionale per il controllo della combustione* (A.N.C.C.) – Ente di diritto pubblico, istituito con *R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331* (1), quale consorzio obbligatorio fra gli utenti di apparecchi a trazione di vapore, a gas e degli impianti ed apparecchi di combustione – sono già stati evidenziati nella *Relazione* della Commissione parlamentare riguardante il « Compendio delle norme protettive del lavoro » (2).

L'Associazione – il cui statuto è stato approvato con *R.D. 23 dicembre 1926, n. 2339* (3) – provvede ai propri compiti mediante contributi a carico dei propri consorziati, che vengono determinati annualmente con decreto dei Ministri del Lavoro e Previdenza Sociale e della Industria e Commercio, sentito il Ministro del Tesoro.

L'Associazione medesima – sottoposta alla vigilanza dei Ministeri del Lavoro e della Industria – ha le finalità particolari di:

a) provvedere alla applicazione delle norme per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi ed impianti sopra citati;

b) diffondere la conoscenza e facilitare l'applicazione dei sistemi di impianto e di esercizio tecnicamente perfezionati, mediante la propaganda e l'istruzione del personale tecnico addetto agli impianti termici e di condotta degli apparecchi;

c) esercitare le altre funzioni che, in relazione a dette finalità, siano ad essa deferite.

L'Associazione è istituzionalmente configurata al fine di tutelare la incolumità dei lavoratori addetti agli apparecchi a pressione di vapore o di gas contro eventuali esplosioni e consimili sinistri di esercizio degli apparecchi stessi.

Si estende, pertanto – salvo esclusioni di apparecchi minimi o il cui esercizio è esente da pericolosità – a tutti i tipi di apparecchi a pressione, dai generatori di vapore ai recipienti a pressione, di vapore o di gas, fissi, mobili o destinati al trasporto (bombole).

(1) v. nota 1, pag. 41.

(2) v. Volume II delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: *Legislazione protettiva del lavoro – Compendio delle norme protettive del lavoro*, pagg. 280 e segg.

(3) *R.D. 23 dicembre 1926, n. 2339. – Riconoscimento giuridico della Associazione nazionale per il controllo della combustione ed approvazione dello statuto relativo.* (Gazz. Uff. 24 gennaio 1927, n. 18).

Questa sorveglianza, iniziata – anche all'estero – presso le officine di costruzione (collaudi dei materiali e degli apparecchi durante la fabbricazione ed al termine della stessa) viene poi proseguita, con continuità, durante l'esercizio, mediante verifiche periodiche (prevalentemente annuali) effettuate direttamente sui posti di lavoro.

Il controllo termico è istituzionalmente configurato al fine di assicurare il massimo rendimento degli impianti termici con la migliore utilizzazione dei combustibili in essi impiegati con conseguente economia nazionale.

In particolare, è prescritto che l'impianto degli apparecchi per la combustione – dai generatori di vapore ai motori termici e, sostanzialmente, a tutti gli impianti in cui si bruciano i combustibili – sia subordinato al giudizio della Associazione stessa.

Infatti, chiunque intenda procedere ad impianti termici o alla modifica di impianti esistenti è tenuto a presentare domanda al Consiglio tecnico della Associazione corredandola di un progetto con relazione esplicativa, di disegni, dichiarazioni di garanzia e di rendimento, ecc.

Gli organi tecnici della Associazione esaminano e studiano il progetto, onde accertare se esso è razionalmente concepito e risponde ai criteri più progrediti della tecnica per il più razionale e più economico impiego dei combustibili. Eventualmente, prescrivono le opportune modifiche e suggeriscono le necessarie ulteriori attrezzature.

Altre attività della Associazione di particolare rilievo sono costituite:

a) dai corsi per lavoratori, distinti in:

1) corsi per la preparazione al conseguimento della patente per la condotta dei vari tipi di generatori di vapore;

2) corsi per la formazione professionale delle maestranze chiamate a prestare la loro opera presso industrie a base termica e nelle quali trovano precipuo impiego apparecchi a pressione o di gas rientranti sotto la sorveglianza prevenzionistica o di controllo termico esercitata per legge dalla Associazione (forni da vetro, forni da coke e da gas, impianti frigoriferi, forni siderurgici, forni da cemento, stazioni di compressione del metano, ecc.).

b) dalla pubblicazione di una rassegna tecnica mensile e dalla pubblicazione di un *Bollettino per gli operai*.

c) da rilevazioni statistiche ed indagini in particolari settori industriali e da partecipazioni a convegni nazionali ed internazionali, interessanti la prevenzione infortuni e la termotecnica.

167. – I compiti dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

Sui servizi prestati dall'*Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni* (E.N.P.I.), sono stati raccolti numerosi apprezzamenti, non sempre concordanti.

In genere, può dirsi che l'Ente adempia molto efficacemente alcuni servizi ad esso demandati dalle vigenti disposizioni contro pagamento di un canone, come ad esempio le verifiche agli ascensori per uso privato.

Per altri servizi, pure a pagamento – quali i controlli sanitari periodici ai lavoratori – sono state raccolte notizie circa il non costante approfondimento delle indagini e circa la frequente discordanza delle diagnosi in materia di malattie professionali emesse dai sanitari dell'Ente, con quelle emesse dai sanitari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Carente è apparsa, invece, l'attività dell'Ente in materia di consulenza gratuita alle aziende. Sotto tale profilo, l'attività dell'Ente è stata frequentemente criticata, perché essa non verrebbe svolta in modo tale da indurre le aziende ad adempiere ai loro obblighi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

È sembrato, infatti, che i servizi di consulenza gratuita venissero, talvolta, sacrificati a vantaggio dei servizi a pagamento o, quanto meno, che i servizi di istituto prestati a titolo gratuito potessero servire di occasione per stipulare contratti relativi all'esecuzione di prestazioni a pagamento.

Per quanto le critiche suddette debbano essere sottoposte ad un vaglio obiettivo e più approfondito, tuttavia è indubbio che il contemporaneo sussistere di servizi gratuiti e a pagamento in seno allo stesso Ente, possa portare a qualche inconveniente e, talvolta, a sacrificare l'attività gratuita a vantaggio di quella economicamente più redditizia.

168. – Organi collegiali preposti alla sicurezza del lavoro.

È stato precedentemente rilevato come la prevenzione degli infortuni e la igiene del lavoro tendano ad interferire più di una volta, con altre materie, quali l'incolumità pubblica, l'igiene e sanità pubblica, la conservazione degli impianti, ecc. Si è anche detto che, in conseguenza di ciò, si verifica che varie Amministrazioni – per finalità di istituto destinate a compiti diversi dalla sicurezza sul lavoro – finiscano con l'estendere la loro competenza anche in questo settore.

Lo stesso fenomeno si verifica per gli organi collegiali che operano nella sfera di azione di dette Amministrazioni, cosicché i vari Ministeri direttamente interessati alla sicurezza del lavoro – fatta eccezione per poche Commissioni consultive – non possono apportare il proprio contributo in seno ai detti organi collegiali, neppure al fine di evitare interferenze fra i rispettivi servizi di ispezione e contrasti fra le diverse leggi cui si è già fatto cenno.

Per più compiutamente individuare la rilevanza del problema si elencano alcuni degli organi collegiali nei quali manca la rappresentanza delle Amministrazioni che hanno particolare competenza nella materia.

a) *Impiego di gas tossici.*

L'art. 24 del *Regolamento* approvato con *R.D. 9 gennaio 1927, n. 147* (1) – modificato dall'art. 39 del *D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854* (2) – prevede l'istituzione, presso le Prefetture, di una Commissione tecnica permanente con il compito di esprimere i pareri previsti dallo stesso *Regolamento*.

L'art. 32 del medesimo *R.D. n. 147* (1) stabilisce la composizione delle Commissioni esaminatrici per il rilascio delle patenti per l'impiego di gas tossici.

(1) *R.D. 9 gennaio 1927, n. 147. – Approvazione del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici.* (Gazz. Uff. 1° marzo 1927, n. 49).

.....

Reg. – ART. 24. – « È istituita presso il Ministero dell'Interno una speciale Commissione tecnica permanente per dare il proprio parere nei casi previsti da questo Regolamento e ogni volta che ne sia richiesta dal Ministero dell'Interno.

Ne fanno parte un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza, di grado non inferiore al VI^o, che la presiede; tre funzionari tecnici della direzione generale della sanità pubblica (uno medico, uno chimico ed uno fisico); un ingegnere del Genio civile, un delegato del servizio chimico militare ed uno del Ministero dell'Economia nazionale ».

.....

Reg. – ART. 32. – « Per ciascuna sede di esami, la Commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità, previsto dall'articolo 26, è nominata dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede ed è composta dai seguenti membri che risiedono in questa:

- a) il Vice-Prefetto, o un Consigliere di prefettura, che la presiede, in rappresentanza del Prefetto;
- b) il Medico provinciale;
- c) il Questore o il vice questore;
- d) il Capo della Sezione di chimica del Laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica;
- e) il Comandante del Corpo municipale dei vigili del fuoco.

Un funzionario dell'Ufficio sanitario provinciale ha le funzioni di segretario ».

(2) *D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. – Decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.* (Gazz. Uff. 29 settembre 1955, n. 225).

.....

ART. 39. – « L'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è sostituito dal seguente:

Di tali due Commissioni non fanno parte rappresentanti dell'Ispettorato del lavoro, come sarebbe necessario in quanto, se la materia concerne la incolumità pubblica, alla cui tutela mira evidentemente il *Regolamento del 1927* (1), non può negarsi che la stessa interessi molto più da vicino anche la sicurezza dei lavoratori addetti all'impiego di gas tossici.

b) *Trasporto in ferrovia di gas compressi e liquefatti.*

Il *Regolamento* per le prove e verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi liquefatti o disciolti, approvato con *D.M. 12 settembre 1925* (2), prevede l'istituzione, presso il Ministero delle Comunicazioni — ora, dei Trasporti — di una *Commissione permanente per la disciplina dell'impiego dei recipienti destinati al trasporto dei gas compressi*, Commissione alla quale sono demandati anche compiti prevenzionistici.

Nella predetta Commissione — la cui composizione è stata disciplinata dall'art. 36 del citato *D.M. 12 settembre 1925* (2), modificato con una serie di norme integrative — non è stato mai incluso un rappresentante del Ministero del Lavoro, benché, quest'ultimo, abbia, in base a quanto indicato

« È istituita presso la Prefettura una speciale Commissione tecnica permanente per dar parere nei casi previsti da questo regolamento e ogni volta che ne sia richiesta dal Prefetto.

Della Commissione fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere capo del Genio civile, il questore, l'esperto in chimica membro del Consiglio provinciale di sanità ed il comandante del Corpo dei vigili del fuoco della Provincia ».

(1) v. nota 2, pag. 51.

(2) *D.M. 12 settembre 1925. — Approvazione del Regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti.* (Gazz. Uff. 6 ottobre 1925, n. 232).

.....

Reg. — ART. 36. — « Ogni controversia cui possa dar luogo la applicazione del presente Regolamento sarà sottoposta al giudizio in via amministrativa del Ministero dei Lavori pubblici, regio Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, il quale delibererà su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

A detta Commissione, istituita presso il Ministero dei Lavori pubblici è devoluto anche l'esame di tutte le questioni attinenti alla materia che forma oggetto del presente Regolamento.

La Commissione è di nomina ministeriale ed è così formata:

a) un professore di meccanica applicata alle costruzioni presso una delle regie scuole di ingegneria del Regno (presidente);

b) un rappresentante per ogni Amministrazione interessata;

c) il direttore dell'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato;

d) un rappresentante del Servizio materiale e trazione delle Ferrovie dello Stato;

e) un esperto in metallurgia;

f) un esperto in collaudi di recipienti soggetti a pressione interna.

I membri di cui alle lettere a), e) ed f) durano in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati ».

nel Capitolo precedente (1), un interesse preminente nelle materie di competenza della Commissione medesima.

c) *Sostanze esplosive ed infiammabili.*

Presso il Ministero dell'Interno è istituita la *Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili*, prevista dagli artt. 53 del *Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza* (2) ed 83 e segg. del relativo *Regolamento* (3).

Analoghe Commissioni provinciali sono istituite presso le Prefetture ai sensi degli artt. 49 del suddetto *Testo Unico* (2) ed 89 e segg. del *Regolamento* (3).

Anche in questo caso è evidente l'interesse del Ministero del Lavoro per la materia, strettamente prevenzionistica, trattata dalle Commissioni sopra citate; ciò nonostante in esse non è prevista la presenza di esperti del Ministero del Lavoro medesimo.

Soltanto qualche anno fa, dati i rapporti di collaborazione esistenti fra i due citati Ministeri fu convenuto l'inserimento, nella Commissione centrale, di funzionari del Ministero del Lavoro, i quali, però, non essendo membri di diritto, hanno voto puramente consultivo.

(1) v. Paragrafo 159, lettera a), pag. 401.

(2) R.D. 18 giugno 1931, n. 773. — *Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.* (Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146, Suppl. ord.).

.....

T.U. — ART. 49. — v. nota 1, pag. 99.

.....

T.U. — ART. 53. — « È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'Interno, sentito il parere di una Commissione tecnica.

Nel Regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'Interno».

(3) R.D. 6 maggio 1940, n. 635. — *Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.* (Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, Suppl. ord.).

.....

Reg. — ART. 83. — v. nota 2, pag. 99.

.....

Reg. — ART. 89. — « La Commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 43 della legge, è composta di un ufficiale del regio esercito, o della regia marina, o della regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco, di un ingegnere dell'ufficio tecnico di finanza o del genio civile, o delle miniere competente in materia di esplosivi, nonchè di un funzionario di pubblica sicurezza.

Nei casi in cui le determinazioni della Commissione riflettono depositi di esplosivi da

Successivamente, in base all'art. 27 del *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302* (1), le sole Commissioni provinciali sono state integrate da due ispettori del lavoro, uno laureato in ingegneria ed uno in medicina.

d) *Settori vari.*

Analoghe considerazioni possono esprimersi per altre Commissioni e Comitati tecnici di studio, istituiti sia presso Pubbliche Amministrazioni sia presso Enti nazionali, in numero così rilevante da rendere difficile la loro totale elencazione.

istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della Commissione stessa deve essere quello delle miniere.

Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della Commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente Regolamento».

(1) *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302. - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.)*

.....

ART. 27. — « Le operazioni di:

- a) disgelamento delle dinamiti;
- b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
- c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
- d) eliminazione delle cariche inesplose;

devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.

La Commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.

La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:

- a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);
- b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;
- c) delle cognizioni proprie del mestiere;
- d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.

Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.

All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.

A datare dal 1° luglio 1958, potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza.

Fino al 30 giugno 1960, i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame».

e) *Consiglio provinciale di sanità.*

Di particolare rilevanza — poiché trattasi di organo collegiale che esprime pareri al Prefetto in materia di igiene del lavoro ai sensi dell'art. 68 del *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303* (1) — è il fatto che, nel Consiglio provinciale di sanità, non sia previsto come membro almeno un ispettore medico del lavoro.

169. — Interferenze fra uffici pubblici in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

La difficoltà che sussiste ai fini della esatta delimitazione fra la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le altre materie — quali, ad esempio, l'incolumità pubblica — fa sì che Amministrazioni ed Enti, cui sono attribuiti compiti non strettamente di prevenzione infortuni o di igiene del lavoro, estendano la propria competenza anche su questi ultimi.

Ciò determina non poche interferenze e, spesso, influisce negativamente sulla sicurezza sul lavoro, come viene dimostrato dagli esempi che seguono:

a) La fabbricazione e l'impiego di sostanze esplosive — cui si è accennato nel Capitolo I (2) — erano disciplinati, fino alla entrata in vigore del *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302* (3), dal *Testo Unico* delle leggi di pubblica sicurezza (4) e relativo *Regolamento* (5), e dal *Regolamento* approvato con *R.D. 18 giugno 1899, n. 232* (6).

(1) *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. — Norme generali per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, Suppl. ord.; v. *avviso di rettifica* in Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

.....

ART. 68. — « Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

I Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Industria e del Commercio, dei Trasporti e delle Poste e delle Telecomunicazioni, nonchè l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità stabiliranno d'accordo, le norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.

L'Ispettorato del lavoro collabora con le autorità sanitarie per impedire che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi al vicinato.

In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e l'Ispettorato del lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il Prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di sanità ».

(2) v. Paragrafo 7, pag. 45.

(3) v. nota 2, pag. 45.

(4) v. nota 1, pag. 99.

(5) v. nota 2, pag. 99.

(6) v. nota 8, pag. 40.

L'Autorità di pubblica sicurezza ha sempre avuto una indubbia competenza a vigilare sulla esecuzione di tali provvedimenti ai fini di assicurare l'incolumità pubblica.

L'Ispettorato del lavoro, da parte sua, dovendo assolvere ai compiti affidatigli dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non poteva disinteressarsi della applicazione presso le aziende, ai fini della sicurezza dei lavoratori, del già citato *Regolamento del 1899* (1), che, peraltro, venne a suo tempo, emanato in forza di delega contenuta nella *legge 17 marzo 1898, n. 80* (2), sulla assicurazione infortuni (materia che è entrata anch'essa fra le attribuzioni dell'Ispettorato del lavoro).

L'Ispettorato del lavoro, pertanto, nell'adempiere alle proprie funzioni, impartiva « prescrizioni » alle aziende – anche in base al *R.D.L. 28 dicembre 1931, n. 1684* – perchè fossero adottati gli opportuni accorgimenti prevenzionistici.

In conseguenza di ciò, alcuni imprenditori ebbero ad opporsi all'attuazione delle « prescrizioni » loro impartite, eccependo, dinanzi alle autorità di pubblica sicurezza, l'esclusiva competenza di queste ultime.

La questione fu risolta per la collaborazione esistente fra il Ministero del Lavoro e quello dell'Interno (anzi fu, in tale occasione, che gli ispettori del lavoro, vennero, per la prima volta, chiamati a far parte delle Commissioni provinciali per gli esplosivi). Comunque l'applicazione delle norme protettive prescritte dall'Ispettorato fu ritardata.

b) Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali di igiene sono, a volte, in contrasto con quelle previste dalle leggi sulla igiene del lavoro.

Principalmente nel settore della panificazione si verificava spesso che gli Uffici comunali di igiene condizionassero il benessere per il rilascio delle licenze di esercizio alla esecuzione di prescrizioni non sempre conformi a quelle impartite dagli ispettori del lavoro.

In qualche caso gli Uffici comunali e quelli dell'Ispettorato riuscivano a concordare soluzioni in grado di soddisfare le norme di rispettiva competenza. Ove non venivano concordate soluzioni del genere, non restava all'esercente altra soluzione che quella di predisporre i locali e gli impianti in relazione ad una delle due ispezioni e, non appena effettuata questa, apportare le necessarie modifiche in vista di soddisfare l'ispezione dell'altro ente.

(1) v. nota 8, pag. 40.

(2) v. nota 4, pag. 40.

In materia di igiene del lavoro, situazioni del genere non dovrebbero più verificarsi, applicando la nuova procedura prevista dall'art. 68 del *D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303* (1).

c) Si ritiene necessario accennare anche ad un altro aspetto dei rapporti tra le diverse Amministrazioni, o tra i funzionari delle stesse, che ostacola l'osservanza delle norme prevenzionistiche.

È noto che l'art. 2 del *Codice di Procedura Penale* (2) obbliga i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato, a farne rapporto alla Autorità giudiziaria o all'altra Autorità che a questa è tenuta a riferire (vedasi anche art. 361, *Codice Penale*) (3).

Lo stesso obbligo vige per gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria che comunque vengano a conoscenza di reati non punibili a querela dell'offeso (4).

Poiché l'inadempienza a norme di sicurezza e di igiene del lavoro costituisce normalmente reato, viene spontaneo di domandarsi — dato il gran numero di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, pubblici ufficiali, ecc., con preparazione e funzioni tecniche diverse, che hanno occasione di effettuare sopralluoghi presso le aziende — come mai si verifichi che raramente essi rilevino irregolarità da riferire all'Autorità giudiziaria o all'Ispettorato del lavoro.

Non può, infatti, ritenersi che essi non siano dotati di sufficiente preparazione tecnica nè che essi eseguano i sopralluoghi di loro competenza con eccessiva superficialità, o che addirittura, mancando ad un dovere profondamente sociale quale è quello della tutela della integrità fisica dei lavoratori,

(1) v. nota 1, pag. 416.

(2) v. nota 9, pag. 354.

(3) *C.P. — ART. 361. — Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.* — « Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare, all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire duemilaquattrocento a quarantamila.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa ».

(4) *C.P. — ART. 362. — Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.* — « L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire mille.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa ».

trascurino per motivi vari di adempiere al richiamato precetto di cui all'art. 2 del *Codice di Procedura Penale* (1).

Non risulta che l'Autorità giudiziaria, nell'istruire procedimenti penali per infortuni, di norma, svolga indagini per stabilire se vi sia stato un comportamento omissivo, nel senso accennato, da parte di pubblici funzionari.

170. – Problemi relativi alla inchiesta giudiziaria.

È stato da qualche parte segnalato come di fronte alla gravità delle trascuratezze degli imprenditori quale causa di infortunio, accada talora che l'Autorità giudiziaria, invece di instaurare i procedimenti penali a carico dei supposti responsabili, archivi le denunce.

Le cause che determinano tale, peraltro limitato, fenomeno possono derivare da varie circostanze fra le quali si sono individuate le seguenti.

Molte Preture hanno una così ampia zona di giurisdizione che non è agevole, al Magistrato, recarsi immediatamente nel luogo dell'infortunio. Lo stesso fenomeno si verifica per gli organi di polizia giudiziaria (Autorità di pubblica sicurezza e Carabinieri); cosicché, a volte, quando essi possono raggiungere il posto dell'incidente, le prove più compromettenti della responsabilità dell'imprenditore possono essere state occultate.

Alcuni infortuni, poi, si presentano in modo tale che solamente un tecnico dotato di particolari capacità ed esperienze può riscontrare che non sono stati adottati i necessari accorgimenti prevenzionistici.

Non può, d'altro canto, ritenersi che tutti i Magistrati e gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria siano dotati della capacità tecnica necessaria, non tanto per rilevare, ma semplicemente per non escludere che vi possa essere stata una inadempienza agli effetti della sicurezza.

Né, sempre, è possibile all'Autorità giudiziaria – specialmente quando gli infortuni si verificano in località disagiate e lontane dai centri urbani – di disporre di un tecnico in grado di effettuare gli accertamenti necessari.

Solamente pochi Magistrati si avvalgono degli ispettori del lavoro per detta incombenza; d'altronde, è noto che gli ispettori specializzati nel settore della prevenzione non sono numericamente adeguati neppure a svolgere il normale servizio di vigilanza.

Va tenuto presente che, già di loro iniziativa, gli ispettori del lavoro effettuano numerosi accertamenti degli infortuni di cui hanno notizia, e normalmente riferiscono alla competente Procura della Repubblica in ordine ai risultati dei medesimi. In conseguenza del loro intervento, si è avuta

(1) v. nota 9, pag. 354.

con notevole frequenza la riapertura di istruttorie che erano state concluse con l'archiviazione.

171. — Difficoltà di reperimento delle norme sulla sicurezza.

Come è noto, il destinatario delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro — così come di ogni altra norma giuridica — non può invocare a propria scusa, nel caso di inosservanza della stessa, l'ignoranza della legge (art. 5, *Codice Penale*) (1); e ciò malgrado l'esistenza nel nostro Paese di un numero veramente rilevante di disposizioni di legge e di regolamenti. Cosicché il cittadino in genere si limita a prendere conoscenza dei precetti legislativi, soltanto allorchè vi ha un particolare interesse.

È noto, altresì, che il costruttore di macchine, apparecchi, ecc., e l'installatore di impianti che intendono applicare le disposizioni legislative in materia prevenzionistica, non solamente nella propria azienda, ma anche nella fase di costruzione o installazione di impianti, si trovano, spesso, dinanzi a difficoltà molto gravi sia per le incertezze interpretative (alle quali abbiamo accennato in precedenza) offerte dalle norme in questione, sia anche per le difficoltà di reperire i testi legislativi che li interessano. Ciò dipende soprattutto dal fatto che numerose disposizioni in materia risultano emanate da vari decenni, che le Amministrazioni comunali, gli Uffici statali e pubblici in genere, le Biblioteche, e persino alcuni Ministeri, spesso non posseggono una completa raccolta ufficiale (*Gazzette Ufficiali*, ecc.) di tutti i provvedimenti legislativi emanati a partire dalla formazione del Regno d'Italia (questo stato di cose è in parte imputabile alle distruzioni causate dall'ultimo conflitto mondiale); inoltre gli indici analitici della *Gazzetta Ufficiale* (come quelli della *Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti*) non sempre risultano rispondenti allo scopo per cui vengono redatti. Infine, numerose disposizioni legislative (con particolare riguardo ai Decreti ministeriali) non sono pubblicate nè nella *Gazzetta Ufficiale* e neppure nella *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti*. Lo stesso avviene per i Regolamenti comunali, molti dei quali disciplinano la materia di cui trattasi; numerose norme di prevenzione sono contenute in circolari ministeriali o in circolari di Autorità amministrative, e dopo qualche tempo non sono più rintracciabili neppure presso gli Enti che le hanno emanate. Va, inoltre, rilevato che in numerosi provvedimenti legislativi sono contenute disposizioni di questo tenore: « Restano in vigore le disposizioni non incompatibili con le norme

(1) C.P. — ART. 5. — *Ignoranza della legge penale*. — « Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale ».

del presente Decreto », le quali, però, non vengono precisate; e che alcuni provvedimenti dispongono che il loro campo di applicazione non riguarda particolari settori, quando per questi ultimi esiste una speciale disciplina legislativa; e a volte si verifica che l'Ente che deve vigilare sulla applicazione del provvedimento che contiene tale esclusione non sia in grado di fornire notizie sulla esistenza o meno delle speciali discipline legislative.

A questa difficoltà si aggiungono quelle relative al reperimento dei « suggerimenti » tecnici prevenzionistici elaborati da Enti specializzati come il C.E.I., l'U.N.I., ecc. (1).

172. — Considerazioni conclusive sulla applicazione delle norme protettive.

Ostacoli e difficoltà nella applicazione delle norme protettive sono rappresentate dalle interferenze della materia attinente alla prevenzione degli infortuni ed alla igiene del lavoro con altre, quali la pubblica incolumità, la igiene e la sanità pubblica, la conservazione degli impianti, ecc., con conseguenti interferenze anche tra organi preposti alla applicazione dei provvedimenti legislativi per le singole materie.

Si presentano, perciò, problemi di coordinamento delle norme per le varie amministrazioni nonché degli organi di controllo.

Il maggior onere della vigilanza ricade sull'Ispettorato del lavoro il quale, benché manchi di mezzi e personale adeguati, assolve sufficientemente il proprio compito, ma la cui azione dovrebbe essere sviluppata in modo più uniforme.

Il Corpo delle miniere difetta anche esso di personale numericamente adeguato ai compiti da svolgere e necessita degli accennati perfezionamenti organizzativi e funzionali.

È necessario, inoltre, chiarire le competenze tra le Autorità amministrative centrali e gli Uffici minerari delle Regioni autonome a statuto speciale su questa materia.

Anche l'A.N.C.C. non ha personale sufficiente a fronteggiare le esigenze conseguenti all'espansione industriale ed all'aumento del carico di lavoro. Carente è apparsa l'attività dell'E.N.P.I. in materia di consulenza gratuita alle aziende.

Altri problemi si presentano nei riguardi del necessario collegamento tra gli organi di controllo e l'autorità giudiziaria.

Provvedimenti adeguati devono essere, inoltre, adottati per favorire il reperimento delle norme sulla sicurezza.

(1) v. Paragrafo 156, pag. 390.

CAPITOLO XX.

CONSIDERAZIONI SULLE CONDIZIONI PSICO-FISICHE DEL LAVORATORE E SULLE CAUSE SOGGETTIVE DI INFORTUNIO

Sommario: 173. *L'infornio sul lavoro e le sue cause.* – 174. *Adeguamento del salario alla entità del rischio.* – 175. *Ritmi di lavoro in rapporto agli infornio.* – 176. *Ricerca di un « limite di sicurezza ».* – 177. *Preparazione del cittadino alla sicurezza sul lavoro.* – 178. *Conseguimento di particolari titoli professionali per l'abilitazione all'esercizio di determinate attività.* – 179. *Considerazioni conclusive in ordine alle cause soggettive di infornio.*

173. – L'infornio sul lavoro e le sue cause.

Per quanto riguarda la possibile *predisposizione del lavoratore all'infornio*, in relazione alle sue condizioni psico-fisiche, la Commissione parlamentare non ha raccolto una documentazione tale da consentire di enucleare l'argomento e delinearlo in ogni suo profilo.

La documentazione stessa, peraltro, si dimostra abbondantissima per quel che concerne la possibile predisposizione all'infornio in relazione ad un aspetto specifico: quale è quello dell'affaticamento e della tensione psichica imposti al lavoratore dalla gravosità del lavoro. Al riguardo, infatti, molte testimonianze dirette, documenti, e relazioni di Enti ed Organizzazioni sindacali, si diffondono a trattare del rapporto fra gli elevati ritmi di produzione e l'infornio.

La documentazione, pertanto, rivela:

a) una posizione dei lavoratori, delle commissioni interne e delle Organizzazioni sindacali, i quali considerano la tensione psichica e l'affaticamento, derivanti dagli intensi ritmi di lavoro, quali cause determinanti dell'infornio;

b) una posizione delle direzioni aziendali, le quali sostengono che i ritmi di lavoro praticati dalle aziende sono sopportabili o, comunque, non defaticanti oltre i limiti della sicurezza.

Si tratta di due impostazioni nettamente definite, che sono state riscontrate in tutte le aziende visitate dalla Commissione parlamentare, seppure

con qualche variazione, in singoli casi, tale però da non incidere sul giudizio complessivo.

L'argomento dei *ritmi di lavoro*, evidentemente, costituisce il perno dei conflitti di interesse fra lavoratori e datori di lavoro; e come tale, quindi, anche quando è messo in relazione alla sicurezza del lavoro, definisce in modo piuttosto netto e preciso posizioni differenti.

Tuttavia, l'abbondantissimo materiale raccolto difetta di precise testimonianze; cioè, di fatti ed episodi, di cui sia provata l'autenticità. Ciò danneggia l'efficacia delle argomentazioni esposte a sostegno delle tesi contrapposte e, naturalmente, non consente una valutazione obiettiva della realtà.

Invece, ricchissima è la semplice denuncia, espressa con insistenza e calore da parte operaia, delle condizioni di affaticamento e di logoramento nelle quali si esercita la prestazione d'opera in talune delle aziende campionate.

Da parte dei lavoratori, delle commissioni interne, degli organismi sindacali operai, si sostiene che l'aumento della produttività, registrato in quasi tutte le aziende campionate, è stato prevalentemente determinato da una notevole intensificazione dei ritmi di lavoro, la cui diretta conseguenza è stata l'aumento dello sforzo psico-fisico di ciascun lavoratore.

Essi dichiarano, inoltre, che — anche quando si sono avute innovazioni tecniche ed organizzative del lavoro, e quando sono state introdotte nuove macchine ed ammodernati gli impianti — i ritmi di lavoro sono sempre stati aumentati.

Del resto, è vero che, in alcune grandi aziende modernamente organizzate ed attrezzate, dove ingenti sono stati gli investimenti per il rinnovamento di macchine ed impianti, l'andamento del fenomeno infortunistico ha mantenuto un corso preoccupante, anche se si sono registrate alcune diminuzioni, in cifra assoluta, dei casi di infortunio.

L'aver trasferito, dall'uomo alla macchina, compiti pesanti, non ha liberato il lavoratore dal rischio infortunistico; poichè queste macchine, in genere, raggiungono elevate velocità di produzione, imponendo così certi ritmi di lavoro che richiedono una intensa applicazione, tanto più logorante quanto più assume una continuità uniforme.

In sostanza, i lavoratori hanno dichiarato che la fatica del lavoro è, comunque, intensa nei vari tipi di impresa, e che, proprio nell'affaticamento psico-fisico, risiedono le cause prime del verificarsi dell'incidente e le condizioni di predisposizione alle malattie.

Infatti — essi dicono — il singolo lavoratore è sempre meno in grado di regolare — e, cioè, di variare — l'erogazione della propria forza-lavoro, costretto sempre più ad essere un elemento quasi passivo del processo

produttivo, la cui organizzazione determina in tutti i dettagli ed in ogni momento, non solo il funzionamento degli impianti, ma anche le operazioni manuali ed intellettuali assegnate all'uomo.

In queste condizioni, il lavoratore, escluso da una partecipazione al processo produttivo che assicuri in qualche modo la sua autonomia, viene a perdere le possibilità di autocontrollo che, sia pure parzialmente, aveva in lavorazioni ancora più faticose, ma meno coercitive.

Conseguenza di tali circostanze è che il rischio infortunistico, sempre presente anche nell'uso delle attrezzature più moderne, viene a crescere con le diminuite possibilità di efficace controllo.

174. - Adegua^mento del salario alla entità del rischio.

È utile ricordare, a questo proposito, che l'elemento *rischio* — e non solo il *rischio generico*, ma anche quello *specifico* di posto di lavoro — è uno dei coefficienti che interviene a valutare la retribuzione per ogni singolo lavoratore, elevandone o diminuendone la misura a seconda che il rischio sia maggiore o minore. Ed in molti casi si aggravano le condizioni del rischio, in relazione proprio alla uniformità e continuità di certe operazioni che sono appunto richieste al prestatore d'opera.

Per quanto riguarda i modi e le forme di valutazione della retribuzione in relazione al rischio si rinvia alla apposita *Relazione* della Commissione parlamentare di inchiesta concernente la retribuzione (1).

Appare, pertanto, sintomatico il fatto che il rischio venga considerato da parte imprenditoriale quale elemento di elevazione e diminuzione del salario. Ciò starebbe a dimostrare come il mantenimento di un livello buono od ottimo di produttività, quando richieda al lavoratore uno sforzo eccessivo e pericoloso, in quanto aggrava le condizioni del rischio, indurrebbe l'imprenditore a riconoscere l'opportunità di erogare un maggiore salario.

Inoltre, il fatto sopra cennato dimostrerebbe altresì come la preoccupazione prevalente dell'imprenditore sia quella di mantenere ad ogni costo la produttività ai livelli voluti, magari retribuendo di più un lavoro rischioso, anziché combattere il rischio di infortunio per ridurre la gravità od eliminarlo.

È ancora sintomatico il fatto che i lavoratori accompagnino le loro denunce della gravosità del lavoro con richieste di indennità per lavori pericolosi e nocivi, anche in lavorazioni per le quali non viga un riconosci-

(1) v. Volume VII delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: *Indagini sul rapporto di lavoro* — Tomo I: *Retribuzione*.

mento contrattuale. (È noto che molti contratti – ad esempio quello dei chimici – prevedono tali indennità).

È evidente che il lavoratore consideri una lavorazione rischiosa, come una lavorazione di « maggiore valore », e che, quindi, esiga una maggiore retribuzione, anche se sorprende come la valutazione del rischio, pure da parte del lavoratore, serva a richiedere il miglioramento del salario, anziché l'adozione di tutte le misure atte ad annullare o ridurre il pericolo.

Emerge di frequente dalla Inchiesta parlamentare, specialmente da parte di commissioni interne e di Organizzazioni sindacali ed anche da parte di singoli lavoratori, una posizione critica nei confronti delle *retribuzioni ad incentivo*, le quali, a loro avviso accelererebbero i ritmi di lavoro.

È, infatti, noto come la parte di retribuzione direttamente o indirettamente legata all'incentivo costituisca una larga aliquota dei salari di fatto corrisposti. Se, quindi, il salario complessivo è appena sufficiente al fabbisogno di ogni lavoratore, e se una larga parte di questo è legata all'incentivo è evidente che il bisogno di maggior guadagno – che, pure, nel cottimo normale, non può mai superare certi limiti medi – è una ottima condizione per chi voglia portare al massimo del rendimento la prestazione del lavoratore.

Occorrerebbe, perciò – ed in questo le critiche dei lavoratori e dei loro rappresentanti sono piuttosto decise – che la struttura salariale si modificasse nel senso di portare i minimi salariali (paga base) a livelli più corrispondenti al fabbisogno dei lavoratori.

175. – Ritmi di lavoro in rapporto agli infortuni.

Come già si è precisato, da parte dei lavoratori è stato sostenuto che i ritmi di lavoro praticati nelle aziende sono gravosi; e che, per l'affaticamento psico-fisico che ne consegue, gli stessi rappresentano la causa prevalente degli infortuni sul lavoro.

Tuttavia, se l'Inchiesta parlamentare non ha raccolto dati concernenti la complessa questione della predisposizione del lavoratore all'infortunio secondo la sua condizione psico-fisica – tranne che una unanime denuncia della fatica eccessiva del lavoro, fattore determinante per il verificarsi degli incidenti – si deve ritenere, secondo i lavoratori, che il fenomeno degli infortuni sul lavoro in Italia sia ancora il risultato di prestazioni di lavoro troppo intense.

Se così non fosse, se più varia, più articolata fosse stata la testimonianza diretta dei lavoratori, se il loro interesse si fosse rivolto ad altre cause – che pure sussistono, ma delle quali non si è rilevata l'importanza (qualifiche pro-

fessionali, passaggi di qualifica, cambiamento di mansioni, vari motivi di distrazione, ecc.) – pur ammettendo che la Commissione parlamentare fosse stata in grado di analizzare nel dettaglio tutte le cause della possibile predisposizione all'infortunio, evidentemente il problema dei ritmi di lavoro non sarebbe stato affrontato dai lavoratori con il drammatico tono che, invece, si è registrato.

La denuncia dei lavoratori è precisa, uniforme, costante in tutte le aziende campionate, seppure con qualche diversità in pochissimi casi.

Altrettanto decisa, uniforme e costante è la posizione degli imprenditori. Le direzioni aziendali, ed anche certe Organizzazioni sindacali degli imprenditori, attribuiscono le cause prevalenti degli infortuni sul lavoro, alle « cause soggettive », insite cioè nel lavoratore, il quale non presterebbe sufficiente attenzione al pericolo, sempre fatalmente connesso al lavoro.

La distrazione – essi dicono – è la causa fondamentale del verificarsi degli infortuni. Il lavoratore porterebbe con sé una personalità che si esprime anche nel lavoro, ma che si forma al di fuori, nella società. Fatti, avvenimenti, idee, sentimenti e tutto quanto è vita dell'individuo e ne forma la personalità, sono sempre presenti anche in occasione della attività lavorativa. Così, la distrazione interverrebbe, magari di fronte al pericolo, per cause quasi sempre estranee al lavoro.

Inoltre, il lavoratore si abitua agli strumenti ed all'ambiente di lavoro, in modo tale da prendere con essi grande dimestichezza; ciò che lo rende, di frequente, incauto.

E non sembra che i ritmi di lavoro cui sono costretti i prestatori d'opera, siano tanto intensi da impedire loro di valersi di frazioni di tempo atte a riposare e, quindi, a conservare le piene facoltà di controllo.

Del resto – secondo le direzioni aziendali – i tempi di lavorazione praticati nelle imprese campionate sono, non solo sopportabili, ma anche studiati tenendo conto del limite di sicurezza.

Infatti, i tempi di lavorazione sono – sempre secondo tale fonte – scientificamente definiti, sia in rapporto alle macchine, agli impianti, agli organici, al tipo di produzione, e sia in relazione alle possibilità di rendimento dei lavoratori.

Non sarebbe vero, poi, che l'aumento di produttività, quando si sia verificato, venga mantenuto unicamente attraverso l'intensificazione dei ritmi di lavoro; come non sarebbe vero che all'aumento della produttività abbia fatto seguito un proporzionale accrescimento di casi di infortunio.

L'aumento della produttività sarebbe invece seguito ad ingenti investimenti di capitale nella azienda, anche per quanto concerne i dispositivi e gli strumenti di sicurezza; senza, poi, ricordare che le aziende spendono

molto denaro per propagandare fra i lavoratori la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

Soprattutto, la produttività sarebbe aumentata in conseguenza della introduzione di nuove macchine, dell'ammodernamento degli impianti e per l'adozione di moderni criteri di organizzazione del lavoro. Nella razionalizzazione del lavoro, in sostanza, risiedono le condizioni per aumentare la produttività, senza contare la riduzione del rischio di infortunio che ne consegue.

A questo punto è necessario osservare che, sull'argomento di fondo registrato dalla Inchiesta parlamentare, i datori di lavoro sembrano assumere una posizione elusiva.

Infatti, sulla questione della gravosità del lavoro le direzioni aziendali concordano con i lavoratori che i ritmi di lavoro sono elevati; esse sostengono, però, fondamentalmente che i ritmi di lavoro sono sopportabili ai fini della sicurezza.

La considerazione che deriva dal contrasto di queste due posizioni chiaramente definite dall'una e dall'altra parte è che le cause prevalenti di infortunio sono *cause soggettive*.

Sulla soggettività delle cause prevalenti di infortunio, si può rilevare che, in sostanza, vi è concordanza fra le due tesi; vale a dire che si riconosce come il problema della predisposizione del lavoratore all'infortunio, sia fondamentale e determinante per l'andamento del fenomeno infortunistico in generale.

La discordanza, invece, si rileva nella classificazione di tali cosiddette *cause soggettive*. E cioè, mentre i datori di lavoro fanno carico di tali cause alla personalità del lavoratore, in quanto le individuano nella distrazione, nell'abitudine al lavoro, nelle cause esterne, nella fatalità; i lavoratori ritengono che queste cause siano tutte oggettivabili.

Infatti, anche ammettendo margini di fatalità, che pure possono caratterizzare le condizioni del verificarsi del rischio, distrazioni per motivi estranei al lavoro, assuefazioni al lavoro pure possibili, tutti questi fattori non possono prevalere sulla volontà di preservare l'integrità fisica e sui naturali istinti di autoconservazione e di autodifesa comuni a tutti gli uomini.

Questi istinti autoprotettivi del lavoratore non possono che essere soverchiati dalla incalzante tensione psico-fisica dovuta agli elevati ritmi di lavoro.

176. – Ricerca di un « limite di sicurezza ».

Sulla questione della *organizzazione aziendale della sicurezza*, i lavoratori hanno già rivendicato il diritto di partecipare attivamente alla lotta contro

gli infortuni e per l'igiene del lavoro. E non si può certo negare la legittimità di questo loro diritto, se è vero che essi sono i diretti interessati al problema.

Sembra altrettanto evidente che una efficace azione antinfortunistica non possa fondarsi essenzialmente sulla esatta interpretazione e sulla integrale applicazione di norme protettive. Il fattore « uomo » — cioè, tutto quanto condiziona la predisposizione del lavoratore all'infortunio — è determinante, per cui se la fatica del lavoro — come sostengono i lavoratori — giunge a offuscare le facoltà di autocontrollo dell'individuo, lasciandolo indifeso di fronte al pericolo, si impone una stretta collaborazione fra lavoratori e direzioni aziendali che consenta di eliminare, per quanto possibile, ogni sorta di tali offuscamenti.

Se, quindi, i ritmi di lavoro sono troppo elevati e per questo pericolosi, occorre definire un « limite massimo » oltre il quale non è possibile andare senza ledere la facoltà di autocontrollo del lavoratore. Questo *limite di sicurezza* del tempo di lavorazione, però, non può che essere determinato caso per caso, e non può che risultare dal rapporto *macchina-ambiente di lavoro-organici-produzione*.

Da ciò emerge il suggerimento di affidare la determinazione del limite di sicurezza alla contrattazione sindacale, fra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Tuttavia, la posizione del lavoratore di fronte agli imprenditori è pur sempre una posizione « subordinata »; e, in certe grandi aziende modernamente attrezzate, il lavoratore è sempre meno in grado di partecipare in posizione cosciente e responsabile al processo produttivo. Egli è così posto nella condizione di non poter regolare — e, quindi, variare — la propria prestazione di lavoro.

Si aggiunge, perciò, una situazione di fatto prodotta dalla razionalizzazione del lavoro, per la quale si riducono le possibili e residue capacità di autonomia e di autocontrollo del lavoratore. Tale situazione dovrebbe sollecitare la ricerca di un sistema che consenta di applicare, nella determinazione dei tempi di lavoro, il cosiddetto *limite di sicurezza*, suggerendo il modo di garantirne l'applicazione.

Qualora si dovessero assicurare delle garanzie per l'applicazione del limite di sicurezza nella determinazione dei ritmi di lavoro, si dovrebbe raccomandare che i tempi di lavoro siano concordati con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

A tale riguardo, sarebbe necessario che una particolare disposizione di legge affidasse all'Ispettorato del lavoro il controllo dei tempi di lavorazione in uso nelle aziende, per accertare che sia rispettato, comunque, il *limite di sicurezza*.

Certamente anche l'intervento dell'Ispettorato del lavoro in questa materia è quanto mai difficile; e non solo per le deficienze strutturali che distinguono questo organismo, ma anche e soprattutto per la obiettiva difficoltà di determinare il limite di sicurezza nei tempi di lavoro.

La gamma pressoché infinita delle singole lavorazioni, la varietà delle macchine e di ambienti di lavoro, la qualificazione degli organici di fabbrica così varia e difforme, imporrebbero all'organo di vigilanza una attività così intensa da richiederne un conveniente potenziamento.

L'affermazione di una competenza, anche in questo campo, da parte dell'Ispettorato del lavoro, solleciterebbe, invece, una più completa contrattazione sindacale in sede di azienda dei tempi di lavorazione, alla quale ci si deve affidare per giungere ad una conciliazione degli opposti interessi, che sia condizionata dal rispetto della regola antinfortunistica, e per combattere l'affaticamento ed il logorio psico-fisico quali cause determinanti del verificarsi degli infortuni.

Ma, oltre a queste misure di controllo, occorre adottare particolari provvedimenti intesi alla rimozione di tali cause soggettive di infortunio. Tra questi, oltre a richiamare le già avanzate proposte al riguardo nel corso della presente *Relazione*, si può qui accennare particolarmente ad una azione di preparazione del cittadino alla sicurezza del lavoro e al conseguimento di particolari titoli professionali per l'abilitazione all'esercizio di determinate attività.

177. - Preparazione del cittadino alla sicurezza sul lavoro.

Considerato che la preparazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro riguarda i cittadini, sia come titolari e responsabili di aziende (interessati alla sicurezza dei dipendenti ed alla conservazione degli impianti), sia come prestatori d'opera subordinati (interessati alla propria incolumità personale ed a quella dei colleghi di lavoro), e sia in ambedue le posizioni per quanto attiene l'incolumità dei terzi, si ritiene innanzi tutto opportuno individuare i mezzi di cui i cittadini stessi dispongono a tale riguardo.

a) Nella scuola - nei vari gradi ed ordinamenti - l'allievo assume molte delle cognizioni che potranno servirgli nell'esercizio delle sue future attività.

Da un esame dei programmi scolastici, delle dispense, dei libri di testo, in genere, si rileva che, di massima, l'unica preoccupazione che ha animato chi li ha compilati è stata quella di far conoscere le materie cui gli stessi si

riferiscono, senza curarsi che contemporaneamente siano insegnati agli studenti quegli accorgimenti prevenzionistici o igienico-sanitari che, caso per caso, sarebbe opportuno portare a loro conoscenza.

Così, nel descrivere le parti che compongono un tornio, di una mola abrasiva, di un impianto di verniciatura a spruzzo, ecc., raramente vengono illustrati i pericoli presentati dall'uso di tali macchine od impianti, ed i mezzi per prevenirli.

Lo stesso vale, forse in misura minore, nei confronti della chimica, compresa quella industriale, che presenta non pochi rischi per la violenza di alcune reazioni, l'infiammabilità e la tossicità di vari elementi o composti, ecc.

b) Nelle riviste e nei trattati scientifici, in quelli di tecnologia e in altri di materie affini, se essi non hanno per scopo preciso la prevenzione, l'igiene e la medicina del lavoro, vengono descritti nuovi ritrovati, procedimenti tecnologici e così via, il più delle volte trascurando completamente la sicurezza del lavoro.

Tale deficienza assume particolare gravità quando si riscontra in manuali e opuscoli di divulgazione pratica, ad uso di coloro che si diletano a fare modesti lavori nella propria abitazione, e che vengono adoperati anche da piccoli artigiani. Si citano, al riguardo, per esempio, i manuali per elettricisti, per meccanici, per radio-montatori, ecc., predisposti da alcune edizioni popolari.

c) Nei corsi di addestramento professionale organizzati da aziende od enti — alcuni dei quali finanziati parzialmente o totalmente dallo Stato — ci si preoccupa, più di formare l'individuo al fine di inserirlo nel ciclo produttivo, che di istruirlo a svolgere il proprio lavoro in condizioni tali da non far correre pericoli a sé ed agli altri.

d) Nell'addestramento dei lavoratori, effettuato in seno alle aziende — e, specialmente, nelle più piccole — non si istruisce il personale sui pericoli insiti nella lavorazione e sui mezzi per prevenirli.

e) Nell'azione divulgativa svolta dall'E.N.P.I., gli effetti della stessa sono scarsi fra i dipendenti delle piccole o medie aziende, sia per le difficoltà pratiche che si incontrano volendo scendere in profondità fra i prestatori d'opera, sia perché non è possibile estenderla lontano dai grandi agglomerati urbani sede di Sezioni dell'Ente, sia ancora per la volontarietà che caratterizza la frequenza alle conferenze ed ai corsi di prevenzionistica organizzate dall'E.N.P.I. e sia, infine, perché, i corsi stessi, se tenuti durante le ore lavorative, comportano una perdita di retribuzione e, se attuati dopo l'orario di lavoro, l'operaio, già stanco di una giornata di attività, non è involgiato a seguirli.

178. — Conseguimento di particolari titoli professionali per l'abilitazione all'esercizio di determinate attività.

L'esercizio di particolari attività industriali — come d'altra parte, si verifica per le professioni di medico, ingegnere, avvocato, ecc. — è subordinato al possesso di speciali titoli, autorizzazioni, abilitazioni, patenti, diplomi, ecc., prescritti, a seconda delle disposizioni legislative, per i responsabili delle imprese (titolari o dirigenti) o per i dipendenti.

La maggior parte di tali titoli è richiesta, dal Legislatore, o per tutelare i terzi (i clienti), o per limitare il numero degli esercenti in modo da garantire loro un equo guadagno affinché non si facciano concorrenza illecita, o per motivi di ordine fiscale o di ordine pubblico.

Numerose sono le attività per le quali il possesso di determinati titoli è stabilito soltanto ai fini della sicurezza in genere (incolumità pubblica) e di quella sul lavoro in particolare.

Rientrano, fra questi ultimi: la patente per l'impiego di gas tossici prescritta per i responsabili delle imprese e, salvo alcune eccezioni, per i relativi prestatori di opera; le licenze per la fabbricazione, il deposito, la vendita di prodotti esplosivi; la patente per l'esercizio della manutenzione di ascensori e montacarichi per uso di privati; le patenti per la guida di automezzi; le abilitazioni alla condotta di caldaie a vapore; la licenza per il mestiere di fochino; i titoli professionali per la gente di mare; l'abilitazione alla professione di ingegnere o di chimico per i dirigenti degli stabilimenti ove si lavorano o si depositano olii minerali o carburanti.

Numerosissime, invece, sono le attività che presentano notevoli pericoli; alcune delle quali, anzi, provocano frequentemente disastri se non esercitate con la dovuta perizia. Per esse, anche se prescritta una licenza di esercizio (comunale o di altra autorità), la concessione di questa non è subordinata all'accertamento della indispensabile capacità in chi ne è il titolare.

Si citano alcuni esempi:

— *Installazione di impianti elettrici.* — Sono frequenti gli infortuni mortali e gli incendi determinati da inefficienza di isolamento o da insufficiente sezione dei conduttori.

— *Posa in opera di piccoli impianti di combustione* (fornelli, stufe, ecc.) *alimentati con bombole di gas liquefatti.* — L'installazione difettosa determina esplosioni con il crollo parziale di fabbricati, in conseguenza di fughe dovute appunto a deficienze degli impianti.

— *Esecuzione saldature.* — Le saldature difettose provocano spesso incidenti o infortuni. Da una indagine eseguita dalla Associazione Nazionale

per il Controllo della Combustione è emerso che è imputabile a tali cause il maggior numero di incidenti verificatisi nell'uso di recipienti a pressione. (Esiste, come già in precedenza ricordato, una disciplina delle operazioni di saldatura interessanti esclusivamente le navi ed i trasporti ferroviari).

— *Trebbiatura.* — Numerosi sono gli infortuni che si verificano nell'uso delle trebbie. Essi, per la massima parte dipendono dalla mancanza di adeguati apparecchi di protezione.

— *Impianti di distribuzione gas installati presso gli utenti.* — A parte il controllo eseguito dalle aziende erogatrici al momento dell'allacciamento della utenza, mancano totalmente, almeno in alcune città, verifiche periodiche.

I privati installatori degli apparecchi di utilizzazione o degli impianti interni trascurano di porre in opera le opportune cautele, anche se prescritte dai Regolamenti comunali. E ciò un poco per negligenza, ma più spesso per incapacità.

Si deve, poi, rilevare che scarsissime sono le scuole ed i corsi specializzati per il rilascio di titoli in funzione prevenzionistica, se si tolgono:

— i corsi per le patenti per la guida di automezzi, molti dei quali, peraltro, sono manchevoli;

— i corsi svolti, sotto l'egida e con il contributo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, prevalentemente dalla Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione, per il conseguimento della abilitazione alla condotta di caldaie a vapore;

— la scuola per l'abilitazione all'impiego di gas tossici;

— i corsi svolti dalle Amministrazioni dello Stato per il proprio personale (per esempio: per fuochisti, per artificieri, ecc.).

179. — Considerazioni conclusive in ordine alle cause soggettive di infortunio.

In definitiva, quindi, sul piano dell'esame delle cause soggettive di infortuni, la Commissione ha rilevato la possibile predisposizione all'infortunio derivante da affaticamento e da tensione psichica imposti al lavoratore dalla gravosità e dai ritmi di lavoro.

Essa ha rilevato, in particolare, come talora le retribuzioni ad incentivo possano accelerare i ritmi di lavoro e costituire causa indiretta di aumento degli infortuni. Poiché d'altra parte esse costituiscono spesso una larga aliquota dei salari di fatto — i quali sono, in genere, appena adeguati alle necessità dei lavoratori — occorrerebbe portare i minimi salariali a livelli più corrispondenti alle esigenze dei lavoratori.

Su tale argomento, comunque si rinvia alle conclusioni della specifica *Relazione* sulle retribuzioni (1).

La Commissione ha rilevato, altresì, come si verificano talora ritmi di lavoro troppo elevati, per cui è necessario ricercare un limite di sicurezza del tempo di lavorazione che non può che essere determinato, caso per caso, in ogni singolo ambiente di lavoro, mediante accordi tra le imprese e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con l'intervento dell'Ispettorato del lavoro, da definirsi con particolari disposizioni di legge.

Inoltre, allo scopo di rimuovere alcune delle cause soggettive di infortunio, la Commissione propone fra l'altro che sia reso obbligatorio nelle scuole l'insegnamento della prevenzione degli infortuni e della igiene del lavoro, sia come materia a sé stante, sia nello svolgimento di lezioni concernenti altre discipline che offrono occasione di trattarne.

Essa propone inoltre che, nelle pubblicazioni di ogni tipo (riviste, manuali, trattati) riflettenti procedimenti tecnologici o ritrovati scientifici, il cui impiego presenti rischi per i lavoratori, questi debbano essere messi in evidenza illustrando i mezzi di prevenzione.

È necessario, inoltre, che per l'esercizio di ogni attività che presenti pericoli per l'integrità fisica dei lavoratori, sia prescritta una apposita abilitazione da concedersi soltanto dopo accertata l'esistenza della necessaria idoneità in chi la richiede; e che sia resa obbligatoria — in analogia a quanto, limitatamente all'addestramento professionale, è previsto dalla apposita legge per gli apprendisti — la frequenza di corsi di prevenzionistica.

(1) v. Volume VII delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: *Indagini sul rapporto di lavoro* — Tomo I: *Retribuzione*.

CAPITOLO XXI.

CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA IN ORDINE ALLA IGIENE E SICUREZZA
DEL LAVORO

Sommario: 180. *Considerazioni conclusive in ordine alla legislazione concernente la prevenzione infortuni e la igiene del lavoro.* – 181. *Considerazioni conclusive sulla applicazione delle norme protettive.*

180. – Considerazioni conclusive in ordine alla legislazione concernente la prevenzione infortuni e la igiene del lavoro.

Nei capitoli che precedono sono state riportate le valutazioni effettuate dalla Commissione in ordine al materiale raccolto nel corso della indagine in merito alla igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Pur richiamando tutte le considerazioni esposte nel corso della presente *Relazione* circa i molteplici e complessi argomenti trattati, si ritiene opportuno sottolineare in una sintetica rassegna alcune delle principali conclusioni cui è pervenuta l'indagine in questo campo, suddividendole a seconda che riguardino lo stato della legislazione, l'applicazione della legislazione, le cause soggettive di infortunio.

In ordine alla *legislazione concernente la prevenzione infortuni e la igiene del lavoro*, la Commissione ha rilevato le numerose interferenze che si verificano in questo campo.

Da questa situazione derivano numerosi inconvenienti come incertezze interpretative e contrasti tra disposizioni contenute in provvedimenti diversi; e notevoli interferenze sia tra le varie amministrazioni che fra i rispettivi organi di vigilanza. Tali incertezze e interferenze rendono meno efficiente tutto il sistema prevenzionistico.

L'Inchiesta ha, inoltre, posto in rilievo che i provvedimenti legislativi – per quanto abbiano un vasto e dettagliato campo di applicazione – possono non contemplare tutti gli accorgimenti da adottare per prevenire gli infortuni

e per le difficoltà di prevedere tutta la casistica e per la evoluzione della tecnica, in rapporto, fra l'altro, alla lentezza delle procedure legislative di adeguamento delle norme.

La Commissione ha, altresì, rilevato la varietà e molteplicità delle fonti di emanazione delle norme giuridiche ed extra-giuridiche in materia, e le discordanze tra norme di sicurezza sul lavoro contenute in provvedimenti diversi, esprimendo anche talune perplessità in ordine alla legittimità costituzionale di alcune disposizioni.

La pluralità delle fonti legislative, il mancato recepimento nella vigente legislazione di numerose disposizioni emanate da organi tecnici, la difformità dei provvedimenti di tutela a parità di prestazioni in relazione al settore di attività in cui si svolge il lavoro, ecc., costituiscono altrettanti motivi di incertezza, talvolta in buona fede, altre volte dolosamente, nella osservanza delle vigenti disposizioni.

Si verificano, inoltre, interferenze di vari organi tecnici non strettamente incaricati della materia — quali, per esempio, Genio civile, Uffici tecnici comunali, ecc. — i quali curano esclusivamente l'applicazione delle norme di rispettiva competenza, spesso in contrasto con le disposizioni di tutela, che rimangono, pertanto, frequentemente ignorate o eluse.

La molteplicità degli organi di vigilanza non giova alla economia del controllo, e crea disparità di trattamento che si traducono in agevolazioni per le aziende meno controllate.

Le difformità di procedura e di sanzioni acuiscono le disparità sopracennate e creano squilibri tra le aziende a seconda dei vari sistemi di controllo e di repressione a cui esse sono soggette.

Il coordinamento della vigilanza, particolarmente indirizzato ad uniformare i sistemi e la procedura dei controlli, potrà raggiungersi con provvedimenti legislativi che, considerati i vari sistemi vigenti, tengano conto di un denominatore comune a tutti i settori di attività, necessario ad assicurare una conveniente protezione del lavoro ed una adeguata uniformità di doveri per tutte le aziende, indipendentemente dal loro inquadramento e dal tipo di attività svolta.

In tal modo dovrebbe assicurarsi un maggior collegamento tra i vari organi che, a vario titolo, esercitano funzioni di controllo per realizzare la effettiva tutela fisica dei lavoratori.

Il collegamento potrebbe attuarsi per mezzo di intese da realizzare con l'utilizzazione ed il perfezionamento giuridico di organi già in parte esistenti quali, per esempio, i *Comitati locali e centrali per la sicurezza*, opportunamente integrati dai rappresentanti di tutti gli Enti che, a qualsiasi titolo, siano interessati ai problemi della tutela fisica dei lavoratori.

Direttive unitarie dovrebbero essere impartite dal competente Ministero perché l'attività di tali organi di collegamento divenga proficua sia per il metodo di lavoro, sia per l'estensione del lavoro stesso.

A detti organi non dovrebbe mancare la tempestiva collaborazione degli Istituti previdenziali e assistenziali, i quali sensibilizzano l'attenzione non solo su singoli fatti, ma più vantaggiosamente su situazioni di particolari settori o di determinate categorie, la cui acquisizione interessa ai fini della predisposizione della vigilanza.

L'Inchiesta ha messo, inoltre, in evidenza che il complesso delle leggi protettive vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, per quanto possa considerarsi, sotto determinati aspetti, sufficientemente esteso, tuttavia, presenta ancora numerose lacune.

Molte di queste sono una conseguenza del sistema vigente in Italia, il quale obbliga di seguire per qualsiasi modifica, ampliamento, aggiornamento delle disposizioni sempre lo stesso *iter* legislativo che — come è noto — prevede numerose fasi lunghe e complesse.

L'*iter* legislativo, vigente anche per l'emanazione di provvedimenti di natura strettamente tecnica, richiede pertanto già di per sé un eccessivo dispendio di tempo, ed è esposto, per motivi contingenti di varia natura, a rinvii o a posposizioni. Ne consegue che, tra la percezione e la segnalazione della deficienza e l'emanazione del provvedimento legislativo, può intercorrere talvolta un tempo di durata considerevole — oltre un anno in media — per cui il provvedimento stesso può perdere gran parte della sua tempestività.

Inoltre, avendo la materia aspetti prevalentemente sperimentali può subire, entro un breve periodo di tempo, modifiche così sostanziali da compromettere l'efficacia di un provvedimento, proposto, a suo tempo, secondo i dettami della scienza e della tecnica del momento.

Poiché i suddetti inconvenienti non sono ignorati dagli Organi legislativi, i provvedimenti emanati si limitano, in genere, ad enunciare principi generali, evitando disposizioni dettagliate che potrebbero contrastare con le successive acquisizioni scientifiche e pratiche. Ciò spiega — o almeno giustifica — perché, di massima, non vengano recepite nei provvedimenti legislativi del nostro Paese le norme emanate da Organi, Comitati, Enti tecnici o di studio, italiani, stranieri o internazionali (C.E.I., C.U.N.A., O.I.L., B.I.T., ecc.).

Sarebbe, pertanto, auspicabile che, in analogia a quanto si verifica nella legislazione di altri Paesi, anche la nostra legislazione potesse essere aggiornata, per quanto si riferisce alla materia in esame e limitatamente ai dati tecnici, con una procedura più semplice e rapida che consenta di renderla sempre aderente alle esigenze tecniche.

181. – Considerazioni conclusive sulla applicazione delle norme protettive.

La Commissione parlamentare, avendo rilevato come – tra le difficoltà, gli ostacoli, gli inconvenienti emersi dalla Inchiesta in ordine alla applicazione delle norme protettive in materia di igiene e di sicurezza del lavoro – si debba registrare la pluralità delle Amministrazioni interessate alla materia e, di conseguenza, la molteplicità degli organi di controllo, ritiene innanzi tutto auspicabile che sia accentrato in una sola Amministrazione ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro. E che, nei casi in cui non sia possibile stabilire una netta linea di separazione, la trattazione di qualsiasi questione – e, in particolare, la formulazione di provvedimenti legislativi, di istruzioni ministeriali, di norme tecniche (intese anche come suggerimenti) – abbia luogo con la collaborazione della Amministrazione sopra citata.

La Commissione rileva, inoltre, la necessità che la vigilanza nel campo della sicurezza sul lavoro – ancorché la relativa disciplina sia inserita in provvedimenti aventi altra finalità – sia demandata ad un unico Servizio di ispezione per le norme interessanti più Amministrazioni e che l'esercizio della stessa sia comunque coordinato dal detto Servizio ispettivo.

La Commissione, portato il suo esame sugli organi di controllo, ha rilevato come l'Ispettorato del lavoro, pur con inadeguatezza numerica di personale e di mezzi, assolve sufficientemente il proprio compito. Al riguardo, essa si richiama alle conclusioni già formulate nella precedente *Relazione sulla osservanza delle norme protettive del lavoro* (1).

Essa ha, peraltro, rilevato come, in questo campo specifico, l'azione dell'Ispettorato non si sviluppi sempre in modo uniforme; e ritiene che, al riguardo, debba essere accentuata l'azione di coordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In merito alla attività del Corpo delle miniere, la Commissione ha constatato l'inadeguatezza numerica del personale e dei mezzi a disposizione; e come taluni inconvenienti relativi alla attività di vigilanza e controllo sulla igiene e sicurezza del lavoro in miniera siano stati eliminati dalle nuove disposizioni emanate quasi contemporaneamente al termine della Inchiesta stessa, e sulla cui efficacia pratica la Commissione stessa non può, quindi, esprimere alcuna valutazione.

(1) v. Volume III delle *Relazioni* della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia: *Legislazione protettiva del lavoro – Osservanza delle norme protettive del lavoro*.

In ordine alle Regioni autonome a statuto speciale, essa segnala la necessità di una chiarificazione dei rapporti tra organi statali e regionali preposti alla sicurezza del lavoro.

Sulla opera dell'E.N.P.I., si è rilevato che l'Ente presta efficacemente alcuni servizi ad esso demandati dalle vigenti disposizioni, mentre sembrerebbe adempiere meno efficacemente alcuni altri, come i controlli sanitari periodici ai lavoratori e la consulenza gratuita alle aziende.

Riguardo agli organi collegiali preposti alla sicurezza del lavoro, la Commissione sottolinea la necessità che i Ministeri interessati alla sicurezza del lavoro — e, in particolare il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale — siano sempre chiamati ad apportare ad essi il proprio contributo, per evitare interferenze e contrasti.

La Commissione sottolinea, inoltre, la opportunità che l'Autorità giudiziaria:

— per l'istruttoria relativa ad infortuni sul lavoro si avvalga sempre degli ispettori del lavoro o, almeno, di tecnici veramente qualificati, eventualmente affiancando gli uni agli altri;

— ponga particolare attenzione nell'accertare se prima dell'infortunio vi siano stati, presso lo stabilimento o cantiere ove questo si è verificato, sopralluoghi di funzionari tecnici che, avendo avuto occasione di riscontrare deficienze di carattere prevenzionistico, non le abbiano denunciate a chi di dovere, procedendo, quando ne è il caso, contro i medesimi.

In ordine alla conoscenza delle norme protettive del lavoro in questa specifica materia, la Commissione ha riscontrato notevoli lacune nella diffusione delle disposizioni stesse sia tra i datori di lavoro che tra i lavoratori.

Essa, pertanto — mentre propone che tutte le norme riguardanti anche in minima parte la prevenzione degli infortuni siano pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e nella *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti* — auspica adeguate misure intese alla più ampia diffusione delle norme sulla igiene e sicurezza del lavoro.

Il problema dovrebbe interessare particolarmente le Organizzazioni sindacali, le quali, sia nel campo dei datori di lavoro, sia in quello dei prestatori d'opera, dovrebbero attuare una capillare diffusione delle vigenti disposizioni, allo scopo di spingere gli uni ad applicarle e gli altri ad apprezzarne i vantaggi ed a sopportarne gli inevitabili disagi.

La divulgazione delle norme dovrebbe avere lo scopo preminente di impedire che le esigenze economiche (incentivi, cottimi, ecc.) abbiano la prevalenza sulle esigenze della sicurezza del lavoro e della tutela fisica dei lavoratori.

Occorre infine che, per quanto riguarda la emanazione di provvedimenti tecnici concernenti la sicurezza del lavoro, possa procedersi nel modo più rapido ed adeguato,

Per quanto riguarda l'osservanza delle singole norme protettive ci si richiama alle considerazioni formulate nel corso della presente *Relazione*, sottolineando, peraltro, taluni aspetti di particolare importanza:

a) *l'osservanza delle norme sulla igiene del lavoro.*

Per quanto concerne l'igiene negli ambienti di lavoro, occorre distinguere i problemi derivanti dai requisiti costruttivi e quelli derivanti dalla difesa da agenti nocivi.

Sotto il primo aspetto, l'Inchiesta ha posto in evidenza un sempre maggiore interessamento delle imprese per il miglioramento delle condizioni attraverso soluzioni che tengono conto dei moderni ritrovati, anche se, in materia, gli accertamenti relativi hanno rivelato una notevole eterogeneità tra le varie aziende in relazione alle dimensioni, alla epoca di costruzione dei vari impianti, ed alle misure adottate.

Condizioni particolarmente pesanti, anche se connesse con esigenze tecniche di lavorazione, sono state riscontrate in alcuni settori, soprattutto in quello tessile.

Sotto il secondo aspetto — quello della difesa da agenti nocivi, sul quale si sono raccolte il maggior numero di lamentele da parte dei lavoratori — le risultanze dell'Inchiesta hanno confermato, in via generale, una tendenza ad una revisione dei criteri relativi alle condizioni ambientali, seppure non mancano talune situazioni ancora insufficienti riguardo alle quali non dovrebbe mancare l'opera ammonitrice e repressiva degli organi dello Stato.

Il maggior numero delle segnalazioni riguarda le polveri, mentre le più diffuse segnalazioni di insalubrità derivanti da agenti e sostanze nocive concernono le aziende chimiche, metallurgiche e della gomma.

Comunque i risultati delle indagini dirette hanno posto in evidenza che non sempre si sono osservati i necessari schemi generali di difesa contro gli agenti nocivi, sia nella fase preventiva, cioè all'atto della costruzione degli impianti, che in quella successiva e periodica del controllo delle concentrazioni dannose e dei mezzi atti ad eliminarle o a ridurle.

b) *l'osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro.*

La *Relazione* ha ampiamente posto in evidenza la gravità della situazione esistente a questo riguardo in alcuni settori, in modo particolare nel settore delle costruzioni edili dove specialmente frequenti sono, purtroppo, gli infortuni mortali.

In campo edilizio hanno ancora scarsa applicazione – come si è rilevato – norme di fondamentale importanza, quali, ad esempio, quelle sulla messa in opera e costruzione dei ponteggi e degli impalcati di servizio, sulle installazioni di parapetti, sulle cinture di sicurezza.

Tali considerazioni inducono a considerare l'opportunità di più adeguate sanzioni penali per la inadempienza delle misure di sicurezza.

Nei riguardi degli infortuni dovuti a materie o prodotti pericolosi o nocivi, le indagini hanno rivelato un soddisfacente sviluppo del processo di difesa contro tali cause, sia mediante progrediti processi tecnici con lavorazioni a ciclo chiuso, sia con l'impiego di mezzi personali di protezione.

Particolare attenzione meritano, inoltre, gli infortuni dovuti a mezzi ed apparecchi di sollevamento e trasporto. Un fattore importante, nella specie, è quello della selezione e dell'addestramento del personale addetto ai trasporti, soprattutto dei gruisti il cui lavoro richiede particolare applicazione ed attenzione.

Gli infortuni sul lavoro dovuti ad incidenti stradali sono aumentati negli ultimi anni a causa della situazione del traffico stradale. Deve anche considerarsi, però, che una delle cause di infortuni è da attribuirsi spesso alla stanchezza degli autisti chiamati a svolgere orari di lavoro onerosi in rapporto alle condizioni nelle quali viene svolto attualmente il lavoro. È anche da segnalare il rilevante numero di infortuni dovuti all'impiego della trattrice, soprattutto in agricoltura.

In sostanza, per gli infortuni causati da macchine e da organi di trasmissione, notevolissimo è il numero dei lavoratori che ogni anno riportano mutilazioni permanenti degli arti e soprattutto delle mani. Le risultanze della Commissione parlamentare di inchiesta hanno fornito, sull'argomento, una documentazione ampia, indubbiamente la più copiosa rispetto alle altre cause di infortunio.

Le origini degli infortuni, di massima, possono ricondursi alle tre cause seguenti: la mancanza di dispositivi di protezione; la neutralizzazione, cioè la messa fuori servizio per cause e motivi vari dei dispositivi di sicurezza esistenti; la insufficienza e la inidoneità dei dispositivi applicati.

Queste le cause immediate. Le categorie interessate hanno, però, posto in particolare rilievo altre cause mediate. Così, per esempio, i lavoratori mettono l'accento sui ritmi di lavoro e produzione e sulle corrispondenti velocità delle macchine talora incompatibili con la sicurezza; specialmente nei casi in cui venga imposto di compiere determinate operazioni su macchine in movimento, anziché a macchinario fermo. Da parte dei datori di lavoro, invece, si dà maggiore importanza alle cause soggettive, cioè insite nel lavoratore, e connesse ad imperizia, negligenza e distrazione.

Comunque – considerato che tra le cause principali di infortunio, oltre alla carenza di misure di sicurezza, è da annoverare la monotonia del lavoro, abbinata al fattore stanchezza, che crea il gesto errato e quindi l'infortunio – merita considerazione la proposta dei lavoratori di eliminare o limitare, in alcuni casi e in determinate condizioni, l'attuazione di lavoro ad incentivo in relazione alla incompatibilità di tale genere di lavoro con la sicurezza.

Un vasto rinnovamento è in atto negli impianti, nelle macchine, nelle attrezzature in genere, in dipendenza della entrata in vigore delle nuove norme di prevenzione degli infortuni.

c) l'organizzazione aziendale della sicurezza.

L'organizzazione aziendale della sicurezza si attua, generalmente, attraverso Servizi tecnici antinfortunistici e Comitati antinfortunistici.

Dai risultati della Inchiesta, sembra potersi concludere che l'organizzazione della sicurezza nelle aziende è scarsamente efficace. Gran parte delle imprese visitate erano prive dei servizi e non avevano provveduto a costituire i Comitati e anche laddove l'esistenza di questi Servizi e Comitati è stata trovata, la loro efficienza è risultata assai relativa.

Laddove i Comitati esistono, i lavoratori hanno in essi una rappresentanza limitata e subordinata che li pone in una posizione piuttosto passiva rispetto alla azione antinfortunistica aziendale.

Poiché sembra potersi riconoscere che i Comitati antinfortunistici sono strumenti validi ed utili per la lotta contro gli infortuni e per l'igiene del lavoro, sembra altresì opportuno valorizzare al massimo il contributo dei lavoratori.

Oggi le cause prime della pericolosità del lavoro non sono più limitate soltanto alla singola macchina o all'attrezzo, oppure al posto di lavoro, ma si estendono all'intero ambiente ed alla completa organizzazione del lavoro.

Si deve evitare, perciò, che tra la norma antinfortunistica e le esigenze della produzione, si determini un conflitto, che, nella maggior parte dei casi, si risolve a favore degli interessi della produzione. E ciò tanto più facilmente accade quanto più i lavoratori sono costretti in una posizione passiva e subordinata rispetto alla prevenzione.

d) le lavorazioni nocive.

L'Inchiesta parlamentare ha rivolto la propria attenzione sul problema della nocività del lavoro – senza avere per oggetto specifico le malattie del lavoro – anche perchè l'indagine specifica sulle malattie professionali avrebbe

dovuto investire problemi assicurativi ed assistenziali, anziché limitarsi alla raccolta di dati e di situazioni sulla nocività del lavoro.

La documentazione raccolta ha messo in evidenza, fra l'altro, la pratica, assai diffusa, di adibire nuovamente il lavoratore allo stesso posto di lavoro pericoloso nel quale egli ha contratto la malattia professionale. Questo fatto può determinare un aggravamento anche rapido delle condizioni di salute del lavoratore.

Si impone, perciò, la esigenza di tutelare i portatori di malattie professionali nel senso di assicurare loro la stabilità di un lavoro che non comporti un ulteriore nocimento per la salute; e ciò attraverso una effettiva riqualificazione.

Sarebbe auspicabile che le leggi vigenti obbligassero a riqualificare l'invalido, affinché egli possa tornare sul mercato del lavoro con competenza professionale corrispondente alla residua capacità lavorativa, ma con un grado di rendimento uguale o che si avvicini il più possibile a quello di un lavoratore fisicamente integro.

e) *malattie professionali.*

Nei riguardi delle malattie professionali, fino ad oggi ci si è orientati verso la catalogazione di quelle malattie, le cui cause risiedono in modo specifico nel lavoro.

Tale orientamento, certamente positivo, non consente tuttavia di tutelare completamente il rischio di malattia da lavoro, non solo dal punto di vista assistenziale, ma anche da quello prevenzionistico.

Infatti, la catalogazione delle tecnopatie procede con lentezza per una serie di difficoltà ed esclude dalla tutela un numero considerevole di forme morbose. Ancora molto resta da fare per giungere ad una tutela più completa di quelle malattie che sono causate in modo diretto o prevalente dal lavoro.

Pur volendo restare nell'ambito dei criteri restrittivi della nocività in senso professionale, sembra da riporre in discussione il metodo della catalogazione delle malattie da lavoro, perché il progresso tecnico e scientifico e lo sviluppo industriale innovano continuamente i processi produttivi anche attraverso la adozione di nuove sostanze e materie il cui grado di pericolosità non è sempre completamente conosciuto.

Di conseguenza, si impone alla riflessione l'opportunità di abbandonare il metodo della catalogazione in tabelle delle malattie del lavoro e di provvedere a rimodernare la legislazione assistenziale attraverso un meccanismo di norme, che senza determinare il campo di applicazione della legge, sia invece fondato su di una definizione delle malattie del lavoro, assai più corrispondente ai bisogni dei lavoratori, lasciando poi alla valutazione scien-

tifica del medico il riconoscimento e la valutazione del nesso di causalità prevalente od unico fra il lavoro e la malattia dei lavoratori.

f) *mezzi generali e personali di protezione.*

I mezzi personali di protezione non costituiscono l'unico modo di salvaguardare l'integrità fisica del lavoratore.

Una efficace tutela si può ottenere, solo se si adottano altre misure operanti nella complessa organizzazione aziendale. L'ideale da raggiungere sarebbe dato dalla esposizione del lavoratore nell'ambiente nocivo per tempi molto ridotti, ricorrendo eventualmente all'avvicendamento dei lavoratori per assicurare la continuità della produzione.

Il mezzo personale di protezione può raggiungere con efficacia lo scopo antinfortunistico, solo quando rappresenti una delle tante misure che debbono adottarsi in perfetta armonia e che vanno dalla azione educativa del lavoratore, alla sorveglianza perché i mezzi di protezione siano continuamente usati, al controllo del grado di inquinamento dell'aria nell'ambiente di lavoro, ai rapporti della azienda con gli Enti preposti alla prevenzione e con i laboratori di istituzioni scientifiche.

Sarebbe, poi, auspicabile che una organizzazione per la prevenzione antinfortunistica, efficiente e capace, avesse il compito di imporre alle aziende l'uso dei mezzi personali di protezione secondo una discrezionalità che potrebbe essere affidata solamente ad un Ente statale e di controllarne periodicamente l'efficienza per evitare che la fornitura di questi mezzi si limiti ai soli lavoratori particolarmente esposti al pericolo e spesso con eccessiva parsimonia dettata da malintesa economia.

Per quanto riguarda l'impiego dei mezzi personali di protezione, l'indagine pone in evidenza due differenti posizioni dei lavoratori e degli imprenditori.

Da un lato, si ha una posizione dei lavoratori che non riconosce o non tiene nella debita considerazione in genere il valore prevenzionistico dei mezzi di protezione personale per vari motivi: le difficoltà che il mezzo arreca al normale svolgimento del lavoro, l'insofferenza del lavoratore a farne uso continuato, la tendenza a considerare il mezzo protettivo prevalentemente in ragione del suo valore economico, per i suoi riflessi diretti o indiretti sul salario.

Dall'altro lato, vi sono i datori di lavoro, i quali hanno espresso la tendenza a considerare i mezzi di protezione individuale come una necessaria applicazione di disposizioni e di misure atte ad escludere ogni responsabilità civile o penale nei confronti del lavoratore che venga a subire un sinistro sul lavoro. Talora gli imprenditori mettono a disposizione questi mezzi con

una certa parsimonia, oppure tendono ad evitarne l'uso per contenere, per quanto possibile, i costi di produzione.

In definitiva l'Inchiesta ha rilevato che nelle aziende italiane l'uso dei mezzi di protezione individuale è piuttosto limitato per la inadeguata attenzione portata al problema sia da parte dei lavoratori che degli imprenditori.

g) servizi sanitari di azienda.

In ordine ai servizi sanitari di azienda, la Commissione parlamentare auspica, fra l'altro, che i medici di fabbrica siano liberi di operare nelle aziende con la precipua funzione di vigilare sulla salute e sulla integrità fisica dei lavoratori senza compromissione alcuna con l'uno o l'altro degli opposti interessi. Ciò assicurerebbe loro il libero esercizio della professione e l'assolvimento completo del compito sociale che è loro affidato. Si potrebbe costituire un Ente statale al quale affidare l'attività dei servizi sanitari di azienda.

Mantenere il lavoratore in salute e fisicamente integro e combattere i pericoli del lavoro è compito precipuo della organizzazione sanitaria di azienda, che dovrebbe divenire il fulcro di una moderna disciplina prevenzionistica.

Occorre, infine, eliminare il disordine che caratterizza questo settore della prevenzione e unificare gli sforzi che Enti privati e pubblici compiono con lodevole intenzione.

h) servizi igienico-assistenziali.

I risultati della Inchiesta circa l'attuazione delle norme sui servizi igienico sanitari e di benessere, possono riassumersi con la considerazione che, in un notevole numero di casi, le nuove imprese hanno provveduto all'impianto e all'esercizio dei servizi in misura adeguata.

Non sempre, tuttavia, l'impianto dei servizi assume quei caratteri di completezza, razionalità e conforto fisico e psichico ai quali oggi si riconosce un valore importante, superiore a quello che le imprese nella loro generalità attualmente considerano.

Va osservato, però, che i lavori della Inchiesta hanno coinciso con la entrata in vigore delle nuove norme generali per l'igiene del lavoro. E l'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto richiede certamente un certo lasso di tempo.

i) igiene e sicurezza del lavoro in sotterraneo.

Non sempre soddisfacente è risultato il grado di osservanza delle norme e l'instaurazione di condizioni di lavoro adeguate nei lavori in sotterraneo.

La Commissione ha in particolare rilevato che le esplosioni intempestive costituiscono il rischio di maggiore entità.

Le cause di infortunio pongono l'esigenza di orientare le misure anti-infortunistiche su di una condotta di lavoro, concepita in modo prudente e adeguato, con impiego di personale professionalmente e fisicamente idoneo, con costanti e rigorosi controlli da parte degli organi competenti e abolizione in taluni casi del lavoro a cottimo che, in ispecie se effettuato con carattere progressivo, costituisce un incentivo che non si concilia con un buon livello di sicurezza.

La Commissione ha sottolineato, altresì, l'importanza dei servizi igienico-assistenziali e sanitari in questo settore, anche perché i cantieri sono lontani dai centri abitati e spesso in alta montagna, con particolari condizioni ambientali.

Sensibili disparità tra azienda e azienda sono state riscontrate in materia; e, in una parte delle imprese visitate, sono anche stati rilevati inconvenienti relativi tra l'altro alla costruzione e alla cubatura delle baracche, alla insufficienza di spogliatoi e docce, all'uso di brande sovrapposte, e all'inadeguato servizio sanitario.

1) igiene e sicurezza del lavoro nella industria estrattiva.

Nella specie, la Commissione si è particolarmente preoccupata del problema presentato dalle non buone condizioni della armatura delle gallerie.

Tale problema dovrebbe essere risolto con la applicazione delle nuove norme di polizia mineraria del 1959 che disciplinano tale materia.

Sarebbe, inoltre, opportuno che venisse colmata una lacuna procedurale riguardante le conseguenze derivanti dalla rottura di funi. Infatti mentre la violazione delle disposizioni relative ai requisiti delle funi, contenute nei provvedimenti legislativi concernenti ascensori e montacarichi non minerari, comporta l'immediato deferimento dei responsabili alla Autorità giudiziaria, nel caso della attività mineraria ciò può avvenire soltanto se la inadempienza permane dopo che il capo del Distretto minerario ha richiamato il responsabile medesimo alla osservanza delle norme violate. Questa lacuna procedurale dovrebbe essere colmata con apposito provvedimento legislativo.

Così pure, con un provvedimento di legge, occorrerebbe colmare la lacuna esistente nelle norme di polizia mineraria circa i mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori. Nelle *Norme generali sulla igiene del lavoro* (1956), si dispone che tali mezzi « quando possono diventare veicolo di contagio devono essere individuali e contrassegnati con il nome dell'as-

segnatario o con un numero ». Tale principio è ribadito anche nelle *norme per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro in sotterraneo*. Invece, nulla dispongono al riguardo, per evitare il pericolo di contagio, le *norme di polizia mineraria*.

Un'altra grave lacuna cui sarebbe opportuno ovviare, è quella relativa alla insufficienza, per il personale addetto ai lavori svolti in sotterraneo o a cielo aperto delle miniere e delle cave, dei servizi di alloggio.

m) *igiene e sicurezza del lavoro nella agricoltura*.

Per quanto riguarda la igiene del lavoro nel settore agricolo, l'Inchiesta, sebbene la condizione delle abitazioni rurali si differenzi per zone, ha rilevato che, di massima, le abitazioni dei contadini in Italia non rispondono ai requisiti di igiene e progresso del nostro tempo.

Poiché il lavoratore agricolo deve abitare sul luogo di lavoro, qualunque sia il rapporto di conduzione del fondo, il problema delle abitazioni, per quanto concerne l'igiene del lavoro, deve ritenersi assolutamente fondamentale. Occorrono, perciò, iniziative intese alla ricostruzione delle abitazioni rurali.

Per quanto riguarda le abitazioni rurali in rapporto alla sistemazione igienica delle stalle e delle concimaie, sono state spesso rilevate condizioni antigieniche.

Infatti, neppure le condizioni minime previste dall'art. 45 del *Regolamento generale per l'igiene del lavoro del 1927* (1) hanno mai trovato applicazione nelle stalle e nelle concimaie, non essendo stati emanati, all'atto della Inchiesta, i decreti ministeriali che avrebbero dovuto fissare il periodo di tempo entro cui i locali esistenti avrebbero dovuto essere uniformati alle disposizioni del precitato *Regolamento*.

La pubblicazione delle *Norme del 1956* dovrebbe rendere senz'altro operanti almeno le poche disposizioni contenute nel decreto stesso riguardo ai requisiti costruttivi delle stalle e delle concimaie.

Sulla situazione infortunistica in agricoltura — che, all'esame delle statistiche, dimostra indici di gravità preoccupanti, soprattutto per quanto concerne il verificarsi di infortuni causati da macchine agricole — sono state raccolte notizie piuttosto generiche. È soltanto degna di nota l'unanime lamentela dei lavoratori per il fatto che non si adottano misure preventive e non vengono forniti di indumenti protettivi necessari per specifiche lavorazioni e soprattutto nell'uso di prodotti chimici, alcuni dei quali hanno un alto potere tossico.

(1) v. nota 1, pag. 373.

Sulla nocività del lavoro agricolo, se si escludono le intossicazioni derivanti dall'uso dei prodotti chimici, l'Inchiesta non ha raccolto una documentazione importante. Ciò, in parte deriva anche dalla scarsa conoscenza, da parte degli addetti alla agricoltura, dei problemi della igiene e della sicurezza del lavoro.

È, però, necessario che la legislazione estenda il riconoscimento di malattie professionali a numerose intossicazioni causate dal lavoro agricolo per far sì che il lavoratore possa fruire di indennizzi adeguati allorché la malattia lo rende inabile al lavoro in forma temporanea o permanente, in misura parziale o totale.

È anche opportuno che la legislazione disciplini seriamente il commercio e l'impiego degli antiparassitari tossici, attualmente in libera vendita, a causa di frequenti intossicazioni accidentali, il più delle volte mortali.

In definitiva, in ordine alla igiene e alla sicurezza del lavoro nelle campagne, si può concludere nel senso che l'Inchiesta ha sollevato problemi generali rilevando le condizioni di arretratezza nelle campagne rispetto alle conquiste che gli ambienti industriali dei centri urbani hanno già raggiunto con il perfezionarsi della tecnica e della scienza e con il progresso sociale.

Stampato nelle Aziende Tipografiche
Eredi Dott. G. Bardi - Roma - Novembre 1964